

DI
TO
kaya



DIPARTIMENTO DI
DIRITTO PRIVATO

ANT

C

43


Università Padova

emo
ANT

C. 43.

MILOO 4451

REC 2430



ISTITUTA
UNIVERSALE
DI TUTTE LE LEGGI
CIVILE, CRIMINALE, CANONICA,
FEUDALE, PARTICOLARE,
E MUNICIPALE.

Nella forma pratica, nella quale rispettivamente sono le dette
Leggi più comunemente osservate, ed usate
nel Foro Giudiziario.

*Per la maggiore, e più facile intelligenza de' Giovani
nell' apprendere la facoltà Legale per li
suoi veri Termini.*



ISTITUTA UNIVERSALE DI TUTTE LE LEGGI

CIVILE, CRIMINALE, CANONICA,
FEUDALE, PARTICOLARE,
E MUNICIPALE.

Nella forma pratica, nella quale rispettivamente sono le dette
Leggi più comunemente osservate, ed usate
nel Foro Giudiziario.

Per la maggiore, e più facile intelligenza del Giovane
nell'apprendere la facoltà legale per la
sua vita Termini.



ISTITUTA CIVILE
DIVISA IN QUATTRO LIBRI
CON L' ORDINE DE' TITOLI DI QUELLA DI GIUSTINIANO
DEL CARDINALE
GIAMBATTISTA
DE LUCA;

Accresciuta in tutto ciò , che ne' Sommarj , Indici , e
Note si contiene

DAL DOTTORE
SEBASTIANO SIMBENI.



COLONIA,
MDCCLII.

A spese di MODESTO FENZO Stampatore in Venezia.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.



ISTITUTA CIVILE
DIVISA IN QUATTRO LIBRI
CON L'ORDINE DEI TITOLI DI QUELLA DI GIUSTINIANO
DEL CARDINALE
GIAMBATISTA
DE LUCA;

Accompagnata in tutto ciò, che ne sommaria, Indici, e
Note il contenuto

DAL DOTTOR E
SEBASTIANO SIMBENI.



COLONIA,
MDCCII.

CON LICENZA DE SUPERIORI.
A spese di Modesto Fano Stampatore in Venezia.

A quelli, che Leggeranno.

SE l'Umano nostro Intendimento (abben-
chè limitato , e corto) va mai sempre
delle cose più recondite , e segrete sottil-
mente ispiando la verità : E' fuor d'ogni dub-
bio però a credere , che questo per suo prin-
cipio riconosca , e la facilità dell'apprender-
le , e il gusto nel professarle ; Quindi è , che
se una di codeste venisse a mancare , con af-
fai di ragione ne seguirebbe , o l'imperizia
di quella prima , o il rilasciamento della
seconda . Ma se per altra parte felicemen-
te vi s' incontrassero le quì in sù avvivate ,
affai volentieri ogni malagevol cosa vinta vi
si vedrebbe , e superata : Perocchè da una sì
fatta raggion sorpresi , d'uopo è , che n'ap-
palesiamo di quella l'utile , contramandan-
dolo ristampato alla giovenile Posterità ; avi-
da a dismisura degli avanzi giuridici , ed im-
paziente ben anche pel desiderio d'apprestarsi
a cignere di Toga gli Omeri , e d'Alloro il
Capo , che è quanto a dire la Postuma Insi-
gne Opera del non mai abbastanza lodato E-
minentiss. Sign. Cardinale D. Giambattista de
Luca , il Ristaurator degl'Istituti , il Maestro
delle Accademie , il secondo Padre dell'Elo-
quenza , la Gloria del Sapere , l'Onor della
Leg-

Leggi, e per finirla, il Decoro delle Virtudi. Opera in realtà giudicata al comun pensiero ben degna da propagarsi perogn angolo dell' Universo, Ed altresì accresciuta in tuttociò, che ne' Sommarj, Indici, e Postille si contiene ristaurata dal non men dotto, che acuminoso ingegno del Dottor D. Sebastiano Simbene, Uomo e per Scienza, e per costume di non gran lunga inferiore al primo.

E quanto però di soavità sia a' Leggitori, e di dolcezza, per chi va, che ne presuma l'opposito, dite il Ciel vi salvi, Signori umanissimi. Perocchè l'Europa tutta perimmortale singolarmente ce l'appalesa, e mostra; Conciossiachè leggete a bello studio tutti e quattro codesti Libri, da' quali non solamente in poco tempo n' acquisterete appieno il discernimento del Civile, del Criminale, Canonico, Feudale, Particolare, e Municipale, ma eziandio un vantaggio sovra ogni credere singolare nel Foro d'oggi di che vivamente se gli desidera. Come altresì dilettevole al sommo, e di gran lunga utile a' Cavalieri, e chiunque altri mai ne desiderassero pur d'esser loro una qualche vera cognizione.

I N D I C E

*De' Titoli dell' Opere del CARDINALE citate ne' Margini
della presente Istituta.*

Theatrum Veritatis, & Iustitiæ:

A

A Lienazioni, e Contratti Lib. 7. parte 3. fogl. 1.
Annotazione al Concilio di Trento lib. 14. parte 5. fogl. 1.

B

Beneficj Ecclesiastici lib. 12. parte 1. fogl. 14

C

Cambj lib. 5. parte 2. fogl. 1.
Canonici lib. 12. parte 2. fogl. 1.
Censi lib. 5. parte 3. fogl. 1.
Compagnie lib. 5. parte 4. fogl. 1.
Compra, e Vendita lib. 7. parte 2. fogl. 1.
Conflitto lib. 15. parte 3. fogl. 13.
Crediti, e debiti lib. 8. fogl. 1.

D

Decime lib. 14. parte 3. fogl. 1.
Donazioni lib. 7. parte 1. fogl. 1.
Dote lib. 6. fogl. 1.

E

Enfiteusi lib. 4. parte 2. fogl. 1.
Erede lib. 9. parte 2. fogl. 185.

F

Fidecommessi lib. 10. fogl. 1.
Feudi lib. 1. fogl. 3.

G

Giudizj lib. 15. parte 1. fogl. 1.
Giurisdizione lib. 3. parte 1. fogl. 1.

L

Legati lib. 11. parte 2. fogl. 1.
Legittima lib. 9. parte 3. fogl. 249.
Locazioni, e Conduzioni lib. 4. parte 3. fogl. 1.

M

Matrimonio lib. 14. parte 2. fogl. 1.
Miscellaneo Ecclesiastico lib. 14. parte 4. fogl. 1.

P

Padronati lib. 13. parte 1. fogl. 1.
Parrochi lib. 12. parte 3. fogl. 1.
Pensioni lib. 13. parte 2. fogl. 1.
Preeminenze lib. 3. parte 2. fogl. 1.

R

Regali lib. 2. fogl. 1.
Regolari lib. 14. parte 1. fogl. 1.
Relazione della Curia, o Corte Romana lib. 15. parte 2. fogl. 1.
Renunzie lib. 11. parte 3. fogl. 1.

S

Servitù lib. 4. parte 1. fol. 11.
Successioni lib. 11. parte 2. fogl. 1.

T

Testamenti lib. 9. parte 1. fogl. 1.
Tutori, e Curatori lib. 7. parte 4. fogl. 1.

U

Ufure lib. 5. parte 1. fogl. 7.

IL DOTTOR VOLGARE.

Non si registrano li Titoli di quest' Opera citata ne' Margini dell' Istituta, perchè sono gli stessi soprannotati, come può vedersi nel primo Volume di detto Dottor Volgare fogl. 5.




ISTITUTA VOLGARE

LIBRO PRIMO

PROEMIO

S O M M A R I O.

- | | |
|--|--|
| <p>2  Elle cose , che in esso si contengono .</p> <p>3 Della vita , e fatti di Giustiniano non si parla .</p> <p>4 Quando seguisse la compilazione delle Leggi civili .</p> <p>5 Li Principj devono essere brievi , e chiari .</p> <p>6 Dell' Invocazione del nome di Dio , e sua ragione , e se sia necessaria negl' Instrumenti .</p> <p>7 De' titoli , ed attributi di Giustiniano .</p> <p>8 Della parola Imperadore , e sua derivazione , e significazione .</p> <p>9 Nome di Cesare .</p> <p>10 Della parola Principe , e sua significazione .</p> <p>11 Che giovi sapere queste cose .</p> <p>12 Translazione della sede Imperiale in Oriente .</p> <p>13 Riforma , e compilazione delle Leggi per Giustiniano .</p> <p>14 Distinzione delle Legi Antiche , nuove , e novissime .</p> <p>15 Ridotte in due lingue greca , e latina .</p> <p>16 Declinazione dell' Imperio Romano .</p> <p>17 Venuta de' Goti , e Vandali .</p> | <p>18 Ragioni dell' intitolazioni di Giustiniano .</p> <p>19 Che le dette Legi non fossero conosciute , nè osservate in Italia , e con quali si osservasse .</p> <p>20 Invenzione delle Leggi .</p> <p>21 Erezione dell' Imperio d' Occidente .</p> <p>22 Leggi delle partite di Spagna .</p> <p>23 Pubblicazione delle Leggi per Lotario , e da che nasca l' uso di esse .</p> <p>24 Perchè si devono intendere con la ragione .</p> <p>25 A che giovi sapere detta Istoria legale , e se la facoltà legale sia facile , o difficile .</p> <p>26 Diversità de' tempi tra li moderni , e gli antichi circa le Leggi .</p> <p>27 Dell' ordine di quest' Opera .</p> <p>28 Che cosa sieno le Autentiche registrate nel Codice .</p> <p>29 Delle nuove Leggi aggiunte al Codice di moderne impressioni .</p> <p>30 Della Donazione di Costantino .</p> <p>31 Quando convenga lodare se stesso .</p> <p>32 Che il Principe deve coltivare non meno le Leggi , che l' armi .</p> <p>33 Della ragione per la quale si usi la lingua Italiana volgare .</p> |
|--|--|

33 *Dell' altra regione della composizione di quest' Opera, e del suo modo.*

34 *Perchè si tralascino molte questioni; e si accennino solamente le praticabili.*



Inque cose si contengono in questo Proemio; Primieramente: L' invocazione del Nostro Signore Gesù Cristo: secondariamente si narrano li Titoli, e gli attributi di Giustiniano, chiamandosi Imperadore, Cesare, Flavio, Giustiniano, Alemanico, Gotico, Francico, Germanico, Antico, Alanico, Vandalico, Affricano, Pio, Felice, Inclito, Vincitore, e Trionfator sempre Augusto, dirizzando il suo parlare alla Gioventù desiderosa d' imparare le Leggi.

In terzo luogo si dice, che la Maestà dell' Imperadore non solamente deve esser ornata dell' armi; ma bisogna ancora, che sia armata delle Leggi, acciò nell' uno, ed altro tempo della guerra, e della pace si possa ben governare: sicchè il Principe Romano non solamente sia vittorioso de' Nemici; ma ancora per via delle buone Leggi scacci le iniquità de' calunnia-tori; e così diventi Trionfatore de' Nemici; ed anche religiosissimo Osservatore delle Leggi.

In quarto luogo dopo narrate molte sue Vittorie, ed Imprese in guerra, ed anche la riforma delle Leggi ridotte alli cinquanta Libri de' Digesti; dice d' aver data l' incombenza a tre dotti Giuriconsulti, cioè Triboniano, Teofilo, e Doroteo, (1) che componessero l' Istituta, acciò li Giovani non cominciassero li studj delle Leggi da certe antiche favole, ma da questo compendio, o succo delle Leggi così bene ordinato, e con l' autorità sua approvato.

E finalmente invita li Giovani allo studio delle Leggi, acciò ad essi si possa appoggiare il governo della Repubblica. E questo in sostanza è quello, che si contiene nel Proemio, il quale però in queste cinque parti si distingue.

2 Sogliono gl' Interpreti dell' Istituta, e particolarmente li moderni con non poca fatica, e varietà d' opinioni al solito trattare della vita, e fatti dell' Imperadore Giustiniano, e se fosse nobile, ovvero ignobile, o pure se fosse letterato, o ignorante; o se fosse Uomo da bene con cose simili; ma essendo queste affatto inutili, e di veruna conseguenza, si tralasciano.

3 Disputano ancora molto de' tempi, ne quali seguissero le composizioni, così del Codice, come de' Digesti, e dell' Istituta, e dell' altre novelle, o Costituzione contenute in quel Volume, il quale si dice degl' Autentici, e delle Novelle; E si fatte questioni non meritano dirsi affatto inutili, particolarmente sopra la distinzione de' tempi, e se qual cosa seguisse avanti, o doppoi, mentre ciò molto giova per l' interpretazione, ed intelligenza, o forza d' alcune Leggi. (2) Ma di ciò si parla più sotto (3) nella Storia legale; la di cui notizia è troppo necessaria, mentre senza di essa in grandi errori, ed equivoci s' incorre.

4 Che però tutto assumendo con la maggiore chiarezza, e brevità possibile per non confondere la mente de' Giovani, in questi principj: sopra l' invocazione del nome del Nostro Sig. Gesù Cristo, gl' interpreti, e Commentatori prendono l' occasione di far molte dispute sopra li requisiti degl' Istituta.

(1) Delle servitù disc. p. n. 11. Dottor Volgar. nel Proem. cap. 2. num. 10.

(2) Delle servitù det. discors. p. e nell' An-

not. allo stesso.

(3) In questo fogl. seq. dal §. trattando a §§. seqq.

strumenti pubblici, e se in essi per la lor validità sia necessaria quest' invocazione del nome del Nostro Signore Gesù Cristo, (1) ed anche se vi si ricerchi il nome dell' Imperadore, con altre somiglianti cose, le quali meritano dirsi inutili, e con poco giudizio in questo luogo trattate, non solamente, perchè oggidì essendo il Mondo Cristiano diviso in tanti, e tanti Principati tra se indipendenti, ed affatto divisi, ciascuno de' quali vive con le sue Leggi, e stili, ovvero consuetudini, resta questa una vana fatica, mentre si devono attendere le Leggi, e gli stili delli luoghi. (2)

Ma ancora perchè troppo incongruo pare ne' primi principj, e quando l' intelletto de' Giovani è affatto digiuno de' termini, e delle regole legali; cominciare ad avvezzarli a sì fatte cose, le quali riguardano la pratica del giudizio; della quale si deve trattare verso il fine, quando già sieno abbastanza imbevuti de' termini, e delle regole; Che però con gran giudizio i compositori di questa Istituta verso il fine trattarono delle azioni, delle eccezioni, e de' giudizj, (3) sotto il genere de' quali vengono quelle cose che riguardano la pratica suddetta.

Che però in questo luogo basterà solamente da questa intitolazione cavare il documento, che in tutte le nostre azioni dobbiamo cominciare dall' invocazione del nome di Dio, ed al suo servizio dirizzarle secondo il detto dell' Italiano poeta

Chi ben comincia ha la metà dell' opra;

Ne s' incomincia ben se non dal Cielo.

Per quello riguarda li titoli, ovvero gli attributi del suddetto Imperadore Giustiniano, parimente li suddetti Interpreti molto si diffondono nell' esplicazione di ciascun d'essi; ma convien dire il medesimo; cioè che oggidì sieno fatiche inutili, e sia un perdimento di tempo, importando poco sapere per qual causa quegli attributi se gli dovessero; mentre oggidì la Dignità dell' Imperadore d' Oriente è già svanita appresso il Cristianesimo per l' occupazione della Città di Costantinopoli, e de' Paesi Orientali dal Turco; sicchè si tralasciano.

Giova bensì l' accennare qualche cosa sopra la parola Imperadore, e qual fosse anticamente la sua podestà, e qual sia di presente, per togliere della mente de' Professori di questa facoltà Legale molti errori, ed equivoci, de' quali malamente, ed in questi principj imbevono li Giovani quei Maestri, e Lettori, li quali con una sciocca semplicità senza badar ad altro cantano quelle stesse canzoni, e narrano quelle stesse favole, che hanno appese ne' loro primi studj, ovvero che trovano scritte, cosa produttiva di molti mali effetti, e di pessime conseguenze per l' intelligenza, e per l' applicazione delle Leggi civili. (4)

Trattando dunque così del nome, come della dignità, e podestà dell' Imperadore Romano, (5) si deve supporre, che dopo scacciato da Roma il settimo, ed ultimo Re chiamato Tarquinio Superbo per occasione delle violenze usate alla celebre Lucrezia; e che il Romano Popolo si mise in stato libero di Repubblica; divenne di troppo grande abborrimento il nome, ovvero il titolo Regio; per il che cominciando il corpo della Repubblica come troppo grande, e pingue per il solito corso della natura a corrompersi con le guerre civili, cagionate dall' ambizione del dominare, che a' Cittadini grandi, e potenti suol' essere connaturale; seguì, che quelli, li quali furono

A 2 li

(1) De Giudicj disc. 27. num. 30.

(2) In tutte l' Opere, ed in questa continuamente.

(3) In questa nel lib. 4.

(4) In tutte l' Opere, in ogni discors. e cap. continuamente.

(5) De Regal. disc. 171. n. 19.

li primi Infidiatori di questa Matrona, sfuggirono il titolo odioso di Re, ed ammisero quello di Dittatore perpetuo; come fecero particolarmente Silla, Mario, e Giulio Cesare; Ma Ottaviano il quale fu dipoi chiamato Augusto, successore di Cesare suo Zio nel Dominio, dopo cessato l'intermezzo Triunvirato, forse con motivo di maggiore modestia, e perchè in Cesare il titolo di perpetuo Dittatore era riulcito infautto, e forse si era reso odioso, o sospetto, assunse il titolo molto inferiore d'Imperadore, che secondo l'uso della Repubblica volea dir lo stesso che un Capitano generale, ed un primo Comandante dell'Esercito destinato a qualche impresa; sicchè era Suddito del Senato, e delli Consoli, e molto più del Dittatore, quando questo alle volte vi fosse, mentre tal carica non era ordinaria, nè frequente, ma rara,

Ma perchè volea il suddetto Ottaviano; il di cui governo solo dopo estinto il Triunvirato, e vinto Marc' Antonio nell'Egitto, perdutosi con li celebri amori di Cleopatra fu molto lungo d'anni 44. in circa con una somma pace al di fuori, ed al di dentro; misteriosa per l'Incarnazione del Verbo Eterno in questo tempo seguita; In esso per via dell'amore, e dipoi in Tiberio suo Successore per l'altra opposta via della tirannia, questo governo passò in dominio, ed in assoluto Principato Monarchico; sicchè l'autorità de' Consoli, e del Senato era più tosto Ceremoniale; E la grandezza della Repubblica portava, che la protezione d'un Cittadino potente fosse bastante a creare li Re, conforme particolarmente sotto l'accennato Ottaviano seguì in Erode il vecchio, il quale essendo estinto il sangue di Giuda, fu creato Re di Giudea, e regnava nel tempo, che seguì la suddetta Incarnazione del Verbo.

Quindi seguì, che questo titolo d'Imperadore il quale in fatti era minore del Regio, come di un Ministro Suddito, divenne di gran lunga maggiore; come di Signore, Creatore, e Superiore de i Regi, e questi è l'origine di questo nome Imperadore.

E perchè Giulio Cesare fu l'autore, ovvero l'origine di questo Principato, ed Ottaviano come da esso adottato assunse la famiglia, ed il nome di Cesare, che poi continuorono Tiberio, ed altri Successori all'ultimo di questa famiglia; Quindi parimente nacque che tutti gli altri Imperadori si dicessero Cesari, come anche di presente si continua lo stesso stile dall'Imperadore della Germania, sicchè il nome d'una famiglia privata pertal rispetto divenne così onorifico, e grande.

9 Dallo stesso principio derivò il nome, ovvero il titolo di Principe, (1) mentre ciò altro non importava, che l'essere il primo nel Senato, il che si adattava a quello, il quale per anzianità fosse tale senza alcuna superiorità, o prerogativa maggiore degli altri.

Che però essendo il Dittatore, ovvero l'Imperadore come un capo, o Presidente del Senato, ed il primo, fra Senatori, si dicea Principe; ma essendo ciò passato in dominio dispotico, ed in governo monarchico; questo nome, o vocabolo cominciò a significare una cosa molto diversa; cioè di assoluto, e Sovrano Signore.

10 Giova a' Giovani nel corso, e nell'esercizio della facoltà tale notizia per intendere, ed applicar bene quella massima, dalla quale così gran conseguenze derivano, cioè che il Principe altro non sia, che un Marito, ovvero un primo Ministro, o primo Magistrato, e Governatore della Repubblica, la qual'è costituita da' popoli; in poter della quale abitualmente risiede il dominio, e la sovrana podestà come sua dote, della quale il Principe abbia l'eser-

esercizio, e l'amministrazione in quel modo che il marito Carnale ha della moglie, e della dote. (1)

E ritornando all'Imperadore, essendo questo, conforme si è detto, divenuto Monarca, e Signore assoluto nella forma del governo monarchico, per la gran mutazione dello stato delle cose, che cagionarono le guerre civili, e la soverchia licenza de' Soldati, e li mali costumi degl'Imperadori; cominciò la Repubblica, mutando nome a dirsi Imperio, ed a patire non piccole roture, e declinazioni nell'Asia, e nell'Africa, partì in quei tempi molto più ricche, e stimabili di quel che fosse l'Europa; quindi seguì, che l'Imperadore Costantino Primo chiamato il Magno, dal quale la Chiesa, e la Cristiana Religione riceverono una gran tranquillità, e propagazione, stimò spediente per poter esser più pronto a reprimere le ribellioni de' Sudditi, il trasportare la sua Sede, e residenza nell'estremità dell'Europa verso l'Oriente nella Città di Bizanzio posta in sito molto opportuno per terra, e per mare, ed anche di Cielo molto clemente, e delizioso; la quale perciò mutò nome, assunse dal suddetto Imperadore quello di Constantinopoli, che di presente tuttavvia ritiene con l'esempio degl'altri Imperadori, e Capitani suoi Predecessori in Saragozza, in Adrianopoli, ed altre.

Continuando dunque la Sede Imperiale in questa Città, Giustiniano primo di questo nome, Successore del suddetto Costantino applicò l'animo a dare l'ultima mano a quello, a che fu pensato per molti Predecessori, anche in tempo che la residenza era in Roma, cioè di fare una riforma delle Leggi (2) mentre la molteplicità, così delle Costituzioni Imperiali, come de' Responsi de' Giuriconsulti, li quali secondo una opinione molto probabile erano lo stesso, che di presente sono in Roma moderna le decisioni della Ruota, in più migliaia di volumi, (3) e per la loro varietà cagionavano una gran confusione, conforme per appunto nell'accennate decisioni della Ruota, e di tant'altri tribunali del nostro mondo civile comunicabile v'è seguendo.

Cominciò dalle Costituzioni Imperiali proprie, come de' Predecessori, così molte di queste rescando, o riformando, fu fatta la compilazione di quel volume, il quale si dice il Codice di Giustiniano a differenza di un altro Codice ordinato dal suo Predecessore Teodosio; Dipoi seguì la riforma de' suddetti Responsi de' Giuriconsulti; riducendoli a cinquanta libri col nome delle Pandette, ovvero de' Digesti contenuti in quei tre volumi, che abbiamo del Digesto Vecchio, dell'Inforziato, e del Digesto nuovo: E doppo quest'opere seguì la compilazione della presente Istituta, della quale si tratta, la quale però non fu l'ultima; posciachè furono fatte dal medesimo Giustiniano con gran varietà, e mutazione molte Costituzioni chiamate perciò novelle; dalle quali fu composto quel volume, il quale si dice l'Autentico, essendo anche aggiunte al primo volume del Codice alcune altre Leggi, e Costituzioni fatte dipoi dal medesimo. (4)

Onde da questa serie deriva la distinzione delle tre specie delle suddette Leggi civili, cioè antiche, nuove, e novissime, poichè antiche sono quelle de'

(1) De Feudi al disc. 3. sott. il num. 12. e 13. e disc. 61. num. 3. e 4. Relaz. della Cort. Rom. disc. 3. nu. 40. Miscell. discorso 6. sotto il num. 16. de Regal. disc. 44. num. 3. disc. 45. nu. 8. delle servit. disc. 42. nu. 32. Dottor Volgar. de Regal. cap. p. num. 4.

(2) Delle servitù disc. p. nell'Annot. de Testam. disc. 25. num. 21. delle success.

disc. p. nu. 13. disc. 57. nu. 7. de Feud. disc. 2. num. 4. e seg. disc. 36. num. 11. de Regal. discors. 165. nu. 26. e segg. de Credit. disc. 20. num. 8. disc. 149. nu. 7. Constit. osserv. 19.

(3) Dott. Volgar. nel Proem. cap. 2. n. 10.

(4) Dott. Volgar. nel Proem. cap. 2. n. 10. per tutto.



de' Digesti, nuove quelle del Codice secondo la sua primiera compilazione; e novissime quelle dell' Autentico, ovvero delle Novelle, ed anche alcune ultime Costituzione del medesimo inserite come sopra nel Codice; al che devono li Giovani riflettere, perchè questa notizia nell'occorrenze li riuscirà di molto giovamento per la buona intelligenza, ed applicazione delle suddette Leggi, e per sapere quali sieno le ultime, le quali correggano, ovvero modernino le antecedenti. (1)

E queste Leggi così riformate, e ben ordinate ne' suddetti volumi de' Digesti, Codice, Autentico, ed Istituta, furono ridotte in due lingue per comodità d' ambe le parti Orientale, ed Occidentale dell' Imperio; cioè nella Greca per la parte Orientale; e nella Romana, ovvero latina (che vuol dir lo stesso) per l' Occidentale; scorgendosi però così grande, e notabile differenza della lingua latina tra le Leggi de' Digesti, ovvero Pandette, e quelle del Codice, e dell' Autentico. Imperochè le prime sono nella propria antica favella naturale, e l'altre originariamente composte nella lingua greca, tradotte nella latina già corrotta, ovvero in gran parte alterata.

Non era l' Imperio Romano in questi tempi in quello stato, nel qual era sotto gli accennati Augusto, e Tiberio, ed altri Successori, fino al tempo di Trajano, sotto il quale fu nell' aumento; mentre anche avanti l' Imperio di Costantino aveva già ricevuto non poca diminuzione, per essersi in diversi tempi molti Popoli, e Provincie sottratte dalla sua obbedienza; Però a rispetto particolarmente del Mondo della nostra odierna comunicazione, cioè dell' Europa Occidentale nelle Provincie dell' Italia, Francia, Spagna, e Germania, ed altre aggiacenti, grande scapito ricevè sotto Onorio, ed Arcadio figliuoli di Theodosio per l' incorsione de' Goti, e de' Vandali, e successivamente de' Franconi, ed altre Nazioni, ed anche per la ribellione de' Germani, ed Alemanni, li quali in quei tempi si consideravano contro-distinti.

Che però quando li puri Leggisti con quelle semplicità, che si apprendono nelle Scuole in proposito di Giustiniano; senza distinguere li tempi, sogliono dire, che come Imperadore Romano fosse padrone di tutto il mondo, e che in Roma, e nell' Italia, e nell'altre sudette aggiacenti Provincie avesse quello stesso dominio, e podestà, che aveano gli Imperadori più antichi, si rendono degni del disprezzo.

E sebbene quest' Imperadore Giustiniano molto fortunato nell' avere buoni Capitani, e particolarmente Bellisario, e Narsete, riportò delle Vittorie nell' Italia, e nella Germania, e in alcun altre parti contro li suddetti Goti, e Vandali, e Germani, ed altri: per il che nelle sue intitolazioni, come sopra contenute in questo proemio, si dice Alemanico, Gotico, Francico, Germanico, Antico, Alanico, Vandalico, ed Africano con l' adulazione già cresciuta al colmo, seguendo l' uso introdotto dalli due Scipioni Africano, ed Asiatico di prender la denominazione da paesi per essi vinti, e debellati; Nondimeno, per quel che particolarmente appartiene all' Italia, fu una vittoria di poca durata: perchè essendo esso morto, e succedutoli Giustino suo figliuolo, per una Donnesca leggerezza sdegnatosi lo stesso Narsete, oprò la venuta in questa provincia de' Longobardi, li quali per lungo tempo la dominarono. (2)

Quindi seguì, che le Leggi civili, come sopra ordinate, e confermate (e del che in questo proemio, non meno che di tante vittorie l' Imperadore si gloria) poco o nulla furono conosciute, e praticate in queste parti occident-

(1) Della Giurisdiz. disc. 107. num. 6.

(2) Dott. Volgar. nel Proem. cap. 2. num. 10. vers. Ma perchè.

dentali, (1) mentre le sudette straniere, e barbare Nazioni nemiche dell' Imperio Romano, alla destruzione del quale annelavano per estinguerne anche il nome, non che l'autorità, non permisero, che fossero ricevute, e praticate, ma nell'Italia li Longobardi fecero le loro leggi, e nella Spagna Alarico Re Goto da quelle, e particolarmente dal Codice cavò molte 19 cole; ed aggiugnendone altre addattate al Paese, ed a' costumi della Nazione compose un Codice chiamato d' Alarico, del quale altre aggiacenti Provincie si valsero. (2)

Si continuò nell'Italia, e nell'altre accennate Provincie dell'Europa Occidentale a vivere con le suddette Leggi de' Longobardi, e rispettivamente col Codice d' Alarico, e con le leggi particolari, o locali per lo spazio di sei, e più secoli fino al secolo duodecimo, circa li cui principj nell'Italia il caso portò l'Invenzione, e la notizia del suddetto Corpo secondo l'accennata riforma, e compilazione di Giustiniano, il che seguì nella Città d' Amalfi (3) situata alla Riva del Mare Mediterraneo tra Napoli, e Salerno, in occasione della sua sorpresa, e sacco datoli dall'armata Navale de' Pisani Emoli per occasione della navigazione d'Oriente, e per il qual caso ancora doppiò passò dalle mani de' Pisani a quelle de' Fiorentini, per il che si dicono le Pandette Fiorentine; e la Toscana Nutrice delle Leggi, (4) il che diede l'incentivo, che si usassero delle diligenze, e se ne trovassero degl' altri esemplari con quella varietà, che feco portava la condizione di quei tempi, che per non esser ancora nato, ò rinnovato nel mondo l'uso delle stampe, il tutto era scritto a mano, poichè, sebbene in diversi luoghi si avea notizia di alcuni squarci, e particolarmente d'alcune Costituzioni Imperiali registrate nel Codice; alcune delle quali si leggono registrate in quella Collettanea, che fece Graziano, chiamata il Decreto nel corpo Canonico, tuttavia non si avea, nè la notizia, nè l'uso dell'intero corpo, nè aveano forza di Legge comune, come di presente non hanno. (5)

In questo spazio di sei, e più secoli, che trascorse tra la Compilazione, e l'Invenzione suddette, l'Imperio ancora fece una gran mutazione; Imperocchè troppo mancandosi per gl'Imperadori Constantinopolitani, dall'offi- 20 zio loro; così nel favorire, e fomentare l'eresie, e li scismi, come ancora nel trascurare la difesa della Chiesa Cattolica, e del Romano Pontefice, ed anche de' Popoli contro l'oppressione de' Longobardi, e degl' altri; Quindi con molta ragione il Pontefice S. Leone Terzo sotto l'Imperio d'Irene, e Costantino dismembrò parte dell'Imperio, erigendone un'altro nell'Occidente, che è quell'Imperadore, che abbiamo in Germania diverso dall'Imperadore d'Oriente in Constantinopoli, ancorchè di presente questo sia estinto con l'occupazione, che dalle dette Città, e suoi annessi è stata fatta dal Gran Turco. (6)

E per la stessa ragione molti Popoli si sottrassero dall'obbedienza, e dominio dello stesso Imperadore, mettendosi in stato di libertà, ovvero costituendosi al proprio Principe particolare; o pure dandosi alla protezione, ed al dominio di altro Principe, dal che nacque quella gran scissura, e molteplicità de' Principati, e di Signorie, che la pratica insegna. (7)

Seguita dunque la sudetta invenzione delle Leggi, e che per Innerio, ed altri Letterati di quei tempi Barbari, e poco colti si cominciarono ad esplicare, e pubblicare; così li Popoli, come li di loro Principi, e Signori
avezzi

(1) Delle Preeminenze disc. 46. n. 2.

(2) Dott. Volg. nel Proem. cap. 2. n. 11.

(3) Dott. Volg. nel Proem. d. cap. 1. num. 10. vers. avendo.

(4) Relaz. della Cur. disc. 32. num. 23.

(5) Constit. Offerv. 303. per tutto.

(6) De Regal. disc. 60. num. 6. Relaz. della Cur. discorso 2. num. 36. vers. Atque ad id.

(7) Dell' Alienaz. disc. 3. num. 21.

avezzi alle poco ragionevoli, e mal ordinate Leggi de' Longobardi, le quali perciò si dicano asinine, (1) ed all'altre parimente difettose Leggi locali, vedendo che queste fossero molto ragionevoli, ben ordinate, e di gran lunga migliori di quelle, con le quali viveano; cominciarono ad accettarle: 21 sicchè a poco a poco da per tutto divennero Leggi comuni, (2) ed essendo giunte nella Spagna, cioè nella parte superiore delli Regni di Castiglia, e Lione con altri aggiacenti, dalli Re Ferdinando il Santo, ed Alfonso chiamato il Savio, con alcune poche alterazioni furono traddotte in quella lingua; ed ordinate come Leggi proprie chiamate delle Partite; onde perciò con ragione queste Leggi alle volte si devono attendere per l'interpretazione delle suddette civili de' Romani; mentre l'accennato Codice d'Alarico è una cosa diversa, e più antica sotto li Goti fatta ne' principj, che seguì la suddetta riforma di Giustiniano nella Spagna Inferiore de' Regni d'Aragona, e Valenza, ed altri annessi. (3)

E sebbene alcuni Oltramontani, e particolarmente li Germani regolando tutti gli altri paesi col proprio; credono, che l'uso di queste Leggi derivi ancora dall'autorità Imperiale moderna, cioè da un Editto di Lotario Imperadore, (4) perlocchè Lipsio sopra ciò scherzando dice, che nel sepolcro di quest'Imperadore non possono nascere de' gigli, e fiori; mentre fu causa, che il Mondo si riempisse di spine con queste Leggi, e col qual sentimento camminano alcuni de' nostri Citramontani con la solita semplicità di giurare nella fede del Maestro senza riflettere ad altro.

Nondimeno ciò contiene un manifesto errore, perche l'autorità del suddetto Imperadore potè fare tal operazione nella Germania, e in quei Paesi, ne quali egli fosse riconosciuto per Sovrano Signore, e Principe; ma non già negli altri Principati, ne quali non è riconosciuto per tale, e ne quali 23 li deve ciò attribuire al tacito consenso de' popoli, e de' loro Principi, e Signori, come per una volontaria accettazione, la qual nasca dall'uso, (5) e da ciò segue, che mentre ciò è derivato dalla ragionevolezza, e buona ordinazione delle Leggi, per la quale li Popoli volontariamente l'hanno ricevute, e si verifichi in esse l'opinione di quelli, li quali vogliono, che sia effetto della ragione, più che della podestà; però la ragione, più che la lettera si deve principalmente attendere nella loro intelligenza, e pratica. (6)

Queste notizie, e riflessioni non solamente sono opportune, e giovevoli, ma necessarie, così per la buona intelligenza, ed applicazione delle 24 dette Leggi, conforme di sopra si accenna, ma ancora per istuggire gli errori, e le semplicità di quei tinti, li quali suppongono Giustiniano; ovvero il suo Successore tuttavia regnante, e Signore di tutto il mondo; sicchè dalla sua autorità derivi l'osservanza delle Leggi, e che nella loro intelligenza camminano col detto presupposto, col quale in quei tempi si camminava, che da per tutto fosse un solo Imperio, ed un solo mondo civile; Imperocchè in questa facoltà legale il punto principale non consiste nel sapere

(1) De' Feud. disc. 71. num. 6. de credit. discors. 107. num. 6. Dott. Volgar. nel Proem. cap. 2. n. 10.

(2) Dott. Volgar. nel Proem. d. cap. 2. numero 14.

(3) Delle servitù nell'Annot. al d. disc. p. num. 9. de Credit. disc. 142. num. 19. de Testam. disc. 32. num. 8. Dottor Volgar. nel Proem. cap. 2. num. 11.

(4) Nello stesso tit. delle servitù nella d.

Annot. al disc. 1. num. 5. Dott. Volgar. nel Proem. d. cap. 2. num. 12.

(5) De Giud. disc. 35. fort. il num. 20. de Fideicommiss. disc. 207. num. 5. Constat. osserv. 19.

(6) De Regal. disc. 170. sotto il nu. 10. de Fideicommiss. dopo il disc. 201. §. p. n. 1. e seg. delle dote disc. 196. sotto il nu. 6. de' Giudiz. d. disc. 35. num. 82.

pere le leggi, ma nel saperle applicare con giudizio, ed al proposito (1) per lo che la facoltà non è facile conforme il volgo ignorante crede, ma difficilissima, e forte più di tutte l'altre, (2) posciachè nell' altre scienze il maggiore travaglio consiste nei principj, e nell' apprendere bene li termini, che all' incontro in questa li principj paiono piani, e facili; ma quando quelli ottimamente si sappiano niente si è fatto, se non vi si accompagna il buon giudizio affinato dalla lunga speriienza, e pratica de' negozj, e dall' altre parti, sicchè di gran lunga s' ingannano quelli, li quali credono con la sola lettura de' libri legali divenire dotti, e buoni Leggisti, perchè diverranno tinti, ovvero infarinati, ma non Giurisconsulti. (3)

Si deve adunque avvertire, che oggidì tanti devono dirsi Imperj, e tanti li mondi, quanto sono li Principati; sicchè ogni Sovrano sia Imperadore nel suo dominio con molti altri affetti, li quali da queste considerazioni, e riflessioni risultano per quel, che nel progresso di tutta l' opera presente sotto varie materie si v' accennando. (4)

Segue ancora da tutto ciò un' all' effetto, cioè che in quel tempi, che sotto Giustiniano questa Riforma, e Compilazione delle leggi seguì, con esse solamente si vivea, sicchè quello il quale fosse in esse bene versato, meritasse dirsi dotto, e perito Giurisconsulto, abile a far bene le parti di Giudice, o di Consigliere, o di Causidico: ma oggidì ciò per nulla, o per molto poco vale, perchè la minor parte nella decisione delle cause, o nella regolazione de' negozj, e del governo civile, o politico della Repubblica vi hanno queste Leggi, e per le altre Leggi Canoniche, Feudali, e Particolari, ovvero Municipali, ed anche perchè la maggior parte consiste nelle conclusioni stabilite da' Dottori, e da' Tribunali in tante questioni risvegliate da' 26 Scrittori. (5)

E quindi segue, che non si possa tenere affatto l' ordine di quest' Istituta civile, li di cui titoli, e materie non bastano; ma sia necessario d' intersecarvi degl' altri titoli, e delle materie, per le quali si formano due altri libri, sicchè li primi quattro, che sono in questo picciol volume camminano con l' ordine dell' Istituta Civile; Nel quinto si tratterà di quelle Canoniche materie, delle quali in questa non si tratta, e nel sesto di quelle profane, delle quali parimente qui non si parla; de' quali due Libri se ne formerà altro volume, e si darà alla luce allora che si vedrà il profitto, e gradimento di questo.

Si deve inoltre avvertire a due altre cose, la notizia delle quali anche si stima necessaria per sfuggire gli equivoci sopra certe alterazioni, le quali di presente si scorgono nel suddetto Codice di Giustiniano, sicchè abbia una diversa forma da quel che nella sua primiera compilazione, anzi nella stessa moderna invenzione avesse una, cioè di certe specie di Leggi, che si dicono Autentiche; e l' altra di alcune ultime Leggi fatte dal medesimo Giustiniano verso il fine della sua vita, e molto tempo dopo, che tal compilazione fosse seguita, sicchè necessariamente vi sieno state aggiunte da' moderni, ed anche di altre Costituzioni Imperiali d' alcuni Imperadori Predecessori, le quali non bene accordano con le Leggi del medesimo Codice.

Circa la prima specie dell' Autentiche si deve avvertire, che queste non sono veramente Leggi fatte dagl' Imperadori, ovvero responsi de' Giuriscon- 27
B fulti;

(1) Dell' Alienaz. disc. 11. num. 5. delle success. disc. 26. n. 14.

(2) Dottor Volgar nel Proem. c. 3. n. p.

(3) Dottor Volgar nel Proem. d. c. 3. numero 2.

(4) De Regal. disc. 102. n. 32. delle success. disc. 9. n. 12. In questa in ogni tit.

(5) Nel disc. in difesa della lingua Ital. registr. nel fine dell' Opera del Vesco- vo Pratico.

sulti; ma contengono un certo breve compendio, ovvero estratto di quel che si contenga nelle già dette più moderne Costituzioni fatte dal medesimo Imperadore dopo la compilazione del Codice, de' Digesti, e dell' Istituta registrate nell' ultimo volume chiamato l' Autentico, per Innerio primo interprete, ed ordinatore delle Leggi, dopo che ne seguì la suddetta Invenzione, (1) sicchè intanto hanno forza, ed autorità di Legge, in quanto che concordino col corpo; ovvero con l' originale, dal quale sono estratte, mentre la copia non può essere di maggior vigore di quel che sia l' originale.

- 28 E quanto alle Leggi, o Costituzioni Imperiali registrate nel Codice fuori della sua primiera compilazione, queste si devono distinguere in due specie; una cioè di quelle, che ritrovano registrate ne' Codici dell' antiche impressioni dopo che fu ritrovato l' uso della stampa; e delle quali parlano gli antichi, e primi Glossatori, ed Interpreti; e l' altra di quelle, le quali sono registrate in alcuni Codici di moderna impressione dal 1580. a questa parte, per opera d' Antonio Conzio, e di Gottifredo, e altri simili.

Alla prima specie si deve dare l' attributo, e l' autorità di Leggi; perchè come tali sono state ricevute dall' uso, al quale il tutto si deve attribuire, come sopra; ma quelle della seconda non meritano tal titolo, nè tale autorità in modo alcuno, (2) e di tutto ciò è necessario, non che opportuno, che li Giovani sieno bene avvertiti per sfuggire gli equivoci.

- In occasione della suddetta traslazione della Sede Imperiale fatta per Costantino Primo in Oriente, corre un' opinione, alla verità della quale si lascia il suo intiero luogo qual egli sia; che Costantino facesse alla Chiesa Romana, e per essa a San Silvestro Primo, ed a' Pontefici suoi Successori donazione di Roma, e di tutta Italia, anzi di tutte queste parti Occidentali, per il che alcuni Interpreti Oltramontani Eretici, ovvero molto sospetti d' Eresia, e nemici della Sede Apostolica sopra questo proemio fanno delle longhissime dispute sopra tal donazione, così nel negare la sua verità, come anche quando fosse vera, nel negare in Costantino la podestà di farla; Però in ciò si scorge il poco loro giudizio; mentre queste sono materie altissime, quasi non proporzionate a' Scolari provetti, anche nel fine del corso ordinario de' studj; molto più a' Giovani principianti in questo proemio, che però si traslascia, oppure riportandosi a quel, che altrove se n' è detto (3) essendo quivi fuori del proposito.

- Si diffondono ancora molto gl' Interpreti in questo proemio nel difendere l' Imperadore Giustiniano dalla taccia di vano, perchè lodasse se medesimo narrando la sue vittorie, e le altre opere gloriose, per la massima, che la lode non stia bene in bocca propria; onde si danno diverse distinzioni di lode, cioè necessaria, utile, e volontaria, ovvero vana, quasi che l' ultima specie sia l' impropria; ma non le due antecedenti, però queste sono cose inutili, e vani trattenimenti de' Giovani senza veruna conseguenza profittevole, anzi avvezzano la Gioventù a quelle freddure, e debolezze, delle quali li Leggisti vengono tacciati da' Professori dell' altre lettere più amene.
- 31 Sono bensì degne di molta riflessione per li Principi, e per li Magistrati grandi le parole di quest' Imperadore nel presente proemio per addottrinarsi, che il Principe non si deve meno gloriare dell' applicazione alla riforma, e buona ordinazione, ed osservanza delle Leggi, di quel che si glori delle vitto-

(1) Dottor Volg. nel Proem. cap. 2. n. 10. vers. avendo.

(2) De' Giudiz. cit. disc. 35. num. 59. dell' Alien. disc. 2. num. 7. Const. osserv. 19. e 23. de Fidecommess. discors. 213. fort' il

num. 16. Dott. Volg. nel Proem. cap. 4. num. 15.

(3) Relaz. della Cur. discors. 2. num. 14. e seg.

vittorie per mezzo dell' armi, mentre queste due parti egualmente concor- 32
rono al buon governo della Repubblica, e sono queste le due ruote, con
le quali cammina il carro del Governo.

Della ragione per la quale quest' opera vien composta nella lingua ita-
liana volgare, e non nella latina, non occorre in questo luogo discorrere,
mentre di proposito se ne tratta in altrove. (1)

Non deve finalmente parer superflua quest' opera, perchè quanto in essa
contiene, già nella stessa lingua italiana per la capacità d'ognuno si con-
tenga in altr' opera; (2) Attesochè ivi si comincia dalle cose più alte, e
più difficili, ed anche si trattano le materie conclusivamente; sicchè può
ben quell' opera essere sufficiente, perchè da Persone intendenti si acquisti 33
qualche lume delle materie legali; ma non è sufficiente ad istruire la Gio-
ventù, che voglia di proposito applicarsi a questa facoltà; (3) onde si
è stimata più opportuna l' opera presente dall' Istituta a tal effetto ordi-
nata.

Si tralasciano però molte questioni, e cose, le quali per gl' interpreti di 34
quest' Istituta si sogliono trattare, e disputare, come cose oggidì veramente
inutili, e che ad altro non servono, che a riempire la mente de' Giovani
d' alcune semplicità, ed errori; (4) da' quali nel progresso dell' esercizio
della facoltà nascono infiniti equivoci: che però si stima meglio, e più al
proposito l' accennare conclusivamente quel che sia più adattato alla veri-
tà, premendo principalmente nella notizia de' termini, che è lo scopo prin-
cipale dell' Istituta; e sebbene ciò pare contrario a quello, che si è detto
nell' altr' Opera, cioè che il discorrere delle cose legali conclusivamente, e
praticamente ivi si faccia per li Principi, e Signori, e Cavalieri, ed altri
non professori, ma non per questi, a' quali se ne proibisce la lettura, e
s' incarica lo studio de' libri composti nella lingua latina nella forma scien-
tifica; (5) Nondimeno essendo lo scrittore più addottrinato dalla maggio-
re sperienza, e facendo sopra ciò matura riflessione muta parere, cioè che
anche a' professori convenga tener questo stile, o regola di studio per me-
glio approfittarsi nella facoltà Legale per più ragioni.

Primieramente cioè quanto alla lingua per li motivi di sopra suggeriti; se-
condariamente perchè questo è un ordine diverso, e più adattato ad istruir-
re quelli li quali vogliono studiare la facoltà per professione come sopra:
Terzo perchè oggidì la pratica più frequente insegna, che li Leggisti non stu-
diano più con l' ordine dovuto, perchè avidi di apprendere presto la scien-
za, e di poterla esercitare; niente applicando alla vera, e ben distinta no-
tizia de' termini, studiano da Musici d' aria, e non con la scienza delle no-
te; [6] ovvero studiano al solo bisogno, fuggendo all' uso de' cani dell'
Egitto quando bevono nel Nilo; dal che nascono infiniti errori, ed equivo-
ci, per il che da questo più facile, e più comodo modo seguirà, che s' im-
bevano bene de' termini grandemente necessarij, sicchè sappiano le cose per i
suoi principj: E quando sopra tutto, perchè essendosi scusabilmente da' primi
glosatori, ed interpreti camminato con la sola lettera delle Leggi, senza ri-
flettere alla diversità de' tempi, de' costumi, e de' Principati, ed altre con-
siderazioni fatte di sopra; quindi è seguito, che parlando essi con Giovani
B 2 nelle

(1) Dottor Volgar. nel Proem. c. 1. per tutti
Dello Stil Legal. c. 4. n. 2. e nel discorso in
difesa della lingua Italiana registrata nell'
Opera del Vescovo Pratico.

(2) Nel Dottor Volgar. per tutto.

(3) Dottor Volgar nel Proem. c. 11. sotto il

num. 2.

(4) Dottor Volgar nel Proem. c. 1. nume-
ro quinto.

(5) In questa fogl. 20. §. della ragione.

(6) Dottor Volgar nel Proem. cap. 8. nu-
mero 4.

nelle scuole per istruirli, ed essendosi dipoi per gli altri alla cieca senza di-
scorso alcuno, camminato con la sola fede, ed autorità de' suddetti, si è ri-
piena questa facoltà d' infinite formalità, e superstizioni affatto irragione-
voli; sicchè essendo la legge un estratto di ragioni, si è resa una massa d'
irragionevolezza, che però conviene di rimediare al male, acciò la poste-
rità s' illumini, e li Maestri camminino con le antiche semplicità, ed er-
rori, imbevendo la mente de' Giovani di tante cose inutili, e di tante an-
tiche formalità, e superstizioni non addattate a' nostri tempi. (1)



TITO-

(1) In tutte l' Opere continuate, e spe-
zialmente. Constit. observ. 19. vers. ad e per tutto.
hæc Observ. 24. Obser. 26. vers. id autem,

TITOLO PRIMO

DELLA GIUSTIZIA, E DELLA LEGGE

S O M M A R I O .

- | | |
|---|--|
| <p>1 S I distinguono le cose, le quali si contengono in questo titolo.</p> <p>2 Della Diffinizione della Giustizia, e delle sue impugnazioni, e difese.</p> <p>3 Che nell' amministrazione della Giustizia non vi sia volontà, e quando sia lodevole il mutar parere.</p> <p>4 La Legge, e la Giustizia compagne indivisibili.</p> <p>5 In che consista l' amministrazione della Giustizia.</p> <p>6 Quali sieno li precetti della Legge.</p> <p>7 L' osservanza della Legge, e della Giustizia e necessaria anche tra Ladroni, e Malfattorie tra Nemici.</p> <p>8 Della difesa necessaria della Vita, e roba.</p> <p>9 Della Giustizia distributiva, da</p> | <p>chi si amministri, e suo paragone.</p> <p>10 Della commutativa, e suo paragone.</p> <p>11 Si esemplifica il modo di amministrare per le persone pubbliche la distributiva.</p> <p>12 Se si dia nelle persone private, e come.</p> <p>13 Della ragione, per la quale anche li Principi sono tenuti mirare il merito, e senza questo non possono premiare.</p> <p>14 Si esemplifica l' amministrazione della Commutativa.</p> <p>15 Della Diffinizione della Giurisprudenza, e perchè si dice prudenza.</p> <p>16 Paragone della Legge.</p> <p>17 Requisiti del Giudice, o Consigliere.</p> |
|---|--|

IN questo titolo si dicono quattro cose; Primieramente si definisce, ovvero si descrive la Giustizia, che sia una volontà costante, e perpetua di dare a ciascuno quel che sia suo; secondariamente si descrive la Giurisprudenza, che sia una notizia delle cose divine, ed umane, ed una Scienza del giusto, e dell'ingiusto; In terzo luogo si narrano li precetti della Legge, che sono -- vivere onestamente, non offendere gli altri, e dare a ciascuno quel che sia suo; ed in quarto luogo si distingue la medesima Legge, o ragione, cioè che altro sia la pubblica, ed altro la privata; con la distinzione delle tre specie di Legge, Naturale, delle Genti, e Civile; E questo e quel che nel presente titolo si contiene, accennandosi ancora che convenga cominciare dalle cose facili, acciò la Gioventù le possa meglio apprendere.

Dell' ultima cosa, cioè della dichiarazione delle tre specie di Legge, Naturale, delle Genti, e Civile non si discorre nel presente titolo, perchè si fa nel seguente. (1) Che però si discorrerà solamente delle prime tre ordinatamente; E cominciando dalla prima circa la detta definizione della Giustizia, cioè che sia una costante, e perpetua volontà di dare ad ognuno quel che sia suo, si diffondono molto gl' Interpreti nell' impugnarla, cioè che nell' Uomo ministro, ed osservatore della Giustizia non sia verificabile la costanza, mentre secondo il sacro testo anche il giusto cade sette volte

(1) In questa fogl. 37. §. ancorchè, e §. seg.

il giorno, come anche non è verificabile la perpetuità per esser mortale, e per non darfi sotto il Sole cosa perpetua; onde per sciogliere queste freddure d'obietti si danno dell'altre freddure di risposte, che non meritano d'esser riferite.

Si deve dunque dire, che la definizione sia vera, giudiziosa, e ben fondata con l'intendere le sue parole nell'alegorico ovvero nello spirito, e non nella lettera; cioè che la volontà d'ogni Uomo, così pubblico, come privato dev'essere perpetuamente, ed in ogni tempo ferma, e costante nell'osservare la giustizia, senza che qualsivoglia accidente de' favori, o d'interesse, o di passione, o rispetto, o dispetto la debba alterare.

E sebbene dannabile più tosto si deve stimare nell'Uomo, e particolarmente pubblico la soverchia tenacità del primo pensiero, o concetto; mentre il mutarsi di parer in meglio è cosa degna di lode; tuttavia si deve avvertire che misteriosamente, e con molto giudizio il testo parla della volontà, e non dell'intelletto; atteso che nell'esercizio, e nell'osservanza della giustizia, la volontà non ha parte alcuna, ma è serva, e necessaria seguace dell'intelletto; sicchè per quanto ad essa spetta, dev'esser ferma, costante, e perpetua in quel che l'intelletto regolato dalle Leggi, e dalle ragioni disappassionatamente con quel lume ad un certo modo divino, che si scorge nell'anima nostra, le suggerisca; non dandosi quell'arbitrio regolato dalla volontà di bene, o male, che alcuni malamente credono d'avere, e che volentieri promettono, e di fatto donano, anzi alle volte rendono, contenendo ciò un manifesto errore; onde il suddetto precetto di mutar parere in meglio, e di sfuggire l'ostinazione, e l'inflessibilità ferisce l'intelletto, al quale si deve lasciare aperta la porta per l'introduzione, ed ammissione delle ragioni migliori, e del disciframento degli equivoci. (2)

Con molto giudizio, e mistero in questo titolo si tratta promiscuamente della Giustizia, e della Legge, ovvero ragione esplicata con la parola latina Jus, la quale significa l'uno, e l'altro; perchè sono queste due forelle, o compagne indivisibili, ovvero una è la signora, che è la Giustizia, e l'altra è la sua serva, o ministra, ed operatrice, sicchè l'una non può, nè deve camminare disgiunta dall'altra; e quando ciò segua, il governo così politico, come civile della Repubblica, e de' popoli non può camminar bene.

Non si restringono queste virtù alla sola giudicatura delle cause, e liti private contenziose del foro civili, o criminali, che sieno, conforme alcuni sciocchi malamente credono, mentre da esse generalmente dipende tutta la regolazione del genere umano, e della Repubblica nell'uno, e nell'altro foro interiore, ed esteriore, ed in tutte le specie de' governi, cioè nel politico, nel civile, e nell'economico, e così pubblico, come privato; (3) Imperocchè non solamente l'amministrazione, e l'osservanza della giustizia vien considerata ne' Principi, e Signori, e Magistrati, e Giudici, e Prelati, ed altri Superiori con li Sudditi; ma eziandio ne' Privati, e in tutti li generi di persone di qualunque condizione sieno, anche tra nemici, anzi con gli stessi animali irragionevoli; sicchè ogni azione umana, ed ogni virtù, o vizio abbia seco la compagnia della Giustizia, e rispettivamente dell'ingiustizia.

Che però se il Principe, o altro Signore Sovrano, o Magistrato, o Capitano, o Prelati si porterà bene con li sudditi; ed amministrerà bene la sua

(1) Dott. Volgar. nel Proem. cap. 10. n. 3.

gar. de Giudiz. cap. 4. n. 6.

(2) Delle Donaz. disc. 2. num. 29. Dott. Vol. (3) Dott. Volg. nel Proem. cap. 3. n. 2.

sua carica in qualunque specie di governo, si dirà esercitare la Giustizia; e facendo altrimenti si dirà di commettere ingiustizia, anche quando si trascuri la punizione de' delitti, o che se ne facci la grazia, quando questa possa cagionare pregiudizio al terzo in particolare, o pure alla Repubblica in generale per la licenza, che nè segua di commetter delitti quando non si vedano rigorosamente castigati; Come anche offesa, e violazione della Giustizia nel Principe, o altro Superiore sarà il non premiare la virtù, ed il merito, e nella distribuzione delle cariche, e de' benefizj, o degli onori anteporre a' più degni li meno degni; e molto più gl' indegni. (1)

E all' incontro violatore della Giustizia sarà il suddito, il quale non obbedirà, o non servirà al proprio Principe, o Prelato, o Capitano, o altro Superiore con quella fedeltà, e diligenza, che porta l'obbligo suo: E lo stesso tra privati, cioè tra padre, o figlio, marito, e moglie, padrone, e servidore, o Colono, compagni, negozianti, e convenienti: oppure con artigiani, ed operarj per l'una, e l'altra parte, quando ciascuno manchi da quel che deve dal canto suo; non solamente in quel che riguarda l'interesse borfale, ovvero il servizio, o l'offesa personale; ma anche l'offesa, ovvero il pregiudizio dell'onore, sicchè in tutti li vizj, e peccati, ed in tutte le contravenzioni alla Legge si dice concorrervi la violazione della Giustizia, come all'incontro in tutte le virtù, ed in ogni osservanza della Legge si dice di osservare la giustizia. (2)

Che però con ragione si dice nella terza ispezione, la quale v'è congiunta 6 con questa prima, che li precetti della Legge, o della ragione, che vuol lo stesso, che li precetti della Giustizia, sono--vivere onestamente, non offender ciascuno, e dare ad ognuno quel che sia suo, e che li spetti.

A tal segno che anche nelle Repubbliche, ovvero nell'Università, ed adu- 7 nanze illecite, e dannate, come per esempio sono quelle de' ladroni, e mafnadieri, ed altri malfattori; ancorchè la loro professione, ed istituto sia d'esser nemici, e violatori della Giustizia a rispetto de' terzi, co' quali commettono li furti, e le rapine, e gli altri delitti; tuttavia fra se stessi vi è necessaria l'osservanza della Giustizia, e delle Leggi tra loro stabilite, altrimenti quell'Università, o radunanza non si potrà sostenere.

E tra medesimi Nemici pubblici in guerra, o privati in duello si dà l'osservanza de' patti sopra le tregue, o sospensioni d'armi, sopra altre cose, il che parimenti riguarda l'osservanza della Giustizia con altri simili; mentre la suddetta regola generale abbraccia tutti li casi, e tutto quel che riguarda il governo politico, civile, ed economico della Repubblica, e l'umano commercio.

In occasione del suddetto precetto di non offender' altri si diffondono mol- 8 to alcuni Interpreti in questo luogo nel trattare della materia dell'offese, che si facessero per la difesa della vita, o roba, ovvero onore; e quando vi concorrano li requisiti a render la difesa necessaria, sicchè, l'offesa anche grave fino alla morte sia lecita, e non importi violazione della Giustizia, e contravvenzione delle Leggi. Però in questo proposito cade quello istesso, che di sopra si è detto della donazione di Costantino, e degl'Istrumenti pubblici, e cose simili, cioè che sia errore il trattare in questi principj con Giovani totalmente nuovi, ed inesperti di sì fatte materie, che però ciò si rimette all'altre opere, ove riesce più opportuno con l'occasione di vedere quando l'omicidio, o altra offesa sia impunita per questo capo della difesa necessaria.

Non

(1) Dott. Volg. nel Proem. cap. 10. n. 2. e seg.
(2) De Giudiz. disc. 35. sott. il num. 26. vers.

ut etiam Dott. Volgar. nello stesso tit. de' Giudiz. part. 2. cap. 5. vers. quanto poi.

Non è però in tutti uniforme l'esercizio, ovvero il modo di osservare; e praticare questa virtù della Giustizia per le sue diverse specie, mentre una si dice distributiva, e l'altra si dice commutativa, tra le quali una molto notevole differenza si scorge. (1)

- 6 La distributiva per lo più conviene a Principi, ed a Magistrati grandi, ovvero Prelati, a' quali spettò il governo abituale, e pubblico politico, o civile di qualche Repubblica, non escludendone però li privati con la sua proporzione; E la Commutativa per lo più conviene a Giudici, e Magistrati inferiori, li quali attualmente amministrano la Giustizia tra privati, ed anche alle persone private tra esse, non escludendone anche li Principi, e li Magistrati, o Prelati grandi in quelle cose, nelle quali facciano la figura di Privati, ovvero di meri Giudici.

La prima specie della distributiva viene paragonata alla sfera, la quale abbia la sua circonferenza regolata dal suo centro, ovvero asse, dal quale ogni raggio, o linea abbia la sua origine con la conveniente, ed adeguata simetria, e proporzione; onde li raggi, ovvero le linee sporgano, e si dilatino molto più di quel che importa lo spazio dell'asse, ovvero del centro, perchè quando vi sia la sua ben regolata simetria, e proporzione, non disdice, anzi che riesca d'utile, e d'ornamento. (2)

- E all'incontro la commutativa viene paragonata alla figura quadra, ovvero triangolare, che è lo stesso, cioè che per necessità richiede l'egualità, e la proporzione delle linee, sicchè una non sia punto maggiore dell'altra; O veramente si paragona alla stadera, o alla bilancia, con la quale si suol dipingere, che *totalmente sia eguale il peso dell'una, e dell'altra bilancia, sicchè stia nella sua libbra.* (3)

- E venendo alla pratica della distributiva, il suo centro ovvero l'asse è il merito, e il demerito di quello, col quale si deve esercitare la Giustizia nel premio, o nel castigo; ma il Principe, ovvero il Magistrato grande, o Prelato, al quale spettò quest'amministrazione, sia il fabbro della ruota, o della sfera nel tirare li raggi, ovvero le linee, ma acciò la figura sferica riesca buona, e perfetta, devono avere la sua proporzione in ciascun caso con il suo centro, o asse, senza il quale ciò non potrà seguire. (4)

Come per esempio, al Principe, ovvero al Prelato, o al Capitano Generale, o ad altro Magistrato grande spetta il distribuire, e conferire gli officj, li benefizj, le dignità, le cariche, le robe, e gli onori; Deve primieramente vedere, se vi sia il centro, ovvero l'asse del merito in quelli, co' quali tal distribuzione si pensa praticare, per arme, o lettere, o altre virtù, o servizi della Repubblica, e quando questo merito non vi sia, non è praticabile la Giustizia, sicchè conferendosi gli officj, li benefizj, e le cariche a questi tali non sarà praticare, ed osservare, ma violare la Giustizia, perchè manca la sostanza, e il fondamento della sfera; ma se vi sia, in tal caso non deve essere il suo arbitrio ristretto alla sola stretta misura del merito, ma può allargare li raggi, ovvero le linee, purchè vi sia la conveniente simetria, e proporzione: sicchè il capitano, ovvero il soldato o il togato, e letterato, o altro virtuoso ne stretti termini della Giustizia distributiva meriti diece, nè più possa chiedere, ed il Principe li dia cento, questi novanta di più si dicono effetto della Giustizia distributiva come linee, o raggi di questa sfera, o ruota quando così porti la proporzione.

E lo stesso all'incontro nel caso opposto del castigo, perchè questo non si può,

(1) De Feudi disc. 2. num. 14. e 15. Dott. Volgar nel Proem. cap. 10. num. e seg.

(2) Dott. Volgar, nello stesso Proem. cap. 10.

num. 4. (3) Dott. Volgar, nel d. cap. 10. n. 8.

(4) Dott. Volgar, nel luogo citat. n. 5. e 6.

si può, nè si deve dare senza il centro, ovvero l'asse del delitto, e del demerito; (1) ma il Principe, ovvero il Capitan Generale dell'Esercito, o altro Magistrato grande potrà slargare l'arbitrio nelle linee del rigore, dando qualche maggior pena di quella che potesse dare un giudice inferiore, ovvero pervenendo l'ordine del giudizio, oppure nel diminuire, ovvero affatto rimettere il castigo quando così ricerchi la giusta causa del ben pubblico, o altro motivo ragionevole, purchè vi sia la conveniente proporzione. 12

Ne' privati ancora si dà la pratica di questa Giustizia, cioè che se un amico, o servidore, o figlio, o altro per servizio, o beneficio fatto, o per qualche virtuoso motivo merita strettamente dieci, o rispettivamente niente, perchè veruna obbligazione civile, ed esercibile in giudizio abbia, o sia per quell'obbligazione di convenienza, la quale da' Giuristi si dice antidorale, (2) o siaper onorato motivo di premiare la virtù, quando il suo stato, e le sue forze lo comportino; sicchè vi sia la conveniente proporzione, onde non impoverisca se stesso per arricchir' altri, nè faccia cose di sconvenienti al suo stato, sicchè conforme volgarmente si dice, spenda il suo per farsi ridere, potrà allargare le linee, ovvero li raggi dell'arbitrio a darsi di più, purchè però dia del suo, sicchè per esercitare la Giustizia distributiva non offenda la commutativa: ma parimente vi è necessario il centro, ovvero l'asse del merito, altrimenti il donare ad immeritevoli, o in altro modo quelli remunerare, sarà offendere, e violare la Giustizia; nè si farà un atto di virtù, ma di vizio, di prodigalità, e di scialacquamento. (3)

E pure piacesse a Dio, che solamente si commettesse quest'atto negativo d'ingiustizia, cioè di negare a' meritevoli quel che del suo si dia agl'immeritevoli, e che non si commettesse l'ingiustizia peggiore positiva di togliere a' meritevoli, anzi a' poveri, e miserabili il suo, riducendoli ad estreme miserie per scialacquarlo col beneficiare gl'immeritevoli, e gl'indegni fomentatori de' vizj.

E sebbene contro ciò si suol replicare per li Principi, e Signori, o rispettivamente per li privati ricchi, che dura cosa sia il ristringergli l'arbitrio, e la libertà di disporre del suo, e compiacerne a quello che più gli aggrada; nondimeno a tal obbietto è molto facile la risposta per più ragioni: ma qui farebbe soverchia digressione l'esaminarle, particolarmente circa la podestà de' Principi, e de' Magistrati grandi, o de' Prelati, e soprattutto perchè è materia sproporzionata a questi principj, e alla capacità de' Giovani totalmente nuovi nella facoltà legale, solamente rispetto a' Privati se ne discorrerà più avanti. (4) 13

Bastando per ora accennare, che altro è la Legge della necessità per il foro esteriore giudiziale, sicchè facendosi contro quel che la Legge disponga, ovvero che la giustizia richieda, l'atto resti invalido o che meriti la retractione; ed altro è la Legge della necessità per il foro interiore, oppure la Legge dell'onestà, e della convenienza; sicchè l'atto sia valido, o sostentabile nel foro esteriore giudiziale, ma sia ingiusto, e malamente fatto nel foro interiore della coscienza, ovvero ne' termini dell'onestà, e della convenienza, perchè a questi ultimi effetti si dirà tuttavia un violare la Giustizia, quando anche si dia la roba propria, e altra cosa, la quale sia di
C sua

(1) De Benefiz. disc. 119. sotto il n. 7. de' Testam. disc. 71. n. 3. de' Can. disc. 27. sotto il n. 18 de' Credit. disc. 57. n. 3. delle suceff. disc. 29. n. 4. Dott. Volgar. nel Proem. d. c. 10. n. 6.

(2) De' Feudi d. disc. 4. n. 15.

(3) Dott. Volgar. nello stesso Proem. e c. 10. n. 6. e 7.

(4) In questo fogl. 234. §. sopra.

sua libera disposizione; che però sempre che manchi il centro, o l'asse del merito si dirà mancare la Giustizia, o sia dell'una, ovvero dell'altra specie. (1)

14 Passando poi all'esemplificazione dell'altra specie della Giustizia commutativa paragonata alla figura quadra, ovvero triangolare conforme se le linee manchino, ovvero eccedino anche in poco, resterà imperfetta la figura, così in questa specie deve per appunto, ed a misura il dare corrispondere all'avere; sicchè se per esempio si devono dieci, il dar nove, o meno, o pure il dare undici, o più, non farà osservare questa Giustizia, nè in ciò si possono usare quegli arbitri nel dilatare, ovvero nel restringere, che si possono nell'altra specie della distributiva, benchè vi concorra qualche giusto motivo; come per esempio Tizio ha un vestito grande, il quale non li stia bene, perchè sia troppo lungo, e largo per la sua persona, ed all'incontro Cajo ha un vestito picciolo, il quale parimente non li stia bene, perchè sia troppo corto, e stretto, il Giudice, o altro Ministro di questa Giustizia commutativa non potrà sforzare Tizio a cambiar vestito con Cajo; benchè il giusto motivo vi sia d'accomodar bene tutti due; perchè il Padrone del vestito grande può dire che lo vuole per esser suo in quel modo, che sia; ma ciò cade sotto quella distributiva, la di cui amministrazione risiede in potere del Sovrano, il quale abbia la potestà di togliere le ragioni del terzo per quel, che con altri somiglianti (2) paralleli si discorre altrove: che però conforme si è detto ne' Giudici, e negl'altri Magistrati inferiori li quali abbiano la potestà ristretta dentro li limiti delle Leggi, e di questa Giustizia commutativa, alla di cui amministrazione sieno deputati, non hanno volontà, nè arbitrio, il qual sia dalla medesima volontà regolato, ma solamente, quello, che della Legge vien considerato in quei casi, a' quali ella non possa provvedere: (3)

Essendosi dunque trattato della prima, e della seconda ispezione sopra la definizione, e sopra li precetti della Giustizia; Resta finalmente per il compimento di questo titolo di trattare della terza sopra la definizione della Giurisprudenza, cioè, che sia una notizia delle cose divine, ed umane, ed una scienza del giusto, e dell'ingiusto; mentre della quarta sopra le diverse 15 specie, e qualità della Legge, ovvero della ragione, si tratta qui sotto. (4)

Tre cose notabili da questa definizione risultano, degne d'esser ben osservate; Primieramente cioè, che si dice Giurisprudenza per dinotare, che non basta la sola parte scientifica, benchè necessaria senza la prudenza raffinata dal giudizio, e dalla pratica per divenire un vero Giuriconsulto abile ad essere un buon Ministro della Giustizia in figura di Giudice, ovvero di Consigliero, o di difensore; sicchè quando anche uno studioso acquisti la notizia eccellente delle Leggi, e divenga in esse perito ad ogni maggior segno, tuttavia per nulla, o molto poco valerà nelle suddette parti senza la prudenza, e l'adequato giudizio di regolarle, ed applicarle opportunamente secondo le diverse circostanze de' casi. (5)

Vien paragonata la Legge, ovvero la ragione alla Spada, con la quale però misteriosamente la Giustizia si dipinge; cioè, che si deve aver la spada al fianco con l'abilità di poterla nell'opportunità adoprare; che vuol dire d'avere la notizia delle Leggi: ma non si deve in tutti li casi egualmente

ado-

(1) Dott. Volgar. nel Proem. d. cap. 10. num. 5.

(2) De Regal. disc. 148. disc. 177. disc. 185. per tutto de' Cred. disc. 21. n. 4. disc. 139. n. 7.

(3) De' Giudiz. disc. 18. sotto il n. 15.


(4) In questa fogl. 38. §. tralasciando.

(5) De' Giudiz. disc. 29. n. 9. disc. 30. n. 21. disc. 55. n. 85. disc. 71. num. 46. Relazion. della Curia Roman. discors. 32. n. 89.

adoprare, convenendo alle volte mostrarla solamente senza cavarla dal fodero, oppure cavandola, impugnarla per metter timore senza ferire; ovvero dar di piatto, o di taglio, ed alle volte di punta, e non sempre in quest'ultimo modo. (1)

Secondariamente in quella parte, nella quale si dice, che vi sia una notizia delle cose divine, ed umane, si dinota, che il vero Giurisperito dev'essere competentemente versato nell'altre lettere, e facoltà, e nelle Storie Sacre, e profane, sicchè abbia la notizia delle cose divine, ed umane, senza la quale difficilmente si può verificare della prima parte, che sia Giurisperito un semplice, e puro Leggista, cioè solamente versato nelle Leggi scritte. (2)

E terzo in quella parte, nella quale si dice scienza del giusto, e dell'ingiusto, si denota, che non può essere buon Giudice, o Consigliero, o Difensore quello il quale con le altre suddette parti non sappia ben distinguere il giusto dall'ingiusto, e quello conosce. (3)



(1) Dott. Volg. nel Proem. cap. 9. n. 2.
 (2) Annot. al Conc. disc. 31. sotto il n. 16.
 (3) Nella Relazione della Curia Rom. disc.

31. n. 89. Dottor Volgar, nel Proem.
 cap. 9. num. 1.

TITOLO SECONDO

DELLA LEGGE NATURALE, DELLE GENTI, E CIVILE.

S O M M A R I O.

- | | |
|---|--|
| <p>1 E Rrori degl' antichi nella divisione delle Legge.</p> <p>2 Divisione generale delle Leggi divina, ed umana.</p> <p>3 Della Legge divina, e sue diverse specie.</p> <p>4 Della Legge di natura obbligatoria qual sia.</p> <p>5 Della Legge umana, o positiva in generale, e delle sue diverse specie.</p> <p>6 Della Legge delle Genti, e quali cose cadano sotto questa Legge.</p> <p>7 Delle diverse specie della Legge umana, ovvero positiva in generale.</p> <p>8 Della Legge civile de' Romani.</p> <p>9 Istoria di questa Legge.</p> <p>10 Della Legge canonica.</p> <p>11 Della Legge feudale.</p> <p>12 Delle diverse Leggi particolari.</p> <p>13 Delle Leggi de' Longobardi.</p> <p>14 Della distinzione della Legge.</p> <p>15 Se la Legge sia effetto della sola podestà, e della sola ragione, o dell' uno, e l' altro.</p> <p>16 Che sia propriamente la Legge.</p> <p>17 La Legge si deve interpretare, e praticare con la ragione.</p> <p>18 Delli requisiti della Legge, e particolarmente di quello della podestà, e in chi risieda, e particolarmente de' Sovrani.</p> <p>19 Del difetto della podestà delle Leg-</p> | <p>gi laicali con gli Ecclesiastici.</p> <p>20 Se obblighino gli Ecclesiastici in quelle cose che sieno ragionevoli per il ben pubblico.</p> <p>21 Della podestà di quelli, li quali non sieno Sovrani, ma sudditi.</p> <p>22 Della confermazione del Superiore e delle sue diverse specie.</p> <p>23 Del requisito che sia per via di Legge perpetua.</p> <p>24 Del requisito della pubblicazione, e della sua ragione.</p> <p>25 Se a questo soggiacciano le Leggi del Papa.</p> <p>26 La Legge abbraccia le cose future.</p> <p>27 Della Legge non scritta chiamata consuetudine.</p> <p>28 Della ragione per la quale la consuetudine ha forza di Legge.</p> <p>29 De' requisiti della consuetudine.</p> <p>30 Del non uso delle Leggi, e se si possa allegare nelle Leggi del Papa.</p> <p>31 Di alcune consuetudini, nelle quali non vi sono necessarj li requisiti.</p> <p>32 Quando si dica consuetudine, e quando prescrizione.</p> <p>33 Che sia necessaria la notizia de' termini ben distinti.</p> <p>34 Dell' ordine, che si deve tenere nell' osservanza delle Leggi, e qual Legge prevaglia all' altre.</p> |
|---|--|

A Ncorchè nel tempo della compilazione di quest' Instituta già la Cristiana Religione fosse propagata, e pacifica, almeno dalle persecuzioni dell' Idolatria, non cessando però la connaturale dell' Eresie; tuttavia di quelle migliori notizie, che di presente abbiamo per il maggior studio della Biblia Sacra, e per li Sacri Canoni, e Decreti de' Concilj Generali si viveva privo, sicchè per il più in questa facoltà Legale si continuava a vivere con le massi.

massime, e con le proposizioni degli antichi Gentili Greci e Latini, li quali per il mancamento del suddetto lume lasciarono in questa divisione delle Leggi la specie migliore, e di maggiore obbligo, ed operazione; cioè la divina, la quale si contiene nell' uno, e nell' altro, vecchio, e nuovo Testamento, anzi nelle stesse tre specie suddette, di Naturale, delle Genti, e Civile, e diedero in alcune semplicità, con le quali continuano tuttavia quelli moderni Professori di questa facoltà, li quali con la sola lettera delle Leggi, ovvero con la sola fede degli antichi Scrittori camminano. (1)

Tralasciando dunque l'ordine degli antichi e camminando con quello, col quale nel nostro Mondo Cattolico comunicabile si deve camminare; Per quello che spetta alle Leggi certe, ed obbligatorie nell' uno, e nell' altro foro, cioè nel interiore dell' anima, e nell' esteriore giudiziale per la forza, che seco porta la loro osservanza, e per conseguenza per il delitto, e pena che seco porta l' inosservanza, e la contravvenzione, le Leggi sono di due generi, ciascuno de' quali contiene sotto di se diverse specie; Una cioè di Legge divina, e l' altra di Legge umana, ovvero positiva. (2)

La divina è di due specie; Una cioè del vecchio Testamento contenuto nell' Esodo, e nell' altre parti della Bblia Sacra del popolo, allora eletto, guidaico, avanti, che seguisse il mistero dell' Incarnazione, e della Passione dell' Eterno Verbo; E l' altra del Testamento nuovo contenuta nel Vangelo, e nell' Epistole, ed Atti degl' Apostoli ed altre Tradizioni in quelle parti, che la Chiesa ha stimato, e fermato che derivino dalla bocca di Cristo; sicchè ne nasca la divina sentenza. (3)

La prima specie della Legge vecchia si divide in tre parti; una delle quali si dice Mistica, ovvero Cerimoniale, la quale consiste ne' Riti, e nelle Cerimonie di quegli antichi Sacrificj, ed altre cose; l' altra si dice Giudiziarla per la decisione delle cause civili, e Criminali, che in quel popolo occorrebbono dopo l' uscita dall' Egitto sotto la condotta di Mosè; E la terza si dice Morale sopra li precetti dati per l' uno e per l' altro foro, interiore, ed esteriore; conforme sono li dieci comandamenti del Decalogo, ed alcune altre cose appoggiate al precetto generale della Giustizia naturale di non offendere il prossimo, e di non toglierli il suo, nè fare ad altri quel, che per se non si vorrebbe. (4)

Di queste tre parti, la prima della Mistica, ovvero Cerimoniale non è più obbligatoria de' Cristiani, come già consumata, e adempita col Mistero della Redenzione, alla quale erano dirizzate tutte quelle misteriose cerimonie, restando solamente in piede quelle cose, le quali conformano con la Legge nuova del Vangelo, e con essa sono compatibili. (5)

Della Giudiziarla resta qualche poca parte, la quale parimente sia conforme alla nuova Legge, così dichiarata per giudizio della Chiesa; ma la terza della Morale resta tuttavia in piede, ed è obbligatoria, nello stesso modo, che è generalmente quella del nuovo Testamento: E questa Legge divina si dice indispensabile dall' umana Podestà, la quale sopra di essa non si dà concedendosi solamente al Papa, ed alla Chiesa la podestà d' interpretarla ne' casi dubbj, ovvero nel modo di praticarla. (6)

Sotto questo genere di Legge divina si comprende quella Legge di Natura,

(1) De Regal. disc. 177. num. 17. Miscell. discors. 54. num. 11. e 12 della Legitim. discors. 10. num. 18. de Giudiz. disc. 35. numero 14. e 31.

(2) Dottor. Volgar nel Proem. cap. 4. num. 1. e seg.

(3) De' Regal. disc. 177. num. 17. de Giudiz.

disc. 35. num. 13. e 30.

(4) Volgar nel Proem. cap. 4. n. 3.

(5) Dott. Volg. nel detto Proem. e cap. 4. num. 4.

(6) De' Giudiz. disc. 35. num. 26. Relaz. della Cur. Rom. disc. 2. num. 40. Dott. Volgar nel Proem. d. cap. 4. num. 5. e 6.

ra, la qual sia obbligatoria per l'uno, e per l'altro Foro; cioè rispetto a quelli precetti negativi, li quali sono appoggiati alla Giustizia naturale; sicchè sopra quelle cose le quali sieno generalmente, e di loro intrinseca natura male appresso ogni sorte di persone, e in tutte le nazioni: come per esempio sono il non uccidere per privata vendetta, il non rubbare, e simili; E questa è propriamente quella Legge indispensabile della natura, sopra la quale veruna podestà umana si concede. (1)

Non già quella specie di Legge naturale, la quale si considera secondo gli esempi assegnati nel Testo, col quale camminano gl' Interpreti, cioè la congiunzione carnale del maschio con la femmina, e l'educazione, e procreazione de' figli; quasi che sieno cose comuni anche agli animali irragionevoli atteso che ciò dinota solamente un istinto naturale comune agli Uomini, ed a' Brutti; ma non una Legge obbligatoria, ed indispensabile: mentre se così fosse, non avrebbe potuto la consuetudine scusare le Madri nobili dell' obbligo d'allattare, ed educare li figli per se stesse, nè la Legge positiva avrebbe potuto scusare, conforme in molti casi ha fatto, il padre, e la madre dall' obbligo degli alimenti, oppure obbligare il solo padre, ed esimerne la madre. (2)

Come anche farebbe nodrire, e fomentare l'Eresie, e le dannate opinioni di quelli, li quali riprovano il celibato forzoso col voto della castità, nè indurre gl' impedimenti dirimenti del matrimonio con altre cose, nelle quali pare, che la Legge offenda la natura, ed impedisca la sua libertà secondo il detto del nostro Italiano poeta nel suo Pastor fido:

Importuna natura, che ripugna alla Legge;

O troppo dura Legge, che la natura offende.

4 Mentre queste, ed altre fomiglianti cose si dicono di Legge di natura per un certo modo di parlare, e per dinotare quell' istinto naturale, dal quale derivano; ma non perciò si può dire vera Legge obbligatoria, mentre la Sacra Scrittura in verun libro ritrova questa Legge scritta, e da legittimo Legislatore ordinata, conforme di sotto si dice ancora della Legge delle Genti.

5 Quanto all' altro genere della Legge umana, ovvero positiva, sotto questo genere vengono tutte le altre Leggi, le quali non cadono sotto il suddetto genere della divina ma dipendono dalla podestà umana, e che dagli uomini sieno fatte: che però a differenza della divina, la quale come sopra promiscuamente si dice naturale, si dice umana, ovvero positiva, che è il termine più comunemente usato. (3)

6 Dicendosi anche civile per dinotare, che riguardi la vita civile degli uomini; sicchè nella generale, e larga significazione questo vocabolo di Legge civile si addatta ancora alla Canonica, alla Feudale, ed alla Statutaria, ovvero Municipale; ancorchè nella più stretta significazione sotto questo nome di civile a differenza dell' altre sudette venga solamente quella Legge de' Romani, la quale si contiene nel corpo civile de' Digesti, Codice, Autentico, ed Istituta secondo la compilazione di Giustiniano. (4)

E quantunque così dal nostro testo, e nel fonte d'ond'è cavato, come anche dagl' Interpreti, e molto più da quelli, li quali si dicono, ovvero si professano Politici, si dia una terza specie tra la naturale, e la civile; cioè quella

(1) Dottor Vol. d. cap. 4. del Proem. num. 8. In questo lib. 1. tit. 11. ovvero 12. numero 1. §. nè dovrà e sebbene, et. 15. num. 12. in fine

(2) Miscell. disc. 34 num. 11. e 12. Constit.

Offerv. 18. v. manifestum. In questo libro 1. tit. 11. num. 1. §. Tuttavia.

(3) De' Giudiz. disc. 35. n. 32.

(4) Dott. Volg. nel Proem. cap. 4. n. 12.

quella che si dice delle Genti, la quale molto frequentemente passa per la bocca così de' Giuristi, come de' Politici col presupposto, che al pari della naturale sia indispensabile, e che non soggiaccia all'umana podestà, la quale nel senso de' Politici riguarda le franchiggie, ed assicurazioni degli Ambasciatori de' Principi, e delle Repubbliche, l'osservanza della pace, o tregua, o sospensione d'arme, e cose simili; e nel senso de' Giuristi sono la navigazione, la caccia, e la pesca, l'osservanza de' patti, e dell'ultime volontà, la legittima, gli alimenti, e le doti de' figli maschi, e rispettivamente femmine, la permutazione, ed alcuni altri contratti usati dall'antichità; non mancando di questi, li quali attribuiscono alcune delle suddette cose, ed altre simili, e particolarmente la legittima de' figli, e descendent, ed anche di ascendenti, e l'osservanza de' patti, e dell'ultime volontà a quella Legge della natura, che da essi si dice secondaria, la quale in senso loro è la stessa, che la Legge delle genti. (1)

Però tutto ciò contiene manifeste semplicità derivate da una certa opinione degl'antichi Romani, che Legge civile fosse solamente quella, che dalla Città di Roma, ovvero da altre Città si fosse di nuovo ordinata; onde le altre, Leggi, e le usanze antiche più comunemente usate dagli altri popoli e nazioni, da essi si diceano Legge delle Genti, benchè fosse ancora Legge umana, e che nella generalità del vocabolo si possa dire ancora Legge Civile; perchè Genti chiamavano tutti quelli, li quali non fossero Cittadini Romani, o sudditi della Repubblica, conforme ancora costumavano gli Ebrei, che Genti chiamavano tutti quelli, li quali non fossero della discendenza d'Abramo, e di Giacobbe, e della loro Religione; mentre per altro non v'è Libro alcuno, nel quale si fatta Legge sia scritta; nè si sa qual sia stato il Legislatore. (2)

E tanto maggiormente restano chiare sì fatte semplicità, quanto che chiaro si convince l'errore de' medesimi antichi Giurisperiti Romani nel credere, che la permutazione ed alcuni altri contratti sieno della Legge delle Genti, e che la compra, e vendita, l'enfiteusi, ed alcuni altri sieno della Civile, per le ragioni che se ne assegnano altrove: (3) mentre sarebbe quivi una soverchia digressione anche incongrua per la capacità de' principianti, a' quali però è necessario, non che molto opportuno avvertire di tutto ciò per la buona, e la vera notizia de' termini, per non inciampare in quegli equivoci, con li quali hanno camminato molti de' nostri maggiori, e da' quali nascono infiniti errori, e false conseguenze.

Si conchiude però con quel che si è detto di sopra; cioè che due solamente sono li generi delle Leggi, cioè la divina, e l'umana ovvero positiva, o civile nella sua larga significazione: onde cammina l'argomento, che quando la Legge non si provi esser divina, sarà sempre positiva, ed umana, e per conseguenza soggetta all'umana podestà. (4)

Questo genere dunque della Legge umana, ovvero positiva si distingue in molte specie, cioè Civile, Canonica, ovvero Ecclesiastica, Feudale, Particolare di tutto un Principato, a rispetto del quale si dice comune, e generale più particolare di qualche Città, o luogo, o Diocesi, o Religione, o altra Repubblica, ed Università, che per lo più si dice Statutaria, e rispettivamente Sinodale, e più strettamente Particolare de' contratti, e dell'ultime

(1) De' Giudiz. disc. 35. num. 31. Dott. Volgar. nel Proem. dett. cap. 4. num. 8. e sequent.

(2) Dott. Volgar. nel d. Proem. cap. 4. num. 9. vers. questa.

(3) De' Giudiz. disc. 35. n. 31. vers. varia.

Dott. Volg. nel Proem. dett. cap. 4. sotto il num. 10. In queste fogl. 237. Strattandosi, e fogl. 333. S. assumendo.

(4) De' Regal. disc. 148. num. 58. Dott. Volg. nel Proem. cap. 4. n. 11.

ultime volontà, ed anche de' privilegi, (1) parlando per ora della Legge scritta, mentre, sebbene la non scritta che vol dire lo stesso, che la consuetudine, ovvero l'usanza, riceve le stesse distinzioni; tuttavia se ne discorre di sotto a parte (2) per non generare confusione.

Discorrendo però di tutte queste specie distintamente per la troppo necessaria, non che opportuna buona cognizione de' termini, alla quale conforme si è detto quell'opera dell'Istituta è principalmente indirizzata,

- 8 Legge Civile comune si dice nella sua stretta significazione per contraddistinguerla dalle altre, quella, la quale con altro vocabolo si dice la Legge de' Romani registrata nell'accennati volumi del corpo civile secondo la compilazione, e riforma di Giustiniano; cioè ne' tre volumi de' Digesti, uno de' quali si dice il Vecchio, l'altro e il Nuovo e l'altro l'Inforziato, nel Codice, nell'Autentico, e nell'Istituta. (3)

E questa specie di Legge e di più forti; cioè, che una sia la vecchia, ovvero l'antica costituita da' Responsi de' Giuriconsulti registrati negl'accennati tre Volumi de' Digesti, l'altra sia la nuova costituita dalle Costituzioni Imperiali registrate nel Codice, secondo la sua primiera compilazione, ed anche vien stimata l'Istituta; e l'altra sia la novissima contenuta nell'Autentico, ed in alcune ultime Costituzioni dello stesso Giustiniano conforme di sopra si è detto. (4)

Anzi nella prima sorte della vecchia registrata ne' Digesti, e in qualche parte delle altre due sorti di nuova, e di novissima, si narrano diverse altre specie antiche, cioè la primiera delle dodici tavole, che si suppongono le prime avute da' Greci ne' principj della picciola nascente Repubblica, sopra di che si narrano, potiamo dire, delle favolette degne del riso, e del disprezzo totale; ed anche li Plebisciti, cioè gli ordini de' Tribuni della Plebe, e gli Editti de' Pretori (5) con certe distinzioni dell'antica rigorosa, media, e nuova Giurisprudenza: ma questi sono termini, de' quali non se ne danno la notizia, anzi che si loda per alcuni profittevoli effetti, che alle volte ne risultano per la buona intelligenza, ed applicazione delle Leggi; però non meritano che vi si faccia quella gran posata, che per alcuni puri scolastici vi si farebbe.

- 9 Essendosi già di sopra accennata la Storia di queste Leggi civili, così sopra la loro riforma, ed ordinazione fatta da Giustiniano, come ancora sopra la casuale invenzione, ed in qual modo ne abbiamo uso, e l'osservanza, ivi potrà vedersi (6) per non ripetere più volte le stesse cose.

La Legge Canonica, ovvero Ecclesiastica comune è quella, la quale si contiene ne' Canoni registrati ne' cinque Libri de' Decretali compilati da S. Raimondo per ordine di Gregorio Nono, e nel sesto di Bonifacio Ottavo, ed anche nelle Clementine, ed in alcune Stravaganti comuni, ed altre di Giovanni Vigesimo secondo registrate dopo il suddetto sesto di Bonifacio: sicchè in questi libri si dice contenersi il corpo della Legge Canonica comune. (7) Poichè sebbene il corpo canonico vien costituito anche da quel volume, il quale si dice il Decreto di Graziano; tuttavia secondo l'opinione più ricevuta in pratica, e nel foro, li Canoni contenuti nel detto volume non hanno forza di Legge, come quelli de' Decretali, ma avranno quella forza, che, circoscritta la registrazione in esso contenuta, abbiano per

(1) Dott. Volg. nello stesso Proem. cap. 4. del num. 1.

(2) In questa fol. 58. §. l'altro.

(3) De' Giudiz. disc. 35. num. 25.

(4) In questo fogl. 10. §. Onde.

(5) Dott. Volg. nel Proem. cap. 2. n. 6.

(6) In questa fogl. 9. e fogli segg. dal §. continuando.

(7) De' Giudiz. d. disc. 35. num. 16. Dottor Volg. nel Proem. cap. 4. num. 14.

se stessi, come per esempio sono alcuni decreti de' Concilj generali, o sentenze de' Santi Padri ricevute dalla Chiesa, come autentiche, ed obbligatorie. (1)

Come anche li Concilj generali, e le Bolle Apostoliche fatte dal Papa, come Papa (2) per la Chiesa universale; non già come Signore temporale di Roma, e Stato Ecclesiastico, si dice Legge Canonica; oltre quella Legge Ecclesiastica, la quale nasce da' precetti, e dogmi della Chiesa in quelle cose, le quali spettano alla Cattolica Fede, e Religione; poichè sebbene vi sono quelle Leggi Pontificie, le quali si contengono nelle regole della Cancelleria Apostolica, nondimeno perchè sono ad arbitrio del Papa, e per conseguenza cessano con la sua vita (3) non vanno sotto il genere della Legge Canonica comune.

La terza specie di Legge, la quale si dice anche comune, ancorchè in effetto sia piuttosto particolare, è la Feudale costituita da certe consuetudini ridotte in scrittura per due privati Dottori chiamati Gerardo, ed Oberto con alcune Leggi Imperiali in esse registrate comunemente abbracciate per Legge nell'Italia, e nella Germania più che altrove de' Feudi veri, e proprj, quando la Legge, e la Consuetudine locale non sia in contrario. (4)

La quarta specie è di quella Legge particolare, ovvero locale, alla quale conviene piuttosto il nome di Legge comune, che di municipale, cioè di tutto un Regno, o Principato fatta per il Re, o Principe Sovrano, come per esempio sono le Bolle Pontificie in quelle cose, che riguardano il governo temporale dello Stato Ecclesiastico, sicchè sieno fatte dal Papa, non come Papa, e Vescovo universale della Chiesa, ma come Principe temporale; e sono le Costituzioni, Capitoli, e Prammatiche, e Riti delli due Regni di Napoli, e di Sicilia, e sono le Leggi delle partite di Spagna, e simili. (5)

La quinta specie è di quelle Leggi particolari laicali, le quali si facciano dalle Città suddite, o da Baroni, e Signori Sudditi, sicchè non sieno Sovrani; e queste per lo più sono esplicate col termine, o vocabolo di Statuti, e di Leggi municipali; ed anche sono quelle Leggi Ecclesiastiche le quali si fanno da' Vescovi, ed Arcivescovi, ed altri Prelati per le Diocesi, e Province, e le quali si dicono Costituzioni Sinodali; ed anche in alcune Diocesi ritengono il nome di Statuti. (6)

La sesta specie di Legge anche particolare, e simile alle antecedenti è quella delle Religioni, ovvero delle Congregazioni, e Collegj, o Capitoli, ed altre Università, ed adunanze; come per esempio dell'Università de' Dottori, o de' Mercanti, o degl' Artieri, e simili. (7)

E finalmente la settima specie più particolare è quella de' Testamenti, e dell'altre ultime volontà per la massima Legale, che la disposizione del

D

Testa-

(1) Miscellan. disc. 30. num. 15. Annotaz. al Concilio disc. 28. num. 8. de' Giudiz. det. disc. 35. num. 17. Constit. Offerv. 303. Dott. Volgar. nel Proem. dett. cap. 4. num. 15.

(2) De' Giudiz. d. disc. 35. num. 24. de' Benefic. disc. 26. sott' il num. 13. Dott. Volgar. in d. Proem. e cap. 4. num. 14.

(3) De' Benefic. disc. 16. num. 8. disc. 30. n. 41. e 5.

(4) De' Giudiz. d. disc. 35. num. 18. Constit. Offerv. 21. Dott. Volgar. de' Feud. cap. 1.

num. 1.

(5) De' Feud. disc. 118. num. 7. delle Servit. nell' Annot. al disc. pr. num. 8. dell' Alienaz. disc. 39. num. 14. De' Giudiz. disc. 35. num. 19. Dottor Volgar. nel Proem. cap. 4. num. 17.

(6) De' Giudiz. det. disc. 55. num. 22. Dott. Volgar. nello stesso Proem. cap. 4. num. 17. vers. la seconda.

(7) De' Giudiz. cit. disc. 35. num. 24. vers. adest demum Dott. Volgar. det. cap. 4. n. 17. vers. la terza.

Testatore abbia forza di Legge, (1) ed ancora sono li contratti, e le altre convenzioni delle parti, e li privilegi, e le investiture, ed altre concessioni.

- Vi è ancora un'altra specie di Leggi scritte, e registrate in alcuni volumi del Corpo delle Leggi civili; sono le già accennate Leggi de' Longobardi, con le quali per molti secoli è vissuta l'Italia, però sono già bandite
 13 affatto dall'uso, eccetto in alcuni Paesi, ne quali si viva con alcune consuetudini derivate da queste Leggi, come particolarmente segue nella Città, e Provincia di Bari in Puglia. (2)

Conosciute le sudette specie di Leggi scritte; delle quali solamente si discorre in appresso parlandosi delle non scritte, vi cadono tre ispezioni; Primieramente sopra la definizione della Legge in generale; Secondariamente se sia effetto della sola podestà, ovvero della sola ragione; oppure dell'una, e dell'altra per la conseguenza della sua operazione, e pratica; E terzo de' requisiti necessarii, acciò la Legge sia obbligatoria, e faccia le sue operazioni; Riservandosi di discorrere nel fine del presente titolo, dopo che si sia trattato dell'altro genere di Legge non scritta, e de' suoi requisiti, del concorso delle diverse specie di Leggi tra esse, quali debbano prevalere. (3)

- Per quel che spetta alla definizione della Legge, si è detto già qualche cosa di sopra in proposito della Giurisprudenza, che però non occorre ripeterlo; (4) tuttavia alla Legge si dà una certa definizione diversa in parte da quella, che si dà alla Giurisprudenza, ma in fatti sona lo stesso;
 14 cioè che sia una sanzione santa, la quale comanda le cose oneste, e proibisce le disoneste, che vuol dire il medesimo, che si è detto delli precetti della Legge, e della Giustizia, di vivere onestamente, di non offendere ciascuno, e di dare ad ogn'uno il suo. (5)

- Ed in ciò fondano la loro opinione quelli, li quali nella seconda ispezione, o questione credono, che la Legge sia un'effetto della ragione solamente, e non della podestà; Però quest'opinione così generalmente presa, per quel che almeno spetta al Foro esteriore giudiziale, contiene un'estremo vizioso; come anche lo contiene l'altra, la qual vuole, che sia effetto della podestà solamente, senza badare se vi concorre la ragione, o no; per la massima de' Giuristi; che la legge ancorchè dura, e poco ragionevole si deve osservare, (6) e che non di ogni Legge si può assegnare la ragione; Credendosi più probabile la terza conciliativa, cioè che sia un misto dell'uno, e dell'altro, così della podestà, come della ragione. (7) Attesochè quando la Legge sia fondata bene nella ragione, non pare che vi sia necessaria quella podestà maggiore, e sovrana, la quale si annovera tra le maggiori regalie del Principe sovrano, del fare, e disfare le leggi; mentre anche le Costituzioni Sinodali de' Vescovi, e de' Metropolitani, li statuti delle Città suddite, ovvero de' Signori inferiori, quando sieno conformi alla ragione, o non abbiano ripugnanza di Legge contraria del Superiore sono obbligatorie per quel che di sotto si discorre. (8)

E all'incontro l'attribuire il tutto alla sola podestà senza la ragione, la quale non vi assiste, farebbe il dichiarare il Legislatore un Uomo irragionevole

(1) De' Fideicommes. dopo il discors. 201. n.

(4) Dot. Volgar. cap. 4. del d. Proem. num. 17. vers. e la quarta.

(2) Dottor. Volgar. nel citat. Proem. cap. 4. num. 22.

(3) Di Tutto in questa ne' §§. segg.

(4) In questa fogl. 12. §. essendosi.

(5) In questa fogl. 14. n. che però.

(6) Della Dott. disc. 196. num. 6.

(7) Della Dott. detto disc. 196. sott' il num. 6.

(8) In questa fogl. 40. §. negl' altri.

nevole; e piuttosto un Tiranno, che un buon Principe e Superiore; mentre questo si deve supporre tale quale dev'essere, cioè un prudente, e discreto padre di famiglia della Repubblica, il quale nell'oprar bene, e giustamente dev'essere l'esemplare, e la norma de' Sudditi, appunto come un padre con li figli. (1)

E sebbene almeno nel Foro esterno giudiziale, e per le regole Legali entra l'accennata massima, che non di tutte le Leggi si può assegnare la ragione, e che in ciò consista la forza, e la virtù della Legge, che quando anche paja dura, ed irragionevole, si deve osservare; tuttavia ciò cammina, quando l'irragionevolezza sia evidente, e che ciò non ostante abbia voluto il Legislatore così ordinare; il che molto di raro, e quasi mai si riduce alla pratica; ma bensì che frequentemente li sudditi così credono nel proprio senso.

Ma ciò non si deve attendere per più ragioni. Una, cioè che non si deve permettere a sudditi di fare il Giudice, ed il Censore del proprio Principe, e Superiori, mentre tal podestà si concede solamente con li suoi doveri, e legittimi termini a tutta la Repubblica unita assieme, e concorde. L'altra perchè per il più molto diverso è l'occhio della mente del volgo, di quel, che porti la verità per la ragione, che egli giudica con la superficie, e non ha quelle notizie, le quali si restringono dentro li gabinetti de' Principi, e Governanti; sicchè molte cose ad esso pajono irragionevoli, e mal fatte, perchè non sà li motivi da quali provenga la cosa.

E la terza, perchè la ragione non è una cosa materiale, la quale soggiaccia a' sensi corporali, con li quali si scorga la sua certezza; ma per la varietà de' cervelli suol essere molto varia; sicchè quello che ad uno parerà bianco, all'altro parerà nero, e per conseguenza è stato bisogno di stabilire la Legge come una strada pubblica, e maestra, per la quale uniformemente debbano tutti fare il cammino della lor vita. (2)

Appunto come se dovendosi da un Esercito fare il viaggio per lo stabilito termine s'incontrasse in uno spazioso campo, nel quale veruna strada vi fosse, oppure, che ve ne fossero molte con l'incertezza, quale fosse la buona, e la più lontana da' pericoli, e disastri, sicchè secondo la varietà de' genj ciascuno credesse, che quella, che egli eleggesse fosse la migliore; mentre ciò cagionerebbe disordine, dispersione, e confusione nell'Esercito; che però il Capitano procura con diligenza per mezzo degl'Esploratori, e battitori delle strade, ed anche de' paesani pratici, sapere, quale di esse sia la migliore, ovvero mette un segno, acciò tutti per quella strada, e non per altre debbano camminare; alle volte variandola, perchè la pratica l'insegni disastrosa, oppure col tempo si guasti, (3) e questa è appunto la Legge.

Giova però al sommo la sudetta considerazione, che la Legge sia ancora un effetto della ragione, almeno quando espressamente non appaja, che il Legislatore con la pienezza della sua podestà abbia voluto uscire da questi confini; ad effetto che nel modo d'interpretarla, e di applicarla, e praticarla debba la ragione, ovvero lo spirito, e non la lettera esserne la scorta, sicchè con essa, e non con le formalità gramaticali si debba camminare. (4)

D 2

A ciò

(1) De Re gal. disc. 170. sott' il num. 10. de Fidecommess. dopo il disc. 201. §. 1. n. 1. e seg. della Dot. disc. 196. sott' il n. 6. de' Giudiz. disc. 35. n. 82. Dot. Volgar. nel Proem. cap. 5. n. 12. e 15.

(2) Dott. Volgar. nel Proem. cap. 2. n. 18.

(3) De' Regal. disc. 5. n. 6. e 8.

(4) De' Feud. nelle decis. di Sicil. num. 285. della Legitim. disc. 8. nel fin. disc. 25. sott' il num. 61.

A ciò onninamente conviene, che li **Giovani**, anche in questi principj avvertano, poiche quando sieno già imbevuti di quelle semplicità, delle quali i **Lettori**, ovvero **Maestri** camminando con gli errori d'alcuni **Antichi**, gl'infasciano, molto difficile resta il togliercelo dalla mente; onde risultano tanti equivoci, ed errori, come s'è di sopra avvertito. (1)

Resta in proposito della Legge positiva scritta, della quale fin qui si discorre la terza ispezione di sopra distinta sopra li requisiti necessarij, acciò la Legge sia efficace, ed obbligatoria; e questi sono.

- 18 Primieramente, la podestà, che è il maggiore, e il più essenziale requisito come base, e fondamento, sicchè senza di esso niente vagliono gli altri: (2) Onde per questa ragione li **Giuristi** pratici forensi più communemente chiamano la Legge un effetto della podestà più che della ragione.

Questa podestà dunque generalmente senza dubbio spetta al **Principe Sovrano**, il quale sia assoluto, ed abbia le **Regalie** maggiori nel suo **Principato**; tra le quali si annovera questa di fare, e disfare le **Leggi**, ed a quelle dispensare in particolare, ovvero generalmente derogare. Che però eccettuatane la Legge divina indispensabile, tutto quello che cade sotto la Legge umana, ovvero positiva, soggiace alla sua podestà, ovvero di quel maggior Magistrato, al quale egli ne dia l'autorità: come per esempio segue ne' **Vice-Re**, e **Governatori de' Regni**, o **Province**, da' quali esso **Re**, o **Principe** sia assente. (3)

S'intende però in quelle cose, e persone le quali soggiacciono alla sua podestà, e giurisdizione, e non più oltre. Che però le **Leggi** del **Principe Secolare** quantunque sovrano, ed assoluto non obbligano le **Chiese**, e li **Chierici**, e le altre persone **Ecclesiastiche**, come essenti dal suo **Foro**; mentre si paragonano l'esenzione dal foro, e dalle **Leggi**. (4)

- 19 Come anche non abbracciano, ne sono operative nelle materie **Ecclesiastiche**, o **spirituali**, come per esempio sono il **Matrimonio**, li **benefizi Ecclesiastici**, e le **pensioni** parimente **Ecclesiastiche**, le **decime spirituali**, e cose simili; E sono ancora gl'atti. ancorchè di loro natura **laicali**, e **soggetti**, ne quali vi sia il **giuramento**; della **forza**, e **validità** del quale si tratta; potendosi la Legge **laicale** solamente ingerire in quelle cose, le quali riguardino il mero fatto temporale, e la sua prova **affermativa**, o **negativa**. ancorchè da ciò in conseguenza per difetto naturale nasca l'infezione del **giuramento**; come per esempio che tolga la fede alla scrittura, nella quale sia, ovvero che lo presuma **doloso**; o **forzoso**; quando però non vi sia in contrario la prova certa, la quale escluda questa prova presunta indotta dalla Legge. (5)

E lo stesso difetto della podestà per il capo dell'esenzione dal suo **Foro**, e **Giurisdizione** si considera, quando le particolari circostanze non ne persuadano la limitazione nelle persone forastiere in verun modo soggette al **Legislatore**, ovvero ne' beni fuori del suo territorio, o **dominio**. (6)

- 20 Cade però la disputa particolarmente a rispetto dell'esenzione accidentale di quelli, li quali sieno naturalmente sudditi, ma diventino accidentalmente essenti, come per esempio sono li **Chierici**, e le persone **Ecclesiastiche** del paese

(1) In questo fogl. 11. §. Primieramente, ed in ogni titolo.

(2) Dott. Volgar. nel Proem. cap. 5. n. 4.

(3) De' Regali nella Som. n. 147. de' Feud. disc. 9. nell' Annot. sott' il num. 9. disc. 10. n. 14. disc. 50. num. 16. Relaz. della Cort. Rom. disc. 20. num. 14. Annotaz. al Conc. disc. 21. num. 5. della Decim. disc. 40. num. 15. de' Fidecomm. nella Som. dal n.

28. e 295. e seg.

(4) Delli Feud. disc. 93. num. 16. delle Seruit. disc. 1. n. 17. Miscell. disc. 2. dal num. 30. disc. 8. dal num. 2. Dott. Volgar. nel Proem. cap. 5. num. 7.

(5) Dell' Usur. disc. 37. num. 14.

(6) Dott. Volgar. nel Proem. d. cap. 5. n. 6. vers. l'altra.

paese, circa l'operazione delle Leggi laicali del Sovrano; quando sieno appoggiate alla ragione, e all'equità naturale, e che principalmente riguardino il ben pubblico; come per esempio sono quelle delle Leggi, e provvisioni, le quali si facciano in tempo di guerra, o di peste, o di carestia, ovvero per la salubrità dell'aria, e cose simili, nel che si scorge non poca varietà d'opinioni; attesochè dividendosi li Scrittori nella solita forma fazione adulando ciascuno alla sua podestà, alla quale soggiaccia, alcuni indifferentemente seguono l'affermativa, quasi che in questi casi si faccia il ritorno all'antica, e primiera Legge della natura: Altri indifferentemente lo negano, mentre li proprij Superiori possono sopra lo stesso provvedere, e da questo li sudditi devono forzare; ed altri distinguono tra quella forza, la quale si dice coattiva, e l'altra la quale si dice direttiva, cioè che secondo la prima non obblighino, ma bensì nella seconda. (1)

Queste però non sono materie da Giovani principianti; anzi nè anche da vecchi più che provetti; mentre la pratica di fatto ci insegna una molto diversa osservanza secondo le Leggi, e li stili de' Principati; che però niente sopra ciò fermando, se ne lascia il suo luogo alla verità; accennandosi solamente la questione per un primo lume della materia.

Negli altri inferiori, li quali non abbiano le suddette ragioni di Sovrano, ed assoluto; sicchè sieno con una sola subordinazione ad un altro Principe, o Superiore soggetti, come per esempio nel genere Ecclesiastico sonoli Legati, li Metropolitani, li Vescovi, e li Prelati Secolari, e Regolari; e nel genere Secolare sono li Presidi, Governatori, e Magistrati, e li Baroni, e Domicelli, ed anche le Città suddite, per regola generale da limitarsi dalla diversa consuetudine, o privilegio, o altra circostanza si nega la podestà di far Leggi contrarie alla ragion comune, ovvero alle Leggi particolari del Sovrano; ma solamente si estende la loro podestà in quel che sia conforme alle Leggi ovvero fuori di esse, sicchè non ripugnino, quando anche in queste parti non ne abbiano la proibizione. (2)

Questo difetto però ne' sovrani in quelle cose, le quali sieno fuori della loro podestà e rispettivamente ne' sudditi con la sua proporzione si vuol supplire dalla conferma di quello, il quale ne abbia la podestà; come per esempio nelle persone, o materie Ecclesiastiche, e spirituali del Papa come Sovrano in esse, oppure nelle materie laicali, e profane dal proprio Principe, o altro Sovrano, al quale il Legislatore, e li suoi Sudditi soggiacciono; e basta, che tal conferma sia tacita. (3)

E concorrendovi questa confermazione cade tuttavia il dubbio sopra la sua virtù, ed operazione, e quello si decide con la distinzione, cioè se sia nella forma specifica, ovvero nella comune, che nel primo caso supplisca affatto, anche in quelle cose, le quali sieno contrarie alle Leggi comuni, o maggiori, (4) ma non già nell'altro, (5) eccetto quando non sia una contrarietà totale; perchè sieno contrarie ad alcune Leggi nuove; ma sieno conformi alle Leggi antiche forse più ragionevoli, ovvero più addattate a' costumi del paese; come per esempio per la maggior frequenza segue nelli Statuti esclusive delle femmine, ed attinenti per esse, per quel che si accenna più avanti. (6)

Per conoscere quando la confermazione sia più d'una specie, che dell'altra,

(1) Miscellan. disc. 8. n. 6. sott' il num. 9.

Dott. Volgar nel Proem. cap. 5. n. 3.

(2) De' Reg. nella somm. dal n. 147. Dott.

Volgar. nel Proem. d. cap. 5. n. 5.

(3) De' Giudiz. disc. 35. sott' il n. 61.

(4) De' Giudiz. disc. 35. citat. n. 61.

(5) De' Giudiz. det. disc. 35. sott' il n. 62. de' Regular. disc. 2. n. 8. e 10.

(6) In questa, lib. 3. tit. 1. n. 6. §. Anticamente.

tra, si vuol dare la regola; cioè che se la confermazione contenga il tenore della Legge confermata, sicchè da ciò s'inferisca, che il confermantе ne abbia avuto la scienza certa, ed in tal caso si dica nella forma specifica, (1) ed all'incontro se tal'inserzione non vi sia, si dica nella forma comune. (2)

Bensì che da tal distinzione nasce una regola generale non esente dalla limitazione; mentre possono stare assieme, che vi sia inserito il tenore, e che nondimeno anche sia nella forma comune; nè perchè il confermantе vi metta qualche clausula, o parola, la quale dinoti, che non abbia avuto intenzione di confermare in quelle parti, le quali sieno contrarie alle Leggi comuni, o in altro modo maggiore; (3) Ed all'incontro, che non vi sia l'inserzione, e che nondimeno costi, che il confermantе ne avesse la piena, e perfetta notizia, perchè la Legge confermata si sia da esso veduta, ed esaminata, oppure da' suoi Configlieri, o Deputati maturamente: (4) ed in somma essendo una cosa di fatto, e di volontà, il tutto dipende dalle circostanze inclusive, ovvero esclusive della medesima.

L'altro requisito è, che si sia fatta per Legge perpetua; non già per provvisione a tempo, ovvero ad arbitrio, oppure in forma di Editto, o Bando, il quale termini con la sua vita, ovvero con l'ufficio, come di sopra si è detto. (5)

Ed il terzo requisito è quello della pubblicazione ne' Luoghi soliti congiunta col passaggio di due mesi, dentro li quali non vi sia richiamo alcuno de' popoli, sicchè in tal modo ne segua una tacita accettazione. (6)

Ma perchè per ragione di questo requisito si assegna quella, che risedendo anticamente la podestà nel popolo, dal quale fu concessuta al Principe; sicchè tuttavia il popolo ne ritenga la podestà abituale, onde possa non volerla accettare, quando però sia una volontà di tutto quel popolo, il quale rappresenti, o costituisca legittimamente la Republica Signora abituale per quel che di sopra si è accennato, ed anche si dice di sotto in proposito del non uso, ovvero della contraria consuetudine; (7) Però dicono li Giuristi, ed anco li Moralisti, che tal requisito non si ricerchi nelle Leggi Papali per cessare nel Papa la sudetta ragione, mentr'esso, non dal Popolo, ma da Dio immediatamente riceve la sua podestà. (8)

25 Osservano però alcuni non senza qualche probabilità, che ciò cammina solamente in quelle Leggi Ecclesiastiche, le quali si facciano dal Papa come Vicario di Cristo, e Vescovo della Chiesa universale nelle materie della Fede, e nell'altre, le quali spettano all'anima, e all'eterna salute; ma non già in quelle, che faccia come Principe del suo dominio, e Principato temporale: mentre in questa parte fa la figura di Principe, il quale abbia avuto la sua podestà da' popoli datisi alla sua protezione, e governo; tuttavia non vi si ferma, né stabilisce cosa alcuna; ma si lascia l'intero suo luogo alla verità, mentre sì fatte osservazioni si accennano solo per aprir l'intelletto a' Giovani, acciò riflettano alle distinzioni, e non camminino alla

(1) De' Giudiz. nello stesso disc. num. 63.

(2) De' Giudiz. cit. disc. 35. sotto il num. 63. vers. accedente.

(3) De Regal. d. disc. 2. num. 10.

(4) De Regal. disc. 1. num. 9 e 11. disc. 42. num. 14. de Regal. disc. 172. num. 2. discor. 10. 198. sotto il num. 3.

(5) Dott. Volg. nel Proem. cap. 5. num. 17. ed in questa fogl. 25. §. come anche.

(6) De Feud. disc. 83. num. 12. delle donaz.

disc. 35. num. 5. Dott. Volg. nel Proem. cap. 5. num. 14.

(7) Delle Servitù disc. 1. num. 10. de Fidecom. disc. 13. num. 11. in questa fogl. 11. §. nondimeno e qui sotto, §. La ragione. e seg.

(8) De Feud. disc. 83. num. 12. dell' Alienaz. disc. 35. num. 12. de' Testam. disc. 54. num. 19. de Benefiz. d. disc. 76. num. 7. e 8.

alla cieca con le sole generalità letterali, ma si rimettano all'altre opere. (1)

Maggiormente che questo requisito cammina secondo le antiche Leggi de' Romani, che si dicono le leggi civili comuni, le quali non da per tutto ²⁶ in questa parte sono in uso; anzi che in pochi luoghi in ciò si osservano per la diversa pratica, e consuetudine, alla quale si deve deferire; e questo quanto alla Legge positiva scritta; Aggiungendo alcuni l'altro requisito, che debba fare la sua operazione per l'avvenire, e nelle cose future, non già nelle passate, (2) eccetto il caso, che fosse per dichiarazione della Legge antica. (3) Ma questo non è requisito, essendo più tosto effetto, ed operazione.

L'altra specie di Legge positiva, ovvero umana è quella, la quale giuridicamente si dice non scritta, ma più comunemente si dice Consuetudine; e questa ancora è Legge al pari della scritta obbligatoria, non solamente in quelle cose sopra le quali la Legge positiva scritta non abbia provveduto; ma ancora dove abbia provveduto in contrario; mentre ha forza di ²⁷ derogare alla Legge scritta, ed a quella prevale (4); e si definisce, ovvero si descrive, che sia una Legge introdotta dal tacito consenso del popolo con la frequenza, e molteplicità degl'atti per un lungo corso d'anni.

La ragione, per la quale a questa specie di Legge tanta forza, ed operazione si concede, è la già accennata; cioè che risedendo anticamente la po- ²⁸ destà di fare, e disfare le leggi in poter del popolo, dal quale fu trasfusa nel Principe, ne ritiene tuttavia le reliquie, ovvero la podestà abituale. (5)

Circa questa ragione si scorge ancora la solita semplicità de' nostri nel camminare con le tradizioni de' primi Interpreti nella sola lettera; poichè tal ragione anticamente si adattava al popolo Romano dominante, il quale secondo la serie accennata di sopra, (6) mutandosi il suo governo da Democratico, ed Aristocratico assieme nel Monarchico, trasferì la sua podestà nell'Imperadore, e di presente si può addattare a' popoli di quelle Città, le quali sieno veramente dominanti, e metropoli di tutte le altre Città, terre, e luoghi situati dentro il suo dominio, che aveva in forma di Repubblica trasformata in Principato: come per esempio nell'Italia è la Città di Firenze, la quale per avanti si governava alla detta forma Democratica, ed Aristocratica; e forse più nella seconda, che nella prima, a rispetto di quei luoghi, li quali all'ora erano sotto il suo dominio con casi simili; non già in quelle, le quali di fatto si dicono capo, e metropoli del Regno, ovvero del Principato per accidente, per occasione della residenza del Re, e de' suoi Consigli, e Tribunali, come per esempio sono nella stessa Italia Roma per lo stato Ecclesiastico, e Napoli per quel Regno anticamente detto della Sicilia Citra, dipoi della Puglia, ed oggi prende il nome dalla detta Città; perchè non sono vere metropoli, alle quali si adatti la sudetta ragione; sicchè le consuetudini, ovvero li Statuti non trapassino il proprio, e particolare territorio, o distretto, (7) al che si deve avvertire, anche da' Giovani per la stessa più volte accennata ragione, (8) che

(1) Dott. Volgar. de' Cenf. cap. 3. num. 3. e segg.

(2) De' Regal. diic. 49. num. 10. dell' Alien. disc. 2. num. 11. De' Giudiz. disc. 35. num. 87.

(3) Delle Donaz. disc. 35. num. 11. e 12. dell' Alienaz. disc. 25. num. 6. De' Benefiz. discorso 29. num. 20. delle Penf. disc. 59. nu-

mero 3. de' Giudiz. d. disc. 35. num. 87.

(4) Della Dote disc. 1. sotto il num. 26. de' Benefiz. disc. 13. num. 11.

(5) Dott. Volg. nel Proem. cap. 6. num. 1.

(6) In questa fogl. 4. §. Ma perchè.

(7) Della Giurisdiz. disc. 64. num. 5.

(8) In questa in ogni tit.

che altrimenti s'imbeve l' intelletto degli Equivoci, da' quali nascono infiniti disordini.

E per conseguenza non dovrebbe la consuetudine delle Città, terre, e luoghi sudditi, e subordinati ad altra Città, ovvero al Principe, aver questa forza di Legge in quelle cose, le quali sieno contrarie alla ragion comune, oppure alle Leggi particolari del Principe, o della Città dominante in quello stesso modo, che di sopra si è detto de' Statuti, e delle scritte Leggi municipali delle Città, e luoghi sudditi; (1) E nondimeno in questa specie di Legge non scritta è più vero il contrario, sicchè sia questa di maggior vigore, che la scritta (2) con la sola differenza del tempo, quando sia contro la Legge del Superiore, conforme di sotto si accenna.

Che però si dovrà dire, che la vera ragione non sia la suddetta dell' antica podestà abituale del popolo, ma piuttosto che nasca da un tacito, e presunto consenso del Principe, o d'altro Superiore nel permettere per lungo tempo, e con la molteplicità degl'atti l'uso diverso da quel, che la Legge dispone. (3)

Anche in questa specie di Legge non scritta si desiderano alcuni requisiti conforme si desiderano nella scritta.

E Primieramente, quello, il quale è il principale, e il più essenziale, della podestà: che però se nel popolo, anche di Città libera, o Metropoli, o Dominante, ovvero nel suo Principe, non concorra la podestà di far Legge in alcune cose, (4) come per esempio nelle Ecclesiastiche, o spirituali, non potrà per l'uso del medesimo popolo, e per la tolleranza del suo Principe Secolare indursi questa Legge non scritta; ma l'uso dovrà essere con la sua proporzione del Clero come popolo Ecclesiastico; sicchè vi concorra il tacito consenso del Vescovo, o rispettivamente del Papa con la medesima proporzione. (5)

E da ciò nasca ancora il secondo requisito, che vi sia l'infezione da principio; cioè, che non vi sia qualche Legge, la quale proibisca ogni contraria consuetudine, ed espressamente l'annulli, (6) oppure, che generalmente annulli ogni contrario atto, o possesso; perchè in tal modo si dice di mancare la podestà, o che in altro modo apparisca dal principio vizioso.

Il terzo requisito è quello della frequenza degl'atti, (7) senza che vi sia cosa in contrario, in tutto quel tempo, che è necessario a stabilire la consuetudine. (8)

Il quarto requisito è quello del tempo, il quale in quelle cose, che non sieno contro la Legge comune, o particolare de' Superiori basta per anni dieci, e dove sia contraria, basta, secondo li Civilisti, e nelle cose profane d'anni trenta, e secondo li Canonisti d'anni quaranta; (9) purchè però non vi sia un'espressa resistenza di Legge, perchè in tal caso vi bisogna l'immemorabile, ovvero la centenaria ben conclusa, senza che apparisca di principio vizioso, (10) mentre in vigore dell'uno, e dell'altro tempo si può allegare, che fosse Legge fatta dal Principe sovrano, (11) d'ogn'altro titolo migliore. (12)

una

(1) In questa, fogl. 31. 5. Negl'altri.

(2) De' Giudiz. disc. 35. num. 54.

(3) Della Giurisdiz. disc. 34. num. 29.

(4) De Regal. disc. 77. num. 5.

(5) Dott. volgar. nel Proem. cap. 6. num. 2. vers. 4.

(6) De' Benefiz. disc. 13. num. 12. e 13.

(7) Miscell. disc. 40. sotto il num. 11. Dott. Volg. nel Proem. cap. 6. num. 2.

(8) Delle Pens. disc. 25. num. 10. al fin.

(9) De' Benefiz. disc. 32. num. 8. delle Giurisdiz. disc. 114. num. 3.

(10) De' Benefiz. disc. 1. num. 27. e 28. disc. 30. num. 11. disc. 31. num. 14.

(11) De Regal. disc. 47. num. 11.

(12) De Regal. d. disc. 47. num. 2. dell' Alienaz. disc. 3. num. 12. de' Benefiz. discors. 32. num. 2. e 4. disc. 49. numero 14. de' Canon. disc. 11. num. 16. de' Paroch. disc. 27. num. 4. Miscell. disc. 35. num. 32.

Equinto che la consuetudine sia onesta, e ragionevole, sicchè non abbia una ripugnanza positiva de' buoni costumi naturali, ovvero del pregiudizio del ben pubblico, o che in altro modo non meriti dirsi disonestà, ed irragionevole; perchè in tal caso si dirà abuso, e corrutela, e non consuetudine. (1)

Vogliono alcuni, che vi sia necessaria la canonizzazione giudiziale con la contradizione almeno per due giudicature; ma è più vero, che ciò non sia necessario nelle cose stragiudiziali. (2)

Sotto questo genere di consuetudine viene ancora quell'atto negativo, il quale toglie la forza della Legge non scritta, cioè l'uso, (3) quando con li suddetti requisiti sia ben giustificato, e che non si possa riferire al caso, cioè, che non vi sia stata l'occasione di praticare la Legge.

In proposito di questo non uso, camminandosi col suddetto presupposto, che ciò nasca dall'abituale podestà del popolo; fermano li Giuristi, ed anche li Moralisti, che non si possa questa specie di consuetudine allegare contro le Leggi Papali, per la già assegnata ragione, trattando della Legge scritta, cioè, che la sua podestà non dipenda dal popolo, ma da Dio. Però oltre la distinzione data di sopra (4) della podestà del Papa come Papa, e come Principe Secolare, anche nelle Legge meramente Papali, quando si verificano gli altri requisiti, si può allegare, e si deve attendere questo non uso, non già per la ragione della podestà del popolo, ma per l'altra del tacito, ed implicito consenso dello stesso Papa cavato dalla lunga tolleranza, e dalla frequenza degl'atti, mentre da ciò risulta la presunzione della scienza. (5)

Vi sono però alcune consuetudini, le quali non hanno bisogno della formale giustificazione de' suddetti requisiti; ma piuttosto camminano con la riga delle Leggi scritte; sicchè basta di allegarle, cioè quelle, le quali con l'autorità del Sovrano sieno ridotte in scrittura ne' volumi a forza di leggi; (6) come per esempio sono le consuetudini delle Città di Pagiri, di Napoli, di Messina, di Palermo, di Bari, (7) e simili commentate da diversi Scrittori.

Ed in oltre vi è una specie di consuetudini universali, ovvero comuni, e notorie, sicchè non abbiano bisogno di giustificazione, e sieno specie di Leggi comuni; come per esempio sono le consuetudini feudali, che diciamo Leggi, e costituiscono la ragione comune feudale: (8) oppure sono quelle consuetudini, delle quali parlano li Giuristi; come per esempio la consuetudine di Martino nella dote. (9) la consuetudine di Bulgaro nell'uso fruttu della Moglie, che si risolva negli alimenti, e simili, (10) cioè, che le Leggi comuni non sieno state in ciò ricevute, ovvero così ricevute, ed interpretate, ed anche tra le consuetudini merita dirsi quella Legge delle Genti, la quale così frequentemente corre per bocca di quelli, li quali sieno, o pensino d'essere Professori della politica, conforme di sotto si accenna, (11)

Si dice finalmente consuetudine quella, la quale a somiglianza della Legge riguarda tutto il popolo in generale senza veruna distinzione, o eccezione

E

zione

(1) Dot. Volg. nel Proem. c. 6. n. 2. v. e 5.

(2) Dot. Volg. d. c. 6. n. 2. v. aggiungano.

(3) De' Tutor. disc. 12. n. 7.

(4) In questa fogl. 30. §. Ma perchè.

(5) De' Par. disc. 24. n. 6. disc. 25. n. 14.

(6) Deli' Ered. disc. 23. n. 7.

(7) Delle successi. ab In test disc. 26. n. 15.

disc. 41. num. 17. e num. 18. de' Fidecomiss. disc. 114. num. 4. dell' Ered.

disc. 23. per tutto.

(8) Constit. Osserv. 21.

(9) Della Dot. disc. 154. dal n. 53.

(10) Delle Servitù disc. 48. 51. e 52. Constit. Osserv. 123. Dot. Volg. nel Proem. cap. 6. n. 2.

(11) In questa, qui sotto nel §. assegnan-

zione di persone, e senza che ferisca il comodo, e l'interesse particolare d'una persona col danno, e col pregiudizio dell'altro; poichè quando si tratta di quest'ultimo caso, si dice prescrizione, e non consuetudine (1) anche se il comando non sia di qualche persona particolare, ma di tutto un popolo, o altra Università contro un altro popolo, ovvero Università; perchè li corpi universali si considerano come persone particolari formali, ovvero intellettuali. (2)

Stabiliti questi termini dell'una, e dell'altra Legge scritta, e non scritta, la notizia ben distinta de' quali è troppo necessaria non che opportuna in questi principj per la più volte accennata ragione, che in questa facoltà la buona notizia de' termini con la loro distinzione è la porta vera, e la base fondamentale, senza la quale con molta facilità s'incorre negli equivoci, li quali cagionano quelle confusioni, delle quali è pur troppo questa facoltà repleta, e tuttavia si andrà più riempiendo, quando si continui nell'abuso corrente di camminar con le proposizioni generali, e con le dottrine nella sola lettera; senza riflettere col dovuto discorso, o raziocinio alle distinzioni de' termini, e de' casi. (3)

Resta finalmente in questa così importante materia delle Leggi di vedere l'ordine, il quale in esse si deve tenere, e quali sieno quelle Leggi, le quali all'altre prevagliano, e si debbano prima osservare.

Il primo luogo dunque occupa da per tutto senza limitazione alcuna quella Legge Divina, la quale di presente sia obbligatoria, quando si chiarisce, ed espressa, mentre sopra di questa niente può l'umana podestà; che però non si dà contraria Legge umana scritta, e non scritta: ma quando sia dubbia, sicchè sia capace d'interpretazione, in tal caso si deve anche in primo luogo attendere quell'interpretazione che con Legge scritta, ed espressa, ovvero con la consuetudine, abbia dato la Chiesa Cattolica; e questa interpretazione per l'espresso, o tacito, e presunto giudizio, ed approvazione, o tolleranza della medesima Chiesa può essere varia secondo le diverse qualità, e costumi, de' Paesi, e de' Principati, (4) e sotto questo genere di Legge, cammina quella che si dice natura come sopra. (5)

Assegnano alcuni il secondo luogo alla Legge delle Genti, come parimenti indispensabile, e non soggetta all'umana podestà. (6) Però conforme di sopra si è detto (7) questa Legge in quel, che riguarda il Foro esteriore giudiziale ha dell'ideale, non trovandosi scritta in alcun Libro, sicchè piuttosto si dovrà dire una specie di Legge non scritta ovvero consuetudine universale in quei Paesi, ne' quali, appresso li Principi, e Nazioni per il sentimento de' Politici viene stimata Legge inviolabile, la quale obblighi li medesimi Sovrani; per la ragione, che non dandosi tra essi la sovranità d'uno sopra l'altro con la sua proporzione, si debbano stimare come Privati, con quella differenza che li Privati, quando non osservano le Leggi, e li patti, si sforzano all'adempimento dal Giudice con li rimedj giuridici, e li Principi si sforzano dalla potenza, e dalla guerra, che si dice l'ultima ragione delle cose: mentre vediamo, che il Gran Turco per non aver il freno della Cristiana Religione, e per essere di una potenza grande, nemmeno si stima, nè si conosce soggetto a questa specie di Legge, la quale però al nostro propositto non cade in questa scala, ovvero ordine da tenersi tra le Leggi obbligatorie nel foro esteriore: ben'è vero però,

(1) Dott. Volgar. nel Proem. cap. 7. n. 4.

(2) Della Giurisdiz. disc. 34 sott. n. 28. disc. 66. sott. il n. 15.

(3) In questa per tutto.

(4) De' Giudiz. disc. 35. n. 26.

(5) In questa fogl. 21. § sotto.

(6) De' Giudiz. di c. 35. n. 31.

(7) In questa fogl. 22. §. E quantunque,

rò, che il Principe, benchè sciolto dalle Leggi, deve vivere secondo quelle, e secondo la Giustizia, osservando li patti, e Contratti. (1)

Il secondo luogo dunque, che sarà il primo nel genere delle Leggi positive, tenendo un ordine opposto a quel, che di sopra nel principio di questo titolo si è tenuto nel narrare le diverse specie delle Leggi, sarà l'ultima specie della Legge più particolare, cioè di quella, la qual nasce dalle ultime volontà, (2) e da' patti, e contratti, ed altre disposizioni de' privati nelle loro persone, robe, e ragioni; (3) ritenendo il già detto presupposto, che sia Legge valida, e obbligatoria, perchè non vi sia vizio, ovvero eccezione, che gli tolga il vigore. (4)

Il terzo luogo in difetto della suddetta Legge più di tutti particolare è quella, che si dice anche particolare a comparazione dell'altre Leggi più generali, ma che in quel Popolo, o luogo sia universale che sono li statuti, e le consuetudini locali, anche se fossero de' luoghi subordinati ad una Città suddita, dentro il di cui distretto sieno situati, poichè sebbene le Leggi particolari scritte, e non scritte della Città dominante; ancorchè suddita obbligano tutti li luoghi inferiori, e subordinati situati nel distretto, ovvero Contado: tuttavia le Leggi particolari del luogo prevagliano, e in loro difetto entra la Legge del luogo dominante. (5)

Il quarto luogo si occupa dalla detta Legge scritta, e non scritta della Città, o luogo dominante, che prevale all'altre più universali. (6)

Il quinto si concede alla Legge particolar del Regno, ovvero del Principato, o dominio della Città non suddita, la quale abbia le ragioni di Principato, e di Sovranità; mentre questa prevale alla Legge comune: anzi in questa specie di Legge del Principato si deve avvertire, che sebbene molti Scrittori a' quali più di Collettori, o di Copisti, che di Dottori conviene il nome, non distinguendo questa specie dall'antecedente, la collocano sotto lo stesso genere de' Statuti, e di Leggi municipali; nondimeno ciò contiene un errore de' termini, poichè questa Legge in quel Principato si dice commune, (7) di natura più favorevole, e privilegiata di quel, che sia la comune de' Romani, o de' feudi: che però con equivoco manifesto in questa specie di Legge si cammina con quelle massime, e conclusioni; le quali si adattano alle due antecedenti.

Il sesto luogo ne' feudi veri, e propri si concede alle Leggi feudali comuni; se in quel paese sieno ricevute, (8) e nell'altre materie indifferenti profane per il foro Secolare alle suddette civili d'Romani in difetto delle quali subentrano le Canoniche, (9) eccetto che nello Stato Ecclesiastico, nel quale le Canoniche anche nelle materie secolari, profane occupano il primo luogo della specie antecedente, come Leggi proprie del Principato, e in difetto subentrano le civili; come anche segue lo stesso in tutto il Mondo Cattolico nel foro Ecclesiastico, ed anche nel secolare nelle materie Ecclesiastiche, o spirituali, oppure che abbiano annessa qualche spiritualità, che la Legge Canonica prevale alla civile. (10)

E 2

Restan-

(1) De'Regal. disc. 93. n. 3. disc. 148. num. 17. dell' Emfiteuf. disc. 21. n. 4.

(2) De' Fidecommes. dop. il disc. 201. n. 4.

(3) De' Feud. disc. 3. n. 2.

(4) De' Regal. 179. n. 4.

(5) De' Feud. disc. 83. n. 13. Dot. Volg. nel Proem. cap. 7. num. 2.

(6) De' Giudiz. disc. 35. n. 45.

(7) De' Feud. disc. 118. n. 7. Annotaz. al discorso 1. delle Servit. n. 8. dell' Alienaz.

disc. 39. n. 14. de' Giudiz. disc. 35. dal n. 19. sotto il n. 53. e sotto il n. 66. delle Success. disc. 45. n. 6. disc. 48. n. 7.

(8) De' Feud. nella Somm. n. 227. Dot. Volgar nel Proem. cap. 7. n. 8.

(9) Delle Giurisdiz. disc. 114. n. 6. de' Giudiz. disc. 35. n. 47.

(10) De' Giud. d. disc. 35. dal n. 33. Dot. Volg. nel Proem. d. c. 7. n. 6.

Restando tuttavia diverse questioni sopra questo concorso della Legge Canonica, e Civile, particolarmente quando le persone Ecclesiastiche litigano nel foro secolare, ovvero all'incontro le secolari nel foro Ecclesiastico: ma ciò si tralascia, e si rimette all'altr' Opere, (1) mentre in questi principj farebbe per li Giovani sproporzionata digressione, poichè sebbene si sono accennare molte cose, alle quali si potrebbe dare la stessa eccezione, nondimeno il pensiero d'imbever bene la Gioventù de' veri termini con le sue distinzioni, e sfuggire quelle prime male impressioni, che sogliono nascere dal non distinguer bene li termini, rende ciò scusabile, anzi necessario, ed opportuno.



TITO

(1) De' Gindiz. d. disc 35. n. 39.

TITOLO TERZO

CON ALTRI CINQUE SEGUENTI, CIOE'

T It. terzo della Legge, o Ragione delle persone.
Tit. quarto degl' Ingenni.

Tit. quinto delli Libertini.

Tit. sesto per quali cause non sia lecito di manomettere.

Tit. settimo della Legge Fusia Caninia da togliersi.

Tit. ottavo di quelli, li quali sieno di ragione, e podestà propria, ovvero d' altri.

S O M M A R I O :

- | | |
|--|---|
| 1 D ella Ragione, per la quale si tratti di più titoli sotto uno. | 10 Dello stesso, che nel n. 3. se tra' Cristiani si dia servitù. |
| 2 Della Differenza tra i tempi antichi, e moderni in questa materia de' servi. | 11 Tra' servi non si dà differenza. |
| 3 Che tra' Cristiani non si dia la servitù; ma solamente con gl' Infedeli. | 12 De' Servi impropri così chiamati tra' Cristiani. |
| 4 Quali sieno li Servi. | 13 Delle servitù spirituali de' Religiosi professi. |
| 5 Definizione della libertà, e della servitù. | 14 Degl' Ingenui quali sieno, e de' Libertini, e della Differenza. |
| 6 Se la libertà sia di Legge di natura, e come. | 15 Di diverse specie, o sfere delle persone libere. |
| 7 Delle due specie di servi, e di mancipj, e della derivazione di questi vocaboli. | 16 Qual podestà abbia il Padrone sopra il Servo. |
| 8 Delli Servi per natura della nascita. | 17 Della manomissione de' Servi. |
| 9 Delli Servi, li quali occidentalmente divengano tali, ed in quanti modi. | 18 Della libertà per privilegio del Principe, o dell' uso di Roma. |
| | 19 De' mancipj, cioè de' nostri, li quali sieno servi degl' Infedeli. |
| | 20 Del Postliminio, e della legge Cornelia. |

Non doverà dar meraviglia il vedere, che sotto un titolo se ne comprendano sei; quasi che sia un tacciare li Compilatori di superfluità, ovvero di poco giudizio nel distinguere in sei titoli quel, che in un solo si possa trattare; posciachè stante la gran mutazione de' costumi, e de' Principati possono bene stare assieme, che in quei tempi vi fosse necessaria quella distinzione, e che di presente sia superflua per la ragione, che anticamente fosse questa materia de' servi, e della loro libertà molto in uso, e che di presente sia quasi agli effetti legali per il Foro pratico giudiziale, dal medesimo uso bandita. (1)

Nasce questa diversità di più ragioni, ma particolarmente da quella, che appresso gli antichi Romani, e le altri nazioni, senza verun riguardo alla Reli-

Reli-

(1) In questa lib. a tit. 9. n. 1 §. 2. due, e tit. 28. n. 1 §. di presente.

2 Religione, che si professasse tutti quelli, li quali così nel combattimento terrestre, come nel maritimo, ovvero nelle sorprese delle Città, e luoghi, che venissero in mano de' vincitori, fossero servi; e non essendovi almeno così frequente l'uso delle galere in quel modo, che di presente l'abbiamo; per il che conviene applicare in esse all'uso del remo per la maggior parte li servi d'oggi, n'erano ripiene le Città, e particolarmente Roma; sicchè li Servi facevano quasi tutto quello, che spettava alle arti, ed agli esercizj mecanici; anzi anche a quelli dell'ingegno, come per esempio erano Medici, Architetti, Negozianti, e simili; sicchè se gli davano grossi peculja negoziare, e governavano le case; facendosi industria, in modo, che per quanto le Storie narrano, in Roma vi erano di quelli potenti Cittadini, li quali avevano delle molte migliaja di Servi; per il gran numero de' quali con poca spesa si facevano quelli grand' Edifizj, e tante altre imprese, che oggidì pajono impossibili; maggiormente per la grandezza, e potenza senza esempio del Regno Romano. (1)

Cessano però di presente tutte le suddette cose, non solamente per la così gran diversità de' Principati, ne' quali il suddetto Imperio antico è diviso; ma soprattutto per il connaturale vizio troppo detestabile, ma senza rimedio de' Principi Cristiani, che ristretti in un angolo, sicchè nè anche abbiano sotto la loro podestà intiera l'Europa, che è la più picciola dell'altre parti del Mondo; niente riflettendo, come dovrebbero, alla loro unione contro il comun Inimico del nome Cristiano, e che tuttavia si va facendo maggiore, e li va opprimendo; vivono in quasi continue guerre, ed emulazioni tra se stessi. (2)

E per conseguenza non si dà l'antico uso così frequente de' Servi, per la ragione, che tra' Cristiani come professori d'una stessa Religione, ancorchè vi fosse qualche discrepanza per causa dell'Eresie, ovvero de' Scismi, per una ricevuta consuetudine li vinti non si fanno servi, ma prigionieri di guerra.

Che però quest'uso de' Servi, che volgarmente in Italia diciamo Schiavi, resta con li professori di diversa setta, cioè con li Turchi seguaci della setta Maomettana, poichè sebbene anche li Persiani, ed altre Nazioni dell'Asia, e dell'Africa sono seguaci della stessa setta; nondimeno con essi non si ha guerra, perchè non confinano, come segue con li Turchi, e con l'Imperio Ottomano, e suoi Dipendenti: per il che il numero è poco, e la maggior parte di essi si adopera al remo nelle galere, e quei, che si vendono a' privati, si adoprano a' servizj bassi, e si tengono in stato molto depressso; sicchè non si addattano quei presupposti, con li quali si cammina per le Leggi de' Romani, e per conseguenza merita dirsi una fatica inutile, ed un perdimento di tempo il trattare così esattamente, e per minuto di questa materia, come nelle suddette Leggi si scorge, ma si stima più opportuno il darne qualche picciolo saggio in compendio per la notizia de' termini a' diversi effetti, anche di presente praticabili. (3)

In questi sei titoli dunque si dicono più cose; Primieramente, cioè, che tutto il genere umano complessivo, così degl'Uomini come delle Donne si distingue in due specie più generali, una di quelli, li quali sieno liberi, e l'altra di quelli, li quali sieno servi con una servitù perpetua, e forzosa, che volgarmente si dice schiavitù: che però li servi si dicono schiavi per distinguerli da quelli, li quali benchè sieno liberi, si dicono volgarmente servi, ovvero servidori, perchè volontariamente col salario, o senza servano un altro.

Che

(1) Dot. Volg. delle Serv. c. 2. n. 2.

(2) Dot. Volg. delle Serv. d. c. 2. n. 6.

(3) Dot. Volg. delle Serv. d. c. 2. ~~libro~~
il n. 6.

Che però si definisce la libertà, che sia una facoltà naturale di fare tutto quel che li paccia di quel che non sia dalla Legge dannato, e proibito, ed all'incontro la servitù sia un certo legame, il quale contro la natura è stato introdotto dalla Legge delle Genti, col quale un Uomo si sottopone al dominio, e al total volere d'un'altr' Uomo, perdendo il voler proprio.

Sopra queste definizioni, quelli Scrittori, li quali sogliono diffonderli molto nelle cose inutili; per mostrarle erronee, e contrarie tra se medesime, dicono, che se la libertà è una prerogativa, la quale si concede dall'indispensabile Legge della natura; dunque non ha potuto la Legge delle Genti toglierla, e se questa ha potuto ciò indurre, conforme la pratica di tutti i secoli, e di tutte le nazioni insegna, che si sia potuto fare, dunque non si dice bene, che la libertà sia di ragion di natura, mentre a questa non si può derogare, per quello s'è detto di sopra. (1)

Si toglie però la difficoltà col riflettere, che sia un certo improprio modo di parlare per denotare un istinto naturale; ma non già che sia una Legge obbligatoria, e indispensabile; conforme in molte cose dalle Leggi civili questo modo di parlare si usa: che parimente s'è notato di sopra. (2)

Sono li servi di due specie, cioè una di quelli, li quali sieno tali appresso di noi, ma nella propria Patria, o Principato sieno liberi, che sono quelli, li quali di diversa religione, o setta sieno da noi vinti, o in altro modo presi; così chiamati dalla parola latina *servare*, cioè, che non si uccidessero, ma si conservassero vivi per valersene: sicchè da essi servi è derivata la parola *servire*, ovvero servizio, e non all'incontro.

E l'altra specie è di quei nostri, li quali appresso di noi sieno liberi, ma sieno schiavi de' nemici, da' quali sieno vinti, e presi; onde li latini per distinguerli adoprano vocaboli diversi, cioè che servi si dicono quelli della prima specie come riservati; e mancipj quelli della seconda, come presi dalla mano de' Nemici.

Parlando dunque della prima specie di quelli, li quali appresso di noi sieno servi; questi secondo li tempi antichi, de' quali si parla nell'Istituta, e in tutte le Leggi de' Romani erano, o perchè nascessero in questo stato, o perchè essendo nati liberi, tuttavia divenissero tali; nè vi si dava altra distinzione.

Quelli, li quali per natura, e per causa della nascita erano, ed anche di presente sono servi, si dicono quando nascono da una serva, (3) per appunto a somiglianza delli feti degl'animali; come una specie de' fratti sono del Padrone delle madri; niuna ragione avendosi del Padre, se sia servo, o libero, scorgendosi in questo proposito della servitù, o libertà rispettivamente l'opposto di quel che abbiano nella nobiltà; che li Figli seguono la condizione del Padre, e non della Madre, benchè alcune volte si consideri ancora la condizione della Madre. (4)

All'effetto però sudetto si richiede, che la Madre sempre sia stata nel stato della servitù dalla concezione alla nascita; che però se in qualsivoglia tempo, quantunque picciolo, sia stata in libertà, o sia nel tempo della concezione, o della nascita, oppure nel framezzo della gravidanza, il parto sarà libero; perchè il favore della libertà ciò cagiona. (5)

Si facevano servi anticamente in più modi, uno cioè più frequente, e che anche di presente è in uso, ma con la moderazione di sopra accennata, cioè che non sieno d'una stessa Cristiana Religione, quando sieno vinti, e presi

(1) In questa fogl. 21. §. Sotto.

(2) In questa fogl. 22. §. Mentre.

(3) Dot. Volg. c. 2. n. 14. delle Servit.

(4) Delle Preeminenze disc. 32. n. 2.

(5) Dot. Volg. delle Serv. c. 2. n. 16.

in guerra; e l'altro quando volontariamente per via di vendita, o in altro modo si facevano tali, conforme ne' tempi più antichi seguiva ne' debitori con li creditori; e il terzo del quale nell'Istituta non si fa menzione, ma ne parlano le altre Leggi civili più moderne, di quelli, li quali essendo sani andavano, mendicavano, e si davano a quella vita poltrona, che in Italia diciamo de' birbanti, perchè divenivano servi di chi se li pigliasse. (1)

Il secondo, e il terzo modo non sono più in uso tra' Cristiani, attesochè sebbene di fatto vi sono di quelli, li quali menino una vita da servi, e come tali sieno trattati; cioè quelli, li quali per misfatti sono condannati al remo nelle Galere, ovvero che volontariamente vi si danno, onde volgarmente si dice di venderli in Galera, e che a differenza de' condannati, li quali si chiamano forzati, si appellano Buona voglia; (2) nondimeno ciò non gli toglie la libertà abituale, nè li fa divenir servi, ma solamente gl'impedisce l'effetto, ovvero l'esercizio della libertà, in quel modo che segue ne' Carcerati, ed anche ne' Corteggiani, o altri servidori, li quali si sieno dati al servizio d'un altro, e dal suo arbitrio dependano, il che anche a' Soldati si addatta. (3)

Resta dunque solamente in uso il primo modo, cioè che sieno fatti servi quando essendo vinti in guerra, o altro combattimento, o sorpresa, restino preda de' vincitori; ma conforme si è detto, ciò si pratica solamente con quelli, li quali sieno professori d'altra setta, e non della Cristiana Religione, cioè con li Turchi seguaci della superstizione di Maometto: sicchè stà ricevuto per regola generale, che un Cristiano non fa servo un'altro Cristiano; (4) onde li vinti si dicono prigionieri di Guerra, ma non servi.

Potendo tuttavia cadere qualche dubbio, se ciò cammini in que' Cristiani scismatici, li quali sieno sudditi del Turco, e che per esso combattano, oppure in quegli Ebrei, li quali sieno parimente sudditi del Turco; ma essendo ciò di qualche alta ispezione non proporzionata a questi principj, altrove si rimette all'altr' Opere. (5)

E in oltre quel che si dice, che un Cristiano non sia servo di un'altro Cristiano, cammina quando, come sopra quello, il quale si già Cristiano, sia vinto, e preso da un'altro della stessa religione; ma non già quando essendo all'ora infedele, e per conseguenza essendo divenuto servo, si faccia Cristiano, perchè in tal caso continuerà tuttavia nello stato della servitù, nè perciò diverrà libero. (6)

Per supposta la vera servitù, cioè quella, che diciamo schiavitù tra quelle persone, le quali sieno di questa condizione, non si dà legalmente alcuna differenza; cioè, che alcuni sieno più, e gli altri meno servi, perchè tra la servitù, e la libertà, come direttamente opposti, non si dà mezzo, ovvero terza specie; sicchè vi cade l'argomento, che si dice del contrario senso, cioè, non è servo, dunque è libero, ovvero all'incontro, non è libero, dunque è servo.

E sebbene questo termine di servi, di servitù, nelle Leggi, ed appresso li suoi Professori si trova adoprato anche nelle persone, come per esempio (oltre il già detto esempio de' servidori salariati) sono li feudatarij, che si dicono servi del padrone diretto del Feudo, il quale importa una servitù, (7) ed anche sono certi Coloni perpetui, e quelli, li quali nella Legge civile

(1) Dot. Volg. delle Serv. d. c. 2. n. 19.
20. e 21.

(2) Dot. Volg. delle Serv. c. 2. n. 22.

(3) Dot. Volg. delle Serv. di c. 2. n. 23.

(4) Dot. Volg. delle Serv. nello stesso

c. 2. sotto il n. 21.

(5) De Regal. disc. 182. per tutto.

(6) Constit. observ. 15. vers. Quam plurimum.

(7) De Feud. disc. 3. n. 3. c. 4. disc. 5. per tutto.

disc. 65. de Regal. disc. 46. per tutto.

civile si dicono censiti, ed ascritti, e simili: Nondimeno quest'è un modo di parlare improprio per dinotare il servizio, la fedeltà, e gl'altri obblighi, a' quali sono tenuti; ma ciò non ferisce lo stato della persona, nè toglie la libertà abituale, che però questi, e simili vengono sotto il genere de' liberi, come anche li condannati in galera come sopra; anzi anche li banditi capitali, e li condannati a morte, li quali si dicono servi della pena, perchè non sono servi veri, ma si dicono tali per un modo di parlare a certi effetti. (1)

Si dà tuttavia oggidì tra' Christiani una specie di servirù spirituale non totalmente conosciuta dalla Legge civile de' Romani, ma piuttosto introdotta dalla Legge canonica, ovvero Ecclesiastica, cioè de' Religiosi del Clero, o Gierarchia regolare, li quali abbiano solennemente professato li voti di castità, povertà, ed obbedienza in qualche Religione approvata dalla Sede Apostolica, posciachè vengono da' Giuristi, e da' Teologi paragonati a' servi, (2), così nell'incapacità di avere niente del proprio, sicchè quanto ad essi si riferisca, si acquisti alla Religione, ovvero al Monastero in quel modo che segue ne' servi, (3) ed anche perchè sieno affatto privi del proprio volere; nè sieno di ragion propria, ma totalmente dipendenti dal volere de' Superiori; Però anche ciò si dice per un modo di parlare, e per dinotare gli affetti suddetti come per un paragone; ma non già che sieno veri servi di quella specie, che diciamo Schiavi.

Quanto all'altro genere, ovvero specie generale de' Liberi, questi sono di due sorti, una, cioè di quelli: li quali si dicono Ingenui, e l'altra di quelli li quali si dicono liberti, ovvero Libertini.

Gl'ingenui sono quelli, li quali sieno nati liberi; sicchè mai sieno stati servi; e li Liberti, ovvero i Libertini sono quelli, li quali sieno stati servi, e che dipoi sieno divenuti liberi con alcuno di quei modi che di sotto si accennano.

E sebbene anticamente questi Libertini erano di diverse specie, perchè da' Padroni se gli desse con maggiore, o minor' ampiezza la libertà; nondimeno per le stesse Leggi de' Romani più moderne tal differenza fu tolta via; sicchè tutti sono d'un modo, conforme nel testo espressamente si dice; scorgendosi solamente la differenza tra gl'Ingenui, e li Libertini, che questi non sogliono esser capaci di tutti quelli grandi, ed onori, de' quali sieno quelli, sopra di che non si può oggidì stabilire una regola certa, e generale per la gran diversità de' Principati, e loro Leggi, ed usanze, a' quali si deve riferire; ed ancora perchè gli resta tuttavia una certa specie di soggezione, e di gratitudine verso il Padrone; sicchè per ingratitudine possano divenir servi di nuovo, onde si ritrova nelle Leggi civili il termine del Padronato (5) diverso da quello delle Chiese, e de' benefici, che oggi è in uso, e del quale si tratta sì ampiamente altrove. (6)

Si sogliono queste persone libere, o sieno dell'una, o dell'altra specie, distinguere in molte specie subalterne, cioè de' Principi, de' Magnati, de' Cavalieri, ovvero nobili qualificati, de' nobili privati, de' popolari civili, e de' popolari plebei, ed anche de' Secolari, ed Ecclesiastici, con altre distinzioni, sopra le quali alcuni Interpreti in questo luogo molto si diffondono, e

F

con

(1) De Regal. disc. 161. dal n. 29. Dott. Volg. delle Servit. cap. 2. num. 24.

(2) De Regal. d. disc. 161. sotto il n. 31. de Credit. disc. 83. n. 12. Dott. Volg. delle Servit. cap. 2. n. 12.

(3) In questa l. 2. tit. 9 n. 3. §. quell'acquisto.

(4) In questa l. 1. tit. 3. n. 17. §. E quanto.

(5) De' Giurispadronat. nella som. nu. 1. Dott. Volg. delle Servit. cap. 2. n. 13. Giurispadronat. cap. 1. n. 1.

(6) De' Giurispadronat. in tutto il tit. e nelle som. Dott. Volg. nello stesso tit. dal cap. 1. e segg.

con totalmente improprie digressioni assumono li trattati de' Grandi, e della Nobiltà, e dell'altre Prerogative; Però tutto ciò si tralascia come troppo sproporzionato a questi principj per la capacità de' Giovani inesperti, e si rimette all'altre Opere, ove specialmente si discorre della Nobiltà, (1) e Cittadinanza. (2)

Si dà tuttavia anche nelle persone totalmente libere, cioè ingenua la distinzione, che altri sieno di sua total podestà, e ragione, che Legalmente si dicono Padri di Famiglia; ed altri sieno di aliena podestà, che si dicono figli di famiglia, come soggetti alla podestà del Padre, ovvero all'Avopaterno per quel che si discorre qui sotto, (3) ed altrove. (4)

Finalmente resta di vedere (facendo il ritorno alli servi) qual podestà sopra di essi abbiano li Padroni, ed in che modo si liberino dalla servitù, e divengano Liberi.

E per quello, che spetta alla prima parte; Anticamente il Padrone aveva del servo un dominio così assoluto, che anche la vita, e la morte pendevano dalla sua volontà; sicchè lecitamente lo poteva uccidere; ma dipoi
16 ciò fu moderato: sicchè se gli concede la podestà di correggerlo con la dovuta moderazione, (5) nel che non si può dare una regola certa, e generale, perchè in gran parte dipende dall'usanze de' paesi; e quando si abusasse di questa sua podestà, sicchè indiscretamente, e fuori della dovuta moderazione lo maltrattasse, si può implorare l'ufficio del Giudice acciò forzi il Padrone a venderlo ad altri; Però conforme si è detto l'usanza del paese in ciò fa il tutto.

E quanto all'altro punto sopra il modo di acquistare la libertà, quel modo, il quale in termini della ragion comune, e più generale, è quello del-
17 la manomissione, (6) cioè, che il Padrone gli dia libertà, usandosi la parola manomettere, cioè, che prendendolo con la mano, ce la togliesse di dosso dicendogli, siate libero.

Sopra questa manomissione molte cose si dispongono, le quali però oggi-
di restano quasi affatto inutili, ed ideali, cioè, che un minore non lo possa fare senza l'autorità del Curatore, ed altre solennità, e che non possa farla il debitore in pregiudizio de' Creditori per la stessa ragione all'uno, ed all'altro comune, cioè, che sia una specie di alienazione. Come ancora si tratta di quella manomissione, la qual nasce dal titolo ereditario, perchè il Padrone istituisca Erede il servo, oppure, che gli lasci la libertà per legato, o per altra ultima volontà; Però in queste, ed in altre somi-
18 glianti questioni spettanti a questa materia, pare oggidì un perdimento di tempo il diffondervisi molto; (sicchè li Curiosi potranno vedervi quel, che gl'Interpreti vi dicono in questo luogo) per le ragioni di sopra addotte. (7)

Si acquista ancora la libertà per grazia, e privilegio del Principe Sovrano, o di quello, al quale il medesimo Principe ne abbia data la podestà, [8] oppure che questa competesse per consuetudine, conforme in Roma l'insegna la pratica, cioè, che per privilegi Apostolici appoggiati ad una tradizione, o consuetudine derivata forse dall'antica Maestà Romana, quando un Servo arrivi a salire al Campidoglio, e che ivi chieda la libertà, que-
sta

(1) Delle Preeminanze nella somm. dal nu. 61. al nu. 83. Dott. Volg. delle preeminanze dal cap. 6. al cap. 11.

(2) Delle preeminanze in d. somm. dal n. 93. e segg. Dott. Volg. nello stesso tit. c. 12. per tutto.

(3) in questa fogl. 44. per la stessa.

(4) Dott. Volg. delle Servit. cap. 2. n. 26.

(5) Dot. Volg. delle Servit. d. cap. 2. n. 27.

(6) Dott. Volg. delle Servit. d. cap. 2. n. 4.

(7) In questa fogl. 37. non dovrà, e §. segg.

(8) De' Regal. disc. 182. n. 3.

sta segli concede per il Senatore, e li Conservatori del popolo, li quali rappresentano il pubblico della Città; [1] onde segue, che in Roma non vi sia quell'uso de' Schiavi, che nell'altre Città, particolarmente marittime si scorge; che però generalmente si conclude, che in questa materia si deve camminare con l'usanze de' paesi.

Circa l'altra specie di quei servi, li quali a differenza degl'antecedenti si dicono come sopra Mancipj; cioè de' nostri, li quali sieno schiavi degl' in- 19 fedeli nemici. Questi appresso di noi non sono servi, ma ritengono tuttavia la loro natia libertà, della quale solamente di fatto da' nemici se ne impedisce l'esercizio, sicchè ritengono tuttavia abitualmente tutte le primiere ragioni, ed anche la capacità di ottenerne di nuovo nello stesso stato, quando il caso dia che scampi dalla mano de' Nemici, e ritorni al primiero stato della libertà; perchè in tal caso si congiungono li due estremi della perdita, e recuperata libertà; in modo che si finge, come se il framezzo tempo, e stato della servitù non fosse seguito, e questa finzione si dice del 20 Postliminio, della quale di presente occorre in pratica trattare in occasione della guerra anche tra' Cristiani per quelle robe, o ragioni, le quali sieno occupate da' nemici, e dipoi sieno recuperate. [2]

Ma quando il caso dia, che quello muoja in potere de' nemici, e in quello stato di schiavitù; vi entra un'altra finzione, la quale si dice della Legge Cornelia; cioè, che si finge morto in quell'istante, che fu preso da' nemici e divenne servo. [3]



F 2

TITO-

(1) Relaz. dalle Cort. Rom. disc. 37. n. 21.
 Conflit. Offer. 15. Dot. Volgar. cap. 2. n.
 7. delle Servitù.

(2) De' Feud. disc. 58. per tutto, Dott. Vol.

d. cap. 2. n. 9. delle Servitù.
 (3) Delle Succes. ab Intest. disc. 7. e 8.
 Dot. Volg. delle Servitù. cap. 2. n. 10.

TITOLO NONO

DELLA PATRIA PODESTÀ,

E TITOLO DUODECIMO

IN CHE MODO QUESTA PODESTÀ SI DISCIOLGA, E CESSI.

S O M M A R I O.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Della ragion dell'unione di questi titoli. 2. Che cosa sia la patria podestà. 3. Qual podestà abbia il Padre col figlio. 4. Se questa podestà sia introduzione de' Romani. 5. Dell'antica incapacità del figlio di famiglia di avere del proprio, e che il tutto si acquistasse al Padre. 6. Delli peculi Castrense, e quasi Castrense. 7. Degli altri peculi avventizio, e profetizio. 8. Delle differenze tra questi peculi, | <ol style="list-style-type: none"> e quando sia l'uno o l'altro. 9. Del peculio avventizio del Chierico. 10. Quando il Padre non abbia l'usufrutto nel peculio avventizio. 11. Del consenso del Padre nel matrimonio del figlio. 12. Che il figlio fosse erede necessario del Padre. 13. Degli obblighi del figlio di famiglia. 14. Dell'altre cose tra Padre e figlio. 15. A quali spetti la patria podestà. 16. De' modi, con li quali si discioglie la patria podestà, e dell'Eman-
cipazione. |
|---|--|

PEr la stessa ragione, per la quale nell'antecedente titolo si è fatta l'unione di diverse cose spettanti alla stessa materia, benchè nel testo si sieno distribuite sotto diverse rubriche, o titoli, si uniscono ancora questi due postponendosi il due framezzi delle Nozze, e delle Adozioni, perchè conviene di essi trattare separatamente per la medesima notabile mutazione dello stato delle cose, e della pratica corrente; sicchè parimente vi cade lo stesso più volte accennato, e da ripetere, errore de' Maestri, che volgarmente diciamo Lettori nel seguitare la semplicità d'alcuni più antichi Interpreti, li quali senza riflettere alla diversità de' tempi, e de' costumi, sono camminati con la sola lettera del testo, perdendo inutilmente il tempo sopra molte cose le quali di presente per niente giovano, e riempiendo la mente de' Giovani di molti equivoci, ed errori pregiudiziali alla Giustizia per la mala intelligenza, ed applicazione delle leggi; maggiormente che sopra questa materia della Patria podestà, per la stessa Legge civile più moderna dopo la compilazione dell'Istituta, ed anche per la Legge canonica, e per le Leggi particolari, o per il senso de' Dottori una grand'immutazione si scorge, che però si accennano solamente quelle cose, le quali sieno al presente in uso, e confacenti alla pratica, tralasciando le cose antichate, ed intili. (1)

La

(1) In Tutte l'Opere, ed in questa fogl. 11. §. Primieramente, e da per tutto.

La Patria Podestà dunque è una certa ragione, che per costume particolare de' Romani, dall' altre Nazioni per avanti non usata, compete al Padre sopra i Figli legittimi, e naturali; cioè, che sieno stati procreati da legittimo Matrimonio (sicchè non abbraccia li Figli naturali, che volgarmente diconsi bastardi) come per una specie di dominio, che il Padre abbia con li Figli a somiglianza di quel dominio; che il Padrone abbia con li servi con qualche differenza; a tal segno, che conforme anticamente il Padrone avea l' assoluto dominio, e disposizione anche della vita, e della morte del servo, così parimente l' avesse il Padre, del Figlio: (1) ma però conforme ciò fu moderato a rispetto de' Servi per quel che di sopra si è accennato, (2) così con maggior ragione seguì la medesima moderazione, che ne' servi circa la podestà di vederli per servi ne' loro bisogni; poichè sebbene le Leggi civili lo concedono, tuttavia per la ragione parimente accennata di sopra, che tra' Cristiani non è più in uso questo contratto, (3) resta ideale, ed inutile tutto quello, che sopra tal facoltà con molta prolissità, e superflua riempitura di carte discorrono così li Giuristi, come li Moralisti.

Che però al Padre non già per la sola ragione di questa civile podestà, ma con li figli di sua ragione ancora per esser di Padre, si permette quella moderata correzione, che comporti l' età, e la qualità delle persone, ed anche l' uso del Paese; che però non è materia, la quale riceva una regola uniforme, e generale adattabile a tutti li casi, ed a tutti li Paesi; ma si dice rimessa all' arbitrio del Giudice, o Superiore, il quale non solo con la scienza, ma con la prudenza in tutte le materie deve regolarlo. (4)

E sebbene sopra quel che si dice nel testo, che sia una cosa introdotta da' Romani, per avanti dall' altre Nazioni non usata, li Scrittori molto si diffondono, e molte questioni vi disputano con la solita varietà dell' opinioni; Alcuni ciò sostenendo, altri impugnandolo col dire, che sia di costume antichissimo di molt' altre nazioni prima, che Roma si edificasse, ed altri passando avanti vogliono, che sia di legge della natura; Nondimeno ciò contiene parimente cosa inutile, ed un perdimento di tempo, che altro effetto non opera, che l' esercitare l' ingegno de' Giovani, per essere fuori di ogni dubbio, che sia di ragione umana, ovvero positiva, alla quale si può derogare, (5) poco importando che sia invenzione de' Romani, o d' altri.

Cagionava questa patria podestà secondo l' antiche Leggi de' Romani molti effetti profittevoli al Padre, e pregiudiziali al figlio, e all' incontro alcuni effetti profittevoli al figlio, e pregiudiziali al Padre; però la maggior parte sono cessati, ed alcuni tuttavia ne restano, ma parimente in diverse forme.

Primieramente cioè per quel, che spetta agli affetti profittevoli al Padre, e pregiudiziali al figlio, oltre il suddetto di poterlo uccidere, o vendere, il più di tutti notabile era quello, che il figlio di famiglia, il quale fosse nella podestà del Padre, veniva rassomigliato al servo, (6) e di presente se gli potrebbe paragonare il Religioso professò, cioè che fosse incapace di dominio, e di possesso, o di disposizione in propria ragione, anche di quelle cose, che col mezzo della propria virtù, industria, e fatica, ovvero col beneficio della fortuna, o per amorevolezza de' parenti, ed amici, ovvero per successione acquistasse; perchè il tutto a dirittura si acquistava al Padre; anche la dote di sua moglie per ragione della suddetta incapacità. (7)

E quin-

(1) Dott. Volgar delle Servitù cap. 2. n. 26.

(2) In questa l. 1. tit. 8. n. 16 §. E per quello.

(3) In questa d. lib. e tit. n. 9. §. Resta.

(4) De' Giudiz. disc. 29. num. 9.

(5) In questa fogl. 23. §. Si conchiude.

(6) Della Pot. disc. 182. n. 8. vers. Tunc.

(7) Delle Dot. disc. 169. num. 3. e 5. disc.

182. num. 8. delle Donaz. disc. 39. nu.

4. In questa lib. 2. tit. 12. num. 10. §. E

finalmente, e tit. 14. num. 10. §. Il pri-

mo, e tit. 18. num. 1. §. Si dice, e segg.

E quindi nasceva, che tra il Padre, e 'l figlio non si potesse dare donazione, o altro contratto, nè dare, ed avere; come ancora nel figlio di Famiglia non si dava Erede, ovvero Eredità, e successione; mentre niente aveva, per appunto come ne' servi, e ne' Religiosi professi non dispensati segue.

Cominciò la Legge più moderna [1] a moderare questo rigore in quelle robe, le quali si acquistassero per il figlio Soldato per occasione della guerra, e fu chiamato il *peculio castrense*, nel quale si avesse a tutti gli effetti come un Padre di famiglia; dappoi ciò fu ampliato a quelli acquisti, li quali si facessero per mezzo delle lettere, e delle scienze, e questo fu chiamato *peculio quasi castrense*, sopra il quale li Scrittori con solite freddure, e varietà molto si diffondono; se in quali facoltà, o professioni ciò cammini, cioè se solamente in quelle, nelle quali vi sia l'operazione dell'ingegno, e non in quelle, nelle quali vi abbia gran parte la pratica, e la fatica corporale, sicchè vi sia qualche partecipazione del meccanico; come per esempio ne' Medici pratici, e molto più ne' Chirurghi, ne' Procuratori, e nelli Notari, e simili; (2) sopra di che si dovrà camminare con quell'opinione, la quale in quel paese sia più ricevuta, e praticata, bastando d'accennare li termini, e li dubbj per li Giovani.

Però con le più nuove Leggi del medesimo Giustiniano, e d'alcuni altri Imperadori predecessori vicini dopo la traslazione dell'Imperio in Costantinopoli, la cosa fu molto allargata con l'introduzione di due altri *peculj*; uno cioè chiamato *profettizio*, il quale abbraccia solamente quel, che nel figlio sia pervenuto dal Padre senza titolo valido, ed approvato dalla Legge, [3] e l'altro abbraccia generalmente ogni sorte d'acquisto, così per industria, e fatica propria, come per successione, o legato, o donazione, o altro beneficio della fortuna; Anzi quel, che pervenga dallo stesso Padre con quelli titoli, li quali sieno validi, ed efficaci, che si suol dire *peculio profettizio improprio*; ma in effetto è *avventizio*.

Come per esempio se il Padre dia al figlio una somma di denaro a maneggiare, e negoziare, o pure gli assegni alcune robe per il suo mantenimento senza titolo di contratto irrevocabile, e valido, perchè non s'esprima titolo, o che esprimendosi titolo, quello sia invalido come riprovato dalla Legge, come per esempio è quello della donazione semplice non giurata; in tal caso il dominio resterà tuttavia in potere del Padre, sicchè il figlio farà la figura d'un amministratore, ovvero di un *Tenutario*, e per conseguenza ciò si dice *peculio vero profettizio*, [4] ma se si tratti di robe vendute, o con altro contratto corrispettivo cedute, o pure donate con quella donazione, la quale sia valida, e non soggiaccia alla proibizione della Legge, come per esempio per causa della dote, o per contemplazione del Matrimonio, o per promoversi agli ordini sagri, oppure che sia donazione semplice, e non causativa, ma giurata con casi simili, ne' quali sia valida la donazione tra il Padre, e il figlio, conforme si discorre più avanti, [5] in tal caso si dirà *peculio avventizio*. [6]

A tal segno, che se con le robe, o denari del Padre, nel di cui dominio tuttavia restino come del *peculio profettizio vero*, il figlio faccia delli guadagni, ed acquisti, li quali risultino, parte della roba, o danaro del Padre, e parte dall'

(1) De' Crediti. disc. 80. n. 10. discorso 86. nu. 18. delle Successi. discorso 15. numero 4.

(2) Dott. Volgar. delle Servitù, cap. 3. sotto il numero 7.

(3) De' Feudi nella Controversi. del Bosc. 2. dal n. 80. ed art. 3. dal n. 108. ar. delle Donaz. disc. 1. n. 12. de' Crediti. disc. 80. n. 3. de' Fideicomis. discorso

145. numer. 4. de' Giurispatr. discorso 16. numero 8. Dottor Volgar. delle Servitù, cap. 2. num. 28.

(4) De' Feud. dett. Controv. in dett. art. 2. numero 83.

(5) In questa libro 2. titolo 7. numero 5. S. Bensi.

(6) Delle Donaz. disc. 40. num. 6. discorso 8. num. 5.

dall'industria, e fatica del figlio, quella rata la quale merita riferirsi all'industria, o fatica, si dirà peculio avventizio, e non profettizio. (1)

La differenza, che si scorge in questi quattro peculj, si è, che ne' primi due castrense, e quasi castrense, il Padre non vi hà che fare, sicchè a tutti gli effetti il figliuolo sia riputato come Padre di famiglia, e come se non avesse il 2 Padre, sicchè tra' vivi, e per ultima volontà ne può disporre a suo modo, (2) e morendo senza disporne vi succederanno li più prossimi parenti con l'ordine della successione intestata; sicchè il Padre vi succederà in concorso degl' altri come Erede.

Il profettizio vero, e proprio si dice tuttavia nel dominio del Padre come sopra, sicchè il figlio non ne ha disposizione alcuna, e non cade sotto la sua successione, ed eredità; ma l'avventizio, il quale come sopra abbraccia il profettizio improprio, si acquista al figlio, e si dice di suo dominio, sicchè ne può disporre così in vita, come in morte per via di donazione per causa di morte, non potendolo fare per via di testamento, e di altra specie di ultima volontà, non già per difetto di dominio, ma per l' inabilità di testare, conforme si discorre nel progresso; (3) e non disponendo, o che la disposizione sia invalida, resterà tuttavia nella sua Eredità, e vi averà l'Erede, ed il successore, (4) nello stesso modo, che ne due primi peculj castrense, e quasi castrense. Da questi differendo in due cose, una cioè già detta di non poterne testare, e disporne per vera ultima volontà, e l'altra che al Padre finchè vive se ne acquista l'usufrutto, e gli spetta l'amministrazione. (5)

E nondimeno in molti casi cessano, così l'una come l'altra restrizione; poichè quando il figlio sia Chierico anche in minori, questo peculio avventizio acquista la natura di castrense, o quasi, che ne possa disporre anche per testamento, o altra ultima volontà, e non se ne acquista l'usufrutto, e l'amministrazione al Padre; quando però sieno robe acquistate dopo il Chiericato, ma non avanti; perchè nelle robe acquistate avanti, li Chiericato, che sopravenga non toglie l'usufrutto acquistato al Padre. (6)

Come ancora cessa quest'usufrutto in quelle robe, le quali sieno donate al figlio dal Principe Sovrano, perchè hanno natura di Castrensi, (7) e 10 parimenti cessa per la proibizione, o contraria volontà di quello dal quale provengono le robe; così se tal volontà sia espressa, come se tacita, e congetturale, o presunta, (8) oppure che si tratti di quelle robe, nelle quali con il figlio succeda ancora egualmente, o inegualmente il Padre, così ab intestato, come per testamento, o per altra disposizione, (9) con molt'altri casi, che nell'altr'opere in diversi luoghi si v' accennando, (10) bastando per ora ciò ad effetto d'avere la notizia de' termini.

L'altro effetto della patria potestà giovevole al Padre, e pregiudiziale al figlio secondo la Legge civile, si dice quello della restrizione della libertà del matrimonio; cioè, che il figlio non può prender moglie, nè la figlia può prender marito senza il consenso, e l'approvazione del Padre, ed al- 11 trimenti-

(1) Delli Credit. disc. 80. nu. 16. della Legitim. disc. 14. num. 3.

(2) Dott. Volgar. delle Servitù. c. 3. sotto il num. 7. nel fine verso quando.

(3) In questa lib. 2. tit. 11. n. 10. §. questa.

(4) Delle Succes. disc. 15. n. 4. e 11.

(5) Dottor Volgar delle Servitù detto cap. 3. num. 5.

(6) De' Credit. discorso 86. nu. 19. Dott. Volgar delle Servitù d. cap. 3. num. 12.

(7) De' Feud. discorso 116. nu. 17.

(8) Delle Servitù discorso 60. num. 3. di-

scorso 64. nu. 2. Dottor Volgar nello stesso titolo delle Servitù capitolo 3. numero 8.

(9) Delle Servitù discorso 61. nu. 3. discorso 62. per tutto. Dottor Volgar in detto cap. 3. dello stesso tit. delle Servitù numero 13. e 14.

(10) Delle Servitù detto discorso 61. nu. 5. numero 9. numero 21. discorso 60. numero 9. Dottor Volgar nello stesso tit. delle Servitù cap. 3. numero 10. numero 15. e segg.

trimenti quando così il Padre voglia, si annulla il matrimonio; ed anche il figlio, o la figlia si può eseredare. (1)

Però questa disposizione della Legge civile, e d'ogn'altra Legge particolare non approvata espressamente dalla Sede Apostolica dappertutto, anche nel foro secolare, è riprovata, e corretta per la Legge canonica; e molto più per il Concilio di Trento, così rispetto alla validità del Matrimonio, come anche all'affetto dell'eseredazione, o del poter negare la dote, o gli alimenti, (2) eccetto che, se il matrimonio fosse indegno, quanto a questi affetti; ma non già per l'annullazione del matrimonio, perchè sarà tuttavia valido quando per altro sia tale; ficchè tal difetto del consenso del Padre niun ostacolo gli dia, come si discorre al suo Luogo. (3)

Il terzo effetto anche pregiudiziale al figlio per la Legge civile più antica era quello dell'obbligo dell'esser Erede del Padre, quand'anche non vo-
 12 lesse, e che l'eredità fosse dannosa, per il che si diceva Erede suo, e necessario; Però ciò si è moderato per la stessa legge civile più moderna, per la quale si è tolta la suddetta necessità; ma resta il beneficio della Suietà, del quale in proposito nel progresso si va discorrendo. (4)

Il quarto effetto favorevole al Padre, e pregiudiziale al figlio è il già detto dell'usufrutto, il quale si acquista al Padre nel peculio avventizio, ed anche l'altro accennato dalla proibizione della donazione, o altro contratto tra il Padre, ed il figlio nel peculio proffettizio vero, e proprio. (5)

All'incontro l'effetto favorevole al figlio è quello di non potersi obbligare, nè fare altri contratti pregiudiziali senza il consenso del Padre; (6)
 13 poichè sebbene da' Scrittori si osservino alcuni altri effetti; nondimeno come cose quasi ideali, e giammai, ovvero molto di raro praticabili si tralasciano in questo luogo, perchè farebbe soverchia digressione sproporzionata a questi principj.

Molt'altre cose, come per essemplio l'obbligo del Padre di dotare la figlia, (7) od obbligarsi per la dote del figlio, o di fargli qualche donazione caulativa, (8) d'istituirlo Erede nella legittima, (9) ovvero degl'alimenti, (10) e all'incontro del figlio verso il Padre, non sono effetti particolari della Patria podestà; mentre sono comuni anche a' figli mancipati,
 14 ovvero in altro modo di sua ragione.

Questa ragione della patria podestà si concede solamente al Padre, e agli altri ascendenti per la stessa linea diretta, e masculina paterna, come sono
 15 l'Avo, ed il Pro-Avo paterni; ma non già l'Avo, ed il Pro-Avo Materni; E alle volte si dà il caso, che uno sia nella podestà dell'Avo, o Pro-Avo piucchè del Padre per la ragione che ad effetto di poter avere questa podestà, è necessario, che sia egli Padre di famiglia, e di sua ragione; mentre quello, il quale sia figlio di famiglia, e sotto l'altrui podestà, non può esser Padre di famiglia, ed avere un'altro sotto la podestà sua: Che però li figli del figlio di famiglia sono sotto la podestà dell'Avo fin che vive

(1) Del Matrimon. discors. 5. num. 8. e

19 Annot. al Concil. discors. 26. n. 35.

(2) Annot. al Concil. detto discors. 26. sotto il num. 35. e 36.

(3) In questa lib. 1. tit. 10. num. 12. §. quanto all'altro.

(4) In questa lib. 2. tit. 14. numero 3. §. Presupposto.

(5) In questa li. 1. tit. 9. n. 9. §. Il Proffettizio.

(6) Dell' Alienaz. nella Somm. dal nu.

63, e segg.

(7) Della Dott. discors. 142. numero 2. e segg. nella Somm. numero 13. e segg. Dottor Volgar nello stesso tit. cap. 3. per tutto.

(8) Della Dotte nella Somm. num. 346. e segg. Dott. Volgar nello stesso tit. della dot. cap. 21. num. 2. e segg.

(9) In questa lib. 2. tit. 13. dal numero 1. §. Si deve.

(10) Della Legitim. nella Somm. nu. 1.

vive, e morendo ricascano sotto quella del Padre. Anzi che si può emancipare il figlio, e ritenere il Nipote sotto la podestà; ma ciò cammina con quelli figli, li quali sieno procreati col legittimo matrimonio, che però li figli naturali non sono nella podestà del padre, eccetto, se fossero legittimati col matrimonio susseguente, perchè in tal caso si fingono a tutti gli effetti, come se fossero nati nel matrimonio, (1) ed anche se fossero legittimati puramente, e senza restrizione alcuna, sicchè a tuttigli effetti anche della legittima, e della successione si abbiano per legittimi; (2) oppure se fossero figli arrogati in quel modo che si discorre di sotto. (3)

Cessa, ovvero si discioglie questo vincolo della patria podestà in più modi; Primieramente cioè per la morte naturale di quello, nella di cui podestà, sia, (4) quando però non si ricaschi nella podestà di un'altro, come segue quando muoja l'Avo, e resti il Padre.

Secondariamente per l'emancipazione, (5) la qual segua col valido, elettivo consenso reciproco come per una specie di contratto; sicchè il Padre non può esser forzato ad emancipare il figlio, nè questo esser forzato ad esser emancipato; eccetto se per causa d'ingratitude, o per altro giusto motivo entrasse l'ufficio del Giudice ad ordinarlo.

Anzi questo modo può seguire anche tacitamente, e provarsi con prelunzioni, ed argomenti; perchè il padre permetta, che il figlio viva separatamente da esso, e pubblicamente negozj da Padre di famiglia. (6)

Il terzo modo è quello, che oggidì resta ideale, che il figlio di consenso del Padre sia arrogato da un'altro. (7)

Ed anche quasi ideale, e molto raro è il quarto modo per la servitù; sicchè non comple molto diffondervisi, e nell'occorrenze si potrà vedere appresso gl'interpreti, de' quali si ha molta copia, per le ragioni addotte di sopra. (8)

Il quarto modo è quello della dignità del figlio, quando sia in grado d'eminenza, come per esempio nella gerarchia Ecclesiastica sono il Vescovato, ed il Cardinalato, e nella Secolare la Dignità Senatoria, o simile (9) secondo l'usanze de' paesi, a' quali in ciò si deve deferire.

Il Chiericato anche in sagri, e nel Sacerdozio, ed il beneficio Ecclesiastico, quando anche sia qualificato, e che importi Canonicato, o dignità nella Cattedrale, o Metropolitana non cagiona quest'effetto, (10) eccetto che in quelle cose, le quali spettano alla Chiesa, ovvero a' benefici, perchè in ciò il Padre non vi ha ragione alcuna d'usufrutto, nè d'amministrazione, ed altro, sicchè resta solamente la patria podestà nelle robe, e cose profane, anzi che in queste si modera sopra la facoltà di testare, che per altro denegata al figliuolo di famiglia si concede al Chierico anche nel peculio profano avventizio, mentre l'Ecclesiastico ha natura di peculio Castrense, o quasi Castrense. (11)

La professione solenne però in qualche Religione approvata dalla Sede Apostolica.

G

Aposto-

(1) Del Feud. discors. 41. num. 6. de' Fideicom. disc. 223. n. 3. disc. 224. per tutto, e nella Somm. n. 138. e 139.

(2) De' Fideicom. disc. 37. n. 4. disc. 68. n. 14. Dott. Volg. delle Succ. c. 1. n. 8.

(3) In questa lib. 1. tit. 11. numer. 1. §. Basterà.

(4) Conflit. Offerv. 302.

(5) Conflit. Offerv. 259.

(6) De' Regal. disc. 96. n. 4.

(7) De' Regular. disc. 62. num. 5. nel fin.

In questa det. lib. 1. tit. 11. n. 1. §. Basterà.

(8) In questa fogl. 37. §. Non dovrà.

(9) De' Feud. disc. 116. dal num. 10. 20. e segg.

(10) Delle Servitù disc. 61. n. 17.

(11) De' Testament. disc. 34. per tutto de' Regol. discors. 62. numer. 8. Dottor Volg. de' Testament. capitolo 6. num. 2. In questa fogl. 47. P. E nondim. tit. 11. c. 12. n. 10. P. 4.

Apostolica, opera tal effetto come una specie di servitù, così se segua nel Padre, come nel figlio. (1)

Nel Matrimonio si disputa per li Dottori, ma è più comunemente ricevuta l'opinione, che non liberi dalla patria podestà quando non vi sia Legge, o consuetudine particolare, la quale diversamente disponga, (2) il che però va inteso nello stesso modo, che si è detto del Chierico beneficiato; cioè che in quelle cose, le quali riguardano il debito, e gli ossequj matrimoniali, non sia il figlio soggetto alla paterna podestà.

Si disputa ancora tra' Giuristi se nella Francia, e in alcuni altri paesi sia in uso, o nò la patria podestà; (3) Però ciò si stima una fatica vana, e sproporzionata a' Giovani in questi principj, dipendendo dall'osservanza di quel paese, circa la quale li non pratici non si possono fidare di quel, che si ritrovi scritto appresso alcuni Autori, mentre in quelle cose, le quali consistono nel fatto, non se gli deve prestar fede, (4) eccetto se fossero molto pratici nel paese, o che altre circostanze vi concorressero, dalle quali apparisse, che parlassero di certa scienza.

Si scioglie finalmente la patria podestà con l'autorità del Principe Sovrano, o di quel Magistrato, al quale la consuetudine concedesse tal facoltà; poichè essendo una cosa introdotta dalla Legge positiva, a questa senza dubbio può il Principe Sovrano dispensare, o altri, a cui egli tal podestà comunicasse, (5) e il di più, come più raro in pratica, si potrà vedere appresso gl' Interpreti, ed altri, da' quali sopra questa materia si sono composti de' voluminosi trattati; bastando in quest' opera, per quello che più volte si va accennando, d'istruire li Giovani de' termini nelle cose più usuali, ed utili. (6)



TITO.

(1) De' Regular. disc. 67. n. 5.
 (2) Delle Donaz. disc. 41. n. 7. delle Serv.
 disc. 106. n. 6.
 (3) De' Testam. disc. 34. n. 19.

(4) Della Don. disc. 207. n. 8. e segg.
 (5) In questa fogl. 23. §. Si conchiude.
 (6) In questa da per tutto, e nell' altre Opere.

TITOLO DECIMO

DELLE NOZZE, E DEL MATRIMONIO.

S O M M A R I O.

- | | |
|--|---|
| 1 C he cosa significhi la parola Nozze. | 12 Della libertà del consenso, e della sua materia. |
| 2 Della ragione, per la quale quanto si contiene in questo titolo sia oggi inutile. | 13 Delle condizioni, e precetti pregiudiziali a questa libertà quando obblighino. |
| 3 In quali cose si attenda la Legge civile. | 14 Dell'impedimento del Ratto. |
| 4 Di che cosa si doverà trattare nel presente titolo. | 15 Di quello dell'Errore. |
| 5 Qual sia lo scopo dell'Istituta. | 16 Di quello della diversità della Religione. |
| 6 De' termini delle nozze, de' sponsali, e del Matrimonio, si esplicano con le loro distinzioni, e specie diverse. | 17 Del voto di Religione, o di Castità. |
| 7 Degli Sponsali di futuro, che cosa sieno, e quali effetti producano. | 18 Del Vincolo d'un altro matrimonio. |
| 8 Del Matrimonio, ovvero de' sponsali de' presenti, e della sua forma, e quale sia il Parroco legittimo. | 19 Dell'impotenza alla Copula. |
| 9 Di alcun'altre solennità, le quali si devono osservare. | 20 Degl'obblighi, e pesi del matrimonio. |
| 10 Degl'impedimenti del matrimonio e delle loro diverse specie. | 21 Dell'effetto della legittimazione de' figliuoli. |
| 11 Dell'impedimento della consanguinità, e dell'affinità, ovvero dell'onestà. | 22 Dell'altro effetto della patria potestà. |
| | 23 Del divorzio, ovvero della separazione del toro, e delle sue cause. |
| | 24 Se il matrimonio si possa discogliere con l'autorità del Papa, e quando. |
| | 25 Del matrimonio de' Giudei, e degl'altri Infedeli. |

Questo vocabolo, o parola Nozze nelle Leggi civili, e appresso li suoi Interpreti vuol dire lo stesso, che il Matrimonio; (1) Però nelle Leggi canoniche, e appresso li suoi Interpreti significa una cosa diversa: cioè, che sia quella solennità, ed allegrezza che in occasione dello Sposalizio si vuol fare, che però in alcuni tempi, come per esempio nella Avvento fino all'Epifania, e nella Quadragesima fino all'ottava di Pasqua sono proibite le Nozze; e pure non è proibito di contrarre in qualunque tempo il Matrimonio, ed anche li Sponsali, al che si deve avvertire per non incorrere negl'equivoci.

Resta però inutile oggidì tra' Cristiani, e particolarmente tra' Cattolici tutto quello, che nel presente titolo, e nelle Leggi stesse civili si dispone sopra questa materia della validità, e forma del Matrimonio, o de' Sponsali; imperocchè da per tutto, anche nel foro secolare si vive, e si cammina

(1) Dot. Volgar nel Matrim. capitolo 1. numero 9.

con la Legge canonica, e con li decreti del Concilio di Trento in quei luoghi, ne quali sia ricevuto, e praticato; e in quelli Luoghi, ne quali non sia ricevuto il Concilio, (1) si cammina con li Canon; sicchè quanto nella Legge comune civile si dispone, oppure nelle Leggi locali, e particolari laicali, non si ha in considerazione alcuna. (2)

3 Eccetto che in alcuni effetti profani, e temporali, li quali senza il pregiudizio della sostanza, e della libertà del Matrimonio, da questo risultano, come per esempio sono la dote da costituirsi; (3) o restituirsi, (4) li luri, (5) le usure, ovvero gl'interfuri dotali, (6) li frutti, (7) il modo di succedere, (8) quelle pene nelle seconde Nozze, (9) le quali riguardano il favore de' Figli delle prime, e simili, de' quali nell'altre opere sotto diverse materie si va discorrendo.

4 Quindi segue, che tralasciando di trattare di quel che nel testo del presente titolo si contenga, e di quel che collo stesso ordine, e disposizione dagli Interpreti si dica, si discorrerà, solamente della materia secondo li sentimenti Cattolici, e secondo la disposizione de' Canon, e del suddetto Concilio, e delle altre Leggi Ecclesiastiche Cattoliche; maggiormente che alcuni di essi moderni Oltramontani, li quali forse per la maggior fatica; e dottrina, quando non patissero l'infezione dell'Eresia, meriterebbero tra questi Interpreti dell'Istituta i primi luoghi, con questa occasione procurano di vomitare, e spargere il loro veleno, e d'imbeverare la Gioventù di molte proposizioni false, e dannate dalla Chiesa Cattolica, e dal suddetto Concilio di Trento, ed altri Concilj antecedenti: tanto più poi, che si è di questa materia alquanto più praticamente, e con maggior distinzione trattato nell'altr'Opere; (10) dove potrà ricorrere chi vorrà maggiormente soddisfarli, mentre in questo luogo più succintamente si preme principalmente sopra l'addottrinamento de' termini, e de' principj, come per una preparazione de' Studj sopra le questioni; essendo questo lo scopo dell'Istituta.

6 Tre dunque sono li termini più generali, li quali cadono in questa materia, cioè Nozze, Sponsali, e Matrimonio.

Della parola Nozze già si è detto, che appresso li Civilisti dinota lo stesso, che il Matrimonio; ma appresso li Canonisti, e Teologi dinota una cosa diversa; Però dovendosi attendere più la sostanza delle cose, che la formalità delle parole: se la materia, della quale si tratta, porti seco diversamente, cioè questa parola sia presa per il Matrimonio; conforme particolarmente segue nel secondo, o in altro successivo Matrimonio dopo il primo, che appresso li Giuristi più comunemente si suol esplicare col termine, o parola delle seconde Nozze, la verità si dovrà attendere.

Equivoca parimente è la parola Sponsali; poichè sebbene nell'uso comune di parlare nella favella italiana dinota li Sponsali di futuro, cioè quel contratto, il quale si suol fare come preparatorio del Matrimonio da farsi dipoi.

(1) De Giudiz. disc. 31. num. 56.

(2) Annotaz. al Concilio disc. 28. n. 2.

(3) Della Dot. nella Somm. dal n. 56. e dal n. 261. e segg. Dott. Volg. nello stesso tit. cap. 11. per tutto.

(4) Della Dott. in d. Somm. dal n. 420. Dott. Volg. nel medesimo titolo della Dott. c. 20. c. 24. c. 22. per tutto.

(5) Della Dot. dal disc. 128. fin al disc. 141. Dottor Volgare nello stesso tit. cap. 25. per tutto.

(6) Della Dot. nella Somm. 374. e segg. Dott. Volg. nello stesso tit. c. 19 per tutto.

(7) Della Dott. in det. Somm. dal num. 360. e segg. Dott. Volg. nello stesso titolo cap. 18. per tutto.

(8) In questo libro 3. tit. 1. n. 1. §. Il primo, e §§. segg.

(9) De Feud. nella Controvers. del Bosc. art. 2. n. 56. e segg. de' Fidecommessi. disc. 18. n. 4. disc. 14. n. 9. de' Leg. disc. 22. n. 11. discorsi. 32. n. 2. disc. 39. num. 9. discorsi. 46. n. 5. e segg.

(10) In tutto il titolo del Matrimonio, ed in quello del Dott. Volg. Annot. al Conc. dal disc. 26. al disc. 28. per tutto.

fi dipoi; e in questo medesimo senso per lo più viene usato da' Teologi, li quali però controdistinguono questo termine de' Sponsali dall'altro del Matrimonio: Nondimeno appresso li Giuristi, ed anche alcuni Teologi alle volte si adopera per significare il Matrimonio, che però si distinguono li Sponsali in due specie; una cioè di futuro, che sono quelli, li quali sieno preparatorj del Matrimonio come sopra; e l'altra di presente, che vuol dire lo stesso che il Matrimonio. Però camminando con l'uso più comune del parlare, sotto questo nome de' Sponsali, così in questo titolo, come in tutta l'opera presente si esplicherà la prima specie di quelli di futuro, e l'altra di presente si esplicherà con il nome del Matrimonio per controdistinguere queste specie. (1)

Nella parola Matrimonio non si dà il suddetto equivoco; mentre non si adatta agli Sponsali di futuro, ma solamente a quelli di presente, ed a questa specie presupposto, che sia valido, e legittimo, conviene quella definizione, che dalla Legge civile vien data alle Nozze, cioè, che sia una legittima congiunzione del maschio, e della femmina con un'obbligo perpetuo del commercio a vita, sicchè sia indissolubile. (2)

Tuttavia questa specie riceve diverse distinzioni, e termini, attesochè altro è il Matrimonio rato, ed altro è il consummato; come ancora altro è il matrimonio solenne, pubblico, ed espresso; ed altro è il tacito, ovvero presunto, ed anche il clandestino, conforme di questi termini si v'è discorrendo, e de' quali conviene d'avere la notizia: cioè che il rato sia quello, il quale si sia fatto con le solennità necessarie; sicchè vi sia il sacramento, e si sia indotto il vincolo perpetuo, ma che tra conjugi non sia dopo di esso seguita la copula carnale, niente importando, che quella fosse seguita avanti; bisognando che sia dipoi, ed in tal caso si dice consumato. (3)

Espresso, e solenne si dice quello il quale sia contratto secondo la forma stabilita dal Concilio di Trento, e rispettivamente tacito, ovvero presunto, o clandestino sia quello, nel quale dell'osservanza di detta forma espressamente non appaja, oltre li termini del Matrimonio valido, e dell'invalido, ed illegittimo.

Conosciuti dunque questi termini, e consistendo la materia nelli due termini più generali, cioè de' sponsali, e del matrimonio, mentre come sopra le nozze in ciò non costituiscono specie diversa, e gli altri termini sono accidenti, ovvero circostanze.

Per quel che spetta agli sponsali di futuro, de' quali come sopra sotto questo termine solamente si tratta, in essi non cade il sacramento, il quale si dà solamente nel matrimonio; sicchè contengono un contratto civile, il quale abbia qualche annessione alla spiritualità, come preparazione della cosa spirituale, che è il matrimonio, quando per esser legittimo, e canonico contenga il sacramento. (4)

Ed ancora perchè col loro mezzo alle volte si viene alla celebrazione del matrimonio forzatamente, con una forza però, come li Filosofi dicono, fisica, e non metafisica, ovvero come dicono li Giuristi con una forza morale, e non fisica, oppure interpretativa, e non vera: Cioè che essendosi validamente contratto li sponsali, sicchè in ragione di contratto civile sieno obbligatori, non è luogo alla penitenza; ma può uno de' contraenti, il quale de-

(1) Dott. Volg. del Matrimon. cap. 1. numer. 9.

(2) Conflic. Offerv. 279. lin. 18. Dottor Volg. del del Matrimon. cap. 8. n. 1.

(3) Del Matrimon. nella Somm. dal n. 4.

Dott. Volgar cap. 1. n. 10. nello stesso tit. del Matrimon.

(4) Del Matrimon. nella Somm. n. 9. Dott. Volgar del Matrimon. cap. 2. n. 2.

le desiderî l'effettuazione del convenuto matrimonio, a questo forzare l'altro, il quale li fosse pentito, e che non volesse osservar la promessa. (1)

A questa forza si può venire con li rimedj, così reali, come personali, che ci sono dati dalla Legge per l'osservanza d'ogni fatto, che ci sia promesso, e dedotto in patto; Anzi anche in sussidio, col rimedio spirituale delle censure quando non vi sia qualche giusta causa, che lo renda scusabile conforme di sotto si discorre. (2)

Ma perchè si stima una cosa perniziosa il forzare a questo fatto preciso, per la ragione, che li matrimoni forzosi producono degli effetti perniciosissimi; (3) ed ancora perchè se la forza è bastante ad annullare un matrimonio già fatto, molto più dev'essere sufficiente a disobbligare da questo contratto preparatorio, ed impedire, che quello non segua. Imperocchè essendosi principalmente introdotto il matrimonio per la procreazione de' figli, e per la conservazione, e propagazione del genere umano, ed anche per ovviare a' peccati, ed agli altri mali molti, li quali sono prodotti dall'illecite fornicazioni, e dalle peccaminose soddisfazioni del fomite; Quindi segue, che ad effetto di questa congiunzione vi si ricerchino il genio, e l'amore reciproco, il quale ha implicanza con la forza vera, e precisa, in modo che manchi totalmente la volontà, ed il consenso requisito necessario. (4)

Molte scuse ancora legittime si danno, le quali disobbligano, sicchè non ostante li sponsali si possa canonicamente recusare di venire alla celebrazione del matrimonio; E queste sono, cioè, la sopraggiunta inimicizia, la sopraggiunta mala salute, o deformità dell'uno de' sposi, la notabil mutazione del stato in dignità propria, o de' parenti, ovvero in ricchezza; sicchè il matrimonio sarebbe notabilmente ineguale, onde vi entrasse la regola legale che ogni disposizione si deve intendere stando le cose in quello stato; oppure l'indignazione del Padre, o d'altri parenti, dalchè si possa temere un danno considerabile con altri somiglianti giusti motivi, a quali si addatti la ragione da considerarsi dall'arbitrio prudente del Giudice, o Superiore, sicchè le suddette cause si sogliono accennare dimostrativamente per la ragione della maggior frequenza, ma non tassativamente (5)

Molto più li sponsali non saranno obbligatori, anche senza chi vi concorra alcuna delle suddette cause, quando sieno dal suo principio invalidi conforme segue quando sieno tra quelli, fra quali vi fosse qualche canonico impedimento per il matrimonio; imperocchè sebbene l'impedimento fosse tolto dipoi con la dispensa Apostolica; tuttavia li sponsali contratti per avanti non sono obbligatori, ma vi è necessario il nuovo consenso valido espresso, ovvero tacito, o presunto dopo tolto l'impedimento secondo l'opinione più probabile, e più ricevuta nel foro esteriore; benchè non manchino molti, li quali credono il contrario, cioè che togliendosi l'ostacolo, sieno li sponsali obbligatori, perchè questa opinione non è ricevuta. (6)

Oppure, che non potendosi dire invalidi, perchè niuno impedimento vi sia, tuttavia sieno imperfetti, sicchè debbano ricevere la loro perfezione da un consenso susseguente; come per esempio segue in quelli, li quali si facciano in nome de' figli assenti, ovvero infanti per li loro progenitori, o tutori, o altri amministratori, o maggiori; imperocchè li principali, ovvero ciascuno di essi

posso.

(1) Del Matrimon in det. Som. sotto lo stesso numero 9. Dottor. Volgar. nello stesso tit. del Matrimon. d. cap. 2. numero 2. e segg.

(2) In questa pag. d. S. Molte scuse.

(3) Del Matrimon. discorso 8. sotto il n. 2.

(4) In questo libro 1. tit. 10. numero 12. S.

Quanto.

(5) Del Matrimon. nella Somm. numero 10. Dottor. Volgar. nello stesso tit. del Matrimon. cap. 2. numero 4.

(6) Della Dot. discorso 79. numero 8. Dottor. Volgar. del Matrimon. detto capitola 2. numero 5.

possono negare anche senza causa il consenso proprio, dal quale devono ricevere la perfezione per divenire obligatorj. (1)

E perchè questi Sponsali per non esservi necessarie quelle solennità, le quali di presente si ricercano nel matrimonio per il Concilio di Trento, si possono e frequentemente si sogliono contrarre tra assenti per mezzo di polizze, ovvero di lettere, o biglietti, ovvero per mezzani, ed ambasciatori; Quindi nasce la questione se basti la sola accettazione di quello, al quale sia indirizzata la lettera, ovvero il biglietto, o l'ambasciata, oppure sia necessario, che quello, il quale abbia scritta la lettera, ovvero mandata l'ambasciata, abbia notizia di tal accettazione dell'assente, e che persista nella stessa volontà, che da' Giuristi, o Moralisti si dice la Repromissione. E benchè per la solita varietà delle opinioni non manchino molti, li quali vogliono, che tal Repromissione, ovvero nuovo consenso di quello, che invita l'assente, non sia necessario, tuttavia è più ricevuta, ed è più probabile l'opinione contraria, che vi si ricerchi. (2)

Ma quando li Sponsali sieno obligatorj, perchè sieno validi, e perfetti, e che niuna scusa vi concorra, però non legua il matrimonio, per l'ostinazione d'uno de' contraenti, sicchè le diligenze non riescano profittevoli come sopra, in tal caso quello, il quale sia il mancante, sarà tenuto a rifare all'altro tutti li danni, ed interessi, che per tal rispetto se gli cagionassero, benchè ciò molto di raro si veda praticare; come per esempio se avesse fatto spese per gli abiti, e per le nozze, oppure per ottenere la dispensa Apostolica, o che alla donna si cagionasse per ciò di fatto qualche discapito nella riputazione, per il che ad effetto di poterli degnamente, ed egualmente maritare gli bisognasse qualche maggior dote con casi simili. (3)

Per questi Sponsali la Legge non ha stabilito l'età certa, sicchè sieno soliti concludersi tra fanciulli per li loro Maggiori con la suddetta esplicita, ovvero implicita condizione, se essi pervenuti, che sieno agl'anni della discrezione li ratificheranno. (4)

Non poca disputa era anticamente tra' Teologi, e Canonisti con la solita varietà delle opinioni, se tal impedimento da questi sponsali nascesse; ma di presente quella si è già sopita dal Concilio di Trento, e col moto proprio di San Pio Quinto, che non passi in primo grado, e si dice impedimento della pubblica onestà. (5)

Passando all'altro termine generale del matrimonio, il quale come sopra si suol esplicare col termine de' Sponsali de' presenti; Avanti la pubblicazione del Concilio di Trento, oppure anche di presente in quei paesi, ne quali di fatto il suddetto Concilio in tutto, ovvero in questa parte non sia ricevuto in uso, molte questioni regnavano, e rispettivamente regnano sopra la forma, e la prova del matrimonio; (6) per il che mentre si ammettevano anche le prove presunte, (7) ed il contratto implicito, e di fatto con la copula, e con gli altri atti maritali; per il che si ritrovano appresso li Scrittori li già accennati termini di matrimonio presunto; ma di presente nell'Italia, e nella Spagna e nell'altre parti, e Provincie, nelle quali il suddetto Concilio sia ricevuto, e praticato, cessano sì fatte questioni per la forma nuova introdotta dal medesimo Concilio, senza la quale ogn'

(1) Della Dot. disc. 78. num. 6.

(2) Del Matrimon. nella Somm. numero 14. Dottor Volgar. nello stesso tit. del Matrimon. cap. 2. numero 8.

(3) Dottor Volgar. de' Matrimon. detto capitolo 2. sotto il numero 3.

(4) Dottor Volgar del Matrimon. detto capi-

tolo 2. numero 9.

(5) Annot. al Concil. discorso 7 numero 9. del Matrimon. discorso 7. dal numero 1. Dottor. Volgar. nello stesso tit. detto cap. 2. num. 10.

(6) Del Matrimon. nella Somm. num. 18.

(7) Nello stesso tit. e luog. numero 27.

ogn' altra prova, o solennità qualunque sia non basta, sicchè si dice forma precisa, la quale non ammette l'equipollente, (1) cioè che si debba celebrare in presenza del Parroco proprio d' uno de' due contraenti, (2) non scorgendovisi differenza se sia quello dell' Uomo, o quello della donna, (3) e di due testimonj, oppure in luogo del Parroco in presenza di quello, al quale il medesimo Parroco abbia data tal facoltà, (4) o questa sia generale, conforme suol occorrere nelli Vicarj, ed ajutanti de' medesimi, oppure sia speciale per quel matrimonio particolare, o che le parti del Parroco si suppliscano dal Vescovo, o altro Prelato ordinario, come Parroco de' Parrochi, o dal suo Vicario generale, o altro, al quale il medesimo Vescovo, o Vicario ne abbia data la facoltà: (5) imperocchè sebbene alcuni credono, che tal facoltà spetti ancora all' Arciprete della Cattedrale, quasi che sia un Parroco generale di tutta la Diocesi; (6) nondimeno ciò contiene un equivoco nel camminare con la disposizione de' canoni antichi, quando l' Arciprete era Vicario nato spirituale del Vescovo, e l' Arcidiacono era Vicario nato in temporale, (7) ma di presente ciò non è in uso, sicchè queste dignità odierne sono improprie, ed abusive, e più onorarie, che vere.

E quando ciò segua avanti un delegato, sogliono cadere le dispute sopra la validità di questa delegazione, cioè se vi sia, o no la volontà del delegante; perchè sia stato ingannato con nuovi supposti, ovvero alterati, sopra di che convien ricorrere a quei luoghi, ne quali di ciò si tratta di proposito. (8)

Non è però necessaria per l'osservanza di questa forma la presenza de' contraenti, mentre si può fare tra assenti per mezzo de' procuratori, o Nunzi, ed anche per mezzo di lettere, o biglietti, che si riconoscano dal Parroco; sicchè ne venga a sufficiente notizia, purchè in quell'atto il consenso duri, e non sia rivotato da uno di essi, sopra di che parimente conviene rimetterse a quei luoghi, ne quali si tratta di ciò di proposito per non esser punto da principianti. (9)

Come anche non si ricerca il consenso del Parroco, o altri come sopra, e de' testimonj; imperocchè basta la loro presenza, benchè fosse casuale, ovvero dolosa, cioè seguita con inganno; anzi anche forzosa, purchè però intendino, e che volendo possino intendere quel che si faccia; sicchè non stiano dormendo, o che in altro modo abbino impedimento li sensi, o l' intelligenze. (10)

Sopra l' adempimento di questa forma cadono alla giornata molte questioni, cioè quando si dica il Parroco proprio, o no; perchè molte volte si procura di sfuggire il Parroco ordinario, ed in fraude si muta domicilio da tutti due, ovvero da uno de' contraenti, (11) acciò l'atto segna avanti un

(1) De Giurispatron. discorso 3. numer. 15. discorso 58. sotto il numero 5. e 9. Dottor Volgar de' Matrimon. capitolo 3. numero 2.

(2) Annot. al Concil. discorso 26. numero 4. e 24. Dottor Volgar d. cap. 3. num. 4.

(3) Nella stessa Annotaz. e discorso 26. numero 10.

(4) Dott. discorso 26. numero 18.

(5) Nello stesso discorso 26. num. 20 del Matrimon. nella Somm. numero 31.

(6) Annotaz. al Concilio discorso 26. numer. 21. Dottor Volgar de' Matrimon. capitolo 3. numero 5.

(7) De' Benefic. discor. 46. numero 5. Relaz. della Cort. Roman. discorso 6. numero 2.

Annot. al Concilio discorso 31. numero 9. delle Preminenze discorso 20. numero 13. e 14.

(8) De' Matrimon. discorso 4. dal numero 4. 17. e segg. Annotaz. al Concil. discorso 26. dal num. 21. Dottor Volgar de' Matrimon. cap. 3. num. 12.

(9) Del Matrimon. discorso 16. numero 12. e 13. e nella Somm. nu. 22 Dottor Volgar nello stesso tit. d. cap. 3. numero 15.

(10) Del Matrimon. d. discorso 16. tit. num. 12. Dottor Volgar d. cap. 3. numero 9.

(11) Detto discorso 26. numero 15. nell' Annotaz. al Concil. de' Matrimon. discorso 1. n. 9. e seg. Dottor Volgar nello stesso tit. de' Matrimon. cap. 3. num. 11.

un Parroco non informato perchè non l'impedisca, oppure che non se ne faccia pubblicità, e per altri somiglienti rispetti: ma non è possibile il stabilire sopra ciò, una regola certa, e generale applicabile a tutti li casi, perchè in effetto la decisione dipende dalle circostanze, de' casi particolari; che però sarebbe digressione sproporzionata, all'opera presente.

Dal medesimo Concilio, ed anche da' Decreti Apostolici, ovvero dalle Sacre Congregazioni per ovviare agl'inconvenienti della poligamia, cioè, che un Uomo, ovvero una Donna già alligata a questo vincolo di matrimonio ne contraesse un' altro, ovvero acciò li matrimonj non seguano tra li congiunti, ne' gradi proibiti di consanguinità, ovvero d'affinità, ovvero in altro modo impediti, sono molte cose ordinate; come per esempio le tre denuncie in Chiesa, quando con la frequenza del popolo, si recitano li divini Officj, ed ancora certe informazioni sopra lo stato libero de' Contraenti, e simili: Nondimeno ciò non ferisce la sostanza, la validità dell'atto; ma faranno li Parrochi, ovvero li Contraenti degni del castigo, quando non l'offervino. (1)

Gl'impedimenti, che secondo lo stato presente abbiamo nel matrimonio sono in due specie, alcuni cioè li quali si dicono impedimenti, ma non dirimenti; cioè, che per alcuno di essi dal Vescovo, ovvero dal Parroco, o da altro si può impedire, che il matrimonio non segua, ma seguendo non farà invalido, come sono per esempio li sponsali di futuro contratti con un'altra persona; l'aver ucciso la moglie, o rispettivamente il marito, a questo fine di pigliarne un' altro; il voto privato, e non solenne della Castità, ovvero della religione, il luogo, cioè, che non si debba fare nelle case private, ma nella Parrocchia, ovvero in un'altra Chiesa; il tempo, cioè, che non si premetta in alcuni tempi dell'anno, il non essersi fatte le denuncie, ovvero il processo sopra lo stato libero, e simili, soliti considerarsi da que' Teologi, o Canonisti, i quali sopra questa materia hanno composto de' voluminosi trattati. (2)

Gl'impedienti, dirimenti, cioè, che impediscono, che non si faccia il matrimonio, e che facendosi, di fatto sia nullo, e si abbia per non fatto, sono molti, oltre il già detto dalla moderna forma introdotta dal Concilio di Trento; tra' quali li più frequenti in pratica sono due; quello cioè della Consanguinità, ovvero affinità così carnale, come spirituale dentro li gradi proibiti; e quello del difetto del consenso, perchè questo non sia stato libero, ma forzoso.

Per quel che spetta al primo, quando la consanguinità, ovvero l'affinità carnale sia per mezzo del matrimonio consummato, e della copula lecita si estende fino al quarto grado canonico, [3] che vuol dire lo stesso, che l'ottavo civile inclusivamente secondo quella computazione de' gradi, della quale si discorre di sotto; [4] ma se la consanguinità, ovvero l'affinità sia per via di copula, illecita, e fuori del matrimonio, in tal caso si distingue il caso della madre, da quello del Padre: imperocchè nel primo caso si cammina con la stessa regola, cioè di stendersi fino al quarto grado canonico, e nel secondo si stende solamente fino al secondo grado canonico, e non più oltre. [5]

H

Nell'

(1) Del Matrimon. discorso 1. sotto il num.

7. Dottor Volgar. nello stesso titolo del Matrim. detto cap. 3. numero 6. e segg.

(2) Del Matrimon. nella Somm. numero 42.

Dottor Volgar. nello stesso tit. capitolo 6. numero 1.

(3) Annotaz. al Concil. discorso 27. num. 10. del Matrim. nella Somm. numero 43.

(4) In questa libro 3. tit. 6. §. Tutti, e segg.

(5) Del Matrimon. in detta Somm. numero 47. Dottor Volgar. nello stesso tit. capitolo 6. numero 8.



Nell'affinità spirituale anticamente vi si scorgea non poca dubbiezza, con la solita varietà dell'opinioni; ma di presente per il Concilio di Trento, e per la Bolla di S. Pio Quinto resta deciso, che non si stenda oltre gli stessi principali, ed il padre, e la madre di quello, il quale sia stato tenuto al Battesimo, ovvero alla Cresima. (1)

Come anche, si è accennato di sopra d' essersi decisa la questione sopra l' impedimento della pubblica onestà, il qual nasce dagli Sponsali di futuro, ovvero dal matrimonio solamenterato, e non consummato, ed anche dal consummato, ma solamente putativo, cioè, che si credesse tale, ma in effetto non fosse per essere invalido. [2]

A questa specie d' impedimento di consanguinità, ovvero di affinità si può, e si suole dispensare dal Papa con maggiore, o minore difficoltà secondo la maggiore, o minore prossimità del grado, e secondo l' uso il quale in questo punto ha una gran parte, e se vi sieno esempj frequenti, o no; che però ciò non riceve una regola certa, e generale, nè è materia proporzionata per l' opera presente, e per la capacità de' principianti, che però li proventi nell' occorrenze potranno ricorrere a que' luoghi, e a quegli Autori, li quali di ciò trattano di proposito. [3]

Quanto all' altro impedimento più frequente in pratica del consenso non libero, il quale è quello del difetto della nuova forma del Concilio prodotta 12 cono la maggior parte delle liti sopra questa materia per annullare li matrimoni già fatti. Anticamente secondo le Leggi civili non solamente era necessario il consenso libero, e perfetto de' principali contraenti, cioè dell' Uomo, e della Donna; ma quando si trattasse de' figli di famiglia, ovvero de' servi, era necessario ancora il consenso del Padre, o rispettivamente del padrone, nella di cui podestà fossero li contraenti, ovvero uno di essi, in modo che il difetto di questo consenso annullasse il matrimonio. [4]

E in alcuni paesi per loro Leggi particolari viene ordinato il consenso del Principe, ovvero d' altro Superiore, quando debba seguire con forastieri, ovvero con qualche genere di persone, conforme per la più frequente pratica segue quando le donne posseggono Feudi, e Signorie, ed altre robe cospicue, e qualificate. (5)

Tutto ciò però sta corretto per la Legge canonica, la quale danna sì fatte Leggi, le quali impediscono la libertà del matrimonio, e che per la validità di questo stimano necessario il consenso del Padre, o del padrone, o del Principe, o d' altro Superiore; il che più chiaramente si dispone per il Concilio di Trento, per il quale cessano tutte quelle sottigliezze de' Giuristi, le quali per avanti sopra la validità, e l' osservanza di queste Leggi si trovano scritte. (6)

Anzi le medesime Leggi civili, ovvero particolari non solamente si annullano, e si riprovano in quella parte, la quale riguarda la validità, ovvero l' invalidità del matrimonio, ma eziandio le altre pene temporali; come per esempio l' eseredazione, ovvero la privazione di quella dote, che per altro il Padre, o altro maggiore fosse tenuto dare, o la perdita delle robe, e delle ragioni proprie, o altra pena temporale; sicchè ciò non ostante quando

(1) Del Matrimon. nel luog. cit. num. 48.
Dot. Volg. dett. c. 6. n. 9.

(2) Del Matr. nello stesso luog. num. 49.
Dot. Volg. d. cap. 6. dello stesso tit.
n. 10.

(3) De' Matr. nella Somm. n. 44. Dott.
Volg. nello stesso tit. de' Matr. d. c.
6. n. 11.

(4) Della Dott. disc. 1. n. 5. e 7. disc.
169. n. 6. Annot. al Concil. discorso
26. n. 35. Dott. Volg. de Matr. d. c.
n. 9.

(5) Annot. al Conc. dett. disc. 26. n. 30.
delle Succ. disc. 25.

(6) Del Matr. nella Somm. n. 56.

quando il matrimonio non sia positivamente indegno, il Padre sia tenuto alla dote, ovvero alla legittima, e tutte le altre ragioni salve sieno. (1)

Ma nelle disposizioni particolari tuttavia resta il dubbio se sieno valide, ed obbligatorie quelle Leggi, e condizioni, le quali restringono la libertà del matrimonio, ovvero che in altro modo ad essa pregiudichino, perchè da' testatori, o altri disponenti venga ordinato, che quella persona, con la quale si disponga, sia tenuta contrarre il matrimonio con una certa persona, ovvero con un certo genere, oppure in un certo luogo, ovvero in una certa età, o col consenso di qualche persona.

E in ciò si scorge una gran diversità d'opinioni; sicchè può dirsi, che vi sia qualche confusione. Imperocchè alcuni indifferentemente vogliono, che queste Leggi, o precetti sieno validi, ed obbligatorj; non già per la sostanza del matrimonio, e la sua validità, mentre tra Cattolici non vi è chi ciò asserisca, ma per l'incorso della pena, o per altro pregiudizio, che dalla contravvenzione fortisse; Altri all'incontro indifferentemente vogliono, che sieno invalidi, e si possano disprezzare come contrarj alla libertà del matrimonio, e per conseguenza riprovati dalle Leggi particolarmente canoniche, e da' Concilj. (2)

Migliore però, e più probabile, e giudiziosa vien stimata quell'opinione, la quale riprovando questi due estremi, li quali per lo più sono viziosi, tiene una via di mezzo discreta, e compatibile con la libertà del matrimonio, e con l'altra libertà di mettere nella sua roba quelle Leggi, e quei pessi, o precetti, che gli piaccia, cioè, che la disposizione sia volontaria, e con quelle persone, con le quali niuna obbligazione si abbia; sicchè si potesse con esse in niun modo disporre, e che sia per via di condizione allettativa, ovvero invitativa all'acquisto di quel che per altro non si possedeva, nè vi si abbia ragione alcuna propria; sicchè contravenendo niente perda di quel che avesse già acquistato, o che per altro gli spettasse; ed in tal caso quando la disonestà, o altra bruttezza, o mala qualità non operi che la condizione, o Legge si abbia per non scritta, sia valida, ed obbligatoria; essendo in libero arbitrio di accettarla, o no, mentre non accettandola, nè osservandola niente si perde, come per esempio se si dica, che si lascia la roba a quella persona se si mariterà con quella persona, ovvero in quell'altro modo, che piaccia al disponente; sicchè l'adempimento della condizione sia una specie di qualità necessaria per l'acquisto di quella roba per altro non dovuta. [3]

Ovvero la Legge, ed il precetto si mettono per via di modo penale, sicchè la contravvenzione cagioni la privazione delle robe, o ragioni già perfettamente ottenute, ed acquistate, o che in altro modo induca una penale caducità, ovvero inabilitazione, o altro pregiudizio, ed in tal caso si debba riflettere, se il precetto sia discreto, e ragionevole, e compatibile con la libertà del matrimonio, perchè abbia qualche giusto, ed onesto, e ragionevole motivo, ed anche non contenga una precisa restrizione, ma sia dentro un tal genere di persone, o di luoghi, che in esso resti praticabile la libertà del matrimonio, sicchè sia poco ragionevole, e indiscreto l'uso d'una libertà totale, e parimente sieno tali Leggi obbligatorie; ma non già all'incontro quando vi sia la stretta, e total privazione della libertà, sicchè cessi la suddetta ragione, che la Legge resti onesta, ragionevole, e compatibile, perchè in tal caso si vizia, e si ha per non scritta. (4)

H 2

Come

(1) Della Dot. disc. 1. n. 6. e segg. disc. 169. n. 9. Annot. al Conc. disc. 26. n. 35. e 36.

nello stesso tit. de' Matrimon. c. 4. n. 10. e segg.

(3) De' Test. disc. 73. n. 21.

(4) De' Test. d. disc. 73. n. 22.

(2) Del Matr. disc. 14. n. 5. Dott. Volg.

Come per esempio se il precetto sia che precisamente debba fare il Matrimonio con una persona certa, ovvero con quelle di un certo genere, o luogo, nel quale vi sia così poco numero di persone, degne, ed eguali, che la libertà in verun modo vi sia; ed in tal caso non sarà valido, nè obbligatorio, ma si averà per non scritto, non solamente per la disposizione della Legge, ma ancora in dubbio per la presunta, e verisimile volontà del disponente; ma se ve ne sia un numero competente, e tale, che tra' più si possa commodamente esercitare la libera elezione, sarà valido, e si dovrà osservare, il che in gran parte dipende dalla qualità delle persone, e dal costume del Paese, e dall'altre circostanze: sicchè non è materia, la quale sia facilmente capace di regole generali applicabili a tutti li casi. [1]

E per conseguenza non è materia proporzionata a questo luogo, e alle persone di questo stato, bastando averne questo saggio, mentre richiede lo stato di provetto, quando con studio particolare converrà di trovare la verità in ciascun caso particolare secondo le sue singolari circostanze.

Lo stesso cammina in quel che riguarda il politico unito con il Legale circa le proibizioni che si facciano a possessori di feudi, signorie, e Principati dipendenti, acciò non contraano il Matrimonio senza il consenso del Principe, o del Superiore, non già in quel che riguarda la sostanza, e la validazione del Matrimonio, ma per le pene, ovvero li pregiudizj circa li feudi, e le signorie, (2) cioè, che non sia materia proporzionata a' principianti, ma a persone molto provette, e che parimente non sia capace d'una regola certa, e generale, ma riceva la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso,

Quel difetto della libertà dunque, il quale ferisce la sostanza del Matrimonio, sicchè influisca nella sua invalidità, riguarda essi principali contraenti, li quali, ovvero alcuni di essi, senza loro volontà libera, ma per forza sieno stati indotti a contrarre quel Matrimonio, che non avrebbero voluto, conforme per l'uso più frequente suol occorrere nelle Donzelle, le quali sieno a ciò forzate dal Padre, o da' Fratelli, ovvero dagli altri maggiori; e negl' Uomini per lo più quando sieno colti in fragranza da' parenti di quelle Donne, con le quali avessero mala pratica, ovvero amoreggiassero; sicchè se gli minacciasse la morte quando non le sposassero, con altri somiglianti casi, in modo che si pretende che il Matrimonio sia contratto per timore, o per forza senza la libera volontà. (3)

E in tal caso non si dubita della regola generale in astratto, che il Matrimonio sia invalido, e non obbligatorio, mentre manca il suo requisito essenziale del consenso; però le difficoltà grandi, che in ciò cadono, e che producono così lunghe, ed intricate liti consistono nella pratica, e nell'applicazione al caso, mentre non ogni semplice forza, nè ogni timore basta, ma dev'essere tale, che veramente faccia cessare l'animo, e la volontà; ed in oltre quando sia di tal qualità, tuttavia suol entrare l'altro dubbio se il timore, ovvero la forza si sia purgato con la susseguente copula, o altro atto di acquiescenza, e che induca ratificazione, sicchè parimenti in ciò cammina quello stesso, che si è detto di sopra, che non sia materia capace di regole certe, e generali, ma che basti sapere questi termini, perchè in stato di

(1) De' Testam. d. discors. 3. num. 20. de' Fidecommis. disc. 44. num. 19. e 20. discors. 148. sotto il n. 11. de' Legat. disc. 18. numer. 6. e 11. de' Matr. disc. 14. per tutto.

(2) Annot. al Conc. disc. 26. n. 39. delle Succ. disc. 25. n. 12. Dott. Volg. de' Matrim. c. 4. dal n. 18.

(3) Dott. Volg. de' Matr. detto capisolo 4. n. 2. e segg.

di provetto con più maturo studio, ed affinato giudizio secondo le circostanze de' casi si possa venire in cognizione della verità. (1)

Un'altro impedimento più frequente in patria degl'altri antichi, de' quali di sotto si parla è nato di nuovo dal Concilio di Trento per avanti non 14 conosciuto, mentre camminava sotto l'antecedente, della forza, e del mancamento della volontà, cioè quello il quale nasca dal ratto fin a tanto che la persona rapita sia in potere del Rattore, benchè non per forza, ma volontariamente dipoi condescesse al Matrimonio; mentre ciò non basta se non si osserva la forma del Concilio di riporre la rapita nella piena libertà: ma tuttavia sopra questo impedimento cadono delle dispute, e delle confusioni per la varietà delle opinioni sopra le qualità del ratto, quando sia vero, e tale, che cada sotto questo decreto Conciliare, e quando si possa dire a persona rapita riposta nella piena libertà, o no; che però convien dire lo stesso, che si è detto di sopra, cioè che basta di darne quì un saggio de' termini, e come per un indicativo di questa nuova specie d'impedimento, dovendosene per altro riportare a que' luoghi, ne' quali si tratta della materia di proposito, proporzionata a' provetti, e non a' principianti. (2)

L'altro impedimento è quello dell'errore, e questo in ragione disputativa è il più intricato di tutti gli altri per non picciole discordanze tra' Teologi, e Canonisti, ed anche tra quelli di ciascuna classe, e professione, se quando l'errore sia nella sostanza, cioè nelle persone, che credendo di contrarre il Matrimonio con Berta si contraesse con Mevia, oppure sia negl' accidenti, 15 cioè, che credendosi contrarre con una Vergine, e fosse corrotta, oppure con nobile, e fosse ignobile, o con una ricca, e fosse povera, o con una libera, e fosse serva con altri somiglianti errori, o falsi presupposti: ma difficilmente ciò si suol verificare in pratica per il foro esteriore, nel quale è difficile provar bene quel che s'abbia nell'animo questi atti reciprochi, e corrispettivi, per li quali non bastano le proteste occulte, e non notificate all'altro contraente, onde le tante dispute feriscono piuttosto il foro interiore; ma comunque sia non è materia capace di regole certe, dipendendo il tutto dalle circostanze de' casi, come anche non è proporzionata a questo luogo, sicchè parimenti si accenna a quello stesso fine della sola notizia de' termini. (3)

Meno capace di regole certe, e più proporzionato a questo luogo è quell'impedimento il quale nasce dalla diversità della Religione, però basta di accennarlo. [4] 16

Il voto solenne della Religione, ed anche l'altro implicito della Castità, il qual nasce con l'ordine del Suddiaconato parimente cagiona impedimento 17 impediente, e dirimente, il quale annulla; ma non già quando sia voto semplice, e non solenne, o pur solenne in qualche Religione, la quale non sia approvata dalla Sede Apostolica. [5]

Il maggiore impedimento, il quale non è sanabile con la dispensa, o revalidazione, è quello del vincolo di un altro matrimonio valido, e legittimo, col quale sieno legati li contraenti, ovvero uno di essi; Anzi quando ciò segua colposamente vi si procede con rigorose pene della Santa 18 Inquisizione, come in delitto della grave poligamia, per la quale sono ordi-

(1) Del Matrim. disc. 6. n. 11. e segg.

(2) Del Matrim. disc. 5. per tutt' Ann. al Conc. disc. 28. n. 1. e segg. Dott. Volg. de' Matr. capitolo 5. per tutto.

(3) Del Matr. disc. 3. n. 10. disc. 4. n. 4. e nella Somm. n. 53. Annot. al

Conc. disc. 26. dal n. 22.

(4) Del Matr. d. Somm. num. 51. Dott. Volg. nello stesso tit. c. 6. n. 4.

(5) Del Matr. nella Somm. n. 46. Dott. Volg. in disc. capitolo 6. n. 5.

ordinate le già accennate diligenze, ed informazioni sopra lo stato libero. (1)

E finalmente impedimento dirimente, ed annullante è quello, il quale nasce dall'impotenza, ovvero inabilità alla copula, ed al fine del matrimonio, la quale suol essere di due sorti, una, cioè di quella, la quale si presume dalla Legge per difetto dell'età, che si dice naturale, cioè nell'uomo avanti la pubertà agl'anni 14. compiuti, nella donna negl'anni 12. quando la malizia non supplisca l'età; ma questo difetto più presto cade sotto l'altro impedimento del consenso perfetto, il quale non si dà avanti questa età; E l'altra impotenza è l'accidentale, cioè nell'età per altro valida, e sufficiente, e questa suol esser parimente di due specie; Una cioè naturale, e notoria, la qual nasca dalla frigidità, oppure dal mancamento, e dall'imperfezione di que' membri, ovvero instrumenti, li quali sieno necessarj, ed in questo caso la nullità è certa, nè altro dubbio vi cade; E l'altra è quando sia incerto se provenga da causa naturale, ovvero da accidentale di fortileggj, e magie, ed in tal caso si scorge non poca diversità d'opinioni sopra l'esperienza che se ne debba fare per certificarsene, ad effetto di poter venire all'annullazione. (2) Che però si dice il medesimo che si è detto di sopra cioè, che nell'occurrenze convien ricorrere a quelli Scrittori, li quali trattano la materia di proposito; sicchè non è cosa proporzionata per la capacità de' principianti, per li quali basta solamente d'accennare li termini, per la notizia de' quali principalmente serve l'Istituta, conforme più volte si dice, ma sempre opportuno, nè mai vizioso e il ripeterlo, ed anche per la notizia de' dubbj, e delle questioni, le quali cadono nella materia. [3]

Presupposto dunque, che cessando qualsivoglia difetto si sia già contratto il matrimonio valido, e perfetto, sicchè non vi cada l'ispezione della nullità, di più cose per la notizia di questa materia conviene trattare; Primieramente cioè degli obblighi, che il matrimonio porta; Secondariamente degli effetti che produce; Terzo quando sia lecito alli Coniugi di separarsi, e di fare il divorzio; E quarto quando, e per quali cause con l'autorità del Papa si possa disciogliere.

Quanto al primo punto degl'obblighi, si distingue tra il foro interiore, e l'esteriore. Imperocchè nel primo, nel quale molto si diffondono li Teologi più che li Canonisti, molte ispezioni cadono sopra il debito della copula conjugale, e sopra il modo, col quale questo si debba, e si possa chiedere, e rispettivamente soddisfare; Però ciò è fuori del nostro proposito, mentre si tratta solamente della Legge per il foro esteriore, nel quale però si pratica l'obbligo sopra la reciproca coabitazione, e la prestazione, degl'ossequj maritali, sicchè quando uno de' coniugi non voglia coabitare con l'altro, e prestare li suddetti ossequj, nè vi sia giusta causa, la quale ne induca la scusa, si può, e si deve sforzare con li rimedj giuridici. [4]

E in oltre dal canto dell'Uomo vi è il peso di alimentare la donna, e li figli, mentre a questo fine se gli dà la dote, e se questa non vi sia, tanto sarà tenuto quando si sia contentato di pigliarla senza dote, e che non fosse quella altronde provvista; [5] come all'incontro è tenuta la donna

(1) Del Matrim. in dett. Somm. numero 50. Dottor Volgar detto cap. 6. numero 7.

(2) De' Matrimon. discorso 9. per tutto nella Somm. numero 54. Dottor Volgar nel lo stesso tit. cap. 6. num. 12.

(3) In questa da per tutto.

(4) Del Matrim. disc. 11. n. 1. e disc. 17. dal n. 1. Dott. Volg. nello stesso tit. capit. 9.

(5) Della Dot. discorso 3. numero 8. discorso 150. numero 35. di corso 169. numero 4. discorso 14. numero 55. discorso 213. numero 9. de' Matrimon. disc. 2. num. 2.

Donna oltre gli ossequj maritali d'esser suddita, ed obbediente al marito, ed alimentare li figliuoli col latte fino alli tre anni, quando la nobiltà, e qualità delle persone secondo l'uso del paese non ne caggionasse l'esenzione, perchè li figliuoli si dessero a Balìa, sicchè non fossero allattati dalle madri, ma da altre donne, perchè in tal caso il peso farà dell' Uomo, e non della donna, con altri somiglianti pesi, che l'uso del paese, e la qualità delle persone seco portino, come di sopra s'è accennato. [1]

Circa il secondo punto degli effetti, li quali si producono dal Matrimonio, oltre, quello, il quale si considera spiritualmente per la salute dell'anime, cioè, che in tal modo si può lecitamente, e senza offesa di Dio soddisfare al fomite della carne, ed alcuni effetti de' lucri de' frutti dotali, e simili, de' quali si tratta sotto altra materia; (2) Il principale, e il più considerabile effetto è quello della legittimità de' figliuoli, li quali nella costanza del matrimonio sieno procreati, li quali perciò si dicono legittimi, e naturali, a differenza di quelli, li quali sieno procreati senza il matrimonio, che si dicono illegittimi, e volgarmente bastardi, ovvero naturali di diverse specie. [3]

Anzi quando anche li figli si fossero procreati senza il matrimonio, sicchè di fatto, e secondo il tempo della procreazione si debbano dire illegittimi, volgarmente, naturali, ovvero bastardi; tuttavia quando nel tempo della loro concezione, ovvero della nascita si fosse potuto contrarre il matrimonio valido, e legittimo tra li progenitori, la Legge finge un retrotrazione al suo principio, e ne induce una vera legittimazione, la quale si dice del susseguente matrimonio, per la quale sono reputati come se veramente fossero nati di legittimo matrimonio a tutti gli effetti, (4) eccetto quei casi ne' quali ostasse la contraria volontà del disponente, oppure qualche Legge particolare, la quale desiderasse la vera, ed effettiva procreazione nella costanza del matrimonio; sicchè non giovi questa specie di legittimazione, conforme ne' fidecommessi alle volte insegna la pratica, ed anchè vi sono alcune Leggi, o Statuti che ciò dispongono, come particolarmente dispone la Bolla di Sisto Quinto sopra li promovendi al Cardinalato, e simili. (5)

Ma se in quel tempo vi fosse qualche impedimento dirimente, come per esempio secondo la pratica più frequente, che li progenitori, ovvero uno di essi fossero legati col vincolo d'un altro matrimonio valido, e legittimo, sicchè il parto sia adulterino; in tal caso il susseguente matrimonio non giova, perchè la finzione non ha egli estremi abili; onde resterà tuttavia illegittimo, stante che questo impedimento non è sanabile con la dispensa Apostolica come quello della consanguinità, ovvero dell'affinità, o del ratto, e simili; imperocchè in questi casi la dispensa si dice sanare nella radice, ed opera la stessa retrotrazione. [6]

Quest' effetto però della legittimazione della prole si produce dal matrimonio, non solamente quando il matrimonio sia valido, e legittimo; ma eziandio quando veramente sia nullo, però si creda valido con buona fede, che però si dice matrimonio putativo di buona fede, il quale opera quest' effetto della legittimità della prole, [7] bastando che la buona fede sia in uno de' progenitori, ancorchè manchi nell'altro per il favore della legittimità; ma non già quando fosse in tutti due, assignandosi di ciò la ragione che essen-

(1) In questa lib. 1. tit. 2. numero 4. § Non già.

(2) Della Dot. disc. 161. per tutto.

(3) Del Matrim. nella Somm. numero 64.

(4) De' Feud. disc. 41. numero 6. de' Fideicommissi. disc. 222. num. 3. disc. 224. per tutto, e nella Somm. num. 138. e 139.

(5) Dottor Volgar. de' Matrimon. cap. 10. numero. 7.

(6) Del Matrim. nella Somm. numero 66. 67. e 68.

(7) Della Dot. discorso 122. sotto il numero 4. e del Matrimon. in detta Somm. numero 65.

do questo un frutto del matrimonio, basta che sia percetto in stato di buona fede, perchè come consummato non cessi, nè si debba restituire per la mala fede sopraggiunta, [1]

L'altro effetto del matrimonio è quello della patria potestà; cioè, che li figliuoli procreati dal matrimonio sieno in potestà del Padre, e non gl'ilegittimi, però di ciò si è parlato di sopra. [2]

Circa il terzo punto della separazione, la quale per un modo di parlare improprio continuato dall'uso antico si dice volgarmente divorzio, ma Legalmente si dice separazione del toro quando sia matrimonio, non solamente ratato, ma consummato; sicchè si verifichi l'oracolo Evangelico, che quelli, li quali sieno già congiunti da Dio non si possono separar dall' Uomo, (3) non dandosi causa alcuna, la quale disciolga questo vincolo affatto, quando sia legittimamente contratto, sicchè non resta altro rifugio, che quello della nullità. Che però quando vi concorrono quelle cause, per le quali giuridicamente vi sia luogo al divorzio col totale discioglimento del vincolo, e ciò oprerà la liberazione dell'innocente, e non colposo dagli obblighi della coabitazione, e degli ossequj maritali, ed altri, ma non il discioglimento del vincolo, sicchè si acquisti la libertà di contrarre un altro matrimonio, ma dura il medesimo matrimonio; per il che quando seguisse la reconciliazione, ovvero il reciproco consenso si può riassumer la coabitazione come per prima. (4)

Ma quando il matrimonio sia rato solamente, cioè, che dopo esser legittimamente contratto come sopra non vi sia seguita copula alcuna [niente importando a quest'effetto, se vi fosse stata copula antecedenemente, perchè tuttavia si dirà rato] ed in tal caso, quando le giuste cause vi concorrano, può esser luogo al divorzio vero, il quale abbia la natura di quel repudio, che si usava tra gli antichi gentili, cioè, che si disciolga totalmente il vincolo, sicchè s'acquisti la libertà di contrarre un'altro matrimonio. [5]

Così per l'uno, come per l'altro effetto diverse sono le cause, ma per la più frequente pratica se ne sogliono esemplificare per li Canonisti, e li Moralisti alcune, senza però escludere quell'altre, alle quali si adatti la stessa ragione, sicchè per la qualità delle persone, ovvero de' paesi, o de' tempi, e per altre circostanze sieno stimate equivalenti; che però non è materia capace d'una regola totalmente certa, e generale, avendovi gran parte l'arbitrio del Giudice da regularsi dalle circostanze del fatto, come in tutte le materie. (6)

Sono dunque le cause; Primieramente cioè la fornicazione carnale, così esplicita da' Scrittori, ancorchè per il stato conjugale importi veramente l'adulterio; [7] Restando sotto questione con la solita varietà delle opinioni, se gli altri atti disonesti preparatorj della fornicazione sieno a ciò sufficienti; nel che parimente non si dà una regola certa, dipendendo dall'uso del paese, e dalla qualità delle persone, e dall'altre circostanze, dalle quali dipende, se si possa dire un'ingiuria grave, la quale si faccia al Conforte, sicchè vi cade la stessa ragione.

Secon-

(1) De' Fidecommess. disc. 223. n. 8. Dottor Volgar. del Matrim. cap. 10. sotto il num. 6.

(2) In questa libro 1. tit. 9. num. 15. §. Questa.

(3) Del Matr. nella Somm. n. 53.

(4) Dottor Volgar de' Matr. cap. 8. num. 1. c. 5.

(5) Del Matrim. discorso 16. num. 25. e nella Somma num. 63. Annòt. al Concil. discors. 27. num. 16. Conflit. Off. serv. 279.

(6) In tutte l'Opere per tutto.

(7) Del Matrim. discors. 13. num. 2. per tutto. Dottor Volgar. nello stesso tit. del Matr. c. 8. n. 6.

Secondariamente la fornicazione spirituale, cioè l'apostasia dalla fede Cristiana, ovvero l'Eresia, o Scisma dannato, e tale che vi si addatti la stessa ragione. (1)

Terzo per inimicizie gravissime, e capitali. (2)

Quarto per soverchia crudeltà dell'Uomo, sicchè la donna senza pericolo della vita non possa con esso convivere, e che la cosa sia in tal grado, che non si possa rimediare con sicurtà, nè di quella fidarsi. (3)

E quinto per una così grave, ed incurabile infermità, che si renda impossibile, ovvero in altro modo impraticabile la coabitazione con altre somiglianti cause, (4) alle quali la stessa ragione si addatti secondo il prudente, e ben regolato arbitrio del Giudice.

Bensi che questo arbitrio non dev'esser uniforme, così per il maggior effetto del discioglimento totale del vincolo del matrimonio rato, sicchè a' contraenti sia restituita la libertà; come per l'altro minore della semplice separazione del toro, perchè al primo effetto si deve camminare con una maturità, e circospezione molto maggiore di quel che sia all'altro, il quale vien stimato di minor importanza, e conseguenza: (5) E perciò è errore il camminare in ciò con le regole generali, con le stesse proposizioni indifferentemente.

Così all'uno, come all'altro effetto vi è necessaria l'autorità del Vescovo, ovvero d'altro Prelato, o Superiore Ecclesiastico, il quale in quel luogo abbia la Giurisdizione spirituale ordinaria, non essendo di sì fatta materia competente il Giudice secolare, il quale si può ingerire solamente negli effetti meramente temporali consecutivi, e dipendenti; come per esempio sopra la dote, ed il lucro, ovvero sopra gli alimenti, oppure sopra qualche provvisione circa la sicurezza della persona per ovviare a' scandali, finchè dal Superiore Ecclesiastico si provveda, non permettendosi ciò ad essi congiugi di farlo, quando anche sieno d'accordo, e che si tratti dell'effetto minore della sola separazione del toro, sicchè resti fermo il vincolo, perchè tuttavia non si può fare, (6) eccettuatone il caso, che ambi d'accordo prendessero uno stato irretrattabile col voto solenne della castità, ovvero almeno un di essi col consenso legittimo, e libero dell'altro.

E degli effetti borsali, o altri temporali, li quali da ciò dipendono, cioè, della restituzione della dote, de' lucri, e degl'alimenti, e dell'educazione de' figli, e cose simili, si discorre sotto la materia particolare come s'è veduto di sopra (7)

Finalmente quanto al quarto, ed ultimo punto della dissoluzione del matrimonio con l'autorità del Papa, quando anche non vi concorra causa tale, 2 per la quale giuridicamente possa esser luogo al divorzio vero, e formale come sopra: Quando si tratti di matrimonio valido, e legittimo già consummato, come sopra, niuna ragione di dubitare vi cade che non si possa fare; imperocchè in questo caso secondo l'opinione più vera, e più ricevuta tra' Cattolici, l'indissolubilità del matrimonio si dice di ragion divina, alla quale non si può dispensare: (8) ma quando sia rato solamente, benchè gli anti-

I

(1) Del Matrimon. nella Somm. numero 59. Dottor. Vplgar. in detto cap. 8. num. 6.

(2) Del Matrim. discorso 12. per tutto Dottor Volgar detto num. 6.

(3) Del Matrim. discors. 17. per tutto Dottor Volgar luog. citato.

(4) Del Matrim. disc. 9. per tutto nella Som. numero 58.

(5) Del Matrim. nella Somm. n. 62. e segg.

(6) Del Matrim. discorso 12. numero 8. e 9.

nella Somm. sotto il numero 59 e segg. Dottor Volgar. nello stesso tit. del Matrimon. cap. 8. numero 2. cap. 9. num. 6.

(7) In questa lib. 1. tit. 10. numero 3. §. Ecce.

(8) Del Matrimon. nella Somm. numero 58. Dottor Volgar. nello stesso tit. cap. 7. dal numero 2. In questa lib. 1. tit. 2. sotto il num. 3. §. Della Giudiziaria.

chi, e particolarmente li Teologi a' quali non mancano de' moderni della stessa professione, li quali vi aderiscono, e tuttavia in ciò persistono, credono che per ragione del sacramento vi entri parimente la stessa indissolubilità di ragion divina indispensabile; sicchè l'autorità del Papa non vi arrivi.

Nondimeno l'altra opinione de' Canonisti oggidì fuori d'ogni dubbio ricevuta, e comprovata dalla pratica, particolarmente da due secoli a questa parte è in contrario, che il Papa lo possa fare col requisito della giusta causa, (1) perchè questa sarà lodevole per le Leggi della convenienza, e dell'onestà, ma non già che sia ristretta la sovrana podestà spirituale del Papa, che anche senza causa non lo possa fare, benchè in pratica non si soglia esercitare senza la causa, ovvero senza il consenso reciproco delle parti, il quale solo, e senza la causa non si suole attendere; ma opera che anche basti quella causa, la quale senza di esso per altro non sarebbe bastante. Che però non è materia capace di regole certe, nè proporzionata a' principianti, per li quali basta di dare questo poco saggio del punto, sopra il quale il più provetto si potrà soddisfare nell'opere legali, ed in que' luoghi, ne' quali di proposito si tratta della materia. (2)

Tutto ciò ferisce il matrimonio tra li fedeli, sicchè si debba camminare con li canoni, e con li concilj, niuna ragione avendosi delle Leggi civili, comuni, o particolari; ma per quel che appartiene al matrimonio degl'Infedeli, (3) occorre di ciò dubitare nel matrimonio degli Ebrei, li quali in Roma, e nell'altre parti dell'Italia, e dell'altre Provincie del Mondo Cattolico vivano ad uso de' Cittadini, (4) sopra di che conviene rimettersene a quel che particolarmente se ne discorre nell'altr'Opere.

Ma a rispetto degli altri Infedeli, cioè de' Turchi, li quali sieno seguaci della setta maomettana; essendo il caso molto raro, perchè con questi non si ha per lo più il commercio pacifico, e che appresso di noi vi sieno de' Schiavi tenuti in stato molto basso per quel, che si è discorso di sopra: (5) Però non è punto proporzionato agli Istituti, ma a persone molto provette, e versate; sicchè nell'occorrenze si dovrà ricorrere a quelli, li quali di proposito trattano di questa materia, e vi hanno composti de' grossi volumi; Conforme generalmente va detto in diverse altre cose più rare, nella pratica, e di alta ispezione.

TITO-

(1) De' Giudiz. disc. 35. num. 25. Relaz. della Cort. Roman. disc. 2. n. 40.

(2) Del Matrim. discorso 9 dal num. 5.

(3) Del Matrim. disc. 15. per tutto Dottor Volgar nello stesso tit. del Matrim. cap. 10. num. 5.

(4) De' Regal. disc. 160. numero 30. e 32 discorso 182. numero 9. delle Servitù

discorso 70. dal num. 3. della Dot. disc. 132 n. 9 e 10 dell'Alienaz. discorso 60 num. 4 de' Credit. discorso 101 num. 3 della Legit. disc. 14 n. 7 de' Giudiz. disc. 45. num. 52.

(5) Dottor Volgar del Matrim. cap. 10. n. 2 In questa libro 1. tit. 3 num. 5. P. Non dovrà.

TITOLO UNDECIMO

DELLE ADOZIONI.

S O M M A R I O :

CHE questa materia oggi sia rara, e che sia Adozione, e che ² Della ragione, che anticamente fossero frequenti le Adozioni.
 cosa Arrogazione.

Sopra questo titolo si può dire lo stesso, che di sopra si è detto de' servi, e de' libertini, [1] cioè che molto diversi sieno li costumi de' tempi nostri da quelli de' Romani antichi, col presupposto de' quali furono fatte quelle Leggi, la disposizione delle quali come in un compendio in questo testo dell' Istituta si riferisce, per il che si possa dire, che sia una specie di studio inutile, e di perdimento di tempo il diffondervisi molto, e che quando in una materia così rara in pratica occorra qualche caso, non sia cosa proporzionata agl' Istitutisti, e principianti; ma a' più che giudiziosi, e versati provetti con molto maturo studio, per quel che sotto diverse materie si discorre. (2)

Basterà dunque per la notizia de' termini accennare in questo luogo la distinzione tra l'adozione, e l'arrogazione, ovvero tra gli adottati, e gli arrogati; Cioè, che gli adottati sieno quelli, li quali essendo estranei sieno presi per Figli con la sola autorità di un Giudice inferiore, ovvero col solo fatto privato, sicchè non passano nella podestà dell' adottante, nè si fanno suoi, ed agnati; E che gli arrogati sieno quelli, li quali sieno presi per Figli con l'autorità del Principe Sovrano, il quale solamente può dare al finto la forza del vero, e renderli come veri Figli, e veri agnati, sicchè passino nella podestà dell' Arrogante, e si liberino dalla podestà del Padre naturale; (3) per il che vi cadono molte questioni nel caso della morte del Padre finto, ovvero dell' emancipazione, oppure se ciò si possa fare dalle Donne, e cose simili, sopra le quali conforme si è detto pare tempo perduto, e fatica inutile il diffondervisi.

Era frequente quell' uso delle adozioni, e delle arrogazioni ne' tempi dell' antica Repubblica, ovvero dell' antico Imperio Romano per la ragione quasi totalmente opposta a' costumi di Roma moderna, cioè, che il celibato, ovvero la sterilità, e l'esser privo de' Figli era una specie di mancamento, e cagionava qualche inabilità per alcune cariche, ed onori pubblici, (4) per la ragione politica, che la grandezza della Repubblica consistesse nell' abbondanza del Popolo, e de' Sudditi; che però furono fatte tante Leggi contro la viduità.

Ma perchè pareva irragionevole, che gli Uomini di valore nell' armi, ovvero nelle Lettere, e nell' altre dotti dell' animo opportune per il buon governo della Repubblica fossero privi delle cariche, e degl' onori senza proprio mancamento per difetto della Moglie sterile, oppure per difetto proprio

I 2

prio

(1) In questa lib. 1. tit. 3. §. Non dovrà.

(2) Della legitim. nella Somm. num. 1. del-
le succell. nella Som. numero 21. In que-
sta lib. 2. tit. 17. e 18. numero 3. p. Pri-

mieramente. In questa lib. 3. tit. 1. num-
ero 11. p. In oltre.

(3) Delle Succell. dif. 43. numero 9.

(4) Delle Succell. d. dif. 53. numero 10.

prio cagionato dalla natura, ovvero da qualche accidente; però con molto giudizio fu introdotto quest' uso, il quale ancora aveva un' altro motivo politico, e molto prudente, cioè, che in tal modo venivano ad esser sollevati dal peso quei Nobili, o Cittadini, li quali fossero carichi di numerosa Prole, e che a proporzione non fossero ben provveduti de' beni di fortuna, (1) che però essendo di presente queste ragioni, ed usanze, così per la diversità de' Principati, e de' Governi, come anche per la diversità della Cristiana Religione affatto opposte alle massime de' Gentili, per la ragione accennata da' Santi Padri, che il buon Medico deve adoperare de' Medicamenti contrarj alli mali, sicchè il celibato sia di molto merito appresso Dio per l' altra Vita. Anzi che in Roma, e in questo Pontificio Principato sia di molto maggiore vantaggio, anche per le cariche, e gli onori; Quinai segue, che manifesta sia la semplicità d' alcuni de' nostri nel camminare con le antiche Leggi de' Romani suddetti. (2)



TITO.

(1) Delle Success. nello stesso disc. 52. n. 8. (2) Delle Success. discorso 53 numero 15
mero 12. e 16.

TITOLO DUODECIMO

CHE COLL' ORDINE DEL SESTO E' XIII.
ED ABBRACCIA QUATTORDECI
TITOLI, CIOE'

TIT. XIII. Delle Tutele.

XIV. De' Tutori testamentarj.

XV. Della Legittima Tutela degli Agnati.

XVI. Della diminuzione del capo.

XVII. Della Legittima Tutela de' Padroni,

XVIII. Della Legittima Tutela de' Parenti, ovvero progenitori.

XIX. Della Tutela fiduciaria,

XX. Del Tutore Atiliano.

XXI. Dell' autorità de' Tutori.

XXII. In quali modi la Tutela si finisca.

XXIII. De' Curatori.

XXIV. Delle Sicurtà de' Tutori, e Curatori.

XXV. Delle scuse de' Tutori, e Curatori.

XXVI. De' Tutori, e Curatori sospetti.

S O M M A R I O.

- | | |
|--|--|
| <p>1 Della ragione per la quale si cumulano assieme quattordecim titoli.</p> <p>2 Per chi sia fatta l'Opera presente.</p> <p>3 Si distinguono li termini della materia.</p> <p>4 Che cosa sia la Tutela.</p> <p>5 Che niuna, o poca differenza sia tra la Tutela, ed ogni altra Amministrazione Legale.</p> <p>6 E quali differenze sieno tra il Tutore, e l' Curatore.</p> <p>7 Se si possa deputare il Curatore al Maggiore.</p> <p>8 Se la Tutela riceva divisione.</p> <p>9 Delle parti, ovvero ispezioni, nelle quali si divide la materia.</p> <p>10 A quali persone convenga il Tutore, ed a quali il Curatore.</p> <p>11 Si descrivono le diverse età dell' Uomo, e delle diverse usanze circa l'età minore.</p> <p>12 Della tassa della vita dell' Uomo.</p> | <p>13 Delli putti capaci di dolo.</p> <p>14 Si distinguono le specie de' Tutori, e Curatori, cioè che altri sono li testamentarj, altri legittimi, ed altri dativi.</p> <p>15 Da chi si possa deputare il Tutore testamentario.</p> <p>16 Di alcune differenze tra li testamentarj, e legittimi, ovvero li testamentari deputati da altro che dal Padre.</p> <p>17 Delle donne se possono essere Tutrici, e Curatrici.</p> <p>18 Degl' altri incapaci di quest' Offizio.</p> <p>19 Delle scuse.</p> <p>20 De' Chierici, e de' Religiosi se possono essere Tutori, e Curatori.</p> <p>21 Delle solennità, con le quali li Tutori, e li Curatori si devono deputare.</p> <p>22 Della podestà de' Tutori, e Curatori.</p> |
|--|--|

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 23 | <i>Se ne' contratti vi debba intervenire il Tutore, o Curatore.</i> | | <i>no, e di qual colpa il Tutore, o Curatore sia tenuto.</i> |
| 24 | <i>De' modi, o casi, con li quali cessi la Tutela, o Cura.</i> | 28 | <i>Del Difetto del Libro.</i> |
| 25 | <i>Della diminuzione del Capo.</i> | 29 | <i>Del giuramento in lite.</i> |
| 26 | <i>Dell' obbligo di render li conti dell' amministrazione.</i> | 30 | <i>Della regola, la quale in questa materia si deve tenere.</i> |
| 27 | <i>Delle questioni, che sopra ciò cado-</i> | 31 | <i>Della legittima amministrazione del Padre ne' beni del figlio.</i> |

Essendo in pratica questa materia di non molto frequente disputa nel foro; Però qualche meraviglia cagiona il vedere che per li compilatori dell' Istituta vi si formassero li suddetti quattordici diversi titoli, e che questi si riducano ad un solo, imperocchè a rissicare le cose inutili, e superflue, e trattando solamente di quel che si stima utile, ed opportuno per il foro, la materia si riduce a poco per quel che di sotto si va discorrendo, forse perchè la condizione di que' tempi richiedesse; Che però si continua lo stesso stile, il quale in alcune altre materie si è tenuto di sopra, e si terrà ne' libri seguenti, cioè, di trattare il tutto sotto un titolo, essendo l'opera presente composta principalmente per una istruzione sommaria de' Giovani, de' Signori, e Cavalieri, quali non conviene lungamente trattenerne sopra cose antiquate, ed inutili.

Venendo dunque alla distinzione de' termini, la notizia de' quali si stima sempre la principale, e la più necessaria, non che opportuna; [1] tre termini generali sopra ciò abbiamo, ciascuno de' quali in più specie, ovvero in più termini subalterni si distingue. Il primo cioè della Tutela, e del Tutore; Il secondo della Cura, e del Curatore; Ed il terzo dell' Amministrazione, e dell' Amministratore.

Il primo termine è quello della Tutela, e questa si dà solamente ne' pupilli, cioè durante l'età pupillare. (2) la quale negl' Uomini dura fino all'anno decimoquarto compito, e nelle donne fino al duodecimo parimente compito, sicchè tutte le altre amministrazioni de' minori, de' pazzi, ed altri simili si esplicano col termine, o vocabolo della Cura.

Si definisce, ovvero si descrive nel testo la Tutela, che sia una certa potestà, la quale derivando dalla Legge civile, si dia sopra un' Uomo libero, il quale per l'età non si possa difendere.

Sopra questa definizione, o descrizione, che sia, gl' Interpreti con un gran perdimenno di tempo disputano delle questioni inutili, se veramente la Tutela sia invenzione de' Romani; sicchè si possa dire una cosa derivante dalla sola Legge civile, parendo che piuttosto si debba dire una cosa, la quale derivi dalla stessa Legge di natura, e che dal principio del mondo fosse comune a tutte le genti, e nazioni: Mentre un pupillo, il quale resti senza Padre ha necessità del Tutore, o d'altro Amministratore, conforme provano le storie antiche, ed anche le comprova il detto di S. Paolo nell' Epistole, parificando il pupillo al servo; Ed anche che questa potestà non si verifichi solamente nel Tutore, e per la sola ragione dell'età tenera, la quale impedisca che non si possano governare, ed amministrare per se stesso la persona, e li beni propri, mentre ciò si verifica ancora nelli Curatori, e negl' altri amministratori de' pazzi, o fatui, e de' prodigi, ed altri a' quali si adatti la stessa ragione, e de' luoghi pii, ed altri corpi inanimati, e de' medesimi adulti, li quali Legalmente si esplicano col termine di minori, quando per qualche tardi-

(1) Da per tutto continuamente.

(2) Dottor Volgar de' Tutor. cap. 2. num. 2.

tardità, offuscatione d'intelletto, ovvero per povertà di spirito, o per altro rispetto si possano paragonare a' pupili, (1)

Ciò che sia dunque di queste, e simili questioni ideali, ed inutili; Per quel che tocca l'utile, e il praticabile, pare che in sostanza rissicate le antiche formalità come una specie di superstizione, molto poca, e quasi niuna differenza per gli effetti pratici, particolarmente nell'amministrazione della roba, sia tra la Tutela, e la Cura, ed ogni altra specie di Amministrazione necessaria, e Legale, la quale generalmente si dà in tutti quelli, li quali anche volendo non possono bene amministrare le loro robe, e ragioni; così circa la podestà de' maggiori, quali morendo possano ugualmente deputare li Tutori a' pupilli, e li Curatori a' minori, come ancora circa il concorso de' parenti alla Tutela, e Cura legittima, e rispettivamente circa le scuse dell'abilità, o inabilità, come anche circa l'obbligo d'adempir le solennità, e quello di rendimento de' conti, e dell'ipoteca Legale con altri simili effetti, de' quali di sotto si tratta. (2)

Onde quella differenza, la quale dalle Leggi vien costituita tra 'l Tutore, e il Curatore, cioè, che il primo si dia principalmente alla persona, ed accessoriamente, ovvero per conseguenza alla roba; Ed all'incontro che il Curatore si dia principalmente alla roba, ed accessoriamente, ovvero per conseguenza alla persona, (3) nè anche sempre cammina, perchè propriamente si verifica nelle persone di mente sana; ma non in quelli di mente inferma come sono li pazzi, perchè il Curatore si dice anche darsi principalmente alla persona, come ancora la stessa considerazione, cade in quell'altra differenza, la quale si costituisce tra 'l Tutore, e il Curatore, che il primo si dia anche a quelli, li quali non lo dimandino, anzi, benchè espressamente lo ricusino, e l'altro si dia solamente a quelli, li quali lo dimandino; perchè ne' pazzi, e ne' fatui, e ne' prodigi, e altri, li quali patiscano qualche imperfezione d'intelletto, tra' quali li Giuristi annoverano anche quelli, li quali dieno negli estremi dell'avarizia, e della miseria, si dà il Curatore per forza, e benchè non lo vogliano dal Giudice per il suo officio, oppure facendone istanza li parenti, molto più quando sia deputato dal Padre, o dalla Madre, o da altri maggiori, anzi anche estranei, li quali lasciano la roba, non solamente per la suddetta causa dell'infermità della mente, ma ancora per la sola causa dell'età minore.

Cadendo solamente il dubbio se si possa deputare il Curatore, o altro Amministratore ad un maggiore di sana mente, al quale perciò si proibisca l'amministrazione, nel che la regola generale, con la quale in dubbio si deve camminare vien stimata negativa da limitarsi quando qualche giusto motivo vi concorra per le circostanze de' casi particolari da regularsi dall'arbitrio del Giudice, sicchè non è materia capace d'una regola certa, e generale.

Che però la suddetta differenza ferisce alcuni effetti solamente; Primieramente cioè, che il Tutore non si dà ad una roba particolare, ovvero ad un certo genere di robe, mentre si dà principalmente alla persona, la quale è indivisibile, e per conseguenza porta seco il maneggio generale di tutte le sue robe, e ragioni; che all'incontro il Curatore si può dare ad alcune robe, ovvero ad alcuni atti particolari. (5)

E nondimeno anche ciò ne' tempi nostri circa l'indivisibilità della Tutela, e che

(1) Dott. Volgar. de' Tutor. cap. 1. num. 9. (4) De Tutor. discor. 14. n. 2. e segg. nella

(2) In questa PP. segg. Somm. n. 42.

(3) Dott. Volgar. de' Tutor. d. cap. 1. num. 2. (5) De' Tutor. disc. 3. n. 15. e 16.

8 e che questa non possa esser particolare si scorge qualche difficoltà, e probabilmente si può dire il contrario, cioè, che se il pupillo abbia della roba in diversi Principati, in ciascuno da' proprj Magistrati, o Giudici di esso se li deputa il Tutore per quel patrimonio per la ragione, che si fingono tante persone, e tanti patrimoni diversi, quanti sono li Principati; non addattandosi di presente quella ragione, con la quale si camminava quando furono composte le Leggi, dalle quali ciò vien stabilito, cioè, che da per tutto fosse un solo Principato, ed un solo patrimonio; sicchè frequentemente si verifica quell' errore, il quale di sopra si è accennato, e che più volte si va ripetendo, di camminare con la sola lettera delle Leggi, e de' testi, e di quelli autori, li quali con la medesima lettera alla scolastica sieno camminati senza ben riflettere a queste, ed altre somiglianti considerazioni. (1)

E l'altro affetto più notabile di questa differenza tra'l Tutore, e il Curatore, del quale occorre frequentemente trattare in pratica, e quello d'una certa maggiore autorità, che abbia il Tutore, conforme di sotto si accenna in proposito dell'autorità; (2) che però si stima opportuno di stabilire per una regola generale, che così il Tutore, come il Curatore vadano egualmente trattati, e che quello che si dispone dell'uno, abbia luogo nell'altro eccettuatine alcuni casi, come per limitazioni di questa regola.

Con questo presupposto dunque di trattare promiscuamente, così della Tutela, come della Cura, ovvero così del Tutore, come del Curatore, la materia si divide in otto parti, ovvero ilpezioni, con le quali si abbraccia tutto quello, che in tanti titoli nel testo si tratta. Primieramente cioè a quali persone convenga il Tutore, ovvero il Curatore; Secondariamente da quali persone si possano questi deputare; Terzo del concorso tra più persone, le quali alla Tutela, ovvero alla Cura aspirino, a' quali piuttosto sia dovuta; Quarto di quelli, li quali ne sieno incapaci, ovvero indegni, o rispettivamente che se ne possino scusare; Quinto delle solennità, con le quali si devono deputare, ovvero che debbano adempire, acciò si dicano legittimi Amministratori; Sesto della loro podestà, e del modo di amministrare; Settimo in che modo la Tutela, ovvero la Cura cessi; Ed ottavo del rendimento de' conti, e degl'altri obblighi del Tutore, ovvero Curatore, verso il pupillo, ovvero il minore, ed altro, la di cui roba si sia amministrata.

10 Per quel che spetta al primo, già si è detto di sopra che il Tutore conviene solamente ad un pupillo orfano di Padre, ovvero di Avo, o altro Ascendente paterno, (3) perchè a quello, il quale abbia il Padre non si dà il Tutore, (4) anche quando il Padre, e l'Avo fosse impedito, in modo che non potesse amministrare le robe, nè aver cura della persona del pupillo, perchè tuttavia quello, il quale sarà deputato all'amministrazione si dirà Curatore, ovvero Amministratore, ma non Tutore.

E il Curatore per ordinario presupposto, che secondo il corso naturale non vi sia l'infermità della mente, si dà al minore parimenti privo di Padre, ovvero che abbia questo inutile, o in altro modo impedito ad amministrare; E generalmente conforme di sopra si è accennato, (5) si dà a tutti gli altri, li quali ancorchè sieno maggiori di età, tuttavia per qualche impedimento accidentale non possono per se stessi amministrare il suo, come per esempio sono li pazzi, li fatui, li prodigi, e simili.

Si dà ancora il Curatore a quelle persone, le quali non sieno ancora nel mondo, come per esempio al ventre pregnant; oppure ad un patrimonio, il quale

(1) In questa folg. 11. §. Primieramente, e da per tutto.

(2) In questa lib. 1. tit. 12. §. Circa.

(3) In questa folg. 70. §. Il primo.

(4) De' Feudi disc. 136. num. 13.

(5) In questa folg. 70. §. Il primo.

quale stia in sospenso, perchè a quello sia chiamato quello, il quale gli debba succedere, o che sia una Eredità giacente, perchè niun la voglia adire; oppure che sia un patrimonio d'uno decotto, al quale sia interdotta l'amministrazione; (1) oppure che si tratti di amministrazione di corpi inanimati, e di persone intellettuali, come per esempio sono gli Ospedali, e le Chiese, e gli altri luoghi pii. Imperocchè sebbene a questi non si suol dare il titolo di Curatori, ma di Economi, e di Amministratori; tuttavia in sostanza è lo stesso: imperocchè la forza consiste in che l'amministrazione non sia volontaria, com'è quella de' Procuratori, Fattori, Agenti, Maestri di Casa, e simili deputati da quelli, li quali volendo protrebbero per se stessi amministrare il suo; ma che sia Legale, e necessaria, perchè il padrone della roba naturalmente non possa, ovvero che dalla Legge, o dal Superiore gli sia ciò proibito, perchè in questi camminano tutte quelle cose, le quali ne' Tutori, e ne' Curatori si dispongono, (2) quando qualche circostanza particolare non ne cagioni la limitazione.

Con questa occasione particolarmente de' Tutori, e de' Curatori da deputarsi a' pupilli, ed a' minori, si suol trattare della distinzione delle diverse età dell' Uomo, il che giova, anzi è necessario sapere.

Anche in ciò non manca la solita diversità delle opinioni; Però camminando con quella, la quale pare la più comunemente abbracciata, appresso li Giuristi per gli effetti legali, in sei, ovvero sette età la vita dell' Uomo si distingue.

La prima de' le quali si dice Infanzia, ovvero Infantile, e questa comincia dalla nascita, e dura fino all'anno settimo compiuto.

La seconda età si dice puerile, e Legalmente pupillare, la quale comincia dal principio dell'anno ottavo fino all'decimoquarto ne' maschi, ed al duodecimo nelle femmine, ma queste due età all'affetto presente della Tutela si confondono, e si hanno per una; E tra queste due età infantile, e pupillare si dà un certo termine di mezzo a molti effetti, cioè un'età, la quale si dice capace del dolo, e prossima più alla pubertà, che all'infanzia, la quale si suole da' nostri stabilire negli anni dieci, e mezzo, il che va inteso con la dichiarazione, la quale in tutte l'età si dà di sotto.

La terza età si dice l'adolescenza, ovvero la pubertà imperfetta, che Legalmente si dice età minore, la quale comincia nelle cose favorevoli dall'ultimo giorno dell'anno decimoquarto, e nelle cose odiose dal primo giorno dell'anno decimoquinto, e secondo la Legge comune civile de' Romani dura tutto l'anno vigesimoquinto, e questi si dicono adulti. (4)

Però la pratica de' paesi in ciò è molto diversa per la diversità delle Leggi, e delle consuetudini, ovvero per la diversità degli effetti, e delle cose, o robe delle quali si tratta: Imperocchè in que' beneficj Ecclesiastici, de' quali sieno capaci gli adulti, questa età si stima sufficiente all'amministrazione, (5) sicchè si abbia per maggiore.

La stessa età adulta degl'anni quattordici compiuti, anzi in alcuni paesi cominciata è sufficiente per li Regni, e per li Principati sovrani, ed assoluti, quando le Leggi scritte, o non scritte particolari di quel Regno, o Principato altrimenti non dispongano; il che parimente cammina ne' Feudi, o sieno Regali, e di dignità ovvero inferiori, e subordinati, quando parimente la Legge particolare altrimenti non voglia, conforme segue nel Regno di Napoli, che per una prammatica ne' Feudatarij. e ne' Baroni ancora dura l'età minore,

K

nore,

(1) Dott. Volg. de' Tutor. det. cap. 1. n. 9.

(2) De' Tutor. nella Somm. num. 49. e 50.

De' Giudiz. disc. 6. num. 16. e 17.

(3) In questa qui sotto al n. 12. §. Anche, segg.

(4) Conflitt. Osserv. 2.

(5) De' Benefic. disc. 95. n. 6.

nore, fino all'anno decim'ottavo come generalmente negli altri; (1) E questo quanto a quell'alterazione della ragione commune civile, la quale circa l'età minore vien cagionata dalla natura di sì fatte cose, onde nell'altre indifferenti la medesima persona soggiace alla regola, e vien stimata minore. (2)

E quanto alla limitazione, la quale generalmente in tutti nasce dalle Leggi particolari de' luoghi, non vi cade una regola certa, e generale per la diversità delle Leggi, e delle usanze de' Principati, anzi delle Città, e de' luoghi d'uno stesso Principato, sicchè solamente se ne accennano alcune, che abbiamo nell'Italia per esempio, senza a quelle restringersi, ed escluder l'altre.

Nelli Regni dunque di Napoli, e di Sicilia per una Legge fatta in tempo che ambi costituivano un Regno solo col nome della Sicilia di quà, e di là dal Faro, avanti che ne seguisse la divisione nel famoso Vespro Siciliano, l'età minore è ristretta all'anno decim'ottavo compiuto, sicchè dal primo giorno dell'anno decimonono si dice a tutti gli effetti maggiore. (3)

La medesima età degl'anni diciotto si stima sufficiente al compimento della pubertà perfetta, che vuol dire lo stesso che la maggiore nella Città di Firenze, Siena, Pisa, Lucca, ed altre della Toscana; (4) ed anche in quelle di Milano, e alcune altre della Lombardia è la stessa, (5) la quale di fatto per lo più suol'essere in Genova, perchè in questa età si usa con molta facilità di concedere la Venia. (6)

E in Roma, e suo distretto, e in alcun'altri luoghi dello Stato Ecclesiastico l'età minore è ristretta agl'anni venti, sicchè nel primo giorno dell'anno ventesimo primo si dice a tutti gli effetti maggiore, con altre somiglianti varietà in una così picciola Provincia qual'è l'Italia a comparazione dell'altre di nostra comunicazione. (7)

Stante questa diversità, la quale con errore troppo evidente si scorge tra confinanti Città, e luoghi anche d'uno stesso Principato, conforme particolarmente segue nello Stato Ecclesiastico, si scorgono delle intollerabili, e nauseanti inezie de' Leggisti con una confusione della verità, ed un pregiudizio grande della libertà del commercio così opportuna, anzi necessaria alla Repubblica, e alla vita civile: Imperocchè in que' luoghi, ne quali si sia così abbreviata l'età per le Leggi particolari, per esser queste de' Principi Secolari, vi si vuole adoprare la regola ne' suoi casi vera, ma a questo proposito malamente applicata, che come Legge laicale non abbraccia li Chierici, e le altre persone Ecclesiastiche, come dalla Legge laicale essenti; (8) sicchè se per esempio una stessa persona, la quale sia nello stato secolare in tal'età venga stimata savia, e di sano, e perfetto giudizio, e se sia Chierico, o Religioso, o in altro modo essente dal foro, e dalle Leggi laicali, sia di giudizio imperfetto, ed inabile ad amministrare il suo. Anzi che essendo già maggiore nello stato secolare nell'età degl'anni vent'uno, o venti due, e facendosi Chierico diventi minore, ed inabile con altri somiglianti inconvenienti troppo lontani dal ragionevole. (9)

Che però si deve dire che questa non sia una Legge nuova, e correttoria dell'antica, (10) ma una dichiarazione dell'uso di quel Paese, e della condizione de' suoi abitatori, e di non avere in questa parte accettata la suddetta

(1) Dott. volg. dell' Alienaz. cap. 10. n. 13.

(2) Conflitt. Offerf. 4.

(3) Della Dott. disc. 112. n. 11. dell' Alienaz. disc. 29. sott. il n. 11. disc. 30. n. 6.

(4) Della Giurisd. disc. 62. num. 12.

(5) Conflitt. Offerf. 3 vers. Inepriam. Dott. Volg. dell' Alienaz. d. cap. 10. n. 4.

(6) Dell' Alienaz. disc. 55. num. 5.

(6) Dott. Volg. dell' Alienaz. tap. 10. n. 11. nel princip.

(7) Dell' Alienaz. disc. 30. num. 6.

(8) Miscellan. disc. 8. n. 4.

(9) Della Giurisdiz. disc. 62. n. 12. Conflitt. Offerf. 2. vers. Quinimmo.

(10) Della Dott. 142. n. 11. Dott. Volg. dell' Alienaz. cap. 10. num. 7.

detta Legge civile, la quale dall'uso piuttosto, che dall'autorità del Legislatore il vigore riceva. (1)

Lo stesso disordine, con una manifesta irragionevolezza, la quale troppo chiaramente convince l'inezia de' Giuristi prammatici, nasce da questa diversità di Leggi, e di usanze delle Città' e Luoghi anche confinanti, cioè, che in una l'età minore duri secondo li termini della ragione comune fine all'anno vigesimo quinto, e che nell'altra si restringa all'anno decim'ottavo, o vigesimo, sicchè una stessa persona, la quale vivendo in un Luogo sia sciocca, e d'imperfetto giudizio, passando ad abitare in un'altro sia savia; e all'incontro essendo già in una parte savia, e di perfetto giudizio, passando ad un'altra perda il discernimento, e diventi imperfetta: onde ciascuno di sana mente pensi, e rifletta se queste sieno inezie, ed irragionevolezza manifeste. (2)

La quarta età è quella della Gioventù, la quale comincia da quel tempo, nel quale compisce l'età antecedente della pubertà, ovvero dell'adolescenza, e dura fino all'anno trigesimo quinto secondo una opinione, e secondo un'altra fino al quaranta.

La quinta si dice della virilità, la quale comincia dall'antecedente, e termina secondo una opinione nell'anno cinquantesimo quinto, e secondo un'altra nel sessagesimo.

E la sesta età è quella della Vecchiaja, la quale comincia dall'ultimo termine della virilità, e termina con la morte. Però questa si distingue in due specie, una cioè di semplice Vecchiaja, che alcuni dicono Robusta, e l'altra di Decrepità, credendo alcuni che questa cominci dall'anno settuagesimo, altri dal settuagesimo quinto, ed altri dall'ottuagesimo, E di questa ultima età, e delle prime Infantile, pupillare, e minore occorre Legalmente trattare a molti effetti, sicchè delle due di mezzo, cioè Gioventù, e virilità Legalmente poco, o nulla si tratta.

Anche in queste distinzioni d'età con le dispute, le quali con la solita varierà delle opinioni da' nostri vi si fanno, se in ciascuna si debba attendere più un tempo, ovvero anno, che l'altro, si scorge l'accennata semplicità, per non dire inezia de' nostri in quello stesso modo che si suol tassare l'incerta vita dell'Uomo per il tempo futuro con una certa regola cavata dal numero degl'anni, contenendo l'uno, e l'altro de' equivoci manifesti: Imperocchè non di tutti gli Uomini la vita è uniforme, dipendendo ciò dalla diversità dell'aria, ovvero de' climi, ed anche da quella delle complessioni, e de' mestieri, o dall'effere più, o meno regolato nel vivere. Che però vediamo che in un Paese d'aria temperata, e perfetta vi si vive fino a cent'anni, e di vantaggio, e gran numero vi sia di settuagenarij, ottuagenarij, e novagenarij robusti, e sani; ed in un altro di mal aria li più robusti appena arrivano all'anno cinquantesimo, o al più sessagesimo. Dunque chiaro deve stimarsi l'errore di camminare con queste generalità, e resta più vero che particolarmente il giudicare, se si sia Vecchio, o no, sia rimesso all'arbitrio del Giudice, perchè un Uomo robusto, e forte, il quale viva cent'anni, ne sessanta, o settanta sarà più tosto nella virilità, ed uno mal sano il quale in età di anni trenta, o quaranta sia destituito di forze, e mal ridotto, si dovrà dir Vecchio. (3)

E lo stesso circa la capacità del dolo; imperocchè un putto spiritoso, e sagace, anche avanti l'anno decimo si dovrà dir tale, ed un'altro di più tardi

K 2

do

(1) In queste fogl. 8. §. Nondimeno.

Volgar. dell' Alienaz. detto cap. 10.

(2) Dell' Alienaz. disc. 29. num. 5. e segg. numero 6.

Conflit. Osserv. 2. vers. Id autem Dott.

(3) Conflit. Osservaz. 13. versio. tam fortius.

13 do ingegno meriterà dirsi infante, anche negl'anni della pubertà; (1) Che però sebbene in quei casi, ne quali la Legge per togliere le liti, e le confusioni ha stabilito in tutti generalmente un'età certa regolata dalla più frequente contingenza; con questa tassa convien camminare, come per esempio segue nell'età pupillare, e nella minore; nondimeno nell'altre età, nelle quali questa tassa non abbiamo, con le suddette considerazioni si deve camminare.

Il secondo punto principale della materia de' Tutori, e Curatori è quello, da quali persone si possino deputare; E questo ha connessione col terzo del concorso delle persone le quali alla Tutela, ovvero alla Cura aspirino.

Per la decisione dunque di questi due punti entra la distinzione, la quale è comune così a' Tutori, come a' Curatori delle loro tre diverse specie, 14 cioè che altro sia il Tutore, o Curatore testamentario; Altro il legittimo, ed altro il Dativo.

Il testamentario si dice quello, il quale sia deputato da un testatore nel suo testamento, o in altra disposizione, la quale per altro sia valida, e perfetta. (3) Il legittimo è quello il quale è deputato dalla Legge come più prossimo parente, con quella prossimità, che porta la successione ab intestato, (4) e quantunque il testo ne dia tre specie cioè de' Parenti, ovvero Progenitori, di agnati, li quali sono li Parenti maschi della Famiglia per canto di Padre, e de' Padroni senza far menzione de' Cognati, li quali sono li Parenti d'aliene Famiglie per canto di Donna; ad ogni modo queste distinzioni in pratica restano quasi inutili, ed ideali, perchè molto di raro nel Padre, o nell'Avo si dà il caso di quella specie di Tutela, o Cura, della quale parla il testo, per la ragione, che dopo la compilazione di questa Istituta lo stato delle cose si è molto mutato per le Leggi più nuove di Giustiniano, le quali si chiamano il Gius novissimo, come si è accennato di sopra. (5)

Conforme parimente per la ragione assegnata di sopra (6) molto di raro, e forse mai si dà il caso della Tutela de' Padroni; E parimente la restrizione agli agnati per la Legge novissima non cammina, mentre per quella si è tolta nelle successioni la differenza dell'agnazione, e della cognazione, (7) sicchè si attende la sola prossimità del sangue, con lo stesso ordine si cammina nella Tutela, e Cura legittima. (8) al che si deve avvertire per non incorrere negli equivoci.

Il dativo è quello, il quale si deputa provvisoriamente dal Giudice, quando il caso porti che per qualche impedimento del testamento, ovvero del legittimo, oppure per l'incertezza, a chi spetti la Tutela tra' più che vi concorrono, o che per altro rispetto convenga di provvedere. (9)

E il primo cioè testamentario secondo la disposizione delle Leggi si può solamente deputare da quello, il quale abbia il pupillo sotto la sua podestà, (10) che sono il Padre, e l'Avo, o altro maggiore ascendente paterno, sicchè non si può deputare dalla Madre, e molto meno dagli altri Parenti, ovvero estranei, ancorchè li lasciano Eredi; Imperocchè potranno deputare il Curatore per l'amministrazione della roba, che gli lasciano, ma non il Tutore per l'accennata ragione, che questo si dia principalmente alla persona. (11)

Bensì che questa, e molt'altre differenze, le quali così in questo testo dell'Istitu-

(1) Dot. Volg. dell'Alienazion. cap. 10. num. primo nel fine.

(2) De' Tutor. nella Somm. nel princ. Dot. Volgar. cap. pr. nu. 3. dello stesso titolo de' Tutor.

(3) Dot. Volg. de' Tutor. d. cap. pr. n. 4.

(4) Dott. Volgar. d. cap. 1. sott' il n. 4.

(5) In questa fogl. 5. §. Onde.

(6) In questa lib. 1. tit. 3. num. 1. Non dovrà, e §§. segg.

(7) Dell' Enfeuf. disc. 3. n. 18. delle Success. disc. 1. sotto il n. 13.

(8) Dott. Volg. de' Tutor. cap. pr. n. 7.

(9) Dottor Volgar. de' Tutor. d. cap. 1. n. 5.

(10) Dottor Volgar. d. cap. 1. n. 4. de' Tutor.

(11) In questa fogl. 71. n. 6. §. Onde.

Istituta, come nelle Leggi abbiamo tra queste specie di Tutori, e Curatori, e particolarmente quando vi sia necessaria la confermazione del Giudice, o no, e se questa debba essere con la cognizione della causa con altre antiche formalità, di presente pare, che abbiano dell'ideale per la stessa più volte accennata ragione; cioè, che stante la diversità de' Principati, e de' Tribunali, e delle pratiche, e de' stili, difficilmente vi cade una regola certa, e generale: sicchè conviene camminare con li stili, (1) maggiormente che questa non è materia, la quale molto frequentemente cada in disputa. (2)

Circa il quarto punto delle persone le quali sieno capaci, o rispettivamente incapaci della Tutela: o della Cura, ed anche quelle le quali possono essere a ciò sforzate, o che rispettivamente ne abbiano giusta scusa di ricusar questo peso, secondo la Legge così antica, e nuova del Digesto, del Codice, e dell'Istituta ancora n'erano generalmente incapaci le Donne, stimandosi una carica pubblica per l'incapacità, che appresso i Romani aveano le Donne in tutte le cariche pubbliche, (3) onde resta problematica la questione; qual cosa fosse più degna di lode, se questa usanza antica de' Romani, ovvero la moderna nella capacità delle Donne di succedere ne' Regni, ne' Principati, e nelle Signori per quel che si discorre altrove, (4)

Però dalle Leggi ultime di Giustiniano contenute nell'Autentico, che si dice il Gius novissimo ne furono rese capaci la Madre, e l'Avia mentre sieno vedove, e non passino alle seconde nozze, e con questa Legge di presente si cammina; ma si suol dispensare da' Principi anche all'altre donne con quella maggiore, o minore facilità, che portano li diversi stili de' Principati. (5)

Li servi parimenti come incapaci delle pubbliche Cariche; (6) e di tutte quelle cose, le quali dipendono dalla Legge civile, non possono esser Tutori, nè Curatori, a segno che, se dal padrone un servo sia deputato tale, implicitamente se gl'intende data la libertà, sopra di che danno molte distinzioni, e dichiarazioni, che si stima superfluo il riassumerle, come in cose inutili alla pratica per la stessa ragione di sopra accennata trattando de' servi.

Sono anche regolarmente inabili di questo officio li Debitori, e Creditori del pupillo, o altro, la di cui amministrazione si debba assumere, (8) quando il deputarsi dal Padre, o Avo, o altro benefattore non faccia cessare questo sospetto; Per la stessa ragione si dicono inabili, ovvero sospetti tutti quelli, li quali avessero interesse considerabile, particolarmente quelli, li quali sperino la successione del pupillo, minore, o del pazzo, o d'altro che sia sotto l'amministrazione, sopra di che non facilmente cade una regola certa, e generale, essendo in gran parte rimesso all'arbitrio del Giudice da regolarli con le circostanze del fatto come in tutte le materie.

Molte cose si dicono sopra quelli, li quali meritano dirsi escusati da sì fatto peso, il quale vien stimato necessario, sicchè anche non volendo possa esser forzato accettarlo, come per esempio quelli, li quali sieno in cariche

(1) In tutte l'Opere, ed in questa sempre.

(2) Dottor Volgar de' Tutor. cap. 2. num. 5. e 6.

(3) De' Tutor. disc. 21. sotto il num. 7. Conflict offer. 1. vers. Irrationabilem.

(4) Nel cap. ultimo dell'opera del Cavalicere, e la Dama.

(5) De' Tutor. disc. 21. sotto il num. 7., e 8.

delle Succes. disc. 29. n. 14.

(6) De Credit. disc. 25. n. 11., e 14.

(7) In questa lib. 1. tit. 3. num. 1. §. Non dovrà, e PP. fegg.

(8) De Tutor. disc. 4. num. 5. nella Somma num. 28.

(9) In tutte l'Opere, ed in questa continuamente.

che pubbliche, ovvero gravati di numerosa famiglia; oppure impediti da infermità, o dalla grave età, e cose simili, ma parimente tutto ciò pare che in pratica resti ideale, mentre rare volte, o forse mai si dà il caso che ricolandosi tal officio convenga di venire alla forza, (1) essendo piuttosto la cosa nell'opposto, cioè, che le liti sieno tra quelli, li quali vi aspirino, sopra il loro concorso, o prelazione.

Li maggiori dubbj dunque, li quali occorrono di presente nella pratica
 20 feriscono la capacità de' Chierici Secolari, o Regolari per una certa regola Legale, la quale gl'esclude; però quella si suole intendere con la distinzione tra le suddette specie delli testamentarij, dativi, e legittimi, qualchè l'inabilitazione sia nelle due prime specie, non nell'ultime, maggiormente quando vi sia il giusto motivo della pietà verso li suoi: ma parimente in ciò cade lo stesso che si è detto quasi in tutte le altre cose, cioè che non vi cada una regola certa, e generale applicabile da per tutto, ma chene dipenda la decisione dalle circostanze particolari de' casi, e dall'usanze de' paesi, e se sia per cagionar scandalo, ovvero divertimento dal culto divino sempre però, che segua con l'autorità, o con la licenza del proprio Superiore Ecclesiastico, sicchè non possi l'autorità laicale ingerirsi a forzarli, non essendo punto proporzionato a quest'opera per la capacità de' principianti, ma nell'occorrenze, le quali son rare, conviene che da' provetti con maturo studio il punto sia esaminato. (2)

Li minori ne sono senza dubbio incapaci per quella viva ragione, che non può, nè deve esser deputato per l'aliena amministrazione quello, il quale non sia abile alla propria. (3)

Il quinto punto è sopra le solennità, con le quali li Tutori, e Curatori
 21 si debbano deputare, e quello che da essi si debba adempire, acciò possino legittimamente amministrare, e fare gli atti spettanti al loro officio; E parimente ciò non è capace d'una regola certa, e generale da per tutto per la diversità de' stili da' Principati, e de' Tribunali, con li quali si deve camminare. Imperocchè sebbene dalle Leggi civili si dispone che si debbano adempire diverse solennità, (4) e particolarmente quella dell'Inventario legittimo, e solenne, (5) e la sicurezza idonea, quando non sia testamentario, nella quale per regola non si ricerca, per la ragione dell'approvazione fattane dal Testatore, quando dal Giudice per qualche giusto motivo non paga diversamente; e quando si tratta della Madre, o dell'Avia, vi bisogna ancora la rinunzia alle seconde nozze, (6) non mettendosi tra queste solennità quella dell'obbligo di dover fare, e tenere il libro ben regolato, (7) mentre questo non riguarda l'ingresso, e la legittimazione della persona, ma il progresso dell'amministrazione; tuttavia quando diverso sia lo stile comune, e legittimo del paese, o del Tribunale con quello si dovrà camminare, insegnando la pratica sì fatte diversità, come anche circa il punto della validità degl'atti del Tutore, o Curatore, anche senza l'intero, ed esatto adempimento di queste solennità, quando pubblicamente amministri, e sia riputato tale, mentre anche in ciò varie sono le opinioni, e li stili de' Tribunali. (8)

Cir-

(1) De' Tutor nella Somm. numero 27. Dott. Volgar cap. 2. numero 4. nello stesso tit. de Tutor.

(2) De' Tutor disc. 3. numero 21. e 22. nella Somm. n. 29. De' Credit. disc. 119. num. 10. e 17. de' Feud. disc. 18. numero 2. e nell' Annot. numero 1.

(3) Dell' Alienaz. disc. 58. numero 6. de' Tutor. nella Somm. numero 28. e primo de'

Feudi disc. 116. numero 13.

(4) Dottor Volgar. de' Tutor. cap. 2. n. 20.

(5) De' Tutor. disc. 3. n. 17. disc. 17. n. 6.

(6) Dottor Volgar. de' Tutor. detto capitolo. 2. numero 20.

(7) De' Tutor. disc. 6. numero 11. discors. 7. numero 6. e nella Somm. numero 7.

(8) Dottor Volgar detto cap. 2. sotto il numero. 20.

Circa la podestà de' Tutori, e de' Curatori, e il modo, col quale debbono amministrare, conviene dire il medesimo dell' incapacità d' una regola certa, e generale applicabile da per tutto per la diversità dell' opinioni, e de' stili, se, essendo più Tutori, o Curatori, possa uno di essi senza gli altri amministrare, (1) oppure, se, mancandone alcuni, si debbano sorrogare gli altri in loro luogo, o che l'amministrazione si accresca alli superstiti; (2) E qual differenza sia trà li Tutori attuali, e gli Onorarij, ovvero soprintendenti, (3) con altre somiglianti questioni, le quali ricevono la decisione delle circostanze de' casi particolari, ed anche degl' accennati stili de' Principati, ovvero de' Tribunali, che però non è materia capace d' una regola certa, e generale, nè si stima opportuna per l' opera presente indirizzata a' Giovani principianti.

Dandosi circa l' autorità la regola generale; che possa il Tutore, o Curatore, o altro Amministratore fare le cose utili, ma non le dannose, e le pregiudiziali; perciò il punto consiste nell' applicazione, la quale dipende dalle circostanze di ciascun caso, e per conseguenza in ciò si stima errore di camminare con le sole generalità, Imperocchè quantunque il fare de' donativi importi una dissipazione, e sia cosa proibita alli Tutori, e Curatori, e a simili legali Amministratori; nondimeno quando la qualità del pupillo così ricerchi, perchè sia un Principe, ovvero un Signore, oppure che imiti l' usanza del Padre nel fare quei donativi: e quelle dimostrazioni, che in certi tempi si sogliono fare con li Padroni, e con li Magistrati, oppure con li Protettori, o Defensori con le regole della prudenza, e del buon governo, e perchè così ricerchi l' uso del paese, gli sarà lecito, stimandosi regolarmente bene che il Tutore, ovvero il Curatore amministri il patrimonio del pupillo, o del minore in quel modo che amministrava il suo Padre, o che l'amministrerebbe egli medesimo se fosse maggiore, col presupporlo un prudente Padre di famiglia, o che governi le robe del pupillo, del minore, o altro, il quale viva sotto la sua amministrazione in quel modo, che il prudente Padre di famiglia maneggia, ed amministra la roba sua, senza quell' obbligo di prudentissimo, e di esattissimo, che dall' indiscreto rigore d' alcuni Legulei si suppone, che però è materia da regularsi dalle circostanze del fatto con la dovuta discrezione. (4)

Sopra la validità de' contratti, e degl' altri atti, li quali si facciano da' Tutori, ovvero Curatori, o altri amministratori legali, cade il dubbio, se vi sia necessaria la presenza, e il consenso del principale; (5) ed in ciò quando si tratta del minore; sicchè l' atto si faccia per il Curatore, è certo che vi è necessaria la presenza, e il consenso del principale per la ragione, che da esso principalmente si dice farsi l' atto con l' autorità del Curatore, col presupposto però, che sia capace dell' uso della ragione: Imperocchè quando sia pazzo, ovvero in altro modo infermo di mente l' atto si fa dal solo Curatore.

Ma quando si tratti degl' atti, li quali si facciano dal Tutore, in nome del pupillo, ancorchè vi si scorga la solita varietà dell' opinioni, stimando alcuni, che quando si tratta del pupillo costituito nella sopracennata età di mezzo tra l' Infanzia, e la pubertà vi debba egli intervenire; nondimeno si crede più probabile, e più ricevuta l' opinione, la quale indifferentemente non lo stima necessario.

Col

(1) Dottor Volgar de' Tutor. cap. 2. n. 13.

(2) De' Tutor. disc. 1. e disc. 11. per tutto.

(3) De' Tutor. disc. 5. per tutto.

(4) Dell' Alienaz. disc. 59. numero 7. disc. 27. numero 10. de' Tutor disc. 6. numero

37. Miscell. disc. 36. numero 14.

(5) Conflict. Osserv. 6 dell' Alienazion. disc. 35. num. 16. e 17. de' Tutor nella Somm. numero 41.

Col presupposto però, che v'intervengano le solennità e li requisiti desiderati dalla ragion comune, ovvero da' Statuti, e dalle Leggi particolari secondo la natura, e la qualità degl'atti, particolarmente quando si tratti d'alienazione de' beni stabili, e di ragioni equivalenti, o di cose di gran pregiudizio, e particolarmente vi sia necessario il decreto, e l'autorità del Giudice con la giusta causa; (1) che parimente non è materia capace di regole certe, e generali, nè proporzionate all'opera presente, per la quale conforme si è detto basta la notizia generale di questi termini.

Circa il settimo punto in qual modo cessi la Tutela, o la Cura; o altra amministrazione legale; Primieramente quella cessa per la morte d'uno de-
24 li due, cioè o del Tutore, o del Curatore, o del Pupillo, minore, o altro il quale vivi sotto l'amministrazione.

Secondariamente per l'età adulta nel pupillo a rispetto del Tutore, la quale come sopra negl' Uomini sono gli anni quattordici compiuti, e nelle Donne anni dodici, oppure nell'età minore a rispetto del Curatore, la quale secondo la ragion comune civile dura fino alli anni venticinque; ma in diverse parti si è ridotta alli anni venti, e diciotto rispettivamente, oppure che cessi la causa, che per esempio il pazzo diventi savio, e guarisca dell'infermità della mente.

Terzo che sia deputato sotto una certa condizione, ovvero ad un certo tempo, che spiri.

Quarto perchè meriti esser rimosso come sospetto, ovvero per ragione della mala amministrazione, o che per qualche giusta causa sopravvenuta meriti la scusa, e si possi liberare da questo peso: perciò, perchè le scuse, ovvero le suspizioni sono molte, e varie, non può darsi una regola certa per la medesima ragione, che il tutto dipenda dalle circostanze de' casi, e dalle usanze, ostili de' paesi, e dall'arbitrio del Giudice. (2)

E perchè tra le altre cause, per le quali cessi la Tutela, ovvero la Cura, dalle Leggi civili nell'Istituta vien considerata la sopravvenuta diminuzione del Capo, sopra della quale vi si forma un titolo particolare; perciò conviene farne menzione per la sola notizia de' termini, e acciò sieno intesi li Dottori, li quali si fatti termini adoprinno: mentre nel rimanente per quel che spetta alla pratica, e all'uso de' tempi nostri, pare una cosa ideale, per non esser in uso quelle pene, le quali anticamente si usavano; (3) ed anche per non esser in uso così le adozioni, come le arrogazioni, (4) oppure la materia de' servi. [5]

Tre dunque sono le specie di questa diminuzione del capo, che vuol dir lo stesso che una mutazione di stato; Una cioè la quale si dice massima, L'altra si dice minore, ovvero media; E l'altra minima. (6)

25 La massima è quella, la quale risulta in quelli, li quali perdono così la Città, come la libertà, perchè diventino servi della pena, oppure che come ingrati ritornino all'antico stato di servitù, ovvero che si vendano volontariamente per servi.

La minore, ovvero la media è quella per la quale si perde la Città, ma non la libertà, il che si esemplifica in quelli, a' quali sia proibita l'acqua, e il foco, ovvero che sieno diportati in qualche Isola.

E la minima è quella, per la quale si ritenga così la Città, come la libertà,

(1) Dell' Alienaz. disc. 24. numero 16., e 17. nel fin de' Credit. discor. 27. sotto il n. 12.

(2) Delle Donaz. disc. 36. numero 16. de' Fedecommes. disc. 207. numero 7.

(3) Dotter Volgar de' Giudiz. Crim. capitolo

6. numero 3. verso come nel fine.

(4) In questa fogl. 70. P. Sopra.

(5) In questa lib. 1. tit. 3. n. 1. P. Non dovrà.

(6) Qui sopra det. §. E perchè.

bertà, ma si muti lo stato, perchè essendo di sua ragione, e podestà, passino in quella d' altri per via dell' arrogazione, ovvero che essendo figli di famiglia sieno emancipati, e diventino di sua ragione, e podestà.

Però conforme si è detto, queste cose in pratica oggidì hanno dell' ideale; onde solamente ad altri effetti più che a queste si fatte questioni sopra la qualità della mutazione di stato cadono ne' Banniti capitali, e in quelli, li quali sieno condannati in galera secondo l' uso de' nostri, tempi, per li quali rispetti cessano sì fatte amministrazioni per non aver la libertà del commercio. (1)

Finalmente quanto all' ottavo, e ultimo punto del render de' conti, e della restituzione della roba, ovvero del reliquato che gli resta in mano, e degl' altri obblighi verso il pupillo, o minore, o altro il quale sia vissuto sotto l' amministrazione, non si dubita della regola generale, che qualunque Amministratore sia tenuto rendere li conti della sua amministrazione, e restituire al Padrone le sue robe, e tutto quel che gli avanzasse nelle mani; il che si esplica col termine del reliquato, (2) e che all' incontro debba esser rinfrancato di quello in che restasse creditore, e che avesse impiegato del proprio nell' amministrazione, così richiedendo la necessità, ovvero utilità, o altra giusta causa. 26

Ma le difficoltà, e le continue liti la pratica insegna tra' pupilli, e minori, e li loro Tutori, o Curatori circa l' applicazione, così nel caso che l' Inventario non fosse legittimo, e fedele, (3) come anche se non si fosse tenuto il libro ben ordinato con li suoi tempi, e partite distinte, sicchè vi cada la presunzione della fraude, (4) per ragione della quale contro il Tutore possa entrare quel giuramento, il quale si dice in lite; oppure che cessando questi difetti, si pretende contro il Tutore, o Curatore la refezione di quell' interesse per la negligenza, o trascuraggine, o per altra cosa malamente fatta, [5] e particolarmente perchè non si sieno a' suoi tempi vendute le robe soggette a corruzione, (6) ovvero non si sieno riscossi li nomi de' debitori, [7] oppure non si sieno fatti bene a' suoi tempi gl' investimenti de' denari pervenutigli alle mani, (8) con altre somiglianti considerazioni, circa le quali si sogliono distinguere le specie delle colpe. (9) 27

Cioè il dolo, che importa un mancamento vizioso, fraudolento, la Colpa lata, la quale importa il mancare da quello, che ciascun' Uomo di sana mente farebbe, e non farebbe. La lieve, o leggiera, la quale consiste nel fare, e non fare quel che farebbe, o non farebbe un prudente Padre di famiglia. E la lievissima, la quale consiste nel fare, o rispettivamente in non fare quel che farebbe, o non farebbe un diligentissimo Padre di famiglia; E la quale si distingue tra quel che consista l' atto positivo nel fare, che si esplica col termine del commettere, e nell' altr' atto negativo del non fare, e trascurare, che si esplica col termine dell' omettere, ovvero dell' omissione.

L

Però

(1) Dottor Volgar de' Giudiz. Crim. cap. 3. numero 7.

(2) De' Tutori nella Somma n. 3. e segg. Dottor Volg. c. 2. n. 17. nello stesso tit. de' Tutori

(3) De' Tutori disc. 7. n. 4. e segg.

(4) De' Giudiz. discors. 30. n. 22. de' Tutori disc. 4. num. 14. disc. 7. num. 6. disc. 6. n. 11. e nella Somma n. 13. e 14.

(5) De' Credit. disc. 18. n. 13. e 14.

(6) De' Tutori nella Somma numero 16.

(7) De' Tutori discorso 10. numero 13.

(8) Dell' Usur. disc. 13. sotto il num. 6. disc. 15. numero 7. disc. 29. numero 9. de' Tutori disc. 6. numero 30. disc. 10. numero 16. e 17.

(9) Dottor Volgar delle Locaz. capitolo 9. numero 9.

Però in queste, ed altre somiglianti questioni non è possibile il stabilirvi una regola certa, mentre per lo più il tutto dipende dalle circostanze particolari de' casi, e dalle Leggi, o stili de' Principati, o Tribunali, sicchè è materia più da pratici, e da provetti, che da principianti, a' quali conforme più volte si è detto. [1] basta la notizia de' termini, onde nell' occorrenze converrà con maturo, e particolare studio vedere primieramente quel che portino le Leggi, ovvero li stili particolari del luogo; ed anche principalmente si deve riflettere alle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali si argomenta la colpa, e la fraude, e rispettivamente la buona fede, e la scusa dell' amministrazione. (2)

Imperocchè sebbene tra gli obblighi del Tutore, o Curatore, o altro legale Amministratore è quello di tenere il Libro bene ordinato; tuttavia quando ciò non segua, non perciò resta chiusa la porta ad ogn' altro modo di rendere li conti, e di giustificarli, ancorchè si renda più difficile. (3)

Come ancora sebbene il trascurar questo Libro cagiona una presunzione di dolo, e di fraude; [4] ad ogni modo questa presunzione può esser tolta dall' integrità, e qualità del Tutore, il quale nè anche delle cose sue fosse solito tener libro formale, o che per essere idiota non lo sapesse fare, oppure che la qualità del patrimonio amministrato fosse tale, che non vi fosse questo bisogno; E in somma è una materia in gran parte rimessa all' arbitrio del Giudice, da regularsi dalle circostanze particolari del fatto. (5)

E lo stesso circa l' esazioni, e gl' investimenti trascurati, [6] oppure che l' evento li mostri poco sicuri, e cose simili; mentre non si deve camminare alla giudaica con un rigore indiscreto, e nella sola lettera delle Leggi, e dall' autorità de' Dottori, ma con la dovuta discrezione, ed epicheja. (7)

Dispongono ancora le Leggi, che contro il Tutore, o altro legale Amministratore, quando non abbia fatto bene l' Inventario, nè tenuto il Libro, si possa camminare col giuramento in lite, cioè che al pupillo, o minore fatto maggiore sia lecito di giurare quanto importi il suo interesse, e che ciò basti per prova; ma parimente ciò non va inteso col suddetto stile giudaico nella sola lettera, e con un rigore indiscreto. Imperocchè a sì fatto rimedio non si deve venire che in sussidio, e quando per colpa del Tutore, o altro Amministratore si rendano impossibili, o molto difficili le altre prove; ed anche in questo caso il Giudice esaminando bene le circostanze del fatto, deve tassare una somma verisimile, che non si possa eccedere, sicchè non si renda lecito di giurare a capriccio. (8)

E in somma si devono sfuggire, ed aborreire li estremi viziosi, cioè, di non commiserare indiscretamente, oltre il dovere, e il verisimile il pupillo, o altro, il di cui patrimonio sia stato amministrato; E all' incontro non molto scusare l' Amministratore, sicchè se gli renda lecito di supplantare il pupillo, o altro il quale sia stato sotto la sua amministrazione, tenendo quella onesta via di mezzo, che persuadano le circostanze del fatto secondo la qualità delle persone, de' luoghi, e delle robe, sicchè il verisimile sia la scorta, e la guida principale del Giudice, e non le formalità Legali in astratto. [9]

Dopo

(1) In Tutte l' Opere, ed in questa continuamente.

(2) De' Tutor. nella Somm. num. 46

(3) De' Tutor. disc. 6. n. 12. disc. 7. n. 15. disc. 17. n. 3.

(4) De' Tutor. disc. 3. n. 17 detto disc. 17. n. 6.

(5) Dott. Volg. de' Tutor. c. 2. n. 15. v.

Ed ancorchè.

(6) De' Tutor. disc. 6. n. 32. e 33.

(7) De' Credit. disc. 103. sotto il n. 7.

(8) De' Tutor. disc. 7. disc. 8. disc. 9. per tutto nella Somm. n. 12. Dott. Volg. nello stesso tit. de' Tutor. c. 2. n. 18.

(9) In questa qui sopr. P. Come ancora.

Dopo la compilazione dell' Istituta, la quale conforme si è detto, [1] seguì avanti, che il medesimo Giustiniano facesse molte Leggi, parte delle quali sono registrate nel Codice, e parte in quel volume, il quale si dice dell' Autentico sopravvenne un' altra specie di amministrazione Legale per avanti non conosciuta, la qual' è quella del Padre ne' beni del peculio avventizio de' figli, li quali sieno nella sua podestà. Imperocchè conforme si è accennato di sopra, (2) anticamente, e nello stato delle cose nel tempo che l' Istituta fu compilata, li figliuoli di famiglia niente aveano del proprio; sicchè eccettuatone quel che acquistassero per la strada dell' arme, o delle lettere, il che non è facilmente verificabile ne' pupilli, e ne' minori, il tutto si acquistava al Padre, onde niente restava in che potesse cadere amministrazione; ma essendosi per le ultime Leggi di Giustiniano introdotta una nuova specie di peculio avventizio, il quale abbraccia quelle robe, che in qualche modo per via di successione, o donazione, o di acquisto, ed industria propria provengono a' figliuoli di famiglia, sicchè non si acquistino più in proprietà al Padre, come seguiva per avanti; ma si acquistino al figlio, ed il Padre ne abbia solamente l' usufrutto, il quale ne porta seco la legittima amministrazione. Che però il Padre si dice legittimo Amministratore, con la stessa autorità, che del Tutore, anzi con qualche maggiore, ma sempre in termini di amministratore, [3] sicchè vi entri o stess' obbligo del rendimento de' conti, e tutto il di più, che negl' altri Amministratori Legali si dispone anche circa l' ipoteca legale, (4) ma non già che soggiaccia al detto giuramento in lite.

Vi sono alcun' altre specie di Curatori, e di Attori a lite per cause, ovvero per atti particolari; [5] ma non cadono sotto questi titoli, e se ne parla nell' altr' Opere. (6)

FINE DEL LIBRO PRIMO.

L 2

ISTI-

(1) In questa fogl. 5. P. E. dopo:

(2) In questa fogl. 45. P. Primieramente, e più PP. segg.

(3) Dell' Alienaz. disc. 27. per tutto.

(4) De' Tutor. disc. 10. n. 9 ed ivi nell' Annotaz.

(5) Dottor Volgar de' Tutor. capitolo 3 per tutto.

(6) De' Giud. discorso 6. per tutto Dottor Volgar nello stesso titolo de' Giud. in tutto il cap. 6.

ISTITUTA

LIBRO SECONDO

TITOLO PRIMO.

Della Divisione delle Robe, e Cose, e dell'acquisto del loro Dominio.

S O M M A R I O.

- | | |
|---|--|
| <p>1 Inganno degl' altri Professori in stimare le cose legali facili.</p> <p>2 Tutte le cose del Mondo in questo Titolo si distinguono in cinque specie.</p> <p>3 Si distinguono la prima, e la seconda specie, cioè delle cose comuni, e pubbliche.</p> <p>4 La libertà di pescare ristretta ragionevolmente da' Principi.</p> <p>5 Il medesimo si dice della navigazione.</p> <p>6 Dell' acque de' Fiumi, e Fonti.</p> <p>7 E delle Ripe, Foreste, e Caccie.</p> <p>8 Della Podestà del Principe Sovrano, e de' Baroni, o Signori Sudditi in questi particolari.</p> | <p>9 Della terza specie, cioè di quelle cose, le quali si dicono dell' Università, come sono Teatri, Piazze, e strade, e lor' uso.</p> <p>10 Dove si trattino le questioni, che cader sogliono in questa terza specie.</p> <p>11 Della quarta specie di quelle cose, cioè, le quali sieno di niuno, e dove si tratti di esse.</p> <p>12 Della quinta specie cioè delle cose de' Particolari, e del modo d' acquistarne il dominio.</p> <p>13 Modi, co' quali si acquistano le cose de' Particolari, e dove se ne tratti.</p> |
|---|--|



Ella materia contenuta nel presente titolo forse più che in ogn' altre s' ingannano que' Professori, ovvero tinti dell' altre facoltà, e lettere; imperocchè vedendo trattarsi dell' api, e delle fiere silvestri, ed anche delle piante, e di molt' altre cose, le quali pajono molto facili, e proporzionate alla capacità d' ogn' uno per idiota che sia, ne sogliono cavare un' argomento, che la Legge sia una facoltà molto facile, e che in essa niuna, ovvero molto poca operazione vi faccia l'ingegno; (1) E pure in ciò di gran lunga s'ingannano.

Anzi quel che maggiormente convince quest' inganno, è, che non solamente la difficoltà grande consiste nell' altre materie più alte; ma eziandio le contenute nel titolo presente, le quali camminando con la sola lettera del testo pajono molto facili, e basse, e di presente sono alte, e difficili, ma a tutti li Professori medesimi cognite per la notabile mutazione dello stato delle cose. Imperocchè molte di quelle cose, le quali nel testo si dicono di niuno, sicchè sieno di quelli, li quali sieno li primi ad occuparle, oppure

(1) Dott. Volg. nel Proem. c. 3. n. 20

oppure che si dicono di libertà naturale, oggidì secondo le diverse usanze de' Principati, e de' Paesi si sono rese di ragion pubblica del Principe Sovrano, ovvero della Repubblica, cadendo sotto il genere de' Regali, non conosciuti, almeno in quel modo che di presente sono, dalle Leggi civili de' Romani. [1]

Continuando dunque con lo stesso metodo nel principio intrapreso, tutte le cose del Mondo nel principio del presente titolo si distinguono in cinque specie; Una cioè di quelle, li quali per una Legge di natura sono comuni a tutti; L'altra di quelle, le quali sono pubbliche; La terza di quelle, le quali sono dell'Università; La quarta di quelle, le quali sono di niuno; E la quinta di quelle, le quali sono de' particolari. (2)

Della prima specie si dicono l'aria, l'acqua corrente, il mare, e il lido del mare; dichiarandosi che il lido sia tutto quello spazio, al quale si stendano le onde, quando d'inverno sieno le tempeste maggiori.

Della seconda specie delle cose pubbliche, la quale pare che poco, o nulla diversifichi dalla prima, si dicono tutti li fiumi, e li porti, e la ragione di pescare in essi, come anche le Ripe, e le lidi, con la differenza tra le ripe, e li lidi, che quelle sono di ragion pubblica quanto all'uso di attaccar le funi delle Navi agl'alberi, ma la proprietà è de' Padroni de' poderi aggiacenti, [3] però quanto a' lidi la proprietà sia di niuno.

Della terza specie dell'Università sono li Teatri, e le Piazze, e le strade, e gli altri luoghi pubblici nelle Città, e ne' luoghi abitati, o fuori. (4)

Della quarta specie di niuno sono le cose Sagre, Sante, e Religiose, esplicandosi quali queste cose sieno.

E della quinta, ed ultima specie sono le robe particolari, delle quali da essi se ne sia acquistato il dominio in quei modi, che nel testo si narrano.

Assumendo dunque la prima, e la seconda specie delle cose comuni, e pubbliche, mentre pare che queste si confondano assieme, e distinguendole; per quel che spetta al Mare, ed a' Fiumi, e all'acque sorgenti, ed anche a' Porti, e Ripe, benchè secondo le Leggi dell'antico Impero Romano, compendiate nella presente Istituta (parlando del Mare) questo si dica per una certa ragion di natura a tutti comune, e pubblico, così nella libertà della navigazione, come anche in quella della pescaggione de' pesci, (5) e dell'altre cose preziose, che esso produca, conforme particolarmente sono li coralli, nondimeno di presente per l'uso più comune de' principianti, in alcune cose vario secondo le diverse Leggi, ed usanze d'essi, la cosa non cammina con questa generalità. Imperocchè vediamo, che in alcune parti del Mare, nelle quali la natura sia molto feconda, sicchè produca una gran quantità di pesci, o rispettivamente di coralli, e d'altre cose preziose per una consuetudine forse generale in tutti li Principati, e le Repubbliche del Mondo civile di nostra comunicazione, e particolarmente dell'Italia la suddetta libertà di pescare, la quale si dice di ragion naturale, ovvero delle genti, è impedita, e con pene rigorose proibita, per essersi resa tal pescaggione di ragion privativa del Principe, ovvero della Repubblica, o di altro pubblico Erario, al quale ne spettino gli emolumenti, e che secondo l'uso corrente si dicono di ragion regale, il che ancora segue nelle pescaggioni de' laghi, e de' fiumi, ed altri luoghi, o stagni, a' quali si addatti la medesima ragione. [6]

E ciò si deve stimare piuttosto ragionevole, e ben fatto; sicchè degni dell'irri-

(1) De' Regal. nella Somma numero 4. e

5. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Regal. cap. 1. n. 1. e segg.

(2) Di tutte ne' §. 5. segg.

(3) De' Regal. disc. 138. numero 4. Dottor

Volgar nello stesso titolo de' Regal cap. 16. numero 4.

(4) Ne' detti §. segg.

(5) De' Feud. disc. 2. sotto il numero 3.

(6) De' Feudi discorso 2. numero 7.

irrisione sieno quei puri Legulei, li quali camminando con la sola lettera delle antiche Leggi civili credano, che per essere questa libertà naturale non possa esser tolta, o ristretta da' Principi, e dalla Legge umana, ovvero positiva, non riflettendo, che la suddetta libertà naturale della pescagione cammina in quei luoghi, ne' quali convenga soggiacere a quella fatica congiunta con l'incertezza, e col pericolo d'essere inutile, che seco porta il mestiere del pescatore; ma non già in sì fatti luoghi, ne' quali abbia la natura usato qualche parzialità, e sia stata troppo liberale delle sue grazie, sicchè con niuna, ovvero molto poca fatica si ottenga la certezza di un emolumento notabile. Imperocchè farebbe un solo beneficio de' soli Potenti, li quali opprimerebbero li meno potenti, e tra li medesimi Potenti cagionerebbe delle risse, e de' disordini. (1)

Che però con molta ragione si sono applicati sì fatti emolumenti alla dote della Repubblica, ovvero del Principato per li pesi di questo politico Matrimonio; mentre in tal modo questo straordinario beneficio della natura insensibilmente ridonda ad un egual modo, ed utile di tutti, li quali vengono in tal modo sollevati da quelle gravezze, che per altro dovrebbero soffrire per adempire li suddetti pesi, a' quali con questi emolumenti si supplisce; (2)

E questo quanto all'uso pubblico, ovvero commune della pescagione.

Anzi che in molti Paesi la pratica insegna, che sì fatte ragioni privative nella pescagione in Mare, ovvero ne' fiumi, e ne' laghi, o stagni sieno di persone private per concessione del Principe, o della Repubblica, oppure che sieno acque stagnanti dentro li privati poderi, o che in altro modo tal ragione si sia acquistata, e si posseggia. [3]

Quanto all'altr'uso pubblico, e commune, che senza uscire dall'acque nel
5 testo si dice della navigazione, parimente la pratica è molto diversa da quel che la lettera del testo così superficialmente porta: Imperocchè doppiamente questa libertà di fatto viene impedita. Primieramente cioè, che li Principi, ed altri Signori da' naviganti esigono delle gabelle, o altre recognizioni per qualsivoglia nave più, o meno secondo la loro qualità, [4] il che pare, che alla suddetta libertà ripugni; E secondariamente perchè si rende lecito ad un Principe, ovvero a' suoi Sudditi di depredare le navi, e le robe, le quali in esse fossero del Principe suo Nemico, ovvero de' suoi Sudditi, (5) il che parimente offende la suddetta libertà, e pure fuori d'ogni dubbio si pratica: Dunque non è vero sempre che quest'uso sia pubblico, e a tutti commune.

6 Lo stesso [senza uscire ancora dall'acque] si scorge circa l'altr'uso il quale si presuppone pubblico, e commune de' fiumi, e dell'acque sorgenti per inaffiare li prati, e gli orti, e gl'altri poderi; ovvero per l'uso degl'animali al bere, oppure per l'uso de' molini, e degl'altri edificj, li quali lavorino con la forza dell'acqua, [6] con altri somiglianti usi; posciachè per la medesima di sopra accennata consuetudine introdotta dopo la compilazione delle Leggi, e il discioglimento dell'antico Imperio Romano con la divisione in tanti Principati, e Repubbliche o Signorie, e coll'introduzione de' Feudi, e de' Baroni, tutte cose incognite alle sudette Leggi, (7) la materia non è capace di regole certe applicabili a tutti li casi indifferentemente, perchè in
alcuni

(1) De' Regal. nella Somm. n. 125. Dottor Volgar nello stesso tit. de' Regal. cap. 12. num. 1. e segg. e specialmente nel num. 5.

(2) De' Regal. disc. 44. num. 3. discorso 45. num. 8. Dott. Volg. sotto lo stesso tit. de' Reg. c. 1. n. 4. e segg. e detto c. 11. n. 2.

(3) De' Feud. disc. 2. n. 10. de' Reg. nella Somm. n. 127.

(4) Dottor Volgar de' Regal. capitolo 15. numero 3.

(5) De' Regal. discorso 174. numero 9.

(6) De' Regal. discorso 171. numero 15. discorso 167. numero 4.

(7) De' Feud. nella Somm. numero 2.

alcuni Principati si cammina con la sola distinzione tra li fiumi navigabili, e quelli, li quali non sieno navigabili; cioè, che li navigabili sieno del Principe Sovrano, e vengano sotto il genere de' regali, [1] e li non navigabili de' Baroni, ovvero delle Comunità, (2) il che in parte accorda con le Leggi antiche ne' fiumi navigabili circa la facoltà di divertirne qualche parte d'acqua per il pregiudizio, che alla navigazione nascere ne possa, [3] E circa li fonti, e le altr'acque sorgenti, e correnti di minor considerazione si discorre di sotto; (3) tuttavia non si può dare una regola certa per la gran diversità delle Leggi, e delle consuetudini de' Principati, ovvero de' luoghi particolari, con le quali bisogna camminare: che però vi cade manifesto errore di coloro, li quali a ciò non riflettendo camminano con la lettera delle Leggi antiche, e con le autorità di que' Dottori, li quali sieno delle medesime Leggi interpreti.

Tuttocì si addatta ancora a' Porti, ed alle Ripe; imperocchè tra li sud- 7
detti regali non conosciuti dalle Leggi civili vi sono certi emolumenti, li quali si dicono del portorio, ovvero della scaricatura, che volgarmente diciamo della doana, [5] ed anche si dicono della Ripatica, (6) e simili, nè vi mancano delle consuetudini sopra l'uso de' lidi per farvi le case marinaresche, volgarmente cappanne, e per tendervi le reti da uccelli, cioè, che sieno del Pubblico, ovvero d'alcuni particolari per concessione del Principe, o che sia necessario per la licenza pagare qualche ricognizione, conforme nell'accennata sua materia particolare de' regali si discorre; sicchè resta fermo, che molto poco fondamento si possa, e si debba in ciò costituire in queste Leggi, e ne' loro Interpreti, eccetto che nelli casi ne' quali manchino affatto le Leggi, ovvero le consuetudini particolari, oppure che sieno dubbie, sicchè abbiano bisogno di qualche interpretazione, ovvero supplezione, perchè in tal caso gioverà molto, e si dovrà attendere quel che la ragion comune dispone.

E passando oltre; Benchè nel testo sotto la quarta specie de' dominj particolari; si presupponga lo stesso uso comune, e pubblico nelle selve, e nelle foreste, ed altre campagne, (7) ed anche nell'aria, e nell'acque stesse l'uso della caccia degl'animali quadrupedi, ed anche de' volatici silvestri, sicchè si presuppongano solamente le questioni tra li particolari; Tuttavia in ciò parimente manifesto resta l'errore di quelli, li quali con sì fatta generalità camminano. Imperocchè per appunto cammina quello stesso, che nella pescagione, cioè, che la libertà naturale della caccia si debba intendere in que' luoghi a tutti comuni, ne' quali si verifichi quell'incerta fatica, la quale alla caccia è connaturale; ma non già in quelle selve, o luoghi, ne' quali la natura sia troppo feconda, e liberale, perchè questi sieno di ragion Regale, e privativa del Principe, ovvero della Repubblica, oppure de' privati per pubblica concessione, (8) per la stessa ragione, che in occasione della pescagione si è assegnata. [9]

Anzi quando anche si tratti de' luoghi, e delle campagne ordinarie dalla natura non privilegiate con una straordinaria liberalità, sicchè vi si verifichi l'ordinaria incerta fatica, e la fortuna della caccia; Tuttavia si verifi-

cano

- (1) De' Regal. d. disc. 171. num. 4. e 14. (6) Dott. Volg. de' Reg. capitolo 15. numero 5.
Dott. Volg. nello stesso tit. de' Regal. cap. 15. num. 1.
(2) De' Regal. al disc. 167. num. 14. (7) De' Feud. disc. 2. num. 8.
(3) De' Regal. d. disc. 167. num. 4. (8) De' Feud. d. disc. 2. n. 8. de' Regal. nella Somm. n. 125. Dott. Volg. nello stesso tit. de' Regal. c. 12. n. 4.
(4) In questa lib. 2. tit. 3. P. Per quant.
(5) De' Regal. nella Somm. n. 54. Dott. Volg. nello stesso tit. de' Regal. c. 4. n. 17. (9) In questa lib. 2. tit. 1. n. 4. P. Imperocchè.

cano le proibizioni de' Principi, e de' Signori, per le quali un Territorio, ovvero una certa parte di esso si dica essere di caccia riservata. Che però sopra la podestà di fare tali proibizioni, e riserve, li Giuristi, e li Moralisti molto si diffondono con le solite varietà dell' opinioni, ed anche delle sim-
 8 plicità leguleiche: Imperocchè alcuni, anche al Sovrano si fatta podestà negano per la ragione, che essendo questa una libertà conceduta dalla Legge della natura, non si possa a questa derogare; Però ciò contiene la stessa semplicità più volte accennata, mentre nel Sovrano è cosa, la quale verun dubbio ammette in pratica. [1]

Cadendo solamente il dubbio ne' Baroni, e ne' Signori sudditi, li quali non hanno la podestà di fare, (2) e disfare le Leggi, e di togliere le ragioni del terzo, [3] a rispetto de' quali la regola è negativa, [4] quando non vi concorra il privilegio esplicito del Sovrano, ovvero quell' implicito, il quale si possa allegare in virtù del possesso non vizioso immemorabile, ovvero centenario, [5] se pure la consuetudine generale del paese non li assistesse; E nondimeno anche nel caso della regola, vi cadono delle limitazioni accennate più di proposito nell' altr' opere in occasione di parlare se a tali proibizioni della caccia, ovvero della pescaggione soggiacciano li Chierici, e le altre persone Ecclesiastiche, le quali sieno esenti dalla podestà del Principe, ovvero del Signore Secolare, il quale l'abbia fatta, sicchè non è cosa addattata a questo luogo. [6]

Sotto la terza specie di quelle cose, le quali si dicono dell' Università, vengano li Teatri, le piazze, le strade, e gli altri luoghi pubblici nelle
 9 Città, e luoghi abitati, o fuori; E circa questa specie si sogliono per li Dottori considerare più dominj: Uno cioè del Principato Sovrano nella protezione, e della giurisdizione suprema secondo li varj stili de' Principati; [7] l'altro del Signore inferiore, oppure della Università, ovvero Comunità del luogo nella giurisdizione, ed in una certa superiorità subordinata a quella del Sovrano; (8) Il terzo di tutti per l'uso, il quale si dice pubblico, e comune in quello stesso modo, che si è detto della Navigazione; [9] Ed il quarto dominio privato per diversi effetti si considera nel Suolo, il quale secondo le diverse usanze de' paesi, suol essere, o dell' Università medesima, oppure di quelli, li quali sieno padroni de' poderi aggiacenti, oppure si dice di niuno. (10)

E nondimeno circa la libertà dell' uso pubblico, e comune a ciascuno la pratica insegna lo stesso, che si è detto del Mare, e de' fiumi, e de' lidi, cioè, che l'uso delle piazze, e de' Teatri, e delle strade pubbliche, si possa in alcuni tempi, e casi proibire, ovvero a certi effetti, e particolarmente a quello di potervi vendere delle merci, e de' vittuali, senza la concessione di quello, il quale per concessione del Sovrano ne abbia l'uso privativo, (11) ed anche per il solo uso del cammino, ovvero del passaggio convenga pagare certi pesi, li quali da' Giuristi vengano chiamati in latino Pedaggi, [12] e nell' italiano volgare il Passo. Che però vi cade lo stesso, che si è detto nell' ispe-
 zione

(1) Dottor Volgar de' Regal. capitolo 12. n. 5.

(2) De' Regal. nella Somm. n. 149.

(3) Delle Serv. disc. 28. n. 8. nel fine.

(4) De' Regal. nella Somm. n. 127.

(5) De' Regal. disc. 144. n. 3. Dot. Volg. nello stesso tit. de' Regal. cap. 12. n. 10. e segg.

(6) Miscellan. disc. 41. per tutto Dottor Volgar detto tit. de' Regal. capit. 12.

num. 12.

(7) De' Regal. disc. 141. n. 5.

(8) De' Regal. disc. 136. n. 5. 15. e 16.

(9) De' Regal. nella Somma num. 134.

(10) De' Regal. disc. 135. num. 5. Dottor Volgar capitolo 16. numero 11.

(11) De' Regal. d. disc. 135. nell' Annot.

(12) De' Regal. discorso 131. numero 2. discorso 156. numero 5.

zione antecedente, cioè, che chiaro errore sia il fermarsi alla generalità, e alla lettera di questo testo.

Le maggiori questioni, le quali occorrono in pratica in questa specie di cose, feriscono le piazze, e le strade pubbliche a diversi effetti; Primieramente cioè nel vedere se si debba dir piazza, ovvero strada per la maggior gravità delle pene per li delitti, li quali più in un luogo, che nell'altro si commettono; [1] Secondariamente perchè la giurisdizione, ovvero altra prerogativa sia divisa, perchè nella piazza spetti ad uno, e nella strada spetti ad un'altro; [2] E terzo più frequentemente sopra la qualità della pubblicità se vi sia, o no; (3) ma perchè di sotto convien trattare della servitù della via, ovvero del transito, [4] però ivi parrebbe più appropriato il distinguere le specie delle vie, ovvero strade, e quando si debbano dire pubbliche, o private con altre distinzioni, che vi cadono, [5] se non fosse confondere li **Giovani**, e sopra le altre cose dell'Università, con alcune distinzioni de' dominj della medesima si discorre sotto altre materie, com'ancora dell'uso di legnare, e pascere. (6)

Sotto la quarta specie di quelle cose, le quali sieno di niuno si annoverano generalmente le cose sagre, le sante, e le religiose; Ma perchè questa è una generalità troppo vaga, però nel testo si viene all'esplicazione delle specie, cioè, che le sagre sieno le Chiese, e le altre sagre officine annesse, ed anche li vasi, e le vesti, e le altre cose destinate al culto divino per li Pontefici. Le Religiose sieno li Sepolcri; E le Sante sieno le porte, e li muri delle Città, dicendosi sante, cioè proibite d'esser' occupate, oppure per la grave pena capitale in quelli delitti, che circa esse si commettono. (7)

Sopra ciascuna di queste specie gl'interpreti molto si diffondono. Di niuna però si stima opportuno di trattare in questo luogo, essendo materie poco proporzionate a' principianti, sicchè si rimette il discorrerne nell'Istitura Canonica. 12

Finalmente circa la quarta specie delle cose de' particolari, e del modo di acquistarne il dominio singolare, e privato, a camminare con l'ordine, e con la lettera del testo, e volendo singolarmente esplicare tutto ciò che in esso si contiene per la già accennata notabile mutazione dello stato delle cose del Mondo, bisognerebbe sopra ciò formare un grosso volume, il quale non basterebbe; anzi che farebbe piuttosto confondere l'intelletto in questi principj per la suddetta ragione della mutazione delle cose: che però si stima più opportuno l'accennare solamente in compendio quel che nel testo si dica, ma sopra ciascuna cosa riportarsene a' suoi luoghi più appropriati, li quali solamente si accennano. 13

Primieramente dunque si dice, che il dominio di quelle cose, le quali per avanti non fossero nostre, si acquista per due specie di Legge; una cioè quella della Natura, ovvero delle Genti, e l'altra la Civile. [8] E sotto la prima si mettono la caccia, e la pescaggione, che però ad effetto di di-

M

fin-

(1) De' Regal. discors. 135. sotto il num.

4. Dottor Volgar detto cap. 16. num. 9. sotto lo stesso titolo.

(2) De' Regal. detto discors. 135. sotto lo stesso n. 4.

(3) De' Regal. d. disc. 135. per tutto.

(4) In questa lib. 2. tit. 3. §. Per quanto.

(5) De' Regal. disc. 136. sotto il num. 14. e sotto il num. 16. delle Servit. disc. 24. num. 3. In questa lib. 2. tit. 3. §.

Per quanto.

(6) De' Feud. disc. 2. num. 8. de' Regal. disc. 94. num. 6. della Giurisd. disc. 48. num. 4. delle Servit. discorso 35. numero 4 e segg. disc. 42. per tutto. disc. 36. n. 11.

(7) Dottor Volgar de' Giudiz. Crim. c. 5. num. 111.

(8) Confl. Osserv. 16. nel fine.

stringere gli animali salvatici da' domestici, per sapere quali sieno quelli, li quali si possono lecitamente uccidere, ed occupare, e quali nò, si parla dell'api, e de' loro favi, de' pavoni, delle Colombe, de' Cervi, delle Galline, delle Oche, ovvero Papare, e simili. Ma così della caccia, come della pescaggione si è già discorso di sopra; [1] Ed anche in queste minuzie gran parte vi hanno le consuetudini locali.

Si passa dappoi all'acquisto de' spogli, e delle robe de' Nemici, (2) ed anche delle gioje, le quali, si ritrovano nel lido del mare, de' Tesori; (3) delle robe gettate in mare, ovvero naufragate, e delle cose avute per derelitte, e simili; (4) ma parimente oggidì sì fatte cose sono in uno stato molto diverso da quel che si suppongono nel testo.

Lo stesso cammina nell' Isole, le quali nascono, ovvero si scuoprano nel mare, perchè oggidì cadono sotto li regali, e sotto il politico. E quanto all' alluvioni, ed a' letti de' fiumi, ovvero a' paesi già inondati dall'acque bisogna camminare con l'usanze de' paesi. (5)

Di raro ancora, e forse mai seguono in pratica quei casi, li quali forse in quei tempi per non essersi ancora ritrovato l'uso della stampa erano frequenti che da uno si scrivesse nella carta d' un altro; se a chi spettasse il dominio della scrittura, oppure se uno dipingesse nella tavola, ovvero in qualch' altra materia, la quale fosse aliena, nel che si camminava con la distinzione, quale di queste parti fosse la più preziosa: però restano questioni da Accademie, e da Circoli, più che da frutto, e lo stesso circa la commistione, o confusione del grano, del vino, dell'oglio, e altre cose inseparabili; circa di che il tutto cade oggidì sotto la materia de' miglioramenti, [6] sotto il genere de' quali vengono ancora gli edifizj, e gli altri lavori fatti ne' poderi urbani; ed anche le piantate, e gli altri bonificamenti fatti ne' poderi rustici. Ma parimente si stima poco al proposito il trattare di ciò in questi principj, per essere una materia alquanto intricata; onde si rimette all' altr' opere.

Si accennano ancora alcune cose, le quali spettano alla materia dell' uso-frutto, delle quali però si discorre di sotto; (7) E quanto a' frutti, li quali si prendono dalla roba, la quale si scuopra non esser sua, si discorre in altr' opere, [8] ove che cosa operi la buona fede, o la media. [9]

Finalmente nel testo si discorre di quel dominio, il quale si acquista per mezzo de' contratti della compra, e vendita, e della donazione, e simili, quando ad effetto dell' acquisto del dominio vi sia necessaria, o nò la tradizione

(1) In questa lib. 2. tit. 1. n. 4. P. Imperocchè.

(2) De' Feud. disc. 58. n. 3. e 16. e nell' Annot. de' Reg. disc. 170. de' Credit. discorso 4. numero 9.

(3) De' Regal. discorso 147. per tutto.

(4) Dott. Volg. de' Reg. cap. 3. n. 13.

(5) De' Reg. disc. 176. n. 6. e 16. delle Serv. disc. 23. n. 5.

(6) De' Feud. discors. 88. n. 3. dell' Alienaz. disc. 4. num. 6. e 19. de' Fidecom. disc. 135. numero 21. e segg. de' Credit. disc. 24. numero 10. della Leg. disc. 35. numero 22. e 24. Conf. Osserv. 230. de' Reg. discorso 59. numero 5 nel fine de' Ben. discorso 32. numero 5. disc. 86. numero 2 delle Enfiteus. discorso 71. num. 9. e segg.

(7) In questa lib. 2. tit. 4. P. Benchè.

(8) De' Feud. disc. 31. dell' Ann. n. 3. disc. 122. per tutto de' Cred. d. 57. n. 13. e 14. nell' Eredit. disc. 18. n. 9. e 13. della Leg. disc. 31. n. 18. de' Fid. disc. 14. n. 8. e segg. disc. 151. n. 7. e segg. disc. 187. n. 6. disc. 189. n. 2. e segg. de' Giud. disc. 39. n. 13. Conf. Osserv. 291.

(9) Dell' Usur. disc. 12. n. 37. disc. 19. n. 9. e segg. della Dott. disc. 168. sotto il n. 22. de' Giudiz. disc. 21. n. 23. disc. 39. num. 14. dell' Alienaz. disc. 12. num. 18. de' Credit. discorso 131. num. 2. disc. 140. num. 7. dell' Eredit. disc. 18. num. 11. de' Fidec. disc. 84. num. 9.

zione, il che con qualche diversità cade negl' altri titoli delle ultime volontà, oppure delle sentenze de' Giudici, e simili; ma parimente sarebbe un confondere la mente col trattare di materie, delle quali, e de' loro termini niuna cognizione si abbia. Che però si stima meglio di riservarne il discorso in ciascuna di esse ne' suoi titoli particolari della compra, e vendita, (1) delle donazioni, (2) e degl' altri contratti, (3) ed anche dell' ultime volontà. [4]



M 2

TITO-

(1) In questa lib. 3. tit. 23. e 24. §. Es. fendo.

(2) In questa lib. 2. tit. 7. P. Quando.

(3) In questa lib. 3. tit. 23. e 24. sotto il

n. 25. e segg.

(4) In questa lib. 2. tit. 14. c. 16. P. Secondo, e segg. lib. 3. tit. 5. numero 2. P. Ciò che, e segg.

TITOLO SECONDO

DELLE COSE CORPORALI, ED INCORPORALI.

S O M M A R I O.

PERCHE' SI TRATTI BREVEMENTE DI QUESTO TITOLO.

Benchè questa materia come breve, e facile non avrebbe dovuto meritare una rubrica, ovvero un titolo particolare, mentre con poche parole si poteva esplicare in un paragrafo del titolo antecedente, nel quale molte cose più estranee, e di più alta ispezione vi si sono apposte, che si è stimato opportuno tralasciarle per trattarne in altri luoghi più adattati, e al proposito.

Nondimeno questi termini sono de' più frequenti, e praticabili, che vi sieno, e la loro notizia è troppo necessaria; perchè cadono quasi in ogni materia, cioè, che altre sieno le cose corporali, ed altre le incorporali.

Le corporali sono quelle, le quali sieno materiali, visibili, e palpabili, come sono li poderi urbani, e rustici, ed anche li mobili di qualunque materia, e li semoventi: sicchè naturalmente in essi cadono li suddetti sensi umani della vista, e del tatto; e le incorporali sieno quelle cose, e ragioni, le quali sieno intellettuali, sicchè nascano da una finzione della Legge, e si vedano solamente col discorso della ragione, e con l'occhio della mente, come sono le ragioni, e le azioni, e li titoli per li quali si ottenga, e competa il dominio, e il possesso anche delle cose corporali, e delle giurisdizioni, onori, e prerogative, conforme nel progresso di tutta l'opera si anderà discorrendo.

E sebbene alcuni Scrittori sogliono in questo luogo fare molte illazioni sopra la differenza, la quale si scorge tra l'un genere, e l'altro; tuttavia si crede una cosa malfatta, e da confondere l'intelletto de' principianti, mentre nelle materie particolari più opportuno sarà l'accennare gl'effetti di tal distinzione. Che però basterà conoscere solamente in questi luoghi li suddetti termini in generale necessarissimi per questa Professione, come mille volte s'avverte. [1]

TITOLO TERZO

DELLE SERVITU' DE' PODERI.

SOMMARIO.

- 1 Delle specie delle servitù, e perchè si tratti in primo luogo delle servitù urbane.
- 2 Delle facoltà che ha uno di fabbricare nel suo.
- 3 Limitazioni a detta Regola, e prima circa al Privilegio delle Monache intorno al proibire a vicini le Fabbriche.
- 4 Seconda limitazione in caso, che s'impedisca il Lume, il Sole, i Venti &c. e delle distanze che si devono lasciare.
- 5 Si riferiscono molte altre limitazioni.
- 6 Limitazione Generale, quando cioè vi sia la servitù, e come questa si provi, o presuma.
- 7 Prova della Prescrizione quanto sia fallace.
- 8 Prova presunta migliore per indurre le servitù.
- 9 Di cui sia migliore la condizione, se di quelle che vol fabbricare nel muro comune, o da chi lo proibisce, e qual si dice muro comune.
- 10 Comunione del muro, come s'intenda, e quando serva solamente per divisione.
- 11 Si riferiscono alcune altre specie di servitù urbane.
- 12 Delle servitù rustiche, e loro specie.
- 13 Si riducono a tre specie, cioè del transito, dell'acqua, e de' pascoli.
- 14 Sopra le Prove oltre quello detto di sopra delle servitù urbane si trovano molte cose contra la prescrizione.
- 15 Dispute, che sogliono accadere sopra il modo d'esercitare le suddette servitù.
- 16 Altra specie di servitù detta legale, o necessaria.

SI dicono queste servitù de' poderi, per contraddirle dalle servitù personali, le quali sono diverse già accennate in occasione di trattare dello stato delle persone libere, e delle serve; (1) Ed anche perchè vi è un'altra specie di servitù miste dovute dalle robe alle persone, delle quali si tratta più sotto, cioè dell'usufrutto, [2] uso, ed abitazione, [3] oltre molte altre, benchè di diversa specie, e natura, cioè de' feudi, [4] dell'Enfiteusi, e de' censi, della compra, e vendita, [5] de' retratti Legali, e convenzionali, (6) de' quali qui non si tratta.

Che però le servitù, delle quali si discorre nel titolo presente si dicono reali, ovvero prediali, come dovute da una cosa stabile all'altra, ovvero da un potere all'altro; mentre sotto la parola latina, *predii*, vengono solamente quelle cose, che in italiano volgare diciamo poderi, ovvero possessori: sicchè un potere sia soggetto ad un'altro a patire qualche servitù.

Di

(1) In questa lib. 1. tit. 3. n. 1. §. Non dovrà, e P. segg.

(2) In questa lib. 2. tit. 4. §. Benchè, e fogl. segg.

(3) In questa lib. 2. tit. 5. P. L'uso, e §§. segg.

(4) Nell'Opera Grande del Dottor Vol-

gar nello stesso tit.

(5) In questa lib. 3. tit. 23. e 24. §. Essendo, e segg.

(7) Delle Servitù nella Somma dal num. 137. e segg. Dottor Volgar nello stesso tit. delle Servitù capitolo 14. per tutto.

Di due specie sono queste servitù: Una cioè la quale secondo l'ordine del testo si dice de' predj rustici; l'altra la quale si dice degli urbani. Però di questa seconda più che della prima insegna la pratica, che nel foro si suol disputare, e per conseguenza mutando l'ordine, di questa per avanti si tratta.

Sotto la suddetta specie dunque delle servitù urbane cadono per lo più quelle servitù, ovvero soggezioni, le quali si patiscano da' vicini nelle case destinate all'abitazione dentro le Città, e li luoghi abitati; benchè alle volte, ma più di raro occorran delle questioni in alcuni edifizj destinati ad uso di magazzini, e di granari, o di fenili, e simili, oppure per l'abitazione de' Contadini, e de' Lavoratori ne' poderi di campagna: imperocchè predio urbano si dice quello il quale sia manofatto per mezzo della fabbrica, ovvero dell'edifizio.

- 2 E tra queste la più frequente, che in pratica si senta ne' Tribunali è quella la quale per il vicino si pretenda, ovvero si alleggi contro l'altro vicino, il quale voglia nella sua Casa fabbricare di nuovo, ovvero demolire qualche fabbrica già fatta, o fare qualch'altra innovazione, dalla quale nasca pregiudizio a quel vicino il quale si opponga all'innovazione; Come per esempio che voglia alzare più in alto la sua casa per avanti più bassa, oppure che voglia fabbricare di pianta in qualche suo cortile, ovvero giardino, o altro sito, o che voglia aprire di nuovo qualche finestra, o fare qualche ringhiera, o mignano, o cosa simile, dalla quale risulti pregiudizio alla casa del vicino perchè si tolga il Sole, che per avanti godeva, ovvero la vista della campagna, o la vista del mare, oppure li venti freschi, e salubri; o che gli renda la sua casa meno luminosa; oppure che gli apporti soggezione della vista nelle sue stanze, o cortile, o giardino, o che altro somigliante pregiudizio ne nasca. (1)

E in ciò presupponendo, che l'innovazione si faccia; ovvero si pretenda fare nel muro, o nel suolo affatto proprio, sicchè niuna comunione vi abbia, o vi pretenda il vicino oppositore [mentre in questo caso della comunione si cammina con regole, e massime diverse] la regola assiste a quello il quale voglia fabbricare, ovvero far'altra innovazione nel suo; mentre conforme li nostri dicono ciascuno può alzare la sua Casa fino alle stelle, e all'incontro la può demolire, a fare quel che li paja,

Nè si deve badare al danno, o pregiudizio, il quale ne segua al vicino, per la ragione che si deve attennere l'utile, ovvero il comodo di quello, il quale opera nel suo, e non il danno consecutivo, che ne risulta ad un altro.

Soggiace però questa regola a molte limitazioni, delle quali se ne dà in questo luogo al solito un saggio per la notizia de' termini, sicchè possa dirsi che vi sia la servitù impeditiva della suddetta libertà naturale, alla quale si appoggia la regola.

Sono queste limitazioni di due specie, una delle quali si dice di Legge, cioè, che senz'altra prova sia la servitù indotta, e provata dalla Legge; E l'altra si dice di fatto, cioè, che dalla Legge non si perfume, ma si deve giustificare da quello il quale l'allega, e la pretenda.

Della prima specie sono primieramente li Monasterj delle Monache, oppure que' Conservatorj di donne dedicate a Dio, li quali eccettuatane la formalità della solenne professione, in nulla differiscono da' veri Monasterj, benchè

(1) Della Serv. disc. 1. n. 2. disc. 7. n. 9. e segg. disc. 9. n. 3. e segg. disc.

110. e nella Somm. num. 14. e segg. Dott. Volg. delle Serv. c. 9. n. 2.

chè non sieno tali, come per esempio è in Roma il Conservatorio, volgarmente chiamato Monastero di Torre de' Spechi, il quale da' Giuristi, e da' Moralisti comunemente si adopera per esemplare, e per idea di sì fatti Conservatorj, ovvero adunanze di donne. Imperocchè per il giusto motivo d'impedire, che non si possa insidiare all'onestà di sì fatte donne, ovvero che non si divertano dalla vita spirituale, stà ricevuto in pratica, che non si possa fare innovazione alcuna a questi luoghi pregiudiziale, e che qualche servitù cagioni, (1) quando non si possa opportunamente provvedere all'indennità d'ambidue: sopra di che non si può dare una regola totalmente certa, e ad ogni luogo, e caso applicabile, dipendendo dalle circostanze de' casi particolari, da quali si deve regolare l'arbitrio de' Superiori, a cui il tutto è commesso, come spesso s'avverte. (2)

Stendono alcuni Scrittori questo privilegio a' Monasterj, o Conventi, o Case de' Religiosi del sesso Mascolino, (3) ed anche a' Seminarj, ovvero Collegj, e simili adunanze de' putti, e de' Secolari; Però ciò più comunemente non è ricevuto in pratica, eccetto se alcune circostanze particolari non ne cagionassero la limitazione ad arbitrio de' Superiori, conforme ancora si deve dire, quando l'innovazione apportasse pregiudizio a' lumi, o in altro modo in qualche Chiesa, ovvero altro luogo sacro, nel quale li divini Offizj si celebrassero. 4

L'altra limitazione in senso d'alcuni è quella quando per la nuova fabbrica si togliesse l'aspetto del Mare, o qualche altro aspetto grato, oppure che togliesse il Sole, ovvero li venti salutiferi; ma parimente questa limitazione non è ricevuta conforme più distintamente si discorre nell'opere Legali generali, assignandosene la ragione. [4]

Che però questa limitazione si restringe solamente al caso, che si tolga il lume opportuno, e necessario per poter abitare, e fare in sua Casa li fatti suoi, non essendo dovere di obbligare le persone a seppellirsi in Casa, e a dover adoprare la lucerna di mezzo giorno. [5] Che però quando le fabbriche sieno in frontipicio, in modo che si tratti di pregiudicare a quella parte della Casa del vicino, la quale di sua natura secondo l'uso comune sia destinata all'uso delle finestre, e del lume, si deve lasciare uno spazio competente, sopra il quale sogliono li Dottori disputare se si debba attendere per Legge generale, o no, una certa Costituzione di Zenone Imperadore, (6) la quale determina lo spazio di dodici piedi; però quando manchi la Legge scritta, o non scritta particolare, alla quale quando vi sia, si deve deferire, pare che si debba stimare errore il camminare con sì fatta generalità, ma che la decisione dipenda dalla qualità de' siti, e dell'altre circostanze, per le quali in un luogo basterà lo spazio minore del suddetto, e in un altro, anche alquanto maggiore non sarà sufficiente: onde conviene badare principalmente al fine della Legge, e non alla lettera, e se si ottenga, o no l'effetto, per il quale la Legge sia fatta. [7]

Non mancano di quelli, li quali per lo stesso errore d'intendere le Leg-

(1) Delle Serv. disc. 18. e segg. disc. 20. n. 7. disc. 21. e segg. nella Somm. n. 21. Conf. Osserv. 248. Dott. Volgar delle serv. c. 9. numero 4.

(2) Per tutto.

(3) Delle serv. disc. 1. sotto il num. 18. Nella somm. n. 22. Dott. Volgar nello stesso tit. delle serv. d. cap. 9. n. 5.

(4) Delle serv. disc. 20. n. 12. disc. 18. sotto il n. 7. e 8. disc. 21. n. 4. disc.

per tutto, e nella Somm. n. 18. e segg. Dott. Volgar nello stesso tit. delle serv. c. 9. numero 6 e 13.

(5) Delle serv. disc. 10. per tutto, e sotto il numero 5. specialmente.

(6) Delle serv. disc. 2. numero 8. Dottor Volgar nello stesso tit. delle servitù cap. 9. numero 10. e 11.

(7) Delle serv. disc. 10. n. 3.

gi nella sola Lettera, e di confondere una Legge con l'altra credono, che basti lo spazio di due piedi, ma ciò contiene un manifesto equivoco: imperocchè ciò va inteso in un'altra specie di spazio, il quale nelle parti laterali secondo l'uso antico si doveva lasciare tra un edificio, e l'altro; benchè non vi fossero lumi nelle muraglie, che in latino si dice *intercapedine*, e nel volgare Italiano si dice *vicolo cieco*, ovvero *strettola*, conforme in molte case antiche di struttura ignobile si vede in Roma, ed altrove; Però negli edifizi moderni, e nobili ciò è stato bandito dall'uso, e con ragione, mentre sì fatti spazj sono piuttosto pregiudiziali alla salubrità dell'aria, e all'ornato pubblico. [1]

- 5 La terza limitazione Legale è quando si oscurassero li lumi delle scale; Però molti con qualche probabilità vogliono che questo sia un errore di stampa, e che si debba intendere delle scuole per il ben pubblico, conforme nelle stesse opere più pienamente si discorre. [2]

La quarta limitazione in sentimento probabile de' moderni [mentre non pare che gli antichi vengano a questo particolare] si stima quella della *gratitudine*, cioè, che quella casa, ovvero quel sito, nel quale si voglia fare la fabbrica, o altra innovazione sia stato concesso dal vicino, [3] alla di cui casa la nuova fabbrica portasse pregiudizio.

Aggiungono altri la quinta, quando la nuova fabbrica portasse pregiudizio all'ara da battere il grano, e le altre biade col toglierli il vento; però questa specie pare più adattabile a' poderi rustici. [4]

Altri considerano per sesta limitazione, se anticamente le Case, ovvero altri edifizi, sopra li quali sia il contrasto, fossero stati d'uno stesso Padrone, e fabbricati con un disegno, ovvero struttura, sicchè dappoi ne fosse seguita la divisione; Però questa non è limitazione, ma piuttosto una circostanza considerabile per la prova più facile della servitù.

Per settima limitazione si suol considerare il caso, che per la nuova fabbrica si cagionava pregiudizio considerabile a qualche luogo pubblico, Palazzo, o altro edificio insigne, il quale ridondasse in molto decoro, ed ornamento della Città. [5]

Più di tutte le altre limitazioni Legali frequente in pratica è quella dell'emulazione; Però questa non si presume, sicchè quello, il quale l'allega, ha l'obbligo di provarla, nè sopra di essa si può stabilire una regola certa, e generale per dipendere dalle circostanze particolari de' casi, dalle quali si deve regolare l'arbitrio del Giudice, a cui sta rimesso il tutto. Si dà però quella regola, che si dice *emulazione*, quando l'innovazione segua con una gran spesa di chi la faccia con niuno, o poco utile a proporzione, e con grave danno del vicino. [6]

- 6 E finalmente la regola suddetta riceve la limitazione generale sopra la quale cade la maggior parte delle dispute, ed è ancora generale a tutte le altre specie di servitù, non solamente urbane, ma eziandio rustiche, cioè della servitù, la quale per l'oppositore si pretenda, e si alleghi: (7) ma perchè questa non si presume, stante che la regola, e la presunzione assistono alla libertà;

- (1) Delle servitù disc. 5. num. 9. disc. 15. n. 4. Dott. Volg. nello stesso tit. delle serv. c. 9. n. 12. e 13.
 (2) Delle serv. disc. 13. per tutto Dottor Volgar detto tit. e cap. 9. numero 7.
 (3) Delle serv. disc. 1. num. 2. 16. disc. 2. n. 16. Dott. Volgar d. c. 9. num. 9.
 (4) Delle servitù disc. 13. num. 10. Dott. Volgar nello stesso cap. 9. numero 8.
 (5) Dell' serv. d. 8. n. 7. nella form. n. 27.
 (6) Delle servitù disc. 2. n. 9. e 10. disc. 4. n. 9. disc. 14. sotto il n. 4. disc. 20. sotto il n. 6. disc. 41. n. 6. Dott. Volgar nello stesso tit. delle serv. c. 9. sotto il n. 2. e n. 3.
 (7) Delle servitù disc. 2. num. 11. e segg. disc. 3. n. 3. e 4. disc. 9. n. 8. disc. 13. n. 3. disc. 91. n. 8. Dott. Volgar detto cap. 9. n. 15. e 16.

bertà; [1] Però non è materia capace di regole generali, e certe, per dipendere il tutto dalla qualità delle prove, che se ne facciano.

In più modi questa servitù si può acquistare nello stesso modo, che di tutte le altre robe, e ragioni gli acquisti si fanno, cioè per li contratti di compra, e vendita, di permuta, di concordia, di donazione, ed altri simili atti fra' vivi, ed anche per legato, ed altre ultime volontà; come parimente per via di prescrizione con li medesimi termini generali, che nell' altre cose, e ragioni dell' umano commercio abbiamo. (2)

Che però anche in questa specie d' alienazione, e rispettivamente di prescrizione di una servitù cammina lo stesso, che in tutte le altre alienazioni, sotto il genere delle quali viene una imposizione, ovvero costituzione di servitù, così circa il difetto della podestà, come anche circa la solennità, ovvero forma, e causa, rispetto alle Chiese specialmente. [3]

Quando dunque apparisca del titolo chiaro, ed espresso in modo che il fatto sia certo, entrano le questioni Legali sopra la sua validità per li suddetti rispetti del mancamento della podestà, ovvero della solennità, o della causa.

Ma quando del titolo espierto non appaja in continente con istromento, o altra autentica scrittura, sicchè convenga assumere il peso della prova, in tal caso per due strade si può, e si suole camminare. Una cioè della prova estrinseca; E l' altra della prescrizione per l' antico possesso, o stato contrario all' innovazione.

Il volgo ignorante, o poco pratico per lo più suol ricorrere a questa seconda strada, ma s' inganna; Imperocchè molto di raro, e forse mai una legittima prescrizione in questa specie di servitù si verifica, e si riduce alla perfezione per la ragione, che il fabbricare, o demolire, o fare altra innovazione nel suo si dice una podestà facoltativa, nella quale giammai si dà prescrizione, (4) se anche vi fosse il passaggio di molti secoli, da ch' è stato il Mondo, o quella Città: mentre può dire che per avanti ad egli, e a' suoi predecessori non è piaciuto, ovvero non è stato comodo, sicchè non può dirsi che per parte dell' oppositore vi sia stato possesso alcuno, senza il quale non si può dare prescrizione alcuna, eccetto, se quando il vicino avesse voluto fare la stessa innovazione, l' altro vicino se gli fosse opposto, e l' avesse impedito, allegando che non si potesse fare, e che a tal opposizione egli, ovvero li suoi autori si fossero acquietati per quel tempo, che si ricerca per la prescrizione, della quale gli altri requisiti si verificassero; mentre questa opposizione con l' acquiescenza susseguente in queste cose incorporali sta in luogo di possesso. E nondimeno questo non basta senza gli altri requisiti, li quali molto di raro si arrivano a verificare per tanti rampini, che vi sogliono essere in contrario [5] per quel che si discorre nella materia delle prescrizioni. [6]

Migliore dunque si stima l' altra strada della prova presunta, e congetturale (7) alla quale in mancamento dell' espressa, e chiara conviene, ed è più sano consiglio di ricorrer, cioè, che l' oppositore alleghi la servitù per titolo

N

lo

(1) De' Regal. disc. 136. n. 10. disc. 172. n. 16. delle serv. disc. 35. n. 10. disc. 94. n. 3. Miscell. disc. 38. n. 11. dell' Enf. n. 11. sotto il num. 3.

(2) Dottor Volgar detto cap. 9. delle serv. numero 17.

(3) Delle Preminenze disc. 26. num. 13. delle servitù disc. 17. per tutto dell' Alienazione discorso 18. numero 8.

(4) Delle serv. disc. 2. n. 10. disc. 13. n. 2. de' Regal. disc. 2. n. 20. disc. 7. n.

6. delle decim. disc. 14. n. 14. Miscell. discorso 26. dal numero 9.

(5) Dell' Alienaz. discorso 3. num. 14. de Giudiz. disc. 22. numero 28. Dottor Volgar delle serv. c. 9. n. 20. e 21.

(6) In questa lib. 2. tit. 6. §. Appresso.

(7) De' Feudi disc. 115. n. 14. disc. 133. n. 26. dell' Alienaz. disc. 3. dal num. 13. de' Giud. disc. 21. n. 41. dell' Enf. nella somma n. 63. Conf. Off. 1591

lo di convenzione, e per provarla, per trattarsi di fatto antico si vaglia degl'argomenti, e delle presunzioni, che si sogliono stimare sufficienti, a sì fatta prova; (1) onde uno degli argomenti suol esser questo dell'osservanza, e del stato contrario, maggiormente quando sia inverisimile per le circostanze del fatto, che per avanti si trascurasse. Imperocchè sebbene questo solo argomento per se stesso non basta, e non conclude come sopra; nondimeno quando ve ne concorrano degl'altri si deve avere considerazione, e a quest'effetto molto giovano le circostanze, per le quali alcuni vogliono, che la regola si limiti secondo le limitazioni di sopra accennate; posciachè quando quelle non sieno vere sole, per se stesse, tuttavia gioveranno a quest'effetto, sicchè il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto, e per conseguenza non se gli può stabilire una regola certa, e generale, ed è errore il camminare con le generalità, e con le autorità de' Dottori in astratto.

Si suol dare ancora una limitazione, ovvero per dir meglio un argomento di emulazione, e di dispetto del vicino, quando l'elevazione della propria Casa sia molto trascendente il solito, e il comune del Paese, perchè in tal caso vi debba, e possa entrare l'ufficio, ovvero l'arbitrio del Giudice per la conveniente moderazione, il che parimente si deve dire incapace d'una regola certa, e generale. [2]

Tutto ciò riguarda quella servitù, con la quale si pretenda d'impedire al vicino che non fabbrichi, o fabbrichi, ovvero altra innovazione faccia nel suo senza toccare la roba del vicino oppositore, il quale solamente si opponga per il pregiudizio, che glie ne segua.

- 9 L'altra ispezione in questa specie di servitù urbane ferisce il caso che si voglia fabbricare, o fare altra innovazione nel muro, ovvero nel suolo, o nell'aria comune, di cui sia migliore la condizione, cioè di quello il quale voglia fabbricare, o fare qualch'altra innovazione pregiudiziale, oppure dell'altro il quale vi si oppone, e lo proibisce.

E in ciò primieramente sogliono cadere le questioni sopra la qualità della comunione, particolarmente quando sieno muri laterali, e divisorj; attesaochè ciascuno de' vicini suol pretendere, che quel muro sia tutto suo, e non del vicino, il quale solamente ne abbia l'uso dell'appoggio, o altro simile. E secondariamente presupposta la Comunione cade l'altra questione suddetta se sia migliore la condizione del faciente, ovvero del proibente.

Il primo punto è più di fatto, che di Legge; sicchè principalmente si deve badare alli segni, e al possesso, e all'altre circostanze del fatto, dalle quali dipende la decisione: E sebbene li Dottori con la solita varietà, e confusione in ciò molto disputano quali sieno questi segni; (3) nondimeno in questo luogo, e per li Principianti sarebbe piuttosto confondere l'intelletto, che insegnare il riassumerlo per minuto. Che però nell'occorrenze vi bisogna più maturo studio nello stato di provetto, e per esso si potrà ricorrere alle più volte accennate opere generali.

Benchè alle volte, quantunque per uno de' vicini col fatto si escluda la Comunione, perchè si provi che quel muro tutto, ovvero in quella parte, sopra la quale cada la disputa si sia fatto a sue spese; tuttavia non perciò si esclude quella comunione abituale, la quale s'induce dalla Legge ne' muri laterali, e divisorj, cioè, che l'altro vicino possa volendo, divenir padrone per

(1) Delle serv. disc. 2. dal n. 11. disc. 2. (3) Delle servitù disc. 6. numero 1. e 8.
dal n. 3. Miscell. disc. 38. n. 12. Dot.
Volg. delle serv. c. 9 n. 12. e 13.
Delle serv. disc. 6. n. 10.
Dottor Volgar nello stesso titolo delle
servitù capitolo 10. numero 3.

per la sua parte col rifare all' altro la sua porzione del speso nel fabbricarlo, il che da questo non si può ricusare. (1)

Presupposta la comunione, sicchè la questione si riduchi all' altro punto suddetto, cioè, di cui sia migliore la condizione, se del faciente, ovvero del proibente, benchè al solito di tutte le altre cose non manchi tra' Dottori la varietà delle opinioni per una certa contrarietà de' testi da essi presupposta, per il che molte distinzioni, e formalità per essi si danno, che parimente cagionerebbe confusione il riassumerlo per minuto; Nondimeno conviene dire l' istesso che di sopra si è detto, che quasi generalmente a tutta questa materia delle servitù si adatta, cioè, che sia una questione di fatto più che di Legge, per il che non sia capace di regole certe, e generali, ma che la decisione dipenda dalle circostanze particolari de' casi.

Vi cade bensì la distinzione per una regola generale, cioè, che, o il muro per la sua qualità è destinato all' edificio formato di casa per sostenere li solari de' tetti, e in tal caso sia migliore la condizione di quello, il quale voglia fare, quando da quello il quale vuol proibire non si provi la servitù, come limitazione della regola; Ovvero è destinato alla sola divisione de' cortili, ovvero dell' are, o de' giardini, sicchè faccia quell' operazione che può, e suole fare una siepe, ovvero fratta, e in tal caso sia migliore la condizione di quello, il quale proibisca, quando anche in questo caso le circostanze del fatto non sieno tali, che possano dar adito al Giudice d' interporre l' arbitrio per la fabbrica; oppure che non vi sia legge particolare, la quale lo permetta, come si pretende che sia in Roma per quel che nell' accennate opere generali si discorre.

Nel caso di questa comunione, o sia attuale, ovvero sia abituale come sopra, e che il muro sia di sua natura atto, e destinato all' edificio, sarà migliore la condizione di quello, il quale alzando la sua casa per avanti più bassa, si voglia valere del muro per li solari, e li tetti di quella, [3] benchè per tal elevazione convenisse di otturar finestre, (4) o mignani, ed altri lumi, ovvero di togliere altre commodità, che il vicino godesse in quella parte più eminente, per la ragione che questa specie di muri non è di sua natura destinata per li lumi, e per le finestre, ma per altr' uso; Quando però il caso non portasse, che quel lume fosse totalmente necessario, (5) sicchè altrimenti le stanze non fossero abitabili, perchè in tal caso entra la presunzione, che per antica convenzione una casa fosse più bassa dell' altra per il suddetto fine di pigliare li lumi dalla parte sovraeminente.

Ammettendo però quest' uso a beneficio di quello, il quale voglia fabbricare nel muro comune; Cadono tuttavia le dispute fra' Dottori con la solita varietà delle opinioni, e con le solite formalità, e freddure in che modo questa comunione si debba intendere, cioè, se in tutto il muro, e come si dice pro indiviso, in modo che con li travi, e con gli altri cementi de' solari, e de' tetti si possa perforare tutto il muro; oppure per la sua parte solamente, cioè fino alla metà con quell' imaginaria divisione, che in ciò si suol considerare, il che non solamente cammina all' effetto suddetto

N 2

de'

(1) Delle serv. disc. 4. n. 3. e 16. disc. 14. num. 1. e 4. Dottor Volgar detto capitolo 10. numero 8.

(2) Delle serv. disc. 6. n. 5. Dott. Volg. delle serv. cap. 10. n. 4.

(3) Delle serv. disc. 4. num. 2. 4. e segg.

disc. 6. dal num. 3. disc. 7. num. 4. disc. 9. n. 3. disc. 20. n. 4. Dottor Volg. detto cap. 10. sotto il num. 4.

(5) Delle serv. disc. 9. n. 3. e 4. disc. 11. n. 3. e 6.

(5) Delle serv. disc. 11. n. 4. e 11.

de' travi, e degl' altri cementi; ma ancora all' effetto de' camini, e de' condotti per le Cloache, e per gli altri usi domestici. (1)

Però anche in ciò convien dire lo stesso, che si è detto di sopra nell' altre questioni, cioè, che non sia punto di Legge, ma di fatto, e per conseguenza incapace di regole generali, e certe, per dipenderne la decisione dalle circostanze del fatto, cioè dall' uso comune del Paese, dalla grossezza, e qualità del muro, ed altre somiglianti considerazioni a giudizio de' periti. (2)

Di fatto parimente più che di Legge si deve stimare il punto sopra il quale li Dottori tanto s' affaticano per l' applicazione della suddetta distinzione, se il muro comune, e divisorio sia di sua natura destinato all' edificio, oppure che debba servire in luogo di siepe per la sola divisione, considerando se sia già compito come volgarmente si dice a schiena d' Asino con altre somiglianti considerazioni; imperocchè questi sono segni, e argomenti più remoti, ma li più prossimi sono li fondamenti, la materia, la grossezza, e l'attitudine del sito, ed anche molto va considerato l' uso del paese. [3]

In questo stesso genere di Servitù urbane vi è ancora la terza specie della servitù di fabbricare, ovvero di fare qualch' altra innovazione, o di godere qualche comodità nel podere del vicino per comodità del proprio, **11** come per esempio è la servitù dello stillicidio, (4) che volgarmente diciamo delle grondare per ricevere nel suo l' acque piovane del tetto, oppure di ricevere le stesse acque piovane dal cortile, oppure la facoltà di buttare l' immondezze, [5] e cose simili, ed anche di appoggiare al muro, il quale non sia comune, ma fuori d' ogni dubbio del vicino, con altri somiglianti casi.

E sebbene le servitù del passo, ovvero di cavare l' acqua sono situate nell' altro genere delle rustiche, tuttavia si possono, e si sogliono verificare anche negli Edifizj privati, cioè, che il vicino abbia la servitù del passo alla sua Casa, o stanza per quella dell' altro vicino, oppure, che nel pozzo, o fontana del vicino possa mettere, e tenere la fistola, ed avere l' acquedotto per comodità della sua Casa, ovvero che gli sia lecito d' entrare nella Casa, o Cortile del vicino a prendere l' acqua, [6] con altre somiglianti specie, che è impossibile il riassumere per minuto.

L' altro genere delle servitù si dice delle rustiche, nelle quali camminano generalmente quelle cose, le quali di sopra si sono dette circa li modi d' acquistarle; che però non occorre ripeterlo, soggiungendosi di sotto qualche **12** cosa di vantaggio, oltre il detto sopra la prescrizione, che parimente è comune all' uno, e all' altro genere delle urbane, e delle rustiche.

Sotto questo genere dunque delle rustiche nel principio del testo se ne narrano quattro, cioè in latino l' iter, l' atto, la via, e l' acquedotto; ed a queste se ne aggiungono dipoi altre cinque, cioè l' aqueausto, il condurre gli animali a bere, la facoltà di pascolare, l' altra di cuocer la calce, e l' altra di scavare l' arena, che in Roma si dice puzzolana, o altra simile.

La prima servitù dell' iter dinota una facoltà di passare per il podere del vicino

(1) Delle serv. disc. 6. n. 2. disc. 10. n. 3.

(2) Delle serv. disc. 7. num. 3. disc. 8. num. 3. disc. 14. num. 3.

(3) Delle serv. disc. 6. n. 5. e 6. e 8. disc. 7. n. 5. Dottor Volg. delle serv. cap. 10. num. 5.

(4) Delle serv. disc. 17. num. 3. de' Re-

gal. disc. 142. num. 5. Dottor Volgar nello stesso titolo delle servitù capitol. 13. n. 18.

(5) Delle Serv. disc. 24. n. 5.

(6) Delle Serv. disc. 32. per tutto. Dott. Volg. delle Serv. c. 13. n. 3. e. 4.

vicino ad effetto di andare al proprio solamente a piedi. Quella dell'atto, di potervi andare a cavallo, ovvero di potervi condurre de' giumenti carichi, anzi anche de' Carri, o Carrozze, e altri somiglianti istrumenti, e molto più di potervi andare a piedi; sicchè la seconda come più ampia contenga sotto di sè la prima. E la terza della via sia più ampia, e generale, sicchè abbracci le due antecedenti, e tutto il di più faccia di bisogno in quel modo che per una via pubblica fare si possa. (1)

La quarta dell'acquedotto importa la facoltà di poter condottare, e portare l'acqua al suo podere per quello del vicino, e per conseguenza di poter annettare, e ristorare, o rifare di nuovo li condotti senza poter esser proibito. [2]

Della quinta dell'acquedotto si è già fatto menzione di sopra nell'altro genere dell'urbane, cioè, che sia una facoltà di poter andare a cavar l'acqua dalla fontana, ovvero dal pozzo, che sia nel podere del vicino. (3) La sesta che si possono portare ad abbeverar gli animali del suo podere in quel d'altri. (4) La settima che li medesimi animali possono pascolare nel podere del vicino, o altro. L'ottava facoltà di cuocere la calce nella selva, ovvero nel podere alieno. E la nona di poter parimente in quel d'altri cavare l'arena, ovvero la pozzolana, o altra specie di terra, che faccia al bisogno. 12

Per quanto però insegna la pratica più frequente, a tre specie si restringono le questioni del foro, a quella cioè del transito delle tre specie subalterne per la maggiore, o minor facoltà, a quella dell'acque, ed all'altra de' paschi; ma in diversa forma. Imperocchè per quello appartiene alla prima del transito, le questioni maggiori sogliono essere sopra la qualità della via, se sia pubblica, ovvero privata; [5] ma perchè questa è materia alquanto più alta, è per conseguenza più proporzionata all'altr'Opere; E lo stesso nell'altre due dell'acque, [6] e de' paschi (7) per la natura de' Fiumi, e dell'acque, e de' paschi pubblici, della cognizione de' quali si viene alla notizia quando siamo ne' termini d'una servitù privata, della quale in questo luogo solamente si tratta.

Ma presupposto che niuna pubblicità si pretenda, sicchè si restringa la questione alla competenza della servitù privata; stante la regola accennata di sopra in proposito delle servitù urbane, che la servitù non si presume, sicchè a quello il quale pretende la libertà, basta di allegarla con quell'azione, la quale si dice negatoria acciò si dica d'aver fondata la sua intenzione finchè quello, il quale pretende la servitù, la provi concludentemente. (8)

Quindi segue, che si fatte questioni sieno più di fatto, che di Legge sopra la prova del titolo sufficiente per atto tra' vivi, ovvero per ultima volontà come sopra; E quando vi sia il titolo esplicito, in tal caso cadono solamente le dispute sopra la sua qualità, se sia legittimo, o no, per ragione della podestà in quello che costituisca la servitù, oppure per la qualità dello stesso titolo, ovvero concessione, perchè si pretenda personale in grazia d'una certa persona,

(1) Delle Serv. disc. 23. per tutto Dottor Volgar delle Servitù cap. 11. n. 2.

(2) Delle Serv. disc. 93. n. 3.

(3) In questa qui sopra nel §. E sebbene.

(4) Dott. Volg. delle Serv. cap. 13. n. 2.

(5) Delle Servitù disc. 23. per tutto, De' Regal. disc. 137. Dottor Volgar de' Regal. cap. 16. n. 1. e segg.

(6) Delle Servitù discors. 26. discors. 28. discors. 19. disc. 30. disc. 31. discors. 34. Dottor Volgar de' Regal. cap. 15.

n. 9. e 10.

(7) Delle Serv. dal disc. 35. al detto 39. disc. 41. di corso 43. discors. 95. de' Regal. disc. 94. e 95. Dottor Volgar delle Servitù cap. 12. per tutto.

(8) Delle Servitù disc. 23. num. 2. disc. 39. num. 10. discors. 99. num. 3. de' Regal. disc. 136. numero 10. discors. 172. num. 16. disc. 39. num. 11. delle Pens. disc. 11. sotto il num. 3. Dottor Volgar delle Serv. cap. 11. num. 5.

na, o di un certo genere, sicchè non passi col podere ad ogni possessore. (1) Che però non è materia capace di regole certe, e generali, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari de' casi.

Mancando il titolo esplicito sicchè convenga ricorrere all'implicito, questo conforme si è detto di sopra nell'urbane si suole addurre per due vie, cioè una della prescrizione, e l'altra della prova cavata dalle presunzioni, e congetture, (2) delle quali benchè siasi discorso abbastanza, ad ogni modo in conformità di quello si è promesso, si soggiunge qualche cosa di più oltre il detto sopra la prescrizione; cioè, che presupposta la buona fede, e gli altri requisiti generali della prescrizione in tutte le altre cose, in questo particolare delle servitù vi si scorgono due cose particolari degne di riflessione. Una cioè, che non basti il semplice possesso, ma bisogna che apparisca che quello sia stato in ragion propria di servitù, mentre alle volte questi atti sogliono seguire per amorevolezza, o per familiarità, o cortese permissione, o per trascuraggine; [3] e l'altra circa il tempo del possesso, che si deve camminare con la distinzione di quelle servitù le quali abbiano la causa continua, sicchè di giorno; e di notte, e in tutti li tempi in atto, ed in abiti la cosa sia in quel stato; come per esempio sono li travi, e gli altri cementi de' tetti confiscati, o appoggiati al muro, ovvero gl' aquedotti, o le cloache, e altre somiglianti opere manofatte, che in queste basta la prescrizione ordinaria lunga, [4] quando qualche particolare circostanza non richieda la lunghissima. E negl'altre discontinue, conforme per la maggior parte sono le rustiche, il transito, o de' paschi, ovvero del cavar l'acque nel beverar gli animali, e simili, si ricerca l'immemorabile, ovvero almeno la centenaria, [5] senza che apparisca di principio il sito infetto, e vizioso, sicchè se ondo l'opinione più probabile, e più ricevuta, non basta che sia continua abitualmente, perchè quella facoltà si possa esercitare in ogni tempo ad arbitrio, ma vi si richiede che sia continua di fatto, ed attualmente.

Sopra il modo ancora di esercitare sì fatte facoltà, particolarmente circa la servitù del transito, o dell'acque, ovvero de' paschi, e simili, cadono 15 delle dispute per la regola Legale, che si devono esercitare con la dovuta discrezione, e con quel minore incomodo, che sia possibile, sicchè il padrone del podere, non resti privo dell'uso necessario del proprio podere, e particolarmente circa l'uso de' pascoli, e dell'acque, non è di dovere, che egli abbia da patire nel suo di fame, e di sete, per dar da mangiare, e da bere agl'altri, (6) quando la Legge, e la convenzione non ricercasse altrimenti; come anche circa il transito, ovvero palco si deve esercitare in luogo men incomodo, e men dannoso; [7] Però non sono queste materie capaci di regole talmente certe, dipendendo in gran parte la decisione dalle circostanze de' casi, e particolarmente dall'uso antico.

Circa la suddetta servitù dell'acquedotto si deve avvertire, che ciò cammina quando vi sia l'opera manofatta di fabbrica, o di piombo, o di legno fatta da quello il quale pretende la servitù nel podere alieno; ma non già quando l'opera manofatta fosse nel poder proprio, sicchè dal podere dell'altro

(1) Delle Serv. disc. 35. n. 19

(2) In questel. 2. r. 3. n. 6. 5. Ma quando.

(3) Delle Serv. disc. 32. n. 7. e 8. Dott.

Volg. nello stesso tit. delle Serv. c. 11. n. 12.

(4) Delle Serv. disc. 33. n. 7.

(5) Delle Serv. disc. 23. num. 2. e segg.

d. disc. 32. numero 6. e 7. d. discorso

33. n. 42. e 5. de' Reg. discorso 146.

n. 9. Dott. Volg. nello stesso cap. 11.

delle Serv. n. 10. e 11.

(6) Delle Serv. discorsi. 29. num. 9. e seg.

Dottor Volgar nello stesso tit. delle

Serv. cap. 13. numero 10.

(7) Dott. Volg. c. 11. delle Serv. n. 13.

altro vicino l'acqua forse corsa per il suo solito corso naturale, perchè in questo caso quando fosse anche tempo longhissimo di secoli, non si può pretendere 16 servitù quando altri amminicoli non vi concorrano.

Si dà in oltre una certa servitù Legale, ovvero necessaria, così nel transito per li poderi alieni, come anche nel pascolare, e nell'abbeverare, ovvero prender l'acqua, quando cioè vi concorra la necessità, ovvero l'utilità pubblica; come per esempio che sia necessario condurre de' vittuali, o altre cose con li carri, con gl'animali al porto, o altro luogo per uso della Città con casi simili accennati nell'opere Legali generali, alli quali nel di più converrà ricorrere, (2) potendo ciò bastare in questo luogo per la sufficiente notizia de' termini, che è il fine principale dell'Opera presente. (3)



TITO-

- (1) Delle Servitù disc. 25. n. 7. discorso 31. numero 4. e nella somma num. 65. Dottor Volgar nello stesso titolo delle Serv. cap. 13. num. 15.
(2) Delle Servitù disc. 23. num. 8. disc.

14. num. 5. della somma numero 57. Dottor Volgar nello stesso titolo delle Serv. cap. 11. n. 14.
(3) In questa da per tutto.

TITOLO QUARTO

DELL' USOFRUTTO.

S O M M A R I O.

- | | |
|---|--|
| <p>1 S I tratta solamente dell' usufrutto
 2 accidentale. Perchè si tratti in
 quarto luogo dell' usufrutto, e qual
 sia il causale, e quale il formale.
 3 In che differisca l' usufrutto dalle
 comodità de' frutti.
 4 Come si acquisti, e particolarmente,
 che suoni, quando si lascia
 alla Moglie.
 5 Sopra quali cose cada l' usufrutto,
 e prima delle specie delle cose,
 nelle quali cade.
 6 A che cosa sia tenuto l' Usufruttuario,
 7 A che cosa sia tenuto circa l' Uso-
 frutto de' mobili, e divisione di
 questi.
 8 Obbligo dell' Usufruttuario circa a</p> | <p>semoventi.
 9 E circa le ragioni, ed azioni.
 10 Cautele per il proprietario.
 11 Se l' Usufruttuario faccia li frutti
 suoi non dando la Cauzione.
 12 Quando sia tenuto a doppia Sigur-
 tà, e della Cauzione muziana.
 13 Che cosa venghi sotto nome di frutti.
 14 Obbligo dell' Usufruttuario circa le
 spese, e li Pesi.
 15 Quando l' Usufrutto termini, massime
 s' è lasciato a un Corpo inanimato,
 e a chi è morto civilmente.
 16 Quando si termini l' Usufrutto per col-
 pa, o in pena dell' Usufruttuario.
 17 E quando si perda divenendo Pa-
 drone della proprietà.</p> |
|---|--|

B Enchè nella pratica corrente questo termine di usufrutto sia di due specie, una cioè del Legale, e l' altra dell' accidentale, nondimeno della prima in questo luogo non si discorre, essendo una specie introdotta dalla Legge più moderna chiamata novissima dopo la compilazione dell' Istituta, sicchè si tratta solamente dell' usufrutto accidentale, cioè, che per un tratto tra' vivi, ovvero per ultima volontà si costituisca ne' beni altrui a favore di quello, il quale non ne sia padrone. [2]

Anche questa specie dalla sottigliezza de' Giuristi si suol distinguere in due altre. Una cioè di quell' usufrutto, il quale si dice causale che goda il padrone de' beni, sicchè abbracci anche il dominio, e la proprietà. E l' altra, la quale si dice formale, che propriamente importa una facoltà personale di pigliare, e godere li frutti di un potere o qualch' altra cosa a vita, ovvero a certo tempo, benchè il dominio, e la proprietà sia in potere d' un altro: Laonde li medesimi Giuristi con le loro solite formalità, e superstizioni disputano tanto, quando, e particolarmente nell' ultime volontà, questa parola usufrutto si debba intendere piuttosto di una specie, che dell' altra; [3] tuttavia nell' uso comune di parlare anche forense, e giudiziale, questo termine, o parola usufrutto conviene solamente all' altra specie del formale, la quale come sopra importa una facoltà di godere, e servirsi delle robe d' altri;

(1) Delle Servitù nella somma numero 89. e segg. Dottor Volgar capitolo 3. numero 1. e segg. nello stesso titolo delle Servitù.

(2) Dottor Volgar delle Servitù nella somma numero 1072.

(3) Dottor Volgar delle Servitù capitolo 4. numero 1. e segg.

altri; salva la loro sostanza, e proprietà e favore del padrone. [1] Che però di questa specie solamente nel presente titolo si tratta, ed è opportunamente collocata dopo il titolo delle servitù per la ragione, che anche l'usufrutto formale si dice una specie di servitù.

Imperocchè l'usufruttuario non ha dominio, nè possesso, ma solamente questa servitù, per l'esercizio della quale se gli concede un certo possesso di fatto, il quale giuridicamente non è possesso vero, ma una detenzione.

Differendo questa specie di servitù dalle prediali rustiche, ed urbane, delle quali si è trattato, (2) che quelle sono affatto reali reciprocamente ovvero attivamente, e passivamente, cioè, che un potere sia il dominante, e l'altro sia il servente, onde non si verificano, che ne' beni stabili per verità, ma questa specie si dice mista, (3) cioè, che dalla roba sia dovuta alla persona, e cade in ogni sorte di robe, così mobili, come stabili, semoventi, ragioni, ed azioni con quella sola differenza tra quelle robe, le quali si consumano con l'uso e quelle che non si consumano, della quale di sotto si parla. [4]

Si deve in oltre per la buona notizia de' termini avvertire ad un'altra distinzione, che altro sia il vero, e formale usufrutto, ed altro sia la comodità de' frutti: Imperocchè la prima tocca, e ferisce la sostanza della roba, nella quale induce una formal servitù che è specie d'alienazione, sotto la di cui proibizione vien anche la concessione dell'usufrutto; perchè sebbene non concede all'usufruttuario, nè dominio, nè possesso della roba, tuttavia gli concede una certa facoltà, che li Giuristi dicono Gius, la quale s'imprime nella sua sostanza, che all'incontro la comodità, niuno di questi effetti opera, sicchè quello a cui si concede, niuna ragione acquisti sopra la roba, perchè importa un semplice fatto, come per una specie di procura, ovvero di fattoria, la quale il concessionario come procuratore, e fattore del padrone concedente in suo nome, e vece raccoglie li frutti, ed essendo raccolti, e separati dalla sua causa produttiva può ritenerfeli, ed applicarli a comodo proprio, conforme in progresso dell'opera sotto diverse materie, si va discorrendo: [5] dovendosi particolarmente riflettere a questa distinzione de' termini, posciachè sebbene appresso li volgari pare che l'effetto sia il medesimo, sicchè resti una distinzione ideale, tuttavia legalmente è molto considerabile a diversi effetti, che da ciò risultano.

Conosciuti dunque questi termini, per quel che spetta all'acquisto di tal servitù vi cade lo stesso, che generalmente si è detto sopra l'acquisto dell'altre servitù prediali, [6] e di tutte le altre robe, e ragioni corporali, ed incorporali, così per atti tra' vivi, come per ultima volontà; essendo però questa seconda specie più frequente in pratica, cioè, che con titolo d'Eredità, ovvero di legato, quest'usufrutto si suol lasciare particolarmente alla moglie, nella qual suol spesso cadere la disputa, se importi vero usufrutto formale, oppure li soli alimenti; ma non è punto capace di regole certe, e generali. Imperocchè sebbene per una certa consuetudine, la quale si dice di Bolgaro, quel legato, il quale è solito farsi alla moglie di lasciarla

O Donna,

(1) Delle Servitù nella somma n. 89.

(2) In questa lib. 2. tit. 3. n. 1. §. Si dic.

(3) Dottor Volgar delle serv. c. 3. n. 1.

(4) In questa lib. 2. tit. 4. n. 7. §. Nella seconda e §§. segg.

(5) De Feudi disc. 61. n. 18. disc. 110.

n. 9. delle Dott. disc. 146. o. 26. disc.

148. n. 3. della Serv. nella somma n. 7. e n. 135.

(6) In questa lib. 2. tit. 3. n. 6. §. in più modi.

Donna, e Madonna, ed usufruttuaria, si risolve negli alimenti: (1) tuttavia con facilità si limita per una contraria volontà anco congetturale, nè sopra il peso, e l'efficacia delle congetture si può stabilire una certa regola nell'istesso modo, che segue nell'altra questione nel principio accennata della disposizione, la quale parla dell'usufrutto se vada inteso di questo formale, ovvero del causale.

Tra li modi dell'acquisto in questa specie quello della prescrizione (come nell'altre servitù perpetue) per trattarsi d'una ragione personale a vita, giammai, ovvero molto di raro arriva a verificarsi nella pratica. (2)

Presupposto dunque il titolo valido, e legittimo dell'acquisto, l'ispezione
5 principale, che sopra la materia cada, è quella sopra la qualità della roba, della quale si abbia l'usufrutto per molti effetti, così circa la sicurtà, o cauzione da darsi, come anche circa il pericolo che segua nella proprietà durante l'usufrutto, e l'obbligo di conservare, e restituire la medesima proprietà, ed altri somiglianti effetti.

Diverse dunque sono le specie delle robe. La prima cioè delli stabili per
6 verità, come sono i poderi rustici, ed urbani. La seconda de' mobili. La terza de' semoventi. E la quarta delle ragioni, ed azioni incorporali.

Per quel che appartiene alla prima specie, benchè generalmente la Legge obblighi l'usufruttuario a dar la cauzione di servirsi, e godere della roba da buon Padre di famiglia, e quella conservare, e a suo tempo finito l'usufrutto restituire; nondimeno si cammina con qualche moderazione, sicchè alle volte basti la sola cauzione giuratoria, oppure una fidejussoria, qual sia senza quella total sicurezza, che si ricerca nell'altre specie, per la ragione che li stabili non possono patire la total dissipazione, ma solamente soggiacciono a qualche deterazione. [3]

E quanto al pericolo del caso accidentale, che seguisse, questo farà del proprietario, e ne sentirà ancora il danno il medesimo usufruttuario, per la diminuzione de' frutti, non essendo egli tenuto ad altro che alle deteriorazioni colpose nate dal suo fatto positivo, ed anche dal negativo per la sua negligenza, e trascuraggine di non fare quel, che da un diligente Padre di famiglia si deve per conservare la roba nel suo essere; come per esempio nelle case, ed altri poderi urbani, l'andar facendo quei resarcimenti, e concimi correnti, che alla giornata bisognano ne' tetti, e nell'altre cose, sicchè per l'uso comune si facciano dal frutto corrente, non essendo tenuto a rifare li muri, e quell'altre cose, le quali riguardano la proprietà, e la perpetua conservazione, mentre questo è peso del proprietario; e rispetto de' poderi rustici nel coltivarli, e nell'andar sorrogando le viti, e gli alberi in luogo de' mancanti, nel mantener le siepi, le fratte, e l'altre comodità con altre cose, le quali riguardano la conservazione corrente. (4)

Nella seconda specie de' beni mobili entra la distinzione tra que' mobili, de' quali non può averli l'uso, o l'usufrutto senza il loro consumo totale,
7 ed instantaneo; come per esempio sono il grano, e le altre biade, il vino, l'oglio, ed altre cose simili, ed è anco il denaro contante. E l'altra specie di quelle robe mobili, le quali si vadano invecchiando, e consumando a poco a poco, ed insensibilmente con l'uso, come sono li mobili, e supellettili

(1) Delle Serv. disc. 48. n. 6. disc. 50. n. 3. e segg. disc. 51. n. 1. e segg. disc. 52. n. 2. disc. 62. n. 5. verf. ex hoc Dott. Volgar nello stesso tit. delle Servitù capitolo 4 n. 13.

(2) Dot. Volg. delle Serv. cap. 5. n. 6.

(3) Dott. Volg. delle Serv. cap. 4. n. 8. e segg. e in questa qui sotto al n. 10.

(4) Della compra disc. 1. num. 3. Dottor Volgar delle Serv. c. 6. n. 2.

tili di casa, di metallo, e d'altra simile materia soda, di legno, di lana, di seta, di tela, e simili.

Nella prima specie di quelle, nelle quali il consumo è necessario, ed istantaneo poco dubbio cade, perchè dalla Legge sta chiaramente provvisto, che anche il dominio della proprietà se n' acquisti all' usufruttuario, come per un'atto occulto di compra, e di vendita; sicchè ogni comodo, ed incomodo d' aumento, e di decremento sia suo, e altr' obbligo non abbia, che quello di restituirne il prezzo corrente nel tempo che le riceve: (1) onde l'utile dell' usufrutto consiste nell' uso di quel prezzo, finchè esso usufrutto duri.

Nell'altra specie de' mobili, con la solita varietà dell' opinioni li Dottori malamente s' intricano. Pare nondimeno che si debba camminare con l'altra distinzione delle diverse specie subalterne di questa specie generale, cioè, che o si tratta di quei mobili li quali si dicono di soda materia, sicchè partecipino la natura de' stabili nella perpetua, o almeno nella lunga conservazione, e come per esempio sono le statue, ed altre cose di pietra, o di bronzo, e altri metalli, ed anche li mobili di legno, e le pitture anche in tela, che quando sieno ben custodite hanno una lunga durazione, ed anche le librerie, e in questi cammini lo stesso, che ne' stabili; cioè che basta da buon Padre di famiglia conservarle, e servirsene discretamente. [2]

Il che secondo la più probabile opinione, e per una giudiziosa considerazione de' moderni più che degli antichi si stende ancora a que' mobili, li quali tebbene col tempo si consumano, tuttavia hanno ancora una lunga durazione, sicchè alla giornata si vadano invecchiando; come per esempio sono gli arazzi, li parati di drappo di cortinaggi, padiglioni, e cose simili, anche di tela, secondo l'usanza antica destinati in certe occasioni, sicchè non sieno dell' uso quotidiano. [3]

Ovvero si tratta di quelli mobili, li quali parimente coll' uso si vanno insensibilmente a poco a poco invecchiando, e logorando, ma che ciò segua in più breve tempo; come per esempio sono le biancarie usuali di letti; di tavola, o della persona, e altri somiglianti mobili, e in questi cade qualche maggior dubbio con la solita varietà de' pareri, alcuni credendo che vadino col genere di quei mobili, che si consumano con l'uso, in modo che vi entri l'obbligo di restituirne il prezzo. Altri all'incontro che debbano andare con la medesima regola d'altri mobili di durata come sopra, e questa seconda opinione pare più probabile, così per una verisimil volontà del disponente regolata da un certo uso comune, come anche per quel che porta la pratica negli Eredi gravati di fidecommesso, e in que' mobili, li quali si diano al Marito inestimati, sotto il nome di acconcio, o di corredo. (4)

Si dà in oltre un certo genere di mobili, che si consumano con l'uso, però hanno tuttavia la natura de' perpetui per la ragione che costituiscono una università, e si possono conservare con quella impropria perpetuità, la quale si dà nelle cose del Mondo, nello stesso modo che di sotto si dice degl' animali col mezzo della forrogazione, come sono li fondachi delle merci, e le spezierie, e simili università, nelle quali la sostanza pare che consista nell' avviamento, e ne' figli, e in quel capitale, che vi si sia posto. Che però l' usufruttuario farà tenuto a conservarlo, e custodirlo, secondo la natura

O 2

(1) Delle Serv. disc. 53. per tutto disc. 54. n. 7. Dott. Volgar nello stesso tit. delle Serv. c. 6. num. 15.

nello stesso tit. delle Serv. c. 6. n. 17. (3) Dott. Volg. detto c. 6. sotto il n. 17.

(2) Delle Serv. disc. 54. n. 12. Dott. Volg.

(4) Delle Serv. disc. 54. n. 8. e segg.

tura della cosa da buon Padre di Famiglia col sorrogare, o rinnovare le merci, ovvero li medicamenti, e con l'obbligo di restituire quel corpo; sicchè seguendo qualche caso sinistro vada in danno del proprietario, nell'istesso modo, che ne' beni stabili. [1]

Nella terza specie de' femoventi, che sono gli animali, entra la distinzione se costituisca, ondè, università, cioè gregge, ovvero armento, sicchè si possa verificare la perpetua conservazione, mediante la sorrogazione de' feti in luogo di quelli che vadano mancando, secondo la natura di sì fatta università, e secondo l'uso comune; e in tal caso cammini lo stesso, si è detto de' fondachi, e delle merci; ma quando sieno animali di tal qualità, che questa circostanza non si verifichi, come per esempio sono bovi aratori, Cavalli, Mulli da Carroza, Vettura, e simili; e in tal caso non entrandovi l'obbligo della sorrogazione, e rinnovazione, resta questione dubbia da decidersi con le circostanze del fatto, dal quale si debba cavare la verisimil volontà del disponente, (2)

In due casi però entra l'obbligo suddetto della sorrogazione, o rinnovazione, benchè si trattasse di tali animali, che non generassero nuovi feti; uno cioè, quando si tratti de' Bovi aratori, o altri animali, che si dicono strumenti del fondo, del quale s'abbia l'usufrutto, perchè bisogna andarli rinnovando.

E l'altro, quando l'usufrutto non consistesse negl'animali singolarmente lasciati, ma nel negozio; come per esempio nell'arte del campo, perchè l'usufruttuario la dovrà mantener con andar rinnovando li Bovi, e gli altri instrumenti nello stesso modo, che si dice dell'Instrumento del fondo, perchè quel negozio si ha in luogo di fondo.

9 Finalmente circa la quarta specie delle ragioni, ed azioni, e altre robe intellettuali, come sono luoghi di monte, cenfi, e altre annue prestazioni, ovvero servitù, e giurisdizioni, ed anche nomi di debitori, entra la distinzione se dall'usufruttuario si esiggano, ondè: imperocchè quando ne sia seguita l'esazione in modo che glie ne sia pervenuto il prezzo nelle mani, non ha dubbio, che deve restituirlo finito l'usufrutto; ma non essendo seguita l'esazione, ogni pericolo sarà del proprietario, quando non si possi attribuire a colpa tale, che meriti l'usufruttuario rifarla del suo. [3]

In tutte queste specie però anche ne' casi, ne' quali il pericolo sia del proprietario, sicchè l'usufruttuario ad altro non sia tenuto a restituire finito l'usufrutto, che quella roba tale, quale si ritrovi, quando il mancamento suo non vi sia, si cammina con qualche maggior rigore nella cauzione, della quale di sopra si è parlato per la ragione che si fatte robbe sieno sottoposte alla totale dissipazione di quel che sieno li beni stabili; eccetto se si trattasse de' luoghi de' monti, ovvero de' cenfi, e simili ragioni per il pronto, e facile rimedio di apporvi il vincolo, o rispettivamente d'inibire al debitore. (4)

A tal segno, che quando l'usufruttuario non potesse dare la suddetta cauzione idonea, li nostri maggiori camminando col rigore della Lettera delle Leggi secondo l'antica semplicità, e stimandola una forma precisa, credettero, che altrimenti l'usufrutto restasse inutile: Però li moderni più giudiziosamente hanno moderato sì fatto indiscreto, ed irragionevole rigore, abbracciando de' ripieghi da prendersi dall'arbitrio del Giudice, col mezzo de' quali restasse provveduto all'indennità d'ambidue, cioè col vendere le robbe, ed impiegare il prezzo in modo che la proprietà resti assicurata, e l'usufruttuario

(1) Delle servitù disc. 13. n. 5. e segg. Dott. Volg. nello stesso tit. delle serv. c. 6. n. 21.

(2) Delle serv. disc. 54. n. 23. per tutto. Dott. Volg. detto c. 6. n. 22. e segg.

(3) De' Cred. disc. 157. n. 5. delle serv. disc. 56. per tutto. Dott. Volg. delle serv. c. 6. n. 2. e segg.

(4) Dottor Volgar delle servitù c. 4. n. 8. e segg.

rio possa godere l'usufrutto conforme più di proposito nel Teatro si discorre. (1)

Con lo stesso rigore in proposito di questa cauzione camminano gli antichi anche in quell'usufrutto, il quale sia ne' beni stabili, cioè, che l'usufruttuario non faccia li frutti suoi prima di adempire questa forma, sicchè sia tenuto restituire li già percetti; Però li moderni parimente con facilità temperano questo rigore, e scusano dalla restituzione de' percetti; ritenendo il rigore di quei frutti li quali sieno maturati, e percetti dal proprietario, maggiormente, quando si tratta di Donne, e d'altre persone idiote. (2)

E alle volte porta il caso, che questa cauzione debba esser doppia, una cioè la suddetta ordinaria, e connaturale da darli da ogni usufruttuario; e l'altra la quale si dice Muziana da darli dalla Donna, alla quale il marito abbia lasciato l'usufrutto col peso, ovvero sotto la condizione della viduità, e dell'onestà. (3)

Sopra la qualità de' frutti, ovvero dell'usufrutto sogliono cadere le questioni tra il proprietario, e l'usufruttuario, cioè, quali emolumenti vengano sotto questo genere. E la regola è, che sotto il genere de' frutti venga tutto quello, che in ciascun anno, ovvero in altri tempi stabiliti dalla natura rinasca, salva la sostanza, e la causa produttiva: [4] tuttavia in molte cose non si verifica questa qualità, e nondimeno hanno la natura de' frutti, e vengono sotto questo genere, sicchè spettano all'usufruttuario, conforme particolarmente sogliono essere le cave dell'oro, argento, ferro, metallo, e simili minerali, ed anche del sale, de' sassi, della creta, dell'arena, e simili, quando sieno cave, ovvero miniere grandi, e indeficenti, sicchè il frutto in ciò consista, restando il dubbio nelle statue, e nel denaro, ovvero ne' tesori e nell'altre cose manofatte, del che si discorre altrove. (5)

Così parimente cadono le questioni all'incontro sopra le spese de' concimi, e li pesi a quali soggiaccia la roba, e già si è accennato di sopra, che le spese correnti per la conservazione ordinaria spettano all'usufruttuario; e le gravi, e straordinarie, le quali feriscono la proprietà, e riguardano la proprietà, spettano al proprietario. (6)

Termina l'usufrutto con la vita naturale dell'usufruttuario (7) per l'ordinaria, e regolare sua natura, che sia una servitù personale, sicchè quando si disponesse, che debba far passaggio agl'eredi, disputano li Dottori con le loro solite formalità, se tal disposizione vaglia come contraria alla natura della servitù, oppure, che valendo non possa stendersi oltre il primo Erede; [8] però meritano dirsi formalità irragionevoli, quando vi concorrano nel disponente la volontà espressa, e la potestà. Imperocchè se si possa disporre della proprietà, e fare di più, non si fa vedere, perchè non si potesse fare il meno, col disporre del solo usufrutto, anche trasmissibile a più d'un Erede; onde la

(1) Delle Serv. disc. 54. n. 11. disc. 57. n. 9. Dottor Volg. nello stesso titolo dello Serv. capit. 4. sotto il numero 11.

(2) De' Feudi discorso 90. num. 4. delle Serv. disc. 48. num. 15. De Credit. discorso 92. numero 12. discorso 141. n. 5. De' Legat. discorso 24. num. 7. delle success. disc. 35. num. 9. Dottor Volg. delle Serv. c. 4. n. 10.

(3) Delle Serv. discorso 51. n. 13. Dott. Volg. nello stesso tit. detto c. 4. num. 12. e segg.

(4) De' Feudi disc. 57. n. 17. della Dott. disc. 160. n. 27. e segg.

(5) De' Regal. disc. 157. n. 5. e segg. delle Serv. disc. 47. per tutto. Dell' Enfit. disc. 76. sotto il n. 7. Dottor Volg. delle Serv. cap. 6. n. 5. e 6.

(6) Delle Compra. e Vend. disc. 1. n. 3.

(7) Delle Serv. nella somma numer. 116. Dott. Volg. nello stesso tit. delle Serv. cap. 5. n. 1.

(8) De' Feudi disc. 62. n. 3. e 123. Dott. Volg. delle Serv. detto c. 5. n. 1.

de la qualità della disposizione, ovvero della materia resta molto considerabile per interpretare la volontà, quando sia dubbia.

In caso poi, che l'usufrutto si lasciasse ad un corpo inanimato, nel quale non è verificabile la morte naturale; disputano li medesimi Dottori con la solita varietà dell'opinioni, alcuni volendo che debba esser perpetua, ed altri che debba durare anni cento solamente; (1) pare nondimeno che questa resti una questione ideale, per esser improprio, che con sì fatti corpi si disponga del solo usufrutto, sicchè piuttosto si debba intendere del causale, ovvero, che disponendosi chiaramente del formale per alcuni effetti profittevoli, li quali risultano al dominio, e alla proprietà, anche senza l'usufrutto in perpetuo, debba la decisione nascere dalle circostanze del fatto, dalle quali si debba cavare la presunta, o verisimile volontà del disponente, la quale si deve attendere. (2)

Termina parimente per un'altra specie di morte finta, la quale si dice civile, e che nel testo si esemplifica, quando si diventi servo della pena, ovvero, che si patisca quella diminuzione del capo, la quale si dice massima, (3) ed ancora come per una specie di pena, quando si alieni l'usufrutto, ovvero che si abusi della roba nel deteriorarla, e non conservarla in quel modo, che si conviene. [4]

Però queste specie di terminazioni in pratica hanno dell'ideale, posciachè a rispetto della servitù della pena, e della diminuzione del capo, sì fatte cose non sono più uso, parte per le stesse Leggi civili più moderne dopo la compilazione dell'Istituta, e parte per la diversità de' costumi de' nostri tempi, originata dalla scissura dell'Imperio, conforme di sopra altre volte si è detto. [5]

E sebbene resta oggi qualche immagine dell'antica servitù della pena, ovvero dalla massima diminuzione del capo nel bando capitale, ovvero nella condanna in galera particolarmente in vita; nondimeno ciò non opera quella incapacità di ottenere, e di possedere, che per avanti operavano la suddetta pena, e diminuzione rispettivamente anche quando per la qualità del delitto, ovvero della condanna vi entrasse la confiscazione de' beni, perchè anderà in beneficio del fisco, quando non ripugni la volontà del disponente.

Solamente in pratica di questa specie di morte civile si suol verificare, quando l'usufruttuario faccia la solenne professione in una Religione, la quale sia incapace così in particolare, come anche in comune; perchè in tal caso ha forza di morte naturale, e vera, quando egli non disponesse altrimenti avanti di professare, cedendo la comodità ad un altro capace. (6)

E quanto alla terminazione penale per la vendita, o cessione di esso usufrutto, difficilmente questo rigore Legaleico si riduce alla pratica, per la ragione, che qualsivoglia causa per leggiera, ed erronea, che sia, scusa della pena, [7] ed anche perchè ogn' intelletto possibile si deve prendere per la stessa scusa; che però l'alienazione si deve interpretare, che si sia fatta della comodità, e in quel modo che si poteva fare a quest'effetto penale, cioè,

(1) Dot. Volg. delle Serv. detto c. 5. n. 9.

(2) De' Feudi disc. 62. n. 12. de' Cens. disc. 22. n. 3. de' Fidecomm. disc. 27. n. 8.

(3) Delle Pens. disc. 49. num. 9. Dottor Volg. delle Serv. c. 5. n. 2.

(4) Delle Serv. nella somma n. 107. Dot. Volgar nello stesso tit. delle Servitù detto c. 5. n. 8.

(5) Delle Serv. nella somma detto n. 117.

de' Reg. disc. 161. dal n. 29. Dot. Volg. delle Serv. c. 2. n. 24. In questa lib. 1. tit. 3. n. 1. §. Non dov. e §§. seg.

(6) Delle Serv. nella somma n. 118. e seg. Dott. Volg. delle Serv. c. 5. n. 2.

(7) De' Reg. disc. 120. n. 4. de' Ben. disc. 119. n. 9. de' testam. disc. 71. n. 2. de' Can. disc. 27. sotto il num. 18.

cioè, che sia agli altri effetti, conforme più di proposito si va discorrendo nel teatro. (1)

Per le istesse ragioni ancora difficilmente alla pratica si riduce l'altra perdita penale per causa della mala amministrazione, la quale suol produrre l'effetto di far togliere con l'ufficio del Giudice l'amministrazione della roba all'usufruttuario, acciò sia in potere del proprietario, ovvero di un economo, dal quale se gli dia l'usufrutto. (2)

Si perde ancora per il non uso, il che parimente di raro, e quasi mai si riduce alla pratica per li tanti rampini, che da' Giuristi si danno contro la prescrizione; oppure si diminuisce per l'uso diminuto, il che non riceve una regola certa per dipendere dalle circostanze del fatto. [3]

Il divenir padrone della proprietà cagiona ancora la terminazione dell'usufrutto, in quel modo, che generalmente terminano tutte le altre servitù, non solamente ordinarie, e prediali, delle quali si è trattato nel titolo antecedente; ma tutte le altre di qualsivoglia sorte, anche quelle, le quali si considerano nel feudo, nell'enfiteusi, nel censo consignativo, e riservativo, e simili, addattandosi a tutti egualmente la stessa ragione dell'incompatibilità; e che non possi una stessa persona esser padrone, e servo di se stesso, [4] e che la roba sua possi ad egli servire, purchè l'acquisto della proprietà sia perfetto, perpetuo, ed irrevocabile, sicchè il perderlo nasca dalla sua volontà, nel qual caso la servitù non ritorna per esser già perfettamente morta: ma non già quando l'acquisto sia imperfetto, ovvero occasionale, e risolubile. Imperocchè seguendo la risoluzione ritorna l'usufrutto, e ogn'altra servitù al suo essere di prima, col di più che nella materia di proposito si tratta per li più provetti nell'opere Legali generali, bastando a' principianti queste notizie per abilitarsi a studiare ne' casi più insoliti, e disputabili.

17

TITO.

(1) Delle Serv. nella somma n. tit. Dott. Volg. c. 5. n. 5. nello stesso tit. delle Servitù.

(2) Delle serv. nella somma n. 120.

(3) Delle Serv. disc. 48. n. 17. nella som-

ma n. 121. Dott. Volg. nello stesso tit. delle Serv. cap. 5. n. 6.

(4) Delle Dott. disc. 148. n. 16. vers. 1. delle Serv. nella somma n. 119. Dott. Volg. detto cap. 5. n. 4.

TITOLO QUINTO

DELL' USO, E DELL' ABITATIONE.

S O M M A R I O.

- 1 **I**N che differisca l' Ufo dall' Ufo-
frutto. tanto dell' una , quanto dell'
altra si debba particolare quel-
2 L' Abitazione come s' intenda , e se lo si è detto dell' Usofrutto.

L' Ufo si dice parimente servitù mista dovuta dalla roba alla persona , e in esso camminano tutte quelle generalità , che si son dette dell' ufofrutto , così circa il modo di acquistarlo , come l' altro di perderlo , ovvero della sua terminazione , cadendovi le istesse ragioni ; (1) ma quanto all' effetto son cose molto diverse . Imperocchè l' ufofrutto importa un' utile , e una facoltà di gran lunga maggiori , che l' ufofruttuario , quello durante , può far da padrone in tutto quello non tocchi la sostanza , ovvero la proprietà anche nelle giurisdizioni , e preeminenze , e altri ragioni incorporali ; ma l' ufo intendesi quel che solamente porta l' ufo proprio moderno , sicchè dal fondo possa ottenere quel solo frutto , che basti per l' ufo proprio cotidiano , e della sua famiglia , e in quello starvi moderatamente , sicchè non dia incomodo al Padrone , e agli operari ; anzichè ne' poderi Urbani appena si concede di alloggiarvi un' amico , sicchè non vi si possono introdurre persone estranee per continua abitazione con titolo di affitto , o di donativo , e quando si trattasse di qualche gregge non si possono pretendere agnelli , lana , e cacio , e latte , ed altro emolumento ; onde l' ufo giovi per ingrassare li proprj campi con la stercoreazione . Questo è quanto si dice nel Testo , con la lettera del quale con la solita semplicità camminano gl' interpreti , disputando sopra ciò varie questioni ; però inrorno alla pratica meritano dirsi freddure , perchè ne' stabili , ovvero ne' greggi , e cose simili , non si dà il caso , per quanto insegna l' esperienza di questa specie di servitù , la quale pare che si verifichi solamente in que' mobili di soda materia , de' li quali si è discorso di sopra , [2] come per esempio sono le Librarie , le pitture , le statue , gli arazzi , li parati , l' argenteria , e altre cose simili , alle quali pare che per l' usanza comune di parlare convenga piuttosto questo termine dell' ufo , che quello dell' ufofrutto , il quale però vi puole ancora cadere per la differenza notabile , che quando si tratti dell' ufofrutto se ne può cavar qualche utile con darla ad affitto ; in quel modo però , che sia solito , e proporzionato alla qualità delle robe , oppure darle a godere ad amici , il che non si puol fare quando sia semplice ufo , perchè s' intende del proprio . [3]

Ma perchè alle volte segue , che per l' ignoranza de' Notari , o de' medesimi Testatori , li quali non fanno sì fatte distinzioni , nè a quelle riflettono , si suol mettere una parola per l' altra ; però le parti del Giudice prudente dovranno essere di non formarli alla sola formalità delle parole all' usanza de'

(1) Dott. Volg. delle serv. c. 7. n. 3. In questa lib. 2. tit. 4. n. 1. S. Benchè.

(2) In questa lib. 2. tit. 4. n. 7. 15. Nell' altra.

(3) Delle serv. nella somma n. 132. Dott. Volg. nello stesso tit. delle serv. cap. 7. per tutto.

de'pedanti, e puri gramatici; ma di cercare la sostanza della verisimil volontà del disponente, e secondo quella regolarli, e quando la disposizione debba intendersi dell'uso, e che si tratti de'beni mobili soggetti alla dissipazione. Benchè nel testo non si parli della cauzione; tuttavia si dovrà dare in quello stesso modo, che si è detto dell'usufrutto (1) per entrarvi la stessa ragione, mentre per l'uso fa di bisogno, che la roba stia in potere dell'usuuario di quel modo, che segue nell'usufruttuario.

Più frequente in pratica è l'altra servitù dell'abitazione, circa la quale si deve riflettere ancora alla distinzione de' termini troppo necessaria, cioè, che altro sia il Legato, o altra concessione dell'abitazione, e altro sia quella della facoltà di abitare, e questa seconda suol essere la più frequente in pratica con la moglie, o con le sorelle, ed altre parenti, o con servidori, e famigliari. (2)

Scorgendosi tra queste due specie una differenza notabile: imperocchè quando si tratta d'abitazione, questa importa una servitù formale di qualche maggior utile, e profitto, e come una specie di usufrutto, sicchè quando non voglia quello, al quale tal servitù compata, abitare quella casa per se stesso, lo potrebbe concedere ad altri in affitto, o con altro titolo, ovvero introdurre altri ad abitar seco, in quel modo che puol fare l'usufruttuario: che all'incontro quando sia una semplice facoltà di abitare, va inteso della sua persona, e della famiglia necessaria, e proporzionata al suo stato, e quando la casa sia capace, non potrà impedire al proprietario l'abitar anch'esso, purchè ciò possa seguire comodamente non solo per la comodità materiale, o corporale, ma anche per quella della convenienza, così nell'onestà, come nel decoro, sicchè deve dirsi una materia arbitraria da regolarli dalle circostanze del fatto (3)

E perchè ne' poderi urbani destinati all'abitazione più che ne'rustici si sogliono praticare le compre, e vendite, o altri contratti a vita, quindi credono, che ciò importi questa servitù dell'abitazione, ovvero l'altra dell'usufrutto; ma s'ingannano, perchè importa una cosa diversa per quel che si dirà di sotto. (4)

E finalmente anche in questa servitù dell'abitazione, oppure nell'altra della facoltà di abitare cammina quello stesso, che si è detto dell'antecedente circa il modo del loro acquisto, e della perdita, o determinazione, e specialmente circa il punto, che non impediscano al Padrone della proprietà di venderla, o in altro modo concederla in modo che non perciò si sminuiscano le ragioni di quello che vi abbia tal servitù, o che altro pregiudizio gli nasca, quando qualche circostanza particolare di fatto non ne persuadesse la limitazione. (5)

P

TITO-

(1) In questa lib. 2. tit. 4. num. 10. P. In tutte.

(2) Delle Servit. nella somma numero 133.

(3) Delle Servit. discorso 65. e discorso 66. per tutto Dottor Volgar delle Servit. cap. 8. per tutto.

(4) In questa lib. 3. tit. 24. della Compra, e Vendita num. 1. P. Essendo. §§. fegg. etit. 25. num. 1. P. Si dice, e PP. fegg.

(5) Delle Servit. detto discorso numero 2. o fegg.



TITOLO SESTO

DELLE USOCAPIONI, E PRESCRIZIONI.

S O M M A R I O.

- | | |
|--|--|
| <p>1 IN quanti modi sia stato provveduto dalle Leggi, circa alla Prescrizione.</p> <p>2 Perchè questo rimedio oggi sia raro in pratica.</p> <p>3 Se il Debitore, o suo Erede possa prescrivere.</p> <p>4 In che sia differente la Presunzione dalla Prescrizione,</p> | <p>5 Buona, o mala fede, quando si presuma.</p> <p>6 Altro requisito della Prescrizione, cioè del Titolo.</p> <p>7 Altro requisito del Tempo.</p> <p>8 In quai casi non corra la Prescrizione.</p> <p>9 La mala fede, quando non osti.</p> |
|--|--|

1 **A**ppresso gli antichi Savj Romani abbozzandosi (e con ragione) che li dominj delle robe fossero incerti, il che troppo gran pregiudizio cagiona alla libertà del commercio; e alla quiete della Repubblica, si diede in questa materia della Prescrizione in qualche estremo vizioso; imperochè per le loro Leggi fu stabilito, che le robe mobili si prescrivessero col solo spazio d'un'anno, e li stabili nell'Italia con quello d'anni due, ma questa Legge per l'Imperadore Giustiniano, essendo l'Imperio in Grecia, secondo la Storia nel proemio accennata, fu moderata, e si stabili conforme nel Testo si dice, che dappertutto, senza la suddetta restrizione all'Italia ne' mobili fosse d'anni tre, (1) e ne' stabili fosse di anni dieci tra' presenti, e di venti fra gli assenti, dicendosi presenti que', che fossero in una stessa Città, o Provincia, ed essenti gli altri. (2)

Che però la propria specie ne' mobili si dice usocapione, e la seconda si dice prescrizione lunga, benchè per l'uso comune del parlare questo ultimo vocabolo sia indifferentemente usato; sicchè fuori delle scuole l'altro dell'usocapione si possa dire estinto.

Ma perchè molte cose, o sia per l'impedimento della mala fede, ovvero per le qualità loro, non soggiacciono alla suddetta prescrizione breve triennale, e all'altra lunga decennale, ovicennale; però dalla medesima Legge civile fu introdotta un'altra specie di prescrizione di più lungo tempo, chiamata però longhissima d'anni 30. con li privati, (3) e d'anni 40. con le Chiese, (4) sicchè per questa specie ogni cosa si prescrivesse, eccettuata la Chiesa Romana, la quale fu dalla medesima Legge civile più moderna privilegiata, che la prescrizione dovesse essere d'anni cento. (5)

Ed anche dalla medesima Legge più nuova, fu introdotta una certa specie di prescrizione più breve d'anni quattro in quelle cose, le quali si possedessero per concessione del Principe sovrano; (6) e questo è quello, che dalla Legge civile in tal maniera si dispone, benchè non di tutto si parli nell'Istituta per

(1) De Giudiz. discorso 21. numero 22.

(2) De' Giur. detto discorso 21. num. 27.

(3) De' Giudiz. detto discorso 27. num. 29.

(4) Dell'Enfiteuf. discorso 60 num. 2. dell'Alienaz. discorso 14. num. 17. de' Giudiz. detto discorso 21. num. 40.

(5) De' Giur. detto discorso 21. sotto il detto num. 40. delle Pens. disc. 14. num. 12.

(6) Della Donaz. disc. 43. num. 3. vers. 2. e num. 3. de' Giudiz. detto discorso 21. sotto il numero 26.

per la ragione, che alcune delle suddette cose furono stabilite dipoi per Leggi più moderne.

E per distinguere, quando la cosa sia prescrittibile, o nò, ovvero quando basti la prescrizione ordinaria, e lunga, oppure vi bisogni la straordinaria, e longhissima, come sopra si narrano alcune cose; come per esempio le robe Sante, Sacre o Religiose, le furtive, o in altro modo viziose, (1) diffondendosi particolarmente il testo in questa qualità furtiva, quando si dica esservi, o nò, e questi sono li termini della Legge civile.

Ma perchè in questa materia di prescrizione, anche per il foro laicale vi ha apposto le mani la Legge canonica, la quale proibisce qualunque prescrizione; benchè di tempo lunghissimo, quando vi sia la mala fede per la ragione del peccato di ritenere la roba d'altri, sicchè il passaggio del tempo per grande che sia non arrivi a sanare questa piaga, (2) come fa la Legge civile, la quale ciò indusse anche contro del Possessore di mala fede in pena, e in castigo della negligenza, ed anche per il prudente motivo di sopra accennato di evitare la perpetua incertezza, e sospensione de' dominj molto pregiudiziale alla libertà del commercio, e alla quiete della Repubblica, (3) ed anche li Dottori, o le loro sottigliezze hanno introdotto molti rimedj, ovvero rampini di deduzione di tempo per causa dell'età pupillare, ovvero del tempo accidentale di guerra, e di peste, ed anche della restituzione in intergo per capo della minor età, o dell'assenza, o dell'infirmità, o carcerazione, o altra giusta causa, particolarmente quella dell'ignoranza, ed anche per il vizio del titolo, o del principio vizioso. Quindi segue; che questo rimedio della prescrizione per altro molto ragionevole, e forse necessario per il bene della Repubblica, come sopra, rare volte, e quasi mai si riduca alla pratica, sicchè abbia dell'ideale. (4)

Onde dalli savj, e prudenti Professori, e direttori di negozj vien stimato poco prudente consiglio il ricorrere a questo rimedio della prescrizione; sicchè col solo suo beneficio si arrivi ad ottenere quel che consti non esser suo, ma spettare ad un'altro, il quale vi abbia titolo più legittimo, stimandosi più sano consiglio il valersi del beneficio del tempo, e del lungo possesso vero, e proprio de' suoi maggiori per prova di qualche titolo legittimo, quando altri argomenti, e congetture vi concorrano; oppure che il tempo sia antichissimo sopra gli anni cento, (5) o tale che non vi sia memoria d'Uomo in contrario, che si dice immemorabile, in vigor del quale si può allegare qualsivoglia titolo migliore del mondo, senza obbligo di provarlo (6) ogni volta che non apparisca chiaramente del principio infetto, e vizioso, in tal modo, che resti esclusa la suddetta possibilità indotta, ovvero presunta dalla Legge.

Quindi però segue, che questa materia resti molto alta, e poco porporzionata a questi principj, e alla capacità de' Giovani principianti, e non molto

P 2 to

(1) De' Giudiz. discorso 21. numero 32.

(2) De Regal. discorso 47. num. 7. della Dot. discorso 29. numero 10. discorso 115. numero 16. discorso 161. numero 51. vers. dixi discorso 164. numero 12. delle Alienaz. discorso 3. numero 10. de credit. discorso 131. numero 22.

(3) De Giudiz. detto discorso 21. numero 13.

(4) De Giurpatron. discorso 11. sotto il num. 9. discorso 56. num. 27. de Credit. disc. 131. numero 12. de Giudiz. discorso 21. sotto il num. 32. e segg. Conflit. Osserv. 159.

(5) De Regal. discorso 171. numero 9. della

Giurisd. discorso 96. dal num. 21. disc. 97. num. 9. delle Perimen. disc. 51. num. 5. dell'Enfiteus. disc. 65. num. 5. de Fidecom. disc. 264. n. 4. e segg. dell'Alienaz. disc. 2. num. 8. e 9. disc. 3. num. 15. disc. 15. n. 11. de' Giurpadr. disc. 9. num. 9. disc. 65. num. 4. de Regal. disc. 2. n. 14. disc. 51. num. 12. de Giudiz. disc. 21. numero 44. (6) De Regal. discorso 47. num. 1. dell'Alienaz. discorso 3. num. 12. de Benef. disc. 32. num. 2. e 4. disc. 49. num. 14. de' Canon. disc. 11. num. 6. de' Paroc. disc. 27. n. 4. Miscell. disc. 35. numero 13.

to versati nelle facoltà, insegnando la pratica, che anche li provetti vi si fogliono frequentemente ingannare; maggiormente, quando si tratti di cose di loro natura viziose, ed imprescrittibili: (1) onde dovrà bastare in questo luogo d'acquistar la notizia de' termini per qualche lume da poterne dopo d'esser divenuto provetto, saperne la verità,

Distinguendo dunque quella prescrizione, la quale si alleggi dal debitore, ovvero dal suo erede, o da un terzo possessore delle sue robe, le quali sieno affette al debito, la di cui prescrizione si pretenda dall'altra prescrizione delle robe mobili, ovvero stabili, e dell'altre ragioni che da un'altro si pretendano in ragion di dominio.

Per quel che spetta alla prima specie lo stesso principal debitore giammai prescriva, sicchè in verun tempo da esso a tal beneficio ricorrer si possa, e ciò per la ragione, che sapendo esser debitore, e di non aver pagato, si dice d'esser in mala fede, (2) e per conseguenza mai può riportarne la liberazione, mentre in tal modo sarebbe un riportar premio, e comodo dal suo delitto, e dalla sua mora, nel non pagare quel che deve.

Anzi ciò da Dottori viene ampliato anche all'Erede del debitore, disputandosi tra essi con la solita varietà dell'opinioni, e con le solite formalità se debba intendersi del primo Erede solamente, al quale passi la mala fede del defonto, ovvero anche si stenda agli altri, (3)

Però si crede che in questo punto, come in tant'altri si scorgano le solite freddure, e irragionevolezza; imperocchè se l'Erede si volesse valere per la prescrizione di quel tempo il quale sia scorso in vita del principal debitore, e in tal caso dicono bene, che la mala fede del defonto influisce all'Erede, o sia primo, o secondo, o terzo, perchè non può valersi d'una cosa viziosa: ma se voglia computare solamente il tempo proprio dopo la morte del principale, e in tal caso se dal inventario da esso fatto, ovvero in altro modo sappia il debito, e parimente senza distinguere se sia primo, o secondo, o terzo, la mala fede gli dovrà ostare per concorrervi la stessa ragione. (4)

Ma se non apparirà di questa scienza positiva, e certa, in tal caso pare che ragionevolmente si debba riflettere alla suddetta distinzione del primo, e degli ulteriori Eredi, perchè più facilmente nel primo, che negli altri si ammetta la scienza presunta, o verisimile per la regola, che il primo, e immediato Erede si presume informato de' fatti del suo autore, (5) per la pratica, che vi avesse, ovvero per le scritture, e memorie trovate in casa, quando le circostanze del fatto non escludano questa presunzione, nel qual caso, che la sua ignoranza, e buona fede sia probabile, non si fa vedere qual sia la ragione, per la quale tal beneficio non li debba suffragare, benchè fosse l'Erede primo, e immediato; maggiormente che piuttosto una mala presunzione assiste al creditore, che non curando d'esigere il suo credito dal debitore principale, continui tuttavia per lunghissimo tempo a non esigerlo dall'eredità, il quale perciò giustamente lo crede pagato dal Defonto, conforme per lo più suol seguire. (6)

E sebbene in molti luoghi, conforme particolarmente si verifica nella Città di Roma vi sono delle Leggi, e de' Statuti per li quali s'induce la prescrizione del debito per il silenzio di qualche tempo notabile, come per

(1) De Giurpatron. discorso 57. numero 29. de Giuriz. discorso 21. dal num 46.

(2) De Giuriz. discorso 21. numero 14.

(3) Del Credit. e Debit. discorso 38. numero 6. discorso 131 dal numero 15. della Dot. discorso 29. numero 10 discorso 164. sotto

il numero 5. delle Pens. disc. 34 sotto il numero 10 Conflic. Osserv. 160.

(4) De Giuriz. discorso 21. numero 29.

(5) De Credit. discorso 148. sotto il numero 8. vers. 1.

(6) Della Compra, Vendita, disc. 9. n. 9.

esempio in Roma d'anni sedici, anche dallo stesso debitore vivente, non ostante la suddetta ragione della sua scienza: e mala fede; anzi anche il giuramento, il che per alcuni vien stimato contrario a' Canoni, e mal fatto, come nutritivo del peccato: Nondimeno ciò contiene un chiaro equivoco; imperocchè questa non è quella vera, e propria prescrizione, per mezzo della quale per il solo beneficio del tempo si ottenga la liberazione da quel che si debba, ma che questa sia una presunzione introdotta dalla Legge locale, che per il silenzio di tanto tempo il debito si presuma pagato, benchè niuna prova se ne dia, bastando in luogo di prova tal presunzione, la quale per dirsi della Legge, solamente ammette la prova contraria, anche per altre presunzioni più forti. Che però si dice prescrizione impropriamente, e per un modo di parlare (1) con il di più che circa la riduzione d'alcuni tempi, ovvero il non corso, o la restituzione in intero si dice nell'altre opere. (2)

Nell'altro caso di sopra distinto, cioè, che si tratti di prescrivere contro li veri padroni le robe, e le ragioni non sue, ritenendo lo stesso presupposto del requisito necessario della buona fede, questa in un terzo possessore in dubbio si presume, (3) sicchè quello, il quale allega la prescrizione non ha l'obbligo di provarla, ma è peso nel provare la mala di quello, che la nega, e pretende d'escluderla; cade circa questo requisito il dubbio, se per includere la prescrizione sia necessario l'estremo della buona fede positiva, almeno presunta, ovvero all'incontro per escluderla, l'altro estremo della mala positiva; oppure che all'uno; o rispettivamente all'altro effetto basti quella fede, la quale si dice media, (4) perchè sia tra questi due estremi, che è quella, la quale, si suol considerare in quello che erri, ovvero che dubiti, nel che si scorge la solita varietà delle opinioni: ma ciò che sia nel foro interiore per quel che appartiene all'esteriore forense, pare, che sia più probabile, e più comunemente ricevuto, che questa fede media basti al possessore, sicchè non se gl'impedisca, o se gl'interrompa la prescrizione, richiedendosi la mala positiva, per la ragione che in dubbio non deve farsi il Giudice contro, ma piuttosto deve credere quel che gli sia più profittevole; benchè tal questione resti in pratica ideale.

Bensì, che la mala fede ugualmente osta nel principio, per impedire che la prescrizione non cominci, come anche se nel corso del tempo stabilito sopravvenga, sicchè dal principio fosse buona; perchè s'interrompe, e se gli taglia il corso, ovvero il cammino, eccetto se la mala fede sopravvenisse quando già fosse compita, e perfetta, perchè in tal caso non osterà, nè toglierà le ragioni già acquistate. (5)

Questa interruzione perlopiù suol nascere dalla lite non escludendone gli altri modi, che seco portano le circostanze del fatto; Bensì, che se la lite dipoi si abbandonasse in modo, che giuridicamente si debbn dire deserta, ovvero derelitta, senza che sia con l'autorità del Principe, o con altro rimedio resuscitata, ovvero che in quella come ingiusta il possessore ne riporti la vittoria, in tal caso la lite non pregiudica, nè induce la mala fede; anzi che piuttosto la conferma, e la corrobora. (6)

L'altro requisito della prescrizione, e quello del giusto titolo, cioè, che il possessore creda di possedere quella roba come sua, con qualche titolo di compra,

(1) De Giurpatron. discorso 8. numero 8. della Compra, e Vendit discorso 7. sotto il num. 8. del Credit. e Debit. discorso 129. discorso 130. discorso 131. discorso 132. per tutto de Giuriz. discorso 21. numero 5.
(2) De Giuriz. discorso 21. num. 32. e segg.

(3) De Giuriz. discorso 21. numero 65.

(4) De Giuriz. detto discorso 21. num. 67.

(5) Dell' Alienaz. discorso 2. sotto il num. 12. discorso 16. sotto il numero 11.

(6) De Giuriz. discorso 21. numero 16.

compra, o di donativo, o di legato, ovvero di Eredità, e simile, che creda giusto come proveniente da quello, che egli supponga legittimo padrone, benchè dipoi si scuopra, il contrario: Imperocchè quando il titolo sia giusto veramente, in tal caso verun bisogno avrà di questo beneficio della prescrizione, desiderandosi questo requisito per dinotare che il possesso in ragione di familiarità, e di amorevolezza, ovvero di feudo, o di enfiteusi, o di locazione, o di amministrazione, ovvero in altro somigliante modo, il quale presupponga, che un altro sia il Padrone, per nulla giova che però si dice giusto titolo putativo di buona fede. (1)

Verificati questi due requisiti, li quali sono li principali, e gli essenziali, subentra il terzo del tempo, circa il quale dipende lo stabilimento dalla
 6 qualità delle robe, ovvero delle ragioni; delle quali si tratta: Imperocchè quando si tratta di robe indifferenti, e tra privati; sicchè non vi cada qualche ragione particolare di privilegio, ovvero di vizio; conforme di sotto si dice, perlochè si cammini con la regola generale; in tal caso segue quel che di sopra nel principio si è detto, cioè che ne' beni mobili basti il tempo d'anni tre, ne' stabili per verità, cioè poderi, e robe che si dicono di suolo basti d'anni dieci tra' presenti, e venti tra' assenti, ma nelle ragioni, e azioni incorporali vi si ricerchi il tempo longhissimo d'anni trenta. E che quando vi concorra il privilegio della persona, ovvero il vizio della cosa basti il più lungo d'anni quaranta; (2) eccetto le cose affatto imprescrittibili; per le quali bisogna la centenaria ovvero l'immemorabile per la facoltà di allegare il titolo legittimo, quando questa presunzione non si escluda dalla prova contraria, e particolarmente quella, che il medesimo possessore allegghi un titolo vizioso, (3) e a quello restringa il suo possesso. (4)

Deve però questo tempo essere continuo, cioè, che continuamente per tanto tempo si sia avuto il pacifico, e non interrotto possesso, che è l'altro requisito della prescrizione, (5) circa il quale il dubbio cade in quelle cose, o ragioni incorporali, nelle quali non è verificabile il possesso vero, e naturale, o corporale, sicchè sia un possesso intellettuale, nel qual caso entra quel che si è detto di sopra in proposito della prescrizione delle servitù. (6)

Ma quando anche tutti questi requisiti si arrivino a verificare; tuttavia conforme si è accennato non mancano degl'impedimenti, e de' rampini, per li quali molto di raro questo rimedio della prescrizione sia profittevole, e basti. Imperocchè primieramente la prescrizione non corre, sicchè resta il suo corso impedito, contro il pupillo, sicchè il tempo dell'età pupillare
 7 vada tolto di mezzo, come anche segue lo stesso nel tempo della peste, e della guerra; e in oltre quando anche il tempo corra, tuttavia contra tal corso si suol dare la restituzione in intergo per causa della minor età, e dell'infermità, o carcerazione, o altro impedimento degno di scusa, ed anche per capo d'ignoranza, quando questa sia giusta, (7) conforme anche di sopra si è detto. (8)

E in

(1) De Giud. discorso 21. num. 30.

(2) In questa lib. 2. tit. 6. n. 1. §. Appresso, e segg.

(3) Delle preeminenz. discorso 2. num. 17. De' Giustadron discorso 57. num. 29. discorso 65. num. 3. e 4.

(4) De' Regal. discorso 47. num. 5. delle Giurisdiz. discorso 9. num. 6. delle Preeminenz. discorso 8. num. 13. de' Benef.

disc. 94. n. 13. delle Pen. disc. 30. n. 8.

(5) De' Giudiz. d. discorso 21. num. 30.

(6) In questa lib. 2. tit. 3. n. 14. §. Mancando per tutto.

(7) Della Compra, e Vendita. discorso 43. num. 6 de' Giudiz. discorso 21. num. 32. e segg.

(8) In questa lib. 2. tit. 5. n. 2. §. Ma perchè vers. Ed anche.

E in oltre non corre la prescrizione contro quello, il quale per avanti non potesse agire, il che in due modi si verifica nella medesima persona per la qualità dell'azione, o ragione, come per esempio segue ne' censì, che non si può agire per ripeter la sorte principale, nemmeno per le annualità non maturate, e da decorrere, che però non corre prescrizione se non per li frutti, e annualità decorse: E l'altro che l'azione, ovvero la ragione non si sia ancora aperta a favore di quello, contro il quale esercitando le sue ragioni si allegghi la prescrizione; come per esempio sono li successori per la persona propria, ed indipendente da predecessori ne' fidecommessi, ne feudi, nell'enfiteusi, ne' beneficj, e cose simili, perchè la negligenza de' predecessori non li può pregiudicare (1) con altri somiglianti rampini, e attacchi.

Finalmente in proposito della mala fede, la qual nasce dal sapere, o dover sapere il dominio, o la ragione d'un'altro, e che però impedisce la prescrizione; non ostante per qualsivoglia longhissimo corso di tempo anche de' secoli come sopra, (2) si deve avvertire, che alle volte tal scienza non cagiona questo effetto nè impedisce il corso della prescrizione, cioè quando la ragione del terzo sia tuttavia incerta, e da esso perfettamente non acquistata, sicchè possa non volerla acquistare, come per esempio segue nell'erede, il quale benchè sappia li Legati, li fidecommessi, e le altre gravezze, come contenute nel medesimo testamento in vigor del quale egli abbia ottenuto l'eredità, sicchè la sua scienza sia certa, tuttavia ciò non ostante prescriverà il Legato, o altra ragione col silenzio longhissimo d'anni trenta, quando qualche deduzione, o restituzione non vi entri come sopra, sicchè verificandosi gli altri requisiti, si riduca il dubbio a questo difetto della mala fede, che risulta dalla scienza; Imperocchè ha potuto credere, che quel Legatario, o fidecommessario, o coerede non se ne sia curato, e non abbia avuto intenzione di acquistarlo per la verisimilitudine di tal crudeltà, che un così lungo silenzio seco porta (3) con il di più, che con maggior maturità appresso gl' interpreti.



TITO.

- (1) Della Compra, e Vendita, discorso 32. sotto il num. 10. dell' Alienaz. discorso 3. num. 13. De' Credit. discorso 131. n. 8. de' Giudiz. discorso 21. n. 33.
- (2) In questa lib. 2. tit. 5. numero 2. P. Ma perchè.
- (3) Della Compra, disc. 7. num. 5. della Dot. discorso 115 num. 16.

TITOLO SETTIMO

DELLE DONAZIONI.

S O M M A R I O.

- | | |
|--|--|
| <p>1. CHe oggidì a due sorti le Donazioni si riducono, cioè per causa di morte, o fra' vivi.</p> <p>2. Effetti diversi delle Donazioni per causa di morte.</p> <p>3. Che in pratica la questione si riduce a stabilire, se la qualità della Donazione sia tra' vivi, o morti.</p> <p>4. La Donazione tra' vivi, in quante specie si divida, e a qual effetto.</p> <p>5. Quattro cose si considerano nelle Donazioni, prima, chi può es-</p> | <p>sere capace attivamente, e passivamente.</p> <p>6. Secondo. Circa le solennità, che vi devono intervenire.</p> <p>7. Terzo. Degli obblighi del Donatario, e Donante.</p> <p>8. Quarto. Della Revocazione, o Rescissione.</p> <p>9. Quando la Donazione sia pura, e quando Corresponsiva, o Remuneratoria.</p> <p>10. Si accennano molte questioni circa la Donazione Remuneratoria.</p> |
|--|--|

QUando si volesse camminare con l'ordine del testo, e con quel che seco porta la lettera, non sarebbe insegnare, nè illuminare l'intelletto; ma piuttosto confonderlo per le tante specie, e formole di donazioni, le quali con l'antica superstizione si usavano: che però essendo una digressione affatto inutile di quelle conoscere, e trattare discorrendo solamente di quel che porta lo stato presente delle cose, due sono le specie più generali delle donazioni, una cioè quella la quale si dice per causa di morte; E l'altra quella la quale si dice fra' vivi. (1)

La prima specie della donazione per causa di morte oggidì e molto rara in pratica per la ragione, che quelli, li quali vanno come volgarmente si dice a caccia, cioè; che cercano uccellare li pazzi, quali meritano dirsi quelli, li quali senza più che giusto, e prudente motivo fanno delle donazioni per contratto formale obbligatorio; e irrevocabile, cercano d'ottenere le donazioni irrevocabili fra vivi, poco curandosi di quelle per causa di morte, come revocabili ad arbitrio del donatore, che vuol dire lo stesso, che li testamenti, e li codicilli. Tuttavia quando si fatta donazione per causa di morte si faccia, benchè questa nell'apparenza abbia una specie, o forma di contratto, in sostanza nondimeno ha piuttosto natura di ultima volontà, così circa la forma, ovvero la solennità, (2) richiedendo il numero di cinque Testimoni, che all'incontro nell'altra fra' vivi, come generalmente negli altri contratti ne bastano due; come anche circa gli effetti diversi, i quali sono molti.

Primieramente cioè, che come sopra questa donazione per causa di morte di sua natura è revocabile ad arbitrio del donatore il quello stesso modo,

(1) Delle Donazion. nella somma num. 3. Dottor Volgar in questo tit. cap. 1. n. 5. nello stesso tit. delle Donaz.

(2) Delle Donaz. discorso 30. num. 20. del;

la Dot. discorso 32. numer. 13. de Testament. discorso 34. num. 11. discorso 73. num. 6. Dottor Volgar in questo titolo delle Donaz. cap. 2. n. 1. e 4.

do, che sono le ultime volontà; (1) che all' incontro quella fra' vivi è irrevocabile, (2) con le dichiarazioni circa l'una, e l'altra, che di sotto si diranno.

Secondariamente circa il modo, ovvero solennità, che parimente si è detto, cioè, che in quella fra' vivi bastano due testimonj, secondo la regola ordinaria di tutti gli altri contratti; ma in questa per causa di morte ve ne bisognano cinque in quello stesso modo che si usa ne' codicilli, e nell' altre ultime volontà. (3)

Terzo all' incontro, che quelle solennità, le quali si ricercano fra le donazioni fra' vivi, così dalla Legge comune, che quella dell' insinuazione, (4) come per li Statuti, e Leggi particolari, che con tanta frequenza abbiamo nell' Italia, non si ricercano nelle donazioni per causa di morte, per quella probabile ragione di differenza, che questa seconda specie per esser revocabile ad arbitrio non produce quegli obblighi, e que' pregiudizj, che produce l'altra obbligatoria, ed irrevocabile. (5)

Quarto, perchè la donazione per causa di morte ha la natura di Legato, sicchè soggiace alla falcidia, quando non sia proibita, e a tutte quell' altre cose, alle quali soggiacciono li Legati, e le altre ultime volontà; (6) al che non soggiace la donazione fra' vivi.

E quinto, perchè se il danatorio fra' vivi, muore avanti il donatore, e prima che la donazione di fatto fortisca il suo effetto, ed abbia l' esecuzione, perchè si sia differita dopo la morte del donatore; tuttavia trasmette le robe donate al suo Erede, o ad altri a favore di cui egli n'abbia disposto, come roba già acquistata, (7) che all' incontro nell' altra specie di donazione per causa di morte, se il danatorio morirà avanti il donatore, ella si caduca, e non si trasmette per appunto, come segue ne' Legati, e nell' altra ultima volontà. (8)

Quindi per tante differenze segue, che le questioni maggiori nella pratica sieno sopra lo stabilire la qualità della donazione se sia fra' vivi, ovvero per causa di morte, sopra di che li Dottori con le solite formalità, e discrepanze molto s' intricano, considerando la forma, con la quale si sia fatta, se convenga più ad una specie, che all' altra, ovvero considerando se vi sia la promessa di non revocarla, quasi che ciò sia contrario ad una specie, e connaturale all' altra; oppure se sia fatta, o nò menzione della morte, ed anche considerando se sia fatto in qualche stato pericoloso della vita, sicchè si pensasse alla morte, come per esempio per un gravemente infermo, ovvero per quello il quale andasse alla guerra pubblica, oppure a qualche duello, o altro combattimento privato, o che s' imbarcasse per qualche lunga, e pericolosa navigazione con somiglianti considerazioni. (9)

Queste però son degne della riflessione, quando il tenore della donazione sia dubbio, di modo che sia addatabile all' una, e all' altra specie, ovvero per contraddistinguerle convenga a sì fatti argomenti, e considerazioni ricorrere; ma non già quando il donatore si dichiara in qual forma voglia donare; (10) Imperocchè anche uno il quale sia gravemente infermo, ovve-

Q ro in

- (1) Delle Donaz. nella Somma num. 11. (8) De Regal. disc. 24. num. 3. Constit. Offerv. 188.
 (2) Delle Donaz. nella Somma num. 23. (9) Delle Donaz. disc. 14. num. 79. discorso 37. num. 2. disc. 38. nu. 1. e segg.
 (3) Delle Donaz. disc. 28. num. 6. e segg. disc. 68. nu. 3. de Regal. disc. 24. nu. 3. e 4. delle servitù disc. 61. num. 8. de Testament. disc. 70. num. 3.
 (4) Delle Donaz. disc. 60. num. 30.
 (5) Delle Donaz. nella Somm. n. 10.
 (6) Delle Donaz. nella Somm. num. 17. (10) Delle Donaz. d. disc. 38. num. 8.
 (7) De Feud. disc. 25. n. 7.

ro in altro modo costituito in pericolo della vita non è proibito di donare fra' vivi irrevocabilmente. E all'incontro benchè sia sano, e in stato di perfetta salute, non è proibito di fare la donazione per causa di morte.

Come anche circa la revocabilità, o irrevocabilità, benchè questa seconda qualità d'irrevocabile sia connaturale alla donazione fra' vivi; tuttavia non è proibito il fare questa specie di donazione per gli altri effetti, con la riserva di poterlo a suo arbitrio revocare; (1) ma nel caso opposto, cioè, che in una donazione per causa di morte si prometta l'irrevocabilità, vogliono i Dottori, che sia una cosa contraria alla natura dell'atto, e che sia proibito dalla Legge per la ragione che sia piuttosto specie d'ultima volontà, eccetto se vi fosse il giuramento, nel qual caso si può probabilmente dubitare, che cessi la proibizione della Legge civile per quella della Legge canonica, benchè questo caso in pratica pajia ideale, come poco contingibile. (2)

Una gran disputa per distinguere, e regolare la natura della donazione si faceva tra gli antichi, quando in ella si faccia menzione della morte del donatore; però tra' moderni pare punto già sopito con la distinzione, cioè, che se la sostanza della donazione sia conferita nel tempo della morte, si dica donazione per causa di morte, ed abbia quella natura; ma se sia da principio perfetta nella sostanza, e solamente se ne differisca l'effetto, ovvero l'esecuzione dopo la morte, perchè il donatore se ne riervi l'usufrutto, ovvero il godimento in vita; e in tal caso si dirà donazione tra' vivi, nè la menzione della morte muterà la sua natura. (3)

Fermata, ovvero stabilita che sia la qualità della donazione, che sia fra' vivi per molti effetti, ma principalmente, secondo la pratica più frequente se soggiaccia, o no alle solennità stabilite dalli statuti, e dalle Leggi particolari più che dalla ragion comune, ed anche, per la facoltà di revocarla per capo d'ingratitude, ovvero per quella risoluzione che siegue dalla sopravvenienza de' figli, conforme di sotto si accenna; si distingue questa donazione in più specie, cioè, che altra sia quella, la quale nasca da una mera liberalità del donatore verso il donatario, che si dice gratuita, e alla quale propriamente conviene questo termine, o vocabolo di donazione. (4) Ed altra sia la donazione causativa, ed impropria; perchè non nasca da una mera liberalità del donatore, ma da qualche obbligo della Legge positiva, e stretta come quella che deve fare il Padre al figlio per causa delle nozze, (5) ovvero all'effetto di costituire il patrimonio per promoversi agli Ordini sacri, (6) oppure nasca dalla Legge della convenienza, o gratitudine, come quella, la quale si dice remuneratoria, perchè si faccia in remunerazione delli servigi ricevuti, ovvero che sia volontaria, e per la liberalità per parte del donatore; ma non sia veramente lucrativa per parte del donatario, perchè se gl'impongano de' pesi a beneficio del medesimo donatore, come per esempio, secondo la più frequente pratica di doverlo tenere in

(1) De' Regal. discors. 1. n. 5. discors. 24. nu. 4. disc. 25. n. 5. e segg. delle Donaz. disc. 63. num. 11. della Dot. disc. 103. n. 4. Dottor Volgar cap. 3. nu. 2.

(2) De Feud. nella Controv. del Bosc. art. 2. n. 86. e 174. delle Donaz. nella Somman. 11. Dottor Volgar nello stesso tit. delle Donaz. cap. 2. n. 3.

(3) Delle Donaz. disc. 38. dal n. 4. de Regal. disc. 24. nu. 3. e 4. delle servitù, disc. 61.

nu. 8. delle Donaz. num. 129. numero 2.

(4) Dottor Volgar cap. 1. delle Donaz. nu. 1. e segg.

(5) Delle Donaz. dal disc. 1. al disc. 10. de Fidecom. disc. 137. al disc. 141. Dottor Volgar delle Donaz. cap. 4. n. 7.

(6) Delle Donaz. discors. 11. numero 2. e segg. Annotaz. al Concil. disc. 14. sotto il num. 37. Dott. Volgar nello stesso tit. delle donaz. cap. 4. num. 11.

in casa, e di doverlo alimentare, oppure a beneficio d'un terzo, come per esempio, quando se gl'imponesse un peso di fideicommeso, o primogenitura con altri somiglianti pesi: perchè in questi casi si dice donazione causativa, ed impropria, benchè tuttavia non sempre sia d'una stessa natura; ma che agli effetti suddetti l'impropriazione nasca dalla qualità de' pesi maggiori, e minori, sicchè sia un'impropriazione totale che corrompa la natura totale del contratto, e li faccia piuttosto passare in un contratto oneroso, e corrispettivo; ovvero all'incontro, che sia un'impropriazione intellettuale, ed una causativa di minor peso, che tuttavia renda l'atto utile, e lucrativo nel donatario, conforme con più provetto studio, secondo gli effetti, de' quali si tratti, si discorre nelle opere legali, (1) bastando in questo luogo, che delli suddetti termini si abbia notizia.

Conosciuti dunque questi termini, di quattro cose resta di vedere nella materia. Primieramente della capacità attiva, e passiva di questo contratto, cioè di quelli, li quali sieno capaci di farlo, e rispettivamente di quelli li quali sieno capaci di riceverlo. Secondariamente delle solennità che vi bisognano. Terzo degli obblighi del donatario verso il donatore; e all'incontro di questo verso quello. E quarto della risoluzione, ovvero della facoltà di revocare la donazione.

Quanto al primo punto, col presupposto che si doni la roba sua, della quale per altro si abbia la libera disposizione per gli altri contratti corrispettivi, ovvero per l'ultima volontà, sicchè non si doni quel d'altri, ovvero quel che si sia affetto a' creditori, e altri interessati, come sogliono esser li figli per la legittima; ed ancora che vi sia la perfezione del giudizio a poter disporre del suo, in tal caso la regola generale assiste all'una, e all'altra capacità, ogni volta che per quello il quale pretenda impugnar l'atto, non si mostri la limitazione; mentre quell'incapacità che nasce dall'imperfezione del giudizio, ovvero da altra proibizione di disporre, e della quale si parla di sotto, (2) non cade sotto questa ispezione, la quale ferisce solamente il presente contratto della donazione, che molto più cade sotto il genere dell'altre alienazioni corrispettive, le quali sieno proibite.

Sono dunque proibiti di donare, e per conseguenza di ricevere, il Padre al figlio, (3) il marito alla moglie; ovvero all'incontro la moglie al marito (4) quando la donazione sia di cose già ottenute, sicchè il donatore sminuisca il suo patrimonio (e diventi più povero, ed il donatario l'accresca, e diventi più ricco; (5) come ancora sono proibiti li soldati, e li Chierici di donare alle concubine, (6) li Padri alli figliuoli bastardi di coito proibito, e dannabile, (7) ed anche generalmente alcune Leggi proibiscono donare agl'Istrioni. (8)

Bensì che queste proibizioni come derivanti dalla Legge civile, e positiva, pare che oggidì abbiano dell'ideale, per l'uso di apporre nelle donazioni il giuramento, il quale per la disposizione della Legge canonica toglie gli ostacoli della Legge civile, conforme particolarmente segue nelle donazioni tra

Q 2 marito,

- (1) Delle Donaz. nella Somma num. 55. e 56. Dottor Volgar detto cap. 4. num. 6. nello stesso tit. delle Donaz.
 (2) In questa lib. 2. tit. 11. dal num. 2. e segg.
 (3) Delle Donaz. disc. 40. num. 5. discorso 41. num. 7. de Fideicommissis discorso 215. nu. 2. e 8. de Giurpatron. disc. 16. num. 8.
 (4) Delle Donaz. disc. 30. num. 10.
 (5) Dottor Volgar delle Donaz. capit. 1. num. 7.
 (6) Delle Donaz. disc. 42. num. 2.
 (7) Delle Donaz. disc. 62. Constit. Of. ferv. 192.
 (8) Delle Donaz. detto discorso 42. num. 3. e 7.

marito, e moglie, (1) e in quelle tra Padre, e figlio, (2) cadendo qualche dubbio nella proibizione con la concubina, (3) ovvero con li bastardi, (4) quando vi possa cadere la ragione di fomentar la disonestà, e li delitti, che è punto di qualche alta ispezione non proporzionata a questo luogo, perchè richiede maggior maturità; bastando d'accennarlo per la notizia de' termini. (5)

Circa il secondo punto delle solennità, parlando secondoli termini della ragion comune, altra solennità particolare nelle donazioni non si ricerca, che quella dell'insinuazione avanti il Giudice, quando sia di somma considerabile, che passi li cinquecento soldi, (6) che secondo la più probabile opinione sono li scudi d'oro de' nostri tempi; (7) sicchè quando non passi questa somma, non vi bisogna, e passandola non si annulla la donazione affatto, ma solamente in quel di più si. (8)

Bensì che parimente questa solennità oggidì in pratica ha dell'ideale; imperocchè sebbene non è vera l'opinione di quelli, li quali credono che non sia più in uso, essendo più vero il contrario, che tuttavia sia in uso, e che si debba osservare: nondimeno per la stessa ragione del giuramento cioè si verifica, essendo più vero, che quando quello vi concorra, cessi questo difetto, (9) come proveniente dalla Legge civile. Che però nella pratica le dispute maggiori cadono sopra quelle solennità, così dell'insinuazione, come altre le quali sieno ordinate da' statuti, (10) o altre Leggi particolari con la sufficiente, e legittima annullazione diretta, ovvero indiretta del giuramento; e in questo caso giova il riflettere alle suddette diverse specie di donazioni, cioè, quando sia pura, e vera, nelqual caso si ricercano le solennità, e non quando sia causativa, onerosa, ed impropria, secondole diverse disposizioni di sì fatte Leggi, e le altre circostanze, (11) sicchè non è materia facilmente capace d'una regola certa, e generale.

Quanto al terzo punto degli obblighi del donatario verso del donatore questi sono d'essergli grato, (12) sicchè altrimenti per l'ingratitude si possa la donazione rinvocare, (13) ed anche d'alimentarlo nel caso del bisogno, (14) oltre l'obbligo convenzionale dell'adempimento di quel che il donatore si abbia riservato, ovvero che il donatario gli abbia promesso: e in questo caso della inosservanza dell'adempimento convenzionale si scorge nel presente contratto della donazione una particolarità, la quale non cammina negli altri contratti nominati, cioè, che negli altri, secondo l'opinione più probabile, e più comunemente ricevuta, il non adempimento non cagiona la risoluzione, ovvero la rescissione del contratto; ma solamente produce l'azione dell'inte-

(1) Delle donaz. disc. 29. num. 8. dell' Alienaz. disc. 26. sotto il num. 14. dell' Enfitenf. disc. 47. sotto il num. 7.

(2) Delle donaz. disc. 8. num. 15. disc. 40. num. 6. disc. 41. num. 6. de Fideicom. disc. 145. num. 8. disc. 215. num. 5. della Dot. disc. 72. nu. 14. e prima de' Regal. disc. 159. nu. 8. e 9. de' Giustpatr. disc. 16. n. 8. disc. 60. n. 20.

(3) Del'e donaz. disc. 42. n. 6.

(4) Delle donaz. disc. 61. dal num. 8. e n. fin.

(5) Dottor Volgar delle donaz. cap. 3. n. 7.

(6) Delle donaz. disc. 60. nu. 6. e 10.

(7) Delle donaz. detto disc. 60. num. 9.

disc. 30. num. 10.

(8) Delle donaz. disc. 60. n. 8. e 13. disc. 29. num. 10.

(9) Delle donaz. disc. 28. nu. 18. e segg. disc. 29. num. 11. disc. 33. n. 10. disc. 60. num. 11. disc. 63. num. 17.

(10) Delle donaz. detto disc. 60. sotto il n. 11. e seg. disc. 63. sotto il nu. 17. disc. 66. num. 4.

(11) Dot. Volg. delle donaz. cap. 3. n. 5. e segg.

(12) De' Regal. disc. 56. num. 16.

(13) Delle donaz. nella Somm. nu. 98. Dott. Volgar d. cap. 3. n. 8. nello stesso tit. delle donaz.

(14) De' Credit. disc. 31. num. 38. delle Pearf. disc. 23. num. 9.

interesse, quando non costi, che quello fosse causa precisa; in modo che senza esso non si farebbe fatto, sicchè machi la volontà; ed anche facilmente si ammette la purgazione della mora, oppure si ammettono le scuse anche leggieri. Ma in questo contratto della donazione il non adempimento cagiona la rescissione; (1) imperocchè dura cosa sarebbe, che uno il quale donasse il suo, ad effetto d'essere alimentato, ovvero di ricevere qualche altro adempimento, avesse a soggiacere a tanti rampini de' Leggisti, quando se gli manchi. Onde molto ragionevole in ciò si deve stimare un' esatto rigore contro il mancante, ma non già contro gli altri dopod'esso successivamente chiamati; mentre il delitto di uno di non deve pregiudicare agli altri innocenti, quando la Legge appostavi non disponesse diversamente.

All'incontro si disputa molto tra' Dottori se il donatore sia tenuto verso il donatario dell'evizione, o mantenimento delle robe donate, nel che si cammina con la distinzione, che, se vi sia l'espressa promessa questa si debba attendere, perchè quando il fatto sia chiaro cessano tutte le questioni Legali in quelle cose, alle quali non resista il difetto della potestà; ma se di ciò non si parli si distingue tra la donazione veramente causativa, e onerosa, ovvero corrispettiva, la quale in parole si dica donazione, ma in fatti sia contratto corrispettivo, e si debba ovvero si tratta della vera donazione lucrativa e si distingue, che se la donazione comincia dalla tradizione, e non si debba; ma se comincia dalla promessa, e si debba; però in quest'ultimo caso pare anche errore, ed irragionevole formalità legale il camminare con questa generalità in ogni caso, essendo più verò che la decisione debba dipendere dalle circostanze del fatto, dalle quali si debba cavare la verisimile volontà del donatore, conforme più diffusamente nell'opere generali si discorre. (2)

Finalmente circa la quarta ispezione sopra la rescissione, o rescissione, o revocazione della donazione di ciò in più casi, e per più cause rispettivamente si suol disputare, parlando col presupposto che per altri l'atto sia valido, perchè quando sia nullo per capo d'invalidità del donatore, o del donatario, o per capo di non essersi osservata la forma; in tal caso non entrano questi termini di risoluzione, o rescissione, o di revocazione, ma di nullità. (3) 6

Primieramente cioè per dolo, o fraude, o altro inganno, o forza; ma ciò non è cosa particolare di questo contratto, convenendo ad ogn'altro con li termini generali, li quali feriscono il difetto del consenso. (4)

Secondariamente per capo di lesione, circa la quale segue tutto l'opposto di quel che sia nell'altre cose; imperocchè in tutte l'altre si stima più privilegiata la donazione corrispettiva, e onerosa di quel che sia la pura, e lucrativa. Ma a quest'effetto è tutto l'opposto; imperocchè nella donazione onerosa, e corrispettiva entrano li termini della lesione enorme, ovvero enormissima, non già nella semplice, e lucrativa per la ragione, che l'atto sia di sua natura lesivo, e che importa il danno del donatore nel tutto. (5)

Terzo entra la risoluzione, ovvero la rescissione per il non adempimento di quel che sia convenuto, ovvero riservato per quel che già di sopra si è detto. (6)

Quarto

(1) Delle donaz. disc. 9. num. 4. e segg. disc. 12. num. 3. disc. 18. num. 30 e segg. disc. 19. num. 2. disc. 70. n. 2.

(2) Delle donaz. discorso 51. e segg. discorso 58. numero 2. e segg. Dottor Volgar delle donaz. cap. 6. numero 1.

(3) Dottor Volgar delle Donaz. cap. 5. per tutto.

(4) Delle donaz. discorso 59. numero 4. e segg. discorso 63. dal numero 11. discorso 74 dal numero 11.

(5) Delle donaz. discorso 27. numero 3. discorso 55. numero 10 e segg. disc. 61. n. 2. e segg. e nella somma num. 111. e 112.

(6) In questa sopra al §. Ma in questo.

Quarto per la sopravvenienza de' Figli al donatore, quando a ciò non sia pensato, con la renonzia a quella Legge, la quale di ciò dispone, con molte dichiarazioni non proporzionate a questo luogo, e alla capacità de' principianti; sicchè farebbe piuttosto confondere l'intelletto: onda si dovrà, quando si sia più provetto vedere nell'opere generali. (1)

Quinto per capo dell'ingratitude, (2) sopra le quali non si può dare una regola certa, e generale per dipendere dalle circostanze del fatto secondo la qualità delle persone, e l'uso del Paese.

E finalmente quando si pretenda potersi revocare perchè si sia fatta ad un' assente, il quale non l'abbia accettata, sicchè segua la revocazione avanti l'accettazione. (3) Però questo capo pare che in pratica abbia dell' ideale per tante limitazioni, le quali si danno alla regola sopra la irrevocabilità della donazione fatta all'assente per la stipulazione del Notaro, (4) per il giuramento, (5) per l'età infantile, (6) e altre molte.

E perchè a tutti gli effetti suddetti entra l' accennata distinzione tra la donazione pura, e meramente lucrativa, e l'altra onerosa, e corrispettiva, quale perlopiù si suol dire quella la quale si faccia per remunerazione de' meriti, e de' servizj, chiamata perciò remuneratoria; Quindi occorre dubitare, quando veramente debba dirsi tale, e se li meriti si debbano provare, o no, oppure che basti l'asserzione del donatore. (6)

In ciò sogliono li Dottori distinguere, che se il donatore non sia proibito di donare, e di liberamente disporre del suo, nè il donatorio proibito di riceverlo; in tal caso basti la sola asserzione generale senza veruna necessità di specificare, e giustificare li meriti: ma se nell'uno, o nell'altro vi sia la proibizione, sicchè tale asserzione si possi riferire al motivo di fraudare con tal colore la proibizione della Legge; in tal caso vi sia necessaria la specificazione, ed anche la giustificazione almeno amminiculatoria.

Questa distinzione però è troppo generale, particolarmente circa la prima parte, quando non vi sia proibizione alcuna. Imperocchè essendo formolario commune de' Notari di narrare negl' Instrumenti delle donazioni, che si facciano, così per l'amore, come anche per li servizj, e benefizj ricevuti, farebbe in tal modo indurre, che in tutte le donazioni entrasse l'obbligo dell'evizione, e che mai se ne desse la risoluzione, e revocazione per le cause di sopra accennate.

Che però si crede più al proposito il dire, che la decisione dipenda più dalla sostanza della verità, che dalla formalità delle parole, cioè, che se veramente il donatore si riconosca debitore di quello; al quale dona, di qualche remunerazione, sicchè questo sia il motivo principale del donare, e in tal caso basti la sua confessione, in quello stesso modo, che basti il riconoscersi debitore di denaro, o altra roba avuta, in pagamento di che si assegnino alcuni beni; ma non già quando vi concorra solamente la suddetta asserzione vaga, e generale solita come si è detto apporsi per formolario de'

(1) De'Regal. disc. 1. num. 5. disc. 24. n. 4. disc. 25. num. 5. e segg. delle Donaz. disc. 63. num. 11. della Dot. disc. 103. num. 4. Dot. Volgar cap. 3. n. 2.

(2) De Feud nella Controv. del Bosc art. 2. nu. 86. e 164. delle Donaz. nella Somma n. 11. Dot. Volg. nello stesso tit. delle Donaz. cap. 2. num. 3.

(3) Delle Donaz. disc. 38. dal nu. 4. de Regal. disc. 45. num. 3. e 4. delle servitù, disc.

61. num. 8. delle Donaz. num. 129. nu. 2. (4) Dottor Volgar cap. 1. delle Donaz. num. 1. e segg.

(5) Delle Donaz. dal disc. 1. al disc. 10. de Fideicom. discorso 137. al disc. 141. Dottor Volgar delle Donaz. cap. 4. n. 7.

(6) Delle Donaz. disc. 11. num. 2. e segg. Annotaz. ad Concil. disc. 14. sotto il num. 37. Dott. Volgar nello stesso tit. delle donaz. cap. 4. num. 11.

de' Notari: sicchè resta fermo doverfi ciò regolare dal fatto, e dalla sostanza della verità, e non dalle formole delle parole.

Sopra questa specie di donazione remuneratoria, per gli effetti che produce sopra l'essenzione dalle solennità, e dalla risoluzione, o revocabilità, oppure sopra l'obbligo dell'evizione, o l'inabilitazione degl'inabili, molte questioni si disputano, da' Dottori che lunga digressione farebbe all'opera presente poco proporzionata il riassumerle per minuto (1) come per esempio se li meriti debbano esser tali, che obblighino civilmente in modo, che producano l'azione da forzare il debitore alla dovuta remunerazione, quando anche non voglia; oppure che basti quell'obbligo, il quale nasce dalla Legge della convenienza, e dell'onestà, il quale da' Moralisti, e Giuristi si dice Antidorale; e anche se questa specie di merito si dia in quelli, li quali abbiano l'obbligo di oprar bene, e di meritare, come per esempio sono il suddito verso il Superiore, il soldato verso il Principe, ovvero il Capitano; il figlio verso il Padre, il servidore verso il Padrone, la moglie verso il marito, e all'incontro, e simili.

E anche se posto il merito, il quale per l'una, o l'altra Legge ricerchi il premio per giustizia, questa debba essere la commutativa, oppure la distributiva; (2) ma in ciò conviene che quando si sia più provetto, si veda con più maturo studio quel che nell'opere Legali di proposito si discorre; nelle quali ancora, si potrà vedere la questione più in Legge di convenienza, che in Legge scritta, se il donare debba dirsi degno di lode, atto di virtù, ovvero all'incontro atto di vizio, e d'imprudenza, e degno del biasimo, e quando convenga farlo, e in che modo si debba praticare per farlo bene. (3)

Non lasciando finalmente di dire, quanto si è detto di sopra circa la solennità, e revocabilità, cammina in quelle donazioni, le quali si facciano a forma di contratto, e che consistano ne' beni stabili, o mobili, o ragioni, ed azioni, sopra le quali cadono le liti per l'uso più comune; ma non già in quei donativi in denaro contante, o in altri regali, che si facciano manualmente, sicchè per l'uso comune niuna forma, o solennità si adopera. (4)

TITO-

- (1) Delle donaz. disc. 16. sotto il nu. 9. e segg. disc. 53. num. 7. per tutto disc. 60. num. 31. disc. 66. num. 10. disc. 70. num. 4.
 (2) Delle donaz. disc. 66. num. 11.
 (3) Delle donaz. nella somma num. 1. e segg.

- Dottor Volgar nel Proem. cap. 10. nu. 7. e in questo tit. delle donaz. cap. 1. num. 5. per tutto:
 (4) Delle donaz. disc. 32. num. 4. disc. 34. num. 13.

TITOLO OTTAVO

DI QUELLI, A QUALI SIA LECITO ALIENARE,
ED A QUALI NO.

OVVERO DELLE ALIENAZIONI LECITE,
E PERMESSE, E DELLE ILLECITE,
E PROIBITE.

S O M M A R I O.

1. **Q**uali sieno quelli, che non possono alienare la roba sua, e all'incontro quelli, che possono alienare la roba non sua.
2. Come oggidì le disposizioni delle Leggi civili, prescindendo da' Statuti sieno superflue.
3. Si riferiscono quelle Persone, che sono proibite alienare le cose sue.
4. Come sia permesso alienare le Robe d'altri.
5. Sotto nome d' Alienazione, che cosa venga.

Due parti contiene il presente Titolo; una cioè di quelli, quali essendo padroni di roba, sieno proibiti d' alienarla; E l'altra di quelli, li quali non ne sieno padroni, e la possiamo alienare.

Nella prima parte la regola generale è affermativa, cioè, che ciascuno possi alienare la sua roba, mentre il principal effetto del dominio è quello di disporre del suo con libero arbitrio, e farne quel che gli piaccia, (2) anche conforme li Dottori dicono col buttarla nel mare, quando non apparisca della limitazione di tal regola. All'incontro nell'altra parte è in opposito, cioè, che quello il quale non sia padrone della roba, non la possi alienare; quando de' casi limitati non apparisca: Che però secondo il più volte accennato, connaturale effetto della regola, quello il quale abbia per se, non ha bisogno d'altra prova, dicendosi d'avere già fondata la sua intenzione; onde sarà peso di quello, il quale allega la limitazione di provarla. (2)

Venendo dunque all'applicazione quando si dovesse camminare con l'ordine del testo molto poco vi farebbe che dire, mentre parlando della prima parte, che il Padrone sia proibito d'alienare la roba sua, si restringe al marito, che non possi alienare il fondo dotale, benchè ne sia padrone, per la proibizione della Legge Giulia, ed a' pupilli, e minori che non possino farlo senza l'autorità del tutore, o curatore. E parlando di quello il quale non sia padrone, e possi alienare, si restringe al creditore, che possi alienare il pegno.

Molto

(1) Delle Servitù discorso 38. numero 4.

(2) De' Feudi discorso 6. sotto il numero 3. discorso 27. numero 7. discorso 47. nell'Annotaz. numero 6. de Regal. discorso 60. numero 7. delle Preeminenze discorso 13. numero 10 delle donaz. discorso 1. numero

19. de' Crediti discorso 38. numero 51. discorso 146. numero 5. delle Ered. discorso 31. numero 8. e 9. de Fide commessi discorso 70. numero 8. discorso 72. numero 4. discorso 173. numero 12. de Giudiz. discorso 2. numero 19. nel fin.

Molto diversa però è la pratica corrente, nella quale segue parimente quel che in tant'altre cose si è detto di sopra, e si andrà dicendo di sotto negli altri libri, e titoli; cioè, che resti inutile, e ideale quanto si dice. Imperocchè parlando del primo esempio ristretto al solo marito, pare, che la cosa non cammini bene, mentre quando si tratta del fondo dotale, del quale dispone la suddetta Legge Giulia, il dominio veramente risiede nella donna, passando nel marito solamente un certo dominio improprio, utile, ovvero subalterno, ma la proibizione ferisce anche la stessa donna. (1)

E nondimeno quest'esempio ne' soli termini della ragion comune, e quando non vi sieno li statuti, li quali direttamente, ovvero indirettamente tolgano la forza del giuramento, resta per lo più in pratica ideale per la ragione frequentemente accennata sotto diverse materie, cioè, che oggidì per un'uso comune, il quale però merita dirsi abuso grande, quasi in tutti li contratti, come per un formulario de' Notari si mette il giuramento, il quale fa cessare sì fatte proibizioni della Legge civile, (2) conforme specialmente in questa proibizione della Legge Giulia sta più comunemente ricevuta, eccetto, se si trattasse d'alienazione tale, che la donna restasse invotata. (3)

Lo stesso cammina ne' minori, anche pupili capaci di dolo, e di consenso, sicchè il giuramento gli obblighi; perchè parimente cessa questa proibizione: onde resta quasi inutile quanto nel testo si accenna, e che si dispone dalle Leggi, (4)

Vi sono però molti altri esempi, ovvero casi non toccati nel testo, ne' quali si verifica, che quello, il quale sia padrone, resta tuttavia proibito d'alienare il suo, dal che, conforme quasi in tutte le altre materie, si comprova, che le Leggi comuni civili oggidì nella pratica vi abbiano la minor parte; sicchè quello il quale in essa sia eccellente per nulla, o molto poco valerà per il foro, e per la pratica così nel giudicare, come nel consigliare. (5)

Primieramente ciò dunque si verifica nella Chiesa, la quale è proibita d'alienare le sue robe, senza la giusta causa della necessità, ovvero dell'utilità evidente; ed anche copulativamente, senza beneplacito del Papa, (6) ovvero nelle cose di poco valore senza quello del Vescovo. (7)

Le Città, Terre, e Luoghi abitati, ovvero le Comunità de' Popoli sono parimente proibite di alienare le loro robe senza diverse solennità. (8)

I Feudatarij (9) e gli Enfiteuticarij (10) sono anche proibiti d'alienare le robe feudali, ovvero enfiteutiche, senza il consenso del padrone diretto, benchè volessero alienare solamente il loro dominio utile senza intaccare il diretto.

(1) Della Dot. discorso 20. discorso 95. Convit. Offerv. 37. Dot. Volgar dell' Alien. cap. 11. num. 1. e segg.

(2) Della Dot. discorso 85. dal num. 10. discorso 143. dal num. 49. delle Donaz. discorso 35. num. 14. e segg. dell' Alienaz. discorso 26. e disc. 31. num. 15. de' Credit. discorso 10. num. 6.

(3) Della Dot. discorso 20. num. 3. Dot. Volgar dell' Alienaz. cap. 11. num. 4.

(4) Dell' Alienaz. nella Somma num. 76. Dot. Volgar nello stesso tit. dell' Alienaz. cap. 10. num. 14. e 15.

(5) In questa nel Proem. fogl. 11. §. Primieramente.

(6) Dell' Alienaz. discorso 1. per tutto disc.

R

Gene-

10. num. 3. discorso 17. num. 7. disc.

18. num. 4. e nella Somma dal num.

1. Dottor Volgar dell' Alienaz. del cap. 2. al cap. 8.

(7) Dell' Alienaz. detto discorso 2. numero 115. e segg.

(8) Dell' Alienaz. discorso 23. e segg. Dottor Volgar nello stesso titolo cap. 8. per tutto.

(9) De Feud. nella Controvers. del Bosc. articolo 2. dal num. 37. e articolo 4. dal num. 1.

(10) Dell' Enfiteuf. discorso 33. numero 1. discorso 39. num. 6. discorso 45. num. 10. 4. e nella Somma num. 49.

Generalmente li Cristiani sono proibiti d'alienare le robe, e particolarmente arme, cavalli, e monizioni da bocca, e da guerra agl'infedeli, co' quali non è permesso il commercio. (1)

Lo stesso ne' sudditi di un Principe col Principe suo nimico, o suoi sudditi, (2) e in alcuni Principati ne' forestieri, (3) cioè non sudditi di quel Principato, come anche in molte parti dell'Italia soggiacciono a questa proibizione le donne, li minori, li figliuoli di famiglia, (4) oltre quelle proibizioni d'alienazioni lucrative, delle quali si è parlato nell' antecedente titolo delle donazioni, e quella alla quale soggiace l'Erede gravato di fidecommesso, (5) con altre somiglianti; (6) sicchè la restrizione del testo resta molto fallace.

Quanto all'altra parte, cioè, che quello, il quale non sia padrone possi nondimeno alienare, il testo l'esemplifica nel creditore che possi vendere il pegno. E pure anche ciò resta in pratica quasi ideale: Imperocchè 4 l'antico modo di vendere in ragion di creditore più non si usa, ma ad istanza del medesimo si fa fare con l'autorità del Giudice, il fatto del quale si reputa fatto del debitore padrone, come se la vendita da esso si facesse, supplendo il suo consenso, che però si dice farsi l'alienazione di padrone. (7)

E in oltre quando anche si faccia dal creditore, non perciò si dice farsi in ragion propria, ma come mandatario, e amministratore del debitore, (8) in quel modo, che fanno tutti gli amministratori, fattori, e maestri di casa, e altri amministratori, nel qual caso si dice alienarsi dal medesimo padrone per mezzo del ministro.

Più da vicino, e al caso, che alle volte un compagno aliena tutta la roba anche per la porzione del compagno; ma parimente vi cade la stessa ragione di farlo come mandatario per quel mandato, che la Legge introduce tra' compagni, quando la qualità del negozio, o delle robe così ricerchi. (9)

Si danno però de' casi che non essendo uno nè mandatario, nè amministratore alieni la roba degli altri com'è il Principe sovrano, il quale può donare, o in altro modo concedere la roba d'un altro, [10] anzi che li Magistrati, e altri Uffiziali nel tempo della guerra, peste, o della carestia alienano li vittuali, e l'altre robe d'altri contro voglia de' padroni, quando così ricerchi il pubblico bisogno; (11) ed anche il filco, il quale abbia qualche cosa in comune con un privato, l'aliena tutta contra voglia del contraforte con altri casi.

Sopra l'operazione, o interpretazione di questa parola alienare, (12) si disputa fra' Dottori, cioè qual atto venga sotto la proibizione, che il Padrone 5 abbia d'alienare la roba sua; ma lasciando di riferire, e di esaminare la verità

(1) De Regal. discorso 170. numero 6.

(2) Delle Donaz. discorso 32. numero 8.

(3) Dell' Alienaz. discorso 39. per tutto.

(4) Dell' Alienaz. discorso 28 e segg. nella Somma del numero 63. al 75.

(5) De Fidecomm. dal discorso 175. al discorso 170.

(6) Dell' Alienaz. discorso 38. discorso 40. discorso 41. discorso 42. per tutto. Dottor Volgar cap. 13 per tutto.

(7) Della Compra, e Vendita, discorso 54. numero 4.

(8) Della Dot. discorso 85. numero 5. della Compra, e Vendita, discorso 22. numero

5. dell' Alienaz. discorso 37. numero 8. de' Fidecomm. discorso 216. numero 12. delle Penf. discorso 19. numero 17. discorso 23. numero 5.

(9) De Camb. discorso 29 dal numero 3 de' Credit. discorso 75. numero 10. discorso 87 per tutto.

(10) De Regal. discorso 148. discorso 177. discorso 185 per tutto de' Credit. discorso 21. numero 4. discorso 139. numero 7.

(11) De Regal. nella Somma numero 123. de' Credit. discorso 88. numero 8.

(12) Delle Servitù disc. 20 numero 7.

verità più d'una, che dell'altra opinione, la quale sia più comunemente ricevuta in pratica, si deve camminare con la distinzione, che, o si tratta agli effetti penali, o troppo pregiudiziali, e in tal caso venga solamente l'alienazione vera, e propria, cioè quell'atto per il quale ad uno si tolga il dominio, e quello si trasferisca ad un'altro delle cose materiali, nelle quali sia praticabile la suddetta addicazione, e traslazione, rispettivamente. Oppure che sieno tali ragioni incorporali, che in essa sia verificati la suddetta addicazione, o traslazione, come per esempio di compra, e vendita, di donazione, di cessione, e simili: che però non vengono quegli atti, li quali importano un'alienazione finta, ed impropria, come per esempio sono l'imposizione de' censì, ovvero delle servitù, li pegni, e l'ipoteche, ed altre simili, secondo le qualità delle robe, o delle ragioni. (1)

Ma se si tratta agl'effetti favorevoli alli medesimi padroni, in grazia de' quali più che in odio si sia fatta la proibizione per preservarla da' pregiudizj, alli quali per la loro qualità sogliono soggiacere; sicchè di tal questione si tratti per l'effetto civile della validità, ed invalidità dell'atto, in tal caso vengono anche le alienazioni remote, ed improprie; come sono le imposizioni de' censì, e delle servitù ed anche la locazione a lungo tempo, cioè sopra gli anni nove, o dieci, quando non sia espressamente ristretta a tempo minore, come segue ne' beni della Chiesa, che è ristretta al triennio, e sono il pegno, l'ipoteca speciale, ed anche la generale, quando si venga alla sua esecuzione, ovvero esercizio, conforme più di proposito si discorre altrove.

Dipendendo anche dalle circostanze de' casi la decisione della questione solita parimente disputarsi molto, se la proibizione dell'alienazione abbracci le disposizioni per ultime volontà, o in altro modo revocabili, (2) sicchè non vi si addatti quella ragione, per la qual tal proibizione si sia fatta; mentre sarebbe piuttosto confonder, l'intelletto, che il riassumer in sì fatto luogo per minuto sì fatte questioni



R 2

TITO-

(2) Dell'Enfiteuf. discorso 28 numero 10 di discorso 45. sotto il numero 3. de' Fidecom. discorso 56 numero 6. Dottor Volgar delle Alienaz. nella Somma dal numero 3. e segg. Dottor Volgar nello stesso tit. dell' Alienaz. cap 5. per tutto.

(2) Dell'Enfiteuf. detto discorso 28. numero 10. e segg.

TITOLO NONO

PER QUALI PERSONE A CIASCUNO
SI ACQUISTI.

Overo degl' acquisti, che ad uno si facciano per mezzo d' un altro.

S O M M A R I O.

- | | |
|---|---|
| 1. C ome oggidì la disposizione di questo Titolo resti ideale. | a favore del Padre. |
| 2. Gli acquisti, che si fanno dal Figliuolo, come, e quando cedono | 3. Come s' addatti la disposizioni di questo Titolo oggi a Religiosi, e Regolari. |

1 **A** Due sorti di persone il testo si restringe, che ad essi si faccia l'acquisto delle robbe per mezzo d' un' altro, cioè al Padre per mezzo del Figlio in podestà, e al Padrone per mezzo del servo; Però anche a questo Titolo si addatta quel che nel prossimo antecedente di molti altri si è detto, che a camminare con la sola lettera del testo, pare, che oggidì in pratica la sua disposizione resti ideale. Imperocchè sebbene quanto all' acquisto, che si faccia al Padrone per mezzo del servo, resta tuttavia in piedi quel che nel testo si dispone: tuttavia per le ragioni accennate nel libro primo, (1) trattando di questa materia de' servi, molto rara, e quasi niuna è la pratica, mentre li servi d' oggidì si tengono in stato depresso al remo, ovvero alla stalla, e altri servizj bassi, e non s' impiegano alle mercauzie, e altri negozj, come anticamente si usava. Che però si crede cosa inutile, e un' perdimento di tempo il diffondersi molto per minuto, conforme gli interpreti fanno sopra il possessore de' servi alieni con buona, e mala fede, ovvero quando del servo uno abbia l' usufrutto, e l' altro la proprietà; onde quelli li quali in ciò vogliono soddisfare alla curiosità, la quale si deve stimar degna di lode per sapere li principj, e lo stato antico delle cose, e che avendo la capacità si deve fare, lo potranno vedere appresso li medesimi interpreti, de' quali così gran copia n' abbiamo.

2 Parimente ad un certo modo, ideale può dirsi l' altre specie di acquisto, che si faccia al Padre per mezzo del figlio per le ragioni anche accennate, sotto la materia della patria podestà: (2) Imperocchè stante la moderna introduzione de' peculj per avanti non conosciuti, e nel medesimo testo accennati, rare volte tale acquisto si verifica in pratica, mentre quando si tratta della stessa roba, o dello stesso denaro, che il Padre senza titolo legittimo traslativo di dominio dia al figlio a maneggiare, e amministrare, che si dice in peculio profetizio, non si verifica acquisto nuovo, per non esser mai quella roba uscita dal dominio antico d' esso Padre. E se si tratta del

gua-

(1) In questo lib. 1. tit. 3. num. 1. §. Non dovrà, §§. segg. (2) In questa lib. 1. tit. 6. num. 1. §. Per la stessa ragione.

guadagno; che con quel denaro, o merci, o altre robe si sia fatto, questo sarà del Padre come frutto della sua robba esposta al pericolo della negoziazione in quello stesso modo, che segue se si fosse negoziato per un ministro, e ogni altro mandatario; sicchè non vi è cosa speciale per qualità di Padre, e per la patria podestà, mentre vogliono più comunemente li Dottori, che da questo acquisto vada detratta quella rata, la quale si debba riferire all'industria, e alla fatica personale del figlio, sicchè in questa parte si dice suo peculio avventizio. (1)

Anzi intanto gli acquisti sono del Padre; in quanto che si sia in dubbio; imperocchè se il figlio col denaro, o con altre robe del Padre dichiara di fare l'acquisto per se stesso, e a suo comodo, quello sarà suo, (2) benchè resti egli debitore del Padre nel denaro, ovvero nel valore di quelle merci, o altre robbe, in quel modo che si dice nell'Erede gravato di fidecommesso, (3) e in ogni altro amministratore della robba d'altri; (4) sicchè le antiche formalità restano conforme si è detto ad un certo modo inutili, e ideali.

Quell'acquisto dunque necessario, che ne' tempi antichi dal servo, e dal figlio anche non volendo si faceva al padrone, e al Padre, e del quale così frequentemente le antiche Leggi civili parlano, ne' tempi nostri si pratica ne' Religiosi sollemente professi dell'uno, e dell'altro sesso. Imperocchè per il voto solenne della povertà, sono incapaci di dominio, e di possesso privato, ovvero particolare; onde vengono paragonati a' servi, (5) e per conseguenza per essi si acquista al Monastero, ovvero alla Religione, che succede in luogo del padrone, quando sia capace in comune.

Pendendo tuttavia indecisa la questione tra' Civilisti, e i Canonisti, nella quale conviene di camminare con quell'opinione, che in quel foro, o tribunale sia più ricevuta se l'acquisto sia mediato, come vogliono li Civilisti, cioè l'acquisto si faccia per mezzo del Religioso, il di cui consenso vi sia necessario; ovvero se sia diretto, e immediato, cioè, che l'acquisto si faccia direttamente, e immediatamente al Monastero, ovvero alla Religione, senza il consenso del Religioso, anzi egli non volendo. (5)

TITO-

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Della Dot. discorso 169. numero 3. e 5. discorso 284. numero 8. delle donaz. disc. 1. num. 12. discorso 39. numero 4. discorso 33. num. 18. de Credit. discorso 80. num. 3. e 16. de Fidecomm. disc. 145. num. 4. de Giuspatron. discorso 16. numero 9.</p> <p>(2) De Credit. detto discorso 80. sotto il n. 26. della Legitt. discorso 14. num. 3.</p> <p>(3) De Fidecomm. discorso 177. num. 4.</p> <p>(4) De Regal. discorso 150 num. 4.</p> | <p>(5) De Regal. discorso 161. sotto il num. 31. vers. Hinc meritò de Credit. disc. 83. num. 12.</p> <p>(6) Delle donaz. discorso 17. sotto il num. 9. dell' Alienaz. discorso 12. num. 3. e sotto il num. 21. discorso 29. num. 5. delle Succels. discorso 5. sotto il num. 15. discorso 30. num. 17. de Regular. discorso 49. num. 10. discorso 56 num. 3. discorso 59. num. 5. e 12. de Fidecomm. discorso 63. num. 14.</p> |
|--|--|

TITOLO DECIMO

DE' TESTAMENTI, E IN QUAL MODO SI FACCIANO.

Nel quale si comprende ancora il Titolo XI.

DEL TESTAMENTO MILITARE, E DE' SOLDATI.

S O M M A R I O.

- | | |
|---|---|
| 1. T estamento, che cosa sia. | 11. Il Testamento del Padre verso li |
| 2. Come si distingue dall' altre ultime volontà. | Figliuoli, quando non soggiaccia solennità. |
| 3. Suo proprio significato. | 12. Del Testamento in caso di Peste. |
| 4. Si traslascia di discorrere dell' antiche forme, che sono oggi in essere. | 13. Testamento secondo la forma del Gius Canonico. |
| 5. Della prima forma, o specie solenne. | 14. Del Testamento ad pias causas. |
| 6. Della seconda specie, cioè del nuncupativo. | 15. Del Testamento secondo la forma de' Statuti ec. E che il Testatore si dice osservare lo statuto ancora fuori del proprio luogo. |
| 7. Delle difficoltà, che intervenivano nel fare li Testamenti nuncupativi, e ciò, che si osservasse in pratica. | 16. Del Testamento in virtù dell' Indulto del Principe. |
| 8. Invenzione del Testamento nuncupativo di nuncupazione implicita, e sua natura. | 17. Le limitazioni hanno luogo circa la solennità, ma non circa la sostanza del Testare. |
| 9. Le questioni, che cadono in questa specie si riducono per lo più all' identità della scheda. | 18. Quando il Testamento si dice imperfetto per ragione di solennità e quando per cagione di volontà. |
| 10. Del Testamento militare, e suoi requisiti. | |

1. **I**l Testamento si descrive, che sia un' attestato della nostra mente, e un giudizio, ovvero una dichiarazione di quel che vogliamo si faccia della nostra roba dopo morte; però ciò conviene ancora a' codicilli, a' legati,
2. a' fidecommessi, alla donazioni per causa di morte; e da ogni altra specie d' ultima volontà: e pure le sudette specie vengono stimate diverse dal Testamento, così per le solennità come per la podestà, e per diversi altri effetti conforme di sotto si v' à discorrendo. Che però convien dire che questa parola, o vocabolo, Testamento, abbia due significazioni, una cioè naturale più larga, la quale abbraccia ogni attestazione della mente sopra quel che si voglia per dopo la morte, quando non si possi più parlare, nè esplicare il suo

il suo concetto; sicchè ad ogni specie delle suddette convenga questo termine, o vocabolo di Testamento. E l'altra più stretta civile, alla quale per la disposizione della Legge positiva convenga quella specie d'ultima volontà, che come più solenne e più privilegiata si dice Testamento a differenza dell'altre specie meno solenni, e meno privilegiate, le quali si contraddistinguono con gli altri vocaboli suddetti di codicilli, di legati, di donazioni per causa di morte, e di semplice ultima volontà; E che la definizione si adatti al Testamento secondo la prima significazione naturale, e più universale. (1)

Trattandosi dunque nel presente Titolo de' Testamenti secondo la significazione civile più stretta, e con li soli termini della ragion civile comune; ciò che fosse ne' tempi più antichi avanti quella compilazione delle Leggi, o dell'Istituta, la quale fu fatta per Giustiniano, e con la quale oggi regolarmente si vive, tralasciando molte altre questioni, delle quali più sotto, (2) per la ragion che sarebbe una lunga, inutile, e superflua digressione, siccome l'esaminare le diverse forme di testare, che dagli antichi si usavano, accennate nel testo, due forme di testamento nel medesimo testo si presuppongono, che sieno di presente in essere: Una cioè la quale si dice solenne, ed in scritti; e l'altra la quale si dice senza scritti, o nuncupativo. (3)

La prima specie, ovvero forma desidera molte solennità, e requisiti. Primieramente cioè, vi è necessaria la scrittura di mano del Testatore, o di altro di sua commessione da esso sottoscritta, mentre a tal'effetto si dice in scritto. Secondariamente sia chiuso e sigillato con sette sigilli de' testimonj, o del medesimo Testatore, o altro che da esso si sia eletto. Terzo che vi sia la sottoscrizione de' sette testimonj, li quali devono essere maschi, persone libere, maggiori d'età, rogati, e per altro degni di fede, sicchè la loro persona non sia riprovata dalla Legge conforme particolarmente è riprovata la persona di quello il quale sia scritto Erede, (4) ma non già di quelli li quali sieno legatarij, mentre questi non si proibiscono d'essere testimonj. (5)

Nè ciò basta per la total perfezione; posciachè vi è necessario ancora, che seguita la morte del Testatore il testamento sia aperro solennemente, e pubblicato, cioè, che avanti il Giudice competente, citati li legittimi successori ab intestato, (6) li testimonj riconoschino le loro sottoscrizioni, e sigilli, e la clausura, sicchè non vi sia vizio alcuno; e ciò seguito, il Giudice comanda che sia aperro, e pubblicato per il suo Notario, ovvero Attuario, e in tal modo quella scrittura si dice d'essersi resa pubblica. ed autentica, mentre per avanti si diceva privata.

E l'altra specie di testamento si dice nuncupativo, e senza scritti, cioè, che non essendovi scrittura alcuna, il Testatore parimente avanti sette testimonj abili, qualificati come sopra, con la sua propria bocca nomina l'Erede, e disponga tutto il di più, che li paja: sicchè anchè avanti la morte, e da principio sia noto, e pubblico a tutti quelli che egli voglia. (7)

Ed anche in questa specie vi è necessaria l'accennata pubblicazione da farse.

(1) Dottor Volgar de' Testam. cap. 2. num. 1.

(2) In questa tit. seg. 8. Dagl'Antichi.

(3) De Testament. nella Somma numero 54. Dottor Volgar nello stesso tit. de Testam. cap. 2. numero 4.

(4) De Testament. nella Somma discorso 55. Dottor Volgar nello stesso tit. detto cap.

2. sotto il numero 4.

(5) De Testament. discorso 30. numero 14.

(6) De Testament. discorso 4. numero 9.

(7) De Testament. nella Somma numero 56.

Dottor Volgar nello stesso tit. de Testament. nel detto cap. 2. numero 4. vers. l'altra.

farfene dal Giudice, precedendo l'efame de' testimonj, liquali d'accordo depongano dal suo tenore, e che in tal modo fi riduca in fcrizione.

- 7 Ma perchè incerto ci refta qual pratica in que' tempi aveffero sì fatte forme di teftare, mentre conforme dal principio fi è detto nel proemio; o quefte Leggi moderne non giunfero nell'Italia, e nell'altre Provincie della noftta Europa Occidentale; oppure fe giunfero vi ebbero molto poca offervanza, in modo che tra il tempo della loro compilazione, e quello dell'invenzione, e dell'ufo prefente vi fia ftata framezzo una totale obliuione di fei, e forfè fette fecoli. (1)

E quel che più importa; dopo che nel duodecimo fecolo ne fequì l'invenzione cafuale iui accennata, gl'Interpreti nel fecolo decimo terzo, e molto più nel decimo quarto, e negli altri fequenti, niuna perizia avendo delle Storie, e de' coftumi di que' tempi, ne' quali sì fatte Leggi furono fatte, e compilate con una non picciola fimplicità fcufabile nell'ignoranza, e nella barbarie di quei tempi, intendendole nella fola lettera, e col rigorofò fenfo gramaticale, defiderarono come per una fpecie di fuperftizione il perfetto, e rigorofò adempimento de' fuddetti requisiti, in modo che ogni picciolo mancamento cagionaffe l'annullazione, e la deftruzione dell'atto, quali che foſſe una forma precisa; aggiungendoviſi anche l'accrefcimento dall'umana malizia, e delle fraudi. (2)

Quindi feguiva, che quaſi mai li teftamenti veniſſero alla ſua perfezione, in modo che per lo più le perfone moriſſero contro la loro volontà ab inteftato; Imperciocchè o foſſe nell'una, ovvero nell'altra ſpecie, particolarmente nella ſeconda ſenza ſcritti, la morte, ovvero l'aſſenza, o la mala memoria, e alle volte la triſtizia, e la corrutela d'alcuni teftimonj anche d'uno, rendea vana tutta l'opera; onde per ovviare a tal difordine fu introdotto, oppure fu continuato quell' uſo, che nell'Italia, e nell'altre aggiacenti Provincie vi foſſe avanti, che la fuddetta invenzione delle Leggi de' Romani ſeguiffe, che ſopra di ciò per un pubblico Notaro ſi rogaffe un' iſtromento ridotto in ſcrittura, in quello ſteſſo modo, che ſi fa de' contratti, e dell'altre convenzioni fra' vivi; non in altra differenza, che con quella del numero de' teftimonj, che fuſſero ſette, e queſto modo di teſtare dalla gente popolare, e di ordinaria condizione per lo più di prefente ſi pratica.

- 8 Le perfone nobili però, o in altro modo qualificate per ricchezza, o per dignità non facilmente ſ'inducono a queſta forma di teſtare, per la ragione, che per lo più ſi defidera di tener occulta la loro volontà fin che ſieno in vita, così richiedendo le regole della prudenza: perlochè fogliono fare il teſtamento chiuſo, e ſigillato, e all'incontro aborriscono di fare il vero teſtamento in ſcritto, e ſolenne, come ſoggetto ad eſſer facilmente annullato, perchè non ſi ſappiano bene offervare tante ſolennità, e ſuperſtizioni. Però è ſtata introdotta una certa forma miſta, della quale ſi vuol fare autore il Bartolo; (4) come partecipante dell'una, e dell'altra ſpecie, e che perciò ſi dice teſtamento nuncupativo d'una nuncupazione implicita, che ſia in ſoſtanza ſcritto, e chiuſo, e ſigillato, in modo che la diſpoſizione reſti occulta, finchè vive il teſtatore, e nondimeno, che non abbia natura di teſtamento ſolenne, e in ſcritto, ma piuttosto di nuncupativo, e dal principio ſi ridu-

(1) Delle ſervitù diſcorſo 1. numero 11.

(2) De' Teſtament. nella Somma numero 55. e 56. Dottor Volgar nello ſteſſo tit. de' Teſtament. capit. 2. numero 5. verſ. e l'

altra.

(3) Dottor Volgar de' Teſtament. cap. 2. ſotto il numero 6. verſ. Per rimediare.

(4) De Teſtament. diſcorſo 1. numero 3.

riduca alla forma d'un Istromento pubblico per il rogito di un pubblico Notario. (1)

Cioè, che scrivendo il Testatore, ovvero facendo scrivere da un'altra persona contenente in uno, o più fogli quel che voglia disporre, dipoi questi fogli uno, o più li chiuda, e li sigilli, e in tal modo alla presenza di sette testimonj li consegna a un pubblico Notaro, il quale nel dorso noti il rogito di tal consegna, nell'atto della quale dica il Testatore, che quella sia la sua volontà, che in quei fogli si contiene, senza esprimere altro.

Ovvero alle volte essendo li fogli, che li Dottori esplicano col nome, o vocabolo di schedola tuttavia aperti, ordini al Notaro, che in quell'atto li chiuda, e sigilli, e si stenda dell'istessa consegna: Oppure che senza consegnarli al Notaro, avanti di questo e de' sette testimonj dica per atto pubblico, che il suo testamento sia contenuto in uno o più fogli, li quali da esso si sieno dati ad un tale, cioè, secondo Bartolo, al Padre Guardiano di S. Francesco, oppure che si ritroveranno nel tale suo scrigno e studio, ec. (2)

Sopra questa specie di testamento nuncupativo, di nuncupazione implicita si è molto disputato da' Dottori, se cammini solamente a rispetto de' Legati, e altre disposizioni particolari; ma non a rispetto dell'istituzione dell'Erede universale nascendo la ragione del dubitare, che le Leggi richiedono, che l'Erede sia nominato avanti li testimonj con la propria bocca del Testatore; Però questa difficoltà pare oggidì affatto tolta per esser più ricevuto, e con ragione, che questa istituzione implicita basta, (3) sicchè le sole questioni in pratica si sogliono restringere alla sufficiente prova dell'identità, della schedola, se sia quella della quale ha parlato il Testatore per la possibile supposizione d'un foglio, in vece dell'altro. (4) Sopra di che non è possibile di stabilirvi regole certe, e generali applicabili a tutti li casi per dipendere il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso; che però per non confondere l'intelletto, basta di sapere le diverse specie de' testamenti, e quali oggidì sieno le più praticabili.

Queste specie, nelle quali si richiedono le suddette solennità rigorose, e particolarmente quella de' sette testimonj maschi, e maggiori, e dalla Legge non riprovati, camminano secondo li termini della Legge civile ogni volta che non vi entri alcuna delle seguenti limitazioni; sicchè queste finiscano, e stabiliscano la regola generale, e le limitazioni sono, cioè:

Primieramente secondo li termini della medesima Legge civile a queste solennità non soggiacciono li testamenti de' soldati, quando però si facciano, mentre stiano nell'armata, o sul campo combattendo, o per combattere; ma non già quando stessero in Città ovvero ritirati ne' quartieri, sicchè abbiano la comodità di testare con le solennità a guisa degl'altri li quali non sieno soldati, (5) e che perciò si dicono pagani, che è un nome generale adattabile a tutti gli altri da soldati in fuori.

S

E feb.

(1) De Testament. nella Somma numero 57. Dottor Volgar nello stesso tit. de' Testament. cap. 2. numero 6. per tutto.

(2) De Testament. discorso 1. al discorso 5. per tutto.

(3) De Testament. discorso 1. dal numer. 4. e segg. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Testament. cap. 2. numero 6. vers. E sebbene.

(4) De Testament. discorso 1. numero 9. discorso 2. numero 3. e segg. discorso 3. dal

numero 5. e segg. discorso 4. e discorso 5. per tutto. Dottor Volgar nello stesso cap. 2. sotto il numero 6. vers. Le difficoltà.

(5) Delle donaz. discorso 38. numero 7. de' Testament. discorso 7. numero 10. discorso 14. numero 7. discorso 20. numero 5. discorso 21. numero 11. discorso 28. per tutto nella Somma numero 74. de' Fidecomm. discorso 108. numero 12. Dottor Volgar. de' Testament. cap. 2. numero 3.

E sebbene a rispetto di molt' altri privilegi; che dalla Legge civile de' Romani si concedono a' soldati è una gran questione tra' Dottori, se li soldati de' tempi nostri godano di tali privilegi, e si possino paragonare agli antichi soldati de' Romani; nondimeno ciò che sia per gli altri privilegi, ed effetti, de' quali in varj luoghi si parla a quest' effetto del testamento senza solennità, è più ricevuto, che anche ne' soldati de' tempi nostri cammina, perchè se gli addatta la stessa ragione. (1)

L' altro caso, ritenendo li stessi termini della Legge civile è quello del testamento del Padre con li figli, (2) per la ragione, che in tal modo contiene piuttosto una distribuzione, che una disposizione; (3) onde cessa quel sospetto di fraude, per il quale così rigorose solennità si richiedono: sicchè a rispetto de' figli, e discendenti basta la prova naturale della volontà; ma non già a rispetto d' estranei, a favore de' quali nel medesimo testamento si sia disposto; anzi a rispetto de' medesimi figli, e discendenti cade il dubbio, se ciò cammini, quando tra essi si usasse qualche inegualità, e la decisione dipende dalla qualità dell' inegualità, perchè quando sia notabile in modo che non vi possa cadere la suddetta ragione del sospetto della fraude, non entrerà la limitazione. (4)

Il terzo caso è quando si tratti di testamento fatto in tempo di Peste, (5) ovvero quando si sia in villa, o in campagna, in modo che non vi sia quella copia di testimonj, e di periti, che si abbia ne' luoghi abitati, e in tempo non accidentale, mentre in questo caso bastano cinque testimonj. (6)

La quarta limitazione nasce dalla Legge canonica, secondo la disposizione della quale anche a cause profane, e indifferenti bastano il Parroco, ovvero il solito, e ordinario Confessore, e due testimonj; oppure quando non vi sia il Parroco, o il Confessore bastano quattro testimonj idonei, e degni di fede, in quel modo che più di proposito altrove si discorre. (7) Però questa Legge canonica ha luogo solamente nelle terre della Chiesa, cioè nello Stato Ecclesiastico, nel quale la Legge canonica fa la prima figura di Legge comune anche civile, come del proprio Principe; (8) anzi che in Roma stessa non ha luogo, (9) ma si cammina con la Legge civile, secondo l' opinione oggi più ricevuta per lo statuto della medesima Città, dal quale si stabilisce, che si osservi la Legge civile. (10)

La quinta limitazione per la disposizione, ovvero dichiarazione della stessa Legge canonica entra ne' testamenti, li quali si facciano a favore della Chiesa, o della causa pia; E ciò per la ragione, che questo non soggiace alle Leggi umane laicali, ma si attende quella sola prova naturale, la quale sia sufficiente appresso Dio, sicchè una schedula privata ben riconosciuta ovvero due testimonj, o altra specie di prova naturale basta. (11)

La se-

- (1) Delle Giurisdiz. discorso 107. numero 12. delle donaz. discorso 42. num. 4. de Credit. e Debit. discorso 118. numero 9. de' Testam. discorso 28. numero 12. de' Fidecommess. nella Somma numero 54. e segg. Dottor Volgar de' Testament. cap. 2. num. 3. vers. Si è dubitato.
- (2) De' Testament. discorso 8. numero 7. discorso 14. numero 7. discorso 26. num. 17. discorso 27. numero 6. discorso 75. discorso 86. de' Fidecomm. discorso 108. numero 12.
- (3) De' Testament. discorso 75. num. 18. vers. Secus.
- (4) De' Testament. discorso 26. numero 17. discorso 27. dal numero 7. discorso 86. numero 8. e segg. Dottor Volgar nel detto cap. 2. numero 2.
- (5) De' Testamenti discorso 27. numero 5.
- (6) Dottor Volgar De' Testamenti detto cap. 2. numero 7.
- (7) De' Testament. discorso 25. per tutto de' Paroch. disc. 23. num. 20.
- (8) De' Giurisdiz. discorso 35. numero 41.
- (9) De' Testam. disc. 33. numero 9.
- (10) De' Testament. disc. 8 n. 6. disc. 17. n. 7. disc. 12. numero 14. discorso 13. numero 5. discorso 14. numero 7. e per tutto discorso 15. sotto il numero 2. e segg. disc. 17. numero 3. discorso 28. numero 14. discorso 50. numero 3. de' Fidecomm. disc. 108. n. 11. e 12. Conflit. Offic. 73. e segg.

La sesta limitazione è quella, la qual nasce dalla Legge particolare del luogo, come per esempio, che nella Città di Venezia, nel Principato di Catalogna, nel Regno di Sardegna, e altri luoghi bastano tre testimonj più, e meno, secondo che le Leggi del luogo scritte, o non scritte, dispongano; 15 e il testamento in tal modo fatto vale, e deve avere la sua esecuzione, ed effettuazione anche fuori di quel territorio, e in que' paesi ne' quali si viva col suddetto rigore della Legge civile: (1) Imperocchè sebbene la regola è, che le Leggi particolari non oprano fuori del territorio, e della giurisdizione del Legislatore; nondimeno in questo caso è più vero il contrario per la ragione, che l'operazione non nasce dalla podestà del Legislatore, ma dalla volontà del testatore, (2) il quale ha voluto accomodarsi a quella Legge.

E finalmente simile all'antecedente è l'altra limitazione nel testamento, il quale si faccia alla presenza del Principe sovrauo, che l'autorizzi, o che egli sia il Testatore, oppure che dal medesimo si conceda l'indulto di poter testare senza le solennità ordinate dalla Legge, sicchè basti la prova naturale per due testimonj, ovvero per una schedola privata in quello stesso modo che si è detto 16 del testamento a cause pie, il che frequentemente si pratica nella Città di Roma, e nello stato Ecclesiastico per si fatti indulti li quali si sogliono per il Papa concedere a' Cardinali, (3) ad alcuni Prelati, e a' suoi famigliari, ed altri; sicchè non è privilegio particolare del Cardinalato conforme alcuni credono, ma perchè a' Cardinali ordinariamente si fatto indulto si suol concedere. (4)

Questa limitazione è appoggiata alla stessa ragione, alla quale si appoggiano le due prossime antecedenti, cioè, che le solennità derivano dalla Legge umana, ovvero positiva, alla quale il Principe può derogare, o dispensare: (5) Che però cade solamente il dubbio se ciò si possa fare in pregiudizio di quelli, li quali non soggiacciono alla sua giurisdizione, e podestà; (6) ma non occorre in questo luogo esaminarle per non confondere li Giovani.

Tuttociò cammina con due presupposti, uno cioè della podestà, che abbia il disponente di testare, del che si tratta di sotto; (7) e l'altro che vi sia la volontà prefetta, e già ridotta al termine di far il testamento, e l'ultima volontà, sicchè la questione si riduchi alle solennità; ma non già quando la volontà sia tuttavia indeterminata, e come li Dottori dicono piuttosto in via, che nel termine; sicchè quell'atto sia una semplice velleità, ovvero una preparazione della futura volontà perfetta; posciachè nè il favore della causa pia, nè quello de' figli, ovvero l'indulto supplisce sì fatto difetto della volontà, supplendo solamente quello delle solennità. (8) 17

Quando poi si dica d'effervi, o no tal difetto, ovvero imperfezione della volontà, non vi si può stabilire una regola certa, e generale applicabile a tutti li casi per dipender la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalla quale si deve cavare se quell'atto sia perfetto, e determinato, 18 ovvero, che aspetti la perfezione da un'altro atto, che il Testatore si abbia

S 2

rifer-

(1) De' Testament. dal discorso 10. per tutto nella Somma dal numero 70.

(2) De Feud. nella decisi. della Sicil. numero 431. nel fin de' Fidecomm. discorso 36. numero 3. discorso 220. numero 12. disc. 226. numero 4. de' Canon. discorso 32. numero 8. Dottor Volgar de' Testament capitolo 4. numero 6. e 7.

(3) De' Testament. discorso 6. numero 2. e segg. discorso 7. numero 7. e segg.

(4) Dottor Volgar de' Testament. cap. 4. numero 8. sotto il vers. E sebbene.

(5) De' Testament. disc. 12. numero 8.

(6) De' Fidecommess. discorso 273 numero 6.

(7) In questa sotto il tit. seguente, numero 1. §. Dagl' Antichi, e §§. segg.

(8) Delle donaz. discorso 12. numero 4. disc. 16. numero 7. discorso 22. numero 17. de' Testament. discorso 8. numero 6. discorso 11. numero 8. discorso 12. numero 14. discorso 13. numero 5; de' Legat. discorsi. 42 numero 5. e 9.

rifervato di fare; (1) che però converrà di ricorrere a quel che in occasione de' casi seguiti se ne discorre in altr' Opere, sicchè altrimenti sarebbe piuttosto mettere in confusione la mente de' Giovani, a quali devono bastare questi avvertimenti, e queste notizie de' termini; che altra sia l'imperfezione della solennità, ed altra della volontà, mentre la prima si dice nascere dalla Legge positiva, ma l'altra nasce dalla natura. (2)



TITO.

(1) De' Testament. dd. disc. 12. numero 15.
disc. 13. numero 14. e 16. discorso 15. n.

4. disc. 16. numero 9. disc. 75. per tutto.
(2) De' Testament. d. disc. 8. numero 6.

TITOLO UNDECIMO

OVVERO DUODECIMO.

DELLE PERSONE ALLE QUALI SIA PERMESSO

FARE IL TESTAMENTO, E A QUALI NO'.

S O M M A R I O.

- | | |
|--|---|
| <p>1. SE la facoltà di testare nasca dalle Leggi di natura, o positiva.</p> <p>2. Che ognuno può testare, fuorchè chi gli è proibito.</p> <p>3. Prima specie naturale degl' Intestabili, cioè degl' Impuberi.</p> <p>4. Seconda specie naturale degl' Intestabili, cioè de' Pazzi, e in quanti modi si consideri la pazzia a questo effetto.</p> <p>5. Terza. Del Testamento degl' Infermi per cenni, ed interrogazione d' altro.</p> <p>6. Quarta. Del Testamento del Muto, e del Sordo.</p> <p>7. Quinta. Del Testamento de' Ciechi.</p> | <p>8. Sesta. Del Testamento de' Prodighi.</p> <p>9. Settima. Del Testamento fatto per fraude, o per forza.</p> <p>10. Altra specie d' Instabilità accidentale introdotta dalla Legge positiva, circa li Figliuoli di Famiglia.</p> <p>11. In secondo luogo circa li Servi, e Religiosi, e li condannati a Morte.</p> <p>12. In terzo luogo circa gl' Usurarij.</p> <p>13. In quarto luogo circa a' Scommunicati.</p> <p>14. In quinto luogo circa le pubbliche Meretrici.</p> |
|--|---|

D Agl' antichi Savj Professori della moralità, con la scorta de' quali solamente senza niuna perizia della facoltà Legale camminano li moderni Professori dell' erudizione, e delle lettere umane, fu molto disputato se sia degna di lode, ovvero di biasimo questa introduzione di testare, e disporre delle sue robe per dopo morte, venendo stimata una delle questioni problematiche copiose di ragioni, e d'argomenti per l' una, e l'altra opinione; imperocchè quelli che la lodano, e con la scorta de' quali senz'altro discorso, o raziocinio, ma ad occhi chiusi, tirati a mano dalle autorità alla loro usanza camminano, dicono, che pare ciò concesso dalla stessa Legge della natura, che ciascuno morendo abbia la facoltà di disporre del suo in quel modo, che gli paja, e piace, sicchè debba dirsi un violare la Legge della natura, non osservando quel che da' morti si sia ordinato, ovvero alla loro volontà derogando. (1)

All' incontro quelli, che la biasimano dicono, che ripugni alla natura il poter disporre di quelle robe, le quali non sieno più sue, mentre seguita la morte si perde ogni dominio, sicchè la disposizione sia conferita in un tempo inabile, e quando per esser annicchiato non sia più Padrone, ed anche perchè pare improprio che li morti comandino a' vivi. (2)

Tutta-

(1) De' testam nella Somma n. 7. e segg. Dott. (2) De' testamenti discorso 1. numero 11.
Vol. cap. 1. n. 7. nello stesso tit. de' testam. Dottor Volgar cap. 1. num. 2.

Tuttavia quasi appresso tutte le nazioni, e in tutti li tempi è più comunemente ricevuta in pratica la prima opinione, che sia una cosa degna di lode, la quale si debba permettere, e praticare nella Repubblica, conforme, di fatto segue; Però, e più vero, e più comunemente ricevuto, che ciò derivi dalla benignità della Legge positiva, la quale possa negarlo, sicchè non sia una facoltà, la quale derivi dalla Legge della natura, conforme alcuni malamente credono, (1) posciachè sebbene alcune Leggi civili usano questo termine, nondimeno ciò ci dice per un modo di parlare improprio ad effetto di denotare, che un certo stimolo naturale lo persuada. (2)

Nè doverà stimarsi inutile questa premessa, essendo piuttosto necessaria a molti effetti, e particolarmente a quello, se il Principe possa derogare alle ultime volontà, ovvero quelle commutare, (3) perchè, se fossero di ragione di natura non lo potrebbe fare, ed anche ad effetto, che la Legge possa fare alcuni intestabili, o in altro modo possa restringere la libertà del testare, e del disporre, e indurvi alcune solennità, alle quali il Principe possa dispensare, mentre quando ciò provenisse dalla Legge della natura, non potrebbe la Legge positiva, ovvero il Principe disporre il contrario. (4)

Fatte queste premesse, per quel che appartiene alla materia del presente titolo, cioè, quali persone abbiano la facoltà di testare, e quali no; si stabilisce la regola generale affermativa, cioè, che ogn'uno il quale non sia dalla Legge proibito, e inabilitato, abbia tal facoltà, (5) sicchè l'eccezioni, le quali di sotto si accenneranno, stabiliscono la regola generale in contrario. (6)

Sono dunque gl'intestabili di due specie. Una cioè di quelli, li quali sieno dichiarati tali dalla Legge per difetto naturale, al quale la Legge positiva non possa supplire, nè dispensare: e l'altra di quelli, li quali sieno intestabili per accidente, perchè la Legge positiva gli abbia resi tali; sicchè possa la medesima Legge dispensarli, e togliendo l'ostacolo, renderli capaci, e testabili.

- 3 Della prima specie degl'intestabili per natura sono primieramente li putti, come d'imperfetto giudizio, e privi di quel perfetto uso della ragione, che a tal'effetto si stima necessario, il che si è stabilito dalla Legge dentro l'età pupillare, la quale ne' maschi dura fino all'anno decimoquarto compiuto, e nelle femmine fino all'anno duodecimo compiuto; sicchè altra abilitazione a quest'effetto non se gli conceda, fuorchè quella dell'ultimo giorno dell'anno suddetto decimoquarto, o duodecimo rispettivamente, che benchè non sia compiuto, tuttavia si abbia per tale. (7)

E sebbene frequentemente porta il caso, e la pratica insegna, che un putto minore dell'età suddetta abbia capacità sufficiente, perchè la malizia supplisca al difetto dell'età; e all'incontro, che anche nell'età de' quindici, e sedeci anni sia incapace, e di giudizio affatto imperfetta: Nondimeno perchè ciò produrrebbe delle liti, la Legge regolandosi da quel che più frequentemente segue, ha stabilito una tassa uniforme, alla quale quelli, li quali

(1) De' Testament. discorso 72. nu. 12. discorso 14. numero 16. de' Fideicommi. disc. 141. num. 28. e 36. Relaz. della Cur. discorso 20. num. 15. de' Fideicommiss. nella Somma dal num. 1.

(2) In questa lib. 1. tit. 2. numero 3. §. Non già.

(3) De' Fideicommiss. nella Som. dal num. 2. discorso 295. e segg. de' Feud. discorso 9 nell'Annot. sotto il numero 9. discorso

10. numero 5. discorso 14. numero 16. de' Regal. discorso 148. numero 59. discorso 177 dal numero 26. Relazioni. della Cur. discorso 20. numero 14. Annotaz. al Concil. discorso 20. numero 5. delle Decime discorso 20. num. 15.

(4) De' Testament. discorso 8. num. 6.

(5) De' Testament. nella Somma n. 15.

(6) Ne' §§. segg.

(7) De' Testament. nella d. Somma n. 16.

quali alla medesima Legge soggetti sieno, si devono acquietare; ma quando si tratti di quelli che ad essa non soggiacciono direttamente, come per esempio è la Chiesa, e la causa pia, questa tassa Legale farà tuttavia la sua operazione dell'indurre una presunzione dell'imperfezione, finchè si provasse la sufficiente perfezione, e supplezione, che dalla malizia si facesse dell'età, in quel modo che segue nel matrimonio, posciachè altrimenti si potrebbe dire imperfezione della natura, quando questa veramente non vi sia, ma piuttosto della Legge positiva. (1)

Inabili a testare, o in altro modo disporre del suo per natura ancora sono quelli, li quali benchè sieno d'età maggiore, nondimeno abbiano la mente inferma, e il discorso, ovvero l'uso della ragione in tal modo alterato, che venghino paragonati a' putti, sicchè in essi la volontà sana, e perfetta non si dia, e che volgarmente diciamo pazzi, ovvero scemi. (2)

Sopra questa specie d'intestabili cadono con frequenza, e alla giornata le questioni in pratica, non già nella suddetta incapacità in astratto, presupposta la suddetta infermità della mente, ma sopra l'esistenza, e la qualità di tale infermità, cioè, quando sia tale, che si fatta inabilità induca; Perlocchè conforme altrove ancora si dice, conviene distinguere più specie d'infermità, ovvero d'alterazioni della mente. (3)

La prima è quella pazzia, della quale generalmente tutti gli uomini del mondo patiscono, perchè l'umana imperfezione non permette che vi sieno uomini affatto perfetti, e totalmente esenti da qualche debolezza, perlocchè si dice, che ciascuno ha la sua pazzia maggiore, o minore, secondo la sua temperatura, e questa specie senza dubbio non cagiona tale inabilità; mentre altrimenti tutti sarebbero intestabili. (4)

L'altra specie è quella, la quale a comparazione degl'Uomini moderati, e prudenti si suol dir pazzia per qualche difetto trascendente l'ordinario, e l'uso comune, sicchè si abbondi troppo nel senso proprio, come per esempio per un soverchio, e immoderato amore, e concetto di se stesso nel sapere, o nelle fattezze, o nella polizia, o nella nobiltà, e cose simili, e questa parimente non cagiona l'intestabilità, (5)

La terza è quella, la quale nasce dalla lesione della fantasia, ovvero dell'immaginazione in una, ovvero in alcune cose; ma che nel rimanente amministri bene il suo, ed abbia l'uso perfetto della ragione, e della volontà come gl'altri; come per esempio, secondo la pratica frequente, che s'immagini d'esser Papa, o Imperadore, o Cardinale, oppure di star' infermo, quando non sia con somiglianti male impressioni. E parimente questa specie non cagiona l'intestabilità, quando la disposizione non fosse fatta con questo presupposto, dal quale la volontà fosse regolata, sicchè perciò restasse irragionevole, e mal regolata, onde possa dirsi effetto della stessa infermità. (6)

La quarta specie è quella la quale cagiona qualche debilitazione della mente, ovvero dell'intelletto, o della memoria, sicchè renda la persona più grossolana, e di minor capacità, ovvero difettosa di memoria, che li Giuristi dicono ebetudine; ma che non tolga affatto il giudizio, (7) e il discorso, ovvero l'uso

(1) De' Testament. nella Somma numero 17. Dottor Volgar de' Testament. capitolo 5. numero 2.

(2) De' Testament. discorso 38. e discorso 39 per tutto, nella Somma num. 18. e segg.

(3) Dottor Volgar de' Testament. cap. 5. numero 3.

(4) Detto cap. 5. sotto il numero 3. e vers. Ma perchè.

(5) Detto cap. 5. vers. l'altra specie.

(6) De' Testament. discorso 40. numero 8. Dottor Volgar nello stesso cap. 5. detto n. 5. vers. La terza specie.

(7) Dell' Alienaz. nella Somma n. 109. Dott. Volgar de' Testam. nel detto cap. 5. dal numero 3. vers. La quinta, e vers. segg.

l'uso della ragione. E parimente questa non innabilità però è una circostanza, la quale si deve aver molto in considerazione, quando la disposizione non fosse ben regolata, o che qualche sospetto vi sia.

E finalmente la quinta specie è quell' infermità di mente totale, la quale tolga il discorso, e l'uso della ragione, e della volontà, o sia col furore, e con la frenesia formale: nel qual caso si dicono pazzi, ovvero con una scementaggine, e storditezza totale, nel qual caso si dicono fatui, ovvero stolidi affatto.

Questa specie si soddistingue in più subalterne, cioè che una sia fissa, continua, e confermata, sicchè non mai cessi, nè si dia il caso de' lucidi intervalli, benchè il corpo per altro sia sano, sicchè l'alterazione della mente non nasca da altro accidente del corpo. L'altra quando sia parimente fissa, e continua senza li lucidi intervalli; ma sia accidentale, ovvero occasionale, come cagionata dalla febbre, o da un grave dolore, o altra passione, alla quale accidentalmente soggiaccia il corpo. E la terza quando, o sia nell'uno, o nell'altro modo, non sia fissa, e continua, ma a tempo, sicchè vi sieno in alcuni tempi li lucidi intervalli del sano, e del perfetto discorso.

Una gran differenza si scorge tra queste specie, imperciocchè quando siamo nella prima di quello, il quale già sia pazzo, o fatuo continuo, e confermato, non cade la presunzione Legale, che ciascuno si presume di sana mente; sicchè quello il quale per annullare il Testamento allega l' infermità, sia tenuto provarlo con la prova stretta, e concludente, la quale percuota quel tempo preciso. (1)

Come anche in questo caso non si fa conto alcuno, se la disposizione sia ragionevole, e ben regolata, o no; posciachè sebbene alcuni mossi dall'autorità di Valerio Massimo, il qual riferisce il giudizio del Senato Romano, che stimasse valido il Testamento d'un pazzo, perchè fosse ragionevole, e ben regolato; (2) nondimeno quest'opinione è riprovata per la ragione, che anche li pazzi alle volte sogliono parlare a proposito, secondo l'esempio volgare del fatuo Parisense, (3) ed anche perchè quella buona regolazione abbia potuto procedere dal dettame, e dalla preordinazione d'Uomini savj per sostenere in tal modo il Testamento, e pregiudicare a' venienti ab intestato. (4)

Ma nell'altre due specie, la presunzione assiste alla validità dell'atto; che però quello, il quale l'impugna, ha l'obbligo di fare la prova concludente, la quale percuota il tempo della disposizione, cioè, che in quell'atto fosse frenetico, o in altro modo in stato di mente inferma. (5)

E nel caso di queste due specie, quando le prove sieno dubbie, perchè ve ne concorrano per l'una, e per l'altra parte, giova molto, e si deve attendere la suddetta circostanza, se il testamento sia regolato con la ragione, e con la prudenza, ad effetto di presumere, che sia seguito piuttosto nello stato valido, (6) quando però appaja, che sia dettato, o in altro modo ordinato dal medesimo testatore; non già se sia a soggezione, o dettame d'altri, conforme di sotto si dice, circa quel testamento, il quale si faccia con segni, e cenni, ovvero ad interrogazione d'altri col corrispondere affermativamente. (7)

Quelli

(1) De' Testamenti discorso 58. numer. 2. versic. Quartus. Dottor Volgar nello stesso tit. de' Testamenti cap. 5. num. 3. v. Ma se.

(2) De' Testamenti discorso 39. num. 17.

(3) De' Testamenti discorso 38. num. 2.

vers. tertius, e segg.

(4) Dottor Volgar de' testamenti cap. 5. num. 3. vers. E sebbene, e segg.

(5) De' testamenti d. discorso 38. num. 2.

(6) De' testamenti discorso 39. num. 10.

(7) Subito nel §. segg.

Quelli li quali sieno gravemente infermi, anche costituiti nell'agonia, e 5
nell'articolo della morte, non si possono, nè si devono dire intestabili,
quando ritengono tuttavia li sensi, e il discorso, (1) perchè il male sia
nella parte vitale, sicchè l'animale non patisca gravemente; e ciò cammi-
na fuori di dubbio, quando l'infermo ritenga tuttavia la favella, sicchè possi
per se stesso esplicare la sua volontà, e disporre. Il dubbio però cade
quando ritenga gli altri sensi, e il discorso; ma se gli sia impedito il par-
lare, sicchè si tratti di testamento fatto per segni, e cenni, ovvero per sem-
plici risposte affermative rispondendo di sì a chi lo domandi, ovvero facen-
do segno col capo, e mostrando di affermare: e in questo caso si deve di-
stinguere se il Testatore da se stesso, senza che gli sia suggerito da altri,
con segni, e cenni esplichi la sua volontà, in modo che sia inteso, o che
interpretandola alcuno che l'assisti. Egli approvi quell'interpretazione;
sicchè appaja dalla sua volontà, che nasca da se stesso, ovvero se nulla mo-
tivando, da se stesso gli sia suggerita qualche disposizione da un'altro al
quale egli risponda con la parola. Sì, che possi proferire, ovvero col chi-
nare il capo, o con altro segno mostri di affermare; Imperciocchè nel pri-
mo caso vi cade un minor sospetto, e più facilmente questa forma di te-
stare si ammette; ma nell'altro è più sospetta, e non si ammette quando
non appaja abbastanza della preordinazione, cioè, che il Testatore essendo
in stato migliore, e potendo parlare abbia comunicato la sua volontà al
Notaro, ovvero ad un suo confidente, acciò stendesse il testamento, sicchè
per l'impedimento sopraggiuntogli sia costretto quel confidente domandarli se
perseverasse nella stessa volontà comunicatagli, (2) ma non già che si faccia-
no delle domande suggestive (3) impensate, e non preparate, ad uno gra-
vemente infermo; posciachè quelli, li quali sieno in quello stato, come fa-
stiditi dall'acerbità del male, e dal pensiero della morte per liberarsi dalle
molestie, sogliono ad ogni cosa, che se gli dica rispondere di sì. Che però
non è materia capace di regole certe applicabili a tutti li casi, mentre il
punto non consiste nella verità della teorica, la quale con la suddetta di-
stinzione oggi pare già ferma, e stabilita; ma consiste nell'applicazione, la
quale dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, in modo che ma-
nifesto errore sia il camminare con le regole, e conclusioni generali, ovve-
ro con le autorità, le quali percuotano casi diversi. (4)

Nel muto, e sordo cade il dubbio se sia testabile, o nò, col presupposto 6
che sia affatto muto, ed insieme affatto sordo; posciachè se in queste parti
patisca qualche difetto, il quale non sia totale, sicchè si dica mutastro, e
sodastro, ciò non cagiona tal impedimento, come anche quando sia muto
solamente, o sordo solamente, sicchè abbia tuttavia uno di questi sensi; ma
quando sia affatto privo, così dell'uno, come dell'altro, in tal caso cade
la distinzione se sia tale per natura, ovvero per accidente, perchè avendo
già avuto l'uso di questi sensi, gli abbia dipoi perduti per qualche infer-
mità, o per altro accidente. Imperocchè in questo secondo caso che il ma-
le sia accidentale, sicchè gli resti il primiero discorso, non si perde questa
facoltà; ma cammina lo stesso, che si è detto degl'infermi gravi, e vicini
a morte, li quali abbiano perduta la parola, quando con li segni, e cenni
la volontà si possi ben comprendere, sicchè non vi sia machinazione, e
fraude, ma nel primo caso che il male sia per natura, convien dire lo stes-
so

T

so

- (1) Dottor Volgar de' Testamenti capitolo 5. numero 4. (3) De' Testamenti discorso 33. numero 16. e segg.
(2) De' Testamenti discorso 39. numero 4. e segg. (4) De' Testamenti discorso 78. numero 7. e segg.
19 discorso 78. dal numero 2. 7. e segg.

so che cammina nel matrimonio, e ne' contratti, ed altre disposizioni, cioè se sia capace, o no nel discorso, e dell' intendere quel che si faccia, (1) dovendosi in quest'atto più che negli altri camminare con maggior attenzione, e rigore come più sospetto di fraude, e di machinazione.

Disputano li Dottori se il Principe possi dispensare a quest' inabilità, e molti l' affermano, mossi particolarmente dal vendere che il testatore considera, che li Soldati, come per un privilegio particolare possono testare benchè sieno muti, e sordi: (2) però è più vero il contrario, e si deve stimare una delle solite semplicità de' nostri, posciachè presupposto che vi sia il difetto della natura in quel modo che è ne' pupilli, e ne' pazzi, o fatui, non si concede al Principe il potervi dispensare. (3)

E quando il testamento sia fatto nel tempo, che alcuna di sì fatte inabilità naturali vi sia, nulla giova che dipoi quella cessi, mentre l'atto è fatto in tempo inabile; ma all' incontro se sia fatto in stato valido, ed abile, nulla pregiudica la sopravveniente pazzia, o altro somigliante impedimento. (4)

- 7 La cecità non cagiona inabilità ovvero impedimento alcuno di testare, ma solamente in quei casi, ne' quali convenga di camminare con la disposizione della Legge civile vi si richiede qualche maggior solennità, cioè, che non possi far testamento scritto; e chiuso, quando anche si scriva, debba dettarsi da esso Testatore, oppure debba egli sentire avanti li testimoni di parola in parola quel che si sia scritto, e che l'approvi come scritto di suo ordine, e che di più v' intervenga il Giudice, ovvero un testimonio di vantaggio, che si dice l'ottavo: (5) ma ciò non cammina in que' testamenti, ne' quali si cammini con la Legge canonica, ovvero con la Legge particolare (6) accennata di sopra. (7)

- 8 Nel prodigo dice il testo, che sia intestabile dopo che se gli sia interdetta l' amministrazione, ma non avanti, sicchè il testamento fatto per avanti sia valido benchè dopo tal interdizione se gli faccia, però questa si dovrà dire un' intestabilità accidentale, la qual nasca dalla Legge positiva civile, perchè così gli sia piaciuto, ma non già naturale, mentre un' atto che faccia il Giudice nell' interdire l' amministrazione, non può fare, che per avanti fosse naturalmente di sano, e perfetto giudizio, e che dopo sia divenuto d' intelletto infermo, e imperfetto. Che però quanto all' inabilità naturale, della quale fin' ora si tratta, convien esaminare lo stato di quella persona dal principio, e se la prodigalità sia a tal segno, che possi collocarsi tra li pazzi, e privi del discorso ragionevole, maggiormente che si fatte provvisioni presuppongono l' infermità antecedente, e contratta, sicchè le prodigalità già usate sieno di essa cagione: che però all' effetto di che si tratta del disporre per ultima volontà, e per dopo morte, difficilmente si verifica l' inabilità naturale, posciachè nel prodigo il male si considera più nelle donazioni, e negli altri atti in vita, in modo che egli imprudentemente, e come per una spezie di pazzia s' impoverisca, e si privi del suo: ma negli atti per ultima volontà ad arbitrio revocabili non si considera tal' inconveniente, non avendo l' effetto, che dopo morte, quando importa poco, o nulla al disponente,

(1) De' Testamenti nella somm. numero 24. Dottor Volgar nello stesso tit. capitolo 5. numero 6. e 7.

(2) De' Testamenti discorso 28. numero 7.

(3) In questo lib. 2. tit. 11. numero 1. §. Nè dovrà

(4) De' Testamenti discorso 41. numero 3.

(5) De' Testamenti discorso 33. numero 4 e

segg. discorso 12. numero 12. nella somma numero 68.

(6) De' Testamenti discorso 18. numero 3. e 4. Dottor Volgar cap. 5. numero 5. nello stesso tit. de' Testamenti.

(7) In questa lib. 2. tit. 10. numer. 13. §. La quarta, e §§. segg.

te, che la roba spetti più ad uno che all' altro; Bensì che tal difetto deve averfi molto in considerazione per camminare con qualche maggior maturità, e circospezione sopra la sincerità dell' atto per il maggior sospetto della fraude, che si può commettere. (1)

E giova il vedere se l' inhabitazione sia naturale, oppure se nasca dalla provvisione della Legge positiva, posciachè nel primo caso non si attende il favore, o privilegio della causa pia, nè il giuramento, ovvero indulto, e privilegio particolare; le quali cose si attendano nel secondo caso, mentre per esse cessa la disposizione della Legge civile, che con la suddetta distinzione si fatta inhabitazione induca. (2)

Anche nelle persone di sano, e di perfetto giudizio, sicchè niuno de' suddetti difetti si verifichi, si suol considerare un difetto naturale della volontà, il qual nasca della fraude, e dell' inganno, e per conseguenza dal falso presupposto, cioè, che fraudolentemente il Testatore s' induca a fare quel che per altro non farebbe, quando quel falso presupposto non se gli fosse fatto; (3) però questa non si può dire inhabitazione naturale a testare, ma è un accidente particolare, il quale fa cessare l' animo; e la volontà del disponente, sicchè l' atto resti invalido in quello stesso modo che segue negli altri contratti, quando si facciano per forza, ovvero per timore, (4) e questo quanto all' intestabilità per natura.

L' altra specie d' intestabilità è quella, la quale si dice per accidente, come introdotta dalla Legge positiva, sicchè dalla medesima, ovvero dal Principe Sovrano come Legge animata si può togliere, in modo che l' inhabile diventi abile, non perchè naturalmente sia tale, ma sia impedito dalla Legge, come per un legame de' membri per altro validi; ed abili a fare le loro operazioni; posciachè togliendosi li legami, e gl' impedimenti, que' membri non acquistano una nuova facoltà d' operare, ma operano per la loro antica, e naturale facoltà, come per una remozione d' ostacolo. (5)

Questa intestabilità dunque accidentale, ovvero Legale si verifica in diverse persone. Primieramente sono li figliuoli di famiglia a' quali si nega la facoltà di far testamento; imperocchè questa è una facoltà, la qual si dice di ragion pubblica, e per conseguenza ne sono incapaci quelli li quali vivono sotto l' altrui podestà. (6) E questa incapacità cammina anche quando il Padre vi consentisse, (7) per la ragione che l' ultima volontà d' uno non deve dipendere dalla volontà di un' altro, (8) permettendosi solamente al figliuolo di famiglia di fare la donazione per causa di morte, col consenso del Padre; (9) perchè sebbene in sostanza anche questa è ultima volontà, nondimeno nel modo di farsi ha natura di contratto.

In molti casi però cessa questa specie d' intestabilità. Primieramente in quelli li quali sieno attualmente, ovvero sieno stati Soldati, o sieno nel campo, ovvero in Città a rispetto di que' beni, li quali per occasione della milizia si sieno acquistati, e che dalla Legge si esplicano col nome, o vocabolo

T 2

bolo

(1) De' Testamenti nella somm. numero 21 dell' Alienaz. discorso 36. per tutto Conflitt. Osserv. 196. Dottor Volgar de' Testamenti cap. 6. num. 11.

(2) De' Legati discorso 14. num. 8.

(3) De' Testamenti discorso 33. numero 24. della societ. degl' off. discorso p. numero 2. e 9. de feud. nell' Annot. numero 5. della Dott. discorso 156 numero 29.

(4) Delle Donaz. discorso 2. n. 7. disc. 3. n. 9. discorso 28. n. 10 de. Benefiz. discorso 78. numero 6. e 8.

(5) De' Testamenti nella somm. numero 7. Dottor Volgar nello stesso tit. de' Testamenti cap. 6 numero 15.

(6) De' Testamenti discorso 34. numero 8. nella somma numero 22. Dottor Volgar nello stesso tit. de' Testamenti capitolo 6. numero p.

(7) De' Regular. discorso 62. numero 3.

(8) De' Fidecommess. discorso 183. numero 9.

(9) Delle Donaz. discorso 39. numero 3.

bolo del peculio Castrense; mentre in questa specie di robe vengono stimati come Padri di famiglia, (1)

Secondariamente a somiglianza, e per la stessa ragione ne' Feudi veri, li quali costituiscono li Soldati del prim' ordine del Principato, e in tutte quell' altre cose, le quali sieno concesse del Principe Sovrano, conforme sono particolarmente gli officj vacabili, e le altre ragioni Regali, ed anche le robe indifferenti concesse dal Principe perchè assumono le stessa natura de' Castrensi. (2)

In terzo luogo in quelle robe, le quali si acquistino per mezzo delle lettere, e delle scienze, e facoltà, solite esplicarsi col termine, o vocabolo del peculio quasi Castrense, il quale al Castrense viene paragonato. (3)

Quarto sono le robe anche laicali, e indifferenti, le quali sieno possedute da' Chierici anche in minori, (4) e che da essi si sieno acquistate per altra occasione, che per quella della Chiesa, e de' benefizj Ecclesiastici; mentre queste vengono, sotto il suddetto genere de' Castrensi, o quasi; sicchè di loro natura vengono sotto il genere del peculio avventizio; posciachè questo ne' Chierici ha la natura del quasi Castrense. (5)

Quinto per la disposizione della stessa Legge civile in certi lucri dotali, che dalla madre se gli trasmettano, della quale sono Eredi. (6)

Sesto quando vi sia la consuetudine conforme si presuppone che sia in alcune Provincie della Francia, (7) ed altrove.

E finalmente quando il Principe col suo indulto lo abiliti, conforme in Roma, e nello Stato Ecclesiastico è solito praticarsi, che si fatti indulti si concedano per quello di sopra si è detto. (8)

Anzi senza temerità si potrebbe dire conforme altrove si dice, (9) che sia stata una semplicità de' nostri maggiori, e de' primi interpreti lo stabilire ne' figli di famiglia questa intestabilità in quelle robe le quali sieno del loro dominio, sicchè vengono sotto il genere del peculio avventizio: Imperocchè intanto per le Leggi de' Digesti, e del Codice, ed anche dell' Istituta cidsi dispone, in quanto che eccettuata quelle robe, le quali cadono sotto li suddetti peculj Castrense, e quasi Castrense non era tal facoltà di testare verificabile ne' figliuoli di famiglia, mentre il tutto si acquistava in piena ragione al Padre, sicchè il figliuolo fosse incapace di dominio. Che però essendosi per la Legge posteriore, chiamata novissima introdotto l' altro peculio profettizio, nel quale il figliuolo di famiglia acquista il vero, e pieno dominio con facoltà di alienarlo, e donarlo, e che morendo il Padre vi succeda come Erede quando sia più prossimo, onde resti escluso da' figli, oppure debba ammettere la madre, e li fratelli all' egual concorso della successione in quello stesso modo, che segue ne' figli emancipati, eccettuata quella ragione, che vi abbia dell' usufrutto frequentemente anche solita cessare: Quindi segue che non si fa vedere a qual ragione tal intestabilità sia appoggiata, mentre le Leggi, le quali ciò dispongono, camminano col detto presupposto, il quale oggi cessa per la Legge posteriore; (10) che però essendo

(1) De' Testamenti nella somm. numero 23.

(2) De' Feud. discorso 116 numero 17. Dottor Volgar de' Testamenti cap. 6. n. 3.

(3) In questo lib. 1. tit. 9. numero 6. P. Cominciò.

(4) De' Testamenti discorso 34. per tutto nella somma numero 23. de' Regular. discorso 62. numero 8. Dottor Volgar de' testamenti cap. 6. numero 2.

(5) De' Credit. discorso 86. numero 19.

(6) Dottor Volgar della Dot. cap. 25. n. 3.

(7) De' Testamenti discorso 34. numero 19.

(8) In questa qui sopra §. L'altra.

(9) In questa lib. 1. titol. 9. numero 5. §. Primieramente, e qui sotto tit. xv. numero 15. §. Il primo, e tit. xv. 11. numero p. §. Si dice.

(10) Conflitt. Osservaz. 66. Dottor Volgar de' Testamenti cap. 6. numero p. §. E se bene.

do una cosa irragionevole, e una certa formalità, la quale deriva piuttosto dall'inavvertenza de' primi maestri, e interpreti, pare, che debbano con facilità sì fatti testamenti sostenere come donazioni per causa di morte per le clausule oggidì solite apporvisi per uno stile comune, che si dicono codicillari, (1) e che in effetto ciò contenga una delle solite freddure, e delle irragionevoli formalità, e superstizioni de' Legisti.

Presupposta questa intestabilità de' figliuoli di famiglia, sicchè cessando tutte le suddette limitazioni, convenga di camminare con la regola benchè irragionevole, e mal fondata come sopra, cade la questione molto dibattuta tra' Scrittori, se facendosi il testamento nello stato inabile della patria potestà, si revalidi, perchè avanti la morte, quando il testamento riceve la sua perfezione, sia divenuto Padre di famiglia, e di sua ragione; e a camminare col rigore della lettera delle Leggi pare, che sia più probabile, e più fondata l'opinione negativa: però riflettendo alle suddette considerazioni, a mio giudizio più vera, e più ragionevole stimar si deve l'opinione affirmativa, (2) mentre l'altra in effetto contiene un mero giudaismo Legale privo d'ogni ragione, la quale si dice, e si deve stimare l'anima della Legge. (3)

L'altra specie degl'intestabili per accidente si verifica ne' servi, che volgarmente in Italia diciamo schiavi, e de' quali si è trattato; (4) e sebbene di questa intestabilità si suole assegnare la stessa ragione che si è accennata di sopra ne' figliuoli di famiglia, cioè, che sieno incapaci di quelle cose, le quali sieno di ragion pubblica, nondimeno la più vera ragione è l'altra, che manca il soggetto di che testare, mentre li servi sono incapaci d'aver dominio, e di posseder beni, e ragioni da poterne disporre, stante che ogni loro acquisto è del padrone.

A somiglianza di questa intestabilità oggidì in pratica abbiamo quella de' Religiosi professi dell'uno, e dell'altro sesso; imperciocchè presupposta la solenne, e giurata professione in qualche Religione, o Istituto, approvato dalla Sede Apostolica segue, che per il voto esplicito, ovvero implicito, e necessariamente annesso della povertà, per il quale il Religioso professo non è capace di esser proprietario, e di possedere cosa alcuna del proprio, ma che il tutto anche patrimoniale, si acquisti alla Religione, ovvero al Monastero, ne risulta l'intestabilità, non solamente de Jure, ma ancora di fatto per mancamento del soggetto non avendo di che testare.

E sebbene vi sono alcune Religioni, che li loro professori di fatto vivono nel secolo, e posseggono beni stabili, e mobili a loro libera disposizione, e commercio a guisa de' Secolari anche in somme grandi, e in figura d'uomini molto ricchi, come per esempio sono li Cavalieri, e li Capellani della Religione di S. Gio: Gerosolimitano, volgarmente detta di Malta; tuttavia ciò non toglie l'intestabilità, (7) quando non vi concorra l'Indulto particolare della Sede Apostolica, ovvero in questa Religione del Gran Maestro solito concedersi particolarmente ne' beni patrimoniali. (8)

Come

(1) De Legat. dist. 69. num. 1.

(2) De Testamenti discorso 60. numero 6. Dottor Volgar nello stesso tit. de Testamenti cap. 6. num. 4.

(3) De Feud. nella decision di Sicil. num. 185. In questa per tutto continuamente.

(4) In questa lib. 1. titol. 3. num. 1. P. Non dovrà, e PP. fegg.

(5) De Testamenti nella somm. num. 25. Dottor Volgar nello stesso tit. de Testamenti cap. 6. num. 5.

(6) De Testamenti discorso 31. num. 2. e fegg. nella somm. num. 26. Dott. Volgar d. cap. 6. dello stesso tit. de Testamenti num. 6.

(7) De Testamenti discorso 35. num. 9.

(8) De Testamenti discorso 28. num. 11. discorso 91. num. 2. nella somma num. 27. Annotaz. al Concil. discorso 31. dal num. 13. e fegg. Dottor Volgar de' Testamenti cap. 6. numero 9. verso l'altra.

Come anche ad alcuni Religiosi professi si suol concedere dalla Sede Apostolica l'indulto di poter vivere fuori de' Chioftri nel secolo in abito di Chierici Secolari senza l'obbligo di portar l'abito della propria Religione, sicchè di fatto vivano all'uso de' Secolari, e possedgano de' beni notabili in figura d' Uomini ricchi; oppure che escano dalla Religione per causa del Vescovato, o Cardinalato, o altra dignità, ma non perciò diventano testabili, nè acquistano tal facoltà, quando non vi sia particolare dispensa, ed indulto, (1) Bensì che in questo, ed al ri casi simili le robe acquistate, e possedute dopo che non si viva ne' Chioftri, e nell' abito Regolare non si acquistano alla Religione, ovvero al Monastero; ma alla Camera Apostolica, la quale ne fa lo spoglio. (2)

Cammina però tuttocì col presupposto, che sia vero professso con li suoi necessarj requisiti, de' quali altrove, (3) e che si tratti di vera religione, o che la persona diventi vero Religioso professso, non già ne' professi impropri in alcuni chiamate Religioni, le quali non sono veramente tali, come per esempio sono molte Religioni militari, ed anche alcune Congregazioni de' Chierici Secolari, e molti Conservatorj d' Oblate, le quali fanno figura di Monache, e pure non sono tali, e per conseguenza non sono intestabili. (4)

Riceve questa specie d' intestabilità una limitazione forse singolare nella professsione della Religione, ovvero Compagnia di Gesù, quando però sieno professsione semplici de' tre soliti voti di povertà, castità, ed obbedienza; sicchè non abbiano fatto il quarto voto, dopo il quale, e non avanti tra essi si dicono professsione, onde gli altri si dicono scolastici: Imperciocchè sebbene per li suddetti tre voti ordinarj, questi diventano veri Religiosi professsione a tutti gli altri effetti; nondimeno per istituto particolare approvato dalla Sede Apostolica, stante che possono esser mandati via da' Superiori, a quest' effetto vengono riputati come Secolari, sicchè ritengono il dominio, e la disposizione de' beni, e per conseguenza sono testabili. (5)

Per questa intestabilità dunque generale de' Religiosi professsione, la pratica più frequente porta, che quelli, li quali hanno determinato in qualche Religione, o Monastero avanti che vengano a quest'atto, o sia nello stato de' Novizj, oppure prima di prender l'abito, e di far l'ingresso nella Religione, ovvero nel Monastero dispongono de' loro beni, e ragioni, come moribondi al Mondo, e ciò suol seguire, o per via di donazione, o di rinunzia, ovvero di testamento, e in quest' ultimo caso cade la questione, quando si fatto testamento, o altra ultima volontà riceva la sua perfezione, se per la morte civile, la quale segue con la professsione, oppure bisogni aspettare la morte naturale per molti effetti, che da ciò risultano; ed è più vero, e più ricevuto, che la perfezione segua per la morte civile della professsione. (6)

Li Chierici secolari anticamente erano ancora intestabili a guisa de' Regolari; ma li Canonici con molta ragione dichiararono che non fossero intestabili ne' beni patrimoniali, o in altro modo acquistati per altra occasione, che per quella del Chiericato, e de' beni Ecclesiastici. Dunque questa non è una intestabilità generale, e personale, com'è quella de' servi, e de' Religiosi, ma è particolare, ed accidentale in certi beni come dovuti alla Chiesa, ovvero alla Camera Apostolica, in quel modo che non può disporre di que' beni.

(1) De' Testamenti discorso 9. numero 7.

(2) Annotaz al Concil. discorso 36. numero 4.

(3) Dottor Volgar de' Regular. cap. 2. numero p. e segg.

(4) Dott. Volgar de' Testam. c. 6. n. 7.

(5) De Regular. discorso 162. numero 116.
12. Dottor Volgar de' Testamenti cap. 6. numero 9.

(6) De' Testamenti discorso 35. numero 7.
discorso 36. numero 5. e 1.

beni, ne quali per disposizione della Legge, ovvero dell' Uomo convenga d' avere un successore necessario per quel che in diversi luoghi si va accennando. (1)

Disputano li Dottori se a guisa de' servi sieno anche intestabili li condannati alla morte, ovvero al metallo, e alla galera, oppure li banditi capitali, quasi che in tal modo sieno divenuti servi della pena; ma è più vero che non sieno intestabili per la ragione, che oggi non si danno que' servi della pena, che anticamente si davano, e intanto di fatto sogliono essere intestabili, in quanto manchi il soggetto, cioè la roba di che testare in que' paesi, ne quali o generalmente, oppure in certi delitti vi entri la generale confiscazione de' beni; sicchè quando questa cessi in tutto, ovvero in parte in modo che gli resti di che disporre, sono tuttavia testabili. (2)

Gli usurarij pubblici per li Canonici si sono resi intestabili; (3) però questa intestabilità oggi resta ideale tra' Cattolici, tra' quali non si permette esercitare pubblicamente l'usura, sicchè si pratica solamente per una certa tolleranza dagl' Ebrei. (4)

Nelli scomunicati la Legge non dispone cosa alcuna espressamente ma alcuni Dottori li stimano intestabili per la ragione che gli sia proibito il commercio, e per conseguenza non possono adoprare il Notaro, e li testimoni a ciò necessarij; tuttavia è più vero il contrario, mentre tal proibizione s' intende di quel commercio volontario, il qual segue per delizia, ovvero per maggior comodità, o stima, non già quando sia per un'atto necessario, e particolarmente quando possa esser indirizzato al fine spirituale della salute dell' anima, il quale può essere nel testamento non solamente per le pie disposizioni, ma ancora perchè alle volte si fanno le disposizioni profane sotto altro titolo per discarico della coscienza, salvando in tal modo la riputazione. Onde conforme ad un' infermo scomunicato non è proibito il commercio con Medici, Chirurghi, Barbieri, Speziali, e Confessori, e altri Padri spirituali, e simili, così non dev' esser proibito quello de' Giudici, Notari, e testimoni all' effetto di far testamento. (5)

V'è una cert' altra specie d' intestabilità non conosciuta dalle Leggi Civili, e Canoniche, cioè delle pubbliche Meretrici per risoluzioni Apostoliche; quando non dispongano per una parte a favore del Monastero delle Convertite, con quelle dichiarazioni, che si notano nel Teatro, (6) bastando qui averne questo lume.

TITO.

(1) De' Testamenti discorso 7. numero 6. nella somm. numero 28. Dottor Volgar d. c. 6. dello stess. tit. de' Testamenti n. 10.

(2) De' Testamenti nella somm. n. 3. Dott. Volg. nello stesso tit. de' Testamenti cap. 6. numero 13.

(3) De' Testamenti discorso 90. sott' il numero 13. nel fin.

(4) Dell' Usura discorso 6. numero 11. Dottor Volgar de' Testamenti cap. 6. n. 12.

(5) Dottor Volgar de' Testamenti id. capitolo 6. numero 13. vers. Nelli Scomunicati.

(6) De' Testamenti discorso 37. per tutto, Dottor Volgar nello stesso tit. de' Testamenti cap. 6. numero 14.

TITOLO XIII.

DELL'ESEREDAZIONE, OVVERO PRE-
TERIZIONE DE' FIGLI, ED ALTRI
LI QUALI DEVONO ESSERE
ISTITUITI EREDI.

S O M M A R I O.

- | | |
|--|---|
| <p>1. Che cosa si costumi oggi in pratica, circa l'Eseredazione, e Preterizione.</p> <p>2. Dell'obbligo del Padre in istituire li figliuoli, o li figliuoli de' figliuoli, e pronipoti, e all'incontro de' discendenti figliuoli, e nipoti verso il Padre, e la Madre, Avo, ed Avia.</p> <p>3. Che differenza vi sia tra l'Ese-</p> | <p>dazione, e Preterizione espressa, o tacita, e quando operi la clausula codicillare, e si sostengano li legati, o fidecommessi.</p> <p>4. Quali sieno le giuste cause dell'Eseredazione.</p> <p>5. Se abbiano luogo ne' Soldati, e Chierici.</p> <p>6. E ne' Postumi.</p> |
|--|---|

Benchè nel testo si narrino in questo proposito dell'Eseredazione, o Preterizione molte differenze tra li figli, ed altri discendenti, li quali sieno in podestà, e quelli, li quali sieno emancipati, e di sua ragione, ed anche tra li nati, e li postumi, con l'altra differenza tra il Padre, e gl'altri ascendenti per linea paterna, e la madre, e gl'ascendenti per linea materna, col presupposto che si tratti di ascendente, il quale eseredi, o preterisca li figli, e gl'altri discendenti senza parlare del caso converso, che il figlio, o altro discendente eseredi, ovvero preterisca il Padre, o la madre, o altro ascendente, costituendosi anche qualche differenza tra l'espressa eseredazione, e la preterizione per la ragione, che nel tempo della compilazione dell'Istituta non era fatta quella Legge novissima, con la quale oggi si cammina: (1) Nondimeno tutte sì fatte antiche formalità si tralasciano come nella pratica inutili, e che in sostanza contengono un perdimento, di tempo, e un confondere la mente de' Giovani, e riempirla di vane sottigliezze, e superstizioni, le quali pregiudicano molto a quella sodezza di giudizio, che in questa facoltà è necessaria nella pratica per non giudicare, e consigliare. (2)

Si deve dunque supporre, che oggidì quando li Statuti, e le Legge particolari non dispongano altrimenti tolta ogni differenza del sesso tra li maschi; e le femmine, e anche tolta la differenza della patria podestà, e se sieno in podestà, ovvero emancipati, così il Padre come la madre sono tenuti d'istituire Eredi li figli almeno nella legittima, della quale si tratta di fot-

(1) De' Testamenti discorso 57. numero 2. veris. Quamvis.

(2) Dottor Volgar nel Proem. cap 3. numero 2. veris. Quarto.

sotto; (1) sicchè non basta lasciarcele per via di Legato, o di donazione per causa di morte, o con altro titolo, ma vi è necessario il titolo onorevole d'istituirli eredi, altrimenti il testamento si annulla, o si rende inofficioso. (3)

E quando il Testatore non abbia figli, ma abbia li nepoti, o pronepoti de' figli, o nepoti premorti, in questi superstiti, benchè mediati, cammina lo stesso per la ragione, che per mancare li medj, essi divengono primi, e immediati come subentrati nel luogo del loro Padre, o Avo, sicchè devono nello stesso modo essere istituiti. (4)

E all'incontro il figlio, ovvero la figlia, quando non abbia figli, o discendenti propri è tenuto di lasciare con lo stesso titolo onorevole d'istituzione, (4) secondo la più ricevuta opinione la legittima al Padre, e alla madre, quando ambi sieno superstiti, ovvero ad uno di essi, e non, essendovi nè il Padre; nè la madre, all'Avo, e all'Avia dell'uno, e l'altro lato, o altri ascendenti, li quali per non esservi gli altri più vicini si possono dire immediati, e primi, altrimenti il testamento resta invalido, (5) conforme anche si dice di sotto; (6) sicchè le antiche differenze tra la preterizione, e l'eserazione, ovvero tra la nullità ipso jure, e la rescissione per la querela dell'inofficioso in pratica restano ideali, non solamente perchè la suddetta Legge novissima abbia diversamente disposto di quel che nelle Leggi antecedenti si disponesse, ma ancora, e più, perchè la stessa Legge novissima ha voluto, che questa specie di nullità per sì fatta preterizione, ovvero eserazione senza causa operi quanto all'istituzione dell'Erede, ma che i legati, e le altre cose in esso contenute restino ferme; (7) e la stessa istituzione per la clausula codicillare, e le altre clausule oggidì per stile universale solite apporvisi si risolve in fidecommesso, cioè, che il veniente ab intestato s'intenda gravato di restituire l'eredità per fidecommesso a quello il quale sia scritto Erede, (8) sicchè in fatti il tutto si riduce ad una mera formalità ideale d'esercitarsi o no le azioni dirette, che vuol dire un nodrimento di calunnie, e di cabale senza niun effetto, mentre quello, il quale sia stato preterito, ovvero ingiustamente eserato, non possa pretendere altro che la sua Leggitima, non potendosi con questa pretendere l'altra detrazione della Trebellianica, (9) della quale si parla di sotto, (10) mentre questa, nel fidecommesso puro qual'è questo, non si detrae quando si faccia la detrazione della Leggitima, sicchè conforme si è detto il tutto contiene circoli iuntuli, e mere formalità.

Cammina bensì tuttocìò nel caso dell'espressa eserazione, benchè fatta senza giusta causa; mentre in tal caso è certo che il Testatore sappia d'aver quel discendente, o ascendente, oppure anche nel caso della preterizione, cioè, che per nulla lo nomini, quando appaja che ciò sia seguita scientemente perchè sapesse il Testatore d'aver quel discendente, o ascendente, e che quello fosse nel mondo, ma non già quando la preterizione sia seguita per ignoranza, perchè non sapesse che quel tale fosse nel mondo, oppure che sapendolo l'abbia preterito, ovvero eserato per qualche falso

V

pre-

(1) In questa lib. 2. tit. 18. nu. 13. §. Oltre que-
sti modi, e §§. segg.

(2) De testam. discorso 58. num. p. e seg. nella
somm. num. 82.

(3) Dott. Volgar de' testam. cap. 8. n. p.

(4) Dei testamenti discorso 21. num. 9. Con-
fitt. Offerv. 118.

(5) De' testamenti discorso 57. numero 2. di-
scorso 60. num. 4.

(6) In questa lib. 2. tit. 18. n. 13. P. Olue-

(7) De Legat. nella somm. num. 4.

(8) De' testam. disc. 21. e disc. 27. tutti sot-
to il n. 9. disc. 58. sotto il n. 3. de Legat.
disc. 64. n. 5. Constit. Offerv. 68.

(9) De' test. disc. 57. n. 3. Dott. Vol. nello stes-
so tit. de' test. cap. 8. nu. 4. vers. questa.

(10) In questa lib. 2. tit. 15. n. 24. P. Que-
sta, lib. 2. tit. 11. n. 11. P. L' altra specie.

presupposto, perchè credesse che fosse incapace o che supponesse per vero qualche demerito, per il quale si fosse potuto giustamente escludere, e si scoprisse falso; mentre in questo caso non fanno la loro operazione le suddette clausule, nè ha luogo la suddetta Legge per la ragione della cessazione della volontà del Testatore, che se avesse saputo, quel che non sapeva, o che credeva d'esser diversamente, non avrebbe fatto quella privazione, ovvero escludazione, oppure non avrebbe fatto gli altri legati, e altre disposizioni, quando queste non sieno tali, che verisimilmente l'avrebbe anche in questo caso fatte: (1) ed a ciò in sostanza si restringe questa materia dell'escludazione, e della preterizione de' discendenti, ed ascendenti, quando sia mal fatta senza la giusta causa, nel concorso della quale cessa ogni dubbio; posciachè la giusta causa opera, che quel tale si riputi per estraneo, e con esso non vi sia questa necessità d'istituirlo, col di più che nel proposito della nullità, ovvero dell'invalidità del testamento per questo capo si dice di sotto, (2)

Quali sieno le giuste cause dell'escludazione non vi si può dare una regola certa, e generale posciachè sebbene se ne enumerano quattordici, che è molto facile il venderle appresso tanti interpreti, e scrittori, sopra quest'Istituta in questo stesso titolo; nondimeno quelle non stanno tassativamente, in modo che necessariamente esse producano tal'effetto, e che altre cause dare non si possano, ma stanno dimostrativamente, sicchè non s'escludano altre cause simili, alle quali si addatti la stessa ragione, secondo le diverse usanze de' paesi, e altre circostanze del fatto le quali dipendono dalla qualità delle persone de' tempi, e de' luoghi, (3) per le quali frequentemente insegna la pratica, che uno stesso atto in un caso importi ingiuria, ed offesa grave, e in un altro sia di poca considerazione: Che però si dice materia rimessa all'arbitrio del Giudice prudente da regularsi come sopra, così a quest'effetto dell'obbligo d'istituire l'Erede nella legittima, come anche per gli altri obblighi degli alimenti, e del dotare, e simili, avendo riguardo alla qualità delle persone, usanze, e altre, considerazioni, e non fermarsi nella sola lettera. (4)

Tra' privilegi de' soldati va annoverato questo, che li loro testamenti non soggiacciono a sì fatta nullità ovvero invalidità, benchè non perciò sieno liberi dall'obbligo della Legittima; e a somiglianza de' soldati lo stesso dicono li Canonisti ne' testamenti de' Chierici, quasi che questi sieno soldati della milizia, celeste, e per conseguenza debbano godere li privilegi militari. (5) Però stante quel che si è detto di sopra, che anche in quelli li quali non sieno soldati per le clausule solite apporsi, ciò resti nella pratica ideale, e altro non importi, che alcuni inutili circuiti, e formalità da formare le liti, pare che sì fatto privilegio sia di poca considerazione, mentre non percuote la sostanza dell'obbligo suddetto, sicchè il discendente, ovvero l'ascendente debba avere anche contro la volontà del Testatore la sua legittima. (6)

E quel che si dice de' figli, ed altri discendenti già nati al tempo del testamento cammina parimente in quelli, li quali allora non fossero nati, ma nascessero dopo il testamento, ovvero dopo la morte del Testatore, li quali per-

(1) De Testamenti discorso 27. sotto il numero 9. discorso 58. sotto il numero 3. de Legat. discorso 64. numero 5. Dottor Volgar nello stesso tit. de Testament. cap. 8. numero 6. e 7.

(2) In questa lib. 2. tit. 18. n. 13. §. Oltre.

(3) Della Legittim discorso 13. numero 6.

(4) Per tutto continuamente.

(5) De Testamenti discorso 67. numero 12. nella somma numero 83. Dottor Volgar nello stesso tit. de Testamenti cap. 8. n. 2.

(6) In questa lib. 2. tit. 18. numero 15. §. da questa, e §. segg.

perciò si dicono postumi, e così nell'uno come nell'altro caso; anzi in questi più facilmente, e con maggior frequenza si verifica quel che si è detto di sopra dell'inefficacia delle clausule, ovvero della Legge novissima nel sostenere il testamento, quanto all'altre disposizioni, ovvero nel farlo risolvere in fidecommesso per il capo dell'ignoranza, ovvero dell'errore, e del falso presupposto: Imperocchè più facilmente si dà il caso che il Testatore non sappia e non creda d'aver figli, quando in effetto non ne abbia; ma che lasci pregnante il ventre della sua moglie senza che lo sappia, conforme alla giornata si sperimenta, (1) e in questo caso intanto la nascita di questo postumo cagiona tal'effetto, in quanto che nasca prefetto, e vitale, benchè dopo per qualche accidente se ne muoja di breve, ma non già quando sia un'aborto naturalmente non atto a vivere, posciachè questo si ha per non nato; perlochè si disputa tanto tra' Dottori, se quello il quale nasce nell'ottavo mese debba dirsi vitale, sicchè rompa il testamento o no, del che altrove si discorre. (2)



(1) De' Testamenti nella somm. nume- (2) Delle Successi discorso 46. n. 2. 8. e 10.
ro 54.

TITOLO XIV.

DEGLI EREDI, E DELLA LORO
ISTITUZIONE.

Unito col Titolo XIX.

DELLA QUALITÀ, E DIFFERENZA
DEGLI EREDI.

1. **D**ella ragione perchè si uniscono questi due Titoli.
2. Come oggi cessi la necessità di esser Erede.
3. Come oggi si distinguono gli Eredi suoi, e necessarj, e proprj, ed estranei.
4. Gl' Eredi altri sono Intestati, altri Testamentarj.
5. Nel presente luogo si tratta solo degli Eredi Testamentarj.
6. Differenza tra Erede del Sangue, e della Roba.
7. E dell' Erede misto.
8. Dell' Erede universale, e particolare.
9. Per esser Erede universale è necessario che un solo succeda.
10. Nè importa, che il Defonto abbia più patrimonj in più luoghi.
11. Il Soldato solo si dice avere due patrimonj, uno Castrense, e l'altro Paganico.
12. Ch' ha luogo propriamente ne' Feudatarj colla denominazione de' Beni Feudali, e Allodiali, o Burghensativi.
13. E a loro similitudine ne' Chierici.
14. Ch' in sostanza non implica, che uno abbia più patrimonj in più luoghi.
15. Dell' Erede Putativo.
16. Dell' Anomalo.
17. Dell' Erede primo, o diretto, del secondo o obliquo, del libero, e gravato, e del Fiduciario.
18. Come si possa far oggi l' Istituzione dell' Erede.
19. Non è necessario, che il Tastatore abbia cognizione dell' Erede.
20. Non è necessario, che l' Istituzione sia pura, potendosi fare con condizione.
21. Di più Eredi Istituiti, come succedino.
22. Se l' Erede possi recusare l' Eredità, e che cosa segue, quando sia Erede il servo, il figliuolo di famiglia, o il Religioso.
23. Se la facoltà di adire l' Eredità si trasmetta, e in quali casi.
24. In che modo siegua l' adizione.
25. Del tempo a deliberare, e quando si possa repudiare dopo accettata, o all' incontro, e della Restituzione in integrum.
26. Perchè fosse inventato il Beneficio dell' Inventario.
27. Degli effetti dell' Inventario, quando sia ben fatto, o all' incontro quando è mal fatto.
28. Che pena incorra l' Erede, facendo l' Inventario difettoso.
29. Come si debba cautelare l' Erede in pagare.
30. Se, e quando l' Erede beneficiario faccia li frutti suoi.
31. L' Erede semplice si identifica col Defonto.
32. A chi spetti il peso di provare se sia Erede beneficiato.
33. Se sia tenuto stare in comunione, oppure.

oppure si possi sforzare a dividere essendovi più Eredi.

34. *La divisione in che modo si pratici.*

35. *Se, e quando un' Erede sia tenuto conferire, o imputare quello che ha avuto.*

36. *Se l'Erede putativo faccia li frutti suoi.*

37. *Effetti dell'adizione dell'Eredità, e di dar il dominio, non il possesso.*

38. *Del Jus accrescendi, ovvero non decrescendi.*

SECONDO lo stato delle cose in quel tempo, che fu compilata l'Istituta questi Titoli contenevano termini, e materie diverse, perlochè con un divers'ordine sono situati, ma oggidì così per la Legge più moderna fatta dopo, chiamata novissima, come anche per il più probabile, e più comunemente ricevuto senso de' Dottori nella pratica, e nello studio profittevole vanno confusi assieme, in modo che in un solo luogo per maggiore chiarezza si tratti di questa materia degli Eredi abbracciando li suddetti due titoli diversi, maggiormente che nel primo titolo, nel quale si tratta dell'istituzione dell'Erede, il testo si diffonde molto sopra il caso che tal'istituzione cadesse nelle persone de' servi proprij, ovvero alieni, perchè così portava la condizione di quei tempi per le ragioni più volte accennate in diversi luoghi. (1) E pure tutto ciò oggi nella pratica resta ideale, ed è uno studio inutile, perchè si fatti casi non occorrono, che però si tralasciano, mentre quando forse avvenissero, molto facile sarà il vederli appresso tanti Scrittori sopra l'Istituta, li quali con l'ordine del testo camminano, ed in ciò inutilmente molto si diffondono.

Presupposto dunque, che si tratti d'Erede libero, e capace, sicchè non vi cadano le tante difficoltà, le quali anticamente cadevano, quando si trattasse de' servi, cessa primieramente oggidì quella distinzione, la quale anticamente cadeva tra gli Eredi suoi, e necessarij, e gli Eredi estranei, e volontarj, cioè, che suoi, e necessarij fossero li servi, li figliuoli, o altri discendenti, li quali fossero sotto la podestà del morto, sicchè anche non volendo fossero forzati d'esser Eredi; mentre l'uso dell'Eredità de' servi non vi è, e quanto a figli, o altri discendenti, li quali fossero sotto la patria podestà, si è per la Legge novissima tolta sì fatta necessità, sicchè tra essi, e gli altri niuna differenza vi sia circa la libertà di potere non esser Eredi, quando non vogliano; purchè non pregiudichino al Padre. (2)

Che però questi termini d'Erede suo, e d'Erede estraneo non si considerano più ad effetto della necessità d'esser Erede, quando anche non si voglia; ma solamente si sogliono considerare nella pratica per alcuni maggiori privilegi, li quali competano a figli, ed altri, li quali secondo li termini della Legge più antica si dicevano suoi; e alle volte si dicono tali, e si contraddistinguono dagl' estranei quelli, li quali sieno Eredi necessarij per la necessità, che concorra nel morto d'istituirli per quel che di sopra si è detto. (3)

La distinzione generale dunque degli Eredi, alla quale si deve primieramente riflettere è quella tra gli intestati, e li testamentarj: (4) cioè che gl'intestati, li quali anche legittimi si sogliono chiamare sieno quelli, li quali ottengono l'Eredità per il capo della successione ab intestato, secondo l'ordine stabilito dalla Legge della quale si parla più sotto, (5) e questo

(1) In questa lib. 1. tit. 3. §. p. e segg. lib. 2. tit. 11. n. 11. §. L'altra specie.

(2) Delle Donaz. disc. 7. n. 6.

(3) In questa lib. 2. tit. 13. §. e segg.

(4) Dell'Ered. nella somm. num. 3. Dottor Volgar nello stesso tit. dell'Ered. cap. 1. numero 6.

(5) In questa lib. 3. tit. p. p. p. e segg.

caso della successione ab intestato si verifica così, quando il defonto niun testamento abbia fatto, come anche quando avendolo fatto non sortisca l'effetto per la sua nullità, o imperfezione, o perchè l'Erede istituito non si curi d'esser tale, e di adire l'Eredità, posciachè così si dice morire ab intestato quello il quale di fatto muoja senz'alcun testamento, o altra disposizione, come quello il quale muoja col testamento, ma che questo o sia per la sua imperfezione, o invalidità, o sia perchè l'Erede scritto non si curi d'adire l'Eredità non abbia il suo effetto, il quale però in tal proposito si deve attendere. (1)

All'uno, e all'altro Erede generalmente convengono molte cose, delle quali così nel presente Titolo, come in molt'altri, e in tutta l'Opera presente si v'è dicendo dell'Erede; però al nostro proposito in questo luogo si tratta principalmente dell'Erede testamentario, e quando si dica tale, e in qual modo.

Convien tuttavia avanti di trattare del modo, col quale l'istituzione dell'Erede si faccia nel testamento, col di più, che questi due titoli cade il premettere gli altri termini, che abbiamo in questa materia dell'Erede, oltre le suddette distinzioni tra il testamentario, e l'intestato, e tra il suo, e l'neccessario, e l'estraneo, e volontario come sopra.

6 Si distingue dunque l'Erede, che altro sia quello del sangue, e altro quello della roba, (2) che si dice della cosa familiare. Erede del sangue è quello, il quale sia del genere chiamato alla roba, della quale si tratta, ma che venga indipendentemente dalla persona dell'ultimo possessore morto, sicchè non sia tenuto essere di questo Erede, cioè successore nelle sue ragioni attive, e passive, e che la sua persona rappresenti come chiamato da un'altro maggiore; come per esempio segue nelle concessioni feudali, ed enfiteutiche, e simili, le quali si facciano per se, ed Eredi del sangue; posciachè li figli, e gl'altri discendenti dell'ultimo possessore, o in altro modo di quel genere perchè sieno discendenti del primo investito, si dicono Eredi, ma del sangue solamente, e non della roba dell'ultimo possessore, e all'incontro Erede della cosa familiare si dice quello, il quale abbia la vera qualità ereditaria dell'ultimo, perchè sia suo successore nell'università de' beni, e ragioni così attive come passive, sicchè rappresenti in tutto, e per tutto quella persona. (2)

E tra queste due specie di Erede del sangue, e di Erede della roba si dà ancora un'altra specie mista la quale partecipa dell'una, e dell'altra qualità unite assieme, cioè, che non sia successore de' beni, de' quali si tratta, quando non sia di quel sangue, benchè fosse Erede della roba; e all'incontro non basti essere Erede del sangue, se non sia ancora Erede della roba; che però si dice Erede misto. (4)

8 In oltre altro è l'Erede universale, ed altro è il particolare, cioè, che particolare sia quello, il quale sia istituito in certi beni solamente, e l'universale sia quello, il quale succeda in tutta l'Eredità come costitutivo dell'università di tutte le robe, o ragioni attive, e passive ovunque sieno senza restrizione alcuna de' luoghi, e di specie, sicchè si rappresenti la persona di quel tale defonto; E questo secondo è il vero, e il proprio Erede, mentre il primo si dice tale impropriamente per onorevolezza, ed anche per alcuni privilegi, ma in fatti è legatario, e non Erede. (5) Non

(1) De Fideicommiss. discors. 88. num.

6. Dottor Volgar delle Success. ab Intestat. cap. p. num. p. vers. 2.

(2) Dottor Volgar dell'Ered. cap. p. n. 2.

(3) Dell'Ered. nella somm. numer. p.

Dott. Volgar nello stesso tit. dell'Ered. nu. 3. e legg. d. cap. p.

(4) Dott. Volgar dell'Ered. cap. p. n. 2.

(5) Dell'Ered. nella somma n. 4. Dott. Volgar nello stesso tit. dell'Ered. e detto c. 1. n. 4.

Non è necessario però ad effetto d'esser Erede universale, e vero, che un solo succeda in tutta l'Eredità, potendosi dare, anzi frequentemente dandosi il caso, che molte persone anche inegualmente ottengano una istessa Eredità; ma il punto consiste, che tutti l'ottengano per cose benchè ineguali, sicchè ciascuno partecipi dell'università suddetta con lo stesso titolo: Imperocchè l'Erede in astratto si finge un corpo solo formale, ed intellettuale, il quale sia costituito da più persone materiali, come tanti membri, li quali egualmente concorrono a formare uno stesso corpo, benchè tra essi sieno ineguali, che alcuni sieno più grandi, ed altri più piccioli. (1) Ovvero a guisa d'un banco, o negozio sociale, il quale sia costituito da più negozianti compagni anche per porzioni, e cose ineguali; mentre tutto il negozio rappresenta un sol corpo, ovvero una sola persona formale, ed intellettuale, in quel modo che si dice, che più Chiese materiali formino una sola Cattedrale individua, (2) con altri somiglianti esempj.

Si dice però una sola Eredità, e un solo Erede intellettuale, il quale la rappresenta per la ragione, che si rappresenta l'unica, e l'indivisibile persona del morto, al quale perciò non ci concede d'avere due, o più Eredità universali intellettuali, mentre il finto non può esser più di quel che sia il vero; che però se il defunto possedesse beni, e ragioni in diverse Città, Provincie, e parti del Mondo, tuttavia si dice una sola Eredità, sotto l'università della quale vanno tutte le suddette robe, e ragioni ovunque sieno, E per conseguenza se uno generalmente fosse istituito Erede solamente in tutte quelle robe, e ragioni, che fossero in una Città, o Provincia, benchè queste sieno molte di diverse specie, e tali che costituissero una università; e tuttavia a comparazione di tutto il patrimonio, e l'avere del defunto si considerano come robe particolari, sicchè quello così istituito non sia vero Erede universale, ma particolare, e piuttosto legatario; al che si deve particolarmente avvertire per esser questo uno de' punti sostanziali della materia per molte conseguenze, che ne risultano. (3)

Questa regola dell'unicità, e dell'individuà dell'Erede, e dell'Eredità universale, sicchè non se ne diano due, o più, si limita secondo li termini della Legge civile ne' soldati, ne' quali si considerano due patrimonj universali distinti, uno il quale si dice militare, ovvero castrense consistente in quelle robe, le quali si sieno acquistate per causa della milizia; E l'altro si dice paganico consistente in quelle robe, le quali si abbiano per titolo, e per acquisti indifferenti, come ogn'altro privato non soldato, sicchè l'Eredità militare, ovvero castrense sia diversa dalla paganica. (4)

In pratica però ne' soldati privati di presente non si verifica tal diversità di patrimonj, e di Eredità, (5) ma solamente si verifica ne' soldati pubblici della prima classe, che sono li feudatarj, mentre il Feudo si dice milizia, e costituisce una università; e però il feudatario ha due patrimonj, e per conseguenza due Eredità universali contraddistinte, una cioè feudale, che vuol dire lo stesso che militare, ovvero castrense, e l'altra allodiale, che vuol dire lo stesso, che paganica, ovvero burghesatica. (6)

Si

(1) Dell'Ered. nella somma sotto il numero 6. Dottor Volgar nello stesso tit. dell'Ered. cap. p. num. 9.

(2) Annotaz. al Concil. discorso 8. numero 9. de Regal. discorso 98. num. 8. delle Preeminen. discorso 2. num. 16. discorso 4. num. 10. discorso 52. num. 13.

(3) Dell'Ered. discorso 3. per tutto Dottor Volgar nello stesso tit. dell'Ered. cap. p. num. 17.

(4) De' Credit. discorso 11. num. 4. delle success. discorso 4. num. 13. Dottor Volgar dell'Ered. cap. 1. num. 12.

(5) Dell'Ered. nella somma numero 7. e 8. Dottor Volgar nello stesso tit. dell'Ered. cap. 1. num. 13.

(6) Delle Donazion. disc. 45. num. 9. de' Credit. disc. 11. sotto il num. 4. de' Fideicommiss. disc. 188. num. 7. e 9. Dott. Volg. dell'Ered. c. 1. n. 13.

Si limita ancora secondo li termini della Legge canonica ne' Chierici, quali a guisa de' soldati, perchè si dicono essere della milizia celeste, hanno due patrimonj, e per conseguenza due diverse Eredità, e due diversi Eredi universali, uno cioè il quale consiste ne' beni patrimoniali indifferenti da esso
 13 acquistati; e posseduti per altra occasione, che per quella del Chiericato, e delle rendite Ecclesiastiche; e l'altro per questa occasione Ecclesiastica.

Però anche ne' privati, li quali non sieno nè soldati, nè Chierici si crede
 14 molto probabile, anzi verissimo, che la suddetta regola della necessaria unità, ed individuità del patrimonio, e dell'Eredità non cammini, (1) po-
 sciachè ciò camminava secondo li termini delle antiche Leggi de' Romani, le quali presuppongono in tutto il mondo un solo Principato, che era l'Imperio Romano; sicchè da pertutto si vivesse con una sola Legge. Ma oggidì che il mondo è diviso in tanti, e tanti Principati tra essi affatto distinti, ed indipendenti, sicchè si fingano tanti mondi, e tanti Imperj diversi, quanti essi sieno, mentre ogni Principe si dice d'essere nel suo Principato, quanto fosse l'antico Imperadore Romano nell'Imperio, (2) il quale abbracciava tutto il mondo, onde in ciascuno si vive con diverse Leggi, e diversi costumi; Quindi segue che niuna ragione proibisca il darsi più diversi patrimonj, e più diverse Eredità in ciascun Principato, sicchè si finga, che una stessa persona materiale rappresenti più, e diverse persone formali, quando la sua volontà vi concorra di costituire tanti patrimonj distinti universali; sicchè uno non abbia connessione, e dipendenza con l'altro. (3)

Come per esempio (venendo alla pratica) se un negoziante apra un banco, ovvero un Negozio di ragione in una Città, e per lo stesso negozio apra molte case dipendenti, e subordinate in diverse altre Città, anche di diverse Provincie, e di diversi Principati, si dirà un negozio solo formato da tutte le suddette case, delle quali una sia il capo, e l'altre sieno li membri dipendenti, sicchè tutte egualmente concorrano a formare uno stesso corpo; me se uno stesso negoziante in diverse Città, o Principati, anzi in uno stesso apra più banchi, ovvero più negozj tra essi diversi, e indipendenti, si dicono tante università diverse, e contraddistinte, sicchè una non abbia connessione con l'altra, onde si possa tra esse verificare il dare, e l'avere; oppure che una stessa persona aprendo un negozio sociale abbia questo patrimonio come diverso, e contraddistinto dal restante patrimonio proprio non posto nel negozio. (4)

Lo stesso dunque può seguire nelle robe, che sieno sparte in più Paesi, e più Principati; imperocchè se per esempio secondo la pratica più frequente un ricco Genovese abbia robe nel Genovesato, nel Regno di Napoli, nella Sicilia, nel Ducato di Milano, in Spagna, in Francia, in Polonia, nell'Indie, ed altrove; ma che tutte le tenga sotto un conto, e come un patrimonio, questo si dirà un corpo solo costituito da tanti membri; ma se li possederà, come università, e patrimonj distinti, ciascuno de' quali abbia il suo conto a parte, in tal caso niuna ragione proibisce, che tra l'uno, e l'altro vi possa essere il dare, e l'avere, che per altro in uno stesso patrimonio è incompatibile, e per conseguenza si possono dare più Eredi, e più Eredità universali. (5)

Si

(1) Dell'Ered. nella somm. n. 12. Dott. Volg. nello stesso tit. dell'Ered. cap. 1. n. 14.

(2) De'Regal. discor. 161. n. 32. delle success. discor. 9. n. 12.

(3) Conflitt. Osserv. 110. vers. in hoc.

(4) Dott. Volg. dell'Ered. cap. 1. n. 10. 15. e segg.

(5) Dottor Volgar dell'Ered. d. cap. 1. numero 16. e segg.

Si dà ancora un'altra distinzione de' termini, cioè, che altro sia l'Erede vero, ed altro sia il putativo, che è quello, il quale veramente, e in effetto non sia, ma si creda, e si stimi tale; come per esempio muore Tizio, e non si fa che abbia fatto testamento, perlochè il veniente ab intestato adisca l'Eredità, e dopo si scuopre il testamento, e l'Erede testamentario, che è il vero; il primo si dice putativo, e lo stesso, quando uno sia in vigore del primo testamento rivotato per il secondo, perchè il secondo si dice vero, e l'altro putativo; Qual Errede putativo a cosa sia tenuto, si discorre altrove. (1)

Vi è in oltre la distinzione tra l'Erede vero, e l'Erede anomalo, cioè, che il vero sia quello, il quale ottenga l'Eredità per capodi successione testata, ovvero intestata, sicchè vi sia l'espressa, ovvero la presunta volontà del morto, anche se sia il Fisco quando succeda per mancamento de' congiunti, e l'anomalo sia il Fisco, il quale succede nelle robe per il capo della confiscazione criminosa, e penale; posciachè ottiene l'Eredità contro voglia di quello fosse già padrone de' beni, e per via d'annichilazione, dal che sogliono nascere diversi effetti, onde conviene la notizia di tali termini. (2)

Un'altra distinzione ancora si dà tra l'Erede primo, e diretto, e l'Erede secondo, ed obliquo; cioè, che il diretto, e primo sia quello, il quale abbia le ragioni Ereditarie immediate dal defonto, e l'obliquo sia quello, il quale abbia le stesse ragioni per la via del fideicommeso, (3) conforme più sotto si discorre.

Avvertendo in ciò, che l'esser primo, e diretto non consiste nella persona materiale del successore, ma nella ragione per la quale si ottenga la successione, cioè, se morendo Tizio lascia suo Errede libero testato, o intestato Sempronio, e di questo morendo dipoi sia erede Cajo; questo benchè si dica Errede dell'Erede di Tizio sicchè sia secondo, e mediato, e non primo, e immediato; nondimeno giuridicamente si dice primo, diretto, e immediato, come rappresentante Sempronio, nel di cui luogo subentra, sicchè la ragione ereditaria sia la medesima, e lo stesso nel terzo, e quarto, ed ogn'altro ulteriore; (4) ma se morendo Tizio lascia Errede Sempronio col peso di restituire l'Eredità per fideicommeso a Cajo; questo non è Errede di Sempronio, nè la sua persona rappresenta, ma si dice Errede secondo ed obliquo, ovvero mediato dell'istesso Tizio, perchè ottiene l'Eredità obliquamente da un'altro Errede, nel quale la ragion d'Errede diretto è consumata. E da ciò deriva l'altra distinzione dell'Erede libero, e dell'Erede gravato, cioè, che questo sia quello il quale come semplice amministratore (5) abbia il gravame di restituire l'Eredità ad un'altro, ed il libero sia quello, il quale non abbia tal peso, sicchè sia dell'Eredità libero padrone.

X. E d'

- (1) Delle Donaz. disc. 43. num. 6. de' Regal. disc. 1. nu. 7. disc. 29. nu. 7. de Feud. disc. 76. nu. 12. disc. 122. nu. 5. dell'Ered. disc. 9. nu. 9. disc. 17. nu. 6. disc. 18. nu. 12. disc. 24. nu. 6. e 7. disc. 27. n. 8. nella somm. nu. 78. e segg. delle Success. disc. 8. nu. 2. de Giudiz. disc. 27. numero 17. e 18. Dottor Volgar dell'Ered. cap. 1. num. 19.
(2) De Regal. disc. 191. sotto il nu. 3. disc. 123. nu. 5. de Fidecommis. disc. 148. sotto il nu. 12. Dottor Volgar dell'Ered.

- nella somma num. 13. cap. 1. n. 20. nello stesso tit. dell'Ered.
(3) Dottor Volgar dell'Ered. cap. 1. nu. 6. e 7. in questa lib. 2. tit. 15. num. 1. S. Essendo, e segg.
(4) Dottor Volgar dell'Ered. cap. 1. n. 6. e 7.
(5) De Credit. discorso 36. numero 15. e 22. de Fidecommis. discorso 1. num. 6. dell'Ered. disc. 7. num. 5.

E d'un'altra distinzione tra l'Erede vero, e l'Erede fiduciario si parla di sotto. (1)

Conosciute dunque sì fatte distinzioni, e termini, e venendo al trattare dell'istituzione dell'Erede; Anticamente questa non si poteva fare se non con certe formalità le quali avevano del superstizioso, nel che molto peccarono le antiche Leggi de' Romani, le quali però in questa parte devono dirsi poco degne di lode, se pure li costumi di quei tempi, de' quali non abbiamo notizia, così non richiedessero. Però la Legge nuova, con la quale oggi si vive le ha tolte; sicchè in qualunque modo tal'istituzione si può fare, purchè appaja della volontà del Testatore; onde se questo dicesse, che lascia tutto il suo a Tizio, ovvero che lo mette, e lo forroga in suo luogo, ovvero nella sua vece, o che Tizio debba esser padrone di quel che egli abbia con somiglianti parole ciò basta perchè s'intenda istituito Errede, (2) sicchè si debba attendere la sostanza della volontà e non la formalità delle parole. (3)

Ma se il caso portasse, che si facesse, nel testamento qualche disposizione particolare a favore d'uno, che per esempio fosse istituito Errede ufo fruttuario solamente, o che fosse istituito in alcuni poderi, e beni particolari, e non si fosse istituito altro Errede universale, o che questo premorisse, o fosse incapace, ovvero non si curasse d'esser Errede; in tal caso quello al di cui favore si sia fatta l'istituzione particolare diverrà Errede universale (4) per disposizione della Legge, la quale proibisce che una stessa persona possa morire per parte con testamento, e per parte ab intestato: (5) Eccetto se la diversità de' patrimonj come sopra cagionasse tal diverso modo di morire, conforme particolarmente segue ne' soldati, e in loro luogo ne' feudatarij come sopra, sicchè il feudatario possa avere nel patrimonio feudale un' Errede ab intestato, e nell'allodiale, ovvero paganico l' Errede per testamento, oppure all'incontro; e lo stesso nel Chierico, ed anche in tutti gli altri quando appaja della loro volontà di avere tanti patrimonj universali tra essi distinti, e di diversa natura quanti sono li diversi Principati, ne' quali si ritrovano (6) conforme di sopra si è detto. (7)

Non è necessario, che il Testatore abbia cognizione dell' Errede, che però anche una, o più persone da esso non conosciute si possono istituire, e quando si prendesse qualche errore nel nome, o cognome, o in altre dimostrazioni, se altronde appaja della volontà, e di qual persona abbia inteso, ciò basta, se pure non fosse un'incertezza totale, come per esempio se dicesse d'istituire Tizio, e vene fossero due o più dello stesso nome, senza che per altre prove anche amminiculative si potesse certificare il quale di essi abbia inteso; imperocchè in tal caso l'istituzione per il difetto dell'incertezza totale resta inutile, e si fa il luogo alla successione ab intestato. (8)

An-

(1) In questa lib. 2. tit. 15. n. 20. P. Si deve.

(2) De' testamenti discorso 69. numero 3. dell'Ered. discorso 1. numero 10. nella somma numero 22. de Legat. discorso 44. numero 9. discorso 52. numero 6.

(3) De Feud. discorso 44. numero 17. discorso 108. numero 34. delle Servit. discorso 88. numero 5. delle Donaz. discorso 8. numero 21. de Camb. discorso 24. numero 3. della Dot. discorso 89. numero 10. e 11. dell' Alien. discorso 11. numero 5. de Credit. discorso 91. numero 4. e 6. discorso 104. numero 6. de' testamenti discorso 21. numero 7. de Fidecommess.

discorso 33. numero 8. discorso 53. numero 20. discorso 58. numero 2. discorso 127. numero 6. discorso 141. numero 11. discorso 131. numero 5. discorso 140. numero 5. e 9.

(4) De' Fidecommess. discorso 108. n. 7. (5) Conflitt. Osserv. 80.

(6) De' Credit. discorso 11. n. 11. e 13. delle Success. discorso 4. numero 12. e 13. discorso 9. n. 8. e 9. Conflitt. Osserv. 110.

(7) In questa lib. 2. tit. 14. numero 11. P. Questa, e PP. legg.

(8) De' testamenti discorso 22. numero 4. discorso 49. numero 5.

Anche quelli, li quali non sieno ancora nati, nè concepiti si possono istituire Eredi conforme insegna la pratica frequente, che s'istituiscono le persone da nascere, e l'istituzione è valida; mentre intanto l'eredità come jacente sarà sotto l'amministrazione di quello, che dal medesimo Testatore si sia deputato; E quando nuina deputazione si sia fatta, cade la questione, in potere di chi tal amministrazione debba, esser ed una opinione crede, che debba essere in potere del Padre di quello, o quelli, che si sperano nascituri, e l'altra che debba essere in potere di quello, al quale, nel caso che non nascessero per capo di sostituzione, ovvero di successione ab intestato sarebbe dovuta l'Eredità, (1) e quest'ultima opinione pare più probabile, e più ricevuta.

Non è necessario, che l'istituzione sia pura, ma si può fare sotto qualche condizione, la di cui purificazione, e non altrimenti, cagiona il titolo, e la ragione ereditaria nello stesso modo che si è detto de' nascituri, ogni volta però che la condizione non sia impossibile, ovvero che contenga qualche delitto, o indegnità, che si dice turpe, sicchè contenga una cosa illecita, e Proibita dalla Legge: imperochè questa per favore del testamento si ha per non scritta, (2) sicchè l'istituzione resta pura; molte questioni però tra' Dottori cadano sopra la qualità di sì fatte condizioni, se quando sieno impossibili, o no, ovvero se quando sieno illecite, e turpi, sicchè si debbano avere per non scritte, e particolarmente circa quelle condizioni, le quali riguardino la libertà del matrimonio; (3) ma non è possibile in questo luogo l'esaminarle minutamente, perchè farebbe una gran digressione da cagionare piuttosto in questo stato qualche confusione.

Benchè conforme si è detto di sopra, l'Eredità sia una, e uno sia l'Erede indivisibile, nondimeno ciò s'intende dell'Erede formale, e intellettuale, il quale può essere rappresentato da molte persone materiali, sicchè tanto l'Eredità testamentaria, quanto l'intestata può spettare a molte persone, le quali dal testamento dell'uomo ovvero da quello della Legge sieno a quella chiamate; imperochè conforme si è già detto, tutte concorrono come tanti membri a formare un corpo, ovvero come tanti compagni a formare un negozio sociale con somiglianti paragoni. (4)

Quando dunque, parlando dell'Eredità testamentaria, sieno semplicemente istituite più persone senza distinguere le cose, ovvero le porzioni, in tal caso tutti si dicono egualmente Eredi, sicchè ciascuno abbia la sua porzione, la quale si dice virile, così nelle ragioni attive, come anche nelle passive; che però non può esigere gl'effetti ereditarij, nè di quelli disporre, se non quanto comporta la sua porzione, nemmeno può esser molestato per li debiti, e pesi ereditarij, se non per la stessa virile, in quel che riguarda l'azione personale, (5) mentre la reale si può sopra le robe del defonto esercitare contro ciascuno ad arbitrio del creditore, o altro, al quale tal azione compete. (6)

Ma se il Testatore gli abbia chiamati inegualmente, perchè ad uno, o più abbia lasciato maggiori porzioni, e ad altri minori, in tal caso si dovrà attendere la sua volontà, in modo che ciascuno abbia quella porzione, che al

X 2

Te-

- (1) Delle Successi. ab Intestat. discorso 37. numero 3. (4) In questa lib. 2. tit. 14. numero 9. §. Non è necessario.
- (2) De' Testamenti discorso 72. numero 2. (5) Della Dot. discorso 24. numero 27. discorso 73. numero 2. de' Legat. discorso 43. numero 3.
- (3) In questa lib. 1. tit. 10. num. 12. P. Anzi, e PP. segg. (6) Della Dot. discorso 76. sotto il numero 2.

Testatore sia piaciuta; purchè sia per quota, e non per certa quantità, ovvero in certe robe, sicchè sia porzione quotitativa del corpo universale: (1) onde ad effetto di poter distinguere le porzioni ineguali, il corpo dell'Eredità dalla Legge si divide in dodici oncie, quando con questo calcolo possi comodamente seguire tal distinzione, ma quando non possi seguire si divide in ventiquattro, e bisognando anche in maggior numero secondo le regole dell'aritmetica per ben spartire.

La stessa inegualità per la volontà del Testatore si può dare nelle ragioni ereditarie passive, benchè nelle attive vi fosse l'egualità, oppure che diverse sieno le porzioni ereditarie attive da quel che sieno le passive, cioè, che si può gravare più uno che l'altro: ma non gravandosi, benchè un certo rigore della lettera delle Leggi disponga, che tuttavia li debiti, e li pesi sieno eguali non ostante che le porzioni ereditarie fossero ineguali, tuttavia pare, che in pratica si debba camminare con la proporzione, e per la rata delle ragioni attive. (2)

Non basta però, che l'Eredità, o sia per testamento, ovvero ab intestato si deferisca, se quello al quale sia deferita non l'adisca, ci è l'accetti, (3) dipendendo dall'animo suo, e dalla sua libera volontà l'accettarla, o no, sicchè a ciò non possi esser forzato da' suoi creditori in fraude, o pregiudizio de' quali può non voler accettare, (4) nè voler acquistare quelle robe, nelle quali perciò li suoi creditori non avranno alcuna ragione, mentre in tal modo mai si dicono d'esser nel dominio del loro debitore.

Ma se l'Eredità si deferirà a un Religioso professso dell'uno, e dell'altro sesso, la potrà adire il Monastero, (5) limitando lo stesso ne' servi per quello s'è più volte accennato; (6) E se si deferirà ad un figlio di famiglia in modo che se ne acquisti l'usofrutto al Padre, se il figlio ricula d'adirla, la potrà adire il Padre, sicchè questo sia di miglior condizione per l'interesse dell'usofrutto (7) di quel che sieno li creditori, il che a prima faccia pare esorbitante, ma non è: imperocchè anticamente tale Eredità anche nella proprietà si acquistava al Padre in quello stesso modo, che di presente segue nel padrone, e nel Monastero; che però avendolo la Legge nuova privato della proprietà, e riserbato gli l'usofrutto solamente, sicchè la proprietà si acquisti al figliuolo, quando questo la voglia, quindi ragionevolmente si è provveduto, che quando il figliuolo non si curi di questo beneficio, che gli fa la Legge nuova, questa cessi, e subentri la Legge vecchia, secondo la disposizione della quale il tutto si acquisti al Padre. (8)

Le maggiori, e le più frequenti questioni cadono nel caso, che quello, al quale sia deferita l'Eredità muoja senza dichiarare l'animo suo di adire, ovvero di repudiare, se questa facoltà d'adirla si trasmetta al suo Erede; e la regola è negativa, che l'Eredità non adita non si trasmette: Quella però si limita in diversi casi. Primieramente cioè, quando sia Eredità d'ascendente. Secondariamente, quando l'Erede sia figlio, o discendente. Terzo, quando la suddetta morte seguisse dentro l'anno a deliberare, del quale di sotto si parla. E quarto, quando vi assista l'equità congiunta con qualche giu-

(1) Dott. Volgar dell'Ered. cap. 3. numero 9.

(2) Dell'Ered. nella somma nu. 35.

(3) De' testamenti discorso 36. nu. 10. Dott. volgar dell'Ered. cap. 2. numero 1.

(4) Delle Donaz. discorso 23. n. 9. dell'Ered. nella somma numero 26.

(5) Dell' Alienaz. discorso 12. numero 3. discorso 20. numero 5.

(6) In questa lib. 1. tit. 3. numero 13. §. Si dà.

(7) Delle Donaz. discorso 7. numero 6.

(8) Dell'Ered. discorso 29. numero 10. vers. Sive quod.

giusta causa, perchè si concede il beneficio della restituzione in integro; sopra di che si scorgono varie opinioni, e alcune delle solite superstiziose formalità de' nostri: che però non è punto abbastanza esplicabile in questo luogo, e per principianti, onde bisogna riportarsene all'altre opere. (1)

L'adizione quando si voglia fare non ha una forma certa; sicchè basta ²⁴ che segua in qualunque modo, col quale sia esplicata la volontà così esplicita, come implicita: che però può seguire con le parole, cioè che dica, e si dichiarar d'esser Erede, o sia in giudizio, o fuori, purchè sieno parole tali, le quali dinotino una volontà perfetta, e determinata, non già una velleità, e un proposito, ovvero una volontà ambulante, la quale sia ancora in via, e non nel termine; e anche con quei fatti, li quali senza delitto non si possono fare se non come Erede, come per esempio il possedere le robe ereditarie da padrone, l'alienarle, il prenderne li frutti, il pagare li debiti, l'esigere li crediti, e l'esercitare le azioni ereditarie, purchè altro titolo, al quale sì fatti atti si possono riferire non concorra, come per esempio di creditore dell'Eredità, o di preteso fidecommessario, o simile, perchè in tal caso gli atti si riferiscono a quel titolo, che sia più espediente a chi li faccia. (2)

Se l'Eredità si repudia con la dichiarazione dell'animo di non volerla, ²⁵ non si può più accettare in pregiudizio degl'altri, (3) a' quali perciò si deferisca; ma non già in pregiudizio suo, quando gli altri non si oppongano, e non se ne curino, (4) eccetto, che a' figli si concede un certo termine a ripigliarla, oppure se non vi concorra la causa dell'età minore, o altra, la quale sia riputata giusta per il beneficio della restituzione in integro; e all'incontro se si accetta, e si adisce, la Legge antica concede un'anno di tempo a deliberare, se la voglia ritenere, o no, sicchè dentro quest'anno, il quale si dice dato a deliberare la può ripudiare, ma quello passato non è più ripudiabile, e ciò fu introdotto con molta ragione. Imperocchè portando la qualità ereditaria la perdita, e la confusione di tutte le ragioni proprie, che si avessero, con l'Eredità, ed anche l'obbligo di pagare tutti li pesi, così de' debiti, come de' legati del proprio, benchè le forze dell'Eredità non bastassero, sicchè può riuscire di molto danno, e pregiudizio; però è di dovere di dargli questo termine, dentro il quale possa bene instruirsi, ed informarsi, se gli comple, o no, (5) ma passato detto termine si lamenti di se medesimo, e resti soggetto a' suddetti pregiudizj, eccetto se per l'età minore, o per altra simil causa approvata dalla Legge gli competesse il rimedio della restituzione in integro, (6) il quale alle volte per senso de' Dottori approvato in pratica da' Tribunali si suol concedere ancora a' maggiori, e non privilegiati, quando vi concorra causa tale, che si stimi degna a muover l'arbitrio del Giudice a concederglielo, come per esempio che fosse un'Eredità, la quale per una comune opinione d'Uomini savj, e prudenti fosse sti-

(1) Dell'Erede nella somma num. 18. delle Success. disc. 15. num. 17. e 18. disc. 43. num. 7. Confitt. Offerv. 112.

(2) De' Feud. d. disc. 19. numero 16. e segg. de' tutor. discorso 6. sotto il numero 8. dell'Ered. discorso 8. numero 2. e segg. discorso 11. numero 4. e segg. discor. 12. numero 2: r segg. discorso 13. per tutto discorso 16. numero 8. discorso 29. numero 5. nella somma dal numero 26. delle Success. discorso 15. numero 3. di-

scorso 21. n. 7. de' Credit. disc. 137. n. 2. dell'Usur. disc. 10. n. 3. Dottor Volgar dell'Ered. cap. 2. n. 6. e 7.

(3) Dell'Ered. disc. 23. numero 2. nella somma num. 29. Dottor Volgar nello stesso tit. dell'Ered. in d. somm. n. 32.

(4) Dell'Ered. in d. somm. num. 32.

(5) Dell'Ered. nella somma num. 36. Dottor Volgar dell'Ered. cap. 2. num. 1.

(6) Dell'Ered. discorso 12. numero 17 nella somma num. 30.

stimata opulenta, e idonea, e che dipoi si scoprì de' pesi non saputi, e verisimilmente non pensati, per li quali l'Erede restasse notabilmente danneggiato del proprio con cause simili, (1) sopra le quali non si può stabilire una regola certa, e generale.

Ma perchè secondo questi termini la speranza insegnava, che seguissero degl' inconvenienti, uno cioè, che molti non volendosi considerare al suddetto beneficio dell' anno, a deliberare per il dubbio, che li creditori, e gli altri interessati, maliziosamente differissero dentro questo termine a scoprire li loro crediti, e pretese, per acquistare in tal modo un debitore di più: oppure che portasse il caso lo scoprimento del danno dopo qualche tempo notabile, conforme suol avvenire, per non esporli a tal pericolo ripudiasse
 26 l'eredità, sicchè molte eredità restassero giacenti con pregiudizio della riputazione de' morti, e anche de' Creditori, e d'altri interessati; perchè si fatte eredità giacenti per lo più sono poco bene amministrate. (2)

E l'altro inconveniente peggiore era quello delle frodi, che si commettevano dagli stessi Eredi, cioè che adivano l'eredità per aver le robe ereditarie nelle mani, e dentro dell'anno suddetto cercavano di occultare al possibile quelle, le quali a ciò sono soggette; come per esempio sono denari contanti, oro, argento, gioje, e altri mobili, o frutti de' stabili, e anche scritture importanti colludendo con li debitori, e con altri interessati, e in somma espiando l'eredità possibile; e dipoi, nel fine dell' anno deliberassero di non volerla con fraude, e pregiudizio grande de' creditori, e degl' altri interessati.

Per ovviare dunque a sì fatti disordini dall'Imperadore Giustiniano, ovvero da quei savj, a' quali esso commise la compilazione delle Leggi, e il governo civile dell' Impero per quel che si è accennato nel proemio, fu inventato il beneficio dell' Inventario, (3) col quale per lo più l'eredità oggidì si accettano, cioè che quello il quale adisca l'Eredità debba nel termine di un mese, da correre dal giorno dell' adizione, cominciare l' inventario de' beni, e delle ragioni ereditarie, e quello compire dentro altri due mesi, sicchè in tutto, il termine è di tre mesi, (4) e ciò debba seguire con alcune solennità, particolarmente con quella della citazione particolare de' creditori certi, e con la citazione generale per Editto per gl' incerti, (5) e con altre, sopra le quali non si può stabilire una regola affatto certa applicabile a tutti li paesi; essendo più vero che in ciò si debba camminare con lo stile di quel Giudice, o Tribunale avanti il quale si faccia l'atto, (6) per la ragione, quale in tutte le materie si deve aver sempre avanti gli occhi, cioè, che queste Leggi civili l'abbiamo più per uso de' popoli, e tacito consenso de' Principi, che per l'autorità imperiale, e per conseguenza bisogna intenderle, e praticarle in quel
 27 modo che sieno ricevute in ciascun Principato, o Tribunale. (7)

Quando dunque l' Inventario sia ben fatto in quel modo, che la Legge comanda, o che lo stile permette, sicchè si possa dire legittimo, in tal caso cessano tutti li pregiudizj, e li danni di sopra accennati, sicchè non si confondono

(1) De' Legat. disc. 63. n. 9. dell' Ered. d. disc. 12. n. 14. disc. 18. n. 7. disc. 22. n. 15. disc. 29. n. 8. nella somma numero 43. Dottor Volgar nello stesso tit. dell' Ered. cap. 2. n. 9.

(2) Dottor Volgar dell' Ered. cap. 3. num. 2. per tutto.

(3) Dell' Alienaz. disc. 41. num. 10. della Legittima discor. 25. n. 7. dell' Ered. disc. 23. n. 6. nella somma n. 38. Dottor

Volgar nello stesso tit. dell' Erede d. cap. 3. num. 4.

(4) Dell' Ered. disc. 21. num. 5.

(5) Dell' Ered. disc. 17. num. 3. e 4.

(6) Dell' Ered. disc. 19. num. 3. disc. 17. num. 2. Dottor Volgar capit. 3. num. 5. nello stesso tit. dell' Ered.

(7) In questa lib. 1. nel proem. nu. 23. P. Non dimeno.

no li crediti, e le ragioni proprie, che si hanno con l'Eredità, ne vi è obbligo alcuno del proprio, (1) in modo che in fatti l'Erede sia piuttosto un governatore, e un amministratore dell'Eredità (2) ad altro non tenuto, che a render conto di quel che gli sia venuto nelle mani a guisa d'ogn'altro amministratore, in modo che non vi faccia guadagno, ma non vi patisca danno, e pregiudizio alcuno.

Ma se l'inventario fosse difettoso, a rispetto d'alcuni solamente, come per esempio, se con colpa inescusabile non si fossero citati alcuni creditori certi: in tal caso a rispetto di questi l'inventario come malamente fatto si avrà per non fatto, e non gioverà, (3) ma per gli altri opererà li suoi effetti. (4)

Il dubbio maggiore cade quando il difetto sia nelle robe, che non si sieno interamente, e con la dovuta distinzione descritte in modo che vi sia la fraude, e la malizia; mentre senza queste non cade dubbio per la clausola salutare solita apporsi di poter aggiungere quel che si scoprisse di vantaggio; E in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni, posciachè un'opinione vuole che non solamente l'inventario come illegittimo non suffraghi, e si abbia per non fatto; ma che l'Erede possa, e debba dirsi reo del delitto dell'espilata Eredità, sicchè possa esserne criminalmente punito; un'altra opinione ammette la prima parte, che per gli effetti civili l'inventario non suffraghi; ma nega l'altra della criminalità per la ragione, che tal delitto non entra in chi possiede da padrone, e con titolo di dominio, e l'altra nega l'uno, e l'altro, ma che quando vi sieno il dolo, e la malizia, vi entri la pena del doppio di quel che si sia occultato, (5) e quindi siegue, che non vi si può stabilire una regola certa, e generale applicabile da per tutto, mentre bisogna camminare con quell'opinione, la quale sia più ricevuta nel paese; del quale si tratta, e quando ciò sia dubbio, converrà regularsi con le circostanze del fatto sopra la maggiore, o minor malizia, parendo, che mentre questo Erede è amministratore Legale, vi possi cadere quel che si dispone ne' tutori, e negl'altri amministratori Legali; quando non facciano fedelmente l'inventario. (6)

Tra gli effetti profittevoli all'Erede, il quale si vaglia di questo beneficio dell'inventario, oltre gli accennati di preservarglisi tutte le sue ragioni, e di non esser tenuto del proprio, oltre le forze ereditarie, si annovera quello, che può vendere le robe ereditarie, in modo che li compratori sieno sicuri da' Creditori ereditarij, e può il prezzo pagare a quei creditori, o legatarj, li quali prima compariscano; sicchè agli altri creditori, e legatarj rimane l'azione di ripetere da quelli, a' quali si sia pagato; e questo è quel che dispone chiaramente la suddetta Legge. (7)

Ma perchè ciò produceva molti inconvenienti, edava un largo campo alle fraudi, perchè li creditori posteriori, ovvero li legatarj poco idonei colludendo con l'Erede erano più solleciti degl'altri, e consumavano il denaro che ricevevano, sicchè inutile riuscisse l'azione suddetta, che contro di essi a' Creditori anteriori, e agli altri legatarj si riservava; Quindi con molta ragione per

(1) Dell'Eredità disc. 27. num. 2. de' Giudiz. disc. 40. sotto il num. 12.

(2) De' Feud. disc. 114. num. 10. de' Credit. disc. 34. num. 7. disc. 37. num. 3. disc. 156. sotto il num. 4. delle Giurisdiz. disc. 86. sotto il num. 3. de' Cens. disc. 29. nu. 7. della Dot. disc. 28. num. 13. disc. 203. num. 5. dell'Ered. disc. 45. num. 10. Dottor Volgar dell'Ered. cap. 3. num. 7.

(3) Della Compra disc. 28. num. 8. disc. 41. n.

6. dell'Ered. disc. 14. n. 6. disc. 21. n. 4. Dottor Volg. nello stesso tit. dell'Ered. d. c. 3. n. 5. vers. E quanto.

(4) Della Compra d. disc. 28. n. 8. dell'Ered. d. disc. 14. num. 12.

(5) Dell'Alienaz. disc. 41. num. 10. e 11. de' Fideicommiss. disc. 194. nu. 8. Dottor Volgar dell'Ered. cap. 3. num. 6.

(6) De' Credit. disc. 156. sotto il num. 4.

(7) Dell'Ered. disc. 25. sotto il num. 5.

sentimento de' Dottori si è introdotto, che l'Erede non possa pagare liberamente; ma debba esigere idonea sùrtà da quelli, a cui si paga, di restituire il ricevuto agl' altri, conforme dal Giudice sarà ordinato, e facendo altrimenti, il pagamento si avrà per non fatto, e sarà tenuto del proprio, (1) ogni volta che non abbia giusta scusa; perchè l'Eredità fosse stimata fuori d'ogni dubbio opulenta, ed idonea per tutti, sicchè il pagamento libero si fosse fatto con buona fede; Però sarà sempre mal consiglio dell'Erede il fare sì fatto pagamento libero, e farà meglio mettersi nel sicuro, perlochè stante l'uso comune il pagamento libero non suol esser lontano da qualche sospetto di fraude, e di collusione. (2)

- 30 Nel rendimento de' conti dell'Eredità, che l'Erede beneficiato deve fare, cade il dubbio, se sia tenuto alla restituzione de' frutti da esso percetti, e consumati, ed anche al prezzo de' mobili consumati; e si cammina con la distinzione della buona, e rispettivamente mala fede; Imperocchè nel primo caso che non sapesse d'esservi creditori, e che l'Eredità fosse stimata opulenta sarà scusato, mentre ha giustamente creduto di consumare il suo, ma non nell'altro caso della mala fede. (3)

E se il caso portasse ch'esso Erede fosse creditore dell'Eredità in qualche somma, cade il dubbio, se sia tenuto restituire li frutti percetti da que' beni, li quali fossero proporzionati al suo credito, nel che si scorge ancora la diversità delle opinioni; posciachè alcuni con troppo rigore credono che sia tenuto quando vi sia la mala fede, come sopra, non potendo ricever frutto del suo credito di quantità come di sua natura sterile, sicchè farebbe usura: Altri all'incontro che quelle robe si sieno fatte sue, anche in dominio per un certo imaginario appropriamento che si abbia fatto, ed abbia potuto fare per il beneficio dell'inventario, tra gli effetti del quale si annovera questo; ed altri tengono un'opinione di mezzo, cioè, che non possa farsi tal appropriazione de' beni in perfetta ragione di dominio perpetuo, e irretrattabile, per bisognarvi a tal effetto il decreto del Giudice con la deputazione del curatore particolare dell'Eredità, mentre esso Erede fa da parte interessata, e non da amministratore dell'Eredità, ma che questa immaginaria appropriazione giovi, e faccia la sua operazione ad effetto di far suoi li frutti percetti, e questa terza opinione pare più probabile, e più ricevuta in pratica. (4)

- Stante dunque la suddetta differenza così notevole tra il caso che vi sia 31 Erede semplicemente, secondo la forma antica, e l'altro che vi sia tale, secondo questa forma moderna col beneficio dell'inventario, cioè che nel primo caso l'Erede s'identifica col defonto, e l'un patrimonio si confonde con l'altro, in modo, che non si distinguono, sicchè quelle azioni, le quali a' creditori, e ad altri competono contro il defonto, si possono esercitare con gli stessi privilegi, e giudizj esecutivi nella persona, e nelle robe dell'Erede, (5) il quale in verun modo può impugnare il fatto del suo autore, se non in quei casi, che lo stesso principale come infetto lo potrebbe impugnare

(1) Della Compra disc. 41. nu. 11. de' Crediti discorfo 52. numero 11. disc. 53. numero 6. e segg. discorfo 54. numero 13. dell'Ered. discorfo 25. dal num. 5. e nella somma nu. 57. Dottor Volgar nello stesso tit. dell'Ered. cap. 3. numero 12.

(2) Dottor Volgar dell'Ered. cap. 3. numero 3.

(3) Dell'Ered. disc. 20. num. 16. Dot.

tor Volgar dell'Ered. d. cap. 3. numero 20.

(4) Dell'Ered. discorfo 28. per tutto Dottor Volgar nello stesso tit. dell'Ered. cap. 3. numero 15.

(5) Delle Donaz. discorfo 45. numero 15. de' Giudiz. discorfo 40. numero 16. dell'Ered. discorfo 21. num. 6.

gnare; (1) e che all'incontro nell'altro caso contro la persona, e beni proprij dell'Erede non si dia azione alcuna, e che le sue azioni, e ragioni contro il defonto, e la sua Eredità restino salve, ed illese, come se non fosse tale; ma si finge come ogni estraneo. (2) Quindi occorre nella pratica frequentemente disputare, quando si sia in dubbio se sia Erede nell'una, ovvero nell'altra forma, a cui spetti il peso di provarlo per gli effetti suddetti: E benchè non manchi la solita diversità delle opinioni; nondimeno più probabile, e più comunemente ricevuta pare la distinzione, che se l'Erede come attore voglia impugnare il fatto del suo autore con le proprie ragioni, come per esempio, se secondo il caso più contingibile in vigore del fidecommesso, o dell'investitura voglia ricuperare dal terzo possessore quella roba, che dal suo autore si sia alienata, ovvero che contro le robe del medesimo autore alienate in terzi voglia esercitare le sue azioni, che per crediti gli competano, o che con le suddette, o altre somiglianti ragioni voglia impedire li creditori del defonto, di cui è Erede, acciò non sperimentino le loro azioni, e ragioni sopra le robe ereditarie da esso possedute; e in questi, o altri somiglianti casi, a' quali si adatti la stessa ragione gli osti la qualità ereditaria fino a tanto che giustifichi l'inventario legittimo, e di più, che renda conto delle robe ereditarie inventariate, e mostri di non averne nelle mani, mentre conforme si è detto questo beneficio dell'inventario preserva l'Erede da' danni, e dalle molestie nella persona, e nelle robe proprie; ma non gli concede guadagno alcuno, sicchè quando abbia robe ereditarie nelle mani, per il valor di queste lo stesso è che abbia fatto l'inventario, ond'è; e in dubbio l'Eredità si presume opulenta, ed idonea. Che però avendo la presunzione contro, ha il peso di toglier questa presunzione con la prova contraria. (3)

Ovvero si tratta che li creditori dell'Eredità pretendano di sperimentare le loro ragioni contro la persona, e le robe proprie dell'Erede, pretendendo che non sia beneficiato; e in tal caso non sono in obbligo li creditori, benchè attori di provare questa negativa: ma per la possibilità dell'affermativa, alla quale assiste la presunzione per l'uso più comune, devono secondo la pratica della Corte Romana, la qual pare molto ragionevole, e ben fondata, far prefiggere alcuni termini all'Erede per mostrare l'inventario legittimo, e render conto de' beni inventariati; e che altrimenti si procederà contro la persona, e li beni proprij. Onde se non curerà di farlo, sicchè sia contumace, si procede contro esso, come se fosse un'Erede semplice, e non beneficiato; sicchè se per altro l'azione fosse esecutiva contro il defonto principal debitore, sarà tale ancora contro di esso, mentre la contumacia fa presumere la cosa alla peggio: (4) ma se comparisce, ed esibisce l'inventario, e li conti; in tal caso benchè si pretenda che l'inventario non sia legittimo, e che li conti non sieno fedeli, e intieri, tuttavia non si può procedere contro di esso nel giudizio esecutivo, ma si dice un punto di petitorio da decidersi col giudizio ordinario, (5) e con le tre conformi, ovvero con una regiudicata, (6) con la quale si dichiara, che non sia l'inventario sufficiente, o che non abbia reso li conti bene, non essendo dovere di cominciare dall'esecuzione avanti il giudicato.

Y

Se

(1) De' Feud. disc. 10. n. 16. delle Servit. disc. 87. nu. 8. della Dot. disc. 24. nu. 26. e 28. de Giudiz. disc. 40. nu. 11. delle Renunc. disc. 15. sotto il n. 7. della Legit. disc. 31. n. 11. e 12. de Fidecom. disc. 145. n. 3. disc. 161. nu. 9. Conflitt. Offerv. 115.

(2) Dott. Volg. dell. Ered. cap. 3. n. 6.

(3) Dell'Ered. nella somma nu. 48. Dott. Volg. tit. dell'Ered. cap. 3. n. 22.

(4) De Giudiz. disc. 10. n. 16.

(5) Dell'Ered. discorso 19. numero 2. disc. 22. num. 17. de Giudiz. disc. 40. sotto il num. 12. e 16.

(6) De' Giudiz. disc. 1. num. 14.

Se faranno più Eredi, avanti che si venga tra essi alla divisione si dicono
 33 di possedere l'Eredità in comune come tanti compagni, ciascuno per la sua
 porzione, ovvero quota, quando così vogliono continuare; ma se alcuni,
 anche uno provocassero alla divisione, gli altri non la possono rifiutare,
 (1) cadendo solamente il dubbio quando il Testatore loro autore gl'aves-
 se fatto precetto di dover vivere in comunione, proibendogli la divisione,
 se tal precetto sia valido, ed obblighi, o no; e si conclude, che quando
 sia limitato fino ad un certo tempo per qualche giusto motivo sia valido,
 come per esempio finchè dura la minor età di tutti, anche del più piccio-
 lo, o che altra somigliante giusta causa vi concorra, senza la quale il pre-
 cetto resta invalido, e si può disprezzare, (2) eccetto se la proibizione
 fosse ristretta ad alcuni poteri, e beni particolari, che per giusto motivo
 compisse mantenerli indivisi per maggiore decoro della casa, e per meglio
 conservarli per la posterità, a favore della quale vi si sia ordinato il fide-
 commesso, o che altra somigliante giusta causa vi concorresse. (3)

Dovendosi venire alla divisione suol cadere il dubbio sopra il modo di
 farla, nel che si scorge la solita varietà delle opinioni, alcuni volendo che
 il maggiore faccia le parti, ed incominci l'elezione dal più picciolo, e co-
 sì gradatamente: Altri che si debba fare per sorti: Altri a giudizio de'
 34 periti. Altri ad arbitrio del Giudice: Ed altri danno diversi altri modi;
 che però converrà seguire quell'opinione, che nel paese sia più ricevuta
 nella pratica. (4) E se la divisione si scuoprissi ineguale, ed erronea, si
 può sempre dimandare la correzione dell'errore, (5) come anche tra divi-
 denti s'intende l'obbligo dell'evizione, (6) e che uno rifaccia all'altro
 quel che gli mancasse dappoi senza sua colpa. (7)

35 Con quest'occasione sogliono cadere tra li coeredi le dispute sopra la
 collazione, ovvero imputazione, cioè, se avendo alcuno di essi avuto ro-
 ba in vita del defonto se lo debba mettere in massa, oppure se avendo
 consumato più degl' altri lo debba scomputare nella sua porzione; ma in
 ciò non è facile senza una gran digressione il stabilirvi una regola certa,
 36 e generale per cadervi molte distinzioni, e dichiarazioni, e per dipendere
 in gran parte dalle circostanze del fatto. Che però convien rimettersene
 all'altre opere, nelle quali con più maturo studio quando si sia più pro-
 vetto si potrà vedere. (8)

Occorrono ancora le differenze tra l'Erede putativo, e l'Erede vero a
 che cosa quello sia tenuto, (9) che debba restituire, ovvero scomputare
 in quella porzione, nella quale sia vero quel che abbia consumato avanti
 che si scuoprissi l'Erede, o coerede vero; e quando ciò sia seguito in stato
 di buona fede, non sarà tenuto nè all'uno, nè all'altro, [10] e all'incon-
 tro sarà tenuto, quando vi sia la mala fede, (11)

37 L'adizione dell'Eredità basta per l'acquisto de' beni ereditarij in dominio,
 ma non basta per il possesso, che bisogna prendere; e per tal'effetto si
 conce-

(1) Delle Preeminenz. discorso 42. n. 6.

(2) De' testam. disc. 71. num. 7. disc. 83.
 n. 3. In questa lib. 3. tit. 25. §. Con la
 morte.

(3) Dei testam. d. disc. 83. sotto il detto nu.
 3. e nu. 5. e 10. Dott. Volg. dell'Ered.
 cap. 4. num. 17.

(4) Dott. Volg. dell'Ered. cap. 4. n. 9

(5) Dell'Ered. disc. 30. nu. 10. e segg. de'
 Fidecom. disc. 112. n. 12.

(6) Dell'Ered. disc. 27. nu. 2.

(7) De' Fidecom. disc. 275. nu. 4.

(8) Dell'Ered. disc. 31. per tutto Dott. Volgar
 nello stesso tit. dell'Ered. c. 4. n. 10.

(9) Delle Donaz. discorso 43. nu. 6. de' Regal.
 disc. 1. num. 7. disc. 29. nu. 7. de' Feud. disc.
 122. n. 5. dell'Ered. disc. 27. nu. 8.

(10) Dell'Ered. disc. 9. nu. 9. disc. 18. num. 12.
 disc. 27. nu. 8.

(11) Dell'Ered. discor. 17. numero 6. Dottor
 Volgar nello stesso tit. dell'Ered. capito-
 lo 4. num. 6.

concedono all' Erede alcuni rimedj possessorj de' quali si discorre altrove, (1)

Molte altre cose occorrono in questa materia degli Eredi, e particolarmente quel che riguarda il Gius, detto accrescendi, ovvero non decrescendi, quando qualche porzione manchi per la caducazione, perchè l' Erede in quella scritto sia premorto, oppure che sia incapace come morto civilmente, o che non voglia accettarla; e in tal caso la regola è, che egualmente per la rata delle quote, e porzioni accresca agli altri, se pure non vi sia disposizione in contrario: e in ciò come in molt' altre cose non è facile per principianti, stabilire regole certe. Che però essi si potranno contentare di sapere quanto si è accennato, che non farà poco, e il di più quando saranno più provetti lo potranno studiare, e sapere da se medesimi. (2)



(1) Dell' Ered. nella somm. num. 77. e nu. 82. Dottor Volgar nello stesso tit. dell'

Ered. capitolo 4. num. 19.
(2) Della Servitù disc. 48. numero 12.

TITOLO XV.

DELLA SOSTITUZIONE VOLGARE.

TITOLO XVI.

DELLA SOSTITUZIONE PUPILLARE.

TITOLO XXIII.

DELL' EREDITA' FIDEICOMMESARIE, E DEL
SENATO CONSULTO TREBELLIANICO,

E TITOLO XXIV.

DELLE COSE PARTICOLARI, LE QUALI SI
LASCIANO PER FIDECOMMESSO.

O P P U R E

DELLE SOSTITUZIONI, E DE' FIDECOMMESSI
IN GENERALE.

S O M M A R I O.

- | | |
|--|--|
| 1. D ella ragione d' unire questi Titoli. | paterna potestà coll' opinione dell' Autore, circa il togliere quest' ultimo. |
| 2. Specie di sostituzioni quante sieno. | |
| 3. Della prima specie, cioè della Volgare. | 21. Cautele, che si devono avere ne' Testamenti, dove si contiene questa sostituzione Pupillare. |
| 4. Da chi si possa fare questa sostituzione, e che regolarmente si presumi piuttosto diretta, che fidecommessaria. | 12. Se si sostenga la sostituzione Pupillare quando sia preterito affatto il Pupillo, o eseredato. |
| 5. Se si possa fare nelli Codicilli. | 13. Se si possa fare in una cosa particolare. |
| 6. Si regola dall' Istituzione. | 14. Se si dia la trasmissione dell' Erede del sostituto. |
| 7. Se cada questa sostituzione ne' Legati, e ne' Beni particolari, e della differenza delle parole oblique, e dirette, e comuni. | 15. Quando sia tacita, o espressa, e de' loro effetti, particolarmente per escludere la Madre dalla legittima. |
| 8. Dell' Anomala. | 16. Della Pupillare mista. |
| 9. Della seconda specie, cioè della sostituzione Pupillare. | 17. Della terza specie di sostituzione, cioè dell' esemplare. |
| 10. Di due estremi, che devono concorrere, cioè dell' età Pupillare, e | 18. Della |

18. Della quarta specie, cioè della militare.
19. Della Fidecommessaria.
20. Differenza tra l'Erede fidecommessario, e fiduciario.
21. Differenza tra la Legge antica, e moderna circa li Fidecommessi se sieno obbligatori.
22. Se sia vero, che la materia Fidecommessaria sia così difficile.
23. In quante specie si distingue la sostituzione Fidecommessaria, prima dell'espressa, e tacita.
24. In secondo luogo del Fidecommesso universale, e particolare, e de' suoi effetti particolarmente per le detrazioni.
25. In terzo luogo del Fidecommesso puro, e condizionale.
26. In quarto luogo del Fidecommesso restitutorio non penale, e del conservatorio penale.
27. In quinto luogo del Fidecommesso momentaneo, e perpetuo.
28. In sesto luogo del Fidecommesso semplice, e del reciproco.
29. Del Fidecommesso semplice, ed ordinario, e del singolare, o Primogenitura.
30. Quando abbi luogo la volgare ancora nel Fidecommesso, e se caducendo un Grado, caduchino tutti gli altri susseguenti.
31. Regularmente nel Fidecommesso vengono solamente li Beni liberi del Testatore, e al Fidecommessario competono le sue detrazioni.
32. Si limita, quando il Testatore sottopone ancora li Beni dell'Erede gravato.
33. Si limita ancora nella Trebelliana, massime ne' luoghi Pii, la quale per lo più in pratica suol essere proibita.
34. Della differenza, che è tra gli Eredi estranei, e li Discendenti, ad effetto di detraere la Trebelliana, e delle congiunture, quando s'intenda proibita.
35. La Legittima è dovuta contro la volontà del Testatore, con qual cautela si possa sottoporre al Fidecommesso.
36. Perchè si tralascino molte questioni.

Essendo in questa materia delle sostituzioni, e de' Fidecommessi molto variate le cose tra il tempo nel quale fu compilata l'Istituta per ordine dell'Imperadore Giustiniano, e il tempo presente; Quindi segue, che studio inutile da confondere piuttosto l'intelletto de' Giovani, e un perimento di tempo, sia il camminare con l'ordine del testo, e trattare di tutto quel che ivi si dice, che oggidì non sia in uso. Che però si stima bene d'unire assieme tutti li suddetti quattro Titoli, e come sotto un Titolo solo esplicare questa materia in generale; perchè si crede, che possa meglio riuscire per la sua notizia pratica, e profittevole, che è il più volte protestato ne dell'opera presente. (1)

La sostituzione dunque in generale vuol dire lo stesso che una sorrogazione d'uno in luogo d'un'altro, il quale sia stato prima istituito, sicchè in questo cade il termine dell'istituzione, e nell'altro chiamato dappoi cade l'altro termine della sostituzione; ma questo genere si divide in molte specie. Imperocchè una si dice volgare, l'altra pupillare, l'altra esemplare, l'altra militare, e l'altra fidecommessaria, e questi sono li termini più generali di tutta la materia; poichè, sebbene vi è un'altro termine di sostituzione compendiosa, che altri chiamano breviloqua, che vuol dire il medesimo, nondimeno questa non è specie diversa, la quale faccia figura da se, e sia contraddistinta dall'altre, sicchè sia di una diversa natura; ma è un

(1) In questa Continuamente.

un termine generale atto a comprendere in compendio, e in poche parole tutte le suddette specie quando sieno verificabili, oppure tutte quelle che per la qualità delle persone, e per le altre circostanze sieno atte ad esser comprese, conforme dinota il suo vocabolo stesso di compendiosa, ovvero di breviloqua, che ciò dinota, perchè in una, o poche parole le abbracci tutte. Come per esempio, se il Testatore avendo istituito Tizio, dicesse semplicemente, che a questo sostituisce Sempronio; imperocchè si può verificare la volgare, la pupillare, l'esemplare, e la fidecommessaria, secondo che comportano le circostanze del fatto, e queste così comprese in tal caso si dicono tacite a differenza di quelle, le quali si facciano specificatamente, che si dicono espresse, il che giova sapere a diversi effetti. (1)

- 3 Venendo dunque all'esplicazione delle suddette specie; per quel che appartiene alla prima chiamata volgare, questa benchè secondo l'ordine della scrittura, e il senso letterale delle parole sia sostituzione, ovvero sostituzione d'uno in luogo d'un altro, il quale in primo luogo, e a dirittura sia istituito Erede, essendo la sua forma, quando sia espressa, questa; istituisco Tizio, e se questo non vorrà, ovvero non potrà essere Erede lo istituisco Sempronio: oppure quando sia tacita compresa sotto la compendiosa di sopra esplicata, si dica istituisco Tizio, e gli sostituisco Cajo, con altre simili parole, le quali dinotino lo stesso, mentre non vi è una forma precisa di parole, ma si attende la sostanza della volontà del Testatore. (2)

Nondimeno in fatti, e nella sostanza è una prima, e diretta istituzione, sicchè quando si faccia il caso, che non potendo, ovvero non volendo Tizio essere Erede, si purifichi la sostituzione a favore di Sempronio, questo nominato, e che l'istituzione fosse stata a dirittura, e in primo luogo concepita nella persona di Sempronio: Che però quando abbia l'effetto in Tizio primo chiamato, il quale adisca l'Eredità, questa sostituzione svanisce, come se fatta non fosse, e che Sempronio non fosse stato nominato, ma Tizio resta Erede libero; E lo stesso se molte persone, l'una dopo l'altra fossero state chiamate, perchè in un solo, e non più ha d'avere l'effetto suo senz'altro tratto successivo, come se per esempio si dicesse, istituisco Tizio, e non potendo, e non volendo esser Erede sostituisco Sempronio, e non volendo, o non potendo questo esser Erede sostituisco Cajo, e così successivamente Mevio, ed altri, tra questi si cammina con la precedenza secondo l'ordine della vocazione, onde basta che o nel primo, o nel secondo, o nel terzo abbia l'effetto, perchè tutte l'altre, se fossero cento, svaniscono. (3)

- 4 Questa sostituzione si può fare da ogni Testatore, benchè sia affatto estraneo, e di qualunque condizione, età, e stato fossero l'istituto, e il sostituito; E in dubbio si presume tale piuttosto che fidecommessaria quando le parole, o le congetture non cagionassero la limitazione di questa regola, (4) la quale secondo la più comune opinione de' Dottori, e il senso de' Tribunali è ricevuta, ed è appoggiata alla ragione che in dubbio si deve fare quell'interpretazione, la quale favorisca alla libertà, ed escluda la servitù del fidecommesso; (5) Che però se il Testatore dicesse istituisco, ovvero chiamo Tizio, e li suoi figli, e discendenti, s'intendono tutti questi chiamati per volgare, cioè, se Tizio farà in essere, e potrà, e vorrà esser Erede, sia egli senz'altro peso, in caso contrario sieno li suoi figli, e non volendo, o non potendo esser questi, sieno li suoi discendenti, sicchè basta che in un grado, o ge-

(1) Dott. Voig. de' Fidec. c. 2. per tutto

(2) Dott. Voig. de' Fidecom. cap. 3.

(3) De' Fidecom. nella somm. nu. 10.

(4) De' Fidecom. disc. 89. nu. 3. discorso

127. nu. 3. nella somm. num. 12.

(5) 1.º Fidecommess. disc. 73. num. 8. discorso 91. numero 24. discorso 247. numero 8. delle Donaz. disc. 1. num. 21.

ogenera la disposizione si effettui, (1) quando come si è detto non vi sieno parole, ovvero congetture, le quali persuadano il contrario, che abbia voluto il Testatore chiamar tutti gradatamente, e con un'ordine successivo da uno all'altro per fidecommesso; ma in ciò non si può dare una regola certa, e generale, conforme segue in tutta questa materia di sostituzioni, e de' fidecommessi, dipendendo dalle circostanze particolari di ciascun caso, per le quali alcune congetture in un caso saranno bastevoli, e in un'altro le stesse, e altre maggiori non basteranno, (2) solamente vi cade una regola generale adattabile a tutta la presente materia, quando convenga di ricorrere alle congetture, e trattare del loro peso, ed efficacia che nelle disposizioni degli ascendenti a questo effetto si dicono estranei, benchè fossero in stretto grado attinenti. (3)

Per questo rispetto dunque, che in fatti questa sostituzione importa una prima, e diretta istituzione si scorge in essa una delle molte formalità, ovvero superstizioni Legali, che non si possa fare se non nel testamento perfetto, e valido; che però non si può fare ne' codicilli, ovvero in que' testamenti, li quali per le stesse formalità sieno invalidi, ma che per la clausola codicillare, o altra equivalente si risolvano in codicilli per quel che si è detto di sopra; e (4) ciò per la ragione che ne' codicilli non si può fare, nè togliere l'istituzione diretta: (5) onde quando questa sostituzione fosse fatta in qualche codicillo, ovvero in un testamento, il quale non si possa sostenere come tale, ma si sostenga come codicillo, essa si risolve in fidecommessaria, cioè che l'Erede ab intestato s'intende gravato di restituire l'Eredità come per fidecommesso a quell'istituto, o sostituto; (6) sono veramente conformi si è detto certe formalità senza ragione, le quali hanno del superstizioso, e del giudaismo. Ma perchè li nostri Maggiori nel ricevere, e praticare si fatte Leggi l'hanno così intese, e ricevute secondo la lettera senza sapere la qualità de' costumi di quei tempi, per li quali forse allora potevano avere qualche ragione, però conviene con esse camminare.

La sostituzione si regola dall'istituzione, (7) sicchè se sieno più istituiti con parti ineguali, e a ciascuno si dia il sostituto, questo avrà quello che dovrebbe avere quello, nel di cui luogo è forrogato, e subentra; Come anche non è proibito a più istituiti dare un solo sostituto, ovvero all'incontro ad un istituto dare più sostituti non essendovi altra forma, che la suddetta che non si possa fare se non in testamento: (8)

Si disputa molto fra' Dottori con la solita varietà dell'opinioni, se questa 7 volgare diretta abbia luogo ne' legati, e nelle istituzioni particolari, cioè in certi beni, sicchè non vi sia l'università secondo la distinzione data di sopra; (9) e alcuni indifferentemente l'affermano; altri indifferentemente lo negano, e altri camminano con una distinzione regolata dalla formalità delle parole, con le quali la disposizione sia concepita, cioè, che se sono parole dirette civili, entra quella volgare, e faccia la sua operazione, sicchè il sostituto diventi primo, e direttamente chiamato, ma se sono oblique non entri, mentre queste non possono importare disposizione diretta, ma solamente obliqua-

(1) De' Fidecom. discorso 109. numero 4. e 6. discorso 117. numero 4.

(2) De' Fidecom. nella somm. numero 13.

(3) De' Fidecom. nella somm. num. 173;

(4) In questa lib. 2. tit. 13. num. 2. E all'incontro vers. E la stessa.

(5) De' Fidecom. nella somm. numero 15. De' testamenti discorso 10. numero 6. discorso 20. numero 2. de' Legat. discorso 52. numero 11. Conflitt. discorso 76.

(6) De' Fidecommessi in detta somma numero 16.

(7) De' Fidecommessi discorso 130. numero 3.

(8) Nel §. antecedente.

(9) In questa lib. 2. tit. 14. numero 8. dal §. In oltre, e §§. segg.

qua, che vuol dire lo stesso, che fidecommessaria; sicchè si caduchi, e resti inutile, quando il primo grado si caduchi, perchè quello non possa, o non voglia accettare la disposizione, restando in questione, quando le parole sieno comuni, sicchè partecipano dell'una, e dell'altra qualità, affaticandosi molto nel provare quali sieno parole d'una natura, e quando d'un'altra. (1)

Si crede però che questa sia una delle maggiori semplicità, per non dire sciocchezze, ovvero irragionevoli superstizioni de' nostri; posciachè se all'improvviso si domanderà a' periti Professori, quali sieno le parole dirette, quali le oblique, e quali le comuni, molto rari saranno quelli, li quali le sapranno; ora si pensi come vogliano saperle li Testatori idioti, ovvero li Notari, o altri non periti della facoltà Legale sicchè l'adoprarne più una parola, che l'altra nasca dal caso: E per conseguenza conforme la Legge nuova ha tolto via sì fatte formalità, e superstizioni nell'istituzione dell'Erede per quel che di sopra si è detto, (2) così deve darsi il bando a questa formalità nelle sostituzioni, e si deve attendere la sostanza della verità naturale, e della volontà del disponente. (3) Onde chiaro errore stimar si deve de' Tribunali l'attendere, conforme più di proposito nell'altre opere si discorre; sicchè indifferentemente la sostituzione a mio giudizio deve fare la sua operazione.

Vi è ancora un'altra specie di sostituzione volgare, la quale dagli Antichi si dice di fidecommesso, e da' moderni, particolarmente nella Corte di Roma, si dice Anomala; Però questa non è propriamente volgare, nè cade sotto queste specie, essendo seconda, e obliqua; sicchè cade sotto la fidecommessaria, della quale di sotto si parla. (4)

9 Quanto all'altra specie della sostituzione pupillare, questa è la più ampia, che vi sia; imperocchè le altre abbracciano solamente le robe del Testatore; il quale faccia la sostituzione, e delle quali abbia la libera disposizione; sicchè non abbraccia la legittima dovuta all'istituto, al quale si sia fatta la sostituzione. Ma questa non solamente abbraccia le robe di libera disposizione; ma eziandio la legittima, e le robe proprie del Pupillo in qualunque modo gli sieno pervenute indipendentemente dal Padre, ovvero dal Avo Testatore; (5) E ciò per la ragione, che non potendo il Pupillo far Testamento, e disporre della roba sua, la Legge ha dato questa facoltà al Padre, ovvero all'Avo, il quale abbia in podestà di Testare per esso, sicchè si dice un doppio Testamento; uno cioè del Padre, o Avo Testatore nelle robe sue, è l'altro del Pupillo in nome, e vece del quale egli testa, supplendo il tal modo il difetto della natura. (6)

10 Per la validità di questa sostituzione si richiedono due cose copulativamente, sicchè l'una senza l'altra non basta; una cioè l'età pupillare di quello, al quale si faccia, (7) che ne' maschi dura fino all'età d'anni quattordici, e nelle femmine in quella d'anni dodici ambi compiuti; sicchè dopo tal'età non sarà più pupillare, ma fidecommessaria operativa solamente nelle robe proprie dell'adulto, tra le quali si computa la sua legittima: E l'altra è la patria podestà, (8) sicchè anche il Padre ovvero l'Avo paterno, il quale non abbia il pupillo in podestà non può fare tal sostituzione, molto

(1) De' Fidecommessi discorso 108. num. 4. nella somm. numero 18. e 19.

(2) In questa lib. 2. tit. 14. numero 18. P. Conosciuti.

(3) De' Fidecommessi discorso 33. numero 8. discorso 53. numero 20. discorso 58. numero 2. discorso 127. numero 6. discorso 141. numero 11. discorso 151. numero 5.

discorso 140. numero 5. e 9.

(4) In questa lib. 2. tit. 15. P. Fatte.

(5) De' Fidecomm. discorso 79. numero 4.

(6) Dottor Volg. de' Fidecommessi capitolo 5. numero 2.

(7) De' Fidecomm. nella somm. num. 31.

(8) De' Fidecomm. disc. 126. n. 3. nella somm. n. 28. Dot. Volg. de' Fidecomm. cap. 5 n. 1.

molto meno la possono fare la madre, l'Avo materno, e gli altri ascendenti.

Il primo requisito dell'età pupillare cammina bene, ed è ragionevole, mentre in tal modo si rimedia al difetto della natura, il qual cessa con la pubertà, e per conseguenza mentr'esso può disporre, non è di dovere il dare questa finzione, che un'altro testi per esso; ma quanto all'altro della patria podestà, benchè convenga d'accettarlo, e di camminare per quella strada, per la quale sono camminati li nostri maggiori, sicchè sarebbe una temerità il voler stabilire il contrario, nondimeno conviene dire che sia una delle semplicità de' suddetti nostri maggiori, e primi interpreti; con li quali hanno camminato tutti gli altri nel fermarsi alla lettera di questo nostro testo dell'Istituta, e dell'altre Leggi più antiche, dalle quali essa è cavata, non avvertendo alla differenza de' tempi, e alla mutazione delle cose. Imperocchè conforme di sopra si è detto, e si dice di sotto, (1) in quel tempo, che le suddette Leggi furono fatte, e che fu ordinata l'Istituta, il figliuolo di famiglia non aveva roba, mentre tutto quel che lui acquistava era del Padre, o Avo, che l'aveva in podestà, non dandosi facilmente il caso, che un pupillo possieda peculio Castrense, o quasi Castrense, sicchè il Padre disponendo per il pupillo veniva a disporre delle robe sue; E sebbene questa sostituzione abbraccia anche le robe, che il pupillo acquista dopo la morte del Padre, e quando sia di sua ragione, nondimeno li attende il caso più frequente. Onde essendosi dipoi introdotto il peculio avventizio, in modo che la patria podestà resta ad un certo modo ideale, non si fa vedere per qual ragione si dia questa facoltà ad un Padre, o Avo, il quale abbia il figliuolo, ovvero il nipote sotto la sua podestà, e si neghi allo stesso Padre, o Avo, quando non vi sia tal podestà, e alla Madre, e agli altri ascendenti, ne' quali concorre la stessa ragione dell'amore, e che sieno per supplire con prudenza, e buon ordine al difetto del pupillo, sicchè, o si dovrebbe conceder a tutti, ovvero a tutti negare, mentre cessa quella ragione, per la quale anticamente tal facoltà si concedeva per ragione della patria podestà; il che si accenna per un semplice discorso, mentre nella patrica non bisogna partirsi da quella strada, per la quale li nostri maggiori, e li Tribunali sono camminati. (2)

Onde per questo requisito della patria podestà vanno li nostri disputando se agli Eretici a' Scismatici, agl' Infedeli, agl' Usurarij manifesti, a' vili, agl' infami, e simili si dia questa podestà di fare la sostituzione pupillare, ed anche se in alcuni Paesi, e particolarmente in alcune Provincie della Francia sia in uso, o nò la patria podestà; ma queste meritano per lo più dirsi questioni quasi inutili, come in casi molto di raro contingibili, onde non occorre diffondervisi, mentre quando il caso avvenisse, si potrà con maturità vedere appresso quelli, li quali di proposito trattano di sì fatte questioni, e que' luoghi, ne' quali si dà maggior lume. (3)

Vi si richiede ancora, che questa sostituzione si faccia nel Testamento, nel quale il Padre, ovvero l'Avo disponga della sua Eredità; posciachè conforme si dice nel testo, sebbene si fingon due Testamenti, uno del Padre, e l'altro del pupillo, nondimeno questo è parte, e dipendenza di quello, senza il quale non sussiste: Ben è vero, che si dà nello stesso testo una cautela,

Z

con

(1) In questa lib. 1. tit. 9. uum. 5. P. primieramente, e lib. 2. tit. 12 n. 4. P. Anzi, e lib. 3. tit. 18. numero 1. P. Si dice, e P. seg.

(2) Dottor Volgar de' fidecom. cap. 5 n. 17.

(3) De' fidecommessi nella somm. numero 38. Dottor Volgar nello stesso tit. de' fidecom. cap. 5. numero 12.

con la quale si fatto testamento viene ad avere una natura mista, cioè parte pubblico, e parte chiuso, e segreto, cioè che il Testatore nella forma di testamento nuncupativo, resti pubblicamente della sua Eredità, e nondimeno che la sostituzione la qual faccia al pupillo sia chiusa, ordinando che non si possa aprire se non nel caso che il pupillo morisse, oppure che facendo tutto il testamento chiuso nella forma del testamento solenne, ovvero del nuncupativo con la nuncupazione implicita, ordini che s'apra nell'altre parti, ma non in questa, assegnandosene dal Testo la ragione, acciò non si dia l'occasione a' sostituti d'insidiare alla vita del pupillo: S'è detto nel testamento; perchè non può farsi ne' Codicilli. [1]

Non è necessario però, che il testamento del Padre, nel quale tal sostituzione si faccia sia tutto a favore del pupillo a cui si dia il sostituto; imperciocchè basta che sia istituito in quella parte, nella quale deve essere istituito, che è la legittima: Anzi quando sia preterito affatto, ovvero eseredato, cade la questione, se tuttavia si sostenga la sostituzione pupillare fattagli dal Padre, ovvero dall'Avo, il quale l'abbia in podestà; e in ciò, li Dottori con la solita varietà dell'opinioni s'intricano molto, sicchè lunga digressione sarebbe da cagionare piuttosto confusione il riauassumere le ragioni, e li fondamenti delle discordanti sentenze; si crede però che li debba camminare con la distinzione, che se la preterizione, ovvero eseredazione sarà lecita perchè il Testatore non avesse obbligo alcuno d'istituire quel pupillo, benchè fosse sotto la sua podestà, conforme si può verificare nell'Avo paterno, il quale abbia il figlio, e il nipote viventi, posciachè ha nella sua podestà il nipote, e nondimeno non è tenuto istituirlo, perchè l'obbligo sia verso il figlio, nella podestà del quale il nipote per qualche accidente non ricasci, non facilmente verificandosi altro caso di giusta, e lecita eseredazione di un pupillo incapace per lo più di delitto tale, che cagioni qualche giusta causa d'ingratitude; e in questo caso, o altro simile quando si dafse, possa farsi questa sostituzione anche al pupillo preterito, ovvero eseredato. (2)

Ma se l'eseredazione, o preterizione fosse ingiusta, ed illecita, in tal caso cessa l'occasione del dubitare per la ragione, che ciò produce la nullità del testamento, sicchè al più si sostenga per le clausule in ragione di codicillo, e di fidecommesso, e per conseguenza non è praticabile questa disposizione diretta, col di più che occorrendo la questione molto rara, il più provetto con maggiore maturità lo potrà vedere appresso i Dottori, li quali frequentemente di ciò parlano, sicchè è facile il saperlo.

Si suol disputare in oltre se onorandosi il pupillo in una cosa particolare, sicchè non abbia la qualità vera ereditaria almeno in qualche porzione, ovvero quota, se gli possa fare questa sostituzione, e in ciò per lo più li Dottori camminano con la più volte accennata formalità delle parole, cioè, se la restrizione a certe cose contenute nell'istituzione sia repetita, o nò nella sostituzione, oppure se la sostituzione sia indirizzata alla persona, e non alle robe con altre somiglianti formalità a mio senso da dispregiarsi, e che la vera decisione dipenda dalle circostanze del caso, dalle quali si deve cavare la sostanza della volontà del Testatore se abbia voluto fare la sostituzione universale, oppure la particolare ristretta alle robe sue. (3)

Si disputa ancora col presupposto della chiara, ed espressa sostituzione pupillare, se di quella si dia la trasmissione all'Erede del sostituto, il quale

(1.) De' Fidecommessi in detta somma numero 33.

(2.) De' Fidecommessi nella somma numero

37. Dottor Volgar capitolo 5. numero 2. nello stesso tit. de' Fidecom.

(3.) De' Fidecom. nella somma numero 4.

premorisse al pupillo; sopra di che per la varietà dell'opinioni, e per diverse dichiarazioni, e distinzioni, che vi cadono, conviene riportarsene a quel che se ne discorre nell'altr'opere, posciachè per li principianti sarebbe confonderli troppo la mente. [1]

E lo stesso circa l'altra questione, se la seconda sostituzione fatta al primo sostituto abbracci quelle robe, che ad esso primo sostituto sieno pervenute in vigore di questa sostituzione pupillare, (2) ed altre simili, che confusione piuttosto cagionerebbe in questi principi il difondervisi, bastando nell'opera presente l'acquistar bene la notizia de' termini. (3)

Nel medesimo modo che si è detto dell' antecedente specie della sostituzione volgare che si distingue nell'espressa, e nella tacita, cade ancora tal ¹⁵ distinzione in questa pupillare, (4) cioè, che espressa sia quando si dica, che al figlio, ovvero nepote pupillo morendo nell'età pupillare se gli sostituisce un'altro; e tacita quando ciò non si esprima, sicchè vi s'intenda virtualmente per la disposizione della Legge, il che può, e suole seguire in due modi, uno cioè, quando vi sia la suddetta sostituzione volgare: Imperocchè sebbene per la natura di questa sostituzione si richiede, che il primo istituto non sia Erede, sicchè essendo tale anche per un momento, quella svanisce conforme di sopra si è detto; [5] nondimeno quando si tratta di pupillo, ancorchè il Tutore in suo nome adisca l'Eredità, se muore dentro l'età pupillare, si finge che non sia adita, sicchè la volgare faccia la sua operazione, oppure contenga sotto di se tacitamente questa pupillare; (6) e l'altro è di quella tacita pupillare, la quale si comprende sotto la compendiosa, ovvero la breviloqua di sopra esplicata. (7)

Tra queste specie di espressa, e di tacita si scorge una differenza notabile; imperciocchè l'espressa conforme si è detto di sopra abbraccia tutte le robe, così del Padre, come del pupillo ogni volta che non appaja, che il Padre abbia voluto fare una sostituzione ristretta alle sue robe solamente, sicchè si dica fidecommessaria, e che non vi sia luogo a detrazione alcuna di legittima a favore della madre, o del Padre. Onde ne segue un'esorbitanza, che operi più la finzione, che la verità; imperciocchè se il pupillo fosse adulto, e facesse il testamento, avrebbe l'obbligo di lasciare la legittima alla madre, ovvero al Padre, e in tal modo ne diviene esente. [8]

Ma quando sia tacita, ed implicita, cade la questione, tanto dibattuta fra' Dottori, se essendovi la madre del pupillo, questa sia esclusa dalla legittima in quel modo che segue nell'espressa; e in ciò si distingue tra quella tacita, la quale sia come sopra compresa nella volgare espressa, e l'altra che sia compresa sotto la compendiosa, che la prima abbia la stessa virtù dell'espressa; ma nell'altra si distingue, se il Testatore faccia menzione alcuna dell'età pupillare o che in altro modo abbia fatto la distinzione de' tempi, e in tal caso parimente abbia la stessa virtù, e faccia la medesima operazione, che l'espressa, particolarmente quando il pupillo sia istituito Erede universale in tutto ovvero in parte per via di quota, cadendo qualche dubbio quando sia istituito in alcune cose particolari. E cessando questa circostanza, propriamente cade la questione molto dibattuta con una grandissima varietà d'opinioni; si crede però più ricevuta l'opinione favo-

Z 2

revole

(1) De' Fidecom. discusso 135. per tutto. Dottor Volgar nello stesso tit. de' fidecom. capitolo 5. numero 12.

(2) De' Fidecom. discorso 79. numero 5.

(3) In questa Continuamente.

(4) De' fidecom. nella somma numero 34.

(5) In questa lib. 2. titolo 15. numero 3. §

Nondimeno.

(6) Dot. Volg. de' fidecom. cap. 5. num. 4.

(7) In questa d.lib. e tit. numero 2. P. La sostituzione.

(8) De' fidecomm. nella somma numero 37.

Dottor Volgar nello stesso titolo de' fidecom. capitolo 5. numero 2. e 3.

degni del disprezzo, e dell'irrisione sono quelli Scrittori, li quali con la solita inutile fatica di schiena vi riempiono le carte fuori del proposito; ma la difficoltà (anche però grande, e forse maggiore) si restringe alla parte del giudizio nel saper ben applicare le suddette Teoriche, e conclusioni al caso, del quale si tratta; regolatrici principali di sì fatte questioni, (1) e sopra le quali non si può stabilire una regola certa, e generale applicabile a tutti li casi: Imperciocchè il tutto dipende dalla qualità di ciascun caso particolare, cioè dell'uso del Paese, (2) delle qualità del disponente, (3) della qualità delle robe, dell'altre del tempo, e del modo, col quale sia concepita la disposizione, sicchè, conforme più volte si è di sopra accennato, (4) e di sotto in diverse materie si repplica, avviene, che alcune congetture, e circostanze in un caso bastino a provare la volontà del disponente, in un altro le stesse, e altre maggiori non siano sufficienti.

Il riassumere tutte le questioni, le quali cadono sotto questa materia de' fidecommessi si stima affatto incongrua, e sproporzionata all'opera presente, come indirizzata alle prime istruzioni de' Giovani, ed altri esperti nella facoltà, mentre sarebbe piuttosto indurre in essi una gran confusione; che però si tralasciano, e regolandosi secondo la qualità dell'opera, e il suo fine, si accenneranno solamente li termini, ovvero le diverse specie di questa sostituzione, mentre chi vorrà più internarsi nella materia, e acquistarla notizia delle questioni, per sapere quali sono le regole, e quali le limitazioni, quando sarà più provetto, con facilità lo potrà vedere nelle altre mie opere. (5)

Assumendo dunque la notizia, ovvero la distinzione de' termini, e delle diverse specie di questa sostituzione fidecommessaria, la quale non patisce quelle restituzioni, nè desidera que' requisiti, che si desiderano nelle tre antecedenti, cioè nelle sostituzioni volgare, pupillare, ed esemplare, mentre da ciascuno si può fare, così ne' testamenti, come ne' codicilli, ed ogn'altra ultima volontà; Anzi secondo l'opinione più ricevuta, e oggi certa in pratica, anche nelle donazioni, e negli altri contratti fra' vivi. (6)

La prima distinzione è, che altra sia la sostituzione chiara, ed espressa, perchè il Testatore espressamente, e con parole chiare gravi uno a restituire all'altro una, o più volte, e contratto successivo, e perpetuo; e altra è la tacita, ovvero congetturale, la quale si cava da presunzioni, e congetture; Non già che quanto all'effetto, ovvero nella sostanza tra queste due specie vi sia differenza alcuna, mentre tanto è obbligatoria, e operativa l'una, quanto è l'altra; ma per alcuni effetti circa l'ordine, perchè quando si pretenda il fidecommesso tacito, e congetturale, più facilmente il possesso dal fidecommessario di propria autorità si dice vizioso, e più difficilmente il fidecommessario potrà pretendere d'esser legittimo contraddittore. (7)

24 L'altra distinzione è tra il fidecommesso universale, il quale sia ordinato in tutta l'Eredità, ovvero in qualche sua porzione; o quota, sicchè vi sia la qualità dell'università; e il particolare, il quale sia in alcuni beni,

(1) Relaz. della Cur. disc. 32. n. 88.

(2) De' Fidec. disc. 239. nu. 7.

(3) De' Fidec. disc. 219. num. 5. discorso 225. nu. 7. disc. 238. sotto il num. 6.

(4) De' Fidec. disc. 124. num. 9. Conflic. Osserv. 90. In questa per tutto Continuamente.

(5) De' fidec. per tutto. Conflic. dall'Osserv.

serv. 83. all'Osservaz. 109. Dott. Volg. nello stesso tit. de' fidecom. per tutto.

(6) De' fidecom. nella somma numero 82. e prima disc. 141. disc. 123. e segg. discorso 216. disc. 217. per tutto Conflic. Osserv. 101.

(7) De' fidecom. discorso 197. numero 11. discorso 189. num. 9.

monastero, ovvero della Chiesa, li quali si sogliono riputare come figli, sicchè questa sostituzione opera, che tra li suddetti congiunti si possa usare gratificazione, e parzialità: (1) onde se tal sostituzione si facesse a favore d'altri si risolve in fidecommessaria, la quale abbraccia solamente le robe del Testatore. (2)

Concordano però queste due sostituzioni, che come dirette si debbano fare nel testamento valido, e perfetto; sicchè non si possa fare in un Codicillo, ovvero in un testamento, il quale per qualche difetto non si sostenesse come tale; ma si risolvesse in Codicilli. (3)

Quando tal sostituzione si facesse da più maggiori, come per esempio dal Padre, e dalla Madre, e da altro ascendente, in tal caso entra la questione qual sostituzione debba prevalere a rispetto de' beni propri del pazzo, e parimente vi si scorge la solita varietà delle opinioni; Imperocchè alcuni vogliono che si debba piuttosto riferire al Padre; altri che debba prevalere la prima; ed altri che debba prevaler quella, la quale sia più ragionevole, e meglio ordinata. (4)

Le maggiori questioni, le quali cadono in questa materia riguardano più il fatto, che la Legge, cioè quando si verifichi una tal pazzia, o scemenzaggine in tal grado, che renda la persona intestabile, sopra di che basta di riferirsene a quel che si è detto di sopra. (5)

La quarta specie di sopra distinta è quella, la quale si dice militare, però in effetto questa non merita dirsi una specie diversa dall'altre, mentre la qualità militare nel Testatore opera solamente, che possa fare quel che si permette agli altri, li quali non sieno soldati, cioè, che possa un soldato fare la sostituzione diretta, o sia volgare, o pupillare anche con parole oblique, ed a rispetto della pupillare anche dopo compita quell'età con alcun'altri privilegi, sopra li quali deve stimarsi una fatica inutile, e un perdimento di tempo il diffondervisi, mentre secondo la più vera opinione questi privilegi militari oggidì non sono più in uso, (6) eccettuatene quello del Testatore senza le tollenità, quando si stia nell'Armata, ovvero nel Campo per quel che si è accennato di sopra. (7)

Finalmente l'altra specie più frequente nella pratica è quella la quale si dice Fidecommessaria, che per uso comune del parlare si dice Fidecommesso, cioè che istituendosi uno Erede, questo si gravi a restituire l'Eredità in tutto, ovvero in parte ad un'altro, sicchè quando la sostituzione non si possa dire nè volgare, nè pupillare, nè esemplare, cade sotto questo genere della Fidecommessaria, così chiamata, perchè si commetta alla fede dell'Erede, che faccia la restituzione ad un'altro. (8)

Si deve però avvertire circa questo punto del commetterfi alla fede d'uno, che dia le robe ad un'altro, che altro è il Fidecommesso, e altro è la fiducia; e per conseguenza altro è l'Erede gravato di Fidecommesso, e altro è l'Erede fiduciario: Imperocchè l'Erede fiduciario in effetto non è vero Erede, ma la sua persona si dice simulata, e destinata come di un'amministratore di quello, a favore del quale il Testatore abbia voluto veramente, e a dirittura disporre, e che per qualche motivo non l'abbia fatto, valendosi in

(1) De' fidecomm. disc. 184. per tutto nella somma num. 53.

(2) Dott. Volg. de' Fidec. cap. 6. n. 6.

(3) Dott. Volg. de' Fidecom. detto capit. 6. numero 7.

(4) De' Fidecom. nella somma numero 48. Dott. Volg. de' fidecom. capit. 6. num. 8. In que-

sta lib. 2. tit. 11. n. 4. §. Inabili.

(6) De' Fidecom. nella somma num. 54. e segg. Dott. Volgar nello stesso tit. de' Fidec. cap. 7. per tutto.

(7) In questa lib. 2. tit. 10. numero 10. §. E sebbene.

(8) Dott. Volg. de' Fidec. cap. 9. n. 1.

in tal modo del nome di quel confidente, il quale deve le robe a quello, a favore del quale sia voluto disporre. Come per esempio avrà Tizio un Figliuolo bastardo, a favore del quale non può disporre delle sue robe, onde istituisce Erede un Amico confidente, acciò questo con titolo di donativo, o altro simile glielo dia, oppure che si faccia per escludere il fisco ovvero li creditori di quello, a chi veramente si voglia lasciar la roba con altri somiglianti casi; imperocchè quando questa fiducia sia provata con que' requisiti, che si desiderano, possono vederli nell'altre opere, (1) mentre sarebbe soverchia digressione, da cagionare piuttosto confusione, il diffondervisi per minuto, qual fiduciario non è veramente Erede, ma solamente un ministro, e un amministratore di quello, al di cui favore il Testatore abbia voluto disporre. (2)

Ma l'Erede gravato di fidecommesso è vero, e perfetto Erede, e diviene vero, e perfetto Padrone, (3) e possessore delle robe, e delle ragioni Ereditarie, fino a che si purifichi la condizione, sotto la quale è aggravato a restituire, anzi fino a che sia sostituito nella mora regolare, ovvero irregolare, e privilegiata, sicchè sia una specie di successione necessaria, la quale ottenga il sostituto dal primo Erede diretto: Che però sebbene la fede avuta per il Testatore in quello, il quale è scritto Erede il primo, e diretto, attribuisce la denominazione così al fiduciario, come al fidecommessario, nondimeno vi è una gran differenza tra una specie d'Erede, e l'altra.

Per quel, che dunque appartiene a questa istituzione fidecommessaria si deve primieramente presupporre, conforme già nel Testo si premette, che anticamente questa istituzione non era obbligatoria; ma il tutto era rimesso alla fede dell'Erede scritto nell'arbitrio libero, del quale era riposto, se voleva osservare, o no quel, che dal Testatore si fosse desiderato; ma che Augusto ne indusse quella necessità, (4) che fuori d'ogni dubbio di presente si pratica in quella parte del Mondo, la quale viva con l'uso delle Leggi civili de' Romani; nè ciò dovrà stimarsi un'avvertimento inutile, posciachè anche di presente può nella pratica giovare a diversi effetti, particolarmente nello Stato Ecclesiastico a quella della bolla de' Baroni, (5) e da per tutto a quello delle droghe, le quali dal Principe si concedano a' fidecommessi, e alle proibizioni de' Testatori, delle quali il volgo ignorante si suole scandalizzare, quasi che sia un derogare alla Legge della natura, ovvero delle genti, mentre è una Legge positiva fatta per un Principe contro l'antico costume, che però tal potestà è giuridica, e si può fuori d'ogni dubbio esercitare; Bensì che vi si deve camminare con molta circospezione, e scarfezza, e non deve farsi senza qualche giusta causa per Legge di onestà, e convenienza. (6)

Anzi molti savj Scrittori, non solamente di quella classe, la qual niega affatto

(1) De' Testam. discorso 46. sotto il n. 8. discorso 79. disc. 80. disc. 81. per tutto de' Fidecom. disc. 62. n. 7.

(2) De' Testam. detto disc. 89. sotto il n. 3.

(3) De' fidecom. disc. 57. nu. 17. disc. 59. nu. 6. disc. 156. n. 4. disc. 212. sotto il n. 9. delle Servitù disc. 61. n. 4. disc. 63. n. 4. Nelle Donaz. disc. 59. n. 8. de' Legat. disc. 58. n. 12.

(4) De' feud. disc. 74. nu. 15. disc. 85. sotto il n. 15. disc. 89. nu. 20. de' Regal. disc. 154. n. 1. della Dot. disc. 186. sotto il n. 9. de' fidecom. disc. 102. n. 10. Dottor

Volgar. nello stesso tit. de' fidecom. cap. 2. num. 4.

(5) De' feud. disc. 73. per tutto.

(6) De' feud. discorso 9. dell' Annotaz. sotto il num. 9. disc. 10. num. 14. discorso 50. num. 16. de' Regal. discorso 148. numero 59. disc. 177. del numer. 26. Relaz. della Cur. discorso 20. num. 14. Annotaz. al Concil. discorso 21. num. 6. delle Decim. discorso 20. numero 15. de' fidecom. nella somma num. 25. e 295. e legg.

affatto la facoltà di testare, e di disporre de' beni dopo Morte, e quando sia annichilato, e non sia più padrone; [1] ma ancora di alcuni dell'altra classe, che ammette tal facoltà circa la prima, e la diretta disposizione, sicchè le robe passino dal Morto disponente ad un altro, biasima questa specie di disposizione obliqua, e mediata, particolarmente quando sia con un luogo, e perpetuo tratto successivo, quasi che sia una cosa molto pregiudiziale alla Repubblica, e alla libertà del commercio, e produttiva di un seminario di liti con molti altri inconvenienti. (2) E sebbene quest'opinione nella pratica non è ricevuta, mentre si fatte disposizioni anche perpetue, e successive sono senza dubbio stimate valide, ed hanno la loro osservanza, ed esecuzione; Nondimeno è anche opportuno il sapere tal questione per confermazione di quel, che si è detto cioè, che il derogare a' fidecomessi, (3) non sia altrimenti un'offendere la Legge della natura, ma che il tutto nasca dalla Legge umana, ovvero positiva, alla quale il Principe, come Legge positiva animata, può derogare. (4)

23

Fatte queste premesse come molto opportune per togliere alcuni equivoci di quelli, li quali fermandosi alla superficie delle cose, e non penetrando le al di dentro, che però tinti, ovvero infarinati Legulei si dicono, credono di saper molto, e son facili a censurare le azioni de' Principi, senza che abbiano solo fondamento di scienza; ed assumendo la materia più difficile che sia nella Legge, (5) sicchè pochi sono quelli, li quali bene l'intendano, onde alcuni la chiamano la metafisica legale; e pure ciò non è vero: Imperocchè per quel, che appartiene alle Teoriche, ovvero proposizioni Legali in astratto, questa gran difficoltà si scorgea ne' secoli passati, e particolarmente nel prossimo decorso, ed anche nel principio del corrente, per la ragione che da' Dottori si sono risvegliate molte, e moltissime questioni con la solita varietà dell'opinioni, ciascuna delle quali ha avuto li suoi seguaci, e fazionarij, accid' affatto dubbia, e incerta fosse la verità, conforme particolarmente si vede appresso il Fusario, il quale, benchè elaboratissimo, in alcune cose vien riprovato. (6)

Però al presente cessa tal dubbiezza, posciachè quasi tutte si fatte dubbie, e intricate questioni, così per il senso più comune de' moderni, come, e più per le decisioni de' Tribunali, e particolarmente della Rota Romana, dalla quale principalmente questo beneficio riconoscer si deve, sono già sopite, mentre si è stabilita, e ricevuta per regola quell'opinione, la quale è stata stimata più ragionevole, e più ben fondata; e l'altra opinione opposta è ricevuta per limitazione della regola, per la contraria volontà del Testatore espressa, ovvero tacita, e presunta, mentre in effetto si fatte questioni sono tutte di fatto, e di volontà: onde, quando di questa appaja, si deve attendere, (7) quando qualche positivo difetto di podestà non osi.

E quindi segue, che oggidì nelle teoriche, ovvero conclusioni Legali in astratto non vi cadano più dispute; e che appresso li professori di qualche mediocre, e ordinaria perizia non vi sia più necessaria l'apertura de' Libri; eccetto, che per sapere qual sia la regola, e qual sia la limitazione sicchè degni

(1) In questa lib. 2. tit. 11. n. 1. 5. All'incontro.

(2) De' Fidecom. discorso 69. numero 3.

(3) De' Fidecom. discorso 6. num. 3. discorso 14. num. 2. discorso 273. per tutto.

(4) In questa d. lib. 2. tit. 11. n. 1. 5. Ne dovrà

(5) De' Fidecom. nella somma sotto il n.

56. vers. Prima verò Dottor Volgar nello stesso tit. de' Fidecom. cap. 2. numero 2.

(6) De' Fidecom. discorso 6. numero 12. discorso 27. numero 7. e segg.

(7) De' Feudi nella decif. della Sicil. numero 156.

revole alla madre, che sia luogo alla detrazione della Leggittima, e dell'altre robe proprie del pupillo, (1) quando non vi concorrano congetture, le quali ne cagionino la limitazione, sopra le quali congetture non si può stabilire una regola certa, e generale, per dipendere il tutto dalle circostanze particolari de' casi: Che però nelle occorrenze converrà con più maturo studio, e in stato più provetto ricorrere a quel che nell'altre opere se ne dice. (2)

Quel che si dice a favore della madre cammina ancora a favore del Padre, quando sia superstite, poichè sebbene non è espressamente deciso dalla Legge, sicchè sia sotto questione, nondimeno questa opinione pare più vera, (3) come all'incontro vien stimata men vera quella, che lo stesso debba camminare a favore degli altri ascendenti, e de' fratelli, e sorelle. (4)

Danno ancora li Dottori un'altra specie di pupillare mista, cioè parte ¹⁶ espressa, e parte tacita, però merita dirsi una cosa ideale quasi mai praticabile; sicchè farebbe piuttosto offuscare l'intelletto nel diffondervisi senza utile, e profitto alcuno: onde si tralascia, mentre il curioso ne' studj più provetto potrà soddisfarsi appresso que' Dottori, li quali di sì fatta idealità ne parlano. (5)

¹⁷ La terza specie delle sostituzioni è quella, la quale si dice esemplare, che si faccia al pazzo ovvero al scementito, benchè adulto, e maggiore; dicendosi esemplare come introdotta ad esempio, ed imitazione della pupillare per la stessa ragione, anzi maggiore; mentre alle volte si danno de' putti sagaci, ne' quali la malizia supplisce l'età, sicchè anche nell'età pupillare abbino un uso sufficiente di ragione a poter disporre del suo: Che però questa sostituzione abbraccia ancora le robe proprie del pazzo, o scementito, (6) in quello stesso modo che si è detto della pupillare. (7)

Differiscono però in alcune cose; Primieramente cioè, che la pupillare desidera il concorso copulativo de' due accennati requisiti, che sono l'età pupillare, e la patria potestà, e questa non desidera nè l'uno, nè l'altro, sicchè può farsi anche ad un maggiore, ed in età provetta, e dalla madre, e altri ascendenti dell'uno, e dell'altro lato, benchè non abbiano quella persona sotto loro potestà. (8)

E secondariamente, che la pupillare si può fare a favore di chi si voglia anche affatto estraneo; ma questa esemplare non si può fare che a favore de' figli, e altri discendenti, ovvero de' fratelli, (9) disputando li Dottori con la solita varietà delle opinioni se lo stesso cammini a favore della madre, e degli altri ascendenti, e delle sorelle per la ragione del dubitare, che le Leggi parlano solamente de' figli, e de' fratelli; si crede però più probabile l'opinione affermativa per non esservi oggidì ragione alcuna di differenza, stante la Legge novissima, la quale ha tolto sì fatte differenze, che erano per avanti, (10) anzi alcuni vogliono, che sia lo stesso a favore del Monastero,

(1) De' Fidecom. disc. 123. dal num. 2. e segg. nella somma n. 40. Dott. Volg. nello stesso tit. de' Fidecom. cap. 5. n. 4. e segg.

(2) Constit. Osserv. 131.

(3) De' fidecom. discorso 126. dal num. 5. e segg.

(4) De' fidecom. det. disc. 126. n. 7. Dott. Volg. nello stesso tit. de' fidecom. n. 6. e 7. c. 5.

(5) De' fidecom. nella somma num. 35. Dottor Volg. nello stesso titolo de' fidecom. capit. 5. num. 12.

(6) De' fidecom. nella somma numero. 46.

Dott. Volg. nello stesso titolo de' fidecom. cap. 6. num. 1.

(7) In questa libro 2. tit. 15. num. 9. P. Quanto, e segg.

(8) De' fidecom. nella somma n. 47. Dott. Volg. nello stesso tit. de' fidecom. cap. 6. num. 4.

(9) De' fidecom. in detta somma n. 30. Dottor Volg. nello stesso tit. de' fidecom. detto cap. 6. num. 5.

(10) De' fidecom. in detta somma detto numero. versic. Quamvis.

ni, (1) secondo la distinzione, che si è data di sopra tra l'Erede universale, e il particolare. (2)

Questa distinzione è molto considerabile, che però frequentemente si suol disputare della qualità, e natura del fidecommesso, se sia universale, ovvero particolare per diversi effetti, che da ciò nascono, e particolarmente per quello molto notabile, che quando l'Erede gravato non abbia fatto legittimamente l'inventario, sicchè non li soffraghi il beneficio della Legge nuova parimente accennato di sopra, (3) ma che convenga di camminare con la Legge vecchia, se il fidecommesso sarà universale, potrà ciò non ostante detrarre la Leggitima, e rispettivamente la trebellianica, quando questa detrazione anche competa, conforme di sotto si esplica, (4) e ancora può detrarre li crediti, e tutte le altre ragioni, che per la persona propria avesse con l'Eredità: Imperocchè sebbene tra gli effetti, li quali risultano dalla qualità Ereditaria, quando sia senza il suddetto beneficio, uno è quello della confusione delle ragioni, e azioni proprie; nondimeno ciò non cammina nell'Erede gravato di fidecommesso, il di cui caso si sia già fatto posciacchè essendosi risoluto il titolo Ereditario, ritornano nel suo primiero stato, ed essere le proprie ragioni, le quali in tal modo si dicono risvegliarsi come da un sonno, nel quale sono state nel mentre che sia durata la qualità Ereditaria, oppure che per cessare il vincolo restino disciolte. (5)

Ma se il fidecommesso sarà particolare, ciò non cammina per la ragione, che sebbene secondo la più vera, e la più ricevuta opinione per l'ammissione dell'inventario non si perdono le ragioni di detrarre la Leggitima, e la trebellianica, li crediti, e altre ragioni proprie, anche quando il fidecommesso sia particolare, nondimeno quanto ad esso Erede, e a quelli, li quali lo rappresentino, sicchè non vi sia di mezzo l'interesse del terzo, ciò per nulla giova, per la ragione che il fidecommesso particolare ha la natura de' Legati, e per conseguenza è tenuto all'intero adempimento del proprio, quando anche le robe Ereditarie non bastino, e per conseguenza la competenza di tali ragioni per nulla giova.

La terza distinzione è, che altro è il fidecommesso puro, e altro è il 25
condizionale, Il puro si può verificare in due modi, uno cioè per disposizione del Testatore, perchè istituendo Erede Tizio gli ordina semplicemente, che restituisca l'Eredità a Cajo, e questo modo non è solito praticarsi, mentre contiene un circuito inutile; mentre quando da principio si voglia deferire a Cajo, che non conviene istituire per qualche rispetto, si usa più tosto la fiducia, della quale di sopra si è parlato, (6) • non il fidecommesso. E l'altro è in pratica frequente, quando nasce dalla disposizione della Legge, perchè avendo il Testatore istituito Erede primo, e diretto Cajo, e non potendosi tale istituzione sostenere per l'imperfezione, ovvero per la nullità del testamento, o per le clausule, si risolve in codicilli, e in fidecommesso, cioè che il veniente ab intestato s'intenda gravato di restituire l'Eredità per fidecommesso allo stesso Cajo. E il condizionale è, quando la restituzione si sia ordinata dopo la purificazione di qualche condizione, e per la più comune, e la più frequente pratica questa condizione suol esser quella della morte naturale, o civile; o del delitto: o del-

A a la

(1) De Legat. disc. 63. nu. 5.

(2) In questa lib. 2. tit. 14. n. 8. Parag. Inoltre

(3) In questa d. lib. 2. tit. 14. n. 26. dal P. per ovviare, e Paragrafi segg.

(4) In questa ne tit. presenti qui sotto num.

31. Paragr. Questa specie, e tit. 17.

e 18. seg. num. 14. Paragr. Questa.

(5) Dei fidecomm. disc. 246. per tutto della Legitim. disc. 25. n. 9.

(6) In questa qui sopra n. 20. P. Si deve.

la contravvenzione dell' Erede gravato , non escludendo il caso dell' altre. (1)

Le differenze tra queste due specie di puro, e di condizionale sono diverse , ma le più notabili , delle quali occorre nella pratica frequentemente trattare , sono due , una cioè , che il puro indifferentemente si trasmette agli Eredi del fidecommessario , purchè questo sia sopravvissuto al Testatore , benchè il fidecommesso non si fosse restituito , nè agnito ; che all' incontro del condizionale non si dà la trasmissione , quando segua la morte del fidecommessario avanti la purificazione della condizione , e quella pendente , eccetto se il Testatore così volesse , (2) ma si dà solamente , quando la morte seguisse dopo purificata la condizione , benchè non fosse restituito , nè agnito : imperocchè il puro , e il purificato si purificano .

E l'altra circa il privilegio de' figli di fare due detrazioni ; una della legittima , e l'altra della trebellianica , conforme anche di sotto si accenna , (3) posciachè ciò cammina solamente nel fidecommesso condizionale , (4) e non nel puro .

26 La quarta distinzione è , che altro è il fidecommesso restitutorio non penale , come ordinato nel caso della morte dell' Erede gravato , o di altra condizione casuale non colposa ; e altro è il fidecommesso conservatorio , o sia penale , ovvero sia condizionale , il quale si sia ordinato in caso di delitto , o confiscazione , ovvero alienazione de' beni , o altra contravvenzione : Che però altro è il fidecommesso restitutorio , e altro il conservatorio , oppure altro è quello , la di cui purificazione nasce dal caso , per esempio della morte del gravato , come per una sua successione necessaria ; e altro è quello , la di cui purificazione nasce da un fatto volontario del medesimo gravato , e alle volte anche d' un terzo , sicchè da questo secondo non si può inferire al primo , e all' incontro , quando non vi concorra la volontà espressa , ovvero tacita , e congetturale del Testatore ; per essere fra se diversi . (5)

27 La quinta distinzione è , che altro è il fidecommesso momentaneo per una sol volta , sicchè non abbia tratto successivo , e continuazione , onde l' Erede sia gravato a restituirlo al sostituto , al quale non resti altro peso : e altro è il fidecommesso perpetuo in una , o più linee , e generi , oppure in più gradi , e a favore di più persone l' una dopo l' altra , onde anche il sostituto abbia lo stesso peso , che aveva il primo Erede , e così successivamente .

28 La sesta distinzione è , che altro è il fidecommesso semplice , o sia unico o sia reiterato , o successivo come sopra a favore d' un genere di persone ; e altro sia il reciproco , (6) il quale si distingue ancora tra il lineale , e il non lineale , essendo il primo tra le persone d' una stessa linea , o genere senza partecipazione dell' altra linea , o genere , e il non lineale quello il quale sia tra una , o più linee , o generi , sicchè si faccia il passaggio da un genere all' altro .

29 E finalmente oltre alcun' altre più sottili , e metafisiche meno praticabili distinzioni che si tralasciano , la settima distinzione è quella , che altro è il fidecom-

(1) De' fidecom. nella somma nu. 57. e segg. Dott. Volgar nello stesso titolo de' fidec. cap. 9. num. 3. e seg.

(2) De' fidecom. disc. 98. n. 15. e 16. disc. 113. n. 3. disc. 44. n. 4. e 5. nella som. dal n. 159. Consist. Osserv. 96.

(3) In questa qui sotto tit. 17. e 18. nu. 2. Par. E sebbene.

(4) Delle Legittim. disc. 33. n. 25.

(5) De' feud. discor. 107. numer. 12. de' fidec. disc. 247. sotto il n. 3. e 5. Dott. Volgar nello stesso tit. de' fidecom. cap. 9. num. 5. e segg. e capitolo 10. per tutto .

(6) De' fidecom. nella somma dal numero 169. al 177. Dottor Volgar nello stesso tit. de' fidec. cap. 10. per tutto .

fidecommesso semplice, e ordinario, il quale ammette il concorso contemporaneo di più persone all'uso della prima successione, così ab intestato, come per testamento, e altro è il fidecommesso singolare, cioè che sia indivisibile sicchè non ne sia capace se non una persona, e non ammetta la pluralità de' successori; (1) E queste due specie per l'uso commune del parlare si sogliono controdistinguerne, cioè, che la prima specie si esplica col vocabolo, o termine di fidecommesso, e l'altra col termine, o vocabolo non conosciuto dalle Leggi civili de' Romani di Primogenitura, o primogenito, e di maggiorasco [2] con alcune distinzioni solite darsi in questa seconda specie, che sarebbe lunga digressione da produrre confusione il riassumerle in questo luogo; ma particolarmente che altro sia il primogenito, ovvero maggiore nato naturale, e altro sia il civile, cioè, che naturale sia quello il quale per natura, e di fatto tra li concorrenti sia il maggior d'età, e civile sia quello, il quale venga stimato tale per una finzione della Legge contro la contraria verità naturale, e benchè sia più giovane, e più rimoto per la prerogativa della linea, e che rappresenti il primogenito naturale premorto, o che in suo luogo subentri; nascendo la disputa chi di loro s'intenda chiamato in caso dubbio. (3)

Si suole ancora in questa sostituzione fidecommessaria adoprare il termine, 30 o vocabolo della prima specie di sostituzioni di sopra trattata, cioè, della volgare: (4) Però è un certo modo di parlare improprio per esplicarsi meglio, e come per una somiglianza; ma non già che sia vera volgare prima, o diretta, essendo sempre seconda, e obliqua, che vuol dire lo stesso che fidecommessaria.

In due casi cioè pare si verifichi, uno cioè nella questione, se chiamandosi il più prossimo, termini in questo il fidecommesso, in modo che in esso robe diventino libere, oppure che anco questo s'intenda gravato di restituire ad un'altro più prossimo, e così successivamente da un' all'altro, sicchè il fidecommesso abbia la sua perpetua, e successiva continuazione; (5) posciachè nel primo caso, al quale in dubbio assiste la regola, quando non ostita la contraria, anche presunta, e congetturata volontà del Testatore si dice quel primo più prossimo chiamato per volgare, (6) per dinotare che avendo la chiamata in esso effetto, spirano tutte le altre, secondo la natura della volgare, che all'incontro nell'altro si dice per fidecommessaria, per dinotare la durazione, e continuazione del fidecommesso.

E l'altro caso è quando corrompendosi un grado, o più di sostituzioni antecedenti, non perciò si corrompono agli altri susseguenti, ma questi secondo l'ordine loro subentrano nel luogo de' mancanti, e de' corrotti, posciachè si dice ciò seguire in virtù della volgare nel fidecommesso, la quale da qualche tempo per li moderni si chiama volgare anomala; Come per esempio il Testatore a Tizio Erede sostituisce più persone cioè prima Mevio, dipoi Sempronio, dipoi Cajo, e successivamente. Se il caso portasse, che vivendo Tizio Erede, e per conseguenza pendente la condizione premorisse Mevio primo sostituito, sicchè questa sostituzione si caducasse, le regole rigorose della Legge dispongono, che per la corruzione di un grado si corrompono

A a 2

tutti

(1) Dottor Volgar de' Fidecommessi capitolo 9. num. 10.

(2) De' Fidecommessi discorso 202. num. 6. 10. e 11. Dottor Volgar detto capitolo 9. numero 10. nello stesso titolo de' Fidecommessi.

(3) De' Fidecommessi discorso 4. num. 6. discorso 16. num. 4. discorso 208. per tutto;

(4) In questa lib. 2. titolo 15. num. 3. §. Venendo, e PP. segg.

(5) De' Fidecommessi discorso 49. numero 9. e 10. dif. 13. num. 15. dif. 69. num. 11. discorso 83. num. 13. dif. 91. e segg. e dif. 227. e segg. nella somma dal numero 152.

(6) De' Fidecomm. d. dif. 227. numero 2. e 3.

tutti li seguenti, sicchè Tizio Erede resti libero dal peso. Però a senso più comune de' Dottori, e più ricevuto nella pratica che ciò non segua, ma che subentri il grado dell'altra sostituzione di Sempronio, il quale da secondo diventi primo come subentrante nel luogo caducato, e corrotto in vigore di quella volgare, quando non apparisce della contraria volontà del Testatore di sostituire Sempronio a Mevio, e così successivamente, sicchè fosse un'ordine precisamente graduale, nel qual caso si dice che sia fidecommessaria, conforme di ciò più di proposito da me si discorre nell'altr'opere; (1) accennandosi solamente così in compendio per il fine d'esplicare li termini, alla buona notizia de' quali principalmente l'opera presente è indirizzata, mentre senza quella infiniti equivoci, ed errori s'incorrono. (2)

31 Questa specie di sostituzione fidecommessaria di sua natura abbraccia solamente le robe di libera disposizione del Testatore; che però non comprende le robe, e le ragioni proprie dell'Erede gravato in quel modo che fanno la pupillare, e l'esemplare, anzi nemmeno quelle robe, le quali sieno rimaste nell'Eredità del Testatore, ma che per la disposizione della Legge sieno dovute all'Erede gravato, sicchè regolarmente non soggiacciono al peso di restituzione, (3) cioè la Legittima, quando l'Erede gravato sia tale, che gli sia dovuta per quel che si discorre di sotto, (4) e la trebellianica, la quale è una certa porzione, che indifferente la Legge concede all'Erede gravato di fidecommesso, o sia attinente, ovvero estraneo, come per un premio dell'incomodo, pericolo, e fatica nell'adire, e amministrare, e restituire l'Eredità, e questa porzione consiste nella quarta parte dell'Eredità. (5)

Come anche non abbraccia li miglioramenti, che lo stesso Erede gravato facesse ne' beni Ereditarij, che parimente può detrarre, ovvero se segli devono rifare, (6) se gli devono ancora rifare li debiti pagati, e le altre spese, le quali riguardino la conservazione, o ricuperazione delle robe nella proprietà, sicchè non sieno per causa de' frutti da esso percetti, e goduti; mentre tuttociò non soggiace a questa sostituzione, nè viene sotto la restituzione. (7)

32 Si limita però questa regola in più modi; Primieramente cioè quanto a' beni, e ragioni proprie dell'Erede, (8) benchè non cadano sotto il fidecommesso; nondimeno se il Testatore ne disponga, e le sottometta allo stesso fidecommesso da esso ordinato, e che l'Erede sapendo ciò, accetti l'Eredità, vi caderanno più per sua volontà, che per quella del defonto, mentre divenendo Erede non può impegnare la volontà di quello (9) e lo stesso a rispetto de' crediti, e ragioni, che avesse con l'Eredità, (10) ovvero a rispetto de' miglioramenti, (11) e spese, che facesse, e de' debiti che pagasse. (12)

Bensì

(1) De' Fidec. disc. 32. n. 5. disc. 42. nu. 4. disc. 43. n. 15. disc. 53. n. 5. e 9. e seg. disc. 60. n. 11. disc. 107. nu. 5. e 8. disc. 114. nu. 7. disc. 230. dal nu. 5. disc. 242. n. 2. disc. 253. num. 6. Confut. Osserv. 92. e segg. Dott. Vol. de' Fidec. cap. 4. dal nu. 1. e segg.

(2) In questa per tutto.

(3) Della Legitt. disc. 25. n. 9.

(4) In questa qui sotto tit. segg. nu. 14. §. Questa.

(5) Della Legitt. nella som. n. 65. e segg.

(6) Della Legitt. nella som. n. 74. e segg.

(7) Della Legitt. in detta som. nu. 75. e seg. de' Fidec. disc. 163. n. 4. disc. 269. dal nu. 2.

(8) Delle Donaz. disc. 48. n. 8. de' Testam. disc. 42. n. 9. disc. 44. sotto il n. 6. disc. 48. n. 8. de' Fidec. disc. 33. n. 23. disc. 132. n. 3. disc. 39. n. 3.

(9) De' Fidec. disc. 145. n. 3.

(10) De' Fidec. disc. 177. n. 9. e segg.

(11) De' Fidec. disc. 135. nu. 21.

(12) Della Legitt. discor. 24. num. 22. disc. 31. n. 4.

Bensi che ciò va inteso; purchè questo gravame non trapassi il comodo, e l'emolumento, che lo stesso Erede gravato ottenga da' beni Ereditarij, (1) sicchè in tal modo ne risulti una specie di contratto corrispettivo tra il Testatore, e l'Erede dentro li stretti termini della giustizia, e dell'egualità, ed anche si richiede che di questa volontà appaja; mentre altrimenti non si presume. (2)

E a rispetto della Trebellianica da qualche tempo moderno n'è rara la pratica, parte perchè molte sostituzioni si sogliono fare a favore di Chiese, e di cause pie, contro le quali tal detrazione non compete, (3) cadendo solamente la questione con la solita varietà dell'opinioni, se questo privilegio cammini quando anche l'Erede gravato sia Chiesa, o causa pia, quasi che in tal modo tra gli ugualmente privilegiati si conquassi il privilegio, conforme vuole un'opinione; però si crede più probabile l'altra, che anche in questo calo tal privilegio cammini; (4) E parte perchè con molta ragione se n'è introdotta la proibizione, la quale quando sia espressa non ammette più dubbio: Imperochè sebbene tra gli antichi è una questione delle più intricate che fossero se tal proibizione si possa fare a' Figli del primo grado, nondimeno pare, che oggidì sia più comunemente ricevuta per certa l'opinione contraria, che si possa fare, per non esservi ragione efficace, la quale ciò proibisca per quel che nell'altr'opere più di proposito si discorre. (5)

Ma perchè sia parimente ricevuto, che basti anche la proibizione tacita, ovvero congetturale, però sopra questa specie di proibizione cadono per lo più questioni più di fatto, e di volontà, che di Legge, cioè quando vi sieno congetture sufficienti, o no; sopra di che seconda la più volte accennata natura delle materie congetturali non si può stabilire una regola certa, e generale per dipendere il tutto dalle circostanze del fatto, dalle quali si deve cavar tal volontà di ordinare la restituzione del tutto senza questa diminuzione. (6)

Si scorge tuttavia qualche differenza tra li Figli, e i discendenti gravati, e gli estranei in due cose, una cioè, che quando si tratta di questa proibizione tacita, e congetturale, più picciole, e più leggere congetture bastano con gli estranei di quel che sia con li discendenti, sicchè più facilmente con quelli, e più difficilmente con questi la proibizione s'induca; (7) e l'altra che l'Erede gravato estraneo e tenuto scomputare in questa detrazione li frutti che abbia precetto da' beni Ereditarij in quel mentre che sia stato padrone, e possessore, perchè non si sia fatto il caso della restituzione, e che li discendenti non sieno tenuti, quando dal Testatore non si ordinasse. (8)

Quanto poi alla Legittima, la regola è, che questa sia dovuta contro la volontà del Testatore, il quale però non la può proibire, ne imporvi vincolo, o peso alcuno, (9) conforme anche si discorre di sotto, ove si tratta di questa materia della Legittima; (10) che però quando anche la proibisca espressamente, o che la sottoponga al fidecommesso, ciò per nulla si attende, e

(1) De' Fidecom. 134. num. 6.

(2) De' Fidecom. discorso 132. numero 3. discorso 134. numero 15. discorso 137. numero 3.

(3) Della Legit. nella som. num. 69.

(4) De' Testamenti disc. 20. numero 6. 8. e 12. della Legittima discorso 34. dal numero 10.

(5) Della Legit. disc. 36. num. 8. disc. 25. numero 20. discorso 32. num. 3. Con-

flit. Osserv. 125.

(6) Conflit. d. Osserv. 125. §. final.

(7) Della Legit. nella som. num. 67.

(8) Della Legit. disc. 33. numero 6. e 24. Conflit. Osserv. 126.

(9) Della Dot. discor. 90. numero 16. e segg. disc. 163. numero 11. de' Legat. discorso 34. numero 6. e 7. de' Fidecom. nella somma numero 325.

(10) In questa tit. segg. numero 14. P. Questa.

de, e si ha per non scritto: Anzi quando anche il Figlio o altro Erede gravato accetti esplicitamente, ovvero implicitamente il testamento, il quale contenga tal proibizione, o vincolo, tuttavia quest' accettazione non pregiudica, senza che si faccia special menzione della Legittima; eccetto se si usasse una certa cautela, la quale volgarmente si dice del Soccino, cioè, che il Testatore dicesse d' istituire quell' Erede in tutta l' Eredità sotto questa Legge, e condizione che tutta l' Eredità, compresavi anche la legittima, soggiaccia al peso del fidecommesso, e che altrimenti non s' intenda istituito che nella sola Legittima, sicchè resti privo della restante Eredità; posciachè in questo caso accettando semplicemente l' Eredità tutta, s' intende d' accettare il peso benchè della Legittima non si faccia menzione, (1) cadendo tuttavia sopra questa cautela diverse questioni, sopra le quali convien di rimettersene all' altre opere, (2) nelle quali in stato più provveduto si potranno vedere, mentre farebbe troppo confondere l' intelletto de' principianti.

- 36 E per la stessa ragione, conforme dal principio si è detto si tralasciano molte questioni quasi impossibili a raccogliere, ed esplicarle, le quali cadono in questa materia de' fidecommessi, e de' maggioraschi, e primogeniture secondo le loro diverse specie di sopra accennate, quali si discorrono altrove (3) bastando nell' opera presente acquistare la buona notizia de' termini come troppo necessaria, e senza la quale sempre s' incorrerà negli equivoci, e negli errori: tanto più che oggigiorno tutta la difficoltà si restringe all' applicazione al fatto delle conclusioni già rese chiare. (4)



TITO.

(1) De' Fidecom. disc. 124. n. 15.

(2) Della Legittim. disc. 16. e segg. disc. 36. e segg. Conflit. Osserv. 118.

(3) De' Fidecom. per tutto Specialmente nella somma della Legitt. Parimente

nella somma dal n. 65. al fin. Conflit. dall' Osserv. 83. all' Osserv. 109. e Oss. 124. e segg. Dott. Volg. de' Fidecomm. dal cap. 1. al cap. 35.

(4) De' Fidecom. disc. 83. n. 7.

TITOLO XVII.

IN QUALI MODI LI TESTAMENTI
S' INFERMINO, E SI RENDANO
INVALIDI.

E

TITOLO XVIII.

DEL TESTAMENTO INOFFICIOSO.

SOMMARIO.

1. **D**ella causa perchè si tratti di questi due Titoli unitamente.
2. Prima causa per la quale siegue l' infermazione del Testamento per capo d' Arrogazione.
3. Seconda causa per il secondo Testamento.
4. Se il secondo Testamento a questo effetto debba esser fatto con la solennità del Primo.
5. Se basti la dichiarazione del Testatore di voler morire ab intestato per annullare il primo Testamento.
6. Se la lunghezza del Tempo di 10. Anni induca tacita revocazione.
7. Se s' induca la revocazione per fatto del Testatore, com' è di disingillare il Testamento.
8. Se per l' odio, o inimicizia sopravvenuta si presuma la revocazione.
9. Se sia necessario far menzione della prima disposizione, quando è ad Pias causas.
10. Se la clausula derogatoria della Derogatoria impedisca la seconda disposizione, quando non se ne faccia special menzione.
11. Altro caso della revocazione, cioè per la diminuzione di capo, e che cosa oggidì s' è pratica, e dove abbia luogo.
12. Se s' invalida il primo, quando nel secondo s' instituisce Erede il Principe.
13. Delle Revocazione, o Infermazione del Testamento per capo di Preterizione, o Esereadazione, senza causa.
14. Che cosa sia Legittima, o sua natura, e a chi competa.
15. Quanta sia.
16. Li Soldati sono esenti dalla querela d' inoffizioso.
17. Della Ragione perchè oggi in pratica paiono superflue le cose sudette, per la clausula solita Codicillare.
18. Se in questo caso si debbano ambedue le quarte, cioè Legittima, e Trebellianica.

Con ragione secondo lo stato di que' tempi questi due titoli furono fissati come diversi per una gran differenza, che a molti effetti, e particolarmente circa l' ordine giudiziale, e per la competenza d' alcune azioni; o remedj si scorge tra il caso, che il testamento sia irritato, e invalido, e l' altro

tro caso, che soggiaccia alla rescissione, ovvero rottura per mezzo della querela, la quale si dice dell' inoffizioso; posciachè in questo secondo caso il testamento si presuppone valido, e perfetto; ma solamente soggetto a poter' esser rotto, o rescisso, non potendosi rompere quel che non sia, e per conseguenza, se quello, al quale tal' azione compete, non curi d' esercitarla, il Testamento continuerà nella sua perfezione, e validità: che all' incontro del primo caso, che intrinsecamente è nella sostanza sia nullo, sicchè si abbia per non fatto; non si può revalidare; eccetto in caso della nullità, la quale segue dalla preterizione de' Figli, della quale di sotto si parla. (1)

Di presente però tal differenza pare che nella pratica sia molto rara, e che abbia quasi dell' ideale per la ragione, che per la Legge novissima di Giustiniano si è introdotto che per la preterizione, ovvero per l' eserdazione senza causa de' Figli, ed altri a' quali è dovuta la Legittima, il testamento si annulla, sicchè la rescissione per capo dell' inoffizioso si riduce al caso dell' eserdazione con l' espressione della causa, la quale non si giustifichi vera, e sufficiente, che è un caso molto di raro contingibile.

2. Presupponendo dunque la persona per altro capace di testare, sicchè non vi sia il difetto intrinseco della podestà, o sia il difetto per natura, e della volontà, come segue ne' Pupilli, e ne' pazzi, e simili, o sia per la Legge come segue ne' Figliuoli di Famiglia, e ne' Religiosi, e simili; ma che l' invalidità, ovvero l' infermazione del testamento nasca da qualche causa accidentale, tal infermazione segue da più cause. (2)

Primieramente secondo l' ordine del Testò, se il Testatore dopo il testamento con l' autorità del Principe, o d' altro Magistrato facesse quella vera adozione, la quale a differenza si dice arrogazione, per la quale l' adottato, ovvero l' arrogato passa nella sua podestà, ed agnazione; Però questa specie d' infermazione oggidì merita nella pratica dirsi ideale per esser quasi bandite dall' uso quelle vere adozioni, che anticamente si facevano conforme si è accennato di sopra; (3) onde sebbene non mancano sopra questa specie le dispute de' Dottori con la solita varietà dell' opinioni, nondimeno si stimano trattenimenti da Scuole, e da Accademie più che utili per la pratica; e il curioso con facilità se ne potrà soddisfare appresso tanti interpreti dell' Istituta in questo luogo.

6. Secondariamente inerendo allo stesso ordine del Testò s' inferma, e si rompe il primo testamento per il secondo, (4) purchè però questo sia valido, perfetto, e sincero, sicchè un testamento imperfetto, non solenne, ovvero in altro modo invalido, come per esempio che sia fatto fare per forza, o con fraude, e inganno, o falso presupposto; sicchè manchi la volontà vera, e perfetta, non opera quest' effetto; (5) e ciò procede quand' anche il secondo testamento per accidente restasse inutile, e non avesse l' effetto suo, perchè non si sia in vigore d' esso adita, o non si possa adire l' Eredità, o perchè l' Erede scritto non voglia adirla, o perchè sia premorto al Testatore, o che ne sia incapace, o che altro accidente simile occorra, in modo, che essendovi due testamenti, ne seguirà che si muora ab intestato. (6)

Anzi quando anche il secondo testamento non contenesse l' istituzione dell' Erede universale, ma solamente la disposizione d' alcune cose particolari; tuttavia

(1) In questa qui sotto n. 13. §. Oltre,

(2) Ne' PP. segg.

(3) In questa lib. 1. tit. 11. n. 1. P. Sopr.

(4) De' Testamenti nella somma n. 84.

(5) De' Feud. disc. 114. n. 13. de' Testamenti

disc. 7. n. 2. Dott. Volg. nello stesso tit. de' Testam. cap. 9. n. 1. e seg.

(6) De' Feud. in detto disc. 114. n. 3. 9. e seg. de' Testamenti disc. 31. sotto il n. 6.

tavia il primo s'intende revocato per la ragione, chè non si può morire con due testamenti: ma l'Erede scritto nelle cose particolari divenendo per la finzione della Legge Erede universale s'intende gravato di restituire per fidecommesso la restante Eredità, dettrattane la Trebellianica, a quello il quale fosse scritto Erede universale nel primo. Rare volte però, e quasi mai segue il caso in pratica; imperocchè quando si abbia tal volontà di fare una nuova disposizione sopra alcune cose particolari solamente, sicchè il di più sia dell'Erede scritto nel primo testamento; si cammina per via di Codicilli, confermando piuttosto il testamento, che revocandolo. (1)

Sopra questa specie d'infermazione per una volontà posteriore cade il dubbio, se la perfezione del secondo testamento debba esser simile a quella del primo, oppure che basti d'esser perfetto nel suo genere benchè abbia minori solennità: come per esempio si fa il primo testamento con li sette testimoni, e con tutte quelle solennità rigorose, che dalla Legge si desiderano accennate di sopra; (2) E dipoi si fa l'altro testamento senza solennità, perchè non vi sieno necessarie, come segue ne' testamenti tra' figli, ovvero a cause pie; oppure che il primo si sia fatto con le solennità richieste dalla Legge civile, e il secondo con quelle della Legge canonica anche a cause profane in que' paesi, ne' quali questa seconda Legge sia in osservanza, se questo secondo testamento men solenne tolga il primo più solenne particolarmente quando anche il primo fosse a favore di persone privilegiate, o che in altro modo il men solenne bastasse. E benchè non manchi la solita varietà dell'opinioni; tuttavia è più vera, e più ricevuta l'affermativa, cioè che basti, che il secondo testamento sia valido, e perfetto nel suo genere, (3) sicchè volendo l'Erede in esso scritto adire l'Eredità, di sua natura meriti l'esecuzione,

Anzi quando nel primo testamento sia istituito un'Erede estraneo, e il secondo sia a favore de' venienti ab intestato, ne' quali non abbia luogo il privilegio de' figli, e discendenti, basta che vi sia quella solennità minore, la quale ordinariamente non basta per li testamenti; ma solamente per li codicilli, e per le altre semplici ultime volontà, cioè di cinque testimoni.

Sotto questa specie d'infermazione per una volontà posteriore si comprendono altri modi, con li quali costì della mutazione della volontà, e particolarmente perchè il Testatore si dichiara di revocarlo perchè voglia morire ab intestato; imperocchè in tal caso secondo un'opinione si stima sufficiente la prova naturale per la ragione che subentra il testamento fatto dalla Legge a favore de' venienti ab intestato, purchè la prova sia perfetta, e ben concludente d'una vera, e sincera volontà, sicchè non vi sia sospetto d'inganno, e fraude, ovvero di violenza: E sopra tutto, che tal dichiarazione sia seguita seriamente, e di proposito, in modo, che appaja d'una volontà già matura, e determinata; non già che sia una velleità, ovvero che sieno parole dette artifiziosamente per cattivarsi l'affetto de' parenti, (4) li quali sono per lo più li maggiori nemici che abbia l'Uomo.

Anticamente era una gran questione, se la lunghezza del tempo dopo il decennio cagionasse la tacita revocazione del testamento, quasi che in tal modo se n'inducesse la dimenticanza, e si avesse per derelitto; Però con una Legge nuova fu determinato che ciò non basta, giova bensì molto, quando

- (1) De' Testamenti nella somma num. 9.
 (2) In questa libro. 1. titolo 12. num. 11.
 § La prima.
 (3) De' Testamenti discorso 7. num. 2. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Testam.
 cap. 9. numero 5.
 (4) De' Testamenti discorso 88. num. 1. e segg. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Testamenti capitolo 9. numero 4.

quando questa circostanza sia unita con la suddetta dichiarazione, o con altri amminicoli della volontà mutata. (1)

- 7 Come anche sotto questa stessa specie di revocazione, o annullazione, per una posteriore volontà contraria viene quella tacita, ed implicita revocazione, la qual nasce dagl'atti di fatto, come per esempio se il Testatore aprisse, e disigillasse il testamento sigillato, o chiuso, oppure che lo cancellasse, o l'interlineasse; sopra di che cadano molte distinzioni, e dichiarazioni, per le quali non vi si può stabilire una regola certa, e generale, ma avendo le cognizioni del modo in generale, converrà con più maturo studio nell'occorrenze ricorrere all'altre opere. (2)

- 8 Si dà ancora un'altra revocazione tacita, ovvero presunta, la quale egualmente nasce dall'amore, e dall'odio, e rispettivamente dalla cessazione dell'uno, ovvero dell'altro: Come per esempio se il Testatore istituisce un'Erede, o sia attinente, ovvero estraneo, perchè gli porti quell'amore, che per tal atto si deve presupporre, e che dipoi quello gli riesca, ovvero si scuopra un'inimico e odioso sicchè l'uccida, o gli faccia grave ingiuria, e oltraggio senza ch'egli sopravviva, in modo che possi dichiarare la sua volontà, e disporre comodamente in altro modo; in tal caso la Legge presume questa volontà, sicchè il testamento si ha per casso, ed irritato. (3) E all'incontro che sdegnato col figlio, o con altro attinente l'escluda dalla sua Eredità, ma che dipoi cessi quello sdegno, e se gli riconcili, ripigliano l'antico affetto, perchè parimente secondo una opinione si presume la revocazione di quel testamento, il quale si sia fatto nel calore della collera, e dello sdegno; Però sopra ciò si dice lo stesso che si è detto nell'altra specie antecedente della revocazione tacita, ovvero presunta, cioè, che non sia materia capace di regole certe, e generali applicabili a tutti li casi, per dipendere tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso: Peròchè nell'occorrenze parimente conviene ricorrere a quel che nelle altr'opere in occasione de' casi seguiti si va discorrendo. (4)

- 9 Credono alcuni che la primiera disposizione, quando sia a cause pie non si rinvoci per la seconda, benchè solenne, e perfetta, senza che se ne faccia una special menzione; Però quest'opinione non è ricevuta, eccetto se si trattasse di tal disposizione, che per le sue circostanze particolari portasse una gran verissimilitudine, e presunzione, che il Testatore non l'abbia voluta fare per l'altre cose; (5) mentre la causa pia è molto privilegiata nelle solennità, e formalità introdotte dalla Legge positiva, ma non in quel che riguarda la volontà, che è difetto naturale, circa la quale non ha altro privilegio, che quello d'una più facile presunzione favorevole ne' casi dubbj conforme di sopra s'è detto. (6)

- 10 Bensì che alle volte si suole usare ne' testamenti una certa cautela, o clausula, la quale si chiama derogatoria della Derogatoria, cioè, che il Testatore si dichiara, che non s'intenda revocato, quel testamento, per qualunque altro testamento, o disposizione posteriore, se in questa non se ne faccia una special menzione, e di certe parole in esso contenute; laonde cade la questione tra' Dottori con la solita varietà delle opinioni, se tal cautela impe-

(1) De' Testamenti discorso 7. numero 3. discorso 64. numero 2. 3. Dottor Volgar d. capitolo 9. numero 8. nello stesso titolo de' Testamenti.

(2) De' Testam. dic. 65. dal num. 12. de' Fi. de com. disc. 1. num. 23. e 24. nella som. num. 86. de' Legat. disc. 49. dal n. 11. Dot. Volg. nello stesso tit. de' Testam. c. 9. n. 9.

(3) Dottor Volgar de' Testament. capit. 10. numero 10.

(4) De' Testamenti discorso 64. num. 6. Dot. Volgar capitolo 9. n. 11. nello stesso titolo de' Testamenti.

(5) Dot. Volgar de' Testam. cap. 9. n. 6.

(6) In questa lib. 2. tit. 10. numero 17. P. Tuttociò.

impedisca, o nò quest'operazione del secondo testamento. Alcuni indifferentemente affermandolo, quasi che sia una forma precisa, ed altri indifferentemente negandolo, quasi che sia un togliere la libertà del Testatore; E altri camminando con la formalità delle parole se contengano, o nò, un'ampiezza tale, che mostrino la volontà determinata. Si crede però che il punto non sia capace di una regola certa, e generale adattabile ad ogni caso; ma che la decisione dipenda dalle circostanze particolari di ciascun caso, come in una questione più di fatto, e di volontà, che di Legge, cioè dal vedere per le dette circostanze, se detta cautela si sia veramente opposta con prudente; e provvido consiglio dal Testatore, prevedendo le violenze, o le molestie che se gli potessero dare, sicchè fosse necessità far altra disposizione, conforme particolarmente suol seguire di quelli, li quali sieno gravemente infermi. Ovvero all'incontro che la medesima cautela, non badandovi molto il Testatore, sia cazziosa, e apposta artificiosamente per opera, e diligenza di quello, al di cui favore in quel testamento si disponga, conforme più di proposito nell'altr'opere si discorre, che nel primo caso vi si cammini con rigore sopra la sua operazione, e non nell'altro. (1)

Il terzo modo dell'infermazione del testamento secondo lo stesso ordine del testo, anticamente per la condizione di que' tempi nasceva dalla sopra- giunta diminuzione del capo, sopra la quale molte dispute cadono; ma perchè, conforme si è detto di sopra, [2] oggidì non è più in uso quell'antica diminuzione di capo, la quale induceva la servitù della pena, e rendeva la persona intestabile; Quindi segue che ciò la pratica si possa dire affatto, ovvero almeno quasi ideale, posciachè in alcuni casi de' delitti, ne quali cada la confiscazione de' beni, il testamento resta inutile, non perchè s'infermi, ma perchè non vi è roba, nella quale abbia l'effetto suo, conforme di sopra si è discorso. [3]

A somiglianza però di questa sopravveniente diminuzione di capo cade il dubbio, se quella servitù, o morte civile, la qual nasca dalla professione solenne cagioni l'infermazione del testamento; ed è più vera, e più ricevuta la negativa, anzi che tal morte civile ne cagiona la perfezione senz'aspettare la morte naturale, conforme s'è veduto qui addietro. (4)

E se il Testatore dipoi divenisse pazzo, o scemo, o in altro modo intestabile senza delitto, sicchè non fosse intestabilità penale, ciò non pregiudica al testamento già perfetto, e fatto in stato valido, sicchè resta fermo. [5]

Si considera però nel Testo un caso nel quale per il secondo testamento non s'inferma il primo quando, cioè il secondo, fosse a favore del Principe, il quale si fosse istituito come molto potente per dare al suo colligante un più duro, e più potente avversario: il che però nella pratica riceve diverse dichiarazioni, ed anche diversa osservanza secondo la diversità de' stili de' Principati: Onde non è punto da stabilirvi una regola certa proporzionata all'opera presente, e alla capacità de' principianti; ma solamente si accenna per la notizia de' termini, (6) richiedendo nell'occorrenze più maturo studio da provetto presso quelli che ne trattano.

Bb. 2.

Oltre.

- (1) De' Testamenti discorso 76. per tutto. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Testam. capitolo 9. numero 7. Disputano.
 (2) In questa lib. 1. tit. 12. numero 25. §. E. (4) In questa detto lib. e titolo e num. 11. §. Per questa.
 (3) In questa lib. 2. titolo 12. numero 11. §. E quando. (5) In questa libro 2. titolo 11. num. 6.
 (6) In questa per tutto. Continuamente.

- 13 Oltre questi modi vi è l'altro sopraggiunto per la Legge più nuova dopo la compilazione dell'Istituta, cioè per la preterizione, ovvero eseredazione senza causa de' Figli, e discendenti, o altri, a' quali sia dovuta la Legittima, benchè questi non fossero nel Mondo quando si è fatto il testamento, ma che sieno sopravvenuti, li quali perciò si chiamano Postumi, convenendo questo termine, o vocabolo così a quelli, li quali nascono dopo la morte del Testatore dal ventre pregnante che egli lasci, come anche a quelli, li quali nascono dopo il testamento in sua vita: Imperocchè per questa preterizione, ovvero eseredazione senza espressione di causa, che si parifica alla preterizione, secondo il tempo, e lo stato del Testo dell'Istituta non vi cadeva l'annullazione del testamento; ma solamente si concedeva l'accennata querela dell'inoffizioso, con la quale si poteva rompere, ma oggidì per la suddetta Legge più nuova tal difetto ne cagiona la nullità ipso jure. Anzi non solamente quando vi sia la preterizione, ovvero l'eseredazione totale senza causa, ma eziandio quando se gli lascia qualche cosa; ma non si faccia col titolo onorevole dell'istituzione d'Erede, il quale si stima necessario, benchè fosse in meno di quel che importasse la Legittima: mentre in questo caso competerà l'azione per il supplemento, ma non si può dir nullo il testamento per essersi ubbidito alla Legge. (1)

E sebbene si disputa molto fra' Dottori, se ciò cammini solamente a favore de' Figli, e altri discendenti, a' quali sia dovuta la Legittima, e non a favore del Padre, e della Madre, e altri ascendenti a' quali la stessa Legittima fosse dovuta; nondimeno è più comunemente ricevuto che indifferentemente cammini a favore così degl' uni, come degl' altri, sicchè il debito di lasciare la Legittima cagioni quest' effetto: (2) sicchè gli antichi termini dell'inoffizioso si restringono al caso, che si faccia l'eseredazione con l'espressione della causa, la quale non si giustifichi bene in fatto, o che di ragione non sia stimata sufficiente.

- 14 Questa Legittima è una porzione, la quale dalla Legge vien stimata necessariamente dovuta ad uno, o più prossimi successori del sangue discendenti, ovvero ascendenti per un certo istituto naturale, (3) in luogo, o vece degli alimenti, conforme di essa si è fatto menzione di sopra, (4) in occasione di dire, che sia dovuta libera, e non si possi gravare di fidecommesso, o d'altro peso, o vincolo: E sì fatto debito cammina con quell'ordine, cioè che primieramente è dovuto a' Figli del primo grado, e immediati, sicchè se vi sieno di essi nipoti, o altri discendenti non hanno tal ragione; ma non essendovi Figli, perchè sieno premorti tutti, o parte d'essi, è dovuta a' nipoti, cioè Figli de' premorti per quella porzione, che al loro Padre fosse dovuta, quando vi sieno li loro Zii, cioè altri Figli del primo grado; ma non essendovi è dovuta a' nipoti per capi, e così successivamente agl'altri discendenti, li quali per la premorienza de' loro maggiori sieno li primi, e li più prossimi, per l'esistenza de' quali il Padre, e la Madre non hanno ragione alcuna; ma non essendovi discendenti, parlando sempre de' Legittimi, e naturali veri, e Legittimati in modo che si abbiano a tutti gli effetti per tali è dovuta al Padre, e alla Madre, e con lo stesso ordine gradatamente agl'altri ascendenti, (5) li quali per la premorienza

(1) De' Testamenti nella somma num. 82. (3) Della Legittim. discorso 10. n. 13. e Dottor Volgar capitolo 8. num. 1 nel. 15. discorso 11. num. 4. delle successi. lo stesso titolo de' Testamenti, e in questa lib. 2. tit. 13. n. 2. §. Si deve. discorso 22. numero 2.
(2) Dottor Volgar de' Testamenti cap. 8. numero 2. In questa d. lib. e tit. e n. §. E all'incontro. (4) In questa libro 2. titolo 16. num. 35. §. Quanto poi.
(5) Della Legittim. nella somma dal n. 1. e segg.

rienza degl'immediati, e de' prossimi sieno li prossimi, e gli immediati, senza che in questi si dia quella rappresentazione, (1) la quale si da de' Figli in luogo del Padre, e per il beneficio della quale, quelli che sieno più remoti si fanno eguali, o più prossimi.

Li Fratelli, e le Sorelle, e molto meno gli altri trasversali più remoti non hanno tal ragione di Legittima, eccetto in caso, che il defonto istituisca una persona infame, e di mala condizione, che si dice turpe, nel qual caso gli è dovuta la Legittima; però non lasciandoseli non entra la suddetta annullazione introdotta a favore de' Figli, e discendenti, o ascendenti, della Legge nuova, ma compete l'antica azione già accennata dell'offizioso. (2)

Questa porzione, ovvero quota dovuta per la Legittima anticamente anche al tempo della compilazione dell'Istituta era la quarta parte dell'asse Ereditario del Defonto, detratti li debiti veri, e onerosi; non già quelli che provengono da donativi, e da disposizioni gratuite anche in vita, molto più per ultima volontà: sicchè li Legati anche Pii non la sminuiscano, ma per la suddetta Legge si è introdotto che sia la terza parte quando il numero di quelli, a' quali sia dovuta non ecceda il numero de' quattro, ma da cinque in sù è la metà e non oltre. Però ciò non cammina nella legittima, la quale nel suddetto caso particolare è dovuta a' fratelli, o sorelle; perchè tuttavia resta incorrotta la Legge antica, che sia la quarta parte. (3)

Da questa querela dell'inoffizioso la Legge esime li soldati, non già che sieno esenti dal debito, ma che quello restando fermo non ne segua quell'infermazione del testamento, che segue negl'altri; Però pare che questo privilegio non sia in uso ne' soldati de' nostri tempi, bensì che a somiglianza vogliono li Canonisti che quello competa a' Chierici come soldati di Cristo, (4)

Pajono nondimeno in fatti, e nella sostanza sì fatte cose quasi inutili, e mere formalità, e ciò per la ragione che sebbene in rigore per la suddetta preterizione, ovvero esheredazione senza causa sufficiente il testamento resta infermato: nondimeno: conforme anche di sopra sotto altra materia si è detto, (5) o sia per una certa nuova Legge dello stesso Giustiniano, che quando si tratta di questa specie di nullità, è operativa solamente quanto alla diretta istituzione dell'Erede, ma che nel rimanente tutte l'altre disposizioni restano ferme, e valide; ovvero sia per le clausule oggidì solite apporsi per uno stile comune in tutti li testamenti, e particolarmente per quella la quale si dice codicillare, l'Erede ab intestato s'intende gravato a restituire per fidecommesso l'Eredità a quello, il quale sia scritto Erede in tal testamento, sicchè ciò contiene un certo circolo quasi inutile, mentre altro non importa che la competenza di certe azioni, e ragioni, le quali si concedono all'Erede primo, e diretto, e non al secondo obliquo, qual è il fidecommessario; nondimeno sono formalità di poca importanza da nodrire piuttosto liti, e calunnie, mentre in sostanza o sia il testamento valido, o sia invalido, altro non può pretendere il preterito, che la sua Legittima, la

(1) Dottor Volgar della Success. cap. 1. (4) De' Testamenti discorso 61. numero 12. numero 14.

(2) De' Testamenti discorso 61. n. 1. e segg. della Legitim. nella somma num. 16. e 18. nella somma numero 83 Dottor Volgar nello stesso titolo de' Testamenti cap. 8 numero 3. In questa lib. 2. tit. 13. numero 4. §. Tra.

(3) Della Legitim. nella somma numero 18 e segg. (5) In questa lib. 2. titolo 13. num. 2. §. E all'incontro.

la quale, essendo valido, non se gli minuisce, ed essendo invalido, non se gli accresce. - [1]

E sebbene la sostituzione fidecommessaria, nella quale questo testamento si risolve, opera, che all'Erede ab intestato come gravato sia dovuta la Trebellianica, della quale si è parlato, (2) quando sia proibita; Nondimeno oltre che per lo più quasi per un stile, e formulario comune questa oggidì si suol proibire, quando il Testatore non capiti in un Notaro, il quale sia più che balordo, nel caso di che si tratta, per nulla giova, mentre si suppone di trattare di persone alle quali sia dovuta la Legittima per la ragione, che non si possono nello stesso tempo fare le sue detrazioni, una cioè della Legittima, e l'altra della Trebellianica: Imperocchè sebbene ne' Figli pare che per un privilegio particolare questa doppia detrazione si conceda; nondimeno cammina quando si tratta di fidecommesso condizionale da restituirsi dopo la morte, o altra condizione, ma non in questo caso, che la restituzione si deve far subito, e si dice fidecommesso puro. (3) Che però questa nullità resta operativa anche nella sostanza del caso che la preterizione, ovvero eseredazione fosse fatta ignorantemente; (4) cioè, che non sapesse d'aver que' Figli, o altri discendenti, o ascendenti, ch'era in obbligo d'onorare, oppure che per inganno, o fraude, o falso presupposto gl'avesse esclusi, in modo, che si dica mancare la volontà di gravarli.



TITO.

- (1) Dottor Volgar de' Testamenti cap. 8. (3) Della Legittim. discorso 40. numero 25.
numero 4. discorso 40. numero 6. e 8.
(2) In questa libro 2. titolo 16. numero 31. §. Questa. (4) Dottor Volgar de' Testamenti capitolo 9.
numero 10.

TITOLO XX.

DE' LEGATI.

TITOLO XXI.

DELL' ADENZIONE DE' LEGATI.

E

TITOLO XXII.

DELLA LEGGE FALCIDIA.

S O M M A R I O:

1. **L**egato, che cosa sia, e anche differisca dalla donazione per causa di morte.
2. Che azioni si diano per il Legato.
3. S' eguagliano li Legati con li fidecommessi particolari.
4. Se si deve dall' Erede la stima, o il prezzo, quando la roba legata non era del Testatore, o era comune.
5. Se quello si dice delle robe non sue, proceda ancora in quelle, ch' sono impegnate.
6. Se si deve il prezzo della roba lasciata, quando d' essa ne diventa padrone il Legatario.
7. Si possono lasciare per Legato anche le cose che non sono in essere.
8. Del Legato, che si lascia a due, o più persone, e del Jus accrescendi.
9. Se operi cosa alcuna in Legato, quando si lascia la roba propria del Legatario.
10. Che cosa operi il Legato, che si lascia dal creditore, per il credito, e per il contrario quando si lascia dal debitore.
11. Che differenza sia, è degli effetti, quando il Legato è in specie, o in genere.
12. Che cosa si comprenda ne' Legati de' mobili, case e simili.
13. Molte questioni in questa materia si tralascianno, e perchè.
14. Se sia necessario che per validità de' Legati preceda l' Istituzione dell' Erede, come era anticamente.
15. Se il Legato scritto dal Legatario sia valido.
16. Delle revocazioni, scritte, e presunte.
17. Se in caso di detrazione di Falcidia concorrino egualmente li Legatori, o sieno in ciò privilegiate le cause pie.
18. Gli effetti della Falcidia sono li medesimi della Trebellianica, con le di cui regole si procede.
19. Circa l' esecuzione de' Legati pii, quì non se ne tratta.

Ritenendo l'ordine del testo, senza badare a quell'ordine, che forse con ragione si è tenuto in questa materia nell'altre opere; Primieramente si definisce, ovvero si descrive il Legato, che sia una certa donazione, la quale

quale per atto d'ultima volontà si faccia per quel che muore, da pagarsi, ovvero da adempirsi dall'Erede, (1) dicendosi così a differenza della donazione per causa di morte, della quale si è parlato di sopra: (2) Imperciocchè sebbene anche questa donazione in fatti, e nella sostanza è una disposizione gratuita per ultima volontà, sicchè generalmente è revocabile, e riceve la perfezione dalla morte del disponente, e soggiace alla Falcidia in quello stesso modo, che soggiace il Legato; nondimeno vi si scorgono molte differenze, così nel modo di farsi, che piuttosto questa ha specie, o figura d'un atto fra' vivi, come anche sopra la maggior potestà di prendere le robe donate di propria autorità senza quella stretta, e precisa necessità alla quale soggiace il Legatario di prenderle di mano dell'Erede, (3) quando il Testatore non ne gli dia la licenza, anche sotto la pena di decadere dal Legato, la qual pena però è bandita dall'uso, nè mai si vede praticare, sicchè questa necessità venga solamente considerata per alcuni effetti dell'ordine, e particolarmente che il possesso si dica vizioso, e infetto, con altre differenze che incidentemente in altri luoghi si vanno accennando. (4)

Si narrano in secondo luogo li quattro diversi modi, con li quali anticamente si facevano li Legati, e ciascuno de' quali secondo quelle superstizioni, delle quali molto gli antichi Romani abbondarono, forse perchè così richiedevano li costumi, e le regole politiche di que' tempi aveva la sua formalità delle parole; ma è tempo perso, e fatica inutile il discorrere di sì fatti modi, mentre conforme nello stesso testo si dice, sono affatto banditi dall'uso, ed oggidì generalmente ogni semplice volontà, purchè sia sincera, perfetta, solenne, basta in qualunque modo sia esplicita, insegnando particolarmente questo testo quella regola, o proposizione, la quale dev'esser la scorta de' professori di questa facoltà in tutte le materie, ma particolarmente nelle questioni di volontà così de' morienti, come anche de' contraenti, che non si debba star molto su la formalità delle parole, ma principalmente si debba badare alla sostanza della volontà. (5)

E indi nello stesso paragrafo si passa alle azioni, le quali per la medesima Legge nuova, per la quale si fatte formalità si sono tolte, si concedono al Legatario, le quali sono tre; cioè quell'azione personale contro l'Erede, la quale solamente per avanti si dava, (6) la Reivindicazione, e l'Ipotecaria.

La Reivindicazione compete solamente quando il Legato sia d'una certa specie, come per esempio di una certa casa, di un certo podere, o di un certo animale, o veste, o vaso d'argento, o gioja, e cosa simile, per la ragione chè di sì fatti Legati si acquista il dominio al Legatario, purchè questo accetti il Legato, e non altrimenti, sicchè avanti l'accettazione, che può non fare, niuna ragione vi si acquista a' suoi creditori, o altri che nelle sue robe abbiano qualche ragione, ma seguendo l'accettazione, questa opera la retrotrazione, sicchè si dica padrone dal principio, che seguì la morte del Testatore: rare volte però, e quasi mai sì fatto giudizio si pratica per la ragione che si dice un giudizio ordinario di petitorio, il quale è più lungo,

(1) Dottor Volgar de' Legat. cap. 1. numero 1.

(2) In questa lib. 2. titolo 7. num. 1. Pa. Quando, e segg.

(3) De' Legat. discorso 21. num. 3.

(4) Dottor Volgar de' Legat. cap. 11. numero 6.

(5) De' Feud. discorso 44. num. 17. discor-

so 108. num. 34. delle Servitù discorso 88. num. 5. delle Donaz. discorso 8. num. 21. de' Camb discorso 24. num. 3. e spesso in tutto il Teatro. Dot. Volgar de' Legat. cap. 2. num. 4.

(6) Dottor Volgar de' Legat. capitolo 10. num. 2.

luogo; ed è appellabile; sicchè richiede per la sua terminazione tre sentenze conformi, ovvero una regiudicata. Che però, o si pratica la suddetta azione personale, la quale secondo un'opinione più comunemente ricevuta ne' tribunali, che volgarmente si attribuisce ad un certo Dottore antico, il quale si dice l'Angelo, è esecutiva contro l'Erede scritto, (1) quando il Legato sia chiaro, e non abbia in contrario qualche eccezione pronta secondo la natura de' giudizj esecutivi: ovvero si pratica un certo giudizio possessorio d'immissione, il quale deriva da un'interdetto particolare per li Legati, (2) e che secondo li termini della Legge civile, quando non si debba camminare con la Legge canonica, non ammette l'appellazione sospensiva, sicchè è più breve, e sommario, e più esecutivo.

Giova però molto il suddetto dominio, il quale ne' Legati di specie si trasferisce nel Legatario a molti effetti, de' quali qui sotto si va discorrendo, (3) e particolarmente perchè corrono li frutti a favore del Legatario; (4) sicchè quando l'Erede li pigli sarà tenuto a restituirceli, se pure le circostanze del fatto non cagionassero una tal buona fede, o escludessero la mala, perlochè fosse scusato dalla restituzione di quelli che avesse consumato. (5)

E all'incontro ciò nuoce al Legatario, posciachè seguendo nella roba legata qualche sinistro accidente, che la distrugga, o la deteriori, o in altro modo sia pregiudiziale, anderà a danno suo, e suo sarà il pericolo, (6) come all'incontro suo sarà ogni aumento, che il caso, ovvero il beneficio del tempo portasse.

L'Ipotecaria si concede nelle robe del Testatore, ma non nelle robe proprie dell'Erede, benchè sopra di queste per il difetto dell'inventario ne competesse l'azione per li Legati di genere, ovvero di quantità: (7) che però si usa in pratica l'accennato giudizio possessorio dell'immissione in vigore dell'interdetto chiamato Salviano con le stesse prerogative dette di sopra.

Si dice in terzo luogo che oggidì li Legati, e li fidecommessi si sono in tutto, e per tutto resi eguali, sicchè quel che si dice degli uni conviene agli altri; il che però va inteso de' fidecommessi particolari, (8) non già degl'universali secondo la distinzione, che tra l'una, e l'altra specie si è data di sopra. (9)

Quindi premesse queste generalità si fa il passaggio alle cose particolari, 4 e primieramente si tratta de' Legati, li quali si facciano di quelle cose, le quali non sieno nel privato commercio, sicchè in esse non si possano adempiere, se ne sia dovuta la stima; E quando sieno tali che di loro intrinseca natura, e qualità sostanziale sieno fuori del commercio, il Legato resta affatto inutile, sicchè nè anche la stima si è dovuta, come per esempio sono le Chiese, le Pianta, li Teatri pubblici, e cose simili. (10) Ma se le robe per se stesse sieno di tal natura, che si possedano, e si possano ottenere per li privati a privato comodo, ed utilità, però non sieno nel commercio libe-

C c

ro per

(1) Della Legittim. discorso 19. numero 7. de' Legat. discorso 6. dal numero 5. disc. 64. numero 11. e 12. nella somma dal n. 39. de' Giudiz. discorso 25. sotto il numero 71. discorso 37. numero 55.

(2) De' Giudiz. discorso 44. numero 24.

(3) In questa ne' Paragrafi segg.

(4) De' Legat. discorso 44. numero 12.

(5) De' Legat. nella somma num. 40.

(6) De' Fidecommessi discorso 167. numero

3. e 9. de' Legat. discorso 27. dal num. 7. de' Legat. nella somma numero 34. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Legat. cap. 10. numero 2. vers. Ma se.

(8) Della Legittim. discorso 25. numero 8. nella somma numero 60.

(9) In questa lib. 2. titolo 16. numero 24. Par. L'altra.

(10) De' Legat. discorso 2. numero 6.

ro per qualche accidentale impedimento, o proibizione, come per esempio sono li feudi, gli officj, e altre sì fatte regalie, e cose simili, che per poterli trasferire da uno all'altro, vi è necessario il consenso, e la licenza del Principe, o di qualche Magistrato, oppure che per la Legge dell'investitura sieno dovute ad alcuni successori del sangue, conforme segue ne' Feudi, ne quali per lo più cade la questione se ne sia dovuto il prezzo: Benchè vi si scorga non poca varietà d'opinioni; tuttavia essendo in effetto una questione di fatto, e di volontà più che di Legge, la decisione dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, sopra le quali non si può stabilire una regola certa, e generale; che però nelle occorrenze converrà ricorrere a quel che nell'altre opere in occasione de' casi seguiti se ne discorre, (1)

Ma se sieno robe, nelle quali tal'impedimento non si scorga, però non sieno del Testatore, ma d'altri, ovvero dell'Erede, in quest'ultimo caso l'Erede le dovrà dare, e il Legato si deve adempire nella stessa specie, mentre da esso dipende, essendo ricevuto, che il Testatore possi disporre delle robe dell'Erede a misura, e proporzione del comodo, e dell'utile che dia l'Eredità, e non più oltre conforme di sopra si è anche discorso: (2) E se saranno robe di un terzo, è tenuto l'Erede cercare di averle per darle al Legatario, e adempire la volontà del Testatore, e non potendo ciò seguire, sarà tenuto dare al Legatario il prezzo. (3)

Cammina ciò nel caso che il Testatore sapesse bene che la roba legata non fosse sua, ma aliena, e questa scienza si deve provare dal Legatario, come fondamento della sua intenzione, altrimenti non provandosi in modo che si possa dire d'esserli fatto il Legato ignorantemente, e col presupposto, o credulità che fosse sua, conforme in dubbio si presume, il Legato resta inutile; e molto più quando il Testatore vi avesse qualche pretesione tale quale si fosse. Imperocchè in tal caso si presume, che abbia voluto lasciare al Legatario quelle azioni, e pretesioni, che egli vi avesse, e se in effetto ne fosse padrone in parte, s'intende lasciata la sua parte; il che sempre s'intende in dubbio, e quando non appaja d'una volontà diversa, nel di cui caso cessano tutte le regole, e le presunzioni Legali, e si deve camminare con quel che il Testatore abbia voluto. (4)

5 E lo stesso cammina quando la roba legata sia del Testatore, ma sia impegnata, ovvero obbligata ad un'altro, perchè l'Erede è tenuto di redimerla per darla libera al Legatario con la stessa distinzione della scienza, e dell'ignoranza; Ed anche con l'altra distinzione che l'obbligo sia principalmente personale, ma non già quando sia meramente reale, e annesso alla roba legata, come sono le colette, e gli altri pesi reali, ed anche sono li canoni, li livelli, li sensi riservativi, e simili risposte, perchè s'intende lasciata col suo peso, cadendo il dubbio ne' sensi consegnativi, li quali sieno imposti sopra quelle robe, se abbiano natura di debiti personali, sicchè l'Erede sia tenuto liberarle, ovvero de' reali, sicchè passino al Legatario, e pare più probabile che abbiano natura di pesi, e debiti personali, se pure non appaja dalla diversa volontà del disponente. (5)

6 E se il caso portasse, che quella roba, la quale nel tempo del testamento, sapendolo il Testatore, fosse d'altri, e che vivendo ancora lo stesso Testatore

(1) De' feud. discorso 12. numero 5. discorso 18. numero 9. e nell'Annotaz. numero 4. discorso 21. numero 4. nella somma dal numero 224. ivi nella Controversi del Bosc. art. 6. dal numero 77. de' Legat. discorso 1. e seg. per tutto.

(2) In questa lib. 2. tit. 16. n. 32. §. Bensi

(3) De' Legati discorso 2. n. 2. e 3. discorso 44. numero 4.

(4) De' Legat. disc. 2. e d. num. 2. e 3.

(5) De' Legat. discorso 26. per tutto.

Testatore, il Legatario ne divenga padrone; in tal caso si distingue, che se l'acquisto provenga da causa onerosa, e corrispettiva tuttavia il Legato resti fermo nel prezzo che dall'Erede si deve dare, ma non già quando sia per causa lucrativa per la ragione assegnata nel Testamento che nella stessa roba, e nella stessa persona non possano concorrere due cause lucrative, e che non devonfi moltiplicar pesi allo stesso Erede. (1)

Possono sotto li Legati cadere anche quelle robe, le quali nel tempo del 7 testamento non sieno in essere, purchè vi sia la possibilità, la quale poi si riduca all'atto; come per esempio che si lascino li frutti, li quali nasceranno in qualche tempo da quel potere, o pure li guadagni che si faranno dal tal negozio con cose simili. (2)

Facendosi il Legato d'una stessa cosa a due, o più persone, o sia in una 8 stessa orazione, e disposizione congiuntamente, ovvero sia separatamente, se il Testatore non esprimesse le parti, si dovrà ad ambi, ovvero a tutti egualmente quando tutti lo accettino; (3) ma se alcuno d'essi non lo voglia accettare, o non lo possa, perchè muoja avanti il Testatore, sicchè si caduchi, e non lo trasmetta al suo Erede, o che in altro modo se ne renda incapace, e che si abbia per morto civilmente, s'accresce agli altri uno, o più. Questa materia però del Gius detto accrescendi, ovvero non decrescendi è una delle più difficili, e più intricate che sieno in tutto il corpo della Legge, così ne' Legati, come nell'Eredità, ne' fidecommessi, e in molte altre cose; ed è impossibile il stabilirvi regole certe proporzionate alla capacità de' principianti: che però conviene di riservarle a più maturo studio, quando si sia già provetto in que' luoghi, ne' quali se ne tratta di proposito. (4)

Se il Legato farà della roba, la quale sia dello stesso Legatario, il Legato 9 sarà inutile per la ragione, che la roba mia non può di nuovo farsi mia, se pure il Testatore non vi avesse qualche ragione, o pretensione, posciachè il Legato sarà operativo per la remissione di tal pretensione; E se fosse della roba, la quale in effetto fosse sua, ma credesse che fosse d'un'altro, ovvero dello stesso Legatario, valerà il Legato, e sarà dovuto, secondo le circostanze del caso. (5)

Si tratta ritenendo l'ordine del Testamento, se per l'alienazione, ovvero per l'obbligo della cosa legata s'intenda rivotato il Legato; ma di ciò si tratta di sotto in occasione di trattare generalmente della revocazione, ovvero adenzione. (6)

Quando il creditore lasci al suo debitore la liberazione di quel che si deb- 10 ba, il Legato è senza dubbio valido, ed è uno de' casi più favorevoli, e di più benigna interpretazione per trattarsi di liberazione; ma se all'incontro il debitore lascia al suo creditore quel che gli deve, si dice che il Legato è inutile, quando per le circostanze del fatto niun effetto produca, ma si dirà utile in quel buon effetto che operasse: come per esempio, essendo il debito a tempo, ovvero condizionale, in tal modo diventa puro, e si può subito dimandare, il che per la maggior frequenza si suol esemplificare nel debito della dote, che il Marito abbia con la Moglie, perchè ha tempo un'anno a restituirla quando sia di quantità, ma se ce la lascia in testamento, si deve subito; Ed anche può esser profittevole il Legato, perchè il debito fosse

Cc 2

chiro-

(1) De' Legat. discorso 17. numero 7.

(2) De' Legat. nella somma numero 14.

(3) De' Legat. discorso 33. numero 6. Dottor volgar nello stesso titolo de' Legat. cap. 7. numero 3.

(4) De' Fidecommessi discorso 111. per tut-

to. Dottor Volgar de' Legat. d. capitolo 7. numero 4.

(5) Dottor Volgar de' Legat. capitolo 2. per tutto.

(6) In questa libro 2. titolo 24. numero 16. §. Quanto.

chirografario, sicchè per esso competesse solamente l'azione personale, imperocchè in tal modo acquisterà quell'ipoteca, (1) la quale oggidì come sopra compete per il Legato. (2)

- 11 Già si è accennato di sopra (3) la differenza che si scorge tra il Legato della specie, e quello del genere, che conforme del primo ne passa subito il dominio al Legatario, così fuo è il pericolo della perenzione, o diminuzione, purchè non nasca per fatto, e colpa dell'Erede, ma non nell'altro caso del genere, perchè questo mai manca; (4) E circa quel che si dice del Legato de' servi, e serve, e de' loro parti, si può dire oggidì una cosa inutile per la pratica per quello s'è veduto di sopra: (5) Però quando venisse il caso si potrà vedere nel testo, e appresso li suoi interpreti per esser una cosa facile.
- 12 Le maggiori questioni, e li maggiori dubbj, che cadono in questa materia de' Legati percuotono la comprensione; cioè, che cosa venga sotto di essi, come per esempio, se sotto il Legato de' mobili vengano il denaro corrente, (6) biade, (7) argento, (8) e simili; oppure se sotto il Legato della casa vengano le statue, e le colonne, e altri ornamenti, oppure alcuni membri, e officine, benchè separate: (9) E sotto un legato d'un podere vengano altri poderi inferiori a quello annessi, (10) con molt'altre somiglianti questioni, le quali abbracciano la comprensione, e il più, ovvero il meno. (11)
- 13 E lo stesso circa le validità, e in che cosa si verifichi quando sia un Legato generale, ed incerto, come per esempio se si lasciasse una casa, ovvero un podere, o un servo, o un cavallo, e cose simili senza specificarsi la cosa certa, [12] e se valido il Legato, di cui ne sia l'elezione, se dell'Erede, ovvero del Legatario, (13) e in dubbio a favore di quali d'essi si debba fare la più benigna interpretazione. (14)

Come anche se facendosi un Legato certo di quantità, o genere, per l'adempimento del quale si sia destinato un certo effetto, se questa destinazione s'intenda tassativamente, sicchè mancando l'effetto l'Erede ad altro non sia tenuto, oppure dimostrativamente, sicchè ciò non ostante il Legato sia dovuto; E quando l'incertezza della persona del Legatario, ovvero qualche falsa dimostrazione vizj, onò il Legato, e se questo si renda inutile perchè il Testatore ne abbia assegnato qualche ragione, ovvero abbia detto di farlo con qualche presupposto, che si scuopra men vero, con molt'altre somiglianti questioni, sopra le quali benchè li Dottori molto s'affaticchino con la solita varietà delle opinioni, e con dispute non poche, ad ogni modo, a rifletter bene alla materia, non sono capaci di regole certe, e generali applicabili a tutti li casi per la più volte accennata ragione, che in effetto queste non sono questioni di Legge, ma di volontà, e di fatto, e per conseguenza che la loro decisione dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso: Onde si stima più espediente, che conforme in al-

tre

- (1) De' Credit. discorso 128. numero 10. Dottor Volgar de' Legat. cap. 9. per tutto.
- (2) In questa lib. 2. titolo 24. numero 2. P. L'Ipotecaria.
- (3) In questa lib. 2. titolo 20. numero 2. P. Giova.
- (4) De' Legat. discorso 11. numero 5.
- (5) In questa libro 1. titolo 3. numero 1. P. non dovrà.
- (6) De' Legat. discorso 5. per tutto, disc. 38. numero 3.
- (7) Miscellan. discorso 6. numero 5. de' Legat. discorso 11. numero 3. e 4.
- (8) Delle Successi. discorso 19. sotto il num. 15. de' Legat. discorso 10. numero 2.
- (9) De' Legat. discorso 8. del num. 2.
- (10) De' Legat. discorso 7. dal numero 11. discorso 61. per tutto.
- (11) Dottor Volgar de' legat. capitolo 3. per tutto.
- (12) De' Credit. discorso 150. num. 3.
- (13) Della Donaz. disc. 4. num. 9. e 10. Dott. Volg. de' legat. cap. 4. per tutto.
- (14) De' legat. disc. 48. numero 9. disc. 52. numero 16. discorso 55. numero 10 12.

tre materie si pratica, dandosi nell'opera presente una sufficiente notizia generale de' termini; in sì fatte, ed altre molte somiglianti questioni si ricorra all'altre opere, [1] mentre sarebbe una gran digressione da indurre piuttosto confusione il riassumerle tutte per minuto.

Addattandosi anche alla presente materia de' Legati, quel che si è detto di sopra de' testamenti (2) in proposito delle condizioni sotto le quali si facciano, se quando quelle non potendosi verificare, viziino, e rendano inutile il Legato; oppure che restino viziate, e si abbiano per non apposte. (3]

Anticamente non si potevano fare li Legati, se prima non seguisse l'istituzione dell'Erede, la quale si dice il capo, e il principio del testamento, e di fatto in alcuni paesi ciò tuttavia si pratica, cioè, che la prima cosa che si faccia è l'istituzione dell'Erede, però questa formalità per la Legge nuova si è tolta sicchè tal'ordine di scrittura non si attende, anzi in alcuni paesi, e particolarmente in Roma lo stile più comune è in contrario che precedano li Legati, e tutte le altre disposizioni, e nel fine si fa l'istituzione dell'Erede: Perchè veramente quest'era una delle solite formalità irragionevoli, e affatto superstiziose, mentre li Legati si possono lasciare senza che si faccia l'istituzione dell'Erede, o testamento perfetto, sicchè si debbano dall'Erede ab intestato, potendosi fare ne' codicilli, ovvero per ogni semplice ultima volontà, la quale abbia il numero di cinque testimoni solamente nelle cose profane, e non privilegiate; oppure che il testamento per altro solenne, e perfetto si annulli per il capo della preterizione, o esheredazione fatta scientemente, [4] potendosi nel di più circa la validità, l'interpretazione, e l'adempimento de' Legati ricorrere all'altre opere, [5] nelle quali si viene ad alcune cose particolari, dalle quali si può acquistare un molto maggior lume, che dalle generalità.

Si dà però il caso, che alle volte il testamento vaglia, e abbia nelle altre cose il suo pieno effetto, e che nondimeno alcuni Legati sieno inutili, e non sieno dovuti, cioè quelli li quali fossero a favore di quello, il quale abbia scritto il testamento, in modo che da esso sieno scritti a se stesso, venendo annullati per quel Senatoconsulto, il quale si dice Liboriano; ma perchè ciò è appoggiato ad una semplice presunzione legale di falsità, o fraude, però cessa quando altronde dalle circostanze dell'atto tal mala presunzione si escluda, e appaja della sincerità dell'atto conforme nell'opere suddette in occasione de' casi seguiti si tratta. (6)

Quanto alla revocazione, ovvero adenzione, de' legati, sopra la quale si forma fuori del bisogno un titolo particolare, conviene dire lo stesso, che si è detto di sopra circa molte questioni, le quali si sono rimessivamente accennate, cioè, che non cadendo dubbio alcuno sopra la podestà di revocarli, ed essendo anche certo, che non vi sia precisamente necessaria la volontà espressa, ma basti la tacita, e la congetturale, quindi segue, che la materia sia incapace di regole certe, e generali applicabili ad ogni caso; mentre

(1) De' Credit. disc. 71. num. 8. de' Fideicommissi disc. 167. numero 11. de' legat. disc. 14. dal num. 10. disc. 20. dal num. 3. disc. 27. dal numero 7. disc. 61. num. 6. disc. 66. numero 7. e segg.

(2) In questa lib. 2. titolo 14. num. 20. p. Non è necessario.

(3) De' legat. discorso 69. numero 5. Dott. Volgar nello stesso tit. de' legat. cap.

8. numero 6.

(4) De' legat. nella Somma numero 3. e seg. Dottor Volgar nello stesso titolo de' legat. capitolo 1. per tutto.

(5) De' legat. nella Somma dal numero 1. al numero 41. Dottor Volgar dal capitolo 1. al capitolo 11. nello stesso titolo de' legat.

(6) De' Testam. disc. 8. per tutto. Dott. Volgar de' legat. capitolo 1. numero 4.

mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascuno, particolarmente quando cada il dubbio sopra quella tacita, ovvero presunta volontà di revocare, la quale suol nascere dalla alienazione, che il Testatore faccia della cosa legata, o altra disposizione: Che però conviene ripetere lo stesso, cioè, che nell'occorrenze si dovrà ricorrere all'altre opere, (1) nelle quali in occasione de' casi seguiti si può cavare qualche maggior lume per regularsi nel caso, nel quale cada il dubbio, mentre le generalità sole poco giovano.

E sebbene alcuni vogliono che li Legati pii sieno in ciò privilegiati, che non vengano sotto le revocazioni generali, ma che abbiano di bisogno di special menzione; nondimeno ciò non è vero (2) per la ragione accennata di sopra, (3) che nelle cose della volontà la causa pia non ha privilegio alcuno, ma solamente in quel che riguarda le solennità della Legge umana, e che il privilegio consista in che più difficilmente questa volontà si presuma quando sia tacita, e dubbiosa: Generalmente però la regola dispone che la revocazione, ovvero l'adenzione, o diminuzione non si presume, e che è peso di quello, il quale l'allega il provarla, e altrimenti il Legatario si dice d'avere l'intenzione fondata. (4)

- 17 Occorre però alle volte, che per la copia de' Legati, e l'insufficienza dell'Eredità maggiormente quando sia luogo alla detrazione della falcidia, della quale di sotto si parla, non si possano tutti li Legati soddisfare, perlochè cadono le questioni se debbano tutti concorrere per contribuire, e per la loro rata a patire la diminuzione in quel modo che si suol praticare tra' creditori egualmente chirografarii, e di egual condizione in un patrimonio decotto, ovvero se vi sieno de' privilegiati, li quali a tal contributo non soggiacciano sicchè debbano avere li Legati per intero, e il mancamento vada a danno degli altri non privilegiati: Però in questo punto ancora conviene dire lo stesso, che nell'altre questioni, cioè, che sebbene li Dottori con la solita varietà delle opinioni vi s'intricano molto, e infinite questioni disputano; nondimeno in realtà tutte sono questioni di volontà, e per conseguenza di fatto più che di Legge, mentre la volontà espressa, o presunta fa il tutto, e quando questa sia affatto incerta, e dubbia, in tal caso la regola generale assiste al contributo eguale, (5) solita limitarsi a favore della causa pia, (6) e in concorso di molte a favore di quella la quale contenga una maggior pietà, ovvero una specie di soddisfazione d'obbligo, e di scarico della coscienza, o che la maggior dilezione più verso un Legatario, che verso l'altro lo persuada; oppure secondo una opinione si dà il privilegio alli Legatarii delle specie sopra quelli del genere, ovvero della quantità, con altre somiglianti considerazioni, le quali nascono dalle circostanze del fatto, che in effetto sono le regolatrici principali della materia. (7)
- 18 Finalmente quanto alla Legge falcidia sopra la quale si forma un titolo partico-

(1) Delle donaz. discorsi 16. numero 9. disc. 24. numero 3. discorso 49. dal numero 4. de' Legat. discorso 22. per tutto, discorso 24. numero 11. discorso 38. numero 5. discorso 48. numero 4. discorso 49. numero 11. discorso 51. numero 2. discorso 53. per tutto, discorso 54. sotto il numero 8. discorso 55. numero 6. nel fin. discorso 62. numero 5. e 6. discorso 69. per tutto, de' Giupatronat. discorso 39. Dottor Volgar de' Legat. capitolo 11. dal numero 1. e segg.

(2) De' Legat. discorso 54. numero 3.

(3) In questa libro 2. titolo 10. numero 17. S. Tuttociò, tit. 17. n. 9. P. Credono.

(4) Dottor Volgar de' Legat. cap. 11. n. 1.

(5) De' Legat. discorso 7. numero 7. discorso 35. dal numero 7. discorso 41. numero 4. de' Fidecommessi discorso 154. num. 16. delle Penf. discorso 10. numero 6.

(6) De' Legat. discorso 20. sotto il numero 5. vers. Quartus casus.

(7) De' Legat. discorso 52. numero 12. Dottor Volgar capitolo 11. numero 9. al fin. nello stesso tit. de' Legat.

particolare, e si discorre nel testo con qualche accuratezza, perchè forse così la condizione di que' tempi richiedesse, basterà di rimetterfene a quel che di sopra delle sostituzioni si è detto in proposito della Trebellianica, (1) con la quale questa specie di detrazione simbolizza; (2) cioè, che conforme all'Erede, il quale sia gravato del fidecommesso, la Legge in premio del peso, e dell'incomodo concede la quarta parte dell'Eredità, detratti li debiti, la quale si dice la Trebellianica, così anche all'Erede, il quale sia gravato di molti Legati concede per la stessa ragione la medesima quarta parte, la quale si dice la Falcidia, sicchè non sarà tenuto al pagamento de' Legati, se non quanto importano le altre tre parti: Onde cadono molte questioni sopra li Legatarij privilegiati, come particolarmente è la causa pia, e se questa esenzione vada a danno dell'Erede, oppure degl'altri Legatarij; e anche per regolare questa Falcidia in che modo vadano regolati li Legati vitalizj, con molt'altre sì fatte questioni, (3) sopra le quali per quel che insegna la pratica più frequente si stima una fatica inutile, e un perdimento di tempo il diffondervisi molto, per la ragione che per uno stile più comune, e quasi oggidì generale questa detrazione si suol proibire, e non si dubita della podestà di fare tal proibizione. (4)

Sotto questa materia de' Legati cade il punto degli esecutori delle pie disposizioni, è quale sia la loro podestà, e quali in ciò sieno le facoltà de' Vescovi, e della Congregazione della fabbrica di S. Pietro: e suoi Giudici; (5) ma non è luogo questo proporzionato a discorrerne, e bisogna ricorrere all'altre opere.



TITO.

- (1) In questa libro 2. titolo 16. numero 33. P. E a rispetto.
 (2) Della Legitim. nella Somma numero 72. e 73.
 (3) De' Legat. nella Somma num. 32. e segg.
 (4) Dottor Volgar de' Legat. cap. 11. §. 7.
 (5) De' Testament. discorso 22. discorso 23. discorso 92. de' Legat. disc. 27. de' Regular. discorso 63. Annotaz. al Concil. disc. 27. Relaz. della Cur. discorso 20. Dott. Volg. de' Legat. cap. 12. per tutto.

TITOLO XXV.

E FINALE.

DE CODICILLI.

S O M M A R I O.

- | | |
|--|---|
| <p>1. Natura de' Codicilli, e loro effetti.</p> <p>2. In tre modi si praticano oggi, e perchè meritano dirsi formalità.</p> | <p>3. Come s' addattino all' altre ultime volontà.</p> <p>4. Se nell' adizioni sia necessario dichiararsi di valersi del Testamento, o de' Codicilli.</p> |
|--|---|

Sono li Codicilli una cosa di mezzo tra il testato totale, e il totale intestato; imperciocchè quello il quale muoja con li Codicilli solamente, non si può dire, che sia veramente testato, perchè avrà per successore universale, e diretto l'Erede ab intestato per la ragione che ne' Codicilli non si può dare, ne togliere l'Eredità diretta, (1) ma solamente vi si possono fare le disposizioni oblique, onde di sopra si è detto, che nè anche vi si possono ordinare le dirette sostituzioni volgare, e pupillare, ed esemplare. (2) E all'incontro nè anche si può dire che muoja affatto intestato, non solamente perchè l'Erede si può gravare di molti Legati, li quali assorbiscano tutta l'Eredità, ma anche si può gravare del fidecommesso universale, il quale abbracci l'Eredità tutta, senza che alcun comodo ne resti all'Erede intestato per la proibizione, che ne' medesimi Codicilli si può fare di ambe le detrazioni della Trebellianica, e della Falcidia, sicchè in sostanza il tutto si riduce a mere formalità, e superstizioni, che per il testamento vi sieno necessarj sette testimonj, e tant'altre solennità, e che per li Codicilli bastino cinque senza tante formalità; mentre in questo modo si può avere per appunto, e per intero lo stesso effetto. (3)

Anticamente nel tempo della Repubblica non erano in uso li Codicilli, li quali furono anche introdotti sotto lo stesso Augusto sotto il quale furono anche introdotti que' fidecommessi necessarj, e obligatorj, che di presente abbiamo; E questi sogliono per quanto insegna la pratica verificarsi in tre modi, Uno cioè, che senz'altro testamento con essi solamente si muoja, che è caso più raro; L'altro più frequente, che essendosi fatto il testamento, si facciano anche più Codicilli per aggiungere, o minuire, o dichiarare quel che nel testamento si sia fatto; E il terzo de' Codicilli non espressi, e veri, ma finti, e interpretativi, cioè, che si sia voluto veramente fare il testamento, ma questo, o sia per la preterizione di quelli, a quali è dovuta la Legittima, o sia per qualche difetto di solennità non si possa sostenere come testamento, ma che per la clausula Codicillare, o altra equivalente si risolva per la disposizione del-

(1) De' Testamenti discorso 10. numero 6. discorso 20. numero 2. de' Legat. disc. 52. numero 11. Confut. Osserv. 76.

(2) In questa libro 2. titolo 16. numero 5.

5. per questo, e numero 11. Par. Vi si richiede, e numero 17. P. Concordano.

(3) Dottor Volgar de' Testam. capitolo 2. numero 8.

ne della Legge di Codicilli conforme di sopra si è accennato. (1) E di tutte le specie l'effetto è già il medesimo già detto, cioè, che non possono dare il titolo vero, e diretto d'Erede, ma solamente l'obbligato di fidecommissario, ovvero di Legatario, benchè quando si avverta alla suddetta proibizione delle detrazioni, solita oggidì praticarsi per uno stile comune, e per una specie di formolario, ciò si riduca ad una mera formalità, e abbia quasi dell'ideale; restando solamente alcuni pochi effetti molto rari, e poco utili in potere dell'Erede diretto particolarmente circa l'ordine del giudizio, e la competenza d'alcune azioni, e rimedj, che in sostanza contiene le stesse formalità, e un nodrimento di liti. (2)

Della stessa natura de' Codicilli sono generalmente tutte le altre disposizioni, le quali non si facciano a forma di testamento della sua roba per dopo morte, le quali si esplicano col termine di donazione, ovvero cagione per causa di morte, oppure di semplice ultima volontà, cioè, che bastano cinque testimonj senza quell'altre solennità, che si richiedono nel testamento solenne, ovvero nuncupativo, con lo stesso presupposto però col quale si cammina ne' testamenti, cioè, che si verifichi il requisito sostanziale della volontà vera, sincera, e perfetta, ridotta all'atto di testare; sicchè non sia una semplice velleità, ovvero preparazione; e che la persona abbia la facoltà di disporre del suo, (3) sicchè la differenza tra sì fatte ultime volontà semplici, e li testamenti sieno solamente sopra le maggiori, e rispettivamente minori solennità, e formalità.

Venivano appresso gli Antichi queste due vie di disporre per testamento, 4 e per Codicilli stimate così contrarie, che se quello, al di cui favore si fosse disposto, professasse di adire l'Eredità per il testamento, non potesse ritornare all'altra via de' Codicilli, e così all'incontro valendosi de' Codicilli, non si potesse valere del testamento; ne mancano de' moderni, li quali camminando con la sola lettera delle Leggi, ed altro non riflettendo, tuttavia si fermano in sì fatte formalità: però si crede più probabile, che quelle meritano il dispregio in pratica, per quel che nell'altre opere in occasione de' casi seguiti si accenna. (4)

FINE DEL SECONDO LIBRO.

Dd

ISTI.

(1) In questa libro 2. titolo 19. numero 16. §. Pajono.

(2) Dott. Volgar de' Testamenti capitolo 2. numero 8.

(3) In questa libro 2. titolo 10. num. 17. §. Tutto ciò.

(4) De' Testamenti dif. 57. dal n. 7. e segg. Conf. Offer. 76. vers. Prout.

ISTITUTA

LIBRO TERZO

TITOLO PRIMO

*DELL' EREDITA', LE QUALI SI
DEFERISCANO AB INTESTATO.*

TITOLO II.

DELLA LEGITTIMA SUCCESSIONE DEGLI AGNATI.

TITOLO III.

DEL SENATO CONSULTO TERTILLIANO.

TITOLO IV.

DEL SENATO CONSULTO ORFICIANO.

TITOLO V.

DELLA SUCCESSIONE DE' COGNATI.

S O M M A R I O.

- | | |
|---|--|
| <p>¹ R Agioni per le quali s' uniscono tutti li sudetti Titoli, e perchè anticamente fosse necessario trattarli separatamente.</p> <p>² In quanti modi si dia la successione ab intestato.</p> <p>³ Che la presente materia cade nelle Persone Testabili.</p> <p>⁴ Quattro classi di successori ab intestato si costituiscono.</p> <p>⁵ Della prima classe, cioè de' discendenti, Figliuoli, e Nipoti, e quando succedino in stirpes, e quando in capite.</p> <p>⁶ Che la successione è eguale tanto tra</p> | <p>⁷ S' accennano alcune questioni, che sogliono nascere sopra li Statuti esclusivi delle Femmine.</p> <p>⁸ Se fosse dubbio, che li Figliuoli fossero legittimi, e che cosa si ha da presumere.</p> <p>⁹ Della successione de' Bastardi, e della loro specie.</p> <p>¹⁰ Delle due specie de' legittimati senza Matrimonio, e come si regoli la loro successione,</p> <p>¹¹ De' Figliuoli adottivi.</p> <p>¹² Della seconda classe de' successori, cioè degli Ascendenti.</p> |
|---|--|

- 13 Della terza classe de' successori ,
cioè *Trasversali* .
- 14 Come si succeda ne' Congiunti da un
lato solamente , e all' incontro .
- 15 In difetto d' *Ascendenti* , e *Discen-*
denti succede il più prossimo si-
no al decimo grado .
- 16 Se gli arrogati succedano a' *Tras-*
versali .
- 17 Varie questioni , che sogliono occor-
rere in queste successioni .
- 18 Se il congiunto , a cui è dovuta la
successione , la possa trasmette-
re al suo Erede .
- 19 Della quarta classe de' successo-
ri , cioè degl' *estranei del Ma-*
rito , e della *Moglie* , e del *Fis-*
co Secolare in quanto a' *Laici* ,
ed *Ecclesiastico* in quanto a' *Chie-*
rici .



Conforme con ragione da dotti Compilatori dell' Istituta
fu fatta la distinzione delle suddette diverse specie di suc-
cessioni per le notabili differenze , che in que' tempi si
scorgeano tra l' una , e l' altra specie , sicchè opportuna-
mente furono divise in tanti titoli ; così con ragione con-
viene di presente unirle , e trattarle come sotto un titolo
solo ; Imperciocchè essendosi per la Legge più nuova fat-
ta dallo stesso Giustiniano dopo la presente compilazio-

ne una total riforma , ed innovazione dell' ordine antico di succedere , con
l' introduzione di un ordine nuovo , e totalmente diverso ; (1) quindi se-
gue che fatica inutile , e perdimento di tempo stimar si deve il diffonder-
visi in quel che oggi per nulla serve , anzi piuttosto confonde l' intelletto .

E sebbene alle volte porta il caso , che giovi molto il saper bene che fosse
l' antico costume per ben interpretare , ed applicare alcune Leggi particolari ,
che in Italia volgarmente diciamo Statuti , con li quali si è cercato da' Popo-
li di continuare con l' uso antico de' Romani , e dell' Italia , e di non abbrac-
ciare la suddetta nuova Legge fatta per Giustiniano in Costantinopoli , o per-
chè così richiedessero li costumi di quel paese , o perchè così piacesse a Teo-
dora volendo favorire il suo sesso , e toglierli l' ingiuria , che dalle Leggi
de' Romani se gli facesse , oppure che alcune contingenze correnti movessero
Triboniano , e altri , li quali maneggiavano il governo civile dell' Imperio se-
condo quel che si è accennato nel proemio ; Nondimeno essendo sì fatte oc-
correnze molto rare , e di alta ispezione , sicchè non convengano che a' Pro-
fessori molto provetti , (2) però a questi ne sarà facile la notizia , ma nell'
opera presente indirizzata alla prima istruzione de' giovani si stima una cosa
sproporzionata , ed incongrua .

Ciò che dunque nel Testo de' suddetti cinque Titoli si dice come cavato 2
dalle Leggi più antiche , con le quali in quel tempo si viveva , per quel
che appartiene allo stato pratico presente de' nostri tempi , avanti di venire
a trattare dell' ordine di questa successione ab intestato , si deve premettere
quel che già nell' antecedente libro in occasione di parlare de' testamenti si
è più volte accennato , cioè , che in tre modi si dice morire ab intestato ,
perlochè si fa luogo a questa specie di successione : Uno vero , proprio , e
di fatto con la verità naturale , cioè , che si muoja senza niun testamento ,
o altra disposizione per ultima volontà , perchè non si sia fatta , o che es-
sendo fatta si sia revocata , o che si debba avere per non fatta in tutto , e
per tutto per qualche difetto sostanziale , sicchè in niuna parte si effettui :
L' altro parimente vero , e di fatto quanto all' effetto benchè non sia tale

D d 2

quanto

(1) De' Fidecomm. disc. 77. n. 2.

(2) Confli. Osserv. 53. per tutto .

quanto alla volontà del morto, cioè, che si sia fatto il testamento valido; e perfetto, ma resti senza effetto, perchè l'Erede in esso scritto non abbia potuto, o voluto adire l'Eredità; imperocchè tanto si dice di morire ab intestato quello il quale in niun modo testò, quanto quello che testò, ma non si adisca l'Eredità in vigore del testamento: (1) E il terzo è un modo misto, perchè secondo la disposizione della Legge si dice di morire ab intestato, ma di fatto, e secondo la verità naturale, in parte, e alle volte anche in tutto la roba spetta a quello, al di cui favore si sia testato, cioè, quando vi sia il testamento, o altra disposizione per ultima volontà; ma che per qualche difetto di solennità, ovvero per causa della preterizione, ovvero esheredazione si annulli, sicchè non si sostenga come testamento, ma si risolva in codicilli, o in altra semplice ultima volontà; imperocchè secondo la disposizione legale si dice di morire ab intestato, perchè la roba deve spettare a quello, al di cui favore abbia egli disposto. (2)

- 3 Si deve ancora premettere, che la presente materia della successione ab intestato cade nelle persone testabili almeno nell'abito, e nella potenza, perchè possiedano de' beni di loro libera disposizione, in modo che quando il difetto dell'età, o della mente, o d'altro simile accidente non gli ostasse, potrebbero volendo testarne, per non esser altro la successione ab intestato, che un tacito, e implicito testamento fatto dalla Legge per quello il quale non abbia potuto, ovvero non abbia voluto testare, e che si presume abbia voluto conformarsi con quel che la Legge dispone; Che però in due modi all'effetto presente quest'intestabilità si può considerare; uno per l'incapacità della persona, perchè sia incapace di posseder beni in dominio di libera disposizione, conforme si verifica ne' servi, e ne' Religiosi professi; e l'altro per la qualità delle robe, delle quali non si possa testare, o in altro modo disporre, sicchè sieno dovute ad altri, anche contro l'espressa volontà del morto, come per esempio segue ne' beni feudali, ed enfiteutici di patto, e provvidenza antichi, e ne' fidecommessarj, e simili, e alle volte per li statuti, o parti si suol verificare nella dote, e lucri dovuti a' figli, come figli, e ne' beni acquistati per li Chierici secolari per altro testabili in occasione della Chiesa, e del Chiericato con casi simili. Onde questa successione ab intestato secondo l'ordine che qui sotto si accenna cade solamente nelle robe proprie, e di libera disposizione del morto; e in oltre si deve premettere, che si da un caso, nel quale il morto sia intestabile, e che nondimeno abbia de' beni proprj di libera disposizione, sicchè in essi cada questa specie di successione secondo l'ordine generale, che qui sotto si narra, e questo si verifica ne' figli di famiglia in quelle robe, le quali cadono sotto il peculio avventizio, ma che cessando alcune limitazioni, per regola generale non possa far testamento per quel che si è detto di sopra; (3) mentre ciò non ostante ad essi si succede ab intestato secondo la più vera, e la più ricevuta opinione la quale oggidì non riceve più dubbio, essendo riprovata l'altra opinione, la quale lo nega. (4)

- 4 Fatti dunque li suddetti premissi, come necessarj, non che opportuni, e passando all'ordine di tal successione, col quale oggidì si vive, non curando quel che nel Testo si dica, quattro classi, ovvero generi di legittimi successi-

(1) De' Fidec. disc. 82. n. 6.

(2) Dottor Volgar delle Succes. capitolo 1. numero 2. e segg.

(3) In questa libro 2. titolo 11. n. 10. P.

Quest'Intestabilità.

(4) Dottor Volgar delle Succes. capit. 1. n. 3.

successori ab intestato si considerano, uno de' discendenti, l'altro degl' ascendenti, il terzo de' trasversali, e il quarto degli estranei

Il primo genere de' figli, e altri discendenti in infinito occupa il primo luogo, sicchè quando questi vi sieno capaci, e che vogliano succedere, in tal caso tutti gli altri niuna ragione vi hanno; (1) E tra essi si cammina con l'ordine della maggior prossimità, cioè, se vi sono li figli, non vi possono concorrere li figli de' medesimi figli viventi, che si dicono Nipoti, ma solamente questi hanno questa prima ragione di succedere, quando il loro Padre fosse premorto, perchè in tal caso rappresentano la persona del Padre, e subentrano nel suo luogo; sicchè da mediati per la remozione di quello, che era di mezzo diventano immediati; (2) però quando vi sieno altri figli del primo grado, e immediati, questi nipoti benchè fossero molti non possono pretendere altro, che quella porzione, la quale spetterebbe al loro Padre se visse, che si dice succedere in stirpi: Onde se da un figlio premorto fosse rimasto un figlio solo, e da un altro molti, anche in numero grande, tanto farà la porzione del figlio superstite al defonto, quanto quella dell'unico figlio rimasto da un predefonto, e quella de' molti rimasti dall'altro. (3)

Cammina ciò quando vi restino uno, o più figli del primo grado, e immediati, sicchè li Nipoti concorrano con li Zii, per il suddetto beneficio della rappresentazione della persona del loro Padre premorto; ma se fossero premorti naturalmente, o civilmente tutti li figli del primo grado, sicchè il concorso alla successione sia solamente tra essi nipoti di ugual grado, e per conseguenza non vi sia di bisogno del suddetto beneficio, ovvero finzione della rappresentazione, in tal caso, benchè tra' nostri maggiori sia stata una delle più intricate, e dubbie questioni che vi fossero, se debbano tuttavia succedere in stirpi, sicchè ciascuna ottenga quella porzione, che sarebbe toccata a suo Padre con la suddetta inegualità, ovvero piuttosto che debbano succedere in capi, onde ciascuno abbia per la persona propria la porzione eguale, senza distinguere se sieno più d'un Padre, e pochi dell'altro; nondimeno oggidì è già fermamente ricevuta, e stabilita questa seconda opinione, che succedano in capi per la ragione, che intanto entra la suddetta successione in stirpi, in quanto vi sia necessaria la suddetta finzione di rappresentare la persona del Padre per rendersi da' più remoti e ineguali al più prossimo eguali. (4)

La stessa regola, e proporzione cammina ne' pronepoti, e negli altri discendenti in infinito, cioè che si abbia per primo, e per immediato quello il quale non abbia altro suo maggior ascendente avanti di se, onde si può dare il caso che un pronepote, o abnepote, il quale sia remoto dal Proavo, ovvero dall' Atavo per due, tre, o quattro gradi si renda in tal modo eguale ad un suo Prozio, il qual sia immediato, e figlio di primo grado, mentre ne' discendenti non vi è restrizione di questa rappresentazione a grado alcuno; ma quella si dà in infinito. (5)

Anticamente in questo primo genere de' successori, cioè de' figli, e nipoti, e altri discendenti si dava la differenza tra li maschi, e le femmine, e anche nello stesso genere tra quelli, li quali fossero nella podestà del morto, e

(1) Della Success. nella som. num. 2. Dott. Volgar nello stesso titolo delle Success. capitolo 1. numero 4.

(2) Delle Success. nella somma numero 3.

(3) Dottor Volgar delle Success. capitolo 1. numero 5.

(4) De' Fidecommessi discorso 19. num. 2. e 3. discorso 113 della legittim. discorso 6. numero 6. de' testamenti discorso 60. numero 12.

(5) Delle Success. ab intest. nella somm. numero 3.

to, e quelli che non vi fossero; mentre li primi si dicevano suoi, e gli altri si dicevano estranei; ma per la suddetta Legge nuova con la quale si vive, tutte sì fatte differenze si son tolte, sicchè resta eguale la condizione, così de' maschi, come delle femmine, e così di quelli li quali sieno sotto la podestà, come di quelli, li quali per l'emancipazione, o per altro rispetto non vi sieno: E se pure non vi sia il statuto, o altra Legge particolare, la quale escluda le femmine, e li loro discendenti, quando vi sieno li maschi, conforme nell'Italia particolarmente insegna frequentemente la pratica, che quasi da per tutto vi sono sì fatti statuti, o Leggi particolari. (1)

7 In questo caso dunque più che in quello, che la successione si debba regolare con l'ordine della ragion comune oggidì nella pratica occorrono le questioni molto frequenti; mentre nell'altro la cosa è piana, e ciò nasce, o dalla sottigliezza, oppure più probabilmente dalla semplicità de' nostri maggiori, li quali presupponendo, che sì fatte Leggi sieno contrarie alla ragion comune, e di essa correttorie, debbano però esser intese strettamente con rigore, non avvertendo che in effetto queste Leggi particolari sono le più adattate agl'antichi costumi de' Romani, e dell'Italia, (2) e conforme insegnano le Leggi fatte in Roma, e che la suddetta Legge nuova fu fatta in Grecia, mai ricevuta in que' tempi nell'Italia secondo l'istoria accennata nel proemio, sicchè sia stato piuttosto errore de' primi glossatori, e interpreti dopo la loro invenzione riceverla in questa parte; ma di ciò non è possibile il trattare in quest'opra in tutto quello di che occorra disputare, imperocchè sarebbe una gran digressione da cagionare piuttosto confusione: Solamente basta accennare il requisito più sostanziale, e frequente, accid con queste Leggi particolari, e non con la ragione comune si cammini nell'ordine di succedere, cioè, che abbia luogo presupposto della soggezione alla giurisdizione e podestà del Legislatore, così nelle persone, come anche nelle robe copulativamente, sicchè non basti una soggezione senza l'altra; (3) dal che segue che sebbene le persone sieno suddite, e che il caso della successione sia seguito in quel luogo, tuttavia non abbraccia quelle robe, le quali sieno fuori di quel territorio in altri paesi, quando sieno tali, che non seguano la persona, ma si circoscrivano dal luogo, cadendo la questione a rispetto delle persone del paese suddito, quando sieno esenti per accidente, perchè fossero Ecclesiastiche, se queste Leggi oprino l'esclusione dall'istante dalla nascita, quando sono suddite, avanti che sopraggiunga la suddetta esenzione, oppure, che si debba attendere il tempo della successione. Ed anche se l'essere il morto persona Ecclesiastica faccia cessare sì fatte Leggi, benchè li successori sieno secolari, e sudditi, sopra di che conviene con più maturo studio, e in stato più provetto vedere quel che se ne discorre nell'altr'opere; (4) e lo stesso sopra l'altro punto se per l'esclusione delle femmine vi sia necessaria, o no la dotazione, e in che modo, e se questa succeda, o no in luogo

(1) Della Success. discorso 1. e segg. e nella somma per tutto dopo il Trattato degli Offi. Venali delle Particole Statutar. raccolto dal Travaglin.

(2) Delle Success. detto discorso 1. num. 12. e 13. discorso 3. numero 8. discorso 4. numero 9. discorso 7. numero 4. discorso 10. numero 8. discorso 13. num. 7. e 8. discorso 15. num. 9. discorso 23. numero 8. discorso 45. numero 8. Dott. Volgar nello stesso titolo delle Success. capitolo 2. numero 7. e segg.

(3) De' Feud. discorso 80. num. 2. delle Success. discorso 4. numero 2. discorso 6. numero 2. discorso 19. numero 6. discorso 20. numero 2. discorso 23. num. 5. discorso 44. num. 2. discorso 42. numero 7. Conflit. Osserv. 57. Dott. Volgar nello stesso titolo delle Success. cap. 2. num. 5. (4) Delle success. discorso 5. e discorso 6. discorso 47. per tutto de' testam. discorso 25. numero 12. e segg. de' Fidecommessi discorso 77. num. 3. Miscellan. discorso 2. numero 33. e 34. Conflit. Osserv. 55.

luogo (1) della Leggittima, (2) ovvero se le femmine escluse facciano numero, e parte, (3) e il di cui favore, (4) non essendo cose proporzionate a' principianti in quest'opera.

Quel che fin' ora si è detto de' figli, e de' discendenti cammina indifferente nella successione, così del Padre, come della madre, e rispettivamente di tutti gli altri ascendenti dell' uno, e dell' altro lato, col presupposto, che sieno veri, legittimi, e naturali, cioè procreati nella costanza del matrimonio legittimo, ovvero legittimati per il matrimonio susseguente, quando sieno procreati in stato tale, che non essendovi canonico impedimento dirimente, e non tolto con dispensa Apostolica ne segua tal' effetto; cadendo il dubbio quando il matrimonio, nella di cui figura sono procreati si scuoprissi invalido, e illegittimo, e in tal caso si cammina con la distinzione, che se così il Padre, come la madre sapeano bene l'invalidità, sicchè vi fosse la mala fede vera, e positiva espressa, e non presunta, e si abbino per illegittimi, ovvero non la sapeano, sicchè fossero in buona fede, e in tal caso si abbiano per veri legittimi; E a questo effetto basta la buona fede di uno di essi, benchè vi fosse la mala dell' altro: Anzi nè anche vi è necessaria la buona vera, e positiva, ma basta la media, la quale si dà in chi dubita, ovvero non affettatamente erra, sicchè si escluda la mala vera, e positiva; e ciò per la ragione che la legittimità de' figli si dice un frutto del matrimonio; che però conforme ad effetto di fare suoi li frutti percetti, e consumati da una cosa la quale dappoi si scuopra non sua, basta la suddetta fede buona, ovvero media, (5) sicchè non vi sia la mala positiva, così segue in questo caso. (6)

Quando poi li Figli sieno fuor d' ogni dubbio illegittimi, che volgarmente si dicono Bastardi, in tal caso si distingue tra la Madre, e gli altri ascendenti del canto materno, e il Padre e gli altri ascendenti del canto paterno; Imperocchè nella successione della Madre, e degl' ascendenti dal suo lato non si scorge alcuna differenza tra li Legittimi, e li Bastardi, ma tutti indifferente, ed egualmente succedono, eccettuandone due casi, uno cioè, quando sieno Bastardi procreati da un coito positivamente dannato, e punibile, come sono gli incestuosi, li sacrileghi, e gli adulterini; E l' altro quando il coito non sia dannato, e punibile, ma che la Madre sia Illustre, e che abbia Figli legittimi, sicchè l' una cosa senza l' altra non basta, dicendosi Illustre, cioè titolata, e Signora molto qualificata, e grande, sicchè giuridicamente, e non per l' abuso corrente gli convenga questo titolo d' Illustre, conforme nell' altre opere di sì fatto titolo si discorre. (7)

Ma a rispetto del Padre, e degl' ascendenti di suo lato non vi hanno ragione alcuna, così essi Figli, e discendenti, benchè questi fossero legittimi, e naturali procreati nella costanza del Matrimonio; mentre si attende l' origine, ovvero

(1) Delle Success. disc. 3. dal num. 17. disc. 9. num. 20. disc. 14. num. 2. disc. 15. num. 14. disc. 17. num. 5.

(2) Della Dot. disc. 13. num. 4. disc. 91. num. 6. della Legitt. disc. 1. dal num. 6.

(3) Della Legitt. disc. 1. num. 19. disc. 2. e segg.

(4) Della Legitt. disc. 3. num. 4. disc. 4. per tutto.

(5) Dell' Usur. disc. 12. num. 37. disc. 39. num. 9. e segg. della Dot. disc. 168. sotto il num. 42. de' Giudiz. disc. 21. num. 23. disc. 39. num. 14. dell' Alienaz. di-

sc. 12. num. 18. de' Credit. disc. 231. num. 2. disc. 140. num. 7. dell' Ered. disc. 18. num. 11. de' Fidecomm. disc. 84. num. 9.

(6) De' Fidecomm. disc. 223. num. 8. del Matrim. nella somm. num. 66. e segg.

(7) Delle Donaz. disc. 22. num. 14. disc. 62. num. 13. de' Testam. disc. 90. num. 10. delle Success. disc. 10. e nella somm. n. 4. e 19. Dott. Volg. nello stesso tit. delle Success. cap. 1. numero 6.

ovvero la radice infetta: Onde solamente a questi quando sieno poveri se-
gli devono gli alimenti, e rispettivamente la dote congrua allo stato loro
d'illegitimi, secondo li costumi del paese, quando sieno femmine, (1) E
sebbene a quelli, li quali secondo li requisiti della Legge civile si dicono
naturali solamente si concede la successione in un'oncia; (2) nondimeno
questa specie di successione merita dirsi in pratica ideale tra' Cattolici per
la ragione, che per li Canonici, e per il Concilio di Trento è proibito il
concubinato, (3) in quella figura di matrimonio, che a tal' effetto si ri-
cerca, che però non facilmente se ne dà il caso.

10 Vi sono li legittimati senza matrimonio, e questi sono di due specie, una
ciò di quelli, li quali sieno legittimati dalla Legge per una certa qualità,
conforme ne' tempi antichi erano gli oblati alla Corte del Principe, (4) e
oggi sono li Religiosi professi in qualche Religione, o simili, e di questi non
si ha ragione alcuna all'effetto presente; E l'altra è de' legittimati per re-
scritto, o privilegio del Principe sovrano, o altro, il quale da esso ne ab-
bia la facoltà; (5) e in tal caso entra la distinzione, che se la legittima-
zione sarà con la clausola espressa senza il pregiudizio de' venienti ab intesta-
to, oppure, che vi si debba intendere secondo la Bolla di Pio IV. in que' pae-
si, ne quali sia ricevuta, e in uso, e parimente non hanno questa ragione di
successione; (6) ovvero sono ampiamente, e puramente legittimati, sicchè
la legittimazione sia valida, e non patisca difetto alcuno, e questi si hanno
per legittimi veri, e succedono comeli legittimi, e naturali, (7)

11 In oltre vi è un'altra specie di figli non veri, ma finti dalla Legge, li qua-
li si dicono adottivi, e di questi oggidì n'è molto raro l'uso, che anticamente
era tanto frequente, conforme di sopra si è discusso; (8) ma quando se
ne dia il caso entra la distinzione, che se si tratta d'adozione semplice fatta
dall'adottante senza l'autorità del Principe sovrano, o di quel Magistrato,
il quale per l'uso del paese abbia tale autorità, e non hanno ragione alcuna
di succedere; Ovvero si tratta di quella adozione vera, e solenne con l'au-
torità del Principe, o altro in sua vece, la quale si dice arrogazione; e que-
sti sono reputati figli veri, come se fossero legittimi, e naturali, sicchè con
questi quando ve ne sieno, egualmente succedono. (9)

12 Il secondo genere è quello del Padre, e della Madre, e degli altri ascen-
denti dell'uno, e dell'altro lato, il quale, mancandoli Figli, e li discendenti
occupa il primo luogo nella successione sopra gli altri parenti trasversali, ec-
cettuatine li Fratelli, e le Sorelle congiunti per l'uno, e l'altro lato di
Padre, e di Madre; ovvero essendo essi premorti, li loro Figli del primo gra-
do solamente per il beneficio della rappresentazione in stirpi per la porzione,
che toccherebbe al loro Padre, perchè questi sono egualmente, e con eguale
partecipazione ammessi alla successione con il Padre, e con la Madre, ovvero
mancando questi con altri ascendenti, tra' quali parimente non si dà differen-
za alcuna di sesso, e di lato; ma solamente nello stesso modo che si è detto
de' Figli si attende la maggior prossimità di grado; la qual vince li più remo-
ti,

(1) *Conflit. Offerv.* 191. vers. Ita.

(2) *De Testam.* disc. 74. n. 13.

(3) *Dott. volg. de' Giudiz. Crim. capit.*
5. num. 36.

(4) *De fidecomm.* disc. 68. num. 23. de'
Regolar. disc. 42. num. 17.

(5) *De testam.* disc. 74. n. 3.

(6) *Delle Success.* disc. 10. num. 16. di
scor. 28. num. 4 e 5. de' Giurpadr.

disc. 37. num. 2. de' testam. disc. 52. nu.

7. e 8. de' fidecomm. disc. 68. numer. 18.

disc. 222. num. 6. e 9.

(7) *Dott. Volgar delle Success.* capit. 1. nu-
mero 8.

(8) In questa libro 1. titolo 11. num. 1. §.
sopra.

(9) *Conflit. Offerv.* 59. per tutto.

ti, (1) con questa differenza, che negli ascendenti non si dà quella rappresentazione, la quale si dà ne' Figli, e ne' discendenti: Che però se uno morisse, restando superstite solamente la Madre, non potrà l'Avo paterno pretendere di succedere egualmente con la Madre col motivo di rappresentare suo Figlio, il quale era Padre, e così successivamente negli altri ascendenti con la stessa regola. (2) Onde li Fratelli, e le Sorelle di un lato solo non concorrono col Padre, e la Madre; e con gli altri ascendenti; posciachè sebbene alcuni credono, che mancando li Fratelli, o Sorelle, o loro Figli congiunti per l'uno, e l'altro lato, questi congiunti per un lato solo debbano succedere assieme con quell'ascendente, il qual sia dello stesso lato loro; nondimeno pare che questa opinione non sia ricevuta. (3)

Il terzo genere de' Legittimi successori ab intestato è quello de' Trasversali, tra' quali il primo luogo è occupato da' Fratelli, e Sorelle congiunti per l'uno, e l'altro lato paterno, e materno; sicchè con questi non concorrono li Fratelli, e Sorelle congiunti per un lato solamente, Il secondo luogo si occupa da' Figli de' suddetti Fratelli, e Sorelle congiunti per l'uno, e l'altro lato; anzichè questi quando il loro Padre, o Madre sia premorto per l'accennato beneficio della rappresentazione, succedono egualmente con li loro Zii Fratelli del morto in stirpi, cioè in quella porzione nella quale succederebbe il loro Padre, o Madre se vivesse, in quel modo che si è detto de' Nipoti diretti nel primo genere, con la differenza ivi anche accennata, che in questo genere de' trasversali la suddetta rappresentazione non passa il primo grado; (4) E parimente segue quel che ivi si è detto, che se non vi sono Fratelli, e Sorelle del morto; ma solamente nepoti, sicchè non vi sia di bisogno della rappresentazione, in tal caso succedono tutti a numero di persone, che si dice in capi senza distinguere se sieno più li Figli d'uno, che quelli d'un'altro. (5)

Non essendovi li suddetti Fratelli congiunti per l'uno, e l'altro lato, o loro Figli, se vi faranno Fratelli, e Sorelle congiunti per un lato solamente, in tal caso si attende la qualità delle robe, cioè, che nell'acquistare per il morto per altra via, che per quella della successione de' suoi progenitori, succederanno egualmente per l'egualità del grado; ma in quelle, le quali sieno provenute da' suddetti progenitori, ciascuno succede in quelle che provengono da quello per il di cui lato sia congiunto. (6)

Mancando tutti questi, sicchè sieno parenti più remoti, in tal caso senza distinzione di sesso, ovvero d'agnazione, o cognazione, o di unicità, o duplicità di congiunzione, cioè, se per tutti due li lati, o per uno solamente, e senza il suddetto beneficio della rappresentazione si attenda solamente la prossimità del grado, sicchè a' più prossimi sia dovuta la successione, esclusi quelli li quali sieno in grado più remoto, e ciò ha luogo in tutti li congiunti fino al decimo grado civile, che vuol dire lo stesso che il quinto grado canonico inclusivamente; sicchè quelli, li quali fossero nell'undecimo grado, e molto più in altro più remoto, vengono riputati

E e

tati

(1) Delle success. nella somma num. 6.

(2) Delle success. in detta somma num. 7. Dott. volg. nello stesso tit. delle success. capitolo 5. num. 34.

(3) Delle success. disc. 3. numer. 17. e seg. nella somma num. 10. e seg. Dott. volg. nello stesso tit. delle success. num. 17.

(4) De' Fidecommis. di discorso 15. numero 11. nel

fin. Dott. Volgar delle success. cap. 1. n. 16.

(5) Delle Success. disc. 3. num. 10. nella somma num. 13.

(6) Delle success. discorso 12. num. 7. disc. 13. num. 10. Dottor Volg. nello stesso tit. delle success. cap. 1. nu. 12.

tati come affatto estranei, e non hanno ragione alcuna di succedere. (1)

16 In questi altri generi cammina ancora lo stesso che si è detto nel primo de' figli, e discendenti, circa li legittimi, e naturali, e rispettivamente circa li bastardi, e li legittimati, cadendo solamente il dubbio negli arrogati, se questi abbiano la ragione di succedere a' trasversali, sicchè sieno eguali a quelli del sangue dello stesso grado, e vincano li più rimoti; nel che conviene passarla rimessivamente a quel che nell'altr'opere si discorre, (2) mentre pare un punto tuttavia dubbioso, e ancora non ben deciso.

17 Come anche in quest'altri generi cadono l'ispezioni di sopra accennate circa li Statuti, e le Leggi particolari de' luoghi, per le quali si fatt'ordine di successioni si alterasse mentre vi entrano le stesse ragioni: Oppure che lo stesso ordine fosse alterato per le rinunzie, che per alcuni di essi si facefsero, perlochè togliendosi di mezzo si faccia luogo agli altri più rimoti, sopra di che si dovrà vedere quel che altrove si dice, (3) poichè sebbene la materia delle renunzie è molto connessa con la presente delle successioni, ad ogni modo mentre nel testo non se ne parla, non conviene uscir dall'ordine suo.

18 E quanto al punto della trasmissione, cioè, se quel congiunto superstite, al quale si è aperta la successione non adisca l'Eredità la possa trasmettere a' suoi Eredi, se n'è discorso di sopra. (4)

Non essendovi congiunti fino al suddetto decimo grado subentra il quarto, e l'ultimo genere degli estranei, tra' quali occupa il primo luogo il marito nella successione della moglie, ovvero all'incontro la moglie in quella del marito, (5) e non essendovi nè anche questo, subentra per successore il fisco, quando si tratta di secolari soggetti al Principe laico; ma se si tratta de' Chierici, e altre persone Ecclesiastiche, ancorchè non manchi la solita varietà delle opinioni con alcune distinzioni tra i beni stabili, e li mobili, che seguano la persona; nondimeno quando non vi sia l'antica, e legittima consuetudine in contrario la più vera opinione è, che indifferentemente a sì fatte persone succeda la Chiesa, e non il Fisco, che pure non ha luogo in que' beni li quali per ragione di Feudo, ovvero enfiteusi, fidecommessi, e simili fossero del diretto dominio d'un'altro, perchè a questo spettano; oppure che quella persona non fosse di qualche Collegio, o Congregazione, o altro pio istituto, al quale fosse dedito per la sua vita in figura de' Religiosi, posciachè si stima che la successione a sì fatti corpi universali sia piuttosto dovuta, essendo ancora opinione d'alcuni, che li figli spirituali tenuti al Sagro Fonte, ovvero alla Cresima, e li tutori sieno legittimi successori in esclusione del fisco; però non pare che ciò sia ricevuto in pratica col di più che nell'altre opere si discorre, (6) dove ancora si accenna, se li Baroni, e li Signori inferiori, li quali non sieno Sovrani abbiano questo fisco. (7)

TITO.

(1) Dell' Success. nella somma n. 17. Dott. volg. nello stesso tit. delle success. capit. 1. num. 19 e 22.

(2) Delle success. disc. 10. dal num. 9 Dott. volg. detto cap. 1. num. 211. nello stesso titolo delle success.

(3) Delle Renunz. disc. 1. e segg. e nella somm. specialmente nel num. 14. Dott. volg. nello stesso tit. delle Renunz. cap. 2. num. 3.

(4) In questa lib. 2. tit. 14. num. 23. Paragr.

Le maggiori.

(5) Delle success. disc. 39. per tutto, e nella somma nu. 17. Dott. volg. nello stesso titolo delle success. cap. 1. num. 22.

(6) De' Regal. disc. 149. per tutto, ed ivi nell'Annotaz. delle Success. nella somma numero 18. Dott. volg. nello stesso titolo delle success. cap. 1. num. 22.

(7) De' Feud. disc. 72. num. 8. delle Giurisdiz. disc. 106. num. 20.

TITOLO SESTO

DE' GRADI DELLE COGNAZIONI.

Con altri sette Titoli seguenti fino al XIV. cioè

TITOLO VI.

DELLA COGNAZIONE.

SOMMARIO.

- | | |
|---|---|
| <p>1. Come sieno oggi inutili, e ideali questi otto Titoli, che si uniscono in uno.</p> <p>2. A che giovi la computazione de' gradi.</p> | <p>3. Regole per la computazione de' gradi secondo la Legge civile, e Canonica.</p> <p>4. Se il Titolo del possesso de' Beni abbia luogo oggi in pratica.</p> |
|---|---|

Tutti questi otto titoli meritano ad un certo modo dirsi inutili, e ideali per la pratica, mentre per quel che appartiene al primo de' gradi, la materia oggidì è troppo spianata in occasione dell' impedimento a contrarre il matrimonio dentro il quarto grado canonico di consanguinità, ovvero affinità, (1) sicchè ciò sia noto a ciascuno, e gli altri titoli contengono le materie de' servi, e de' liberti, (2) e dell'arrogazione, che in que' tempi erano frequenti, e si praticavano, ma oggidì per quel che si è detto di sopra più volte si può dire che sieno andate in disuso; Che però si stima una fatica inutile, e un perdimento di tempo il diffondervisi.

Ne' discendenti dunque, e negl' ascendenti nulla importa il numerare li 2 gradi, mentre la successione si dà in infinito, però non si dà il caso del passaggio di molti gradi, e ne' trasversali giovasolamente per sapere quando si sia dentro, o fuori del decimo grado civile, al quale in questi la successione è ristretta; (3) posciachè quando non cada sì fatto dubbio, sicchè tutti li concorrenti sieno dentro il suddetto decimo grado, si attende la maggior prossimità, e quello succede, il quale sia più vicino, e più immediato. (4)

La computazione de' gradi secondo la Legge civile si fa con le persone, 3 cioè, che ogni persona fa un grado, toltone lo stipite, come per esempio li fratelli presuppongono tre persone, che sono essi, e il Padre, o rispettivamente la madre, che ambi sono stimati per una persona, la quale si dice lo stipite, onde togliendo questa, restano li fratelli in secondo grado; perchè essendo due persone formano due gradi, e per conseguenza il nipote del fratello, o sorella si dice in terzo grado, perchè vi è una persona di più, li cugini sono in quarto, e così successivamente di mano in mano, e questa è la computazione della Legge civile, la quale si deve attendere nel-
Ee 2 le suc-

(1) In questa lib. 1. tit. 10. num. 11. paragr. per quello, che spetta.

(2) In questa lib. 1. tit. 3. num. 1. paragr. Non dovrà, e segg.

(3) In questa nel titolo antecedente numero

15. paragr. Mancando.

(4) Delle Success. discorso 13. numer. 3.

le succeſſioni, anche in quelle, le quali dipendono da' ſtatuti, e dalle Leggi particolari, le quali coſì ſi devono intendere, quando non diſpongano diverſamente: Ma la computazione canonica, la quale principalmente è introdotta per l'impedimento del matrimonio è diverſa, perchè due perſone fanno un grado, ficchè li fratelli, e le ſorelle ſi dicono in primo grado, e li cugini, in ſecondo, e coſì ſucceſſivamente, ed in ſomma, che ſi duplica il civile, ficchè dieci gradi civili fanno cinque canonici, e quando li gradi civili ſieno in numero non pari, come per eſempio il terzo, il quinto, il ſettimo, e il nono, ſi dice ſecondo la computazione canonica primo, e ſecondo, terzo, e quarto, e quinto, e per vedere ſe l'impedimento vi ſia, o nò ſi attende il più rimoto; che però ſtendendoſi la proibizione al quarto canonico, ſe li contraenti faranno nel nono civile, che vuol dire quarto, e quinto canonico, non vi farà l'impedimento. (1)

- 4 Tra tutti queſti otto Titoli, li quali ſecondo il coſtume di que' tempi erano in pratica, e oggi conforme ſi è detto ſono inutili, pare che il decimo del poſſeſſo de' beni abbia qualche apparenza di pratica, e d'utile per ſapere come quelli a' quali ſia deferita una ſucceſſione debbano ottenerla; e queſto era ſtimato un rimedio il quale derivaſſe dall'equità del Pretore temperante certi rigori della Legge ſcritta: Però in fatti merita parimente dirſi ideale, camminandoſi con diverſe regole, e pratiche, (2) delle quali ſi diſcorre più ſotto, e per conſeguenza ſi tralaſcia, come uno ſtudio quaſi inutile, e un perdimento di tempo per la pratica, ſervendo ſolamente per trattenimento delle Scuole.



TITO.

(1) De' Giudiz. diſcorſo 35. ſotto il num. 42. 44. numero 22. In queſta nel titolo ſeg. nu. 3.
 (2) De' Giudiz. diſcorſo 1. numer. 19. diſc. 5. La terza ſpecie.

TITOLO XIV.

DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE.

S O M M A R I O.

- | | |
|---|--|
| 1. C HE cosa sia obbligazione, e come anticamente si divideva.
2. Come, e in quanti modi nascano l'obbligazioni.
3. L'Obbligazioni, altre sono natura- | li, e civili; Altre naturali solamente; e altre civili solamente.
4. Dell' obbligazione, che non è nè civile, nè naturale, ma solamente antidorale. |
|---|--|

L'Obbligazione è un certo vincolo Legale, col quale siamo astretti ad ¹ adempire anche per necessità quel che si debba, sicchè altrimenti possiamo esser sforzati con que' remedi, li quali dalla Legge si sono perciò introdotti soliti esplicarsi con li termini, ovvero vocaboli di azioni, o d'intredeviti, ovvero d'Offizio del Giudice, conforme di essi si tratta nel libro seguente.

Di queste obbligazioni si dà primieramente nel Testo la distinzione, che altre sieno le civili, e altre le pretorie; però si fatta divisione in pratica oggidì pare ideale; Imperocchè, o sia per una certa equità canonica, ovvero sia per un uso comune molto ragionevole, per il quale pajono tolte le antiche formalità delle Leggi civili, non molto si cura di detta distinzione.

L'altra distinzione più opportuna è sopra l'origine delle obbligazioni, cioè, ² che o nascono dal contratto, o quasi contratto, (1) ovvero dal delitto, o quasi delitto, e ambe sono di quattro specie, una cioè, la qual segue per occasione delle robe ovvero cose, (2) l'altra con le parole, [3] la terza con le lettere, ovvero con la scrittura, [4] e la quarta con il consenso, (5) conforme di ciascuna specie si tratta ne' titoli seguenti.

Oltre queste distinzioni, ve n'è un'altra generale, che convien sapere a ⁴ diversi effetti, cioè, che altra sia quella obbligazione, la quale si dice civile, e naturale; altra quella la quale si dice naturale solamente; altra civile solamente senza la naturale, ed è quella, la quale si dice antidorale. La prima si verifica quando vi sia l'obbligo naturale, cioè, che secondo la verità naturale di fatto vi sia il consenso, ovvero la causa naturalmente produttiva dell'obbligo di soddisfare, e anche gli assista la Legge positiva comune, ovvero particolare, in vigore della quale si possa astingere per forza all'adempimento. La seconda specie si verifica quando vi sia l'obbligo naturale, e di fatto come sopra, ma non gli assista la Legge positiva comune, ovvero particolare, per la quale competa qualche eccezione, sicchè si possa evitare l'esser forzato all'osservanza; mentre in tal modo si dice mancare la civile, (6) purchè la non assistenza della Legge non provenga da difetto naturale vero, o presunto, come per esempio lo Statuto, o altra Legge particolare pre-

fuma

- | | |
|--|--|
| (1) In questo lib. 3. titolo 28. numero 1. §. Essendo.
(2) In questa libro 3. titolo 15. numero 1. P. Questo titolo per tutto il tit.
(3) In questa libro 3. titolo 16. numero 1. P. Essendosi per tutto il tit. | (4) In questa libro 3. titolo 17. e segg. dal P. La materia per tutto
(5) In questa libro 3. titolo 23. P. Essendo, e segg.
(6) De' Testamenti discorso 10. sotto il numero 2. |
|--|--|

fuma quell'atto doloso, o forzoso, mentre in questo caso secondo l'opinione più probabile, e più ricevuta, cessa anche la naturale, (1) quando questa presunzione non resti esclusa dalla prova della contraria verità naturale esclusiva del dolo, o timore ec.

La terza specie della civile solamente senza la naturale è quando veramente, e di fatto non vi sia il consenso, o altra causa produttiva dell'obbligo, ma estrinsecamente appaja, o che dalla Legge si presuma in modo che possa giuridicamente esser forzato all'osservanza, perciò si dice obbligazione civile solamente senza la naturale.

- 4 E la quarta è quella, che non è nè civile, nè naturale, ma solamente antidotale, cioè, che nasce della Legge della convenienza, e della gratitudine, in modo che adempiendosi, si dica di farsi un'atto degno di lode, e che non sia meramente lucrativo, e senza, causa; ma non volendosi soddisfare non vi sia azione, o rimedio da forzare all'adempimento, come per esempio segue nelle donazioni, e altre disposizioni remuneratorie, le quali si facciano per remunerazione de' benefizj, e servizj, o altrimenti, per li quali non competa giuridicamente a poterne chiedere in giudizio, e per li termini rigorosi della giustizia commutativa il premio, e la ricompensa. (2)



TITO.

(1) Della Legittim. discorso 23. numero 6. (2) In questa lib. 2. tit. 7. n. 10. §. Sopra.

TITOLO XV.

223

IN QUALI MODI SI CONTRAE L'OBBLIGAZIONE
CON LE COSE, OVVERO CON LE ROBE.

SOMMARIO.

1. **D**ivisione di questo Titolo in cinque capi, cioè del Mutuo, della Repetizione, dell'Indebito, del Comodato, del Deposito, e del Pegno.
2. Natura del Mutuo.
3. Questioni, che cadano sotto il Mutuo.
4. Essenziale qualità del Mutuo, e la traslazione del Dominio nel Mutuatario.
5. Della Repetizione, e a chi spetta il peso di provare il debito, o l'indebito.
6. Requisito della Repetizione dell'indebito, e che il Creditore sappia di non esser tale.
7. Della distinzione dell'Indebito totale, e civile.
8. Del Comodato, o imprestito.
9. Della differenza del Comodato, e a chi sia tenuto il comodatario.
10. Della colpa lata, leggiera, e leggerissima.
11. Requisito del Comodato è, che sia senza recognizione.
12. Del Deposito, e a che sia tenuto il Depositario.
13. Del Sequestro, o dove sia più a proposito trattare di esso.
14. Del Deposito proprio, e regolare, e dell'improprio, e irregolare.
15. Nel Deposito irregolare il Depositario se sia tenuto anche di colpa leggiera, e leggerissima.
16. Della potiorità nel Deposito regolare.
17. E d'alcuni privilegi.
18. Del pegno.
19. Della distinzione del Pegno convenzionale; e del Pretorio massime per li Frutti.
20. Altra distinzione del Pegno, cioè del proprio vero, e dell'improprio, o ipoteca.

IN questo Titolo segue l'opposto di quel che segue in molti antecedenti, **I** che la loro molteplicità, e distinzione sia superflua, perchè sotto un solo si potea trattare di tutti, conforme si è praticato, imperciocchè le materie contenute nel presente avrebbero piuttosto meritato la distinzione in cinque titoli, ciascuno de' quali trattasse delle materie in esso contenute, che sono cioè; Primieramente del mutuo. In secondo luogo della repetizione dell'indebito. In terzo del comodato. In quarto del deposito. E nel quinto del pegno; che però di essi distintamente trattando,

Per quel che appartiene alla prima materia produttiva dell'obbligazione **2** per causa della roba cioè del mutuo, questo si dice d'esservi quando si dia, e rispettivamente si riceva quel che consista in qualche genere, ovvero quantità, in modo che la cosa, la quale rispettivamente si dà, e si riceve, passi nel pieno, e total dominio di quello, il quale la riceve, ed esca dal dominio di quel che la dà, perchè serva per l'uso, senza il quale sia inutile; come per esempio segue nel denaro contante, nel grano, vino, oglio, e altre sì fatte cose usuali, delle quali l'utile consiste nell'uso col consumo, e il loro valore, o regolazione dipende dal peso, o dal numero, o dalla misura, sicchè l'obbligo di quello che le riceve verso quello che le dà, sia di resti-



restituirgli l'equivalente nello stesso genere, ovvero nel valore, e non nella stessa specie precisa, che si sia data.

- 3 In occasione di parlare del mutuo, e dell' indebito, del pegno, e anche del deposito alcuni commentatori sopra questo titolo come per una specie di trattato si diffondono pienamente, così sopra la materia dell' usura, (1) il di cui requisito essenziale è quello del mutuo esplicito, ovvero implicito, che altri distinguono in mutuo vero, e mutuo interpretativo; come anche sopra il concorso de' creditori, e la loro anteriorità, e pociorità, (2) e le differenze che occorrono tra il debitore, e il creditore sopra il modo del pagamento se si possa pagare una cosa per l'altra, e in qual moneta si possa, o si debba fare il pagamento, (3) e di cui sia il danno, o l'utile dell' aumento, o diminuzione della moneta, (4) con altre somiglianti questioni, delle quali però si stima incongruo il più diffusamente trattarne in questo luogo; imperocchè sarebbe una gran digressione da cagionare piuttosto confusione.
- 4 All' effetto dunque del quale nel presente titolo si discorre nel Testo, cioè dell' obbligazioni, la qual nasce dal mutuo, basta solamente accennare, che questo produce l' obbligo di quello, il quale lo riceve di restituirlo nel equivalente come sopra subito, e ad arbitrio, e richiesta del mutuante quando semplicemente si sia fatto, ovvero venuto che sia il tempo, nel quale se ne sia promessa la restituzione, o purificata la condizione, sotto la quale la medesima promessa sia fatta.

Come anche notabile è l' effetto suddetto, che il dominio della cosa mutuata passi nel mutuuario ad' effetto così del comodo, quando quella si rendesse dipoi più preziosa, e di maggior valore, conforme particolarmente nel grano, e negli altri vittuali suol seguire, e anche alle volte nella moneta, come nel danno, e nel pericolo della diminuzione, e della total perenzione; posciachè questi sono effetti del dominio, (5) e per conseguenza appartengano a quello, il quale nel tempo che segue il caso del bene, o del male si ritrova padrone.

Ad effetto però della suddetta traslazione del dominio produttivo di questi affetti è necessario che segua la vera, ed effettiva tradizione (6) per mezzo della numerazione, o peso o misura, conforme anche nella compra, e vendita si osserva, (7) sicchè non basta che sia seguito il contratto, benchè perfetto, eccetto se dopo seguito il contratto il mutuuario fosse moroso, perchè richiesto dal mutuante a ricever la consegna, la trascurasse; posciachè in tal caso si ha per fatto, e per conseguenza suo dovrà esser il pericolo, e il danno, o l' utile come nella compra stessa; (8) e il di più che riguarda la presente materia del mutuo si discorre in altre opere

- (1) Del' Usur. discorso 1. numero 2. discorso 12. numero 6. discorso 13. num. 2. nella somma dal n. 1. Dot. Volgar nello stesso tit. dell' Usur. capit. 3. per tutto.
- (2) De' Regal. discorso 12. numero 8. della Dot. discorso 81. numero 2. e seg. disc. 159. sotto il numero 32. vers. Item de' Credit. discorso 3. numero 4. disc. 6. numero 9. discorso 15. num. 3. discorso 16. numero 4. discorso 24. num. 10. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Credit. cap. 28. numero 3.
- (3) De' Regal. discorso 42. sotto il numero 9. discorso 114. numero 2. discorso 126. numero 4. e seg. discorso 127. num. 10. dell' Enfitenf. discorso 77. num. 3. de'

- Credit discorso 46 numero 9. disc. 140 num. 12. delle Pens. discorso 34. e segg.
- (4) Dell' Enfitenf. discorso 78. numero 3. e segg. de' Legat. discorso 68 numero 2. e segg. dell' Alienaz. discorso 10 num. 3. de' Credit. discorso 68 num. 24. discorso 92. numero 19. disc. 140. per tutto de' Benefiz. discorso 89 numero 16.
- (5) De' Regal. discorso 125. numero 2. vers. Quod scilicet deter. cum enim, e in questa qui sotto numero 9. § Differiscano.
- (6) De' Credit. discorso 31. numero 13. de' Benefiz. discorso 81. numero 12.
- (7) In questa libro 3 titolo 23. numero 12. §. presuppotta.
- (8) De' Regal. discorso 118 numero 4.

opere, (1) per non diffondersi quì di soverchio con poco profitto de' giovani, che facilmente si confondono.

La seconda causa produttiva di quell' obbligazione la qual nasce dalla cosa secondo l'ordine del Testo è quella della repetizione dell' indebitito, cioè che credendosi alcuno d'esser debitore, quando veramente non sia, paghi quel che non debba, ovvero che paghi più di quel che importi il debito; imperocchè quello il quale riceve tal indebitito pagamento contrae quest' obbligazione, per la quale è astretto a restituirlo. (2) Il dubbio maggiore però in questa materia dell' indebitito cade nella sua prova, circa la quale si cammina con la distinzione, che se il pagamento è stato forzoso, il che per lo più segue quando sia col mandato del Giudice, ma non esclude gli altri modi, e in tal caso sia peso del creditore il provare il debito; ovvero il pagamento è stato volontario, e spontaneo, e in tal caso se sarà seguito per errore, compete l'azione della repetizione dell' indebitito, ma è peso del debitore il provarlo concludentemente, (3) richiedendosi a quest' effetto una prova perfetta, vera, e rigorosa, cioè, che il pagamento sia stato vero, ed effettivo, sicchè non basta quella prova, la qual nasce da una semplice confessione, o quietanza, [4] o saldo de' conti: Ma se il pagamento provato che sia, si fosse fatto scientemente, e non per errore, o ignoranza; perchè sapesse il pagatore di non esser debitore, in tal caso non si concede questa repetizione, perchè la Legge presume, che si sia voluto donare; (5) Bensì che questa è una semplice presunzione di Legge la quale si può togliere con le prove contrarie così espresse, come presente, e dedotte da presunzioni, e congetture più forti. (6)

Si richiede ancora che quello, il quale riceve il pagamento dell' indebitito sappia di non esser creditore, e che però indebitamente riceve il pagamento, acciò indifferentemente nasca quest' obbligazione, e sia tenuto alla restituzione: Imperocchè se ciò sia seguito con giusto errore, e con buona fede, perchè credesse d'esserli dovuto, in tal caso in tanto sarà tenuto, in quanto il denaro, o altra cosa pagata sia in essere nella stessa specie, ovvero nell' equivalente, sicchè ne sia divenuto più ricco, e per conseguenza che non restituendolo sarebbe un' arricchirsi della roba d' altri contro voglia del Padrone; ma se con buona fede credendosi che quella sia roba sua l'abbia consumata, e che per altro non avesse dovuto fare quel consumo del suo, in modo che non si adatti la suddetta ragione, in tal caso sarà scusato, (7) e il debitore in causa pari si lamenti della sua depocaggine, e del suo errore.

Vi cade ancora l'altra distinzione tra quell' indebitito, il qual sia totale, e e si dice civile, e naturale, e quello che sia civile solamente, ma non naturale secondo la distinzione data sopra tra l' obbligazione civile, e naturale, e l'altra la quale sia solamente naturale, ma non civile: (8) Imperocchè nel primo caso, che manchi l'una, e l'altra obbligazione così naturale, come civile si verifica l' indebitito vero, e totale, e per conseguenza se

F f ne da

De' Credit. disc. 55. nu. 10. e 11. disc. 76. num. 9. disc. 111. n. 7. disc. 125. nu. 3. e 5. disc. 146. n. 3. dell' Ered. disc. 18. nu. 10. de' Legat. disc. 4. nu. 8. Miscellan. disc. 4. n. 14. e sotto il nu. 19. de' Giudiz. disc. 34. sotto il nu. 17.

(1) Dottor Volg. de' Credit. cap. 30. numer. 2 per tutto.

(3) De' Regal. disc. 68. n. 9. della Societud.

disc. 11. n. 4. de' Credit. disc. 78. nu. 11. disc. 129. n. 4.

(4) Dell' Usur. disc. 12. n. 8.

(5) De' Camb. disc. 28. n. 14. de' Credit. nella somma n. 246.

(6) De' Credit. disc. 129. nu. 12.

(7) De' Regal. disc. 68. n. 8.

(8) In questo nel tit. antec. n. 3. §. Oltre.

ne dà la repetizione come sopra; ma nell'altro, che vi sia la naturale, e non la civile si denega per la ragione, che in tal caso quello il quale paga, si dice in tal modo riconoscere la verità, e la buona fede, e quello il quale riceve non si può dire che sia in mala fede; e anche per la regola che la sola obbligazione naturale senza la civile non basta per l'azione, effetto di forzare il debitore al pagamento, ma basta per l'eccezione.

8 Succede in terzo luogo il comodato, il quale volgarmente secondo l'idioma Italiano vuol dire l'imprestito, ovvero imprestanzza nello stesso modo che il mutuo, con questa differenza, che il mutuo, conforme si è detto di sopra consiste in quelle cose, delle quali non si può aver l'uso senza il consumo, per lo chè la cosa imprestata esce dal dominio di chi la dà, e passa in quello di chi la riceve, che però si dice mutuo, cioè che di mio si tuo; (1) ma il comodato consiste in quelle cose, le quali si considerano come specie, sicchè se ne possa aver l'uso, e il godimento senza il consumo, conforme generalmente sono le case, e le ville, e gli altri beni stabili, che alle volte si sogliono prestare ad amici per delizia, o per comodità d'abitare senza che se ne gli conceda il frutto venale, e anche le que' mobili usuali, che per lo più si dicono suppellettili, come sono le cose di lana, lino, seta, oro, argento, rame, e ferro e anche le pitture, e le statue, e altre cose, le quali senza consumarsi affatto servono per l'uso, benchè con questo si vadano invecchiando, e deteriorando; sicchè anche nelle vesti si può verificare, secondo le distinzioni date nell'usufrutto, in occasione di trattare di quelle cose, le quali si consumano con l'uso, (2) e si verifica ancora ne' semoventi, e nelle cose animate, come sono li servi, li cavalli, e altri giumenti, li bovi, e simili.

9 Di queste cose dunque, nelle quali l'imprestanzza non produce il mutuo, ma il comodato, cioè, che solamente si accomodano, il dominio resta tuttavia nell'antico Padrone il quale le presta, e non passa in quello, il quale le riceve; che però si contrae l'obbligazione di restituire la medesima cosa, e non si ammette il comodatario a darne l'equivalente, quando la cosa sia tuttavia in essere, cadendo tal obbligazione, quando più non vi sia, ovvero vi sia in tal modo per colpa del comodatario deteriorata, e maltrattata, che il comodante non sia tenuto riceverla, sicchè vi entri il rifacimento nell'equivalente, come nel mutuo. (3)

Differiscono anche il mutuo, e il comodato, che nel primo contratto ogni danno che avvenga nella cosa mutuata, benchè sia per mero caso fortuito senza colpa imaginabile del mutuatario, sicchè sarebbe occorso ancora nel mutuante, sarà suo conforme di sopra si è detto, per la ragione, che suo è il dominio del quale il pericolo, e il danno, come anche il comodo e il miglioramento si dice sequela: (4) Ma nell'altro del comodato, in caso meramente fortuito, e in modo alcuno colposo, è del comodante, mentre suo è il dominio, che però il comodatario sarà tenuto non solamente della colpa lata, ma anche della leggiera, e della leggerissima.

10 Si dice lata quando si faccia, ovvero si trascuri quel che niuno di sano giudizio farebbe, ovvero trascurerebbe. [5] Leggiera quella, la quale consiste in fare, o rispettivamente in trascurare quel che un Uomo diligente non farebbe.

(1) In questa qui sopra nu. 2. §. per quel.

(2) In questa libro 2. titolo 4. num. 7. Par. Nell'altra, e Paragr. segg.

(3) In questa qui sopra num. 4. Paragr. All'effetto.

(4) Della locaz. discor. 11. num. 1. vers. re-

solutionis, e in questa qui sopra nu. 4. Par. come anche.

(5) Delle locaz. detto disc. 11. sotto il n. 1. detto vers. resolutionis nel fin. sotto il n. 4. Dott. Volg. nello stesso della locaz. cap. 9. num. 6.

rebbe, ovvero non trascurerebbe. E la leggierissima si distingue in quella, la quale consista nel fare, cioè, che si faccia quel che un diligentissimo Uomo, e Padre di Famiglia non farebbe, e nell'altra la quale consiste nel non fare, e nel omettere, ovvero trascurare quel che non ometterebbe, e non trascurerebbe un diligentissimo Padre di Famiglia; anche quando il danno venga dal caso, e non direttamente dalla colpa, ogni volta che si possa dire, che se non vi fosse stata la colpa, il caso non farebbe seguito, ovvero seguendo non avrebbe cagionato quell'effetto, e quel danno. (1)

E in oltre acciò si dica comodato, è necessario, che l'imprestito sia per 11
nera amorevolezza senza mercede, o ricognizione alcuna per patto, e per obbligo; posciachè in tal caso si dirà piuttosto un contratto di locazione, e conduzione, che, volgarmente si dice affitto, del quale si discorre più sotto, (2) Benchè il comodatario di sua cortesia, e spontanea volontà, e per quell'obbligo che porta la Legge della convenienza gli desse qualche ricognizione proporzionata al comodo, che egli ne abbia riportato: Imperciocchè ciò non altera la natura del contratto per la regolazione della quale si attende il patto, e l'obbligazione, che da questo nasce, non già, quel che nasce dall'amorevolezza, e gratitudine, ovvero convenienza volontaria, conforme ancora nel mutuo, (3) e altrove, trattandosi della simonia, il di cui essenziale requisito è il patto, e la convenzione obbligatoria, (4) per quel che appartiene al foro esteriore, e giudiziale ciò che sia nel foro interiore della coscienza, nel quale la speranza, ovvero la credulità della mercede, o della ricognizione suol cagionare la simonia, ovvero rispettivamente l'usura mentale.

Il deposito nel Testo vien collocato nel quarto luogo, il quale consiste quando che uno dia qualche cosa a custodire, e conservare a un' altro, per 12
che vi entra l'obbligo del depositario, che è quello, il quale la riceve, a restituirla; e in ciò il Testo se la passa seccamente col dire, che il depositario sia solamente tenuto del dolo; ma di niuna colpa, o consista nel fare, e nel commettere, ovvero nel fare, e nell'omettere, e trascurare; Bensì che quantunque il Testo parli solamente del dolo, ed escluda generalmente ogni colpa; tuttavia per il senso più comune de' Dottori fondato nella disposizione d'alcune Leggi è tenuto della colpa lata, la quale di sopra si è esplicata, [5] quasichè questa venga piuttosto sotto il vocabolo del dolo, che sotto l'altro della colpa.

Alcuni Dottori vogliono, che ciò cammini quando si tratti di deposito meramente gratuito, e senza mercede alcuna per patto, sicchè sia un deposito in grazia solamente del deponente, onde il depositario lo riceva per far piacere, e non per alcun comodo suo; ma non già quando vi corra la ricognizione, e la mercede; purchè in tal caso sia tenuto della colpa anche leggiera, e leggierissima, almeno di quella che consiste nel fare, ovvero nel commettere: Però alcuni giudiziosamente considerano, che in tal caso si corrompe la vera natura del deposito, e passa piuttosto nella natura dell'altro contratto della locazione, e conduzione, del quale si tratta di sotto, (6) dove si discorre qual specie di colpa vi cada.

In occasione di trattare del deposito, alcuni commentatori molto si difon- 13
Ff 2 dono

(1) De' Credit. disc. 89. num. 13.

(2) In questa lib. 3. tit. 25. nu. 2. §. Si dice, e §§. segg.

(3) Dell' Usur. disc. 13. num. 3.

(4) De' Benefic. disc. 127. num. 2. delle Pens. disc. 41. n. 11. de' Giurpadr. disc. 48. n. 3 de

Regular. disc. 48. n. 5. de' Canon. disc. 29. n. 8. disc. 8. sotto il n. 5.

(5) In questa qui sopra num. 10. §. Si dice.

(6) In questa libro 3. titolo 25. num. 6. §. Quando poi.

dono in questo luogo nel trattare del sequestro, e se il sequestratario si dica depositario, [1] sicchè in esso camminino quelle stesse cose che nel deposito si dispongono; però si stima più opportuno il lasciare questa materia del sequestro, e del sequestratario all' altr' opere, nelle quali si leggono più questioni. [2]

- 14 Presuppone il Testo di parlare del vero deposito, il quale da' Dottori si dice regolare, che però non tratta di quel deposito improprio, il quale oggidì, è più in pratica, e che si dice irregolare; onde per quel, che appartiene alla pratica convien sapere la distinzione di questi termini, e quando si dica deposito vero, e regolare, e quando improprio, e irregolare, e quale sia la differenza tra l' uno, e l' altro.

Il Deposito dunque vero, e regolare, del quale solamente parla il Testo è quello, il quale consiste in specie da conservarsi, e da restituirsi la medesima a somiglianza del comodato, sicchè il dominio resti tuttavia in potere del deponente, [3] e non passi in modo alcuno nel depositario, il quale faccia la figura di un custode, in quel modo che fanno que' Ministri, a quali si dà il titolo di guardarobba, e di credenziero, o maestro di casa, e simili; e questa specie di deposito vero, e regolare non solamente è verificabile in quelle robe, le quali sono di loro natura conservabili, e non si consumano affatto con l' uso; ma eziandio in quelle, le quali si dicono più di genere, che di specie, sicchè niun uso se ne possa avere senza consumarle, come sono la moneta, il grano, il vino, l' oglio, e altri somiglianti vittuali, ne quali si è detto di sopra che vi cade il mutuo, e non il comodato; imperocchè nella moneta si può dare il deposito col metterla in una cassa ferrata, e sigillata, ovvero in un sacchetto parimente legato, e sigillato, o in altro modo simile, anzi quando sia una specie di moneta molto grossa, preziosa, e rara consignarsi senza rachiuderla col descriverla bene, sicchè se ne possa verificare l' identità, come per esempio se sieno dobloni grossi, e simili specie: Come anche il grano, e gli altri vittuali si possono dare in deposito col consegnare il granaro, o magazzino; o cantina, o altro ripostiglio sigillato, o con altra cautela simile, in modo che conforme si è detto, il depositario non mescoli, nè confonda quella roba con la sua, e che per le circostanze del fatto si dica di fare le parti di semplice custode, e conservatore, e Ministro come sopra. [4]

All' incontro il deposito improprio, e irregolare è quello, il quale consiste nel genere, sicchè a somiglianza del mutuo più che del comodato la roba, la quale si dà in deposito si mescoli, e si confonda con la propria del depositario, perlochè la specie precisa, e individuale non si possa con certezza separare, e distinguere, onde per conseguenza ne segua, che il dominio passi nel depositario il quale ne abbia lecitamente la disposizione come di roba propria in quel modo che segue nel mutuo, conforme la pratica più comune, e cotidiana insegna ne' depositi del denaro contante, che si fanno ne' banchi, ovvero in potere de' Mercanti, e altre persone idonee, e accreditate.

- 15 In questa seconda specie dunque non cammina quel che si dice nel testo, e che si è di sopra accennato, cioè, che il depositario, o al ro non sia tenuto, che del dolo, e della colpa lata; mentre non solamente è tenuto anche della legge-

(1) De' Giudiz. disc. 13. n. 15

(2) De' Feud. disc. 127. n. 9. dell' Usur. disc. 22. n. 3. de' Credit. disc. 22. nn. 2. e 24. disc. 114. per tutto de' Benef. disc. 98. n. 2. e segg. de' Fidecom. disc. 249. n. 6. de' Giurpadr. discor. 50. n.

3. Dottor Volgar de' Giudiz. capitolo 15. numero 3. e segg.

(3) De' Benefiz. disc. 36. sotto il n. 23.

(4) De' Credit. disc. 68. nn. 9.

leggiera, e della leggierrissima, ma eziandio del caso meramente fortuito, come in roba propria, sicchè vi cada la stessa ragione già detta, che ogni caso buono, o malo sia sequela del dominio. [1]

Bensì che secondo alcune giudiziose considerazioni de' moderni si deve riflettere alla distinzione, se il depositario faccia professione di ricevere sì fatti depositi per negozio, e industria ad effetto d' approfittarsi con l' uso di quel denaro, o altra cosa simile; oppure all' incontro lo faccia principalmente per carità ordinata alla comodità, e al beneficio pubblico; perchè in questo secondo caso si debba rendere scusabile da' casi fortuiti, e anche da quella colpa, la quale si dice leggierrissima per quel che più di proposito si discorre nell' altre opere. (2)

Oltre la suddetta differenza, la quale si scorge tra queste due specie di deposito, vi è l' altra della pociorità del deponente nel concorso de' creditori del depositario; posciacchè quando sia il deposito vero, e regolare, il deponente vien preferito ad ogni creditore del depositario quanto si voglia antico, e privilegiato per la ragione, che esso non è creditore, ma padrone, che vendica la roba propria in ragione di dominio: che però non vi cade il concorso de' creditori, il quale si dà solamente ne' beni del debitore: [3] Ma quando si tratta dell' altra specie del deposito improprio, e irregolare, il deponente fa la figura di creditore, e secondo una opinione gode qualche privilegio fra' creditori personali solamente. (4)

Si considerano a favor del deponente alcuni privilegi, anche quando si tratta di deposito irregolare, circa la via escusativa, [5] e circa il non ammettere compensazione (6) con altre pretese, o altre eccezioni. [7] Ma non è facile il stabilirvi regole certe, e generali per diverse distinzioni, e dichiarazioni, che vi cadono; sicchè bastando al solito la notizia di questi termini, il di più si potrà con maturo studio da provetto vedere altrove. (8)

E finalmente quanto a quell' obbligazione, la quale si contrae dal creditore per causa del pegno, che se gli dia dal debitore, si dice nel testo, che il creditore, il quale abbia in mano il pegno datogli dal debitore per sua sicurezza non sia tenuto del caso fortuito, il quale vada a danno del debitore come Padrone per la stessa ragione assegnata di sopra nell' altre specie di sì fatte obbligazioni, cioè, che il comodo, e il pericolo sono sequela del dominio, (9) sicchè basta di adoprarvi una esatta diligenza: Dal che segue che sia tenuto anche della colpa leggiera, anzi della leggierrissima, almeno quella che consiste nel fare, che si dice nel commettere, cadendo il dubbio in quella leggierrissima, la quale consiste nel non fare, ovvero nel tralasciare, che si dice nell' omettere. (10)

Si deve però così a quest' effetto, come anche a quello della preterizione, e rendimento de' conti de' frutti avvertire alla distinzione fra il pegno convenzionale, che è quello il quale per convenzione si dia dal debitore al creditore per sua sicurezza, e il pegno pretorio, che è quello, il quale col rimedio del Salviano, ovvero dell' ipotecaria, o della associazione, oppure dell' esecuzione, o altro simile rimedio usato in quel Paese si dia dal Giudice: Imperocchè

(1) De' Cred. dif. 2. num. 13. e 14.

(2) De' Cred. d. dif. 68. num. 13.

(3) De' Cred. dif. 25. num. 20. e 22.

(4) De' Cred. d. dif. 25. num. 19. e dif. 68. numero 7.

(5) De' Giur. dif. 13. num. 17.

(6) De' Credit. dif. 47. num. 10.

(7) De' Cred. dif. 69. num. 9. e segg.

(8) De' Feud. dif. 9. num. 3 de' Regal. dif.

13. sotto il numero 4. discorso 23. numero 16. e sotto il numero 23. discorso

200. numero 4. dell' Usur. discorso

22. sotto il numero 17. della Dott. dif.

51. num. 5. e segg. Conflit. Osserv. 158.

ed Osserv. 186.

(9) De' Regal. dif. 196. num. 9.

(10) De' Credit. discorso 22. num. 14. e 15.

verocchè nella prima specie vi entra l'obbligo suddetto dell'esatta diligenza nella sua custodia, sicchè altrimenti sia tenuto della colpa anche leggerissima come sopra, e sia tenuto render conto non solamente de' frutti percetti quando sia il pegno fruttifero, ma anche di quelli, li quali si farebbono potuti percipere, e che il Padrone ne avrebbe percetto; (1) ma non nell'altra specie del pretorio, nel quale sarà solamente tenuto del dolo, e della colpa lata, e de' frutti percetti, o che per sua colpa lata non sieno percetti; non già di quelli, che con una più esatta diligenza si farebbero potuti percipere, assegnandosi di ciò la ragione della differenza, che nella prima specie del pegno convenzionale il creditore si assume il peso di mandatario, e di amministratore; il che non segue nell'altra specie.

In occasione dell'obbligo suddetto di render conto de' frutti, alcuni scrittori assumono le stesse questioni, che si sono accennate di sopra nel mutuo, se quando il creditore faccia, o no i suoi li frutti del pegno; (2) però si tralasciano per non confondere.

- 20 Si distingue anche il pegno, benchè convenzionale in due specie, una cioè di vero, e proprio, che effettivamente, e di fatto si dia in mano del creditore, il quale ne abbia il possesso, ovvero tenuta; e l'altra d'improprio, e finto, che è quello il quale si contrae con l'obbligo in que' beni li quali tuttavia restino in potere del debitore, e questo si esplica con termine, o vocabolo dell'ipoteca: (3) e con tal occasione si fanno per alcuni scrittori in questo luogo lunghissime digressioni sopra il concorso de' creditori, e loro anteriorità, e pociorità? (4) però si tralascia di parlarne per la stessa ragione di sopra accennata, siccome anche di vedere, se il creditore possi vendere il pegno, (5) e altre questioni simili, (6) non proporzionate alle menti de' Giovani.

TITO-

- (1) De' Credit. dif. 22. numero 16. discorso 133. numero 3. discorso 134. numero 4. e segg. della Dott. discorso 201. numero 3.
 (2) Dell' Alienaz. discorso 12. numero 24. de' Credit. discorso 135. numero 5. e segg. dell' Usur. dif. 9. numero 4. 5 e 10. dif. 10. sotto il num. 5. nella som. num. 38. dell' Ered. dif. 28. num. 13. Confut. Offert. 42.
 (3) De' Cred. dif. 10. num. 18. de' Feud. dif. 62. num. 10.
 (4) De' Cred. discorso 22. per tutto dif. 28. num. 12. e 13.
 (5) De' Regal. discorso 7. num. 5. e 6. de' Cred. d. dif. 26. num. 5.
 (6) De' Feud. dif. 62. numero 9. dell' Usur. dif. 8. dal num. 2. dif. 10. num. 5. de' Credit. dif. 66. num. 5. dif. 135. num. 8. e segg.

TITOLO XVI.

DELLE OBBLIGAZIONI DELLE PAROLE.

S O M M A R I O.

- | | |
|---|---|
| <p>1 Obligazione per mezzo delle parole è il medesimo, che stipulazione, e come oggi si contrae.</p> <p>2 Se sia lodevole il contrarre in lingua propria, e naturale, oppure</p> | <p>3 In quante si distinguano queste obbligazioni.</p> <p>4 Delle pene solite ammettersi nell'obbligazioni, e loro effetti.</p> |
|---|---|

Essendosi nel titolo antecedente trattato di quelle obbligazioni, le quali si contraono per mezzo del fatto, cioè della roba d'un altro che si abbia nelle mani con li cinque modi accennati del mutuo, del comodato, dell'indebito, del deposito, e del pegno, si passa con ordine a trattare di quelle obbligazioni, le quali si contraono per mezzo delle parole, il che si esplica con la stipulazione, la quale significa l'unione d'un reciproco consenso perfetto di due persone a fare, o dare qualche cosa.

Anticamente per questa specie d'obbligazione, ed acciò si potesse dire, che vi fosse la perfetta, e valida stipulazione produttiva dell'obbligo all'adempimento con quelle superstiziose formalità, le quali quasi in tutte le cose si usavano appresso li Romani, per quel che in tutta quest'opera si è molte volte accennato, vi era necessario, che tra li due contraenti presentis passasse una certa forma di parole, cioè, che uno domandi all'altro se promette di dare, ovvero di fare ec. e quello risponda, prometto, (1) con altre somiglianti formole di domanda, e di risposta.

Queste formalità di parole furono però tolte da una Legge nuova dell'Imperator Leone, conforme nel testo si dice, sicchè in qualunque forma segua la reciproca convenzione, purchè vi sia la perfetta, e legittima congiunzione de' consensi, (2) basta per indurre l'obbligazione; Mentre il contratto, ovvero il patto, e ogn'altra convenzione tra' vivi non è altro che una congiunzione di due volontà perfette, determinate, e sincere; sicchè non basta una volontà indeterminata, e imperfetta, la quale si dice piuttosto velleità, (3) nemmeno una volontà forzosa, o in altro modo non legittima; e in somma che si debba attendere la sostanza della verità, e non la formalità delle parole, (4) e clausule de' Notaj. (5)

Come anche non è necessario, che la volontà d'ambidue sia esplicita con una stessa lingua, o favella, potendo ciascuno esplicitarla nella propria, purchè dall'altro per la notizia che ne abbia, ovvero per mezzo dell'interprete sia ben intesa. Anzi possono ambedue ciò fare in lingua straniera, secondo l'esempio, che si dà nel testo di due greci, li quali possono stipulare, o fare convenzione tra essi nella lingua latina.

Da questo testo cavano alcuni l'approvazione di quello, che da me si dà,
danna,

(1) De' Fidecom. disc. 138. num. 12.

disc. 13. num. 8.

(2) De' Regal. discorso 18. num. 2. nel fin. delle Giurisd. disc. 41. num. 8.

(4) In questa lib. 2. titolo 20. numero 1. §. Ritenendo nel fin.

(3) De' Fidecom. disc. 183. num. 2. delle Donaz. discorso 16. num. 6 de' Testamen.

(5) De' Cred. disc. 70. num. 10.

danna, e si riprova di fare li testamenti, e gl'istrumenti, e gl'altri atti giudiziali, e stragiudiziali anche di donne, ed idioti nella lingua latina; (1) perchè ciò contiene un' equivoco chiaro, giacchè in que' tempi la lingua latina nell'Italia era viva, e corrente, in quel modo, che di presente è quella Italiana volgare, e per conseguenza anche da' forastieri per ogni poca di pratica che si abbia nel paese con facilità s'intende, se pure non si parla, conforme in questa, e in tutte le altre lingue comuni, e naturali insegna la pratica; Onde, se due Francesi, o Spagnuoli, o Tedeschi, i quali dimorino nell'Italia fanno li contratti, e li testamenti, e gli altri atti nella lingua Italiana, non si deve stimare cosa impropria, particolarmente acciò anche li testimonj, e gli altri l'intendano; e così all'incontro se gl'Italiani facciano lo stesso nella Spagna; o Francia, o Germania. Ma la lingua latina oggidì si è resa affatto morta, e artificiale, e quel che più importa non si sa apprendere per uso in quel modo che segue nell'altre lingue idiomatiche, e naturali degli altri paesi, come forse si dovrebbe fare, ma solamente con un molto lungo, e difficile studio, e per le regole; sicchè dal volgo venga creduta una scienza molto stimabile, e li gramatici sono li più superbi, che sieno nella Repubblica letteraria, nella quale credono d'essere li Magnati, e gli ottimati, benchè sia una pretensione degna del disprezzo e dell'irrisione per essere la gramatica serva dell'altre scienze. [2]

Tuttavia quando ciò segua, cioè, che le convenzioni, e le ultime volontà, e gli altri atti anche delle persone idiote si facciano in questa lingua, la quale da essi in modo alcuno è intesa, conforme la pratica insegna, particolarmente in Roma, e in molt' altri luoghi dell'Italia, l'atto sarà valido conforme nel Testo si dispone, e l'insegna la pratica; però si dovrà stimar degno del biasimo, più che della lode per quel che si discorre ancora altrove. (3)

- 3 Questa specie d'obbligazioni, le quali nascano dalla stipulazione, ovvero dalle parole si distingue nel Testo, che altre sono pure, sicchè subito producano l'azione, ovveto gli altri rimedj per sforzare all'osservanza; altre sono ad un certo tempo, avant' il quale non compete azione, o rimedio per l'osservanza, conforme la pratica quotidiana insegna nelle dilazioni, che si danno: e altre sono condizionali, sicchè non purificandosi la condizione non producono l'azione, ovvero il rimedio opportuno per astringere all'osservanza; e altre sono ristrette, ovvero limitate ad un certo luogo, come per esempio di adempire quel che si sia promesso in una certa Città, o luogo, e non altrove; E sopra tutte queste specie subalterne cadono molte questioni, se quando la purificazione della condizione sia necessaria, o no, (4) oppure se si possa astringere avanti il tempo, [5] ovvero in altro luogo, che il convenuto, (6) che sarebbe una troppo gran digressione il diffondervisi.

- 4 Si dice finalmente nel Testo che sia un' ottima cosa in queste stipulazioni, ovvero convenzioni, e particolarmente in quelle, le quali consistono nel fare, ovvero nel non fare, apporvi la pena di dover pagare nel caso del non adempimento una certa somma, per togliere in tal modo le difficoltà che occorrono per liquidare quel che importi il non adempimento. E
stante

(1) De' Legat. dif. 68. numero 8. Conflic. Offic. 20. per tutto.

(2) Annot. al Conc. dif. 1. num. 8.

(3) De' Credit. disc. 104. numero 7. e 9. Dott. Volgar nel Proem. capitolo 1. per tutto.

(4) Delle Locaz. disc. 10. numero 3. della Dot. dif. 129. num. 4. de' Cred. dif. 3. numero 3.

(5) De' Regal. dif. 112. num. 10.

(6) De' Cred. dif. 92. num. 15.

stante ciò si disputa molto da' Dottori se questa pena possa eccedere il doppio; però una certa equità canonica ricevuta anche ne' Tribunali Laicali ha introdotto, che queste pene convenzionali non si esiggano oltre quel che porti l'interesse, (1) benchè sopra questa equità non manchino delle limitazioni, e dichiarazioni da vederli altrove per la stessa ragione di sfuggire la soverchia digressione, bastando per ora che si sappia la regola.



Gg

TITO-

(1) De' Feud. discors. 29. nell' Annotaz. numero 3. de' Regal. discors. 17. num. 12. e 14. delle Locaz. discors. 17. num. 12. dell' Usur. discors. 8. num. 13. de'

Camb. disc. 17. num. 6. delle Donaz. disc. 19. num. 7. de' Credit. disc. 56. n. 2. della Legit. disc. 35. num. 25.

TITOLO XVII.

DE' DUE REI, DELLA STIPULAZIONE,
E DELLA PROMESSA.

S O M M A R I O.

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | S I distinguono li due Rei in due specie. | debendi, che oggi si pratica con l'obbligo in solido. |
| 2 | L'azione in solido non nasce solamente dalla stipulazione, ma anche della Legge. | 4 Che l'obbligo in solido passivo nasce ancora della Legge. |
| 3 | Della specie passiva, cioè de' Correi | 5 Che l'obbligo in solido non si presume. |
| | | 6 Molte questioni in questa materia. |

1 **L**A materia del presente titolo è delle più praticabili anche di presente, che si contengano nell'Istituta per la ragione che non vi si scorge quell'alterazione, la quale nell'altre è seguita per la Legge nuova dello stesso Giustiniiano fatta dipoi, ovvero per l'uso più comune in contrario.

Si distinguono di due Rei in due specie, attiva, e passiva, ovvero ne' due Rei favorevoli del credere, che vuol dire lo stesso, che quelli della specie attiva, cioè che per quello, il quale promette, e si obbliga, si faccia la stessa promessa, e stipulazione a due, e più persone in solido, il che opera che ciascuno di essi ha l'azione al tutto, come se fosse una sola persona, e per conseguenza, che il pagare ad un solo, ovvero in altro modo con esso adempire, scioglie l'obbligazione, e libera l'obligato da ciò che sia tra essi Correi del credere, che quello il quale abbia esatto il tutto, ovvero più della sua porzione debba rifondere a' consorti.

2 Questa azione in solido favorevole, e nella ragion del credere non solamente nasce dalla stipulazione, che dal debitore, o altro promittente si faccia, ma ancora in alcuni casi della Legge, conforme particolarmente segue tra' compagni, posciachè tra essi, in quel che possiedono in comune, sicchè tra essi vi sia la compagnia, che in latino si dice società, vi è il mandato di procura reciproco, (1) e per conseguenza uno de' due, o più compagni può sforzare il debitore al tutto, e anche esigere il tutto: Oppure che la stipulazione, o promessa sia fatta a più d'una cosa, ovvero di un fatto indivisibile, sicchè l'adempimento porti necessariamente il tutto; perchè ciascuno potrà esercitare l'azione, o altro rimedio per l'adempimento, e ciascuno lo potrà esigere. Ma quando si tratti di adempimento divisibile, sicchè può seguire con ciascuno in parte, questo solido Legale non entra tra' più coeredi, a' quali una stessa Eredità si sia deferita; posciachè ciascuno non può esercitare le sue azioni, nè può esigere, eccetto che per la sua porzione, che legalmente si dice virile, ovvero quota: Eccetto se con un' implicita società convenzionale possedessero, e amministrassero tuttavia quell'Eredità in comune. (2)

3 L'altra specie passiva si verifica ne' due, o più Rei del dovere, che però in latino, si dicono Correi debendi, conforme all'incontro nella specie antecedente.

(1) Del Cred. nella Somma num. 262.

(2) Dell'Eredit. nella Som. dal n. 64. e seg.

cedente si dicono Correi credendi; cioè, che due, o più si costituiscono debitorid'una certa quantità, o di un fatto in solido: Imperciocchè quest'obbligo in solido opra che il creditore a favore del quale tal obbligo, o stipulazione si sia fatto, può astringere ciascuno al tutto, come s'egli fosse il solo debitore; cioè, che sia dell'azione che ad esso compete contro li Correi uno o più a contribuire, e a rifarli il di più, che oltre la sua porzione abbia pagato per gli altri, (1) e quest'è quell'obbligo in solido, il quale oggi di così frequentemente si pratica.

Ed è tanto vero quel che si è detto della forza di quest'obbligo in solido che quando anche in realtà il debito sia d'uno solamente, e che ad esso appartenga il negozio, e che gli altri, uno, o più sieno in fatti securità ovvero mallevadori: Tuttavia quando si obblighino come principali Correi in solido, a rispetto del creditore, o altro a favore del quale si sia fatto l'obbligo, si dicono tutti egualmente Correi principali; (2) sicchè ciascuno può essere forzato al tutto, benchè egli abbia l'azione contro il principale, e contro gli altri obbligati, per la sua relevazione conforme anche si dice di sotto. (3)

Anche in questa specie passiva de' Correi del dare, oltre quell'obbligazione in solido, la qual nasce dalla stipulazione, e dalla volontà si verifica l'obbligo in solido, il quale nasce dalla disposizione della Legge in quel modo, che nell'altra specie de' Correi del credere si è detto, e particolarmente nello stesso ivi accennato de' Compagni, in quelle cose le quali appartengano alla Compagnia, e al negozio comune: Imperocchè dalla stessa ragione accennata di sopra che tra' Compagni vi sia un reciproco mandato segue che uno de' Compagni possa obbligare l'altro, (4) e che per li debiti contratti per uno in cose, le quali spettano al negozio comune, sieno tutti gli altri tenuti in solido; (5) sicchè le dispute cadono solamente se il debito sia sociale, o no, del che si tratta nel suo titolo particolare della società. (6)

Quest'obbligo in solido non si presume, nè vi s'intende, quando anche vi sieno li datti esecutivi, e particolarmente l'obbligo nella forma della Camera Apostolica, e la garantigia, (7) che nell'Italia sono le più frequenti, e privilegiate: (8) Che però quando due, o più persone fossero tenute ad uno stesso adempimento, quello s'intende di ciascheduno per la sua porzione, ovvero virile, eccetto se si trattasse di un fatto indivisibile, nella quale la Legge obbliga ciascuno in solido; (9) sicchè quello il quale allega tal obbligo lo deve provare espresso, e con alcune parole, le quali a ciascuno agguadichino il tutto. (10)

Riceve però quest'obbligo, quando anche vi sia la divisione per la volontà del creditore, o altro favore del quale si sia fatto, perchè si sia contentato di esigere l'adempimento di ciascuno per la sua porzione; ma questa volontà non si presume, e si deve provare da quello, il quale l'allega come eccezione o limitazione della regola generale. (11)

Gg 2

Suole

- (1) De' Credit. discorso 95. dal numero 1.
 (2) De' Feud. discorso 100. numero 2. discorso 101. numero 8. de' Credit. disc. 98. numero 2. e 3. discorso 99 numero 5. discorso 101. numero 5. e 6. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Credit. capitolo 23. numero 4.
 (3) In questa libro 3. titolo 21. n. 1. §. Di questa materia.
 (4) De' Camb. discorso 29. dal numero 3. de' Credit. discorso 75. numero 10. disc. 87. per tutto, e discorso 160.

- (5) Credit. detto disc. 160. numero 4.
 (6) In questa libro 3. titolo 26. numero 1. §. La società.
 (7) Della Dot. discorso 86. numero 4.
 (8) De' Credit. nella somma numero 129. e numero 133.
 (9) De' Feud. discorso 50. numero 2. della Dot. discorso 24. numero 27.
 (10) Della Dot. discorso 29. numero 2. de' Feud. discorso 50. numero 2.
 (11) De' Fidecomessi discorso 70. num. 8. discorso 72. num. 4. disc. 94. num. 8.

Suole anche disputar , se pagando uno de' Correi il tutto , e riportando la cessione del creditore possa esercitare , o nò lo stesso obbligo in solido contro ciascuno de' Correi ; (1) ed anche se nel Correo il quale paghi oltre la sua porzione abbia di bisogno della cessione del creditore , oppure senza quella con la sola disposizione della Legge possi molestare li Correi , e forzarli alla contribuzione , quando non sieno veramente principali debitori per causa onerosa , e corrispettiva : Ma queste non sono questioni proporzionate alla chiarezza , e brevità di quest' opera ,



TITO:

(1) De' Credit. di corso 95. Per tutto nella somma numero 95.

TITOLO XVIII.

DELLA STIPULAZIONE DE' SERVI.

S O M M A R I O.

- 1 *Della superfluità del presente titolo a tempi nostri.* | 2 *Che può aver luogo per similitudine ne' Religiosi.*

SI dice in questo titolo, che il servo può stipulare, e acquistar obblighi, e ragioni a favor del padrone, anzi dell'Eredità giacente in qualunque modo la stipulazione sia concepita, e benchè fosse nella persona di esso servo senza menzione alcuna del padrone; perchè tuttavia a questo si acquista, eccetto se, si trattasse di un fatto meramente personale, come per esempio, che gli fosse lecito di passare per un podere, o cosa simile, posciachè si restringe all sua persona: E in questo proposito, lo stesso si dice della stipulazione di un figliuolo di famiglia, che si acquista al Padre, mentre secondo lo stato delle cose in que' tempi li figliuoli di famiglia, e li servi andavano quasi del pari. (1)

Di presente però tutto ciò si può dire ideale, mentre per quel che si è più volte accennato, l'uso de' servi tra' Cristiani è molto scarso a comparazione di que' tempi; e que' pochi, li quali vi sono si adoprano a' servizj bassi, e ne' figliuoli di famiglia ha cessata quell'antica incapacità, alla quale allora soggiaceano per l'introduzione del peculio avventizio, sicchè stipulano; e negoziano a beneficio proprio.

Si può dire nondimeno, che anche di presente sia in uso, e nella pratica quel che nel testo si dispone in quelle persone, le quali sono a' servi paragonate, (2) circa l'incapacità d'aver cosa alcuna del proprio, che sono li Religiosi professi, posciachè stipolando acquistano alla Religione, ovvero al Monastero: (3) Bensì, che se il debitore adempisse l'obbligo con lo stesso Religioso secondo una opinione, riporterebbe la liberazione, (4) quando però fosse con buona fede, e senza fraude, e collusione, il che anche ne' servi anticamente camminava.

TITO-

- (1) In questa libro 1. titolo 3. numero 2. §. Cessano, e Par. seg. e libro 1. titolo 9. n. 5. par. Primieramente, e libro 2. titolo 21. numero 10. par. Anzi, e libro 2. titolo 15. numero 10. par. Il primo,
- (2) In questa libro 1. titolo 3. numero 12. parag. Si dà.
- (3) Dell' Alienaz. discorso 12. numero 3. discorso 20. numero 5.
- (4) De' Credit. nella somma num. 175.

TITOLO XIX.

DELLA DIVISIONE DELLE
STIPULAZIONI.

S O M M A R I O.

I. Della superfluità di questo titolo a' tempi nostri.

SI dividono nel presente titolo le stipulazioni in diverse specie, cioè, che altre sieno le giudiziali, le quali nascono solamente dal vero ufficio del Giudice, altre le pretorie, le quali nascono dal mero ufficio del Pretore, perchè anticamente diversa era l'autorità, e la giurisdizione del Giudice, e quella del Pretore; altre le convenzionali, ie quali nascessero da' contratti, e dalle convenzioni delle parti, e altre le comuni così al Giudice, come al Pretore: Si accenna però ciò, perchè non si trascuri affatto questo titolo, e si abbia la notizia di sì fatti termini antichi; ma in fatti nella pratica corrente ciò contiene una cosa ideale, e inutile per non essere in uso la suddetta distinzione tra il Giudice, e il Pretore, sicchè restino queste distinzioni ideali, e opportune per le Scuole, e per le Accademie, ad effetto d'esercitar l'ingegno de' Giovanni, cadendo solamente la distinzione generale delle obbligazioni tra le convenzionali, che nascono dal consenso, e convenzione delle parti, e le Legali, le quali anche senza la convenzione nascono dalla disposizione della Legge, la quale però finge, e presuppone un'implicito contratto, o convenzione; in modo però che tale finzione sia regolata dalla verità. (1)

(1) Delle Donaz. dif. 18, sotto il numero 3.

TITOLO XX.

DELLE STIPULAZIONI INUTILI.

S O M M A R I O.

- | | |
|--|--|
| <p>1 CHE tutte le persone regolarmente, e sopra tutte le cose possono stipulare.</p> <p>2 Prima limitazione intorno all' incapacità attiva, e in chi abbia luogo.</p> <p>3 Dell' incapacità passiva a stipulare, che verte prima ne' pazzi.</p> <p>4 In secondo luogo ne' Putti.</p> <p>5 In terzo luogo ne' muti, e sordi affatto.</p> <p>6 Sotto il genere de' Pazzi, chi vi si contenga.</p> <p>7 In quarto luogo li minori, e le donne.</p> <p>8 In quinto luogo li servi, e li Religiosi.</p> | <p>9 Circa le robe sono incapaci di stipulare, in primo luogo le cose, che non sono più in essere.</p> <p>10 In secondo luogo le cose sante, sacre, Religiose, Beneficj, ec.</p> <p>11 In terzo luogo li feudi, e regali.</p> <p>12 In quarto luogo la roba propria, e se sempre ciò procede.</p> <p>13 In quinto luogo il fatto di un altro, e se sempre sia vero.</p> <p>14 Circa la causa si rende incapace la stipulazione, cioè se è illecita.</p> <p>15 Se, e quando sia valida tragl' Assenti.</p> <p>16 Di molte questioni concernenti la materia.</p> |
|--|--|

LA regola generale dispone, che ciascuno dell' uno, e dell' altro sesso è ^Iabile a stipulare, così attivamente a suo favore, o beneficio, come passivamente a suo danno, e peso, quando non sia della Legge inabilitato come per una limitazione della regola. E lo stesso cammina nelle robe, e cose così stabili, come mobili, e feroventi, e così corporali, e materiali, come incorporali, e intellettuali, che regolarmente ogni cosa cade sotto la stipulazione fuori de' casi eccettuati parimente dalla Legge, come limitazione della regola; che però il punto consiste nel vedere quando così circa la persona come circa le cose si sia nel caso della regola, e quando in quello della limitazione, perchè giova molto il vedere a cui assista la regola per la ragione, che questo si dice d' avere la sua invenzione fondata sopra la validità dell'atto senza l'obbligo d'altra prova, il peso della quale si trasfonde in quello il quale allega la limitazione come fondamento della sua eccezione per l'invalidità dell'atto; (1) mentre in dubbio la presunzione assiste alla validità, e a quelle come a regola deve differire.

Venendo dunque alle limitazioni contenute nel titolo presente, queste sono di più spezie; una cioè, che nasce dalla qualità nella persona, l'altra che nasce dalla qualità della cosa, e la terza che nasce dal modo, col quale si faccia la stipulazione.

La

(1) De' Feud. discorfo 6. sotto il numero 5. discorfo 27. numero 7. discor. 47. nell' Annotaz. numero 6. de' Regal. discor. 60. numero 7. delle Preeminenze disc. 13. numero 10. delle Donaz. discorfo 1. num. 19. Credit. discorfo 38. num.

21. discor. 146. num. 5. dell' Ered. discorfo 31. num. 8. e 9. de' Fidecomm. disc. 70. num. 3. disc. 72. num. 4. discorfo 178. num. 12. de' Giudiz. disc. 2. num. 16. nel fin.

(2) Delle Servitù discorfo 49. n. 9.

- 2 La qualità della persona egualmente si attende nella parte passiva, cioè di stipulare a suo carico, e pregiudizio; e nella parte attiva di stipulare a suo favore, e beneficio: Però molto rari sono li casi ne' quali si verifichi nella pratica l'inabilità personale alla stipulazione attiva, e favorevole; po- sciachè sebbene ne' servi, e ne' Religiosi professi tal'inabilità si scorge a co- modo, e utile proprio, e privato, non perciò resta inutile l'atto, mentre si acquista a beneficio del Padrone, e rispettivamente della Religione o del Monastero; (1) ne' pupilli, (2) e altri privi di consenso la Legge lo sup- plisce in queste stipulazioni attive, e favorevoli.

Si dà tuttavia il caso per le Leggi particolari, le quali cagionino tal'ina- bilità nelle persone libere, e per altro capaci, come per esempio segue in alcuni Paesi ne' forestieri, che sieno incapaci d'acquistar obblighi, e ragioni da' Sudditi di quel luogo, o Principato senza qualche licenza, o solennità, (3) e per un' uso comune appoggiato anche alla disposizione ovvero in- tenzione della Legge comune sono gl'inimici pubblici, co' quali è proibito il commercio; (4) oppure secondo le diverse usanze quelli li quali sono di diverse Religioni, o Sette, o che sieno in disgrazia del Principe, e del- la Repubblica, sicchè con essi non si possa avere commercio, come sono li ribelli, li banditi capitali, (5) ed anche li scommunicati: Il che non ha una regola certa, e uniforme da per tutto, avendovi gran parte l'uso, o stile del Paese.

- 3 Più frequente è la pratica dell'inabilità passiva, così per la Legge comu- ne, come anche per la particolare; e per la Legge comune sono primiera- mente inutili le stipulazioni de' pazzi, e scementiti, in modo che non ab- biano l'uso della ragione, e non abbiano la disposizione del loro avere, conforme più diffusamente si è discorso di sopra: (6) e questa inabilità non segue solamente dalla Legge positiva, ma dalla stessa Legge della natu- ra, della quale la positiva è ministra ed esecutrice; imperocchè la stipula- zione, ovvero l'obbligo il quale da essa nasce è un'effetto del consenso. (7)
- 4 Per la stessa ragione questa inabilità personale si verifica ne' putti, li quali sieno in quell'età, la quale si dice pupillare con la distinzione data nel testo tra quella che sia più vicina all'infanzia, e l'altra più vicina al- la pubertà; perchè in questa età è più capace di consenso, che nell'altra, e per una regola generale stabilita dalla Legge per l'uso più comune fino agli anni dieci, e mezzo si dice età pupillare incapace di consenso, e di sufficiente uso di ragione vicina all'infanzia, e indi si dice età capace di dolo, e di consenso vicina alla pubertà, conforme di sopra si è ancora ac- cennato: (8) Onde sebbene li contratti, e le stipulazioni, e gli altri atti de' pupilli, ed anche de' minori sono dalle Leggi comuni, e particolari sti- mati inutili, e non obligatorj; nondimeno ciò riguarda piuttosto l'obbligo civile, che il naturale, sicchè è un'effetto della Legge positiva più che della naturale, altrimenti non si sosterebbero senza le solennità, come più volte si sostengono. (9)

Può

- (1) In questa lib. 3. tit. 18. nu. 1. §. Si può.
 (2) Dell' Alienaz. disc. 45. per tutto, e prima delle Donaz. disc. 56. nu. 8.
 (3) Delle Servitù disc. 71. sotto il nu. 4. e leg. della Dot. disc. 22. n. 18. delle Do- naz. disc. 8. sotto il num. 12.
 (4) In questa lib. 2. tit. 8. nu. 3. Paragrafo Generalmente, e Paragr. segg.
 (5) In questa lib. 2. tit. 12. nu. 11. Paragr. Disputano, e Paragrafi segg.
 (6) In questa lib. 2. titolo 11. num. 3. Paragrafo Inabili, e Paragrafi segg.
 (7) De' Benefiz. disc. 21. nu. 31.
 (8) In questa lib. 1. titolo 12. num. 11. Paragrafo La seconda, e Paragr. Lo stesso.
 (9) De. Regal. discorso 91. numero 251.

Può nondimeno questa inabilità supplirsi dalla volontà, o consenso d'un altro di sano giudizio, il quale si dice tutore, ovvero curatore, o legittimo amministratore, quando faccia bene le sue parti, e offervi quel che dalla Legge vien ordinato, perchè sarà utile, e obbligatoria la stipulazione, che questo faccia in nome, e vece del pupillo, o pazzo, o scimentito, la presenza de' quali si disputa se sia necessaria. (1)

Li muti, e sordi affatto, non già li mutaſtri, e li ſordaſtri, ſono anche inabili per la ſteſſa ragione, che non intendono, e non poſſono eſplicare il loro concetto, e per conſeguenza non ſi può dare il conſenſo perfetto, il quale è neceſſario per la ſtipulazione; ſe pure le circonſtanze particolari non ſieno tali, che facciano ceſſare tal ragione, perchè ſieno perſpicaci in modo che con li ſegni intendino, e ſi laſciano intendere, conforme altrove s'è anco toccato: (2)

In oltre ſotto il primo genere de' pazzi, o ſcimentiti, ovvero in altro modo d'imperfetto, e mal ſano giudizio, ſi ſogliono annoverare li prodighi, quando già ſe gli ſia interdetta l'amminiſtrazione: (3) E generalmente ſono quelli, li quali benchè per altro ſieno abili, e di perfetto giudizio, tuttavia per qualche accidente ne paſiſcono in quel tempo l'alterazione, onde non può verifiſcarſi la congiunzione de' conſenſi, che richiedefi per la perfezione de' contratti, (4) come per eſempio ſono gli ubbriachi, li frenetici per febbre, o altra paſſione, li fortemente adirati, e alle volte quelli, li quali ſieno troppo fortemente innamorati, poſciachè vengono paragonati a' pazzi, ovvero frenetici.

Gli adulti nella adoleſcenza, ovvero pubertà imperfetta, che Legalmente per controdiſtinguerli da' pupilli ſi dicono minori ſono in qualche parte, ma non affatto inabilitati dalla Legge comune civile; però queſta inabilitazione a un certo modo reſta ideale nella pratica per l'uſo coſì frequente del giuramento quaſi in tutte le ſtipulazioni, e contratti, che ſana, e ſupplifce tal difetto, (5) e lo ſteſſo ſegue ne' Figliuoli di Famiglia dalla Legge civile inabilitati alla ſtipulazione del mutuo, (6) e le Donne inabilite all'obbligariſi per li Mariti; mentre negl'altri atti niuna differenza tra eſſe, e gli Uomini dalle ſuddette Leggi vien coſtituita. (7)

Benſì che particolarmente nella noſtra Italia in molte Città, e luoghi queſte forti di perſone, cioè Donne, minori, e Figliuoli di Famiglia ſono inabilitati ſenza certe ſolenità da' Statuti, e dalle Leggi particolari, con le quali per lo più ſi rimedia all'accennato effetto del giuramento, con l'indurre la preſunzione d'un difetto naturale del conſenſo, che naſca dal dolo, e dalla forza, ovvero timore. (8)

E finalmente circa queſta ſpecie di ſtipulazioni inutili per difetto della perſona, ſono tali quelle paſſive, le quali fuori de' caſi eccettuati, e come per limitazione della regola generale ſi facciano da' Servi, e da' Religioſi profeſſi; ne' quali ſi dice di mancare il volere, e il non volere per eſſerſi fatti morti al mondo, e per eſſerſi privi della loro volontà, benchè per altro ſana, e perfetta. (9)

H h

Circa

(1) Conſtit. Offerv. 6. dell' Alienaz. diſ. 35. num. 16. e 17.

(2) In queſta libro 2. tit. 11. numer. 6. §. Nel Muto.

(3) Dell' Alien. diſ. 36. per tutto. Conſtit. Offerv. 196.

(4) De' Regal. diſcor. 18. num. 2. nel fin. delle Giuriſd. diſ. 41.

(5) Delle Donaz. diſ. 33. num. 17. dell' Alien. diſ. 29. num. 15.

(6) De' Cred. diſ. 146. num. 13.

(7) Dell' Alien. nella ſomma numero 92. e ſegg.

(8) Della Dot. diſc. 85. num. 15. diſ. 143. dal num. 9. delle Donaz. diſ. 26. num. 9. diſ. 35. num. 16. de' Giud. diſc. 35. ſotto il numero 27. Miſcel. diſcorſo 8. num. 16.

(9) De' Cred. diſ. 83. num. 3. e 10.

- 9 Circa l'altra specie delle stipulazioni inutili per la qualità della roba, o cosa, la quale sotto di essa cada sono primieramente incapaci della stipulazione, e del privato commercio quelle cose, le quali non sono più nel mondo, sicchè sieno annichilate: cioè, valendosi nell'esempio del testo, se sia sopra un' Uomo morto, oppure una cosa ideale, che si figura favolosamente, come per esempio l'Ipocentauro, ovvero il Satiro, e simili, ne quali come impossibili non nasce obbligazione. (1)
- 10 In secondo luogo si collocano nel testo le cose sagre, sante, e Religiose, come fuori del commercio privato, per quel che nel secondo libro si è discusso, (2) e sotto le quali cose vengono li beneficij, e le pensioni Ecclesiastiche: (3) E sono ancora le cose di loro natura meramente pubbliche, come per esempio li teatri, le piazze, e le strade pubbliche, e cose simili come s'è veduto di sopra. (4)
- 11 Vi è in oltre una specie di robe, le quali di loro natura non sono propriamente pubbliche, nè fuori del commercio, ma si son rese tali per la Legge umana, ovvero positiva comune, o particolare, come per esempio sono i Feudi, (5) gli Uffici, (6) i luoghi de' monti, (7) e quell'altre cose, le quali si dicono regali, e di pubblica ragione, sicchè non sieno nel commercio privato senza la licenza, e l'autorità del Principe, o di qualche Magistrato per quel che si è discusso anche di sopra. (8)
- 12 La roba propria è incapace della stipulazione attiva a proprio comodo, e favore per la ragione, che una cosa, la quale già sia mia non può di nuovo da me acquistarsi, e divenir mia; (9) se pure non si potesse verificare la stipulazione nel renderla più perfettamente, e più sicuramente sua, perchè in tal modo si liberi da qualche servitù, peso, o ragione, o pretesione, che un'altro vi abbia.
- E nondimeno questa massima, la quale nel testo si presuppone per assoluta, in pratica non si scorge tale per una specie di stipulazione, che secondo l'opinione più probabile dalla Legge civile comune de' Romani non fu conosciuta, cioè nel feudo, e nell'enfiteusi, o altra simile concessione, che volgarmente si dice a livello, o censo, che posso io stipulare da un'altro la cosa mia, e da quello riceverla in feudo, (10) ovvero in enfiteusi o livello, con li pesi, e gli obblighi che si fatto contratto porti, o che per accordo vi si appongano: Imperciocchè si finge che io doni a quella la roba mia, sicchè cessi d'esser mia, e divenga di quell'altro, dal quale poi la riceva di nuovo con una tale stipulazione. (11)
- 13 Il fatto, o non fatto di un'altro si stima di quelle cose, le quali sieno incapaci della vera, e perfetta stipulazione obbligatoria, sicchè opererà solamente l'effetto d'obbligare lo stipulatore, ovvero il promittente a quel che importa il fatto proprio, cioè, a fare le diligenze, acciò quel terzo, il di cui fatto, o non fatto si sia promesso, faccia, o non faccia; ma quando ciò non ostante quello non voglia farlo, la stipulazione resta inutile. (12)

Si

(1) De' Regal. discorso 57. numero 2. vers. Secundo.

(2) In questa libro 2. titolo 1. numero 11. §. Sotto.

(3) Delle Pens. dif. 68. num. 25.

(4) In questa libro 2. titolo 1. numero 9. Par. Sotto.

(5) De' Credit. dif. 42. num. 8.

(6) De' Regal. discorso 2. num. 8. discorso 4. numero 3. discorso 11. numero 3. e 4. discorso 13. numero 6. discorso 16. num. 3. dif. 17. num. 8. disc. 18. num.

2. dif. 23. num. 7. nella somma dal numero 19.

(7) De' Regal. disc. 26. num. 2. e 3. disc. 27. num. 2. e 4. disc. 32. num. 7. (discorso 38. num. 3.)

(8) In questa libro 2. titolo 1. num. 3. e legg. dal Par. Assumendo.

(9) De' Regal. dif. 164. num. 8.

(10) De' Feud. nella somma num. 62.

(11) De' Feud. dif. 56. num. 7.

(12) Conflit. Offerv. 140.

Si suole però ciò limitare quando quello, il quale faccia sì fatta promessa, o stipulazione dica di voler esser tenuto altrimenti a' danni, ed interessi, sicchè non gli giovi d'usar le diligenze, nè queste lo scusino; posciachè in tal caso la stipulazione sarà inutile circa quel fatto preciso, al quale come d'un'altro, non può il promissore esser forzato, ma sarà utile quanto all'obbligo a' danni, ed interessi: Maggiormente quando altrimenti vi potrebb'essere inganno, e fraude, conforme per la più frequente pratica segue in quelle promesse le quali si sogliono fare per lo sposo, che la sposa farà la renunzia solita farsi dalle donne quando si maritano, con casi simili. (1)

La terza, e ultima specie della stipulazione inutile nasce dalla causa per la quale segua, ovvero dal modo col quale si faccia: come per esempio se si promettesse qualche cosa per causa d'un'omicidio, o sacrilegio, o altro delitto, o cosa illecita, e dannata: E quivi segue, che que' contratti, e quegli obblighi, li quali provengono per causa di giuoco non sieno validi, nè producano azione in giudizio. (2)

Come anche se fossero stipulazioni sotto condizioni impossibili, ovvero brutte, disoneste, e disconvenevoli, scorgendosi questa differenza tra le stipulazioni, e gli atti fra' vivi, e quelli per ultima volontà, che in quest'ultime sì fatte condizioni si viziano, e si hanno per non scritte, sicchè le disposizioni restano valide; (3) che all'incontro ne' primi l'atto resta viziato, e inutile come se fatto non fosse, perchè la volontà non si può dividere.

Se la stipulazione, o promessa seguisse tra gli assenti, si potrà tuttavia dare il caso della sua validità, e perfezione per la congiunzione de' consensi, la qual segua in tempo, che ambi durino, come per esempio se Tizio stando in Roma scrivesse a Sempronio, il quale fosse in Napoli, che stipulasse seco la tal cosa con le tali condizioni; e continuando esso tuttavia in questo consenso Sempronio l'accettasse, si dicono congiungere li consensi, e ne segue il contratto, ovvero la stipulazione perfetta, (4) conforme insegna la pratica frequente nelle lettere di cambio, e nelle commessioni, che tra negozianti si sogliono dare a' corrispondenti. (5) Ma circoscritto questo caso per regola generale la stipulazione tra gli assenti ne' contratti corrispettivi è inutile, benchè un'altro presente stipuli per l'assente; anche se sia il pubblico Notaro, e ogni altro, il quale non sia suo legittimo mandatario, ovvero amministratore, il qual abbia la sufficiente facoltà d'obbligarlo. Che però sebbene si dice, che la donazione fatta ad un'assente, particolarmente quando vi sia il giuramento, ovvero la stipulazione del Notaro è irrevocabile, (6) con altri casi, ne quali per ragione della pietà, o per l'età, o per altro rispetto segue lo stesso; Nondimeno ciò non cammina nelle donazioni veramente onerose, e corrispettive. (7)

Le maggiori, e le più frequenti questioni, le quali cadano sopra le stipulazioni inutili per difetto del modo, ovvero della forma, nascono dalle Leggi

H h 2

parti-

(1) Della Donaz. discorso 62. numero 7. delle Donaz. disc. 4. num. 16. de' Cred. discorso 124. dal numero 6. delle Renunz. disc. 13. num. 11.

(2) Dell' Alienaz. discorsi 49. num. 7. e nella somma num. 124. de' Cred. disc. 123. num. 13.

(3) De' Testamenti disc. 72. numero 2. discorso 73. numero 2. de' Legat. discorsi 43. num. 3.

(4) Dell' Alienaz. disc. 47. numero 2. del-

le Giurisd. discorso 71. numero 4. de' Cred. disc. 51. num. 6.

(5) De' Benefiz. disc. 93. num. 8.

(6) Delle Donaz. disc. 14. numero 10. discorso 23. num. 9. e 10. discorso 36. num. 11. disc. 49. num. 7. e 9. disc. 56. numero 5. de' Cred. discorso 137. numero 20.

(7) Delle Donaz. discorso 74. num. 8. de' Regol. disc. 35. num. 6. discorso 58. numero 3. e 4.

particolari de' luoghi, che volgarmente si dicono statuti, ne quali si prescrive la forma, ovvero il modo de' contratti, e delle convenzioni; ma in ciò non cade una regola certa per dipendere il tutto dalle circostanze particolari de' casi: Che però sarebbe una gran digressione da cagionare piuttosto qualche confusione il diffondervisi in questo luogo sopra ciò, maggiormente che altrove sotto diverse materie abbastanza se ne va discorrendo. (1)



(1) Delle Donaz. disc. 21. dal numero 2. disc. 38. num. 11. della Dot. disc. 143. dal numero 42. e segg. dell' Alienaz. disc. 29. num. 7. e 9. disc. 30. sotto il numero 10. vers. Utrique, disc. 23.

sotto il numero 23. disc. 34. num. 4. e segg. de' Testamenti disc. 30. num. 12. disc. 31. num. 2. e segg. de' Fidecomm. disc. 129. num. 15.

TITOLO XXI.

DE' FIDEJUSSORI, OVVERO MALEVADORI, E SICURTA'.

S O M M A R I O.

- | | |
|---|--|
| <p>1. L I Fidejussori oggi si reputano per la pratica come principali Correi.</p> <p>2. Quando il fidejussore resti obbligato, benchè non sia obbligato il principale.</p> <p>3. Dell'eccezione, che compete al fidejussore cedendar.</p> <p>4. De' privilegi del fidejussore circa la cessione delle ragioni; e per</p> | <p>la rivelazione, e dell'eccezione cedendar.</p> <p>5. Se per la novazione cessi l'obbligo del fidejussore.</p> <p>6. Le dispute sopra le cauzioni fidejussorie cadono nelle materie criminali.</p> <p>7. Quando vi sia, o no l'obbligo fidejussorio.</p> |
|---|--|

DI questa materia de' veri fidejussori solita esplicarsi col termine, o vocabolo di cauzione fidejussoria a differenza della propria, la quale si dice giuratoria di presente, occorre più frequentemente trattare nelle cause criminali, ma di raro nelle cause e ne' negozj civili per la ragione che per l'uso più comune si è introdotto, che quelli li quali non sieno principali debitori, o contraenti, ma che si obbligino per un'altro del quale diventino malevadori, ed assicuratori, e che in fatti, e nella sostanza sieno fidejussori, cioè, che prestano, e interpongono la loro fede per altri, si sogliono obbligare come principali, e in solido; (1) sicchè a rispetto del creditore, o altro al quale si sia promesso qualche adempimento tutti sieno principali Correi, e si abbiano per principali debitori, benchè tra di essi si distinguano, che principale sia quello, al quale veramente appartiene il debito, ovvero il negozio, e fidejussori sieno gli altri, li quali per esso si sieno obbligati, e gli abbiano fatto la sicutà. (2)

Che però sebbene molte cose nelle Leggi si dispongono a favore de' fidejussori, e particolarmente, che essendo l'obbligo loro sussidario non possano esser molestati, se prima non si faccia la discussione del principal debitore; nondimeno restano quasi inutili nella pratica per la suddetta ragione, che costumandosi d'obbligarsi nel suddetto modo, non si considerano come fidejussori, ma come principali Correi. (3)

E quindi segue, che sebbene l'obbligo del fidejussore non può esser maggiore di quello del principale; così circa la somma, o altro adempimento, come anche circa la validità, ed efficacia, e altri effetti dell'obbligo per la ragione che l'accessorio segue la natura del principale, che però se l'obbligo del principale sarà invalido, tale ancora si dovrà dire quello del fidejussore:

(1) De' credit. disc. 98. n. 3. della Dot. nella somma n. 344.

(2) De' feud. disc. 50. n. 3. disc. 100. n. 2. disc. 101. n. 8. Dot. vulgar de' credit. cap. 23. n. 4.

(3) De' credit. disc. 7. sotto il nu. 5. Dott. volg. nello stesso tit. de' credit. cap. 33. nu. 6.

jussore; (1) nondimeno ciò non cammina quando questo si sia obbligato come Correo, se l'invalidità dell'obbligo del principale nasce dal suo privilegio, ovvero dalla sua qualità personale, sicchè non sia un vizio intrinseco, e naturale dell'atto in generale, ovvero nella sostanza, mentre in questo caso senza distinzione di persone è invalido a rispetto di tutti. (2)

La stessa distinzione cade negli altri casi, ne quali benchè l'obbligo sia valido a rispetto del principal debitore, a questo nondimeno competono alcune eccezioni, come per esempio la dilazione quinquennale, o altra moratoria ottenuta dal Principe, ovvero dal Giudice per il consenso della maggior parte de' creditori, oppure il privilegio della dignità, o stato della persona; posciachè quando si tratta di vero fidejussore, il di cui obbligo sia accessorio e consecutivo, a questi le stesse eccezioni gioveranno, ma quando sia Correo principale, la regola è in contrario solita limitarsi in alcuni casi anche contraddetti con la varietà dell'opinioni per quel che nell'altr'opere si discorre: (3) Sicchè non è materia capace di regole certe, e generali proporzionate all'opera presente, e gran parte vi hanno li stili de' Paesi, e de' Tribunali.

3. Questa differenza però dell'obbligo principale, e coeguale, e del fidejussorio non toglie quegli effetti, li quali si attribuiscono al prejussorio, ma sono ancora naturali al principale, e coeguale maggiormente quello appaja nella verità del fatto dallo stesso obbligo, che veramente uno sia il principale, e gli altri uno, o più sieno li fidejussori, li quali si abbiano per Correi per la finzione della Legge, stante la forza delle parole, e delle clausule; particolarmente circa quell'eccezione, la quale si dice cedendarum, cioè, che il creditore sia tenuto di cadere le sue ragioni contro gli altri obbligati: Onde quando non possa cederle, perchè abbia liberato alcuni, o che in altro modo abbia promesso non molestarli, si dice d'entrare qu' eccezione. (4)

4. Come anche nel privilegio, che tanto il fidejussore vero, quanto quel Correo, il quale attendendo la verità naturale sia anche tale come sopra possa riportare la cessione delle ragioni dal creditore, anche dopo seguito il pagamento, (5) che agli altri non si concede, e che anche senza cessione si abbia l'azione della rilevazione totale da tutti li danni, e interessi del principal debitore, e l'altra azione della divisione, ovvero del contributo contro gli altri confidejussori, ovvero coobbligati, purchè sieno obbligati unitamente, sicchè si possa dire che uno si sia obbligato in riguardo dell'obbligo degli altri, e sotto la fiducia di questo beneficio della divisione, ovvero del contributo, ma non già a rispetto di que' fidejussori, o principali obbligati, da quali dappoi a parte per maggior sicurezza del creditore si faccia l'obbligo senza la detta corrispettiva, mentre a rispetto di questi ciò non entra, come anche non vi entra la suddetta eccezione cedendarum.

5. Si suole ancora molto disputare sopra la novazione, che seguisse tra il creditore, e il principal debitore, ad effetto, che perciò li fidejussori, o Correi uno, o più in tal modo restassero liberati, dicendosi vera novazione quando si muta il primiero obbligo in modo che si finge tolto di mezzo.

20. co.

(1) Dell' Alienaz. disc. 3. n. 70. nel fin disc. 28. nu. 23. disc. 42. nu. 4. disc. 64. n. 8. de' Credit. disc. 101. n. 4. e segg.

(2) Dell' Alienaz. detto disc. 64. sotto il num. 8.

(3) De' Credit. disc. 98. nu. 2. nella som.

numero 87.

(4) De' Credit. nella somma numero 71. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Credit. capitolo 23. num. 7. e segg.

(5) De' Credit. disc. 104. numer. 16. nella (con n. a num. 96.

zo come per un' occulto pagamento , o altro adempimento , sicchè l'atto novante importi un contratto affatto nuovo , e diverso; nel che non si può stabilire una regola certa , e generale per dipendere il tutto dalle circostanze particolari de' casi , essendo però la regola generale in contrario , che la novazione non si presume quando espressamente non si dica , o che necessariamente nasca per la totale incompatibilità degli atti primo , e secondo , e il di più in questo proposito si discorre altrove. (1)

Le maggiori dispute dunque de' veri fidejussori , e delle vere cauzioni 6 fidejussorie cadono nelle cause criminali, delle quali non se ne parla perchè fuori di sfera. (2)

Cadono in oltre li dubbj sopra la verificazione dell' obbligo prejussorio se 7 vi sia , o nò , perchè dal creditore si pretenda , e dall' altro si nieghi perchè l'atto sia dubbio , ed equivoco; il che particolarmente suol seguire quando non si cammini con i termini espliciti della cauzione , ovvero dell' obbligo , ma con quelli dell' approvazione , ovvero laudazione , cioè , che uno lodi , e approvi un' altro per idoneo , e benefante , ovvero per fedele , e onorato se ciò importi sicurtà , e fidejussione: Il che non riceve una regola certa , dipendendo dalle circostanze de' casi , e de' stili de' paesi ; che però nell' occorrenze converrà di ricorrere all' altre opere per vedere quel che in occasione de' casi seguiti se ne discorre. (3)



TITO.

(1) De' Credit. disc. 87. per tutto; e dell' Annot. Dott. volg. nello stesso tit. de' credit. cap. 23. n. 14.

(2) Relaz. della Cur. disc. 47. nu. 17.

(3) De' credit. disc. 90. per tutto. Dott. volg. nello stesso titolo de' creditor nu. 15.

TITOLO XXII.

DELL' OBBLIGAZIONE DELLE LETTERE.

S O M M A R I O.

1. **Q**Uanto male s' adatti il titolo alla materia della quale si tratta, che è dell' eccezione della pecunia non numerata.
2. A chi s' aspetta la prova, che non si sia dato il denaro, o la roba.
3. Se ne' contratti sia necessaria la Scrittura.
4. Nelle Lettere di cambio il Pagherò, ec.
1. **B**enchè il frontespizio del presente titolo prometta di doverli in esso trattare di que' contratti, ed obbligazioni, che seguono per lettere, e per scrittura, a differenza di quelle che seguono in parola, delle quali di sopra si è trattato; nondimeno in fatti si parla solamente dell' eccezione della pecunia non numerata, la quale compete al debitore contro le sua confessione di averla ricevuta in pretesto coll' obbligo di restituirla, cioè che riformando quel che dall' antiche Leggi si disponeva, tal eccezione compete dentro lo spazio di anni due: (1) Che però non si fa veder la ragione, per la quale se ne formasse un titolo particolare con questa specie di rubrica, se pure la condizione, e l' usanza di que' tempi a noi oscura così non richiedesse.
- E nondimeno quest' eccezione pare oggidì quasi bandita dalla pratica, parte per li Statuti, e le Leggi particolari de' luoghi, parte per il giuramento, parte per le clausule, e patti soliti apporsi negl' istrumenti, e parte per l' uso comune, il quale ha introdotto, che tra' Mercanti, e negozianti tal' eccezione non si ammetta; Anzi anche tra le persone private indifferenti non si ammette nelle lettere, o polizze di cambio, ovvero in quelle di banco, oppure in que' polizzini, che si dicono volgarmente Pagherò, e molto più nelle cedole de' depositi, con molt' altre limitazioni introdotte da' Dottori, sicchè quasi mai se ne vede la pratica. (2)
2. L' effetto della competenza, ovvero incompetenza di questa eccezione è molto considerabile ad effetto di trasferire il peso della prova in uno de' contraenti, posciachè quando tal eccezione compete dentro l' accennato termine, resta a peso del creditore il provare che il denaro si sia veramente dato per la presunzione indotta dalla Legge, che la confessione si sia fatta fatto la fede, ovvero la speranza della futura numerazione: E quando all' incontro non compete sia peso del debitore il provare la negativa, che veramente il denaro confessato non si sia ricevuto, camminando quest' eccezione biennale nel solo mutuo; mentre negli altri contratti, così nel denaro, come nell' altre robe si dà l' altra eccezione della cosa non data, la qual dura trenta giorni solamente, ma parimente per le stesse ragioni si può dire bannita dall' uso, e dalla pratica. (3)

Sotto

(1) Dot. Volg. de' Cred. cap. 10. num. 1. e segg. num. 3. disc. 83. num. 15. nella somma num. 55.

(2) De' Cred. disc. 69. numero 9. disc. 78. (3) De' Credit. nella somma num. 56.

Sotto questo titolo però conviene opportunamente accennare quel che il suo frontespizio promette, cioè, quando la scrittura sia necessaria, o nò ne' contratti, e nelle obbligazioni, e altri atti fra' vivi; E la regola generale assiste alla negativa, che non vi sia necessaria, eccettuatine que' casi, ne' quali espressamente si ricercasse per forma dalla Legge comune, o particolare; oppure quando tale fosse l'intenzione de' contraenti, che il contratto dovesse ricevere la sua perfezione dalla scrittura pubblica, ovvero privata fino al compimento della quale il tutto fosse ne' termini di semplice trattato, e velleità, sicchè fosse di sostanza, e non per la sola memoria, e prova migliore, per la quale porta l'uso più comune che si facciano gl' istromenti, e le polize, e altre scritture pubbliche, o private. (1)

Cade però la questione frequentemente nella pratica sopra l'applicazione, cioè, quando la scrittura dalle parti si sia desiderata per la sostanza, e la perfezione dell'atto, e quando per la sola prova migliore; Ed essendo una questione di volontà, e per conseguenza di fatto più che di Legge, non vi si può stabilire una regola certa, e generale applicabile a tutti li casi, dipendendo la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Lo stesso frontespizio porterebbe il dovere in questo luogo trattare delle Lettere di cambio, (2) e delli accenati polizzini chiamati Pagherò, (3) e altre scritture simili; (4) ma si tralascia per non esser quest'opera addattata a simili digressioni.



- (1) De' Regal. discorso 81. num. 3. dell' Alienaz. dis. 44. per tutto.
 (2) De' Camb. nella somma numero 44. e segg.
 (3) De' Cred. discorso 25. dal numero 2. e segg. disc. 123. numero 10. de' Giudic. dis. 29. numero 36. e segg. discor-

- so 37. num. 63.
 (4) De' Feud. discorso 29. sotto il num. 4. dis. 94. num. 2. e 6. e seg. de' Credit. discorso 22. num. 8. e 9. dis. 28. num. 11. dis. 33. dal numero 5. dis. 65. num. 9. delle Donaz. dis. 74. num. 3.

TITOLO XXIII.

DELLE OBBLIGAZIONI, LE QUALI NASCONO
DAL CONSENSO.

TITOLO XXIV.

DELLA COMPRA, E VENDITA.

SOMMARIO.

1. **S** Uniscono questi due titoli, perchè s'è già trattato se sia necessaria la scrittura ne' contratti.
2. Si detesta l'errore di quelli, che hanno creduto non esser la compra, e la vendita contratto antico, e che l'uso del denaro non vi fosse ancora anticamente.
3. La permuta, compra, e vendita, e dazione in solutum in che convengono.
4. Dove v'è misura di prezzo, e cose se sia piuttosto compra, o vendita, o permuta.
5. De' tre requisiti della vendita, cioè cosa certa, prezzo certo, e consenso, e circa la certezza, o incertezza della cosa venduta.
6. Che cosa s'intendano comprese nelle vendite secondo li casi, che succedono.
7. Se li beni proibiti alienati invalidano la vendita.
8. Della certezza del prezzo, e quando sia valido il contratto ancorchè il prezzo non sia certo.
9. Del terzo requisito del consenso, e sue inspezioni.
10. Del difetto del consenso per l'invalidità della persona, come pupilli, pazzi, donne, ec.
11. Casi ne' quali si può vendere senza il consenso del padrone.
12. Pericolo della cosa venduta a chi spetti, se al venditore, o al compratore.
13. Li frutti a chi spettino.
14. Della condizione, e che effetti produca.
15. Della traslazione del dominio dove si parli.
16. Il pericolo nelle merci, e altre cose commesse da un luogo all'altro, a chi corra.
17. Dell'evizione in che differisca dalla restituzione del prezzo, e quando segua.
18. Che requisiti vi devono essere per l'evizione.
19. In quali casi non competa l'evizione.
20. Dell'azione, che si dice d'alquanto meno.
21. Dell'annullazione, o rescissione, o risoluzione, e loro differenza.
22. E prima della nullità.
23. In secondo luogo della rescissione, dove cade ancora la redibitoria, e della lesione.
24. Della risoluzione, dove si tratta ancora della lesione.
25. Nella dazione in solutum procede ciò che si è detto della compra, e vendita.

1. **E** Ssendo veramente il primo titolo generale come quello, il quale altro non contiene che le generalità già in più titoli di sopra accenate, che ne' contratti, e particolarmente in quelli della compra, e vendita, locazione, e conduzione, società, e mandato non vi sia necessaria scrittura, ma

ma basti il consenso anche in parola, e per mezzo di lettere, o di Nunzj, e Ambasciatori tra gli assenti: però si è ingroppato, e unito con l'altro seguente della compra, e vendita, del quale si parla.

Nel principio dunque di questo titolo si dice, quel che si doveva dire nell' antecedente degli obblighi per lettere dove si è già accennato, mentre non conviene più a questo contratto della compra, e vendita, che a tutti gli altri, cioè, che si può fare senza scrittura, e nella sola parola, eccetto se la volontà de' contraenti fosse che vi debba intervenire la scrittura per la sua sostanza, e perfezione; mentre in questo caso non sarà perfetto il contratto, nè produrrà li suoi soliti effetti se non segue la scrittura già compita, e perfetta; Onde conforme si è detto resta la questione più di fatto; che di Legge; se tal volta vi sia, o nò, che in dubbio non si presume. (1)

Assumendo dunque la materia di questo contratto, il quale è forse il più ² frequente che sia nel Mondo della compra, e vendita, primieramente appresso alcuni Scrittori, così Giuristi, come pretesi politici, e eruditi Greci, e Latini corre un sentimento, che anticamente questo contratto non fosse nel Mondo, che però non sia di ragion delle genti, ma di ragion civile, come più modernamente introdotto dagli Uomini, e dalla Legge umana, la quale si dice civile, ovvero positiva, assegnandosene la ragione, che anticamente non vi fosse l'uso del denaro, ovvero della moneta, la quale cominciasse ad introdursi in alcuni pezzi di cuojo, dal che derivasse il nome, o vocabolo della pecunia; e dipoi s' introduceva di farla ne' metalli d'oro, argento, e rame secondo l'uso corrente, e per conseguenza che non fosse praticabile questo contratto della compra, e vendita, come quello il quale tra li suoi necessarj, e sostanziali requisiti desidera quello del prezzo certo, che consiste nel denaro, ma si vivesse, e si mantenesse il commercio solamente con l'altro contratto della permutazione, cioè, che quello il quale avesse per esempio di bisogno del grano, e avesse del vino d'avanzo, desse di questo all'altro, il quale avesse di quello d'avanzo, e così a proporzione nell'altre cose necessarie ovvero opportune per il vitto, e il vestito, e le altre cose necessarie all'uso umano. (2)

Deve però stimarsi ciò una delle molte favole de' Greci, li quali, o fosse per superbia d'attribuire ad essi l'invenzione di tutto quel buono, che riguarda la vita civile degl' Uomini, ovvero, com'è più probabile, fosse per ignoranza, e per tradizioni a' moderni tramandatagli da' primi loro maggiori, li quali dentro quell' Isole dell' Arcipelago non avendo la notizia delle Storie, e de' fatti dell' antiche potenti Monarchie degli Assirj, e degli Egizj, e altre più antiche stimassero per inventori delle cose que' loro Paesani, li quali con la pratica d' altri Paesi ne fossero stati gl' introduttori; (3) posciachè discorrendo con quel che c' insegnano le Storie Sagre e profane dopo il Diluvio, si leggono li tesori radunati per Semiramide, e altri Re degli Assirj, e le guerre, e imprese della medesima, ed altri in Paesi lontanissimi, cosa impossibile senza l'uso del denaro; e negli atti d' Abramo si legge la grandezza del Re dell' Egitto con le ricchezze ottenute dal medesimo per causa di Sara sua moglie; come anche si legge negli atti di Giuseppe suo pronepote che fosse per li Fratelli venduto a' Mercanti Madianiti per vinti monete d' argento, (4) e che li Fratelli del medesimo portassero in Egitto

li 2

la mo-

(1) In questa libro 3. titolo 22. numero 3. §. Sotto.

(2) Dottor Volgar della Compra, e Vendita. capitolo 1. num. 1. e seg.

(3) Nell' Opra intitolata: Il Cavaliere, e

la Dama dell' Introduzione della Cavalleria.

(4) Dottor Volgar della Compra detto cap. 1. num. 2.

la moneta per comprare il grano nel tempo della carestia; anzi avanti il Diluvio non si fa vedere come nel Mondo vi potesse esser tanto lusso; e corruttela, che movesse Dio a quel gran castigo senza l'uso del denaro; e che senza questo potesse Noè fabbricare l'Arca che fosse stato nel Mondo, con molte altre considerazioni, le quali ad evidenza provano, che affatto favoloso sia questo tempo che si vivesse con la sola permutazione senza l'uso della moneta, e senza questo contratto della compra, e vendita, in quello stesso modo che nel proemio si è detto, che favoloso sia quel tempo dell'età dell'oro, e della comunione de' beni senza la distinzione del mio, e del tuo: Che però lasciando da parte sì fatte favole, e se questo contratto sia di ragione civile, mentre nulla ciò importa, e discorrendo di quel che sia solamente utile, e profittevole per la pratica, (1)

- 3 Si deve primieramente riflettere alla distinzione de' termini li quali sotto questo contratto cadono, cioè, che altro sia la permutazione, altro la compra, e vendita, e altro la dazione in soluto, atteso che nella sostanza battono nello stesso, ma così nel modo, come anche negli effetti, si scorgerà esser qualche differenza.

Nella permutazione non corre prezzo in moneta perchè si commutano cose con cose, (2) conforme di sopra si è detto, cioè, che si permuta il grano col vino, ovvero la casa con la vigna con cose simili; perlochè li requisiti essenziali di questo contratto sono il consenso delle parti, e le robe, o cose, le quali si permutano, benchè in questo secondo non sia necessaria quella certezza, la quale si richiede negli altri due della compra, e vendita, e della dazione in soluto, potendosi praticare anche in generale, cioè, che due permutino tutti li loro beni, e patrimonj, ancorchè ciò, molto di raro, e quasi mai non si pratici. (3)

Richiede però questo contratto quella stessa egualità, e giustizia, che richiedono gli altri due, sicchè in esso cade la lesione, per la quale quando ecceda la metà si dia la rescissione in quello stesso modo, che negli altri due cade conforme di sotto si accenna.

- 4 Ma perchè difficilmente, e molto di raro si dà il caso, che le robe le quali si permutano siano d'un'egual valore, particolarmente quando si tratta de' beni stabili, e anche mobili, ovvero femoventi, li quali si considerano come specie, e non come genere, perlochè ad effetto di raguagliare convenga di supplirsi per uno de' contraenti qualche parte in denaro: Quindi nasce la questione, nella quale li Dottori con la solita varietà dell'opinioni s'intricano molto, se la mistura del prezzo in denaro corrompa, o no il contratto, sicchè lo faccia passare in quello della compra, e vendita a molti effetti, per li quali di ciò si suol disputare, e particolarmente per il ritratto prelativo, del quale si discorrerà di sotto in questo stesso titolo, che compete quando si tratta di compra, e vendita, e non quando di permutazione, ed anche per le gabelle, che in alcuni paesi si sogliono pagare per la compra, e vendita, e non per altro della permutazione. (4)

E in ciò la regola è, che si debba attendere la parte preponderante, la quale regoli la natura del contratto, cioè, che se maggiore sarà la roba, che il denaro, sia permutazione, e all'incontro se sarà più il denaro della roba sia compra, e vendita; Bensì che questa è una regola generale da tenerli in dubbio, e quando non vi concorrono prove, o presunzioni più efficaci, le quali persuadano il contrario, e che principalmente si sia veramente

(1) Della Compra nella somma num. 1.
(2) De' Feud. discorso 62. numero 21. vers. Potissime.

(3) Dottor Volgar delle Compra capitolo 1. numero 3.

(4) De' Regal. discorso 49. dal numero 3.

mente voluto un contratto, più che l'altro, per esser questa una questione di volontà, e per conseguenza più di fatto che di Legge da decidersi principalmente con le circostanze particolari di ciascun caso più che con le regole, e le conclusioni Legali. (1)

L'altro contratto della compra, e vendita ricerca tre cose copulativamente come essenziali; primieramente, cioè, la cosa certa, secondariamente il prezzo certo; e terzo il consenso legittimo, e perfetto; sicchè mancando uno di questi tre requisiti non si potrà dire che vi sia il vero, e il perfetto contratto della compra, e vendita: (2) Che però discorrendo distintamente di essi, per quel che appartiene al primo della cosa certa, questo va inteso in esclusione di quella incertezza, la quale non abbia l'abito della certificazione, come per esempio se si dicesse: Tizio vende a Sempronio un podere, ovvero un fondo, o una Casa, oppure un Cavallo, un Bue, un servo, una gemma, e cose simili, posciachè si danno sì fatte robe di grandissimo, e di picciolissimo prezzo, ed è una generalità, nella quale non si può certificare qual fosse quella cosa, la quale si sia venduta. E lo stesso cammina quando l'incertezza sia più ristretta, come per esempio se Tizio possedendo un podere di cento moggia, o staja di terra dica di venderne a Sempronio dieci, o quindici senza esprimere da qual parte, e quali; che però quando altronde non si giustifichi con legittime, e sufficienti prove, di che veramente li contraenti si sieno intesi, il contratto della compra, e vendita non si può dir valido, e perfetto. (3)

Ma non già quando sia un'incertezza, la quale con l'operazione dell'intelletto, ovvero con l'uso comune di negoziare si possa togliere, e ridursi alla certezza, come per esempio: se Tizio possedendo un podere dica venderne metà, o la terza parte, o altra quota, il contratto sarà valido, e perfetto; perchè sebbene è incerto qual sia quella parte precisa, che nella divisione dovrà toccare al compratore quando a quella si debba, o si voglia venire, tuttavia è certa quella porzione, o quota. Oppure se Tizio possedendo un'Eredità venutagli, ovvero una Università de' beni, o ragioni, dica di venderla con li suoi pesi, benchè sia incerto quali beni, e ragioni cadano sotto quell'Università, e se detratti li pesi ve ne sia d'avanzo per il Padrone, o no; tuttavia quel contratto è valido, e perfetto, perchè la certezza consiste in quella ragione universale, appunto come valido, e perfetto è il contratto della compra, e vendita che si faccia della rete che si sia per buttare in Mare: o della pescaggione, o caccia che si sia per fare in quel giorno, o in altro tempo, e luogo stabilito, perchè in quella speranza si dice consistere la certezza della cosa venduta, benchè sia incerto quel che dovrà importare, e il caso possa portare, che vi sia molto, o che all'incontro vi sia poco, o nulla. (4)

Si attende ancora quell'incertezza, la quale si possa certificare con l'uso comune, oppure con l'arbitrio del Giudice, o col giudizio de' periti in quelle cose, le quali consistono nel genere usuale; come per esempio: se Tizio dica di vendere a Sempronio cento rubbia, o moggia di grano, oppure cento barilli di vino, ovvero tutto il grano, che abbia ne' suoi granari, o tutto il vino che abbia nel suo tinello, o cantina con stabilire il prezzo al-

la ra-

(1) Delle Servitù discorso 73. num. 9 discorso 76. dal numero 7. Dott. Volgar della Compra capitolo 1. num. 5.
(2) De' Regal. discorso 125. num. 3. della Compra disc. 4. numero 6. nella somma numero 4. Dottor Volgar nello stesso ti-

tole della Compra cap. 1. numero 4.
(3) De' Regal. discorso 183. num. 6. dell'Usur. discorso 39. per tutto della Compra nella somma numero 9.
(4) Dottor Volgar della Compra capit. 3. numero 1. per tutto.

la ragione di ciascuna misura, o peso con casi simili: Imperciocchè sebbene nel primo caso del numero certo cade l'incertezza sopra la qualità migliore, e inferiore, e nell'altro cade sopra la quantità; nondimeno questo si può certificare dalla futura misura, o peso, e nell'altro la certificazione può nascere, che avendo il venditore di quel genere s'intenda di quella vendita quella quantità ad arbitrio del Giudice, o de' periti, e a proporzione del prezzo, acciò il venditore non possa pretendere di dare del peggio, e del corrotto, e il compratore non possa pretendere di scegliere l'ottimo, e il migliore; e non avendone s'intenda di quel che più comunemente corre nel paese, sicchè ne' casi di sì fatte incertezze vi si scorga solamente la differenza nel pericolo quando sia del venditore, e rispettivamente del compratore, conforme di sotto si dice; [1] ma ciò non opera che manchi questo requisito.

- 6 In proposito di questo requisito nella pratica occorrono con maggior frequenza le dispute sopra la comprensione, ovvero sopra il più, e il meno d'una stessa cosa, cioè, se vendendosi un podere rustico, ovvero urbano abbracci, o nò alcune officine, ovvero aderenze, che materialmente sieno disgiunte, oppure che essendo materialmente congiunte si abbiano dal possessore per disgiunte, sicchè formalmente si dicano tali: Come per esempio nel primo caso: vicino ad un Palazzo, o Casa vi sieno le stalle, e le rimesse da carrozze, o Case picciole per l'uso della Famiglia, o per uso de' granari, oppure un giardino, e cose simili, se dicendosi semplicemente di vender la Casa, ovvero il Palazzo, vengano sì fatte officine, e aderenze, e lo stesso con la sua porzione di que' piccioli poderetti, o altre comodità che sieno vicini al podere venduto, ma sieno materialmente disgiunti, e nell'altro caso che il possessore d'una Casa usasse d'affittare a parte, ovvero valersi come di cose separate d'alcune stalle, o rimesse, o granari, o botteghe di sotto, ovvero il giardino, e cose simili, benchè sieno materialmente congiunte con la stessa Casa in modo che formino uno stesso edificio, e uno stesso corpo. (2)

Come anche se possedendosi dal venditore la cosa venduta non in tutto, ma in parte, perchè sia comune a qualch'altro; ovvero non possedendosi in piena ragione, e con libera disposizione, ma nell'usufrutto solamente, o con qualche titolo resolubile di fidecommesso, o di feudo; e di enfiteusi, e vendendosi semplicemente s'intenda venduta tutta, e in piena ragione, oppure per quelle ragioni, che esso vi abbia solamente, con somiglianti casi ne quali occorra dubitare della comprensione, ovvero dell'interpretazione del contratto dubbioso. (3)

Questi dubbj veramente sono maggiori delle disposizioni, ovvero alienazioni lucrative, le quali dipendono dalla sola volontà disponente, sicchè quello al di cui favore si sia disposto per poco che ottenga, sempre si dice d'essere il lucro, ma nel presente contratto oneroso, e corrispettivo si deve principalmente attendere la giustizia, e corrispettività, e per conseguenza il prezzo convenuto suol'essere migliore, e il più principale regolatore per conoscere se si sia venduto il tutto, ovvero una parte: (4) Bensì che per essere una questione più di fatto, che di Legge, non è capace di regole certe, e generali applicabili a tutti li casi; ma la decisione dipende dalle prove espresse, ovvero congetturali, e d'altre circostanze del fatto.

Per

- (1) In questa qui sotto al numero 12. §. (3) Dott. Volgar della Compra capitolo 3. Presupposta.
 (2) Della Compra dif. 34. dif. 35. dif. 44. (4) Della Compra dif. 35. num. 5. per tutto.

Per la verificazione di questo primo requisito della cosa certa dedotta nel 7 contratto, alcuni Dottori vanno considerando la qualità delle robe se sieno, ond' in commercio privato, per esservi molte robe, e ragioni le quali si possiedono da' privati, li quali ne hanno il dominio, e l'utile e nondimeno non si possano vendere, o in altro modo alienare senza il consenso, o la licenza del Principe, o d'altro, come sono li feudi, li regali, ovvero li beni enfiteutici conceduti con la proibizione d'alienare li beni fidecommessarj, e simili; (1) Però ciò che riguarda piuttosto gli effetti del contratto, che li suoi requisiti sostanziali, mentre anche la roba d'altri si può vendere, molto più la propria vincolata, sicchè il vincolo oprerà, che il contratto non tolga il dominio ad uno, e non lo trasferisca ad un' altro, ma non riguarda la sostanza del contratto. (2)

Quanto all'altro requisito del prezzo certo, questo si desidera che sia in 8 una certa quantità stabilita da' contraenti, e che consista in denaro, posciachè quando consiste in robe si dirà permutazione, e non compra, e vendita, conforme di sopra si è detto; e quando consista in qualche credito da scompularsi si dirà di dazione in soluto conforme di sotto si dice. Bensì che se convenendosi il prezzo certo in denaro si convenga che possa il compratore in vece del denaro dare a sua elezione tante robe equivalenti, sicchè le robe sieno nella facoltà di far con esse il pagamento: Tuttavia si dirà compra, e vendita, mentre la permutazione propriamente cade quando per obbligo, e per reciproca convenzione si debbano dare le robe, sicchè senza questo cambio il padrone non si farebbe privato della roba, che all'altro trasferisca. Che però quando si stabilisca una compra, e vendita senza il prezzo certo, il contratto sarà invalido, e imperfetto, mentre manca uno de' requisiti sostanziali. (3)

Si danno però diversi casi, ne' quali senza la convenzione del prezzo certo questo contratto sia valido. Primieramente cioè, quando si sia rimesso all'arbitrio del Giudice, ovvero a quello de' periti stimatori, oppure di qualche confidente comune; e che questa certificazione dipoi segua, cadendo la questione non porporzionata a questo luogo quando non segua, perchè quello, a cui si sia rimessa non la voglia fare, o non possa, perchè sia morto sopra di che nell' occorrenze converrà con più maturo studio ricorrere all'altre opere, (4) mentre per la varietà dell'opinioni, e per le distinzioni, e dichiarazioni sarebbe molta digressione.

Secondariamente, quando la cosa venduta si sia già data al compratore, (5) e consumata, ovvero che abbia mutato stato, e forma in modo che l'atto non sia più retrattabile, nè la cosa si possa rimettere nel suo primiero essere.

E terzo quando si tratta mercacanzie, o vittuali, o altre cose usuali, le quali abbiano il prezzo ad un certo modo tassato dall'uso comune corrente, poichè sebbene anche in questo caso si dà la varietà de' prezzi massimo, medio, ed infimo; tuttavia si prende un certo temperamento di mezzo; oppure che si tratti di cose, le quali a somiglianza per l'uso del paese abbiano la stessa tassa generale, e pubblica e che si usi di contrattarle senza necessità di stabilire d'accordo tra le parti il prezzo certo. (6)

Circa

(1) Della Compra nella somma num. 10.

(2) Dottor Volgar della Compra capi. 3. numero 5.

(3) De' Regal. discorso 125. num. 3. de' Credit. discorso 23. num. 5. discorso 135. num. 12. della Compra dal num. 18.

(4) Della Compra disc. 4. num. 8. e seg. nel-

la somma num. 19. Dott. Volgar nello stesso titolo della Compra cap. 4 n. 2.

(5) Della Compra d. discorso 4. num. 17.

(6) De' Regal. disc. 125. numero 6. de' Fidecommessi disc. 130. numero 12. della Compra disc. 4. nu. 12. discorso 5. numero 9. discorso 14. numero 3.

- 9 Circa il terzo requisito del consenso vi cadono due ispezioni, una di fatto, cioè se vi sia perfetto, e ben concluso nella volontà de' contraenti, benchè non vi fosse difetto, o impedimento alcuno; e l'altra sopra la sua qualità presuppusto, che di fatto già vi sia perfetto, cioè se sia valido, e legittimo, o no, sicchè sia giuridicamente sufficiente alla perfezione del contratto.

La prima ispezione è più di fatto, che di Legge, e per conseguenza non è capace di regole certe, e generali, dipendendo dalle prove, e dalle circostanze del fatto se si sia già venuto alla conclusione con un consenso perfetto, oppure che si stia tuttavia ne' termini di trattato, o di velleità, (1) o di promessa, nel che si cammina con li termini generali già accennati ne' titoli antecedenti sopra tutti gli altri contratti, e particolarmente quando si dicano perfetti tra gli assenti, e in qual modo tra questi si congiungono li consensi, (2) mentre questo contratto non ha cosa di speciale.

- 10 L'altra ispezione si distingue tra il difetto, il qual nasca dall' inabilità della persona, la quale non abbia il consenso perfetto, e abile come sono li pazzi, li pupilli, e simili inabilitati dalla natura; oppure dalla Legge comune, o statutaria, conforme per lo più sono li minori e le Donne per li statuti che sono frequenti nell' Italia, quando non si osservino certe solennità, (3) e il difetto il qual nasce dalla qualità dell' atto, perchè il consenso sia stato estorto per forza; o per paura, ovvero per dolo, e inganno, (4) o che sia simulato: Che però si deve parimente dire, che non sia materia capace di regole certe, e generali; ma che il tutto dipenda dalle circostanze de' casi particolari. (5)

- 11 Si danno però diversi casi, ne' quali anche senza il consenso del Padrone; o di quello che in sua vece lo possa dare come sono li tutori, e gli altri amministratori, e procuratori Legali, ovvero convenzionali sia praticabile questo contratto della compra, e vendita. Primieramente cioè, quando si tratta di roba, la quale si possiede in comune col fisco: Imperocchè questo la potrà vender tutta anche per la parte del Consorte, benchè questo non vi consenta, nè voglia venderla.

Secondariamente quando si tratta de' vittuali, e altre cose opportune al bisogno, ovvero all' utile pubblico, che il Principe, ovvero il Magistrato sforza il Padrone a venderle, e comprarle benchè non ne abbia volontà, conforme particolarmente la pratica insegna nel grano, e negli altri vittuali nel tempo della carestia supplisce il consenso. (6)

Terzo quando si tratta di Casa, o sito, che serva per fabricare, ovvero ampliare oppure ornare, e abbellire qualche Chiesa, o Convanto, o altro luogo pio, che il Padrone può essere sforzato a vendere benchè non voglia; (7) E lo stesso quando si tratta per fare qualche fortezza, o qualche ornato grande pubblico, e anche privato, il quale influisca al pubblico, conforme segue in Roma per la Bolla di Gregorio XIII.; (8) oppure che si tratti di una cosa comune, la quale non riceva divisione, che un Consorte sia tenuto a vendere la sua porzione all' altro col partito, oppure che a uno più che all' altro assista l' equità, e la convenienza.

(1) In questa libro 3. titolo 16. numero 1.
§. Queste.

(2) In questa libro 3. titolo 20. numero 15
§. Se la stipulazione.

(3) In questa libro 3. titolo 20. numero 7.
§. Bensì.

(4) De' Benefic. discorso 78. numero 6.

(5) Dott. Volgar della Compra capitolo 1.

per tutto.

(6) De' Regal. discorso 44. num. 15. e segg.
discorso 45. numero 5.

(7) Delle Servitù disc. 1. numero 18. discorso 17. numero 6.

(8) Delle Servitù. discorso 79. discorso 80.
per tutto.

E quarto in que' casi, ne' quali vi entri il ritratto prelativo, del quale più di proposito si discorre altrove. (1)

Preusposta la perfezione di questo contratto per il conorso degli accen-
nati tre requisiti resta di vedere degli effetti, che quello produce, tra li
quali si suole stimare il più considerabile quello del pericolo, ovvero dell'
aumento, o decremento, che dipoi segua nella cosa venduta, che sia del
compratore, il quale deve sentir così il comodo, come l'incomodo, anche
quando non si fosse venuto all'atto della consegna, che da' Giuristi si dice
la tradizione, posciachè sebbene il solo contratto, benchè valido, e perfetto
senza la tradizione non basta a trasferire nel compratore, nè il dominio,
nè il possesso, che tuttavia restano appresso il venditore; nondimeno a
quest'effetto del pericolo finge la Legge, che il dominio sia già in potere
del compratore quando per patto fra le parti non si fosse altrimenti conve-
nuto. (2)

Si limita però questa regola in quelle cose, le quali più come genere,
che come specie si vendano a peso, ovvero a misura, oppure a numero, co-
me sono grano, vino, oglio, merci di seta, lana, lino, e simili, e anche
robe di metalli, e simili usuali, sicchè non sieno vedute come certa specie in
quel modo che ne' mobili segue nelle statue, pitture, arazzi, gioje, e cose
simili, ma come genere anche ristretto a una certa specie, o qualità, sicchè
dalla misura, o peso, ne dipenda il valore; perchè in queste cose il perico-
lo tuttavia continua nel venditore fino a tanto che segua la consegna per
mezzo della misura, o del peso, o la numerazione, (3) eccettuazione due
casi, uno cioè, che il patto fosse in contratto, e l'altro che non manchi
dal venditore dal consegnarle, ma il mancamento sia per mora, e colpa del
compratore di riceverle, mentre in questo secondo caso anche senza il patto
il pericolo farà del compratore. (4)

Anzi quando questo mancamento vi sia per parte del compratore di pren-
der le robe vendute ne' tempi stabiliti si dà alle volte di caso che sia esso
tenuto pagarne il prezzo, e non possa più chiedere la roba comprata quando
così persuada la natura, e la qualità delle robe vendute, che il punto con-
sista nel tempo, conforme per la più frequente pratica suol seguire ne' mi-
nerali, e l'altre cose, a' quali si adatti la stessa ragione, conforme nell'altre
opere in occasione de' casi seguiti potranno vedere quelli, li quali si voglio-
no in ciò maggiormente soddisfare. (5)

L'altro effetto è quello de' frutti, posciachè sebbene per il rigore della
Legge finchè segua la tradizione, con la quale, e non prima si trasferiscono
il dominio, e il possesso, li frutti spettano al venditore; nondimeno se il
compratore avrà pagato il prezzo, ovvero che per colpa del venditore sia
stato astretto a tenerlo depositato, o in altro modo ozioso, senza che esso ne
potesse più disporre, corrono a suo favore li danni, e gl'interessi nell'equi-
valente de' frutti, e in loro vece, in quel modo, che all'incontro se il com-
pratore possiede la roba, e da essa prende li frutti senza pagare il prezzo è
tenuto verso il venditore allo stesso interesse, che ragguaglia li frutti. (6)

E sebbene pare che stante quest'obbligo del venditore di rifare gl'interessi

K k

al

(1) Delle Servitù discorso 82. per tutto.

(2) Della Compra discorso 8. num. 6. nella
somma num. 20. Dottor Volgar nello
stesso titolo della Comp. cap. 5. num.
5. vers. Quando poi.

(3) De'Regal. disc. 118. n. 3. discor. 125. n.
2. de'Credie. disc. 23. num. 3. 4.

(4) De'Regal. d. discorso 118. num. 4. di

scoisso 125. num. 7. Dottor Volgar del-
la Compra cap. 5. dal num. 4.

(5) De'Regal. di discorso 118. num. 5.

(6) Dell'Usur. dal discorso 15. num. 3. fi-
nal al discorso 23. per tutto nella som-
ma num. 6 della Compra nella somma
num. 10. Dottor Volgar nello stesso ti-
tolo Compra cap. 5. num. 6.

al compratore alla stessa misura, e proporzione de' frutti, resti ciò una cosa ideale, e di niun effetto; nondimeno è di molta importanza per l'interesse del terzo, al quale li frutti si sieno alienati da quello, al quale in rigore di Legge ne sia il Padrone, e molto più frequentemente per li frutti intellettuali onorifici, e preeminenziali, li quali possano essere di molta importanza a beneficio d'un terzo, e nondimeno non hanno stima d'interesse borale da rifarsi: Come per esempio il presentare a qualche beneficio, o dignità annesso alle robe vendute; l'intervenire in qualche parlamento, o commizio, e dare il voto; il fare grazia de' delitti per la giurisdizione annessa all'istesse robe, e cose simili; (1) posciachè all'effetto della validità dell'atto per l'interesse del terzo importa molto il vedere se sia seguita, o no quella tradizione, la quale cagiona la suddetta traslazione del dominio, e del possesso a quest'effetto. (2)

- 14 Importa ancora molto il vedere se vi sia questa tradizione, o no a rispetto del terzo; imperocchè se tra Tizio venditore, e Cajo compratore segue il contratto perfetto della compra, e vendita, ma non segue la tradizione, sicchè il dominio, e il possesso rimangano tuttavia in potere di Tizio venditore, il quale dipoi venda la stessa cosa a Sempronio, al quale la dia, sicchè con questo sia seguita la tradizione, sarà questo il miglior compratore, e benchè posteriore sarà preferito al premio, al quale però resta l'azione contro il venditore a' danni, ed interessi. (3)

A questi effetti dunque, e altri simili, per li quali è necessaria la suddetta tradizione, si disputa tra' Dottori se basti quella tradizione, la quale si esprima dal Notaro nell'Istromento che si dica come allora se gli dà, e se gli consegna, e benchè non manchi la solita varietà delle opinioni; tuttavia è più ricevuto in pratica, che bastino quando la cosa venduta sia nel cospetto de' contraenti, sicchè per verità quelle parole sieno verificabili, ma non già se ciò non si verifichi naturalmente.

Come anche si disputa molto se basti quella tradizione finta, la quale nasce dal costituito, e benchè parimente non manchi la stessa varietà dell'opinioni; pare nondimeno più ricevuto che basti per questo secondo effetto d'impedire che la roba non si possa dipoi vendere ad un'altro, ma non per l'altro de' frutti come sopra.

Si suole ancora disputare della suddetta traslazione del dominio se sia seguita, o no ad effetto della poeriorità del venditore per il prezzo nel concorso de' creditori del compratore, ma di ciò si parla altrove. (4)

- 15 In proposito del primo effetto di sopra accennato del pericolo se sia del compratore, ovvero del venditore, suole frequentemente occorrere il dubbio nelle merci, e altre cose simili, le quali si commettano in altre Città e paesi d'onde si mandino dal venditore al compratore, il qual sia in altro luogo, di cui sia il pericolo de' rubbamenti, de' naufragi, ne' bagnamenti, e altri accidenti; ma non è punto capace di regole certe applicabili ad ogni caso, dipendendo in gran parte la decisione dalle circostanze del fatto, e dall'uso de' negozianti: Che però nell'occorrenze converrà di ricorrere all'altre opere, nelle quali in occasione de' casi seguiti di ciò più di proposito si discorre; tuttavia per una notizia generale, e superficiale, pare che in gran parte dipenda dal prezzo che correrà. Imperocchè se cor-

rerà

(1) Della Dot. discorso 160. num. 16.

2) Dottor Volgar della Compra ca. 5. n. 6. e 7.

(3) De' Feud. discorso 66. num. 7. de' Regal. discorso 27. numero 5. Dottor Volgar

gar della Compra d. cap. 5. num. 8. e 9.

(4) Della Compra discorso 5. numero 2. de' Credit. disc. 4. num. 1. e segg. discorso 6. n. 1. e segg. disc. 23. n. 2. e seg. Dot. Volg. nello stesso tit. della Compra cap. 5. n. 10.

terà il prezzo più alto del luogo, nel quale sia il compratore che dà la commessione, il pericolo sia del venditore; ma all'incontro se correrà il prezzo minore del luogo del venditore, sia del compratore, mentre in questo secondo caso si finge che il venditore, al quale si dà la commessione di mandare le mercanzie faccia due personaggi compatibili, uno cioè di venditore, e l'altro di procuratore, e mandatario del compratore corrispondente che dà la commessione, sicchè come venditore consegna a se stesso come procuratore, e mandatario del compratore le merci per inviarcele. (1)

L'altro effetto di questo contratto già valido, e perfetto è quello dell' 17 obbligo dell'evizione, che sovrasta al venditore, benchè non si sia detto, mentre si dice un'obbligo il quale cammina per la natura del contratto: Che però se al compratore sarà evitta la cosa venduta, cioè, che gli sia tolta affatto in ragione di dominio; che è propriamente il caso dell'evizione, perchè non fosse del venditore, ma d'un'altro; oppure che fosse sua, ma con un dominio risolubile con la sua morte, conforme per la più frequente pratica segue nelle robe soggette a fidecommesso, o altro somigliante vincolo; o che per li suoi debiti fosse venduta con l'autorità del Giudice; in tal caso il compratore avrà contro il venditore l'azione dell'evizione, benchè non si sia promessa, (2) che vuol dire non solamente di dover restituire il prezzo ricevuto, ma di rifare ancora ogni danno, ed interesse, che perciò al compratore ne nasca: Sicchè altro è la restituzione del prezzo, e altro è l'evizione, perlochè in alcuni casi il venditore non è obbligato all'evizione, e nondimeno è tenuto alla restituzione del prezzo per essere un termine diverso dall'altro. (3)

Non si dice però di seguire l'evizione, se non quando di fatto sia tolta la roba al compratore, sicchè cessi d'esserne padrone, e possessore; onde le sole molestie non bastano, ma in questo caso compete un'azione diversa di liberare dalle molestie, ma non quella dell'evizione. Anzi quand'anche il compratore perda il possesso di fatto per un giudizio di Salviano, o simile per soddisfarsi de' frutti, sicchè non intacchi il dominio, non si dice seguita l'evizione. (4)

Acciò competa quest'azione dell'evizione è necessario, che il compratore 18 quando se gli muova la lite, lo denunci al venditore, acciò lo difenda, perchè altrimenti il venditore si potrà scusare col replicarli che si lamenti di se medesimo, mentre se se gli fosse denunciato, esso l'avrebbe difeso, (5) eccetto se la giustizia dell'evincente fosse così chiara, e certa, che quand'anche fosse seguita la denuncia, non avrebbe potuto il venditore impedire. (6)

Molti casi però si danno, ne quali quest'azione non compete, ma in tutti 19 cade una stessa limitazione generale quando si fosse diversamente convenuto, perchè ciò non ostante si sia espressamente promessa, (7) mentre in sì fatte cose, nelle quali non si scorge difetto di podestà ogni regola Legata cede al patto, e alla convenzione delle parti.

K k 2

Pri-

(1) Della Compra discorso 5. num. 4. e seg. discorso 6. per tutto nella somma numero 22. Dottor Volgar nello stesso titolo della Compra capitolo 5. n. 5.

(2) Della Compra, e vendita nella somma num. 31.

(3) Della Compra in detta somma sotto il num. 33.

(4) Della Compra della stessa somma n. 40. de' Credit. discorso 135. num. 11.

(5) Della Compra discorso 19. num. 8. nella somma numero 41. de' Credit. discorso 71. num. 3.

(6) Della Compra discorso 50. num. 2. e segg. de' Credit. detto discorso 71. n. 4. e segg. de' Regal. discorso 64. num. 8. della Giurisdiz. discorso 60. num. 7. e segg.

(7) Della Dot. discorso 89. num. 4. e 5. della Compra discorso 17. num. 9.

Primieramente, quando vi sia patto, che il venditore si dichiara di non voler esser tenuto di evizione, ma di vendere la cosa per tale qual'è, e che da esso si spoliiede; oppure che la promessa sia ristretta al fatto proprio solamente conforme frequentemente insegna la pratica. (1) Secondariamente quando il compratore sapesse bene le ragioni d'un'altro, per le quali segua l'evizione. (2) Terzo quando l'evizione segua per colpa del compratore, (3) o per una manifesta ingiuria del Giudice. (4) Quarto quando sia evizione, la quale nasca per la natura della cosa, (5) e che tal natura si sia esplicita perchè si sia detto che la roba fosse feudale, ovvero enfiteutica, o in altro modo soggetta a devoluzione, o caducità, o che si sia venduta la cosa a vita d'una persona, la quale muoja, con casi simili. Quinto quando si tratti della vendita d'un corpo universale, come per esempio di una Eredità, o d'un negozio, o d'un feudo, che se mancano alcuni membri non entra l'evizione. (6) Sesto che a quest'obbligo non soggiacciano il creditore ad istanza di cui si venda la roba del debitore, (7) oppure l'Erede beneficiario, il qual venda la roba ereditaria; (8) ma l'azione competerà contro il debitore, o rispettivamente contro l'Eredità con altri casi che con più maturo studio, quando si sia più provetto si potranno vedere nell'altre opere. (9)

20 Oltre quest'azione dell'evizione, e l'altra di forzare il venditore a liberarlo dalle molestie vi è ancora un'altra azione la quale si dice alquanto di meno, cioè, che se si vende una cosa per libera, e si ritrova soggetta a qualche peso, oppure che si vende, come d'una qualità migliore, e si ritrova d'inferiore; come per esempio se si dice di vendere un vaso d'oro, il quale si ritrovi d'argento con casi simili, entra l'altra azione a dovere il venditore restituire quel di più che per tal rispetto si sia venduta con altre considerazioni, le quali cadono sopra questa materia dell'evizione, ovvero delle molestie, e dell'azione quanto meno, per le quali convenien ricorrere all'altre opere, (10) perchè farebbe molta disgressione, bastando per ora la notizia di sì fatti termini più generali, e più necessarij.

21 Occorrono ancora tra il venditore, e il compratore frequentemente le controversie sopra l'annullazione, ovvero la rescissione, o risoluzione del contratto, e questi sono termini diversi, al che conviene avvertire per li diversi effetti, che rispettivamente da essi nascono; sicchè altro è il caso della nullità, altro quello della rescissione, e altro quello della risoluzione.

22 La nullità nasce o dal mancamento d'alcuno de' tre requisiti sostanziali, de' quali si è detto di sopra, e particolarmente da quello del consenso, il quale non sia sufficiente, e legittimo per difetto della potestà di quel contraente

(1) De' Feud. discorso 32. num. 4. delle Donaz. discorso 53. num. 4. e 6.

(2) De' Feud. discorso 44. num. 13. de' Regal. discorso 164. num. 2. e segg. della Compra discorso 10. num. 6. discorso 11. num. 6. discorso 17. num. 8. discorso 50. num. 9.

(3) De' Feud. discorso 44. num. 3. della Compra discorso 16. num. 6. dell' Alienaz. discorso 48. numero 52. de' Fidecommessi discorso 175. num. 4.

(4) De' Regal. discorso 11. num. 22. vers. Ponderabam nel fin.

(5) De' Fidecommessi detto discorso 175. num. 2.

(6) De' Feud. discorso 32. num. 2. nell'

Annotaz. num. 1. e segg. discorso 47. num. 19. discorso 65. num. 4. e segg. della Dot. discorso 89. num. 8. della Compra discorso 18. num. 5. discorso 26. num. 2. e 3.

(7) De' Giudiz. discorso 40. num. 76.

(8) Dottor Volgar della Compra capitolo 7. num. 21.

(9) Della Compra nella somma dal num. 31. al num. 44. Dottor Volgar nello stesso titolo della Compra capitolo 7. per tutto.

(10) Della Compra discorso 9. e discorso 10. per tutto nella somma num. 36. Dottor Volgar nello stesso titolo della Compra detto cap. 7. num. 25.

traente, il quale allega la nullità; oppure per difetto dell'atto non sincero, perchè sia per forza, o per paura, o simulato, e fatto con fraude, e con inganno, e dolo: Ovvero che vi sia una lesione grandissima, a tal segno che si dica enormissima, sicchè contenga in se il dolo presunto, cioè, che la Legge presume il dolo nell'ingannatore in tant' eccesso, sopra del quale cadono le dispute quando sia tale che arrivi ad indurre una lesione enormissima; e benchè vi sia non poca varietà d'opinioni, pare nondimeno che sia di presente più comunemente ricevuto in pratica che si dica tale quando sia oltre li due terzi, sicchè una cosa la quale vaglia trenta, si sia venduta meno di dieci. (1)

La rescissione presuppone l'atto valido, e perfetto, ma che si possa rescindere per qualche giusta causa, la quale per lo più si suole restringere a due casi, uno cioè quando fosse seguita l'evizione in parte, (2) o che la cosa fosse minore di quel che si fosse asserita, o che fosse di diversa qualità, senza che il venditore sia in dolo, perchè non entra la nullità, ma entra l'azione a rescindere il contratto, perchè il compratore possa giustamente dire, che senza quel presupposto non avrebbe fatto la compra; e in questo caso quando particolarmente si tratta di cose semoventi, cioè d'animali, ne quali, e particolarmente ne' cavalli, più frequentemente l'insegna la pratica, e altri mobili si usa il termine della redibitoria, cioè, che ritrovandosi la cosa difettosa, e d'inferior qualità, sia lecito al compratore di restituirla, e di chiedere la restituzione del prezzo pagato, ovvero di esser disobbligato del pagarlo, benchè in ciò particolarmente quanto agli animali si differisca molto all'usanze de' paesi, e luoghi. (3)

E l'altro più frequente caso di rescissione è quello che nasce della lesione enorme, (4) la quale secondo li termini generali della ragion comune quando non vi sieno diverse Leggi particolari si dice tale quando passi la metà del giusto prezzo, cioè, che si sia comprata per la metà di più di quel che vaglia, perchè non arrivando a valer dieci si sia comprata per venti, o che all'incontro valendo venti si sia comprata per meno di dieci, (5) mentre in questo caso quello il quale sia l'eso avrà l'azione di rescindere il contratto, però è in elezione dell'altro contraente; o di consentire alla rescissione, ovvero di supplire il giusto prezzo. (6)

Ma se si tratta del fisco, o de' pupilli, o Comunità, e altre persone, o corpi privilegiati, questa lesione basta nella sesta parte, (7) cadendo la questione se nelle compre le quali si facciano dal Giudice all'asta pubblica basti questa lesione nella sola sesta, oppure vi sia necessaria la metà, e a mio parere si crede più ragionevole che basti la sesta; tuttavia conviene di camminare con quell'opinione che sia ricevuta in quel Paese, o Principato, o Tribunale, conforme più di proposito nell'altr'opere si discorre. (8)

E finalmente la risoluzione nasce quando si sia fatto il contratto sotto qualche condizione, la qual manchi, ovvero si sia limitata a qualche tempo,

(1) Dell' Enstaus. discorso 54. sotto il numer. 6. de' Camb. discorso 1. numero 22. delle Donaz. discorso 24. numero 3. dell' Compra discorso 54. n. 60. delle Preeminenze discorso 11. num. 8. de' Ufur discorso 2. numero 6.

(2) Della Dot. discorso 157. n. 14. della Compra discorso 11. numero 5. disc. 17. e discorso 18. per tutto.

(3) Della Compra discorso 8. per tutto

4) Della Compra nella somm. n. 2. 23.

(5) Delle Preeminenze discorso 11. n. 4.

(6) Della Compra discorso 27. numero 2.

(7) De' Regal. discorso 65. num. 17. disc. 201. n. 2. Dottor Volgar. della Compra capitolo 6. numero 5.

(8) Della Compra discorso 16. n. 4. discorso 24. numer. 11. nella somma num. 29. e 30. de' Giudiz. discorso 40. numero 66 Dottor Volgar. della Compra detto capitolo 6. numero 6.

po, oppure alla vita d'una persona, e per la più frequente pratica quando sia col patto della ricompra, o della retrovendita. (1)

Tra questi tre termini si scorgono delle differenze notabili, posciachè nel primo caso della nullità, anche per l'accennato dolo presunto, il qual nasce della lesione enormissima, il dominio non si dice mai tolto al venditore, nè trasferito nel compratore; dal che nascono molti effetti, e particolarmente, che non si dia la suddetta elezione di supplire il giusto prezzo, (2) ed anche vengano restituiti li frutti nel mentre percetti (3) e che la roba si possa recuperare anche di mano de' terzi possessori, (4) nè quali con buona fede, e con titolo oneroso si sia trasferita, che tutti questi effetti cessano nell'altro caso della rescissione, e particolarmente non si dà l'azione contro il terzo, il quale con buona fede, e con titolo oneroso per giusto prezzo la possiede, sicchè in esso non si consideri la stessa lesione, e non vengano li frutti, e quanto al caso della risoluzione li suddetti effetti cominciano dal tempo, che se ne faccia il caso, e non dal principio come segue nel primo della nullità con altre considerazione, le quali sopra di ciò cadono, e sopra di che conviene dire lo stesso che non è possibile il riassumerle per minuto, ma che badino a queste notizie più sostanziali, potendosi per le altre cose con più maturo studio ricorrere all'altre opere, (5) e particolarmente per l'accennato caso delle rescissione, perchè la cosa si ritrovi di minor quantità di quel che si sia asserita, o che senza rescindere il contratto si dimandi quel che si sia pagato di più, occorre alle volte disparare se la vendita si dica fatta a corpo, sicchè la quantità narrata, sia dimostrativamente, ovvero si dica fatta a misura, [6] sicchè debba il venditore mantenerla vera, e ritrovandosi minore difalcar il prezzo, e all'incontro ritrovandosi maggiore chiedere al venditore quello di più per la rata: Nel che non si può dare una regola certa per essere questione di fatto da decidersi con le circostanze particolari di ciascun caso.

- 25 Tutto quello che si è detto in questo contratto della compra, e vendita, così per il concorso de' tre requisiti, come anche per gli obblighi, ed effetti, ed anche per l'annullazione, rescissione, e risoluzione, e altro cammina nell'altra già accennata terza specie, la quale cade sotto questo titolo della dazione in soluto, (7) la quale in sostanza non è altro che un contratto di compra, e vendita, con la sola differenza, che in cambio di pagarsi il prezzo, questo si scompota con quel che si deve. Onde le maggiori questioni sono sopra la sua qualità se vi sia, o no, quando la roba del debitore si dia al creditore senza esprimerci bene il titolo per il dubbio se sia piuttosto data in pegno, che in soluto, del che si discorre altrove. [8]

Come anche in questa specie di contratto della dazione in soluto, cade il dubbio se seguendo l'evizione della roba data, il creditore ritorni, o no alle primiere ragioni del suo credito, oppure che essendo questo già estinto gli competa solamente l'azione dell'evizione; [9] e pare che secondo questa seconda parte sia la regola da limitarsi per il patto contrario o per la nullità dell'

(1) Della Compra nella somma numero 64.

(2) Della Compra discorso 27. num. 2.

(3) Delle Donaz. discorso 54. num. 4. della Compra discorso 44. num. 9. disc. 54. numero 10.

(4) Della Compra discorso 25. n. 6 discorso 54. numero 5.

(5) Della Compra nella somma num. 25.

(6) Della Compra discorso 9. sotto il n.

4.

7 D'ell' Usur. discorso 10. n. 6. de' Cre.

dit. discorso 27. num. 14. discorso 32.

numero 9. discorso 64. numero 7. disc.

65. n. 10. della Compra nella somma num. 5. Dottor Volgar nello stesso titolo della Compra capitolo 1. n. 5.

(8) De' Credit. discorso 64. num. 25. discorso 66. numero 5. e segg. discorso 135. n. 8. e segg.

(9) Della Compra disc. 17. num. 7. discorso 46. numero 26.

dell'atto, o per il privilegio della persona, come per esempio segue nelle dotte, [1] con casi simili.

E in ciò si scorge privilegiata la prima specie della permutazione imperciocchè nel caso dell'evizione si può ritornare a ripigliarsi la sua roba data in scambio, quando tuttavia sia in potere dell'altro contraente, o del suo Erede, cadendo il dubbio quando sia passata con la buona fede, e con titolo oneroso in potere id un terzo. (2) E questo basti nella presente materia, per non confondere.



TOTO-

(1) Della Compra detto discorso 17. n. 7.

(2) De Feud. discorso 81. sotto il num. 13.

vers. Primus della Compra discorso 20.
numero 2. e segg.

TITOLO XXV.

DELLA LOCAZIONE, E CONDUZIONE.

S O M M A R I O.

- | | |
|--|--|
| <p>1. Come la locazione in molte cose concorda con la vendita.</p> <p>2. In che differisca dalle locazioni.</p> <p>3. Dal prezzo si conosce, che contratto sia.</p> <p>4. Ne' predj urbani la pensione corre a giorno per giorno, e ne' rustici e di campagna anno per anno, e delle limitazioni di questa regola.</p> <p>5. Quando sia piuttosto enfiteusi, che locazione.</p> <p>6. Qual pericolo, caso fortuito, o colpa spetti al conduttore, o affittuario.</p> <p>7. Della relocatione quando s'intenda</p> <p>8. Se l'antico affittuario si debba pre-</p> | <p>ferire al moderno.</p> <p>9. D'alcuni effetti comuni a questo contratto, e quello della vendita.</p> <p>10. Se il successore sia tenuto a stare alla locazione.</p> <p>11. Del disfalco, dove sia a proposui trattare.</p> <p>12. Della locazione dell'opre degli uomini.</p> <p>13. In che differiscano l'opre nobili dalle mechaniche, e dalle miste.</p> <p>14. Della locazione dell'opere de' giumenti, e vetture.</p> <p>15. S'accennano alcune questioni nella materia di subaffitto, e sollocazione.</p> |
|--|--|

SI dice nel principio del Testo, e con ragione, che questo contratto della locazione, e conduzione è molto vicino a quello della compra, e vendita, e cammina con le stesse regole, in modo che quanto si è detto nel titolo antecedente della compra, e vendita si addatta al presente con alcune poche differenze, che di sotto si vanno accennando; imperciocchè quelli stessi tre requisiti sostanziali, li quali sono necessarij nella compra, e vendita, cioè il consenso legittimo, e perfetto, la cosa certa, e il prezzo certo; si richiedono ancora in questo, (1) e lo stesso circa la questioni della comprensione, cioè che cosa venga sotto il contratto, ed anche circa la nullità, la rescissione, e la reffoluzione, e l'evizione, cioè l'obbligo del locatore di mantenere il contratto, e il conduttore nel godimento della cosa locata con altre cose nell'antecedente titolo accennate. Per lo che basterà di accennare le differenze, le quali tra questi contratti si scorgono, e quel che si abbia in questo di particolare, bastando nel di più rimettersi al sudetto, titolo, (2) per non ripetere le stesse cose.

2. Pare dunque, che primieramente differiscano non nel primo requisito del consenso in quella parte, la quale riguarda il difetto della potestà de' contraenti, o uno di essi, cioè, che quello della compra, e vendita generalmente, per regola sia proibito senza quelle solennità, che dalla Legge comune, o locale si richiedano in quelli li quali non abbiano la libera disposizione o del loro avere, e non sia proibito questo della locazione, e conduzione per quel che insegna l'uso più comune. Però questa differenza in effetto non vi è; imperciocchè

(1) Della Locaz. discorso 16. numero 3. nella somma numero 2.

(2) In questa libro 3. titolo 23. numero 36. Si deve, e S. legg.

chè la regola generale stabilita in tutti li contratti abbraccia così l'uno come l'altro, ma nel secondo la suddetta regola si limita in più casi che il primo. Primieramente cioè, quando sia locazione a breve tempo, che ne' beni delle Chiese è stabilito, che sia un triennio, (1) e quanto agl' altri proibiti di alienare si scorge la solita varietà dell' opinioni, ma la più comunemente ricevuta si stima quella che sia sotto il decennio. [2] Quando però il difetto del consenso non sia naturale, ma accidentale, perchè nasca dalla Legge positiva comune, o locale, sicchè per altre naturalmente la persona sia capace di consenso perfetto, posciacchè quando vi sia il difetto naturale, come segue ne' pazzi, e ne' pupilli, e simili, ogni atto resta invalido senza la distinzione se sia a breve, o lungo tempo, mentre il consenso manca naturalmente affatto, come s'è veduto altrove. [3]

Circa il secondo requisito della cosa certa pare che non vi si scorga differenza alcuna, mentre conforme nel contratto della compra, e vendita qualunque specie di robe, le quali non sieno espressamente proibite della Legge sotto di esso cadono così stabili come mobili, e semoventi, e così fruttifere, come infruttifere, e così corporali, come incorporali, e intellettuali, lo stesso segue in questo contratto della locazione, e conduzione, sicchè anche negli aninfanti, e ne' mobili di Casa, e ne' vestiti, e cose simili quello cade: [4] E tuttavia vi si scorge la differenza negl' Uomini liberi, che non sono nel commercio, e non si possono vendere in quel modo che si vendono li servi, che volgarmente diciamo schiavi, e nondimeno in essi cade questo contratto della locazione, e condizione, perchè locano le loro persone, e opere, conforme la pratica così frequente, e comune insegna ne' servidori, e corteggiani, ne' soldati, negli Avvocati, e Procuratori, ed altre persone del Foro, ne' Medici, ne' Scrittori, e negli artefici, e negli operarij di Citrà, e di Campagna con quelle questioni che sopra tal materia si dibattono nell' altre opere. (5]

Nel terzo requisito del prezzo certo differiscono nel modo, cioè, che nel contratto della compra, e vendita il prezzo è unico in tutto a proporzione del valore senz' altra reiterazione, e tratto successivo, eccetto quello che riguarda la comodità di pagarlo per la dilazione, che al compratore si conceda; e all' incontro in questo della locazione, e conduzione non può esser unico a misura del valore della roba, ma dev' esser distribuito in ciascun' anno, o mese, o altro tempo a misura, e proporzione del frutto più che della proprietà, e nella figura, o ragione di frutto, e non di capitale, e si esplica con un vocabolo diverso di pensione, o censo, o risposta, o altra simile più che di prezzo; (6) cadendo le stesse limitazioni, e dichiarazioni che ivi si sono dette quando il prezzo, ovvero la pensione non si esprimesse, e non si certificasse dalle parti. [7]

Che però quando si tratta d' un contratto equivoco, nel quale cada il dubbio se abbia natura di vendita, ovvero di locazione, conforme per lo più segue nelle concessioni a vita, per conoscere se abbia piuttosto una natura, che l' altra, si ricorre a questa circostanza, posciacchè se sarà un prezzo

Ll

zo

(1) Dell' Alienaz. discorso 1. num. 33. della Locaz. discorso 22. num. 2. discorso 38. num. 2. Conflit. Osserv. 223. Dottor Volgar della Locaz. cap. 2. dal n. 4. e seg.

(2) Delle Servitù discorso 44. num. 2.

(3) In questa libro 3. titolo 20. num. 5. Pa. Li Muti, e Pa. seg.

(4) Della Locaz. nella somma num. 3. Dottor Volgar nello stesso titolo della

Locaz. capitolo 2. num. 11. e seg.

(5) Delle Locaz. discorso 11. discorso 12. discorso 13. discorso 52. per tutto.

(6) Della Compra discorso 1. num. 8. e 9. Dottor Volgar della Locaz. cap. 2. num. 13.

(7) Della Locaz. discorso 16. num. 3. nella somma num. 13. e in questa libro 1. titolo 23. num. 8. Pa. Quanto, e Pa. segg.

zo solo si dirà compra, e vendita, e se sarà distribuito a ragione di anno, o mese, o altro tempo che duri il godimento, si dirà locazione, e conduzione; (1) se pure la convenzione delle parti non dichiara altrimenti.

- 4 E oltre di queste differenze ve ne sono altre; primieramente cioè, che questo contratto della locazione, e conduzione desidera un' altro requisito del tempo certo, nel quale debba durare, sicchè sia stabilito in anni, o mesi, o settimane, e giorni, il che non cammina di sua natura nella compra, e vendita: Che però quando tal terminazione di tempo non vi fosse, in tal caso il tempo v'è regolato dalla qualità della cosa; imperocchè se sarà infruttifera naturalmente, sicchè il suo fatto per il quale si paga la pensione sia accidentale, ed intellettuale per la sola ragione del godimento, ovvero dalla comodità che dia, che però giuridicamente si dice frutto civile, il quale in tutti li tempi sia eguale, ed uniforme, come per esempio sono li beni mobili, e anche li stabili urbani, cioè le case, e altri edificj da abitare, o per altre comodità, e in tal caso il contratto, s'intende fatto giorno per giorno, sicchè ogni giorno sia in libertà di ciascuna delle parti di recedere, ma se fosse fruttifera naturalmente in modo che secondo in solito corso naturale produca il frutto ne' suoi tempi stabiliti dalla natura, ed anche con la mistura, ed ajuto dell'industria, come sono li poderi rustici, e in tal caso s'intende il contratto fatto per un'anno, e così successivamente d'anno in anno, intendendosi per anno, non già quell'ordinario, il quale v'è regolato dal corso del Sole di dodeci mesi, e di 365. giorni, ma quel tempo che corre fra un'intera, e perfetta raccolta di tutti li frutti, e l'altra, (2) posciachè sebbene in molte specie de' frutti, e per lo più questo corso del Sole n'è il regolatore, conforme segue nel grano, e altre biade, nel vino, e oglio, nell'erbe, e negli altri frutti, nondimeno secondo la diversa qualità de' climi, e de' paesi, ovvero secondo la diversa usanza della cultura in molte specie la pratica porta che vi corrano più anni, e tutti questi si dicono un'anno solo.

Anzi ne' medesimi poderi urbani il frutto civile, ovvero accidentale, de quali per lo più è uguale, e uniforme in tutti li tempi, si dà tuttavia il caso di questa difformità, che dia maggior frutto, ovvero maggior comodità in una parte dell'anno, che nell'altro, e altre volte in una settimana, ovvero in un giorno più che in tutto il rimanente, come per esempio segue nell'edifizj, che servono per l'uso delle fiere, e mercanti, e de'ridotti, o feste; e in tal caso cammina lo stesso che ne' poderi rustici, [3] che s'intenda ad anno.

E lo stesso quando così porti l'uso del paese, che anche le case, ovvero altri poderi urbani, e di uniforme comodità non si affittino che di anno in anno, e in un tempo stabilito, sicchè fuori di quel tempo difficilmente si ritrovano ad affittare, come per esempio insegna la pratica più frequente nel Regno di Napoli, [4] che le case, e botteghe, e altri somiglianti edificj si affittano d'anno in anno, regolando questo dal mese di Agosto, o Settembre, e nella stessa Città di Napoli dal giorno 4. di Maggio, così stabilito per una Regia Prammattica per togliere il disordine che la speienza insegnava nascere di molte infirmità, e morti per la mutazione dell'aria, e dell'abitazione nelli suddetti mesi di Agosto, o Settembre.

E stan-

(1) Della Compra discorso num. 9.

(2) De' Regal. discorso 122. num. 14. discorso 157. num. 5. segg. della Dot. discorso 160. num. 41. e segg. dell'Alienaz. discorso 1. num. 34. e 37. del-

la Locaz. discorso 51. dal num. 4. nella somma num. 15.

(3) De' Regal. discorso 157. num. 6.

(4) Della Locaz. nella somma n. 16. vers. Non nel fin.

E stante questo requisito del tempo certo, ne segue che se la locazione ⁵ si faccia per un tempo incerto, il quale non passi la vita d'una, ovvero alcune persone, benchè certe, cade tuttavia il dubbio di sopra accennato se si debba dire piuttosto compra, e vendita, che la locazione, e conduzione, conforme di sopra si è detto; (1) ma se la lunghezza del tempo, ed anche l'incertezza dello stesso, e delle persone fossero maggiori, come per esempio si facesse una locazione perpetua a tutta una linea, o discendenza, o altro genere, oppure a tre, o quattro generazioni, in tal caso si dice un contratto diverso dal presente, o piuttosto vien riputato di enfiteusi, ovvero a questa simile, benchè tal decisione d'una specie, o altra dipenda dalle circostanze del fatto, quali si considerano nell'altre opere. (2)

Imperciocchè tra le differenze, che si scorgono tra questo contratto della locazione, e conduzione, e l'altro della compra, e vendita, una è quella che per quest'ultimo della compra, e vendita si toglie il dominio al venditore, e si trasferisce nel compratore; che all'incontro nell'altro della locazione, e conduzione niun dominio passa nel conduttore, ma tutto così diretto, come utile resta al locatore, anzi lo stesso segue nel possesso, che nè anche si acquista al conduttore, il quale si dice d'avere una semplice detenzione di fatto per la pazienza, che il locatore deve avere, acciò quello goda la cosa locata, sicchè pare possesso, ma in effetto non è tale: Che all'incontro nell'altra specie suddetta della locazione perpetua, ovvero a lungo tempo incerto passa nel conduttore un certo dominio utile, ovvero subalterno, ed anche il possesso vero. [3]

Seguendo la stessa differenza circa il pericolo, ovvero circa il comodo, ⁶ e l'incomodo dell'aumento, e decremento, posciachè nel contratto della compra, e vendita regolarmente e del compratore, eccetto che in alcuni casi, che nell'antecedente titolo si sono accennati, (4) e in questo è del locatore, [5] sicchè il conduttore non è tenuto a qu' danni, li quali provengano dagli accidenti, ovvero casi fortuiti, e non colposi, ma solamente per la colpa propria, ovvero di quelli suoi servidori, o ministri, li quali manchino dall'Ufficio, al quale sieno stati destinati, sicchè da ciò nasca il male, e non per altre colpe de' medesimi, [6] oppure che il caso sia fortuito, ma occasionato dall'esserli mutato l'uso solito, e proprio della cosa locata. [7]

Quando poi non sia mero caso in modo che qualche colpa vi si possa attribuire, cade il dubbio per qual colpa il conduttore sia tenuto; E quando sia lata, ovvero lieve, concordano li Dottori che ne sia tenuto, perchè dalle Leggi chiaramente si dispone, sicchè la questione si restringe a quella la quale si dice lievissima, sopra di che variano con la solita diversità delle opinioni, e par che più comunemente si cammini con una distinzione, la quale in fatti è una specie di superstizione, ovvero di formalità al solito, cioè che nell'azione del locato, e condotto connaturale, e propria di questo contratto in niun modo vi cada questa specie di colpa lievissima, ma che venga sotto un'altra azione chiamata dalla Legge Aquilia, nella quale si suol camminare con una distinzione tra la colpa lievissima, che si dice il committendo, e la lievissima, la quale si dice in ommittendo, che della

Ll 2 prima,

- | | |
|---|---|
| (1) Delle Servitù discorso 74. num. 3. e in questa qui sopra num. 3. Pa. Che però. | (3) Della Compra discorso 1. num. 5. |
| (2) Dell'Enfiteus. discorso 13. num. 6. discorso 30. e segg. nella somma dal num. 6. e 48. Conflit. Offerv. 221. Dottor Volgar della Locaz. cap. 1. num. 6. e segg. e prima dell'Enfiteus. cap. 1. per tutto. | (4) In questa libro 3. titolo 23. num. 12. Pa. Si limita. |
| | (5) Delle Locaz. nella somma num. 25. |
| | (6) Delle Locaz. discorso 7. sotto il num. 5. discorso 9. dal num. 5. |
| | (7) Delle Locaz. detto discorso 7. n. 10. |

prima, e non della seconda il conduttore sia tenuto; tuttavia merita dirsi un punto incapace di regole generali applicabili a tutti li casi, ma che la decisione si debba piuttosto regolare dalle circostanze particolari di ciascun caso, e particolarmente dall'usanza del paese, o dalla qualità della cosa locata, conforme più di proposito in occasione de' casi seguiti nell'altr'opere si discorre: (1) E quali sieno queste colpe, e come una specie si distingua dall'altra si è già esplicato altrove; (2) che però non occorre ripeterlo.

- 7 Quando la locazione secondo la natura pel contrattato sia per un tempo certo, e determinato, e che questo sia finito, cadono le questioni sopra la relocatione, se s'intenda fatta, in qual modo, e per quanto tempo quando sopra di ciò non vi sia particolar convenzione, nel di cui caso cessa ogni dubbio, e si cammina con la suddetta distinzione de' beni rustici, o simili, li quali non dieno il frutto eguale ogni giorno, e in tutti li tempi, e li beni urbani, li quali dieno il frutto civile continuo, ed uniforme ogni giorno, e in tutti li tempi; che nella prima specie s'intenda fatta la relocatione per un'anno, (3) e nell'altra specie giorno per giorno, quando a queste specie ancora non si adatti la stessa ragione di regolare il contratto ad anno come sopra, (4) e nel caso del patto cadano le questioni sopra la disdetta quando si dica ben fatta, o no: Sopra di che farebbe molta digressione il diffondervisi, maggiormente che è materia incapace di regole certe, e generali per dipendere dalle circostanze del fatto; che però convenien parimente riportarsene a quel che in occasione de' casi seguiti nell'altr'opere si discorre. (5)

- 8 Sogliono ancora in questa materia nascere frequentemente le questioni trà l'antico, ed il nuovo conduttore, perchè l'antico pretenda d'esser preferito; ma quando non vi sia la Legge scritta, o non scritta del luogo, è più comunemente ricevuto in pratica, che tal prelazione non si dia tra'privati, ma solamente nelle robe, e ragioni del fisco, o della Repubblica, ovvero quando v'assista una grand'equità per la ragione de' miglioramenti notabili. (6)

A quest'effetto particolarmente delle Leggi locali convenien sapere la distinzione de' termini, ovvero de' vocaboli, con li quali li conduttori giuridicamente si chiamano, cioè, che li conduttori de' beni rustici si dicano Coloni, e quelli degli urbani destinati all'ambizione si dicano Inquilini, quando sieno conduttori diretti, e principali, e subinquillini, quando sieno subconduttori; che il giova sapere per la ragione che in alcuni luoghi, conforme particolarmente segue in Roma, vi sono le Leggi, le quali danno questa prelazione agl'Inquilini, e non a' Coloni. (7)

Nel rimanente quello stesso che si è detto nell'altro contratto della compra, e vendita delli tre termini della nullità, della rescissione, e della lesione, e anche dell'evizione, si addatta con la sua proporzione al presente contratto, come anche quel che si è detto circa il concorso de' due compratori diversi

-) Della Locaz. discorso 7. num. 4. disc. 1. num. 4. e segg. nella somma num. 25. e 26.
(2) In questa libro 2. tit. 12. num. 27. Pa. Cioè.
(3) Della Locaz. discorso 7. sotto il num. 10. discorso 21. sotto il num. 6. disc. 21. num. 3. e nella somma n. 76.
(4) Della Locaz. discorso 16. num. 6.
(5) Della Locaz. discorso. 19. n. 11. Dott.

Volgar nello stesso titolo della Locaz. cap. 3. per tutto.

- (6) Delle servitù discorso 109. n. 9. della Locaz. discorso 50. per tutto. Conflicto Offerv. 227. Dottor Volgar della Locaz. cap. 6. dal num. 2. e segg.

- (7) Della Servitù discorso 82. della Locaz. discorso 35. per tutto nella somma n. 4. Dottor Volgar nello stesso tit. della Locaz. cap. 1. dal n. 2. segg.

diversi a' quali sia dovuta la prelazione, conforme anche di sopra si è accen- 9
nato. (1) Bensì, che in questo contratto cadano due specie di risoluzione,
ovvero di rescissione, una cioè quando la cosa locata servisse per il bisogno
proprio del locatore, perchè in tal caso può recedere dal contratto, benchè
duri, perchè però sia bisogno giusto, e ragionevole, e che sia sopraggiunto
dipoi, sicchè non vi fosse, nè probabilmente si prevedesse nel tempo del
contratto, (2) e l'altro quando la cosa locata si alienasse ad un' altro,
perchè il successore particolare con titolo di compra, o altro simile non è
tenuto stare al contratto, (3) per molto di raro questa seconda specie in
pratica si verifica per le tante limitazioni, che se gli danno, e particolar-
mente per quella che nasce dall'ipoteca, la quale oggidì quasi in ogni con-
tratto si pone.

Maggiori questioni cadono negli affitti de' beni delle Chiese, (4) ed anche 10
de' Fidecommessi, (5) e cose simili, ne' quali il successore venga in ragion
propria indipendentemente dal predecessore, il quale abbia fatto la locazio-
ne, se sia tenuto stare, o no al contratto, il che è anche reciproco per il
conduttore, (6) se questo sia tenuto continuare col nuovo successore; ma
perchè è una materia, la quale riceve molte distinzioni, e dichiarazioni,
sicchè non è facile il stabilirvi una regola proporzionata all'opera presente,
in modo che il diffondervisi per minuto cagionerebbe piuttosto a' principian-
ti qualche confusione, però si stima bene il rimettersene all'altr' opere, dove
ciascuno, quando sia più provetto, e ben imbevuto de' termini, potrà sod-
disfarsi; Parlando conforme si è detto di que' successori, li quali vengano
per la persona propria indipendentemente dal Locatore, ovvero dal Con-
duttore rispettivamente, ma non già rispetto degl' Eredi, e altri successori
dipendenti da essi, mentre a questi passa il contratto, e tuttavia dura.

Di maggior confusione riuscirebbe l'altra materia sopra la quale più che 11
nell'altre in questo contratto occorrono le questioni, cioè della remissione
della pensione, che volgarmente si dice il disfalco per le disgrazie che occor-
rono, sicchè il conduttore ne resti notabilmente danneggiato, per le tante
distinzioni, e dichiarazioni che vi cadono con non poca varietà d'opinioni,
in modo che vien stimata una delle più intricate materie che sieno negl'at-
ti fra' vivi: Che però si stima parimente più opportuno il riservarlo a più
maturo studio in stato di maggior perizia nell'altr' opere, nelle quali di pro-
posito in occasione de' casi seguiti di ciò si tratta. (7)

E perchè questo contratto conforme di sopra si è detto si dà ancora nell' 12
opere degli Uomini anche liberi, si deve però osservare, che il prezzo dell'
opere locate, e rispettivamente condotte si esplica con un termine diver-
so; posciacchè non si dice pensione, ma salario, ovvero mercede, e in
questa

(1) In questa libro 3. tit. 23. num. 17.
dal pa. L'altro, e seg.

(2) Della Locaz. discorso 45. per tutto.
Conflit. Osserv. 232. Dottor Volgar
nello stesso tit. della Locaz. c. 4 n. 4.

(3) Della Locaz. discorso 41. num. 2. Dot-
tor Volgar nello stesso tit. della Locaz.
cap. 4. dal num. 5.

(4) Della Locaz. discorso 25. discorso 51.
per tutto.

(5) Della Locaz. discorso 24. per tutto.

(6) Della Locaz. nella somma num. 33. e
seg. Dottor Volgar nello stesso titolo
della Locaz. cap. 4. num. 3.

(7) De' Regal. discorso 64. num. 2. c. 6.

discorso 65. sotto il num. 16. e segg.
discorso 66. num. 9. e segg. discorso
71. num. 20. discorso 86. num. 2. di-
scorso 105. sotto il num. 10. e segg.
discorso 107. n. 6. e segg. discorso 108.
num. 4. discorso 109. num. 2. e 3. disc.
112. num. 7. discorso 118. sotto il n.
10. discorso 134. num. 6. 12. e segg.
della Locaz. discorso 1. e segg. per tut-
to discorso 54. e disc. 55. nella somma
num. 19. e segg. dell' Alienaz. disc. 13.
num. 15. e seg. de' Tutor. disc. 18. n.
6. Conflit. disc. 228. Dottor Volgar
della Locaz. cap. 8. per tutto.

questa specie in molte cose si cammina con diverse regole, e particolarmente circa la più facile preterizione, ovvero la più facile prefunzione del pagamento per l'uso più comune che si fatte mercedi, ovvero salarij si paghino giorno per giorno, ovvero mese per mese, o anno per anno, bensì che non vi si può stabilire una regola certa, e generale, per dipendere la decisione in gran parte dalle Leggi, ovvero usanze del paese, e dall'altre circostanze del fatto. E lo stesso circa l'altro punto se il salario non convenuto sia dovuto per l'opere prestate, ovvero per li servizj fatti, e all'incontro se sia dovuto, benchè il servizio non si sia prestato, nè l'opere si sieno fatte con altre questioni, che sopra questa specie cadono. (1)

Gran regolatrice però di queste, e altre molte somiglianti questioni, e particolarmente di quella, se in questa specie di locazione cada, o nè la rescissione per il capo della lesione, conforme generalmente cade in questo contratto ancora, a somiglianza dell'altro della compra, e vendita, vien stimata la distinzione dell'opere umane; cioè, che altre sieno quelle, le quali sieno meramente meccaniche, e personali, e materiali, come sono per esempio l'opere degli artefici meccanici, e de' Lavoratori della Campagna, e de' servitori bassi; e altre all'incontro sieno nell'ingegno, e dell'animo, come per esempio sono le opere de' Soldati, e de' Capitani, de' Giudici, Consiglieri, Magistrati, Avvocati, Procuratori, Segretari, Corteggiani nobili, e simili, posciachè le prime ricevono la stima proporzionata al lavoro, e vi cade la lesione, e il di più che nella locazione dell'altre cose materiali, ma non nell'altre. [2]

E in oltre si dà una terza specie di quell'opere le quali partecipano dell'una, e dell'altra qualità, cioè, che in parte consistono nel meccanico, e in parte nell'ingegnoso, come per esempio sono le opere de' Pittori, e de' Scultori, Intagliatori, e simili; anche in questa specie si suol dare un'altra misura della materia, della quale sia composta l'opera, come per esempio in una Statua di metallo più, o meno nobile, o pietra più, o meno preziosa; poscia vi concorre la materia della quale è composta, l'opera dell'intelletto nel disegno, e nella delineazione delle fattezze, e l'opera della mano col scarpello nel ridurla a quella forma che il disegno la desidera, con somiglianti paragoni, ne quali alle volte suol cadere la questione sopra la natura, o qualità del contratto se sia il presente della locazione, e conduzione dell'opere, oppure di compra, e vendita di quella cosa così composta, [3] che parimente non è punto proporzionato dell'opera presente, e a' principianti: Onde conviene di far lo stesso, che in altri punti si è fatto di rimetterse ne nell'opere, stante la diversità delle opinioni, che vi si scorge, e le molte distinzioni, e dichiarazioni che vi cadono, e sopra tutto perchè è punto di fatto più che di Legge; e per conseguenza incapace di regole certe, e generali adattabili ad ogni caso per dipenderne la decisione dalle circostanze particolari di ciascuno.

14 Finalmente vi è l'altra specie della locazione, e conduzione dell'opere de' giuramenti, e altri animali irrazionali, che per lo più si dice di darli a vettura a giorno, o settimana, o mese, o altro tempo, o viaggio, o lavoro stabilito, e in questa specie più che nell'altre occorrono dalle questioni più frequenti per occasione delle disgrazie, che in essi occorrono di morte, o di deteriorazione, o di rubbamenti, o altro accidente se vadano a danno del locatore, ovvero del conduttore; [4] e parimente convien dire lo stesso

(1) Della Locaz. discorso 52. per tutto (3) Della Compra discorso 45. per tutto;
nella somma num. 37. de' Tutor. di- (4) Dottor Volgar della Locaz. cap. 9. vers.
scorso 17. per tutto. E in ciò.

(2) Dot. Volg. delle Locaz. c. 10. per tutto

stesso che si è detto di sopra, che conviene riserbarlo a più maturo studio per le occasioni particolari, dalle circostanze delle quali dipende la decisione, sicchè parimente si dice materia incapace di regole certe, e generali adattabili ad ogni caso.

Molte altre cose, e questioni occorrono sopra la facoltà di collocare a un altro la cosa locata se per il conduttore si possa fare senza il consenso del locatore; posciachè sebbene la regola è affermativa, nondimeno diverse limitazioni ella patisce, le quali nascono dalle usanze de' Paesi, dalla qualità della cosa locata, dalla diversa qualità del conduttore, e dalla mutazione dell'uso, e simili che ha dell'impossibile il trattarle in modo, che sia proporzionato all'opera. (1) E presupposta la collocazione, cadono li dubbj, quando il foconduttore diventi primo, e diretto conduttore, ovvero da foquilino diventi inquilino, (2) e quale azione competa al locatore contro il foconduttore, il quale l'abbia ottenuta per minor pensione, (3) o che questa l'abbia pagata al conduttore suo autore (4) con molt'altre cose, le quali si tralasciano perchè sarebbe piuttosto un confondere l'intelletto d'un principiante, al quale però potrà per qualche lume della materia bastare questa notizia de' termini, e di questioni che vi occorrono.



TITO.

(1) Della Locaz. discorso 20. dal n. e segg. nella somma num. 7. 4.
 (2) Della Locaz. discorso 20. n. 7. disc. 33. numero 3. discorso 34. num. 12

(3) Della Locaz. disc. 27. nume. 6. d. discorso 33. numero 6.
 (4) De' Credit. discorso 73. numero 5.

TITOLO XXVI.

DELLA SOCIETÀ, CHE VOLGARMENTE
SI DICE COMPAGNIA.

S O M M A R I O.

- | | |
|---|--|
| <p>1. DUE specie di Società, o Compagnia universale, e particolare.</p> <p>2. Gl' effetti, che ne vengono d'una specie, e dell'altra particolarmente sopra gl'acquisti, e danni.</p> <p>3. Se sia necessario l'egualità, e delle fociide degl'animali.</p> | <p>4. Se vi sia modo certo per far la società.</p> <p>5. Del mandato reciproco che è fra compagni.</p> <p>6. Per qual colpa sia tenuto il compagno.</p> <p>7. In che modo si disciolga la compagnia.</p> |
|---|--|

LA società secondo la sua divisione più generale è di due specie una della quali si dice universale, e l'altra particolare; l'universale è quella, la quale abbraccia tutte le robe, e le ragioni, così attive, come passive, le quali competano a due o più persone; sicchè tra esse non vi sia distinzione alcuna di mio, e di tuo; ma il tutto sia commune, così al bene, come al male; per lo che non cade tra essi dare, o avere; oppure il possedere in particolare cos' alcuna per picciola che sia, della quale non sia partecipe il compagno, o che uno senta qualche danno, dal quale l'altro sia esente, per lo che si fatta specie vien stimata di prova molto difficile; ma tuttavia se ne dà caso. (1) E la particolare è quella, nella quale non si verificano li suddetti rigorosi requisiti, onde tra compagni si dia qualche distinzione di mio, e tuo, e che alcune robe, o ragioni da uno si possedano senza che l'altro ne partecipi, E questa seconda specie si distingue in due altre, una cioè ristretta ad una, o più cose particolari, come per esempio ad uno, o più poderi, ad uno, o più animali, ovvero ad alcune merci particolari, sicchè non vi cada la qualità dell'universale, (2) e l'altra la quale abbracci qualche università de' beni, e di ragioni; sicchè in se stessa comparativamente alla suddetta specie più ristretta, e più particolare si dica universale, ma comparativamente all'altra specie di società affatto universale si dica particolare; come per esempio che si possieda in comune l'Eredità d'una o più persone, che per lo più suol seguire ne' fratelli, che continuino a possedere in comune le robe del Padre, e della madre, ed altri loro maggiori: Imperocchè l'Eredità quando anche sia d'uno solo importa una cosa universale maggiormente quando sieno più; ma tuttavia si dice particolare a comparazione dell'universale vera con casi simili, tra quali per lo più ciò si verifica nelle compagnie di ragione bancaria, o di fondaco, o altro somigliante negozio universale in se stesso, ma particolare a comparazione del restante patrimonio di ciascuno. (3)

Ed è tanto vero che questa compagnia non sia vera universale, ma si dica tale in quel che solamente riguarda quell'università, la quale si possieda in co-

(1) De' Credit. discorso 161. numero 4.

(2) De' Credit. detto discorso 161. num. 6.

(3) De' Credit. detto discorso 161. num. 5.

in comune, che ciò segua quando anche vi sia quella comunione, ovvero società, che si dice della vita, cioè, che si viva in una istessa casa, e ad una istessa tavola con una istessa famiglia; perchè tuttavia si dirà compagno, ovvero comunione Particolare quando non si verifichi il suddetto requisito, che tra essi non si dia contro di dare, ed avere, nè distinzione alcuna di mio, e di tuo in generale, sicchè uno non abbia cosa particolare per picciola che sia senza che sia comune all'altro.

Molti sono egli effetti di questa distinzione, e particolarmente quello circa ² gli acquisti, e rispettivamente le spese, e i danni, posciachè tutto quel che per beneficio della fortuna, o dell'industria per uno de' compagni di società universale si acquista, si comunica agl' altri; e all'incontro li disastri, e le spese maggiori, e tutti gli altri danni, che ad uno occorrono sono parimente agli altri comuni; Mentre questa si dice una comunione universale, così nel bene, come nel male; il che non segue nella società, e comunione particolare, benchè questa fosse della specie più larga, cioè, che consistesse in qualche università, ed anche nella comunione della vita, conforme di sopra si è detto.

E quindi nasce un errore molto frequente, e comune tra' fratelli, e altri attinenti, tra' quali non sia seguita formal divisione de' beni paterni, e materni, e degl' altri maggiori, attesochè, se uno di essi con la sua industria, fatica, e parsimonia vantaggi la lua fortuna, e divenga ricco, e all'incontro l'altro si dia bel tempo, e meni una vita oziosa, e dissipatoria, questo pretende partecipare de' beni del fratello per la ragione che tra essi non si sia venuto a divisione, mentre ciò cammina solamente quando si verificano li suddetti molto difficili, e rari a verificarsi requisiti della società totalmente universale; per l'affioma, che li fratelli rare volte vivano d'accordo. (1)

Presupposta dunque la società dell'una, e dell'altra specie rispettivamente, e per quanto appartiene alle robe, e ragioni, le quali sieno in comune, finchè la società dura, sicchè non sia disciolta per alcuni de' modi, de' quali di sotto si tratta, parimente ogni comodo, ed incomodo è comune, sicchè con la sua proporzione sia eguale il bene, ed il male: essendo dannata dalla Legge quella Società nella quale si convenga, che uno de' compagni stia al bene, non al male, ovvero all'incontro stia al male, e al danno, e non al comodo, e guadagno, mentre questa specie di compagnia si dice Leonina. (2)

Bensì che non è necessaria l'egualità, potendosi con giustizia dare l'ine- ³ gualità così nella roba, che si metta in comune, come nel guadagno, cioè, che uno ne metta molta, e un'altro poca, anzi alle volte niente, e che tuttavia il guadagno sia eguale, perchè l'industria; e la perizia di questo compensi la roba, ovvero il denaro all'altro: Oppure che uno partecipi più dell'altro per la ragione del maggior denaro, o altra roba; sopra di che non si può stabilire una regola certa, e generale adattabile a ogni caso. Imperciocchè il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali ancora dipende il vedere se l'inegualità sia di tal natura, che produca solamente l'ingiustizia, e la lesione in modo che vi cadano que' termini, che generalmente cadono negli altri contratti della compra, e vendita, permutazione, locazione, conduzione, e simili sopra la lesione, ovvero produca l'usura; della quale in questo contratto più che negl' altri suddetti suol cadere facilmente il sospetto per la mistura del mutuo esplicito, ovvero im-

M m

plicito,

(1) De' credit. nello stesso discorso 161. numero 4. nel fin.

(2) De' Camb. discorso 14. numero 5. della penù. discorso 21. numero 6.

plicito, e interpretativo, che vi fuol essere mischiato, senza del quale non si dà l'usura, (1) lasciando qui di trattare delle Compagnie, ovvero socie degli animali, e delle merci, e altre cose a capo salvo contro la Bolla di Sisto V. Perlochè vi cadono le dispute se vi sia, o nò l'usura; una gran differenza scorgendosi tra il caso dell'ingiustizia, e della lesione, e questo dell'usura, conforme di proposito si discorre nell'altre opere. (2)

4 Il modo di fare questo contratto della società non ha una forma certa, e speciale, sicchè può farsi in quello stesso modo, che si possono fare tutti gli altri contratti col requisito sostanziale più volte accennato della congiunzione de' consensi perfetti, e legittimi, sicchè non vi sia difetto naturale, ovvero accidentale, conforme nel titolo della compra, e vendita in proposito di questo requisito del consenso si è esplicito. (3) Anzi può seguire tacitamente, con gli atti di fatto, che alcune cose si possedano in comune a uso de' Compagni, benchè non appaja di convenzione espressa; ben è vero che in dubbio non si presume. (4)

5 Per il tempo che la società, ovvero comunione dura, si dice d' esservi tra il Compagni un mandato reciproco, (5) sicchè uno di essi può obbligare gli altri anche in solido (6) ed anche esigere da' debitori, e fare tutto il di più, che riguarda l'amministrazione delle robe comuni mentre ciascuno si dice di possedere il tutto per la sua virile.

6 Sopra quest' amministrazione alle volte cadono le questioni, cioè, di qual colpa l'uno de' Compagni sia tenuto verso gli altri uno, o più: E sebbene non manca qualche varietà al solito, nondimeno pare più comunemente ricevuto, che sia tenuto solamente della colpa lata, e dell'altre, non già della lievissima, se pure la convenzione, ovvero la consuetudine, o la qualità particolare del negozio sociale non persuadesse altrimenti; come per esempio se l'esquisita diligenza d'uno de' Compagni cagionasse in esso l'accennata partecipazione del guadagno senza che vi mettesse capitale, o questo molto ineguale a quello degli altri, sicchè la sua diligenza, e industria si fosse eletta con casi simili; (7) che però la materia non è capace di regole certe, e generali adattabili a tutti li casi.

7 Si discioglie la Compagnia, Primieramente con consenso reciproco, (8) nel di cui caso niun dubbio vi cade quanto ad essi Compagni tra se stessi, ma solamente fuol cadere a rispetto de' terzi interessati, come per esempio, che apprendosi un negozio sociale, li corrispondenti, ed altri seguissero la fede di tutti li Compagni; mentre in tal caso se alcuni d'accordo uscissero dalla Compagnia, sicchè il negozio continuasse a conto d'alcuni di essi, ciò non deve pregiudicare a' suddetti terzi, quando a questi non si denuozj avanti. (9)

Anzi quando non si sia espressamente stabilito il tempo, per il quale debba durare, si può disciogliere col dissenso d'uno di essi, benchè gli altri contradicano, purchè però ciò segua con buona fede, e non in fraude, e con mala fede: mentre in questo caso la Compagnia si ha per disciolta, e rispetti-

- (1) Dell'Usur. discorso 4. numero 4. disc. 11. numero 6. (5) De' Credit nella somma numero 262. In questa libro 3. titolo 17. num. 4. §. Anche.
 (2) Dell'Usur. discorso 2. e discorso 40. per tutto nella somma numero 34. Conflit. Offerv. 162. Dottor Volgar nello stesso tit. dell'Usur. capitolo 7. per tutto, e specialmente sotto il numero 11. (6) De' Camb. discorso 29. dal num. 3. de' Credit. discorso 75. numero 10. discorso 87. discorso 160. per tutto.
 (3) In questa libro 3. titolo 23. numero 9. §. Circa. (7) De' Credit. discorso 89. numero 8. 10. e segg.
 (4) De' Credit discorso 88. numero 6. (8) De' Credit. nella somma numero 261.
 (9) De' Credit. discorso 75. numero 9. e a. discorso 160. numero 31.

rispettivamente per continuante in danno, e pregiudizio del fraudolente, che non deve sentir comodo dalla sua fraude medesima. (1)

Con la morte naturale ancora d' uno de' compagni si discioglie a rispetto di tutti gli altri, benchè fossero più, cadendo il dubbio se vaglia la convenzione, che debba durare anche doppo morte con gli Eredi, (2) nel che si scorge la solita varietà delle opinioni; però si stima più vero, che la convenzione vaglia quando si tratta di negozio particolare; ma non già quando si tratti di società universale, ovvero di quella particolare, la quale partecipa della natura dell' universale, particolarmente circa la comunione della vita: Mentre la Legge dispone, che niuno sia tenuto contro voglia vivere in comunione con un' altro, (3) a tal segno, che quando da un Testatore ciò sia ordinato a suoi Eredi, tal precetto quando non abbia qualche giusto motivo, si possa disprezzare, e non sia obbligatorio conforme di sopra si è accennato. (4)

E quel che si dice della morte naturale, ha luogo ancora nel caso della morte civile, la quale suol seguire per la decozione, (5) ovvero per esser divenuto Religioso professo, (6) o servo, cioè schiavo, (7) o che fosse bannito capitale, (8) o che in altro modo fosse seguita una notevole mutazione di stato nella persona, in quel modo che s'è detto di sopra. (9)



Mm 2

TITO-

- (1) Della Giurisdiz. discorso 112. num. 19. vers. Et tunc nel fin.
 (2) De' Regal. discorso 90. numero 5. e segg.
 (3) Delle Preeminenze discorso 42. num. 6.
 (4) In questa libro 2. titolo 14. num. 33.
 §. Se faranno.
 (5) De' Camb. discorso 32. num. 25. vers. Loquendo discorso 35. n. 4. e segg.
 (6) Conflit. Osserv. 60.
 (7) Conflit. Osserv. 264.
 (8) De' Camb. discorso 2. num. 7.
 (9) In questa libro 1. tit. 12. n. 11. §. Però

TITOLO XXVII.

DEL MANDATO.

S O M M A R I O.

- | | |
|--|---|
| 1. D elle diverse specie de' Procuratori, e di quali si tratti. | 4. Come il Procuratore obblighi il principale, il mandante. |
| 2. Delle diverse specie de' Procuratori a' negozj. | 5. In quanti modi si revochi. |
| 3. Se il Procuratore sia tenuto accettare il Mandato. | 6. Del mandato irrevocabile, e qual sia. |

I L Mandato vuol dire lo stesso, che nella nostra lingua Italiana volgarmente si dice procura, e tra negozianti si dice commessione, cioè di dover fare, e trattare li fatti, e negozj d'un altro il quale l'ordini, ovvero lo commetta, sicchè il mandante si dice quello, il quale dà l'ordine, ovvero la commessione; e il mandatario si dice quello, che lo riceve, e che nello stesso idioma più comunemente si dice Procuratore, e tra negozianti si dice corrispondente.

Sono di tre specie li Procuratori, una cioè de' Procuratori giudiziali nelle cause civili, e criminali, le quali si trattano giudizialmente nel foro con la compilazione de' processi; L'altra di quelli, a quali come periti si commettono li negozj simili giudiziali, ma non in quella forma, sicchè abbiano più del grazioso, che del contenzioso, come per esempio sono nella Corte di Roma li Spedizionieri della Dataria, e gli Agenti, e simili; E la terza di quelli i quali si deputano per li contratti, e per gli altri negozj estragiudiziali, ovvero per qualche amministrazione e maneggio di robe, o di negozio.

Di quest'ultima specie solamente si tratta in questo luogo mentre dell'altre, e particolarmente della prima si tratta di sotto; E la seconda è mista sicchè partecipa dell'una, dell'altra specie, sicchè con la sua proporzione gli convenga rispettivamente quel che in quelli dell'una, e dell'altra si dice secondo la contingenza de' casi.

2 Diverse dunque sono le specie subalterne di questa terza specie più generale; e in primo luogo nel testo si mette quella, la quale si dà in grazia del mandatario solamente senza che il mandante vi abbia interesse alcuno, sicchè nel mandatario sia il fare il negozio proprio nelle robe sue più che l'alieno, come per esempio se Tizio desse a Sempronio un mandato che impiegasse il suo denaro in compra di beni stabili, o che lo desse a cambio, o che in altro modo lo negoziasse, e trafficasse, specificata anche la specie del traffico in generale senza venire alla specificazione della persona, con la quale si dovesse ciò fare; imperocchè conforme si dice un certo mandato si risolve in consiglio, e veramente non è mandato: ma se si venisse alla specificazione della persona, alla quale si dovesse dar' il denaro a negoziare, ovvero dalla quale si dovesse fare la compra de' beni, in tal caso parimente non entrano li termini del mandato, ma gli altri dell'approvazione, la quale è una specie di fidejussione, ovvero di assicurazione, del

del che si tratta altrove, (1) e non cade sotto questa materia del mandato.

Come anche generalmente il mandato si verifica in quello il quale senza salario, o altra mercede assume l'altrui negozio: Imperocchè quando v'intervenga il salario, o altra mercede convenuta, si dice piuttosto locazione, e conduzione dell'opere, (2) se pure l'uso non richiedesse altrimenti, conforme segue tra' negozianti, posciachè li corrisponsali tirano una certa provvisione, e tuttavia sono più mandatarij, che conduttori dell'opere.

Presupposto dunque che si tratti del vero mandato è in libertà del mandatario l'accettarlo, o nò; ma dopo che l'abbia accettato lo deve adempiere, altrimenti quando non abbia qualche giusta scusa, dovrà esser tenuto a' danni, ed interessi, per la sua colpa lata, e lieve, delle quali è tenuto del dubbio, che cade nella lievissima, sopra la quale si scorge la solita varietà delle opinioni; e si crede più probabile che non sia tenuto, se pure la qualità del negozio non ricerchi altrimenti. [3]

S'intende però l'obbligo suddetto di eseguire il mandato, il quale si sia accettato quando sia sopra cose lecite, ed oneste, ma non già quando sia contro li buoni costumi; posciachè in questo caso non obbliga, benchè vi fosse l'espressa convenzione, e stipulazione, anche sotto qualche pena: Come per esempio se si accettasse il mandato a fare un'omicidio, nel qual caso più che negli altri delitti, e cose disoneste cadono tra' Giuristi questi termini del mandante, e del mandatario, per la qualità dell'affassinio, con casi simili, anzi in dubbio si presume il mandato a tali cose. (4)

Presupposto il mandato valido, e legittimo, il mandante si può obbligare dal mandatario, e generalmente è tenuto a stare a quel che da esso si sia fatto dentro li limiti del mandato, sicchè quando gli ecceda nell'eccesso non entra tal obbligo, e resta l'atto invalido; che però le questioni per lo più cadono sopra quest'eccesso, (5) ovvero sopra la non comprensione, perchè sia di quelle cose, le quali per la disposizione della Legge abbiano bisogno d'un mandato speciale, sicchè non vengano sotto il generale, quando questo non contenga clausule, e parole tali, (6) che importino anche il mandato speciale, oppure quando non si tratti di cose annesse a quel che si è commesso, in modo che virtualmente vi s'intendano, o che per la verisimile presunzione del mandante vi si debbano intendere; Che però non è materia capace di regole certe, e generali adattabili ad ogni caso, per dipendere il tutto dalle circostanze di ciascun caso particolare.

In questo contratto cammina lo stesso, che nella società sopra la sua revocabilità, cioè, che quando sieno d'accordo il mandante, e il mandatario, sicchè vi sia l'unione de' consensi, non cade alcun dubbio a rispetto d'essi contraenti; ma solamente a rispetto de' terzi interessati, in pregiudizio de' quali in cose già fatte, ovvero concertate non si attende la revocazione, quando questa non sia legittimamente, e abbastanza portata alla notizia di quel terzo, il quale faccia l'atto col mandatario, mentre sarà valido, e obbligatorio del mandante, non ostante la revocazione come sopra s'è detto. [7]

Eccetto

(1) De' Credit. discorso 90. e dal discorso 106 al discorso 111. per tutto. Dot. Volgar nello stesso titolo de' Credit. capitolo 23. numero 150 e segg.

(2) De' Tutor. discorso 20. num. 8. e 9.

(3) De' Tutor. discorso 16. num. 4. 8. e sotto il numero 12. nella somma num. 46. e segg. de' Credit. disc. 18. num.

ro 13. de' Camb. disc. 1 numero 25. discorso 26. numero 20.

(4) De' Regal. discorso 180. numero 4.

(5) De' Credit. discorso 84. per tutto.

(6) De' Giurpadron. discorso 28. num. 14.

(7) In questa libro 3. titolo 26. num. 7. §. Si discioglie e segg.

Eccetto se si trattasse d'alcuni atti, li quali, non dipendano dalla sola volontà del mandante; ma che per la loro validità, e perfezione richiedano che in quel punto vi sia veramente il mandato, che tuttavia duri, come per esempio segue nel matrimonio, (1) ed anche secondo una opinione nelle rassegne de' benefizj, e ne' consensi alle riserve delle pensioni, (2) il che riceve diverse dichiarazioni; ma per il dissenso d'uno solo, anche contro voglia dell'altro si revoca il mandato conforme il Giuristi dicono re integra, cioè, che il negozio non sia cominciato, in modo che la revocazione non cagioni interesse considerabile all'altro contraente.

Si revoca parimente, ovvero si risolve, e cessa il mandato per la morte naturale d'uno di essi, (3) ed anche per la morte civile, come s'è detto della società, (4) come della decozione, a rispetto d'essi contraenti, e per il loro interesse; ma non già a rispetto del terzo, il quale faccia l'atto con un procuratore, che sia decotto, quando non vi sia fraude, o collusione, della quale però si fatta qualità suol essere un grand'argomento.

- 6 Si dà una specie di mandato irrevocabile, sicchè non cessi per la morte naturale, o civile, nè si possa espressamente revocare per il mandante senza il consenso del mandatario, e passi agli Eredi attivamente, e passivamente dicendosi mandato necessario a cosa, e a commodo proprio, e ciò si verifica in que' mandati, quali si diano per un contraente all'altro ne' contratti corrispettivi, (5) ovvero in altro modo obbligatorio, come per esempio si verifica in quel mandato, che il venditore dia al compratore, il donatore al donatario, il cedente al cessionario, il debitore al creditore a pigliar denaro a cambio, o altro interesse per suo conto con casi simili. Ma questo è un certo mandato improprio, come una parte, e sequela dell'altro contratto, sicchè non è quel contratto, che stia principalmente, e da se, del quale propriamente nel presente titolo si tratta.

TITO.

- (1) Annotaz. al Concil discorso 26. numero 29. In questa libro 1. titolo 10. numero 7. s. E perchè.
 (2) Delle Pension discorso 39. per tutto.
 (3) De' Tutori discorso 20. numero 4.
 (4) In questa libro 3. titolo 26. numero 7. s. E quel che si dice.
 (5) Delle Donaz. discorso 36. num. 13. de' Camb. discorso 15. numero 7.

TITOLO XXVIII.

DELLE OBBLIGAZIONI, LE QUALI NASCONO DAL QUASI CONTRATTO.

S O M M A R I O.

- | | |
|---|--|
| 1. <i>In che modo si dica nascere l'obbligazione dal quasi contratto, e prima di quello, che fa il negozio utile.</i> | Amministratore. |
| 2. <i>Del Tutore, e Curatore, o altro</i> | 3. <i>Nelle robe comuni.</i> |
| | 4. e 5. <i>Circa l'obbligo dell'Erede verso soli creditori, e li Legatarj, la repetizione dell'indebito.</i> |

Essendo il contratto una perfetta, e legittima congiunzione di due consensi, e dandosi molti casi, ne quali anche senza questa congiunzione si debba dare l'obbligazioni a favore d'un altro, acciò non segua l'inconveniente dell'arricchirsi con l'altrui roba (1) contro la voglia del Padrone: Quindi segue che quando si tratta di quegli atti, li quali non contengono delitto, la Legge vi finge la suddetta congiunzione de' consensi, ovvero la suppone; che però si dice di esservi un quasi contratto, il quale a somiglianza del contratto produca l'azione.

Segue ciò in molti casi, alcuni de' quali se ne esemplificano nel testo; non già tassativamente, ma dimostrativamente, sicchè non si escludono gli altri somiglianti, a' quali si addati la stessa ragione: Il primo esempio è che si dice de' negozj utilmente trattati per un assente, o che in altro modo non abbia dato mandato, nè commessione alcuna; posciachè se Tizio tratta un negozio di Cajo assente per suo utile, e beneficio, o a tal' effetto vi spenda del suo avere, ed anche l'opera, tale che secondo le circostanze del fatto richieda la remunerazione, benchè tra essi non vi sia contratto alcuno, tuttavia è di dovere, che Cajo soddisfi a Tizio quel che per tal rispetto gli sia dovuto, e si dice un obbligazione, la quale nasce dal quasi contratto per quel che in diverse materie può leggerfi nell'altr' opera. (2)

L'altro esempio addotto nel testo, e nel Tutore, ed il Curatore, e 2 altro amministratore Legale, così a favore del medesimo, come anche contro di esso a favor di quello, i d cui beni sieno amministrati, come si è detto di sopra. (3)

Il terzo delle robe comuni quando sia una comunione, la quale nasca 3 dal caso più che dal contratto esplicito della società convenzionale, conforme

(1) De' Creditori discorso 72. sotto il numero 8.

(2) Dell' Usur. discorso 5. numero 15. e seg. de' Camb. discorso 14. numero 9. della Dot. discorso 123. num. 12. delle Donaz. discorso 13. numero 5. discorso 43. numero 4 e 5. dell' Alienaz. discorso 4.

numero 19. de' Credit. discorso 2. num. 7. discorso 24. numero 3. discorso 72. numero 5. 7. e 8. discorso 72. num. 4. 9. e seg. discorso 133. numero 7. nella som. num. 149. Conflit. Osserv. 148. (3) In questa libro 1. titolo 12. num. 26. del 9. Finalmente, e segg.

forme per lo più segue tra li Coeredi , che hanno il condominio (1) in ciascun bene ereditario .

- 4 Il quarto circa l'obbligo dell'Erede verso li Creditori Ereditarij , e li Legatarj . Ed il quinto nel caso della repetizione dell'indebito , (2) della quale si è già di sopra discorso con altri somiglianti casi , a' quali si addatti la stessa ragione .



TITO-

(1) Dell'Ered. discorso 12. numero (2) In questa lib. 3. titol. n. 3. 9. La seconda

TITOLO XXIX.

PER QUALI PERSONE A NOI SI
ACQUISTI L'OBBLIGAZIONE.

SOMMARIO.

1. Perchè s'è questo Titolo superfluo, e dove si tratti della materia.

Questo Titolo pare superfluo, mentre di sopra nel Libro secondo si è trattato per quali persone a noi si acquistino le robe, cioè per mezzo de' Figli di Famiglia, de' Servi, de' Procuratori, e amministratori, ed anche a' Monasterj per mezzo de' Religiosi, che per quel che ivi si dice si adatta all'acquisto delle obbligazioni, e per conseguenza basta di rimetterfene al suddetto luogo. [1]



N n

TITO-

(1) In questa libro 2. titolo 9. numero 1. & A due

TITOLO XXX.

CON QUALI MODI SI SCIOLGA, OVVERO
SI TOLGA L'OBBLIGAZIONE.

S O M M A R I O.

1. **P**rimo modo di sciogliere l'obbligazione col consenso.
2. Col pagamento.
3. Coll'accontentazione, e quando ab-
- bia luogo.
4. Della novazione, e quando questa intervenga.

Benchè nel Testo in ultimo luogo si metta quel discioglimento d'ogni obbligo, e ogni contratto col reciproco consenso; nondimeno pare che si debba stimare il primo, e più certo a rispetto d'essi contraenti, quando non vi sia di mezzo l'interesse del terzo, al quale si sia acquistata qualche ragione; posciachè ogni cosa si scioglie con quello stesso modo, col quale si è ligata. (1)

L'altro modo è quello del pagamento, o altro adempimento, per il quale ogni obbligo si scioglie, (2) importando poco se quello si faccia per il principal debitore, e per il fidejussore; oppure per un terzo, sicchè le questioni cadano piuttosto sopra il fatto, se il pagamento sia vero, o no; (3) oppure se essendo vero si sia fatto a persona legittima, (4) cadendo in questo proposito del pagamento le questioni quando quello, il quale lo fa sia debitore per più cause, a quale si debba referire, nel che si cammina con la distinzione che se si esprime la causa, questa indifferentemente si debba attendere, (5) non esprimendosi, va riferito nella più antica, quando non vi sia differenza di tempo, nella più dura, dicendosi tale, quando sia debito sotto usure, ovvero col fidejussore, (6) con altre distinzioni, e dichiarazioni da vederli in occasione d' casi seguiti; mentre in effetto è punto di fatto più che di Legge, e per conseguenza da decidersi con le circostanze di ciascun caso particolare. (7)

Si dice nel Testo che l'altro modo sia quello dell'accontentazione, che si dice un pagamento imaginario, cioè che il creditore gli meni buono come per pagamento, e se ne chiami soddisfatto, quando non ridondi in pregiudizio del terzo; come per esempio de' suoi creditori, posciachè quando si tratta di pagamento vero, ed effettivo, il debitore ottiene la liberazione, non ostante che il creditore sia gravato de' debiti, (8) sicchè a' suoi creditori non resta azione alcuna contro il debitore del debitore, eccetto che in due casi, uno cioè quando da essi fosse stato inibito, (9) che non pagasse, e l'altro,

(1) Delle Servitù discorso 82. num. 9.

(2) De' Feud. discorso 130. numero 2. de' Credit. nella somma numero 72.

(3) De' Credit. nella somma numero 171. De' Credit. nella somma numero 174. e segg. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Credit. capitolo 12 Per tutto.

(5) De' Credit. discorso 43. numero 3. disc. 45. numero 2. discorso 79. n. 12. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Credit.

capitolo 13. numero 13. num. 1.

(6) De' Credit. detto discorso 43. num. 2. discorso 45. numero 7. discorso 122. num. 6.

(7) De' Credit. discorso 45. num. 8. Dottor Volgar de' Credit. cap. 13. per tutto.

(8) De' Credit. nella somma numero 187.

(9) De' Credit. in detta somma n. 178. e segg.

tro, quando vi fosse inibizione della Legge, perchè il creditore fosse già decotto, o che la sua decozione fosse imminente, (1) ma l'accettillazione, e ogni altro pagamento finto, e non vero, e reale non si attende. (2)

Le maggiori questioni cadono sopra la novazione, la quale ancora è uno 5 de' suddetti modi, perchè quel debito si trasfonde in un'altro contratto, o debito, mentre la Legge finge il pagamento del primo; e se quel denaro sia di nuovo dato allo stesso debitore in altra causa, posciachè niun dubbio cade sopra questa regola col presupposto che la novazione vi sia, ma il dubbio è se vi sia, o no; e sopra di ciò non si può stabilire una regola certa, e generale adattabile a tutti li casi per dipenderne la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso: Solamente la regola generale è, che in dubbio non si presume, quando espressamente non si dica, ovvero quando non ohti una totale incompatibilità tra il primo, e il secondo contratto; però non è materia capace di questa, ma dell'altre opere, nella quale più questioni si dibattono. (3)

FINE DEL LIBRO TERZO.

Nn 2

I S T I.

- (1) De' Credit. nella stessa somma numero 185. e segg.
 (2) De' Credit. nella somma numero 188.
 (3) De' Feud. discorso 123. numero 2. e segg. de' Regal. discorso 9. num. 4. e 5. discorso 33. numero 10. e segg. della Dot.

discorso 28. n. 9. e segg. discorso 159. numero 22. discorso 161. n. 40. de' Credit. discorso 67. per tutto dis. 77. numero 9. discorso 78. n. 10. discorso 89. numero 7.

ISTITUTA LIBRO QUARTO

TITOLO PRIMO

DELLE OBBLIGAZIONI, CHE NASCONO DAL
DELITTO CON ALTRI CINQUE SEGUENTI,
CIOE'

TITOLO II.

DELLA RAPINA DE' BENI.

TITOLO III.

DELLA LEGGE AQUILIA.

TITOLO IV.

DE' TORTI, ED INGIURIE.

TITOLO V.

DELLE OBBLIGAZIONI, CHE NASCONO NON DAL
DELITTO; MA DAL QUASI DELITTO.

SOMMARIO.

- | | |
|---|--|
| 1. D ella ragione, che ancora in questo luogo si tratti di più Titoli sott' uno. | cosa ricercasi. |
| 2. Che cosa sia frutto. | 8. De' Torti, ed Ingiurie, e suoi effetti. |
| 3. In quante specie si distingua. | 9. Obbligazioni, che nascono dal quasi delitto, contro chi competino. |
| 4. Rapina quale dicasi. | 10. Se il Padrone sia tenuto per le mancanze de' Servi. |
| 5. Spoglio, che cosa sia. | 11. Se eletta l'azione Civile possa tentarsi la Criminale, e all'incontro. |
| 6. Questioni che cadono sopra la materia del furto. | |
| 7. Per l'azione della Legge Aquilia | |



On ragione gli antichi Scrittori di questa professione ¹ parlavano sì diffusamente dell' obbligazioni , che nascono dal delitto per le molte ispezioni , che cadevano nell' intentare l' azioni Civili per li Frutti , Rapine , Ingiurie , e simili: ma perchè oggi in pratica resta più comoda l' azione Criminale per la ragione , che anticamente , camminando secondo li termini della Legge Civile , all' Offeso ingiuriato , o danneggiato con delitto , oltre la reffezione dal danno , e dell' interesse , che da' Giuristi si dice il semplo , si dava l' altra pena borsale a beneficio del medesimo Offeso , o dell' Ingiuriato , per ricompensa dell' Ingiuria nel duplo , o nel triplo , o nel quadruplo : Che però era più espediente alla parte offesa d' ottenere questa pena , quale oggi non è più in uso a favore delle Parti ; sicchè quel duplo , quadruplo , nocuplo , o decuplo , che secondo le diverse Leggi de' Paesi ancora si pratica , es' applica al Fisco in ragione di pena Criminale , cessando li Pregiudizio della parte offesa per la reffezione del semplo , ² che si deve ancora , camminandosi criminalmente . (1) Così è errore il discorrere in più Titoli , e basta raccorre tutto in uno per la semplice notizia de' termini in generale per quel poco che porta la pratica ² Civile ; trattandosi altrove della Criminale . [2]

Per quello riguarda il Frutto , viene definito , che sia un' atto per il quale uno pigli la roba dell' altro contro volontà del proprio Padrone , o segua con violenza , o senza , o sia l' atto esplicito , ovvero implicito sotto altro nome . [3]

Che però quando un Procuratore , ovvero un Ministro , un Servidore , o altro , poco amministrando fedelmente , dia li conti alterati , così nell' introito , come nell' esito , in sostanza si dice di commettere il furto in quello , che in tale maniera occupi contro la volontà del Padrone , ovvero se sotto nome d' imprestito , o con altro pretesto , ed inganno si storchino ancora per mezzo d' atti volontari , de' danari , o altre robe senza l' animo di restituirle , si dice parimente di commettere il furto ; ma furto implicito , è improprio , che si esplica con vocaboli diversi di truffa , fraude , inganno , e simili .

Il Furto però oltre la detta distinzione d' implicito , ed esplicito ha altre ⁴ specie sotto di se ; perchè Legalmente , e nella più stretta significazione Furto propriamente significa quell' atto di rubbamento di denari , e altre robe mobili , che si faccia di nascosto del Padrone , senza violenza alcuna , quando non segua in animali in numero considerabile ; perchè allora dicesi abigeato : Ma quando lo stesso atto di pigliare la roba d' altri per forza , e con violenza , la quale s' usi al Padrone , ovvero a quello il quale in suo nome la conservi , e amministri ; in tal caso si dice Rapina , sopra di che se ne forma dagl' antichi un titolo a parte con molte freddure , e digressioni inutili alla pratica civile , che non servono ad altro che a confondere li Giovani contro il metodo di quest' opra . (4)

Quando poi l' occupazione di quello d' altri seguisse in stabile , allora si ⁵ dice spoglio , o usocapione sopra della quale deve avvertirsi , che lo spogliante

(1) Dot. Volgar de' Giud. Crimin. cap. 2. numero 13.

(2) Dott. Volgar de' Giudiz. Crim. specialmente nel capitolo 5 e per tutto, e

nell' Appendice di questa.

(3) Dottor Volgar de' Giudiz. Crimin. detto capitolo 5. numero 82

(4) in questa per tutto continuamente.

gliante non deve esser sentito in Giudizio, se non dopo purgato lo spoglio medesimo. (1)

6 Le maggiori questioni dunque, che si sentano civilmente oggi giorno in pratica, vertano per li beni, e robe del derubante, o spogliante, cioè se sopra le stesse cada l'Ipoteca, (2) e se le cose rubate possino ricuperarsi dal Padrone, benchè passate in mano di terza persona ancora senza la restituzione del prezzo; ma non è luogo a proposito il diffusamente discorrerne, e basta accennarle, potendosi vedere con più chiarezza nell'altre, opere. (3)

7 E' inutile ancora il diffondersi sopra l'azione della Legge Aquilia, che rare volte civilmente si sente; basta solo avvertire per la notizia de' termini, che per fondamento di questa ricercasi il danno; ma senz'utile del dannificante, quale è tenuto ancora della colpa lievissima, che si dice in committendo. (4)

8 Rispetto a' torti, ed ingiurie, che sono di molte specie secondo le circostanze di maggiore, o minore pregiudizio; può dirsi solo, che o sieno in fatti, o in parole, o in scritto per esse compete la reffeazione de' danni, ed interessi patiti nella persona, condizione, dignità, o reputazione; (5) oltre gli altri effetti civili; come quelli, che risultano contro l'istituito Erede, che ingiurando il Testatore si rende inabile a conseguire l'Eredità, e Legati. (6)

Quando poi s'ingiuri il Collitigante, Giudice, Avvocato, Procuratore, Sollicitatore, Notarij, e altri operarij nella lite, cagionano la perdita della medesima, e di tutte le ragioni dell'Ingiuriante, non considerandosi in questo luogo le pene prescritte dalla Bolla di Papa Alessandro Sesto. [7]

9 E questo rispetto all'obbligazioni, che nascano dal delitto; e passando all'altre, che entrano per il quasi delitto con la stessa brevità per non confondere li Giovani in se, che poco servano per la pratica civile, sogliono esemplificarla nel Giudice, il quale portandosi dolosamente nella carica, o ministero, ch'esercita: o per non volere ammettere le prove, eccezioni, e simili, o per altra ingiustizia, ed aggravio è tenuto alla reffeazione de' danni, ed interesse; oltre le pene che dalle Leggi li sono ingiunte: E per questo oggi giorno in pratica s'obbligano li Giudici, e altri Uffiziali, li quali in qualunque modo amministrano la giustizia di dare sicurtà di stare al sindacato, e di rendere contro delle loro azioni finito l'Uffizio. [8]

10 Sopra tal'obbligazione, che nasce dal quasi delitto si sentono bensì continuamente trattare civilmente le questioni, se il Padrone sia tenuto per il servo, o per quello, ch'egli abbia deputato, e proposto ad un ufficio, nel quale lo stesso servo, o simile abbia mancato; ma non sono queste proporzionate a questo luogo: Onde si deve ricorrere all'altre opere, ove più opportunamente si trattano. [9]

Quello,

(1) De' Giudiz. discorso 20. num. 1. discorso 44. num. 65. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Giudiz. Crim. cap. 5. vers. E quando del num. 82.

(2) De' Credit. disc. 36. num. 21.

(3) De' Regal. discorso 129. dal numero 3. e segg. dell'Usur. disc. 7. dal numero 4. e segg. dalla Compra, e vendita discorso 13 dal num. 2. e segg. de' Giudiz. discorso 21. numero 25.

(4) Della Locaz. discorso 7. numero 4. discorso 11. numero 4. discorso 13 numero 3.

(5) Dottor Volgar de' Giudiz. Crim. capitolo 9. numero 4.

(6) De' testamenti discorso 55. numero 4.

(7) Dottor Volgar de' Giudiz. Crim. capitolo 5. numero 7.

(8) Dottor Volgar de' Giudiz. Criminali cap. 5. numero 142.

(9) De' Regal. discorso 88. § fin. discorso 180. num. 7. della Locaz. discorso 7. sotto il numero 5. discorso 9. numero 6. de' Credit. discorso 68. numero 19. discorso 106. discorso 169. nell'uno, ed altro numero 13.

Quello, che necessariamente dovrebbe sapersi in tutto questo titolo, e in nell' altre materie, per le quali compete l' azione Civile, e Criminale farebbe; se intentata l' azione civile si possa ricorrere alla criminale; o intentata la criminale possa ricorrersi alla civile: Ma cadendo più distinzioni farebbe lunga digressione il discorrerne, e potrà con più maturo studio vedersi altrove; [1] bastando tutto ciò per la semplice notizia de' termini tanto importante per non prendere errori. [2]



TITO.

(1) De' Giudiz. discorso 15. num. 7. e segg.
Dot. Volgar De' Giudiz. Crim. capitolo

1. numero 12.

(2) In questa, da per tutto.

T I T O L O VI.

DELL' AZIONI, UNITO AD ALTRI
QUATTRO, CIOE'

T I T O L O X.

PER QUALI PERSONE CI SIA
PERMESSO AGIRE.

T I T O L O XI.

DELLE CAUZIONI.

T I T O L O XIII.

DELL' ECCEZZIONI.

T I T O L O XIV.

DELLE REPLICHE.

S O M M A R I O.

- | | |
|--|---|
| <p>1. Perchè dell'azioni non si discorre, e s'unischino a questo altri quattro Titoli.</p> <p>2. Giudizio, che cosa sii.</p> <p>3. Delle tre persone, le quali intervengano per formare il Giudizio.</p> <p>4. Attore in fatti, quando in sostanza sii Reo, e del Giudizio di giattanza, o difamazione.</p> <p>5. Reo in fatti, quando in sostanza che sii Attore.</p> <p>6. Quali pesi abbia l' Attore.</p> <p>7. Privilegi del Reo.</p> <p>8. Difensori de' Litiganti di quante specie sieno.</p> <p>9. Questioni, che cadono sopra li procuratori giudiziali.</p> <p>10. Del Giudice, e sue specie.</p> <p>11. Specie diverse de' Giudizi civili.</p> <p>12. Qual sia il vero Giudizio Personale, cioè sopra lo stato della Persona.</p> | <p>13. Dell' altro Personale per qualche adempimento.</p> <p>14. Qual sia vero Giudizio reale.</p> <p>15. Del misto, cioè parte reale, e parte personale.</p> <p>16. Della distinzione del Giudizio Personale ordinario, ed esecutivo.</p> <p>17. Della distinzione del Giudizio reale in petitorio, e Possessorio.</p> <p>18. Delle diverse specie de' Possessori.</p> <p>19. Quali sieno li stati della Lite, e Causa.</p> <p>20. Del Libello.</p> <p>21. Della citazione della Parte.</p> <p>22. Sopra quali cose s'intenda introdotta la lite.</p> <p>23. Della contestazione della lite.</p> <p>24. Dell' eccezzioni.</p> <p>25. Della Legittimazione della Persona.</p> <p>26. Del Giuramento di Calunia.</p> <p>27. Altre specie d' eccezzioni.</p> <p>28. Dell'</p> |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| 28. Dell' eccezioni Perentorie. | 41. Della sentenza in generale. |
| 29. Delle Gauzioni. | 42. Incombenza del Giudice nel dare le |
| 30. Del sospetto di fuga. | sentenze interlocutorie, e definiti- |
| 31. Del Sequestro. | ve, ed effetti dell' une, e altre. |
| 32. Delle pruove. | 43. Dell' Appellazione. |
| 33. Degli Articoli. | 44. Degli Appostoli. |
| 34. Degl' Interrogatorj. | 45. De' Fatali. |
| 35. De' Testimonj, e loro esami. | 46. Della Regiudicata. |
| 36. Degl' Interpreti. | 47. Eccezioni contro la Regiudicata. |
| 37. Delle Posizioni. | 48. Dell' Esecuzione. |
| 38. Della Pubblicazione, e suoi effetti. | 49. Della Subasta. |
| 39. Della Conclusione in Causa. | 50. Dell' Aggiudicazione. |
| 40. Della citazione a sentenza, e ter- | 51. Cautela dell' Angelo. |
| mine preservato. | 52. Del Processo contumaciale. |

Sogliono ancora li moderni Institutisti molto diffondersi in questo titolo con portare tutte le distinzioni dell' Azioni; ma perchè molte delle stesse ora in pratica rare volte si sentono intentare, e dell' altre nel corso di tutta l' opera a proporzione delle materie trattate, e che si trattavano si è amplamente discorso, (1) così è superfluo ripeterle, e raccorle qui di nuovo: Basta bene sapere ciò, che è più necessario per questa professione; cioè il modo di servirsi di qualunque azione col vedere. Che cosa s'ii Giudizio. Come distinguasi. Quali sieno le persone, che vi concorrano per formarlo. Qual ordine deve tenersi per introdurlo, e terminarlo; al qual effetto s' uniscono altri quattro titoli per camminare con metodo.

Il Giudizio dunque, per quello riguarda la materia presente, viene descritto, che sia un'atto legittimo, che consta di tre persone, Attore, Reo, e Giudice, (2) lasciando tutte l'altre moltissime significazioni, che riceve la stessa parola, le quali si possono vedere nell' altr' opere. (3)

Attore dicesi quello, il quale sia il primo a comparire in Giudizio, e a domandare qualche cosa da un' altro, il quale si dice Reo; sicchè negandosi da questo quello, che li richieda il primo, e nascendo tra d' essi contrasto vi sia necessaria un' altra Persona indipendente, e neutrale; la quale per essere dispassionata, e per non avervi interesse di chiarsi a quali de' due assista la Giustizia, e in tal modo decida la controversia, e questo terzo si dice il Giudice.

Non però sempre dicesi Attore quello, ch' è primo a comparire in Giudizio; perchè alcune volte benchè paja tale, nondimeno in sostanza è Reo; il che particolarmente suole verificarsi quando s' intenta quel Giudizio, che chiamasi delle diffamazioni, ovvero delle giattanze, cioè, che quello, il quale sia il primo a comparire in Giudizio non dimandi, nè pretenda cosa alcuna dall' Emolo, ma temendo d' essere da lui provocato cerca di prevenirlo con un certo rimedio, che da' Giuristi chiamasi della diffamazione, o della giattanza, cioè, che l' Emolo siasi vantato, ed abbia sparso voce di volergli muovere lite per qualche cosa, o ragione: sopra il qual Giudizio molte cose si ricercano a vedersi da provetto nell' altr' opere. (5)

O o

All'

(1) In questa in ogni tit.

(2) De' Giud. disc. 1. n. 27.

(3) Dott. Volgar de' Giud. civ. c. 1. n. 1. per tutto, e n. 3.

(4) Dottor Volgar de' Giud. civ. cap. 2. n. 3.

(5) De' Feud. disc. 33. num. 3. della Giurisd. disc. 2. nu. 3. disc. 16. n. 1. e segg. e nella somma n. 9. de' Regal. disc. 136. num. 11. Dottor volgar de' Giud. civ. cap. 3. dal n. 3. e segg.

5 All'incontro si dà il caso, che secondo l'ordine predetto il Reo in sostanza non sia tale, ma Attore, che comunemente chiamano Reo volontario, cioè quando un Chierico, o un'altr' esente in un concorso de' Creditori sia chiamato avanti un Giudice Laico, o per altro rispetto incompetente, a dire quello, che gli occorra per ogni sua ragione, ed interesse, che avesse, e che pretendesse sopra di quello che dimandasi dal Provocante da un'altro, e non da esso provocato. (1)

6 Parlando dunque dell' Attore, che veramente sia tale, s'avverte, ch' esso ha l'obbligo di chiamare il Reo avanti il suo Giudice (2) ha bensì l'elezione tra più Giudici egualmente competenti (3) nella prima istanza però; ma non nell'altra dell'appellazione, nella quale si dà l'elezione del Giudice all'appellante, o sia Reo, o Attore; supposta però sempre la competenza in generale. (4)

Ha in oltre lo stesso Attore il peso di dichiarare qual'azione vogli intentare, e quella restringere, benchè oggi in pratica tal rigore non s'osservi per le clausule, che ne' Libelli soglionsi apporre; (5) e di provare fondatamente la sua intenzione. (6)

7 Il Reo però non restringe le sue eccezioni, ma può cumularle ancorchè fossero contrarie, (7) e gli basta di offuscare, e rendere dubbia l'intenzione dell'Attore per vincere. (8)

8 Queste due Persone poi, o facciano figura di Attore, o di Reo, vengono assistite da altri, per mezzo de' quali non solo l'Attore puole agire, ma il reo difendersi; sopra di che se ne forma un titolo, che con tutta brevità s'è unito al presente.

Questi assistenti ovvero ajutanti delle parti, che litigano sono di due sorti: una di coloro, li quali chiamansi difensori necessarj, e l'altra di quelli, che dicansi volontarj. (9)

Li necessarj sono quelli, li quali devono difendere, e regolare il Giudizio per quelli litiganti, li quali non sieno abili a farlo per se stessi; e questi o sono de' Pupilli, e si dicono Attori a Liti; o de' minori, Pazzi, Scementiti, Prodighi, Eredità giacenti, Patrimonj decotti, ventri pregnant, legittimamente assenti, e si chiamano Curatori a lite; o delle Chiese, e degli altri corpi inanimati, come Comunità, Collegj, e simili, e si nominano Prelati, Rettori, Sindici, o Amministratori con altri vocaboli simili. (10)

Li volontarj sono quelli difensori, ed operaj delle Liti, li quali si assumano in loro ajuto da coloro li quali volendo potrebbero ciò fare da se stessi; sicchè lo facciano per maggiore comodità loro, e acciocchè meglio sieno portate le di loro ragioni.

9 Questi si distinguono in altre due specie; una di quelli, li quali sieno giudiziali, sicchè da essi, ovvero con essi si facciano gli atti, e si compili il processo: L'altra di quelli, che sieno difensori, ed ajutanti estrajudiziali;

(1) De' Giud. disc. 2. n. 4. Dott. Volgar nello stesso titolo de' Giud. civil. cap. 3. num. 8.

(2) De' Giud. disc. 2. n. 7. della Giurisd. disc. 75. sotto il n. 1.

(3) De' Giud. disc. 2. n. 11.

(4) De' Giud. disc. 2. n. 13. Dott. Volgar c. 3. n. 8. e segg.

(5) De' Giud. detto discorso 2. n. 14. e 16. Dott. Volgar nello stesso titolo de' Giud. civil. c. 3. n. 14.

(6) De' Giud. detto disc. 2. n. 17.

(7) De' Giud. detto disc. 2. n. 15. disc. 15. num. 1.

(8) De' Feud. nella controvers. del Bosc. art. 6. n. 1. dell' Enfeuf. disc. 15. n. 9. delle Success. disc. 48. sotto il n. 4. de' Testam. disc. 6. sotto il n. 5. de' Giud. disc. 2. n. 14.

(9) Dott. Volgar de' Giud. civil. cap. 7. num. 2.

(10) Dott. Volgar de' Giud. civil. cap. 7. dal n. 2. e segg.

diciali; sicchè di loro non apparisca in processo, come sono gli Avvocati, e simili. (1)

Sopra tali difensori o sieno dell'una, o dell'altra specie generale si sentono nel foro continuamente molte questioni, specialmente sopra il mandato, quando cioè non apparisca, da quali presunzioni si provi, (2) oppure sopra il fatto del Procuratore se pregiudichi al principale, (3) con molt'altre, che si possono leggere nell'altre opere per non fare quì soverchia digressione. (4)

La terza persona della quale viene costituito il Giudizio, come di sopra s'è detto, è il Giudice, tal vocabolo preso generalmente s'addatta ad ogn'uno di qualunque grado, o sfera per grande, o per picciola, che sia, il quale o per autorità pubblica in ragione dell'Offizio, o della dignità; (5) ovvero in ragione privata per il consenso, ed allegazione delle parti come un terzo disinteressato, e indipendente, che si dice neutrale debba conoscere, e giudicare a quali delle due, che contrastano assieme, assista la ragione, e giustizia, che per esso si amministri. (6)

Si distinguono li Giudici in tre specie generali; una di coloro, li quali sieno tali nella sola potenza, o dominio, cioè, che non giudicano per se stessi, ma deputano altre Persone, acciò spedischino le Cause, restando ad essi la parte graziosa; l'altra di quelli, li quali sieno Giudici attuali, cioè, che conoscano, e decidano le Cause con l'autorità pubblica, o privata, come sopra: Di quest'ultimi poi altri sono uniti, o singolari, cioè, ch'una sola Persona materiale faccia questa parte di Giudice; altri, che costituiscano un Collegio, o Tribunale col titolo di Rota, Senato, Consiglio, Congregazione, e simile. Però così gl'uni, come gl'altri si distinguono in due specie, cioè, di quelli che non solamente sieno Giudici delle Cause, ma ancora Governatori de' Luoghi; sicchè facciano tutte le parti del Governo Politico civile, e Giudicatura; come specialmente nell'Italia insegna la pratica in quelli, che chiamano Governatori, Podestà, Capitani, e simili: E di coloro, li quali non abbino la cura, nè peso alcuno circa il governo politico, pubblico, o sia etico di quel luogo; ma solamente sieno deputati per Giudici delle cause contenziose per deciderle. (7)

Quest'ultima specie regolandosi dall'uso più frequente delle Città grandi propriamente cade sotto questa materia per la pratica giudiciaria, che però di questa molte ancora sono le specie subalterne; perchè specialmente in luoghi di riguardo. Altri sono li Giudici civili, e altri li criminali; altri gl'Ecclesiastici, e altri li Secolari; altri Ordinarij con la pienezza della Giurisdizione in tutti li generi di Cause spettanti al suo Foro, non distinte le gravi dalle picciole, come sono li Governatori delle Città, e Vicarij Generali; altri Ordinarij, ma solamente per un genere di cause picciole, che li Giuristi dicono brevi, come sono li Vicarij Foranei, ovvero le Podestà delle Terre, e Ville dipendenti dal Governatore della Città dominante, e altri delegati, che parimente sono di due specie; cioè delegati a cause singolari, o particolari, e delegati ad un certo genere, ovvero ad un'

Oo 2

Uni-

(1) Dottor Volgar de' Giud. cap. 8. per tutto.

(2) De' Giud. discorso 6. dal numero 3. e segg.

(3) De' Giud. detto discorso 6. n. 9. discorso 18. nu. 52. e 53. discorso 19. n. 13. discorso 37. n. 13. de' Camb. discorso 9. n. 9.

(4) De' Giud. discorso 6. dal n. 10. e segg. e

nella somma num. 50. 51. e 62. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Giud. c. 7 dal n. 7. e segg.

(5) De' Giud. discorso 3. n. 1.

(6) Dottor Volgar de' Giud. cap. 4. numer. 1.

(7) Dottor Volgar de' Giud. Crim. c. 4. dal n. 2. e segg.

Univerſa di Cauſe, con altre diſtinzioni, e particolarità, che poſſono vederſi altrove. (1)

- 11 Tutto ciò riſpetto alla perſona del Giudice, per il quale le maggiori queſtioni ſi ſentono nel foro circa la ſua competenza, o incompetenza; ovvero circa la competenza maggiore tra più competenti, e preſuppoſta la competenza circa la ſua recuſabilità per capo della ſoſpezione; ma farebbe lunghiffima digreſſione il trattarle, baſta ſolo accennarle, e rimetterſene all'altre opere. (2)

E ritornando al giudizio; tre ſono le ſpecie più generali: Una cioè del Perſonale; l'altra del Reale; e la terza del Miſto, cioè, del perſonale unito col reale, ſicchè partecipi dell'una, e dell'altra qualità. (3)

- 12 Il Perſonale puro è quello, che principalmente ſ'eſercita con la perſona, o perchè ſi tratti dello ſtato della medefima perſona, come per eſempio, ſe ſi pretendefſe del dominio d'un' altro, come ſono oggi giorno li ſchiavi; oppure della poſteſtà, come ſono li figli di famiglia, o della totale ſoggezzione con una privazione di volontà, roba, e altre coſe ſecolari, come ſono li Religioſi, e ſimili.

- 13 L'altra ſpecie di Giudizio Perſonale, è quello, che ſ'eſercita principalmente contro la Perſona per adempimento di qualche obbligo, ovvero per obbedire a quello, che venga ordinato dal Giudice.

- 14 Il puro reale è quello, nel quale ſi tratta principalmente della roba ſenza che vi ſia obbligo alcuno della perſona, la quale intanto ſia convenuta, e moleſtata, in quanto poſſiede quella roba, che ſi pretenda da un' altro.

- 15 Il miſto è quello, che partecipa dell'una, ed altra ſpecie di reale, e perſonale, e queſto ſi ſodiſtingue, cioè, che uno ſia quel giudizio, il quale ſ'intenta principalmente contro la perſona, la quale ſi ſforzi a qualche adempimento, che ſi dice obbligo perſonale o occaſionale; cioè per occaſione di quella roba, che poſſiede affetta a tale peſo, e obbligo reale, e perſonale: L'altro quello che ſia principalmente indirizzato ſopra la roba, ma per cauſa d'un' obbligo perſonale qualificato, il quale porti ſeco queſto privilegio di poter andare a dirittura ſopra la roba, ancorchè ſoſſe in potere d'un terzo, col quale non vi foſſe obbligo alcuno, che li Giuriſti dicono Ipoteca eſpreſſa, o tacita, ovvero convenzionale, o Legale; e quelli, che fanno queſto titolo appellano = azione perſonale in rem ſcritta.

- 16 La prima ſpecie del Perſonale ſi diſtingue nell'ordinario, il quale ſi deve eſercitare con quella formale tela Giudiciaria, della quale ſe ne darà breve notizia qui ſotto, e ch'ametta l'appellazione, ſicchè ha biſogno della terminazione con la re giudicata, o con tre ſentenze conformi per tre iſtanze: l'altro ſi dice Sommario, ed eſecutivo, il quale ſenza la ſuddetta tela, e ſenz' ammettere l'appellazione, che lo ritardi, ſi ſpediſce brevemente.

- 17 Il Reale ſi diſtingue in petitorio, nel quale ſi tratta del negozio principale, e del dominio, e della pertinenza di quelle robe, o ragioni, o regolarmente porta ſeco la qualità d'eſſere ancor eſſo ordinario come ſopra: l'altro ſi dice del Poſſeſſorio, nel quale non ſi tratta del dominio, o pertinenza, ſe non alle volte incidentemente, ma principalmente del ſuo Poſſeſſo, e queſto per lo più porta ſeco la qualità di Giudizio Sommario.

Queſto

(1) De' Giud. diſc. 3. dal n. 1. e ſegg. Dottor Volgar nello ſteſſo titolo de' Giud. civ. cap. 4. per tutto.

(2) De' Giud. diſc. 3. per tutto, e nella ſomma dal num. 21. e ſeg. Dott. Volgar nello

ſteſſo titolo de' Giud. civ. cap. per tutto; e cap. 9. dal n. 1.

(3) De' Giud. diſc. 1. n. 10. e ſegg. nella ſomma dal n. 5. e ſeg. Dott. Volgar nello ſteſſo titolo de' Giud. civ. c. 11. per tutto.

Questo Possessorio si distingue in altre specie, delle quali si tratta più 18
 sotto. (1)

Veduti quali sieno li Giudizj, di che sorte, quali le Persone, che li com- 19
 pongano; resta brevemente a vedersi per molti effetti (2) quando si metta-
 no in campo, e si facci lite, quali sieno li suoi stati, o termini.

Quattro sono dunque li stati del Giudizio, o della lite, cioè, dell' intro-
 duzione, della durazione, della Perfezione, della Cessazione. (3)

Per quello, che spetta al primo dell' Introduzione, contiene queste due
 parti, una cioè, che si dice della prima, e della semplice introduzione: l'
 altra, che si dice della contestazione.

Anticamente per l' introduzione ricercavasi necessariamente il Libello, il quale 20
 contenesse molte solennità, o piuttosto superstizioni, e freddure, sicchè altri-
 mente l' atto s' avesse per non fatto; oggi però ciò non ricercarsi; ma basta ogni
 semplice dimanda, o petizione in qualunque modo sia concepita, purchè sia se-
 condo lo stile di quel Tribunale, nel quale devesi agitare la Causa. (4)

Presupposto quest' atto, il quale contiene il principio, e l' introduzione, 21
 per quello riguarda l' effetto, quando si possa dire la lite cominciata, o non
 cominciata, entra la distinzione tra l' Attore, e il Reo; cioè, che rispetto
 all' Attore s' intende mossa, e introdotta la lite per la petizione, proposta,
 o libello: ma rispetto al Reo, ciò non basta, neppure una notizia estraju-
 diziale ricercandosi la citazione; quale citazione quando dicasi legittimamente
 eseguita, come debbasi ordinare, come si provi l' esecuzione, se possa farsi
 in giorno feriato, se a Casa, o in Persona, se dal Principale, o Procurato-
 re, bisogna vedere, dove di proposito se ne tratta. (5)

Sopra quest' introduzione cadono frequenti le dispute specialmente per l' 22
 effetto degl' attentati sopra quali cose s' intenda introdotta la lite, come an-
 cora quando s' intenda ristretta ad un solo rimedio, ed azione: ma non può
 darsi una regola certa, il tutto dipendendo dalle Clausole solite apporsi nelle
 petizioni, e Libelli, (6)

Quant' all' altr' atto dell' Introduzione, ch' è di maggior perfezione, e so- 23
 dezza Legalmente si dice Contestazione della Lite; quale ancora anticamente
 richiedeva una solennità, come una specie di stipulazione, cioè, che l'
 Attore interrogasse il Reo avanti il Giudice se dovesse, o nò adempire quel-
 lo, che si conteneva nel Libello, e che il Reo rispondesse o con l' afferma-
 tiva, o con la negativa. Questa formalità però è andata in disuso, sicchè si
 dice implicamente seguire questa Contestazione con l' prima protesta,
 opposizione, o altr' atto impugnativo fatto dopo la prima citazione al Li-
 bello, o Petizione.

Introdotta, che sia la lite si sogliono opporre dal Citato dell' eccezioni
 contro la dimanda dell' Attore, ad istanza del quale sia seguita la citazione,
 sopra delle quali eccezioni se ne forma un titolo dagl' institutisti con le so-
 lite confusioni, che in questa s' è unito al presente.

Tali eccezioni dunque sono di due forti; una di quelle, le quali non ferisco-
 no la giustizia, e li meriti della Causa, ma solamente la Giurisdizione, e la
 compe-

(1) In questa nel lib. 4. tit. 15. n. 1. §. Nella.

(2) De' Giud. disc. 7. dal nu. 1. e seg. Dottor
 Volgar nello stesso titolo de' Giud. c.
 12. n. 1. e segg.

(3) Dottor Volgar de' Giud. civ. cap. 12. n. 3
 §. Discorrendo, e nn. segg.

(4) De' Giud. disc. 8. nu. 1. e segg. nella som-

ma dal n. 29.

(5) De' Giud. disc. 9 per tutto, nella somma
 n. 43 e seg. Dottor Volgar nello stesso tit.
 de' Giud. civ. c. 13 per tutto.

(6) De' Giud. disc. 8. n. 6. e 7.

(7) De' Giud. disc. 7. n. 14 nella somma n.
 33.

competenza del Giudice, o altre cose le quali riguardino l'ordine del Giudizio per impedirne il progresso, e la terminazione, e queste si chiamano dilatorie, ovvero declinatorie; l'altra di quelle, le quali percuotano li meriti della causa principale, e la sostanza, sicchè la facciano morire, e queste si chiamano perentorie. (1)

Le dilatorie sono diverse, e sarebbe difficile il riassumerle tutte; le più frequenti però sono per l'incompetenza del Giudice; per la Legittimazione della Persona; e per il Giuramento di calunnia, rispetto alla prima s'è discusso di sopra. (2)

25 Per quello riguarda la Legittimazione della Persona, cade questa, quando si tratti di Giudizio, il quale si faccia da una Persona diversa da quella, a favore della quale canti l'obbligo, ovvero il contratto, o che cantino le Scritture, o le prove del dominio, o del possesso, o di altra ragione; come per esempio quando l'Attore venga come Erede, o come Fidecommessario, o come Successore in quel Feudo, o in quel Beneficio, Prelatura, e simili, attesochè il Reo per non rendere il Giudizio elusorio, o piuttosto per tenere addietro lo stesso Giudizio, come per lo più succede, vuol sapere, se l'Attore è tale quale comparisce, e per l'azione, ch'intenta; o comparendo Egli in Persona, o per Procuratore, Tutore, e Curatore, o per altro legittimo Amministratore: Molte cadendo le dispute sopra tale materia da vedersi altrove. (3)

26 Del Giuramento di calunnia, per essersi reso tanto facile, e famigliare, non se ne fa conto, e sopra lo stesso cade l'unica disputa, se ommettendosi, cagioni la nullità del Giudizio; e sono varie l'opinioni: Onde per non diffondersi senza proposito possono vedersi, ove si leggono. (4)

27 Oltre queste tre specie più generali d'eccezioni dilatorie, o declinatorie vi è quella del Compromesso. (5) Dell'Assicurazione del Giudizio. (6) Degli Alimenti, e spese della lite. (7) Della Cumulazione, e variazione de' Giudizj, ed Azioni. (8) Della Prevenzione della Causa. (9) Del Terzo, che venga in Causa. (10) Degli Attentati, e pendenza della lite. (11) Del Ricorso a' Magistrati Secolari (12) con molt'altre. (13)

28 L'eccezioni perentorie sono di due specie; altre, che si dicono dalla parte d'avanti, cioè, che tolgano la forza, e l'efficacia all'obbligo da principio per la sua invalidità, e fanno, che non nasca: Ed altre, che chiamansi dalla parte di dietro, cioè che tolgano l'obbligazione già nata. (14)

29 Fra le dette eccezioni dilatorie competenti al Reo s'è nominata quella dell'assicurazione del Giudizio; è necessario sapere però, ch'alcune volte tale assicurazione si chiede dall'Attore contro lo stesso Reo, la quale vien chiamata securtà, cioè cauzione di stare in giudizio, e di pagare tutto quello che deve essere giudicato, sopra la quale cauzione stendono l'altro titolo, ch'ancor qui s'è unito, però pare, che questa sia quasi andata in disuso; solo resta in pratica continuamente per il debitore sospetto di fuga; contra la Persona, e robe mobili del quale senza citazione alcuna si permette al

(1) Dott. Volgar de' Giud. civ. c. 14. dal n. 1. e segg.

(2) In questa qui sopra §. Le maggiori.

(3) De' Giud. disc. 12. Per tutto.

(4) De' Giud. disc. 25. n. 16. e segg. Conflit. Osserv. 294.

(5) De' Giud. disc. 11. per tutto.

(6) De' Giud. disc. 13. per tutto.

(7) De' Giud. disc. 14. per tutto.

(8) De' Giud. disc. 13. per tutto.

(9) De' Giud. disc. 16. per tutto.

(10) De' Giud. disc. 17. per tutto. Dottor Volgar c. 16.

(11) De' Giud. disc. 18. per tutto.

(12) De' Giud. disc. 19. per tutto.

(13) De' Giud. disc. 20. e segg. per tutto nella somma dal n. 34. e segg.

(14) De' Giud. nella somma n. 40. Dott. Volgar nello stesso titolo de' Giud. c. 14. n. 15 c. 17. per tutto.

al Creditore ottenere l'arresto dal Giudice fin tanto, che dia idonea assicurazione dello stesso Giudizio. (1)

Si cammina però in tal caso con tutta circospezione; onde per alcune Bolle, le quali si dicono della riforma de' Tribunali si ricercano molte cose, acciò si possa venire a quest'atto: Cioè, che si tratti di debito certo, e liquido, (2) che il Creditore dia il giuramento d'averlo per sospetto di fuga, purchè abbia deteriorata la condizione dal tempo del contratto, (3) che il Debitore non possieda stabili non solo nel luogo del Giudizio, ma in quel Principato, (4) con quello di più, che può vedersi altrove.

Il Sequestro ancora, che per altro regolarmente è proibito, non dovendosi principiare dallo stesso, (5) resta ancora in pratica per l'assicurazione del Giudizio in alcune circostanze da vedersi nell'altr' Opere. (6)

Tutto ciò riguarda il primo stato della lite; e passando al secondo della Durata, abbraccia questi quello spazio di mezzo tra l'introduzione, ed istruzione, cioè, mentre si sta fabbricando il Processo, e che si vanno facendo le prove per l'una, e l'altra parte, e le repliche, (7) sotto le quali cade l'ultimo titolo unito a questo generale.

Sia dunque o l'Attore in chiedere, o il Reo in negare, e dare eccezioni, o lo stesso Attore in replicare, in molti modi può provare la sua intenzione; o per confessione dell'altra Parte, o per l'evidenza del fatto, ed inspezione oculare della cosa controversa per giuramento, per istrumenti, ed altri pubblici documenti; o per Scritture private, libri, attestazioni, testimonj, Istorie, iscrizioni, amminiculi, presunzioni, e altri modi da vedersi diffusamente nell'altr' Opere. (8)

Per quello che porta la prova per Testimonj come la più frequente, lo stile comune suol'essere, ch'avanti il Notaro si presentino gl'Articoli negli atti, e si citi la parte a dire quello, che gl'occorre in contrario, e per qual causa non si debbano ammettere, ed esaminare li Testimonj medesimi: Ammessi con decreto del Giudice tali capitoli, è solita l'altra parte per stile comune di dare gl'interrogatorj; sopra la refecazione, o la riforma de' quali, come sopra, la riforma, o la refecazione degl'articoli per rispetto, che sieno impertinenti, o ch'in altra maniera non si debbano ammettere, suole il Giudice apporvi nel decreto suddetto la Clausula preservativa di quelli, li quali fossero impertinenti, o che non si dovessero ammettere. (9)

E dovendosi venire all'esame de' Testimonj, oltre quello, che per disposizione di ragione comune si deve osservare in qualunque Tribunale; cioè, della citazione della parte per una giornata certa dentro il termine a vedere giurare i Testimonj, il giuramento de' quali si deve dare in conformità della citazione, ed ancora, che si debbano li Testimonj esaminare prima sopra gl'interrogatorj; sicchè quando ricusino rispondere si dicano Testimonj non degni di fede, e deponendo variamente sopra gl'articoli di quello,

(1) Constit. Offer. 156. Dottor Volgar de' Giud. civil. c. 15. n. 2.

(2) De' Cred. disc. 113. n. 2. e segg. disc. 114. n. 6.

(3) De' Cred. dd. discorsi 113. e disc. 114. in tutti due n. 7.

(4) De' Cred. detto discorsi 113. numer. 8. e segg.

(5) De' Cred. disc. 22. n. 2. e 24. disc. 114. n. 2 de' Giud. disc. 13. n. 2. de' Benefic. disc. 98. n. 2. e 3.

(6) De' Giud. disc. 13. dal n. 6. e segg. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Giud. c. 15. dal n. 3.

(7) Dott. Volgar de' Giudiz. capitolo 12. n. 9.

(8) De' Giud. dal disc. 22. al disc. 33. per tutto, e nella somma dal n. 70. num. 102.

(9) Dottor Volgar de' Giud. civ. cap. 18. num. 19.

- 36 lo, ch'abbino deposto sopra gl'interrogatorj, s'attende questa deposizione sopra gl'interrogatorj, e non quella sopra gli articoli: La pratica migliore però, che quasi in tutti li Tribunali s'è ormai introdotta, consiste nell'uso degl'Interpreti d'ambe le parti, quando queste, e ciascuna d'esse li vogliano adoperare; perlochè nella citazione si contiene ancora questa circostanza a dovere condurre gl'Interpreti, quali assistano agli esami, acciò li Testimonj ancora subornati s'induchino a deporre il vero.
- 37 Circa la confessione della Parte accennata di sopra, ch'è la prova migliore, che si dia, per ottenerla s'è introdotto l'uso delle posizioni, le quali si danno da una parte negli atti, acciò sopra di quelle debba rispondere l'altra col suo giuramento: E queste posizioni si devono dare ancora col giuramento, mentre contengono la confessione di quello, il quale le dia sopra il loro contenuto; il che non cade negli articoli, e per tal'effetto così il darle, come il rispondervi si deve fare precisamente dal principale, e non da altro Procuratore, se non con mandato speciale, e preciso. (1)
- 38 Compito che sia l'esame de' testimonj indotti da una delle parti, o da tutte due, attesachè il termine il quale a tal'effetto si suol dare si dice comune, sicchè ciascuno può fare le sue prove, secondo li termini della ragione comune, li quali tuttavia s'osservano ne' tribunali, si viene alla pubblicazione con il decreto del Giudice ad istanza d'una parte, e precedente la citazione; e dopo seguito quest'atto si nega la facoltà di fare altr'esame de' testimonj, quando la qualità delle persone non sia stimata degna della restituzione in integro, come sonoli Pupilli, Minori, Chiese, e secondo un'opinione le donne, e simili. (2)
- 39 Consumato quest'atto si viene all'altro, il quale si dice della conclusione essendo solito; ma questo spazio della pubblicazione, e conclusione di produrre quelle scritture, le quali si stimano opportune a fermare l'azione, o l'eccezione; sicchè dopo concluso in causa non resta a far altro, che venire alla spedizione con la sentenza; nè si possono più portare nove scritture, o prove se non per il medesimo beneficio della restituzione in integro, il quale alle volte per officio del Giudice, quando così ricerchi la giusta causa, si suole concedere ancora a' maggiori. (3)
- Il terzo stato della lite è quello della perfezione; il che si verifica, quando secondo la ragione comune si sia fatta la detta pubblicazione, e conclusione; sicchè non resti altro, che l'estinzione con la sentenza del Giudice, che è il quarto, e ultimo stato. (4)
- 40 Avanti di venire a quest'estinzione è necessaria la citazione a sentenza speciale, e per la giornata certa, sicchè altrimenti si rende nulla la stessa sentenza; vi è però un certo stile quasi in tutti li tribunali di servire, ed avere pro servato il termine, nel quale cade la citazione, e ciò cagiona l'effetto, che vi sia tempo a sentenziare per dieci altri giorni ancora nell'ultimo, e si finge come se veramente fosse fatta in quel giorno; a tal segno, che se non s'appella dentro li dieci giorni entra la regiudicata con una stravaganza grande, perchè prima la stessa regiudicata, che la sentenza. (5)
- 41 Venendo dunque alla sentenza diceasi tale ogni provvisione, o determinazione, la quale si faccia dal Giudice, così se sia definitiva sopra il negozio.

(1) De' Giudiz. discorso 23. per tutto Dott. Volgar nello stesso titolo cap. 18. nu. 20

(2) De' Giud. disc. 34. n. 2. e segg.

(3) De' Giud. detto disc. 34. n. 5

(4) Dottor Volgar de' Giud. civil. cap. 12 dal n. 9. e seg.

(5) De' Giud. disc. 34. nu. 18. e segg. Dottor Volgar nello stesso tit. de' Giud. n. 14. e seg.

zio principale, come se sia interlocutoria, o provvisoria sopra gl' incidenti, e in qualunque giudizio così civile, come criminale, così ordinario, come esecutivo: Benchè per altro nella sua propria, e stretta significazione, sentenza denota solo quell'ultimo atto dal Giudizio, col quale si termina il negozio principale con una specie di terminazione totale, e irrettrabile in maniera, che dia fine al giudizio, e alla giurisdizione del Giudice. (1) 42

Quest'ultima differisce dall'interlocutoria in questa, che non può farsi in voce col rogito del solo Notario; ma deve stendersi in un foglio, che chiamano Cedola, e deve contenere l'invocazione del Nostro Signore Gesù Cristo; la parte proemiale, nella quale si narra la causa con il nome delle parti, e di quello di che si tratti; la disposizione cioè l'assoluzione, o la condanna; e l'esecuzione, o sia effettuazione di quello, che la stessa condanna, o assoluzione contenga; qual Cedola deve essere sottoscritta dal Giudice, che sedendo al solito suo banco di ragione deve leggerla, e poi consegnarla al Notaro, che la pubblichi, e ne faccia rogito formale: Tutto per altro deve riferirsi allo stile di ciascun Tribunale, ove si agiti il Giudizio. (2)

L'altra differenza è, che l'interlocutoria può rivedersi dallo stesso Giudice, non così la definitiva, perchè sentenziato si dice aver compito l'ufficio suo; solamente restandogli quella giurisdizione, la quale riguarda l'esecuzione; quando ancor questa non gli sia impedita per l'appellazione, della quale s'accenna qualche cosa qui sotto. 43

Spedita che sia la causa per sentenza, se una delle parti si sente gravata, ha, come una specie di difesa, la libertà di ricorrere per la giustizia ad altro Giudice superiore; e tal rimedio chiamasi appellazione; lasciando qui le molte questioni, che cadono sopra tal materia, che dovranno leggersi altrove, [3] per quello che porta di più essenziale, si osserva, che il gravato, e non altrimenti, nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza deve appellare; che tale appellazione può per il principale, o suo Procuratore interporli non solo presso gl'atti del Giudice, che dicono a Quo, cioè, da quello dal quale s'è ricevuto l'aggravio, e s'è appellato; ma ancora presso gl'atti del Giudice detto ad Quem, cioè al quale s'appella, e si ricorre; che l'appellante trenta giorni dopo interposta l'appellazione deve ritornare per gli Apostoli (parola Greca, che in volgare suona mandare) cioè, deve instare al Giudice a Quo, che mandi fede al Giudice ad Quem d'aver interposta l'appellazione; che avuti detti Apostoli nel termine d'altri dieci giorni debba fare commettere la causa, e nel termine d'un anno la debba proseguire col trasportare gl'atti; qual termine da' Giuristi viene esplicato col nome de' Fatali, (4) che non corrono, Sede vacante, in tempo di guerra, peste, e simili. (5) 44

Quando poi non segua l'appellazione dentro il detto termine di dieci giorni, nè si ritorni per gli Apostoli dentro li trenta giorni, oppure si facciano scorrere li fatali senza seguirla, com'è detto, la sentenza si dice passare nella regudicata in maniera che non sia più lecito d'appellare; e il Giudice; il quale abbia sentenziata rassume la sua Giurisdizione, e tira avanti nell' 46

P p

nell'

(1) De' Giudiz. discorso 36. dal numero 1. e segg.

(2) De' Giudiz. discorso 36. dal num. 7. e nella somma dal numero 111. e segg. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Giudiz. cap. 19. num. 3. e segg.

(3) De' Giudiz. discorso 37. dal num. 1. e

seg. Dottor Volgar nello stesso titolo de' Giudiz. capitolo 21. per tutto.

(4) De' Giudiz. detto discorso 37. specialmente nel num. 10. e segg. nu. 14. e segg. num. 24. num. 34. e segg.

(5) De' Testamenti discorso 71. num. 8. [de' Regular. discorso 10. sotto il num. 5.

- 47 nell'esecuzione: Molti però sono gli effetti di questa regiudicata, che commodamente possono vedersi altrove, (1) il più speciale de' quali è quello della restituzione de' frutti, e della reffezione delle spese e della loro liquidazione, e appellabilità, e quali sieno le spese giudicarie con altre distinzioni, che si tralasciano; [2] più sono ancora li rimedi, che contro la stessa regiudicata si danno, tra quali è quello della nullità, e della restituzione in integro. (3)
- 49 Vi sono ancora dell'eccezioni, che si oppongono contro la regiudicata medesima, che sospendono l'esecuzione della stessa, e si chiamano modificative, delle quali nell'altre opere. (4)
- 50 Quando poi li suddetti rimedi, ed eccezioni non soffraghino, resta a darli esecuzione, come s'è detto al Giudicato, sopra la quale esecuzione, o sia personale, o reale cadono moltissime ispezioni da vedersi nell'altre opere. (5)
- 51 Per quello che riguarda la personale solamente, è da notarsi che contro alcune persone non può consumarsi per benefizj, e privilegi ad esse dalle Leggi specialmente concesse. [6]
- 52 Rispetto alla reale, consumata che sia, la pratica suol essere d'assegnare un termine congruo al debitore secondo lo stile di ciaschedun Tribunale a redimere la roba assicurata; esso termine passato si viene alla subastazione per decreto del Giudice; cioè tre incanti separati in tre giorni distinti, nell'ultimo de' quali si delibera in denaro contante, e non altrimenti all'ultimo, e miglior offerente, che li Giuristi chiamano Licitatore; e non essendovi alcuno, premessa la stima della roba per decreto parimente del Giudice s'aggiudica allo stesso Creditore per il giusto prezzo, ad istanza del quale sia seguita la subasta; e così termina il Giudizio: Quando pure non venga ritardato da un terzo, il quale pretenda, che le robe eseguite sieno di sua ragione, e osti con quella Cautela, che volgarmente si dice dell'Angelo; della quale, (7) siccome d'altre cose spettanti al Giudizio, (8) e specialmente quando questo termine per la perenzione dell'istanza, o ravivisca per l'infrazione, (9) oppure del Processo in contumacia; (10) e batta tuttocid per la semplice notizia de' termini necessarissima, a questa professione. (11)

TITO.

- (1) De'Giudiz. discorso 40. per tutto nella somma dal num. 117. Dottor Volgar nello stesso titolo de'Giudiz. cap. 22. per tutto.
- (2) De'Giudiz. discorso 39. per tutto. Dottor Volgar nello stesso titolo de'Giudiz. cap. 23. per tutto.
- (3) De'Giudiz. discorso 38. per tutto, e nel Dottor Volgar sotto lo stesso titolo de'Giudiz. cap. 22. per tutto.
- (4) De'Giudiz. discorso 41. Dottor Volgar nello stesso titolo de'Giudiz. cap. 24. per tutto.
- (5) De'Giudiz. nella somma dal num. 148. e segg.
- (6) De'Giudiz. in detta somma num. 149. Dottor Volgar nello stesso titolo de'Giudiz. cap. 25. num. 9.
- (7) De'Giudiz. discorso 40. per tutto nella somma num. 156.
- (8) De'Giudiz. di corso 4. e discorso 5. discorso 21. discorso 27. e discorso 28. discorso 31. discorso 45. e nella somma per tutto.
- (9) De'Giudiz. discorso 7. dal num. 18. e segg. Dottor Volgar nello stesso titolo de'Giudiz. cap. 12. num. 11.
- (10) De'Giudiz. discorso 10. per tutto. Dottor Volgar cap. 13. num. 22.
- (11) In tutte l'Opere, e da pertutto.

TITOLO VII.

DI QUE' NEGOZJ, CHE SI TRATTANO CON QUEL-
LI, CHE NON SONO DI LORO LIBERTA'; MA
SOTTO PODESTA' D' ALTRI UNITO.

A L

TITOLO VIII.

DELL' AZIONI NOCIVE CONTRO IL PADRONE
PER DELITTI DE' SERVI.

S O M M A R I O.

1. Della ragione perchè si tralasciano questi due Titoli.

Siccome di sopra s' è creduto superfluo il discorrere per quali persone a noi s'acquisti l'obbligazione per la ragione ivi addotta: (1) così per la stessa si crede inutile il parlare di questi due titoli; che però si tralasciano.



Pp 2

TITO.

(1) In questa libro 3. titolo 19. numero 1. §. Questo.

T I T O L O IX.

DELL' AZIONI , CHE NASCONO DALLI DANNI DATI DEGL' ANIMALI

C O L

T I T O L O XII.

DELL' AZIONI PERPETUE , E A TEMPO , E DI QUELLE CHE SPETTANO, E PASSANO AGL' EREDI.

S O M M A R I O.

- | | |
|---|--|
| <p>1. Perchè non si tratti de' danni
dati.</p> <p>2. L' azioni oggi giorno si prescrivo-</p> | <p>no, e non sono perpetue.</p> <p>3. Se passino agl' Eredi.</p> |
|---|--|

1. **A** Ncora in questa materia de' danni dati occorre dire ciò , che s' è accennato di sopra , (1) cioè , che poco se ne senta trattare civilmente per la ragione ivi espressa ; onde scorrendo , e passando al titolo unito diceasi , che anticamente tutte l' azioni erano perpetue ; oggi giorno però queste generalmente hanno il suo termine , e vengono prescritte , come può vedersi nell' altre opere . (2)
2. Rispetto poi al punto se passino agl' Eredi non cade alcuna difficoltà , quando queste naschino dal contratto , disputandosi solo di quelle , che nascono dal delitto , che vogliano , non passino con quelle distinzioni però , che si ricercano a tale materia . (3)



TITO-

(1) In questa libro 4. titolo 1. n. nu. 1.
5. Con ragione.

Volgar nello stesso titolo de' Giudiz. cap.
7. dal num. 2. e segg.

(3) De' Giudiz. disc. 21. per tutto . Dott. (3) Della Dote disc. 170 dal num. 4. e segg.

T I T O L O . XV.

DELLE PROIBIZIONI, O RIMEDJ INSTANTANEI,
DE' QUALI LI PRETORI SI VALEVANO, CHIA-
MATI VOLGARMENTE INTERDETTI.

S O M M A R I O.

- | | |
|---|--|
| 1. Perchè non siasi trattato di sopra degli Interdetti. | Divo Adriano. |
| 2. Distinzione de' Giudizj Possessorj. | 9. Estremi di questo rimedio intentato dal Fidecommessario. |
| 3. Dell' Associazione. | 10. Del Legittimo Contraddittore. |
| 4. Del Salviano. | 11. Dell' Interdetto della Recuperanda. |
| 5. Suoi Requisiti. | 12. Dell' Interdetto della retinenda, ovvero della manutenzione. |
| 6. Questioni, che cadono sopra il Salviano. | 13. Dell' Egidiana. |
| 7. Dell' Interdetto Quorum bonorum. | 14. Questioni, che cadono sopra l' Interdetto della retinenda. |
| 8. Della Legge finale dell' Editto del | |

Nella distinzione fatta di sopra de' Giudizj (1) s'è lasciato di discorre-
re di questi, che diconsi possessorj, perchè essendo materia assai fre-
quente, e importante ricerca d' essere trattata diffusamente: di tre specie
dunque sono questi Giudizj, che si chiamano ancora Interdetti; (2) Uno
cioè detto dall' Adipiscenda, il quale si dà per avere il possesso d' una roba,
che mai si sia posseduta, sicchè si stima incongruo a quello, il quale sia
stato una volta Possessore; L' altro della Recuperanda, ovvero della Rein-
tegrazione, e spetta a quello, il quale sia stato una volta possessore, e che
ne sia stato spogliato; perlochè procuri d' essere reintegrato, e di recupera-
re il suo Possesso toglia; Il terzo della retinenda, ovvero della manuten-
zione, che si concede a quello, il quale di fatto sia possessore, e abbia ve-
ramente l' uno, e l' altro possesso naturale, e civile, ma che riceva delle
molestie, ovvero che le tema, perlochè si munisca con questo rimedio per
mantenersi; oppure, che di fatto sia stato spogliato del Possesso naturale,
ma non avendosi per spogliato, e ritenendo il suo possesso con l' animo,
che perciò si dice civile, adopri lo stesso rimedio per toglier in tal modo le
molestie. (3)

Trattando dunque distintamente di ciascuno di questi Rimedj per quello
che spetta al primo dell' Adipiscenda; questo si distingue in più, e diver-
se specie subalterne, le quali feriscono diversi effetti, e sono di diversa
natura.

Il più sommario, e privilegiato è quello, che si dice dell' associazione,
cioè, che quello il quale per la facoltà datagli da un' altro, o riservatagli di
pigliare il possesso di autorità propria di alcune robe; oppure, che la stes-
sa facoltà gli competa per la clausula del costituito, o del precario, per
cammi-

(1) In questa libro 4. tit. 6. num. 18.
§. Questo.

(2) In questa libr. 3. tit. 14. num. 1 §. L' ob-

bligazione.

(3) Dottor Volgar de' Giudiz. civil. cap.
30. nu. 2.

camminare con maggiore cautela ricorre al Giudice, e gli domanda la sua Famiglia, acciò l'accompagni. (1)

Per ottenere tale rimedio, sovr' ogn' altra cosa è necessaria la citazione della Parte secondo la pratica moderna, che che sia di quegl' antichi, che tengano l' opinione contraria; (2) e ottenuto in tale forma non ammette l'appellazione sospensiva, (3) nè eccezioni torbide, e che ricerchino alte inspezioni, (4) e compete ancora contro il terzo Possessore. (5)

- 4 L'altra specie di questo Giudizio dell' adipiscenda è quella, che da' Giuristi dicefi Salviano, quale compete per ragione dell' Ipoteca Legale, e convenzionale, acciò il Creditore, ovvero un' altro, al quale tale Ipoteca spetti, possa con questo rimedio ottenere il possesso delle robe affette all' Ipoteca per potersi pagare del suo Credito con li frutti, quando ciò possa seguire dentro un termine onesto, che la pratica interpreta d' anni dieci. (6)

- 5 Quattro sono li requisiti necessari, acciò il Creditore possa intentare tale rimedio: Il primo è il credito: (7) Il secondo l' Ipoteca, che si dice il fondamento del Salviano: Il terzo la giustificazione, che la roba sia stata ne' beni dell' Ipotecante nel tempo, che si sia contratta l' Ipoteca, o dipoi; e questo si dice da' Giuristi il primo estremo, il quale ha bisogno d' una prova perfetta, e concludente, sopra la quale cadono le dispute maggiori: Il quarto, che la medesima roba sia posseduta da quello, contro del quale si esercita il giudizio, e per quest' estremo servono le prove leggiere, tali, quali; anzi la stessa sostentazione della Lite.

- 6 Molte questioni si sentono in pratica sopra tale rimedio, specialmente in proposito delli calcoli, e lo scomputo delli frutti maggiori, e minori, che si sieno potuti avere, e che colposamente non si sieno avuti, (8) con altre simili, che farebbe longa digressione il trattarle; onde nell' occorrenze, quando li Giovani averanno bene appresi li termini, le potranno vedere nell' altr' opere. (9)

Si concede ancora questo rimedio a quello il quale vogli ottenere la roba in ragione di dominio per non avere la necessità di andare con il giudizio ordinario del Peritorio; cioè a beneficio del Legatario, ovvero del fideicommissario particolare sopra le robe soggette al Legato, o al fidecommesso, anche se fossero possedute da un terzo stante l' Ipoteca, la quale dalla Legge nuova è stata concessa per li Legati, e per li fidecommessi particolari senza bisogno di quell' interdetto, che da' Giuristi chiamasi Quorum Legatorum; essendo pur questo Sommario, non ammette appellazione sospensiva. (10)

E a

- (1) De' Feud. disc. 66. num. 2. de' Giudiz. disc. 44. num. 28 e 29.
 (2) De' Feud. detto disc. 66. nu. 12. dell' Enfeuf. disc. 46. num. 2. nel fin. de' Giudiz. detto discorso 44. nu. 53. de' Credit. nella Somma, num. 158.
 (3) De' Giudiz. detto disc. 44. num. 94. dell' Enfeuf. disc. 46. num. 2. degl' Ered. disc. 22. num. 3. Conflit. Observat. 3^{to}. vers. terzo, de' Cred. nella Somma num. 161.
 (4) De' Feud. disc. 66. nu. 12. delle donazz. disc. 14. num. 6.
 (5) De' Feud. detto disc. 66. numero 3. disc. 67. num. 2. e 3. disc. 109. n. 3. de' Giudiz. disc. 44. nu. 57. de' Cred. nella Somma num. 162.
 (6) De' Giudiz. disc. 44. num. 27.
 (7) De' Credit. disc. 35. nu. 2. de' Giudiz. disc. 44. num. 52.
 (8) De' Credit. disc. 134. num. 9. e segg. fino al num. 17. e nella Somma dal n. 152. e segg. de' Giudiz. disc. 44. n. 74. della Dot. disc. 201. num. 3.
 (9) De' Feud. disc. 92. sotto il num. 5. de' Regal. disc. 38. num. 4. e 5. discorso 43. nu. 3. de' Credit. disc. 13. num. 18. disc. 14. num. 46. e segg. disc. 151. numero 7. e 12. e numero 14. dell' Alienaz. disc. 1. num. 36. nel fin. de' Giudiz. disc. 44. dal num. 27. e segg.
 (10) De' Giudiz. disc. 44. n. 24.

E a questo fine giova il Legato, che il debitore faccia al suo creditore; cioè, che essendo il di lui credito senza Ipoteca in tale modo l'acquisti, come s'è veduto di sopra.

La terza specie di questo possessorio dell'adipiscenda è quel rimedio, che 7 li Giuristi chiamano Quorum Bonorum, il quale si concede all'Erede ab intestato, [1] per ottenere il possesso di que' beni, li quali fossero rimasti nell'Eredità, e posseduti dal defonto in tempo di sua vita, [2] essendo questo il suo requisito principale; e tale rimedio compete ancora contro un terzo con quello che di più può vedersi altrove. (3)

La quarta specie di questo Possessorio è quella, la quale si dice della Leg- 8 ge finale dell'Editto del Divo Adriano; e questo è esercibile contro un terzo come sopra; e dalla Legge è stato propriamente concesso all'Erede testamentario primo, e diretto per ottenere il possesso de' beni rimasti nell'Eredità del Testatore ultimamente morto: Che però molti credono, che in stretti termini Legali non debba competere ad un'Erede obliquo mediato, che volgarmente si dice fidecommessario universale, ma in pratica è ricevuto, che spetti ancora ad ogni fidecommessario universale non solamente primo, ma qualunque altro successivo del genere chiamato. (4)

Ciò supposto la maggiore disputa si restringe alla giustificazione de' suoi 9 estremi, cioè all'esistenza, e pertinenza del fidecommesso, (5) alla legittimazione delle Persone, all'identità delle robe, e all'eccezioni, che spettano al Possessore di retenzione per le detrazioni Legali, e accidentali; ovvero per li miglioramenti, o per li fidecommessi antichi, e simili.

Questa specie di Possessorio è una delle materie più frequenti, che sieno 10 ne' Tribunali tra il Fidecommessario, e l'Erede dell'ultimo morto, ed ancora con que' terzi Possessori alli quali il gravato avesse con qualche titolo alienato, e trasferito la roba, la quale si pretende soggetta al fidecommesso; per lochè nasce la questione, se, e quando il Possessore contro del quale sia intentato questo rimedio, o qualche altro degli antecedenti si debba dire legittimo Contraddittore per molti effetti, fra quali il maggiore è, ch'essendo veramente tale fa cessare questo rimedio, e Giudizio Sommario, e bisogna ricorrere all'ordinario petitorio. [6]

Si deve avvertire però, ch'altro è trattare del Contraddittore suddetto veramente legittimo, che rende il giudizio ordinario; e altro, ch'uno sia un semplice Contraddittore di fatto, accid debba esser citato, e si debba procedere con li dovuti termini giudiziali ancora in questo possessorio Sommario, e privilegiato. [7]

Sopra l'altro interdetto della Recuperanda, ovvero della Reintegrazione 11 poche dispute si sentono per la ragione ch'oggi giorno sia quasi bandito dalla pratica per usarsi l'altro della manotenzione; (8) ma pure occorrendo in-

ten-

(1) De' Testament. discorso 52. num. 21. de' Giudiz. discorso 1. num. 19. discorso 44. num. 22.

(2) Delle donaz. disc. 20. sotto il num. 3.

(3) De' Giudiz. disc. 44. num. 41. e seguenti.

(4) De' Fidecommess. discorso 106. num. 7. disc. 271. num. 12. nella Somma num. 366. de' Giudiz. disc. 44. num. 18.

(5) De' Testament. discorso 58. num. 2. e segg. disc. 89. num. 2. de' Fidecommess. disc. 13. num. 6. disc. 39. num. 2. de' Giudiz. discorso 44. num. 37. num. 42. e num. 45.

(6) De' Feud. disc. 115. num. 5. de' Regal. disc. 199. num. 7. de' Benefiz. disc. 26. num. 2. e sotto il num. 10. disc. 37. numero 8. discorso 73. num. 22. discorso 134. numero 4. e 5. de' Fidecommess. discorso 271. per tutto, de' Giudiz. discorso 43. dal numero 15. discorso 44. numero 37. e 38.

(7) De' Benefiz. detto discorso 73. num. 25. de' Fidecommess. detto discorso 271. sotto il numero 11. delle Pens. discorso 13. numero 3. de' Giudiz. discorso 43. sotto il numero 15.

(8) De' Giudiz. disc. 44. dal num. 2. e 64.

tentare, bisogna avvertire, che si prescrive per lo spazio d'anni 30. (1) lasciando l'altre questioni come inutili, che in ogni caso possono vederli altrove. (2)

- 12 Passando dunque al terzo, ed ultimo Interdetto della retinenda, ovvero menotenzione vi resta poco a dire; perchè per quello che riguarda l'appellazione sospenfiva procede lo stesso, che ne' sopradetti due Interdetti, cioè, che non si dia, non ostante la disposizione della Legge canonica, che l'ammetta; attesochè avendo il Cardinale Egidio Albornozzo Legato della Sede Apostolica, quando risiedeva in Avignone in tutto il dominio della Chiesa in Italia fatta una certa Costituzione, la quale volgarmente si dice l'Egidiana sopra diverse cose particolarmente in questa materia dell'appellazione nelli Giudizj Possessorj, ordinò l'osservanza della Legge civile: (3) Tale Costituzione però come laicale, benchè confermata da' Sommi Pontefici, [4] non liga le persone Ecclesiastiche. [5]

- 14 Le questioni dunque, che cadono in questo interdetto sono più di fatto, che di Legge, cioè, sopra la prova del possesso tale, che sia manotenibile; e se concorrendovi il possesso per l'una, e l'altra parte, qual sia il possessore legittimo, al quale sia dovuta la manotenzione di esclusione dell'altro: E per quello, che spetta a questo concorso, la regola è, che si deve attendere il possesso anteriore, il quale è manotenibile contro il posteriore; attesochè questo dalla Legge si presume clandestino, e turbativo, bastando tal'effetto un' anteriorità anche breve non solamente di giorni, ma ancora d'ore, anzi di momento quantunque il possesso fosse solamente civile; cadendo solo il dubbio in quello, che da' Giuristi diceasi civilissimo, e nasce dallo statuto continuativo del possesso del morto dell'Erede. (6)

Quanto alla prova non si può dare una regola certa, e generale, attesochè non serve, ch'uno possieda, ma che ciò sia ragione propria, non bastando se fosse in ragione aliena di familiarità, o di colonnia, o d'amministrazione, oppur per causa facultativa: [7] Come ancora nel possesso particolarmente delle ragioni incorporali, se, e quando vi sia necessaria la scienza, e la pazienza, oppure se l'atto, dal quale si cava il possesso sia fatto da persona legittima, con altre ispezioni da vederli nell'altre opere.

Due cose generalissime devonli osservare in quest' interdetto, una, ch' in esso, quando si cammina con la forma del possessorio sommarissimo bastano le prove ancora imperfette, non ammettendosi quell'eccezioni, che richiedano alta ispezione (8): L'altro, che in esso s'attende il nudo fatto del possesso non riguardando la giustizia, o ingiustizia, che si riserva per il Giudizio Petitorio. (9)

Tutte l'altre questioni, che cadono in tutta questa materia de' Giudizj Possessorj possono vederli nell'altre opere; (10) bastando questo per la sola notizia de' termini.

T I.

- (1) Dell'Alienaz. discorso 14. num. 16.
 (2) De' Giudiz. disc. 44. dal n. 64. e segg.
 (3) Delle donaz. discorso 20. sotto il numero 1. disc. 29. num. 7. Relaz. della Corte discorso 31. numero 31. de' Fidecomm. disc. 271. dal num. 4.
 (4) Della Giurisdizione, disc. 61. num. 2. de' Feud. disc. 60. num. 12. disc. 93. numero 7.
 (5) De' Giudiz. disc. 37. sotto il n. 60.
 (6) De' Testamenti disc. 27. num. 2. e seguenti, dell'Eredità disc. 36. num. 7. de' Benefiz. disc. 73. n. 39.

- (7) Delle Servitù, discorso 31. numero 7. discorso 32. num. 3. e segg. de' Giudiz. disc. 44. dal n. 62. e segg. fin'al n. 104.
 (8) Delle donaz. disc. 14. n. 6. disc. 35. num. 2. de' Fidecomm. disc. 13. n. 6. e 9. de' Giudiz. disc. 44. n. 78. e segg.
 (9) De' Cens. disc. 11. nu. 7. de' Canon. disc. 18. n. 2. delle Penf. disc. 30. nu. 40. disc. 45. n. 2. de' Giudiz. disc. 2. n. 24. disc. 44. num. 8.
 (10) De' Giudiz. disc. 44. per tutt. Dot. Volg. nello stesso tit. de' Giudiz. civil. c. 30. per tutto.

TITOLO XVI.

DELLE PENE PRESCRITTE ALLI
TEMERARJ LITIGANTI.

S O M M A R I O.

1. **P**ene antiche non sono più in uso contro li Litiganti.
2. **C**osa s' offervi oggi in pratica.

QUelle pene pecuniarie, dell' infamia , e simili , con le quali si castigavano li temerarj litiganti per le antiche Leggi, oggi non sono più in uso ; solo d' alcuni si considera per specie di pena quel giuramento di calunnia, che si dà ad una delle parti ; del quale s' è discorso di sopra. (1).

Per una specie di pena però del delitto, che dicesi essere nella lite temeraria, e ingiusta, oggi si considera la condanna, che fa il Giudice nelle spese ; sopra le quali cadono quelle dispute, che possono vedersi nell' altre mie opere. (2)



Qq

TITO.

(1) In questa l. 4. tit. 6. n. 26. 6. Del giuramento.
(2) De' Giud. disc. 39. per tutto, e specialmente

nel n. 7. Dott. Volgar nello stesso tit. de' Giud.
c. 23. n. 2. 21. e Per tutto.

TITOLO XVII.
DELL' OFFICIO DEL GIUDICE.
COL
TITOLO XVIII.
E FINALE.
DE' GIUDICJ PUBBLICI.
SOMMARIO.

1. *Perchè sieno superflui questi due Titoli.*

1. **R**estano inutili questi due titoli, perchè per quel che riguarda la persona, ed Offizio del Giudice s'è toccato qualche cosa di sopra (1) per quello che spetta a' Giudizj pubblici tra' quali si contano, il delitto di Lesa Maestà, il Parricidio, l'Adulterio, il Falso, le Violenze; li Fraudatori del pubblico, li Plagiarij, l'Ambito, gl' Amministratori pubblici, dell' Annona, del Reliquato; all' effetto Civile resta solo in pratica quella riflessione del Simplo, del quale pure s'è discorso di sopra; (2) per quello che riguarda l'effetto Criminale si discorrerà in appresso con altra mia opera.

FINE DEL QUARTO LIBRO.

I N.

(1) In questa l. 4. tit. 6. n. 10. §. La terza.

(2) In quest. al. 4. tit. 1. n. 1. §. Con ragione

INDICE GENERALE

Delle cose notabili, che si contengono in quest' Istituta.

ABIGEATO.

A Bigeato, che cosa s'ii, e come si differisca dal Furto *fogl. 285. §. Il Furto.*

ABITAZIONE.

Abitazione può allegarsi da quello che ha tale servitù, ma non da quello che ha la semplice licenza d' abitare *fogl. 113. §. Scorgendosi.*

Abitazione importa certa specie d' Uso-frutto, e differisce dalla facoltà d' abitare detto *fogl. 113. e detto §. Scorgendosi.*

ABRAMO.

Abramo Marito di Sara, per mezzo della quale ottenne tante ricchezze *fogl. 251. §. Deve.*

ACCESSORIO.

Accessorio segue la natura del suo Principale *fogl. 245. §. E quindi.*

ACCETILAZIONE.

Accettilazione dicesi un pagamento immaginario, che quando non sia finta, ma vera, e reale toglie l' obbligazione *fogl. 282. §. Si dice.*

ACQUA.

Acqua corrente connumerata tra le cose comuni *fogl. 85. §. Della prima.*

ACQUEDOTTO.

Acquedotto è una servitù, o facoltà di potere condottare l' acqua al suo Podere per quello del suo vicino *fogl. 101. §. La quarta.*

ACQUESAUSTO.

Acquesausto è una servitù o facoltà di potere andare a cavare acqua nel predio del vicino *fogl. 101. §. Della Quinta.*

ACQUISTI.

Acquisti necessarij, che anticamente faceansi del Servo, e dal Figlio a favore del Padre, e Padrone, oggi limitansi solo

ne' Religiosi Professi a prò del Monastero *fogl. 133. §. Quell' acquisto.*

ADEMPIEMENTI.

Adempimenti trascurati dal Donatario annullano la donazione, nè v' è purgazione di mora *fogl. 124. §. Quanto al terzo, e §. seg.*

ADENZIONE.

Adenzione, rievocazione, o diminuzione di Legato non si presume, e quello che l' allega, ha il peso di provarla *fogl. 206. §. E sebbene.*

ADIZIONE.

Adizione dell' Eredità è libera, e può ricusarsi *fogl. 164. §. Non basta.*

Adizione dell' Eredità come si pratici, e quando si presuma *fogl. 165. §. L' adizione.*

Adizione semplice dell' Eredità dà il dominio; ma non il possesso *fogl. 170. §. L' adizione.*

ADOLESCENZA.

Adolescenza da qual' Anno principj, e quando termini *fogl. 73. §. La terza.*

ADOTATI.

Adotati solennemente con l' autorità del Principe sono riputati veri figli, e come legittimi, e naturali, sicchè con questi egualmente succedino *fogl. 216. §. In oltre.*

ADOZIONE.

Adozione, che cosa sia, e suoi effetti *fogl. 67. §. Basterà.*

ADULTI.

Adulti quando sieno abili all' Amministrazione, e s' abbino per maggiori *fogl. 73. §. Però la pratica.*

AGENTI.

Agenti in Roma, o altrove diconsi propriamente Procuratori *fogl. 276. §. Sono.*

AGGIUDICAZIONE.

Aggiudicazione come debba farsi al Creditore delle robe a sua istanza subastate, quando non si ritrovi Obblatore *fogl. 298. Paragr. Rispetto.*

AGNATI.

Agnati si chiamano li Parenti maschj della famiglia da canto di Padre. *fogl. 76. §. Il Testamentario.*

ALARICO.

Alarico Re Goto cavò molte Leggi dal Codice, e ne compose un nuovo adattato a' costumi de' Spagnuoli, del quale se ne valsero ancora le Provincie adiacenti *fogl. 6. §. Quindi.*

ALESSANDRO.

Alessandro Sesto, che cosa disponga con sua Bolla sopra l'ingiurie fatte a' Giudici, Collitiganti, e altri Operari della lite *fogl. 286. Paragr. Quando*

ALIENARE.

Alienare la roba sua ciascuno è padrone, ancorchè volesse gettarla in mare *fogl. 128. Paragr. Nella prima.*

Sua limitazione *fogl. 129. dal Paragr. Vi sono al Paragr. Quanto all'altra.*

ALIENAZIONE.

Alienazione vera, e propria riguardarsi per l'effetto penale, e quando l'impropria, e remota *fogl. 130. §. Sopra, e Paragr. seg.*

Alienazione di Robe Ereditarie, per cessione de' frutti, pagamento de' debiti, esiggenza de' Crediti ec. giustificano chi sia Erede *fogl. 165. Paragr. L'Adizione.*

Alienazione della cosa legata, se operi la revocazione dello stesso legato *fogl. 203. Paragr. Si tratta.*

ALIENAZIONI.

Alienazioni vere diconsi quelle, per le quali ad uno si toglia il dominio, e si trasferisca ad un' altro *fogl. 130. Paragr. Sopra.*

Alienazioni improprie sono l'imposizioni di Censi, Servitù, Ipoteche, Locazioni a luogo tempo, pegni ec. *fogl. 131. Paragr. Ma se.*

ALIMENTI.

Alimenti quando si debbino è rimesso all'arbitrio del Giudice *fogl. 154. Paragr. Quali sieno nel fine.*

Alimenti devonfi dal Padre, e suoi

Successori a' Bastardi, quando sieno Poveri *fogl. 215 Paragr. Ma a rispetto.*

Alimenti, e spese della Lite *fogl. 294 Paragr. Oltre.*

ALFONSO.

Alfonso il savio, e Ferdinando il santo giunto il Corpo delle Leggi nella parte superiore delle Spagne le fecero tradurre con poche inovazioni, e come proprie chiamaronle delle Partite *fogl. 7. Paragr. Seguita.*

ALTERATI.

Alterati dal vino, febre, ira, o amore si rendono inabili a stipulare *fogl. 141. Paragr. In oltre.*

AMALFI.

Amalfi Città sul Mare Mediterraneo tra Napoli, e Salerno, nel di cui Sacco datogli dall'armata Pisana sul principio del duodecimo secolo fu ritrovato il corpo delle Leggi, compilato sei secoli avanti *fogl. 7. Paragr. Si continuò.*

AMBIZIONE.

Ambizione di dominar: suol essere contraria a' Cittadini grandi, e potenti *fogl. 3. Paragr. Trattando.*

AMMINISTRAZIONE.

Amministrazione dell'Eredità giacente, quando non sia anche nato l'Erede, o il Testatore non v'abbia provveduto a chi spetti *fogl. 163. Paragr. Anche quelli.*

AMMINISTRATORE.

Amministratore Legale quali pesi, ed obblighi abbia *fogl. 71. Paragr. Ciò, che sia, è Paragr. legg.*

Amministratore di qualunque forte tenuto al rendimento de' conti *fogl. 8 Paragr. Finalmente.*

AMMINISTRATORI.

Amministratori, e Procuratori Legali, e convenzionali prestano il di loro consenso ne' contratti de' loro Principali *fogl. 256. Paragr. Si danno.*

Amministratori alterando li Conti, diconsi commettere furto *fogl. 285. Paragr. Che però.*

ANGELO.

Angelo Dottore antico, e sua opinione, che al Legatario competa l'azione esecutiva contro l'Erede *fogl. 200. Paragr. La Reivindicazione.*

ANIMALI.

Animali ragionevoli si reggono con la giustizia *fogl. 14. §.* Non si restringono nel fin.

Animali possono abbeverarsi nel Podere del vicino quando abbasia tal servitù *fogl. 101. §.* Della quinta.

Animali possono pascolarsi nel Podere del suo Vicino, *ivi* detto *§.* Della quinta.

Animali dati a Vettura perendo, o in altra maniera deteriorando, se vadino a danno del Locatore, o Conduttore *fogl. 270. §.* Finalmente.

Animali, quali si possono lecitamente uccidere, ed occupare *fogl. 89. §.* Primieramente.

Animali, che sieno instrumento del fondo, del quale si gode l'usufrutto, devono mantenere anche con la forrogazione dall'usufruttuario *fogl. 108. §.* In due casi.

ANNO.

Nella Locazione non s'intende l'ordinario di dodici mesi, ma quel tempo, che corre fra un'intera, e perfetta raccolta di tutti li frutti *fogl. 266. §.* E oltre.

ANTIDOTALE OBBLIGAZIONE.

Antidotale obbligazione qual sia *fogl. 17. §.* Ne' privati, e *fogl. 222. §.* E la quarta.

ANTONIO CONZIO.

Antonio Conzio, e Gottifredo, quali Leggi abbino registrate ne' Codici di moderna impressione *fogl. 10. §.* E quanto.

ANNULLAZIONI.

Annullazioni differiscono dalla rescissione *fogl. 260. §.* La nullità, e *§.* seg.

APERTURA.

Apertura di Testamento solenne deve farsi dal Notaro, o Attuario per decreto del Giudice competente, citati prima li successori ab intestato, e riconosciutesi da' Testimonj le loro sottoscrizioni, e sigilli *fogl. 135. §.* Nè ciò basta.

APPELLAZIONE.

Appellazione a chi compete, e in che tempo debba interporla, e suoi effetti *fogl. 297. §.* Spedita, e *§.* seg.

Appellazione, quando non abbia effetto la sentenza, si dice passar in giudicato, *ivi* *§.* Quando poi.

Appellazione sospenfiva non si dà nel giudizio d'associazione *fogl. 302. §.* Per ottenere.

API.

Api se siano di chi le prende *fogl. 89. §.* Primieramente.

APOSTASIA.

Apostasia è giusta causa del Divorzio *fogl. 65. §.* Secondariamente.

APOSTOLI.

Apostoli, (che in Italiano suonano *mandare*,) che cosa siano, e che effetto produchino *fogl. 297. §.* Spedita, e *§.* seg.

ARAZZI.

Arazzi, Parati di Drappo, Cortinaggi, Padiglioni, e cose simili, sebbene col tempo si consumano, nondimeno diconsi di lunga durazione *fogl. 107. §.* Il che secondo.

ARBITRIO.

Arbitrio del Giudice, e de' Periti entra in quelle compre, e vendite di quelle cose, che consistono nel genere usuale *fogl. 253. §.* Si attende.

ARCADIO.

Arcadio, ed Onorio figli di Teodosio, sotto de' quali l'Imperio ricevette un gran discapito per l'incurisione de' Goti, Vandali, e Franconi *fogl. 6. §.* Non era.

ARCIPRETE.

Arciprete della Cattedrale come considerato da' Canonici antichi, e in che differisca dall'Arcidiacono *fogl. 55. §.* Passando.

ARENA.

Arena può cavarla nel Podere del vicino, quando sia di tal servitù *fogl. 101. §.* Della quinta nel fine.

ARIA.

Aria è tra le cose comuni *fogl. 85. §.* Della prima.

ARISTOCRATICO.

Aristocratico, e Democratico era il Governo Romano *fogl. 31. §.* Circa.

ARROGAZIONE.

Arrogazione, che cosa s'ii, e suoi effetti *fogl. 67. §.* Basterà.

Arrogazione, e adozione in uso nell'antico Impero de' Romani, *ivi* *§.* Era frequente.

Arro-

Arrogazione, come renda invalido un Testamento *fogl. 192. §. Primieramente.*

ARROGATI.

Arrogati s'abbino la ragione di succedere alli Trasversali *fogl. 218. §. In questi altri.*

ARTEFICI.

Artefici, Avvocati, Procuratori, Correggiani, Soldati, Servidori, Operaj di Campagna, Città, e simili diconsi locare le di loro Opere, e Persone *fogl. 265. §. Circa.*

ARTICOLI.

Articoli, che cosa sieno, e come sopra i medesimi si debbano esaminare li Testimonj *fogl. 295. §. Per quello.*

ASCENDENTI.

Ascendenti hanno il secondo luogo nella successione ab intestato in mancanza de' discendenti *fogl. 216. §. Il secondo.*

Ascendenti non hanno il Gius rappresentativo nella successione colli Discendenti, *ivi detto §. Il secondo nel mezzo.*

Ascendenti, e Discendenti mancando, s'apre il luogo della successione alli più prossimi congiunti fin' al Decimo grado civile; sicchè doppo gl'altri si reputano com'estranei *fogl. 217. §. Mancando.*

Ascendenti in materia di sostituzione, benchè con li Sostituiti in stretto grado attinenti, dicansi estranei *fogl. 174. §. Questa sostituzione nel fin.*

ASSENZA.

Affenza, Guerra, Peste, minor età, Infermità, Carcerazione, titolo vizioso ec. sono rimedj, e giuste cause contro la prescrizione *fogl. 115. §. Ma perchè.*

Affenza del donatario, dolo, fraude, inganno, forza, lesione, non adempimento, sopravvenienza de' Figli, ingratitudine dello stesso Donatario rescindono la Donazione *fogl. 125. dal §. Finalmente fin' al §. E perchè.*

ASSENTI.

Affenti diconsi quelli che non sono in una stessa Città, o Provincia *fogl. 114. §. Appresso nel fin.*

Affenti come possino stipulare *fogl. 243 §. Se la Stipulazione.*

ASIATICI.

Asiatici, ed Affricani sono seguaci del-

la stessa setta de' Turchi *fogl. 38. §. Che però.*

ASSICURAZIONE.

Afficurazione del Giudizio quando competa *fogl. 294. §. Fra le dette.*

ASSIRJ.

Affirj, ed Egizj, e loro antiche Monarchie non erano cognite a' Greci *fogl. 251. §. Deve.*

ASSOCIAZIONE.

Affociazione, che cosa sia, e che effetti produca *fogl. 301. §. Il più Sommario, e §. seg.*

ATTENTATI.

Attentati, e prudenza della Lite, che effetti producano *fogl. 294. §. Oltre nel fin.*

ATTRIBUTI.

Attributi di Giustiniano quali fossero *fogl. 2. §. 1.*

ATTO.

Atto invalido si renderebbe quando il Mandatario eccedesse li limiti del mandato *fogl. 277. §. Presupposto.*

Atto fatto contro le disposizioni delle Leggi è invalido *fogl. 17. §. Bastando.*

Atto in Generale, o in sostanza intrinsecamente, o naturalmente vizioso non solo annulla l'obbligo del Principale, ma anche del Fidejussore *fogl. 245. §. E quindi.*

ATTI.

Atti disonesti preparatorj alla fornicazione se sieno giusta Causa del divorzio *fogl. 64. §. Sono dunque.*

Atti fatti da' Tutori, e Curatori senza la presenza del Pupillo sono nulli *fogl. 79 §. Sopra la validità.*

Quando ciò limitisi detto §.

Atti da' quali si venga a presumere l'Adizione d'Eredità, quali sieno *fogl. 165. §. l'Adizione.*

Atti giudiziali extrajudiziali, Instrumenti, Testamenti, e simili specialmente di Donne, e altre Persone Idiote dovrebbero farsi in lingua materna *fogl. 231. §. Da questo.*

ATTORE.

Attore dicefi quello, che è primo a comparire in Giudizio *fogl. 289. §. Attore.*

Sua limitazione, *ivi §. Non però.*

Atto-

Attore deve chiamare il Reo avanti il suo Giudice competente *fogl. 290. §. Parlando.*

Attore ha il peso di dichiarare, e restringere l'Azione intentata, e di provare fondatamente la sua intenzione, *ivi §. Ha inoltre.*

Attore a liti dicesi quel difensore, che assiste li Pupilli, *ivi §. Li necessarij.*

Attore, e Reo in quanti modi possono provare la loro intenzione *fogl. 295. §. Sia dunque.*

AVVOCATI.

Avvocati, Procuratori, Artefici, Cortegiani, Soldati, Servitori, Medici, Scrittori, Operaj di Città, e Campagna diconsi locare la di loro persona, ed opera *fogl. 265. §. Circa nel fine.*

AUGUSTO.

Augusto indusse ad obbligo l'osservanza di quanto impone il Testatore all'Erede, e Fidecommessario *fogl. 182. §. Per quel che dunque.*

Augusto fu quello, che introdusse li Codicilli *fogl. 208. §. Anticamente.*

AUMENTO.

Aumento, o diminuzione delle monete se vada a danno, o utile del mutuuario *fogl. 224. §. In occasione nel fine.*

AUTENTICHE.

Autentiche registrate nel Codice, che cosa sieno *fogl. 9. §. Circa la prima.*

AZIONE.

Azione favorevole in solido tra' Rei del credere non solo nasce per la Stipulazione del Debitore, ma in alcuni Casi dalla Legge *fogl. 234. §. Questa.*

Azione della Rilevazione, e del contributo compete al fidejussore anche senza la cessione del Creditore *fogl. 246. §. Come anche.*

Azione dell'Evizione quando compete al Compratore *fogl. 259. §. L'altro, e seg.*

Azione, che si dice del quanto meno, che cosa siii, e a chi compete *fogl. 260. §. Oltre.*

Azione Reale può essercitarsi sopra le robe del Defonto contro chiunque ad arbitrio del Creditore *fogl. 163. §. Quando nel fine*

Azione personale competendo solamente, quando per mezzo dello stesso debitore s'acquisti l'Ipotecaria *fogl. 203. §. Quando nel fin.*

Azione della repetizione dell'Indebito quando compete al Debitore *fogl. 225. §. La seconda.*

Azione non nasce dalla sola obbligazione naturale, *ivi §. Vi cade nel fine.*

Azione della Redibitoria quando compete al Compratore *fogl. 261. §. La rescissione nel mezzo.*

Azione della Legge Aquilia come giovi al Locatore *fogl. 266. §. Quando poi nel mezzo.*

Azione negatoria serve per abbattere la servitù, e sostenere la libertà *fogl. 201. §. Ma presupposto.*

Azione Criminale resta più comodamente alle obbligazioni, che nascono dal delitto, che l'Azione Civile *fogl. 285. §. Con ragione.*

Azione della Legge Aquilia rare volte s'intende intentare Civilmente, ma intentandosi cosa ricerchi *fogl. 286. §. E' inutile.*

Azione Civile intentata, se possa ricorrersi alla Criminale, e all'incontro *fogl. 287. §. Quello.*

AZIONI.

Azioni tutte devono essere indirizzate al nome, e servizio di Dio *fogl. 2. §. Che però.*

Azioni de' Principi non devono essere censurate, specialmente da Persone ignoranti, che hanno la semplice infarinatura delle Leggi *fogl. 183. §. Fatte.*

Azioni, che competano al Legatario contro l'Erede, quali sieno *fogl. 200. §. Ed indi.*

Azioni vengono prescritte, e non sono perpetue come anticamente *fogl. 300. §. Ancora.*

Azioni quando nascono dal contratto, passano agl'Eredi, e se passino quando nascono dal delitto, *ivi §. Rispetto.*

B

BANDITI.

Banditi Capitali se possino stipulare *fogl. 240. §. Si dà nel fine.*

Banditi Capitali intanto intestabili, in quanto per mezzo della Confiscazione generale de' beni gli manca il subietto *fogl. 151. §. Disputano.*

Banditi Capitali, come mutino stato *fogl. 81. §. Però.*

BARONI.

Baroni, e Signori inferiori, se abbino Fisco *fogl. 218. §. Non essendovi nel fine.*

Baroni, e altri Signori Sudditi non hanno potestà di fare, e disfare le Leggi, e di togliere le ragioni del terzo, e quando limitisi anche rispetto a' regali *fogl. 88. §. Cadendo.*

BARTOLO.

Bartolo dicefi Autore del Testamento nuncupativo di nuncupazione implicita *fogl. 136. §. Le persone nel mezzo.*

BASTARDI.

Bastardi, purchè non sieno d' un Coito dannato, e punibile, succedono alla Madre, che non sia Donna Illustre egualmente con figli legittimi *fogl. 215. §. Quando poi nel fin.*

Bastardi, ed Illegittimi quali sieno *fogl. 63. §. Circa.*

BELLISARIO.

Bellisario, e Narsete bravi Capitani dell' Imperadore Giustiniano *fogl. 6. §. Sebbene.*

BENI.

Beni dell' Erede gravato quando soggiaccino al fidecommesso *fogl. 188. §. Si limita.*

Beni Feudali, Enfiteuci, di patto, e provvidenza, antichi, fidecommessarij, e simili, non sono libera disposizione del Testatore, sicchè in quanto a questi si dice intestabile *fogl. 212. §. Si deve.*

Beni di Chiese non possono locarsi a più lungo tempo di un Triennio *fogl. 264. §. Pare.*

Beni, e Robbe proibite alienarsi, se

annullino la vendetta *fogl. 255. §. Per la verificaione nel fin.*

BENEFICIO.

Benefizio della restituzione in integro a chi compete *fogl. 165. §. Se l' Eredità.*

Benefizio della Legge, e Inventario, perchè introdotto e qual sia il suo effetto *fogl. 166. §. Ma perchè, e §§. segg.*

Benefizio dell' Inventario, preserva l' Erede da' danni, e dalle molestie nella persona, e robe proprie; ma non gli concede alcun guadagno *fogl. 168. §. Stante dunque.*

BENEFICIJ.

Beneficj Ecclesiastici, pensioni, ed altre cose Sacre, Sante, e Religiose sono incapaci delle stipulazioni *fogl. 242. §. Il secondo.*

BENEPLACITO.

Beneplacito Apostolico richiedesi nelle Alienazioni de' Beni di Chiese *fogl. 129. §. Primieramente.*

BESTIE.

Bestie dare a Vettura se periscano; a danni di chi vadino, del Locatore, o Conduttore *fogl. 270. §. Finalmente.*

BIRBANTI.

Birbanti come venghino dalle Leggi considerati *fogl. 39. §. Si facevano nel fine.*

BISANZIO.

Bisanzio Sede degl' Imperadori, trasportata da Costantino il Magno, che gli diede il suo nome *fogl. 5. §. E ritornando nel fine.*

BRONZI.

Bronzi, Pietre, e Metalli, Statue, e simili, siccome diconsi di materia foda, così in un certo modo partecipano de' stabili *fogl. 107. §. Nell' altra.*

BOLLA.

Bolla di Sisto V. sopra li *promovendi* al Cardinalato *fogl. 63. §. Anzi nel fine.*

Bolla di Sisto V. sopra le Merci, e altre robbe a capo salvo *fogl. 273. §. Bensì nel fine.*

Bolla de' Baroni circa li fidecommessi *fogl. 182. §. Per quel, che dunque.*

Bolla di Pio IV. rispetto alla successione de' Bastardi *fogl. 216. §. Vi sono.*

Bolla di Gregorio XIII. circa l' abelli-

limento, e ornamento di Roma *fogl. 256. §. Terzo.*

Bolla d' Alessandro VI. sopra l' Ingiurie fatte al Collitigante, Giudice, e altri Operarj della Lite *fogl. 286. §. Quando poi.*

BOLLE.

Bolle Apostoliche diconsi Legge Canonica *fogl. 25. §. Come anche.*

BULGARO.

Bulgaro, e sua consuetudine, *fogl. 33. §. E inoltre, e fogl. 105. §. Conosciuti.*

C

CACCIA.

Caccia può riservarsi al Principe Supremo, per ragione Regale *fogl. 87. §. E passando.*

CALCE.

Calce può smorzarsi nel predio vicino, quando siavi tal servitù *fogl. 101. Parag. Della quinta.*

CAMPIDOGLIO.

Campidoglio, che privilegio abbia intorno a' Servi *fogl. 42. §. Si acquista.*

CANI.

Cani d' Egitto bevono nel Nilo fuggendo, e perciò a questi vengono assomigliati li Legisti d' oggi giorno *fogl. 11. Parag. Primieramente.*

CANONI.

Canoni, e Concilio di Trento condanna il concubinato *fogl. 215. §. Ma a rispetto.*

Canoni, Collette, Livelli, Censi riservati, e simili, diconsi pesi reali *fogl. 202. §. E lo stesso.*

CARCERAZIONE.

Carcerazione, Guerra, Peste, Infermità, Ignoranza, minore età, titolo vizioso ec. rimedi tutti, e giuste cause contro la prescrizione *fogl. 115. §. Ma perchè.*

CARDINALI.

Cardinali, e alcuni Prelati, e Familiari del Papa sogliono dal medesimo ottenere l' indulto di testare per schedula privata *fogl. 139. §. E finalmente.*

CARICHE.

Cariche pubbliche scusano dalla Cura, e Tutela *fogl. 77. §. Molte.*

Cariche, e onori devono darsi a' meritevoli *fogl. 16. §. Come.*

CASA.

Casa lasciata in legato, se s' intendino comprese le Statue, Colonne, e altri ornamenti *fogl. 204. §. Le maggiori.*

CASE.

Case, che siano più comode in una parte dell' Anno a cagione di Fiere, Ridotti, o Feste, affittate senza determinazione di tempo, se s' intendano condotte ad anno *fogl. 266. §. Anzi, e §. seg.*

Case, o siti, che servono per fabbricare, ampliare, e ornar Chiese, Conventi, o altri Luoghi Pii, possono comprarsi con forzare li vicini, e Padroni a venderle *fogl. 256. §. Terzo.*

CASO.

Caso fortuito si considera a danno del mutuuario benchè successo senza sua colpa immaginabile, non così nel comodatario *fogl. 226. §. Differiscono.*

Caso fortuito colpa leggiera, e leggerissima *fogl. 229. §. E finalmente.*

CATALOGNA.

Catalogna, e suo Principato ha Leggi particolari sopra la forma de' Testamenti *fogl. 139. §. La sesta.*

CATTOLICI.

Cattolici non considerano li Vinti, secondo gli Antichi come servi, ma come prigionieri di guerra *fogl. 38. §. E per conseguenza.*

CAVE.

Cave di metallo, e di qualunque altra specie, Tesori ec. vengono sotto genere di frutto, aspettano all' usufruttuario *fogl. 109. §. Sopra la qualità.*

CAUSA.

Causa giusta con la necessità, e utilità evidente, e beneplacito Apostolico, deve concorrere per l' alienazioni di Robe di Chiese *fogl. 129. §. Primieramente.*

CAUSE.

Cause lucrative non possono duplicarsi nell' istessa Roba, e persona *fogl. 202. §. E se il caso, nel fin.*

CAUSE PIE.

Cause Pie privilegiate nella detrazione della Trebellianica *fogl. 189. Parag. E a rispetto.*

Cause Pie sono privilegiate ne' Testamenti *fogl. 138. §. La quinta.*

Cause Pie sono privilegiate nelle solenni

nità introdotte dalla Legge positiva, ma non in quelle cose, che dipendono dalla Legge di natura *fogl. 194. Paragr. Credono.*

CAUTELA.

Cautela detta del Socinio, che effetto produchi, e come sottoponghi la legittima al fidecommesso *fogl. 189. Paragr. Quanto.*

Cautela derogatoria della derogatoria qual sia *fogl. 194. Paragr. Bensì.*

Cautela dell'Angelo, che cosa sia, e che effetto produca *fogl. 298. §. Rispetto, nel fine.*

CAUZIONE.

Cauzione deve darli dall' Ufuario *fogl. 112. Paragr. Ma perchè.*

Cauzione, e sùrtà di stare al giudicato quando competa *fogl. 294. Paragr. Fra le dette.*

Cauzione fidegussoria, come cadi nella materia Criminale *fogl. 247. Paragr. Le maggiori.*

Cauzione idonea, quando debba darli dall' uofruttuario *fogl. 108. dal Paragr. In tutte fino al Paragr. E alle volte.*

CEDOLA.

Cedola della sentenza, come debba competerli dal Giudice *fogl. 297. Paragr. Quest' ultima.*

CELIBATO.

Celibato è di molto merito appresso Dio *fogl. 67. §. Ma perchè, nel fine.*

Celibato forzoso col voto della Castità approvato dagli Eretici *fogl. 22. Paragr. Come anche.*

CENSI.

Censi diconsi specie d'alienazione impropria *fogl. 131. Paragr. Ma se si tratta.*

Censi riservativi, Collette. Canoni, Livelli, e simili diconsi pesi reali *fogl. 202. Paragr. E lo stesso.*

Censi consegnativi imposti sopra robe legate, se abbino natura di debiti personali, *ivi detto Paragr. E lo stesso, nel fine.*

CENTENARIA.

Centenaria richiedesi in quelle cose, che diconsi inperiscrittibili *fogl. 118. Paragr. Verificati nel fine.*

CERVI.

Cervi se possino lecitamente ucciderli *fogl. 89. Paragr. Primieramente.*

CESARE.

Cesare nome d'una Famiglia privata

divenuto poi così onorifico, e grande *fogl. 4. Paragr. E perchè.*

CESSIONE.

Cessione delle ragioni quando debba farli dal creditore al fidejussore in solido *fogl. 246. Paragr. Come anche.*

Cessione se possa originare l'azione in solido contro ciascuno de' suoi condebitori *fogl. 236. Paragr. Suole.*

CHIERICI.

Chierici, o altre persone esenti in concorso de' creditori chiamati avanti un Giudice laico per ogni loro ragione, e interesse diconsi rei volontari *fogl. 290. §. All'incontro.*

Chierici Secolari per altro testabili rispetto a' beni acquistati in occasione della Chiesa, e del Chiericato diconsi intestabili *fogl. 212. Paragr. Si deve, nel mezzo.*

Chierici se cadino sotto la proibizione di pesca, e Caccia fatta dal Principe sovrano *fogl. 88. Paragr. Cadendo, nel fine.*

Chierici non possono far donazione alle Concubine *fogl. 123. Paragr. Sono, e seg.*

Chierici come sieno privilegiati ne' loro Testamenti *fogl. 154. §. Tra' privilegi.*

Chierici come arrollati alla Milizia Celeste abbino due Patrimonj diversi, e quali sieno *fogl. 160. Paragr. Si limita.*

Chierici come possino morire parte ab intestato, e parte per Testamento *fogl. 162. Paragr. Ma se il caso, nel fin.*

Chierici sono essenti della querela d' inofficioso Testamento *fogl. 197. Paragr. Da questa.*

Chierici sono creduti inabili ad essere Tutori Testamentarij, e datici; benchè s' ammettino come legittimi *fogl. 78. §. Le Maggiori.*

Chierici Secolari anticamente erano intestabili a guisa de' Regolarl, ora sono tali solamente per li Beni acquistati in occasione del Chiericato *fogl. 150. §. Li Chierici.*

CHIESE.

Chiese privilegiate nella detrazione della Trebellianica *fogl. 189. Paragr. E a rispetto.*

Chiese, e loro Officine, e tuttociò che unito per il culto Divino dicesi cosa sacra *fogl. 89. Paragr. Sotto.*

Chiese diverse materiali formano alcune

ne volte una sol Cattedrale individua *fogl. 159. Parag. Non è necessario, in fin.*

Chiese, specialmente la Romana, sono privilegiate nelle prescrizioni *fogl. 114. Parag. Ma perchè.*

Chiese, Comunità, pupilli, Università, Fisco, e altri corpi privilegiati rescindono li contratti di compre, e vendite per capo di lesione anche nella sesta parte *fogl. 261. Parag. Ma se.*

Chiese non possono locare li loro Beni a più lungo tempo di un triennio *fogl. 264. Parag. Pare, nel mezzo.*

Chiese acciò possino alienare, quali requisiti vi debbino concorrere *fogl. 129. Parag. Primieramente.*

CIASCUNO.

Ciascuno è Padrone d' alienare la sua roba, e farne della medesima, quello che più li piace *fogl. 238. Parag. Nella prima.*

Sua limitazione, *ivi d. Parag. Nella prima, e Paragrafi segg.*

CIECO.

Cieco può testare, ma quali cautele debba avere, e quali solennità debba osservare *fogl. 146. Parag. La cecità.*

CIRCOSTANZE.

Circostanze di fatto devono attendersi più che le conclusioni legali *fogl. 252. Parag. E in ciò, nel fin.*

Circostanze di fatto sono le regolatrici primarie, e principali di tutta la materia legale *fogl. 206. Parag. Occorre, nel fin.*

CITTA'.

Città suddite non hanno autorità di far Legge *fogl. 29. Parag. Negli altri. Sua limitazione, ivi d. Parag. Negli altri.*

Città, Terre, e Luoghi abitati non possono alienare senza diverse solennità *fogl. 129. Parag. Le Città.*

CITTADINI.

Cittadini grandi, e potenti hanno con naturale l'ambizione di dominare *fogl. 3. Parag. Trattando.*

CITAZIONE.

Citazione legittimamente eseguita ricercasi rispetto al Reo per introduzione del Giudizio *fogl. 293. Parag. Presupposto.*

Citazione come debbasi ordinare, se possa farsi in giorno feriato, se a casa,

o in persona, con altri suoi requisiti, *ivi d. Parag. Presupposto.*

Citazione speciale, e per giornata certa ricercasi per la sentenza *fogl. 296. Parag. Avanti.*

Citazione de' creditori certi, e incerti richiedesi nella formazione dell' Inventario delle robe Ereditarie *fogl. 166. Parag. Per ovviare, nel mezzo.*

CLAUSULA.

Clausula salutare posta negl' Inventarij di robe Ereditarie in che giovi *fogl. 167. Parag. Il dubbio.*

Clausule codicillari, che operino ne' Testamenti infermati *fogl. 197. Parag. Pajono nel mezzo.*

Clausule derogatorie delle derogatorie, che effetto produchino ne' Testamenti *fogl. 194. Parag. Bensì.*

Clausula, che ne' Libelli suol porsi preserva l' Attore dal peso di restringere l' Azione *fogl. 290. Parag. Ha in oltre.*

CLEOPATRA.

Cleopatra celebre in Egitto per gli amori di Marc' Antonio *fogl. 4. Parag. Ma perchè.*

COABITAZIONE.

Coabitazione è uno degli obblighi de' conjugati *fogl. 62. Parag. Quanto al primo.*

CODICE.

Codice, e sua compilazione sotto a Giustiniano *fogl. 5. Parag. Cominciò.*

CODICILLI.

Codicilli in quanti modi si praticino, e quali sieno li finti, ed interpretativi *fogl. 208. Parag. Anticamente.*

Codicilli, che cosa sieno, e che effetti produchino, *ivi Parag. Sono.*

Codicilli non danno il vero Titolo diretto d' Erede, ma l' obliquo di fidecommesso *ivi d. Parag. Anticamente.*

Codicilli come s' addattino all' altre ultime volontà *fogl. 209. §. Della stessa.*

COGNATI.

Cognati sono li Parenti d' alcuna Famiglia per conto di Donna *fogl. 76. Parag. Il Testamentario, nel mezzo.*

COLLEGJ.

Collegj, Congregazioni, e Università quando sieno legittimi successori *fogl. 218. Parag. Non essendovi, circa il fin.*

Collegj, e Seminarj, che privilegio

godino in materia di servitù *fogl. 95. §. Stendono.*

COLOMBI.

Colombi salvatici se possono lecitamente ucciderli *fogl. 89. §. Primieramente.*

COLONNE.

Colone, statue, e altri ornamenti se venghino sotto il legato della Casa *fogl. 204. §. I.e Maggiori.*

COLONI.

Coloni diconsi li conduttori de' Predj Rustici, e Inquilini de' Predj Urbani *fogl. 268. §. A quest' effetto.*

Coloni Censiti, e Ascrittizi quali sieno *fogl. 40. Parag. E febbene.*

COLPA.

Colpa lata, leggiera, leggierissima come fra se differischino *fogl. 81. §. Cioè, e fogl. 226. §. Si dice.*

Colpa in commettere, e in omettere qual sia *fogl. 229. §. E finalmente.*

Colpa del Compratore per la quale sia seguita l' evizione, libera il Venditore dalle molestie *fogl. 260. Parag. Primieramente.*

Colpa, che dicesi in commettere obbliga il Conduttore a render conto della casa locatagli *fogl. 267. §. Quando poi.*

Colpa lata, leggiera, e leggierissima obbliga il commodatario *fogl. 226. Parag. Differiscono.*

COMMERCIO.

Commercio non è permesso a' Ribelli, Banditi Capitali, Scommunicati, e simili; onde se a questi sia permesso lo stipulare *fogl. 240. Parag. Si dà.*

COMODATARIO.

Comodatario deve restituire la medesima cosa, sicchè non essendo più in essere per sua colpa, è tenuto a dare l' equivalente *fogl. 226. §. Di queste.*

Comodatario è tenuto non della Colpa lata, ma della leggierissima, e leggiera, *ivi Parag. Differiscono.*

COMODATO.

Comodato consiste in quelle cose, le quali si considerano come specie, sicchè se ne abbia l' uso senza il consumo *fogl. 226. Parag. Succede.*

Comodato acciò si verifichi non deve

esigersi nell' imprestito alcuna mercede, o ricognizione *fogl. 227. Parag. E inoltre.*

COMODITA'.

Comodità de' Frutti come differisca dall' Usufrutto *fogl. 105. Parag. Si deve.*

COMPAGNIA.

Compagnia, o Società come giovi per l' Azione in solido contro il Debitore *fogl. 234. Parag. Quest' Azione.*

Compagnia se richieda l' egualità *fogl. 273. Parag. Bensì.*

Compagnia, che cosa sia, e come divida *fogl. 272. Parag. La Società.*

Compagnia si perfeziona nello stesso modo degl' altri contratti, e si pruova con le presunzioni, e Congetture *fogl. 274. Parag. Il modo.*

Compagnia fin tanto, che dura, fa che tra' Compagni vi sia un mandato, reciproco, *ivi Parag. Per il tempo.*

Compagnia come discioglassi, *ivi Parag. Si discioglie, e §§. segh.*

COMPAGNIA DI GESU'.

Compagnia di Gesù privilegiata ne' suoi Religiosi detti Scolastici, per l' effetto di Testare *fogl. 150. §. Riceve.*

COMPAGNI.

Compagni di società universale ogni danno, e utile mettono in comunione *fogl. 273. Parag. Molti.*

Compagni per qual colpa sieno tenuti *fogl. 274. Parag. Sopra.*

Compagni, e Socj alienando tutta la Roba compresa la porzione dell' altro dicesi farlo come mandatario *fogl. 130. §. Più da vicino.*

COMPENSAZIONE.

Compensazione se diafi a favore del Depositario *fogl. 229. §. Si considerano.*

COMPILAZIONE.

Compilazione delle Leggi fatta da Gerardo, e Odoberto, da chi sia stata ricevuta *fogl. 25. §. La terza.*

Compilazione dell' Istituta ha fatto mutare le Leggi antiche, e introdurre le nuove *fogl. 76. §. Il Testamentario.*

COMPOSIZIONE.

Composizione del Codice, e Digesto. Istituta, Novelle, e Autentico, in che tempo seguisse *fogl. 2. §. Disputano.*

COMPRA.

Compra, e vendita quando siegua anche

che senza il consenso del Padrone della roba *fogl. 256. §. Si danno.*

Compra, e vendita quando sia valida, benchè il prezzo sia incerto *fogl. 255. §. Si danno, e §§. segg.*

Compra, e vendita è il più frequente contratto, che sia nel Mondo *fogl. 251. §. Assumendo.*

Compra, e vendita anticamente non era praticabile; ma bensì il contratto di Permutazione, *ivi* detto Parag. Assumendo.

Compra, e vendita distinguefi dalla permutazione, e dazione in soluto *fogl. 252. §. Si deve.*

Compra, se debba dirsi, o permutazione, quando per supplire al valor delle cose s'aggiunga da uno de' Contraenti il denaro, *ivi §. Ma perchè, e §. seg.*

Compra, e vendita si rende perfetta, quando v' intervanghi la cosa certa, il prezzo certo, e il consenso legittimo *fogl. 253. §. L' altro.*

Compra, e vendita di robe proibite alienarsi se sosista *fogl. 255. §. Per la verificazione.*

Compra per quali casi specialmente s' annulla *fogl. 260. §. La nullità.*

Compra si rescinde, o per evizione, o per lesione enorme *fogl. 261. Parag. La rescissione, e §§. segg.*

COMPRATORE.

Compratore, tolta che gli sia affatto in ragione di dominio la roba venduta; ha l' azione contro del venditore d' evizione; in vigor della quale non solo deve restituire il prezzo, ma anche rifare ogni danno, e interesse *fogl. 259. §. L' altro.*

Compratore, mosso che gli sia la lite sopra le robe comprate deve denunciarla al venditore per essere liberato, altrimenti non è più in tempo intentare contro lo stesso l' azione dell' Evizione, *ivi §. Accid.*

Sua limitazione, *ivi d. Parag. Accid nel fin.*

Compratore perdendo il possesso di fatto della roba comprata per un giudizio di Salviano, non può intentare l' azione dell' Evizione; ma l' altra della liberazione dalle molestie, *ivi Parag. Non si dice.*

Compratore s' abbia fatta seguire per sua colpa l' Evizione, non ha azione al-

euna contro il venditore *fogl. 260. §. Primieramente.*

Compratore soccombe al pericolo della cosa comprata, benchè di quella non ne sia seguita la tradizione *fogl. 257. §. Pre-supposta.*

Sua limitazione, *ivi §. Si limita.*

Compratore moroso a prendere le robe vendute, quando perda le stesse, e il prezzo, *ivi §. Anzi.*

Compratore, posteriore viene preferito, quando effettivamente sia seguita in di lui mano la tradizione della cosa prima ad altri venduta *fogl. 258. §. Importa.*

Compratore anteriore ha l' azione a danni, e interesse contro il venditore, che avesse dopo ad altri fatta la tradizione della stessa cosa prima ad esso venduta, *ivi d. §. Importa, nel fin.*

Compratore quando, ricevuta la roba, non sborsa il denaro è tenuto agl' interessi *fogl. 257. §. L' altro.*

COMPUTAZIONE.

Computazione de' gradi a che serva, e come differisca tra il Gius civile, e canonico *fogl. 219. §. Ne' discendenti, e §. seg.*

COMUNIONE.

Comunione de' beni senza distinzione del mio, e tuo credesi una favola *fogl. 251. §. Assumendo, e §. seg.*

Comunione di vivere, comandata agli Eredi dal Testatore se tenghi *fogl. 170. §. Se faranno, e fogl. 275. Parag. Con la morte, nel fin.*

COMUNITA'.

Comunità non possono alienare senza diverse solennità *fogl. 129. §. Le Città.*

Comunità, Chiese, Pupilli, Fisco, Università, e altri corpi privilegiati, rescindono li contratti di compre, e vendite per capo di Lesione anche nella sesta parte *fogl. 261. §. Ma se.*

CUMULAZIONE.

Cumulazione, e variazione de' Giudizj, e Azioni *fogl. 294. §. Oltre.*

CONCILIO.

Concilio di Trento induce nuova forma alli Matrimonj *fogl. 55. Parag. Passando.*

Concilio di Trento corregge tutte le Leggi

Leggi antiche contrarie alla libertà de' Matrimonj *fogl. 58. §. Tutto ciò.*

Concilio Tridentino, cosa disponghi ne' Patti *fogl. 61. §. Un' altro.*

Concilio di Trento proibisce il Concubinato *fogl. 215. §. Ma a rispetto.*

CONCLUSIONE.

Conclusione in causa, che cosa importi, e che effetti produca *fogl. 196. Parag. Consumato.*

CONCORSO.

Concorso de' creditori, come si regoli sopra il Mutuo *fogl. 224. Parag. In occasione.*

Concorso de' creditori non cade sopra le Robe del Deposito vero, e Regolare, essendo il Deponente padrone delle stesse, quale vendica per ragione di dominio *fogl. 229. Parag. Oltre.*

CONCUBINATO.

Concubinato proibito da' Canonici, e Concilio di Trento *fogl. 215. Parag. Ma a rispetto.*

CONDIZIONI.

Condizioni turpi, e proibite dalle Leggi, poste in un Testamento, non lo rendono vizioso, ma si hanno per non scritte *fogl. 163. §. Non è necessario.*

Condizioni improprie poste ne' Legati quando li rendano inutili *fogl. 205. Parag. Addattandosi.*

CONDUTTORE.

Conduttore quando debba ottenere il disfalco della Pensione dal Locatore per disgrazia occorra, dalla quale ne sia stato notabilmente danneggiato *fogl. 269. Parag. Di maggiore.*

Conduttore se sia tenuto per gli Animali avuti in locazione, e morti, o in altra maniera deteriorati *fogl. 270. Parag. Finalmente.*

Conduttore se possa subastare senza il consenso del Locatore *fogl. 271. Parag. Molte.*

Conduttore principale quando diventi il sottoconduttore, *ivi d. §. Molte, circa il mezzo.*

Conduttore de' Beni Rustici diceasi Colono, ed Inquilino quello de' Predj Urbani *fogl. 268. §. A quell' effetto.*

Conduttore non ha alcun dominio sopra la cosa condotta, ma tutto così diretto,

come utile resta al Locatore *fogl. 267. §. Imperciocchè.*

Conduttore diceasi avere una semplice detenzione di fatto della cosa locata; ma non un possesso effettivo, *ivi d. §. Imperciocchè, circa il fin.*

Conduttore di qual colpa sia tenuto, e se contro di lui competea l'azione della Legge Aquilia, per quella Colpa, che diceasi in committendo *fogl. 268. Parag. Quando.*

Conduttore nuovo se venga proferito all' antico, *ivi §. Sogliono.*

CONDUZIONE.

Conduzione, o Locazione, come differisce dal commodato *fogl. 227. Parag. E in oltre.*

Conduzione, e Locazione, è un contratto vicino alla Compra, e vendita *fogl. 264. §. Si dice.*

Conduzione per due capi si risolve, e rescinde *fogl. 268. §. Nel rimanente.*

Conduzione se duri anche nel successore, che venghi in ragione propria indipendente dal Predecessore *fogl. 269. Parag. Maggiori.*

CONFESSIONE.

Confessione della Parte è la maggior prova di tutte, e che rimedio si dia per ottenerla *fogl. 296. §. Circa.*

CONGETTURE.

Congetture non hanno regola certa, ma dipendono dalle circostanze de' fatti *fogl. 136. §. Ma perchè.*

CONGIUNTO.

Congiunto per un lato solamente come succede nelle robe del defonto *fogl. 217. §. Non essendovi.*

Congiunto a cui è dovuta la successione se possa trasmetterla al suo Erede *fogl. 218. §. Come anche.*

Congiunzione carnale di maschio, e femmina non è Legge di natura, ma puro istinto naturale *fogl. 22. Parag. Non già.*

CONGREGAZIONE.

Congregazione della fabbrica di S. Pietro, che facoltà abbia circa li Legati Pii *fogl. 207. Parag. Sotto.*

CONJUGATI.

Conjugati sono obbligati coabitare, e pre-

prestarsi li dovuti essequi *fogl. 62. Paragr.*
Quanto al primo.

CONSENSO.

Consenso nel Matrimonio è requisito
essenzialissimo *fogl. 60. §.* In tal caso.

Consenso d'ambi li Contraenti richie-
desi nel Matrimonio *fogl. 58. Paragr.*
Quanto all'altro.

Consenso quando naturalmente manchi
nel Locatore, e Conduttore, il contratto
si rende nullo, ancorchè la Locazione
fosse a tempo *fogl. 264. Paragr. Pare.*

Consenso è uno de' requisiti sostanziali
per la perfezione del contratto della com-
pra, e vendita *fogl. 256. Paragr. Circa.*

Consenso de' contraenti quando si dica
imperfetto, sicchè annulli il contratto,
ivi det. Paragr. e Circa, §§. segg.

Consenso estorto per forza, paura,
dolo, e inganno, o che sia simulato si
rende difettoso, ed annulla il contratto,
ivi Paragr. L'altra.

Consenso, e licenza del Principe ri-
chiedesi per trasferire Feudi, Offizj, e
altre simil Regaglie *fogl. 201. §. Quindi.*

CONSERVATORIO.

Conservatorio di Torre de' Specchj co-
me considerato da' Giuristi, e Moralisti
fogl. 94. Paragr. Della prima.

CONSTITUZIONE.

Costituzione di Zenone Imperadore se
debba attendersi intorno alle fabbriche
fogl. 95. Paragr. Che però.

Costituzione Papale se resti pregiudi-
cata dalla consuetudine contraria *fogl. 33.*
Paragr. In proposito.

Costituzione di Sisto V. sopra il pro-
movendi al Cardinalato *fogl. 63. Paragr.*
Anzi.

Costituzione di Sisto V. sopra le mer-
ci, e altre robe a capo salvo *fogl. 273.*
Paragr. Bensì, nel fine.

Costituzione de' Baroni circa li fide-
commessi *fogl. 182. Paragr. Per quel.*

Costituzione di Pio IV. rispetto alla
successione de' Bastardi *fogl. 216. Paragr.*
Vi sono.

Costituzione di Gregorio XIII. circa
l'abbellimento, e ornamento di Roma *fogl.*
256. Paragr. Terzo.

Costituzione d' Alessandro VI. sopra l'
ingiurie fatte al collitigante, Giudice,

e altri Operarj della lite *fogl. 286. Paragr.*
Quando poi.

Costituzione Apostolica dicefi Legge
canonica *fogl. 25. Paragr. Come anche.*

CONSUETUDINE.

Consuetudine deve essere ragionevole,
e onesta *fogl. 33. §. E quinto.*

Consuetudine se debba essere Canoniz-
zata giudicialmente, *ivi Paragr. Vogliono.*

Consuetudine chiamasi ancora il non
uso, *ivi Paragr. Sotto questo.*

Consuetudine, o non uso se possa alle-
garci contro le Leggi Papali, *ivi Paragr.*
In proposito.

Consuetudine, che non ha bisogno de'
soliti requisiti, qual sia, *ivi Paragr. Vi*
sono.

Consuetudine di Martino nella Dote,
di Bulgaro di usufrutto nella Moglie è
una specie di Legge comune, *ivi Paragr.*
E in oltre.

Consuetudine come differisca dalla pre-
scrizione, *ivi Paragr. Si dice.*

Consuetudine ha forza di Legge *fogl.*
31. Paragr. L'altra.

Consuetudine non possa il proprio, e
particolar Territorio, *ivi Paragr. Circa.*

Consuetudine in Luoghi subordinati
se abbia forza di Legge in quelle cose,
che sono contrarie alla Ragione comu-
ne *fogl. 32. Paragr. E per conseguenza.*

Consuetudine non s'introduce per Po-
destà abituale del Popolo; ma per taci-
to, e presunto consenso del Principe, *ivi*
Paragr. Che però.

Consuetudine non deve essere nel suo
principio viziosa, *ivi Paragr. E da ciò.*

Consuetudine richiede frequenza degl'
Atti per renderla obbligatoria, *ivi Paragr.*
Il Terzo.

Consuetudine Immemorabile come confi-
derasi, *ivi Paragr. Il quarto.*

Consuetudine di Bulgaro circa l'uso-
frutto lasciato dal marito alla moglie,
quando s'attendi *fogl. 105. Paragr. Cono-*
sciuti.

Consuetudine locale deve attendersi
fogl. 89. Paragr. Primieramente, nel fin.

CONTESTAZIONE.

Contestazione della lite quando oggi in
pratica s'intenda seguita *fogl. 293. Paragr.*
Quant' all' altr' atto.

COM.

CONTRADITTORE.

Contradittore legittimo qual sia, e quando facci cessare il rimedio della Legge finale dell' Editto del Divo Adriano, e di giudizio sommario *fogl. 303. Parag. Questa specie.*

CONTRATTO.

Contratto di compra, e vendita è il più frequente, che sia nel Mondo *fogl. 251. §. Assumendo.*

Contratto di compra, e vendita, con qual fondamento dicasi di ragione civile, e non delle Genti, *ivi d. Parag. Assumendo.*

Contratto di compra, e vendita anticamente non era praticabile, ma bensì l' altro di permutazione, *ivi d. Parag. Assumendo.*

Contratto di compra, e vendita, che requisiti debba avere acciò si dica perfetto *fogl. 253. §. L' altro.*

Contratto della compra, e vendita annullato, rescisso, e risoluto, che effetti produca circa il dominio, frutti, ed altro *fogl. 262. §. Tra questi.*

Contratto della compra, e vendita come s' annulli, si rescinda, e risolva *fogl. 260. §. Occorrono, e §. seg.*

Contratto di Locazione, e conduzione è equiparato a quello di compra, e vendita *fogl. 264. §. Si dice.*

CONTRATTI.

Contratti specialmente di compra, e vendita, locazione, conduzione, società, e mandati possono perfezionarsi senza la Scrittura *fogl. 250. §. Essendo.*

Sua Limitazione *fogl. 251. Parag. Nel principio.*

Contratti onerosi, e corrispettivi sono regolati dalla Giustizia, e corrispettività *fogl. 254. §. Questi.*

Contratti si regolano da patti, e non si considerano in essi quelle accessioni, che nascono dalla gratitudine, o amorevolezza per dichiararli Usuraj *fogl. 227. Parag. E in oltre.*

Contratti di Pupilli quando esigino l' autorità del Giudice *fogl. 80. Parag. Col presupposto.*

Contratti nominati per il non adempimento non si rescindono, ma s' intenta l' Azione per l' interesse, e si ammette la

purgazione della mora, e le scuse anche leggere *fogl. 124. §. Quanto.*

Contratti quasi d' ogni specie, perchè oggi giorno per il formulario de' Notari si finiscono col giuramento, e facciano cessare alcune proibizioni della Legge Civile *fogl. 129. §. E Nondimeno.*

Contratti di permutazione, compra, e vendita Enfiteusi, e alcuni altri sono di Legge di natura *fogl. 23. Parag. E tanto.*

Contratti corrispettivi stipulati tra gli Assenti sono inutili e non tengono *fogl. 243. §. Se la stipulazione.*

CONTRIBUTO.

Contributo compete al fidejussore contro li compagni coobbligati *fogl. 246. Parag. Come anche.*

CONTUMACIA.

Contumacia nelle Cause Civili fa presumere ogni cosa alla peggio *fogl. 169. §. Ovvero.*

CONVENZIONI.

Convenzioni, e patti delle Parti sono preferiti alle disposizioni delle Leggi *fogl. 250. §. Molti.*

Convenzioni a qualunque patto tra' vivi, non sono che una congiunzione di due volontà perfette, e determinate *fogl. 231. §. Queste.*

COPIA.

Copia non può essere di maggiore vigore di quello sia l' Originale *fogl. 10. §. Circa, nel fin.*

COPULA.

Copula carnale fa, che il Matrimonio rato dicasi consumato *fogl. 53. Parag. Tuttavia.*

CORREO.

Correo in solido pagando il tutto, e impetrando dal creditore la cessione, se possa esercitare la stessa azione in solido contro ciascuno de' suoi condebitori *fogl. 236. §. Suole.*

Correo pagando oltre la sua porzione, se per disposizione della Legge possa molestare li Condebitori, e forzali alla contribuzione *ivi d. §. Suole.*

Correo, o fidejussore infolido se possa servirsi delle stesse eccezioni, che competano al principale *fogl. 246. Parag. La stessa.*

CORREI.

Correi insolido, come possono essere forzati ciascun di loro a pagare il tutto *fogl. 234. §. L'altra.*

Correi diconsi il Principale, e il fidejussore in solido rispetto all' Azione del creditore *fogl. 245. §. Di questa.*

CORRESPONSALI.

Corresponsali d'una società devono essere denunziati quando li soci vogliono disciorgli *fogl. 274. §. Si discioglie.*

CORPO DELLE LEGGI.

Corpo delle Leggi ritrovato in Amalfi nel principio del duodecimo secolo dall' Armata de' Pisani *fogl. 7. Paragr. Si continuò.*

CORPI.

Corpi universali si considerano come persone particolari formali, ovvero intellettuali *fogl. 34. §. Si dice nel fin.*

Corpi privilegiati, come sono Comunità, Chiese, Fisco, Pupilli, e simili reindono li contratti di compra, e vendita per capo di lesione ancorchè questo sia nella sesta parte *fogl. 261. Paragr. Ma se.*

CORTEGGIANI.

Corteggiani. Servidori, Soldati, Scrittori, Medici, Avvocati, Procuratori, Artefici, Operari di Città, e Campagna, diconsi di locare le loro persone ad opera *fogl. 265. §. Circa.*

COSA.

Cosa venduta, ma non anche consegnata se stia a pericolo del compratore, o del venditore *fogl. 257. §. Presupposta, e §§. legg. e fogl. 258. §. In proposito.*

Cosa venduta per tal qual'è non si dà luogo all'azione dell'evizione *fogl. 260. Paragr. Primieramente.*

Cosa locata se occorre per il bisogno proprio del Locatore, se rescindasi il contratto *fogl. 268. §. Nel rimanente.*

Cosa soggetta a caducità, o divoluzione, o per tale vendita, non produce alcun' Azione contro il venditore *fogl. 260. Paragr. Primieramente.*

Cosa locata ad altri, alienata, o venduta, quando faccia risolvere il contratto *fogl. 268. §. Nel rimanente, circa il fin.*

Cosa certa deve essere quella che si vuol vendere *fogl. 253. Paragr. L'altro.*

Sua limitazione, *ivi* Paragr. Ma non.

Cosa venduta quando non possa recuperarsi: benchè la vendita fosse nulla per difetto del prezzo *fogl. 255. §. Secondariamente.*

COSE.

Cose usuali, e mercanzie hanno il prezzo tassato dall'istesso uso del Paese detto *fogl. 255. Paragr. E terzo.*

Cose opportune al bisogno del pubblico devono venderli anche forzatamente dalli Padroni delle medesime *fogl. 256. §. Secondariamente.*

Cose annichilate, favolose, e ideali, sono incapaci della stipulazione *fogl. 242. Paragr. Circa.*

Cose tutte del Mondo si distinguono in cinque specie, e quali sieno *fogl. 85. §. Continuando, sin'al §. E della quinta.*

Cose pubbliche come sono Piazze, Strade, Teatri, e simili sono incapaci della stipulazione *fogl. 242. §. In secondo.*

Cose altre sono Sacre, altre Religiose, altre Sante *fogl. 89. §. Sotto la quarta.*

Cose altre si dicono corporali, e quali sieno quelle dell'una, e dell'altra specie *fogl. 92. §. Nondimeno, e Paragr. seg.*

Cose delle quali se ne ricavi il solo frutto civile, e non il naturale; quando non sia convenuto altramente s'intendono affittate a giorno per giorno *fogl. 266. §. E oltre, circa il mezzo.*

Cose di qualunque specie, purchè non proibite dalle Leggi possano locarsi; Anzi li stessi Uomini liberi a differenza del contratto di compra, e vendita *fogl. 265. §. Circa.*

Cose concesse dal Principe si prescrivono nel breve termine d'anni quattro *fogl. 114. §. Ed anche.*

Cose tutte si sciolgono in quel modo si legano *fogl. 282. §. Benchè.*

COSTANTINO.

Costantino il Magno, veduta la declinazione dell'Impero nella rottura dell'Asia, ed Affrica, trasportò la sua Sede nell'estremità dell'Europa alla Città di Bisanzio, per essere più pronto a reprimere le ribellioni *fogl. 5. Paragr. E ritornando.*

Costantino il Magno diede pace alla
S s Chic-

Chiesa, e propagò molto la Religione Cattolica, *ivi* detto Paragr. E ritornando.

Costantino il Magno se facesse a S. Silvestro Primo, ed a' Pontefici suoi successori la donazione di tutta l'Italia, e di queste parti Occidentali *fogl.* 10. Paragr. In occasione.

COSTANTINOPOLI.

Constantinopoli occupata dal Turco, resta appresso il Cristianesimo svanirà la dignità dell'Imperadore d'Oriente *fogl.* 3. §. Per quello riguarda.

CONSTITUTO.

Constituto se operi gl'istessi effetti a favore del compratore che la vera tradizione della roba venduta *fogl.* 258. Paragr. Come.

CREDITI.

Crediti, come prescrivansi *fogl.* 116. §. Per quello che, sino al §. E sebbene. Crediti esatti fanno presumere l'Addizione dell'Eredità *fogl.* 165. §. L'Addizione.

Crediti a tempo, e condizionali, quando diventino puri, e possono subito esigersi *fogl.* 203. Paragr. Quando.

Crediti, Ipoteca, prova del possesso del debitore de' Beni Ipotecati, e Identità degl'istessi Beni posseduti dal terzo sono li requisiti del Salviano *fogl.* 302. Paragr. Quattro.

CREDITORE.

Creditore condonando al debitore ciò, che gli deve se rendi il Legato valido, e riceva ogni favorevole interpretazione *fogl.* 203. Paragr. Quando.

Creditore chirografario quando acquisti l'Azione Ipotecaria per Legato fattogli dal debitore dell'istesso suo credito, *ivi* detto Paragr. Quando.

Creditore del Pupillo incapace d'essergli Tutore, o Curatore *fogl.* 77. §. Sono. Sua limitazione, *ivi* detto Paragr. Sono.

Creditore non curando d'esigere il suo credito dal debitore principale, e continuando tuttavia per lunghissimo tempo a non esigerlo dall'Erede si crede giustamente soddisfatto *fogl.* 116. Paragr. Ma se, nel fine.

Creditore quando ottenga l'arresto del debitore senza citazione *fogl.* 294. Paragr. Fra le dette, nel fin. e Paragr. seg.

Creditore, per ottenere il mandato di sospetto di fuga, che cosa debba provare *fogl.* 295. Paragr. Si cammina.

Creditore, quando ottenga l'aggiudicazione delle robe a sua istanza subastante *fogl.* 298. Paragr. Rispetto.

Creditore, quando abbi il peso di provare aver numerato il denaro *fogl.* 248. Paragr. L'effetto.

Il Creditore dell'Eredità benchè Attore non ha il peso di provare, che l'Erede non sia beneficiato, ma basta, che conti, acciò mostri l'Inventario, e che renda conto *fogl.* 169. Paragr. Ovvero.

Creditore può astringere ciascuno degl'obbligati in solido a pagare il tutto *fogl.* 234. Paragr. L'altra.

Creditore non può molestare li Fidejussori semplicemente obbligati in sussidio, se non discusso prima il Principale *fogl.* 245. Paragr. Che però.

Creditore del Depositario come venga preferito a tutti gl'altri *fogl.* 229. Paragr. Oltre.

Creditore avendo per sua sicurezza un pegno fruttifero convenzionale deve render conto non solo de' frutti percetti, ma anche di quelli che si sarebbero potuti percipere, *ivi* Paragr. Si deve.

Creditore può vendere il pegno del debitore padrone con autorità però del Giudice quale non intervenendo, non dicefi venderlo in ragion propria, ma come Amministratore dello stesso debitore *fogl.* 130. Paragr. Quanto.

Creditore non può sforzare l'Erede ad accettare l'Eredità *fogl.* 164. Paragr. Non basta.

Creditore non può coll'Azione Personale molestare gli Eredi semplicemente Istituiti, se non per la loro porzione, che dicefi Virile *fogl.* 163. Paragr. Quando.

Creditore certo devefi particolarmente citare nella formazione dell'Inventario delle robe dell'Eredità *fogl.* 166. §. Per ovviare, circa il mezzo.

Creditore Ereditario non può molestare quelli, che comprano dall'Erede beneficiato; ma gli rimane l'Azione contro quelli a' quali s'è pagato il prezzo delle robe vendute *fogl.* 167. §. Tra gl'altri.

CRISTIANI.

Cristiani sono proibiti alienare Cavalli, Armi, monizioni di bocca, e da guerra agl' Infedeli *fogl. 130. Paragr. Generalmente.*

CRUDELTÀ.

Crudeltà forverchia del Marito causa il divorzio *fogl. 65. Paragr. Quarto.*

CURA.

Cura, che cosa sia, e suoi effetti *fogl. 71. Paragr. Cid, che e Paragr. fegg.*

CURATORE.

Curatore non può fare atto alcuno senza l' intervento, e presenza del Pupillo *fogl. 79. Paragr. Sopra.*

Curatore dell' Eredità deve deputarsi, quando l' Erede beneficiato creditore della medesima implora l' Offizio del Giudice per appropriarsi que' beni che sono proporzionati al suo credito *fogl. 168. Paragr. E se il caso.*

Curatore, che si dia principalmente alla roba, e per conseguenza alla persona, non sempre si verifica *fogl. 71. Paragr. Onde.*

Curatore se possa darfi ad un maggiore di sana mente, *ivi Paragr. Cadendo.*

Curatore può darfi ad alcune robe, e ad alcuni atti particolari, *ivi Paragr. Che pero.*

Curatore, quando sia scusato da tal officio *fogl. 77. Paragr. Molte.*

Curatore validamente s' obbliga per il Pupillo, o Pazzo, supplisce alla di lui inabilità *fogl. 241. Paragr. Però nondimeno.*

Curatore a Lite dicefi il difensore de' minori, Pazzi, scementiti, Prodighi, e simili *fogl. 290. Paragr. Li necessarj.*

D

DANNO DATO.

Danno dato dev' essere il fondamento dell' Azione della Legge Aquilia *fogl. 286. Paragr. E' inutile.*

Danno dato rare volte si tratta civilmente *fogl. 300. Paragr. Ancora.*

DANNIFICANTE.

Dannificante se sia tenuto della colpa lievissima; che si dice in committendo *fogl. 286. Paragr. E' inutile.*

DAZIONE.

Dazione insoluto quale sia, e come differisca dalla compra, e vendita *fogl. 262. Paragr. Tutto.*

Dazione in soluto, se debba dirsi, o pegno, quando dal debitore si dia della roba al creditore senza esprimersi, *ivi d. Paragr. Tutto, nel fine.*

Dazione in soluto distinguefi dalla compra, e vendita, e dalla Permutazione *fogl. 252. Paragr. Si deve, e §§. fegg.*

DEBITI.

Debiti pagati fanno presumere l' Adizione dell' Eredità *fogl. 165. Paragr. L' Adizione.*

Debiti pagati dall' Erede gravato, e altre spese, e miglioramenti fatti devono detrarsi dal fidecommesso *fogl. 188. Paragr. Come anche.*

Sua limitazione, *ivi Paragr. Si limita.*

Debiti malamente pagati se possino ripeterfi *fogl. 225. Paragr. La seconda.*

DEBITORE.

Debitore, e suoi Eredi come possessori di mala fede mai possono ricorrere al beneficio della prescrizione *fogl. 26. Paragr. Per quel che, e Paragr. Anzi.*

Debitore per più cause pagando s' intende per la più antica: e non essendovi differenza per la più dura *fogl. 282. Paragr. L' altro.*

Debitore, quando sia liberato per l' accettillazione del creditore, *ivi Paragr. Si dice.*

Debitore non può manomettere in fraude del creditore *fogl. 42. Paragr. Sopra,*

Debitore del Pupillo non può essere Curatore dello stesso *fogl. 77. Paragr. Sono anche.*

Debitore in solido pagando il tutto, e riportando la cessione del creditore, se possa esercitare, o nò lo stesso obbligo in solido contro ciascuno de' Correi *fogl. 23. Paragr. Riceve.*

Debitore in causa pari si lamenti di se medesimo *fogl. 22. §. Si richiede, nel fine.*

Debitore non viene forzato per il solo obbligo naturale *ivi Paragr. Vi cade.*

Debitore obbligato in solido come possa essere sforzato solo a pagare il tutto *fogl. 234. Paragr. L' altra.*

Debitore adempiendo l'obbligo con il Religioso, col quale aveva stipulato, se riposti la liberazione, o possa essere molestato dal Monastero *fogl. 237. §.* Si può dire, circa il fin.

Debitore quando, e fra quale spazio di tempo possa allegare l'eccezione di non numerata pecunia *fogl. 248. Parag. Benchè, e §. seg.*

Debitore quando abbia il peso di provare non essergli stato numerato il denaro, *ivi Parag. L'effetto.*

Debitore lasciando al Creditore per testamento il suo debito, benchè paga un Legato inutile, che buoni effetti produca *fogl. 203. Parag. Quando.*

DECENNIO.

Decennio passato dopo la formazione del Testamento se anticamente facesse presumere la tacita revocazione dello stesso *fogl. 193. Parag. Anticamente.*

DECISIONI.

Decisioni di Rota presentemente sono lo stesso, che una volta li Risponsi de' Giuriconsulti *fogl. 5. Parag. Continuando.*

DECREPITA'.

Decrepità quale sia, e come differisca dalla vecchiaia *fogl. 75. Parag. E la festa.*

DECRETO.

Decreto di Graziano quale forza abbia, e se sia obbligatorio *fogl. 24. Parag. La Legge.*

Decreto del Giudice richiedesi a favore dell'Erede beneficiato creditore dell'Eredità; acciò possa appropriarsi que' beni, che fossero proporzionati al suo credito *fogl. 168. §. E se il caso.*

Decreto del Giudice quando sia necessario ne' contratti de' Pupilli *fogl. 80. §. Col presupposto.*

DECRETI APOSTOLICI.

Decreti Apostolici, che cosa dispongano circa il Matrimonio *fogl. 57. Parag. Dal medesimo.*

DIFALCO.

Difalco della Pensione, o risposta se debba farsi dal Locatore al Conduttore il quale abbia patita una disgrazia dalla quale sia stato notabilmente danneggiato *fogl. 269. Parag. Di maggior.*

DELEGAZIONI.

Delegazioni quando sieno valide, e s'attendino *fogl. 56. §. E Quando.*

DELITTO.

Delitto d'espilata Eredità, se possa dirsi non facendo l'Erede l'inventario legittimo *fogl. 167. §. Il dubbio.*

Delitto commesso in pubblica Piazza, e strada aggrava la pena *fogl. 89. Parag. Le maggiori.*

DENARO.

Denaro non numerato se si pretenda, a chi spetti la prova *fogl. 248. Parag. L'effetto.*

Denaro se anticamente vi fosse *fogl. 251 Parag. Assumendo.*

Denaro contante se venga compreso sotto il Legato de' mobili *fogl. 204. Parag. Le maggiori.*

DEPONENTE.

Deponente, che privilegi abbia circa la via esecutiva, e il non ammettere compensazione, e altre pretese, ed eccezioni *fogl. 229. §. Si considerano.*

Deponente quando sia proferito nel concorso de' creditori del depositario, *ivi §. Oltre.*

DEPOSITARIO.

Depositario quando sia tenuto, oltre il dolo, e colpa lata della leggiera, e leggierissima, e del caso fortuito *fogl. 228. §. In questa.*

Sua limitazione *fogl. 229. §. Bensì.*

Depositario quando faccia le parti di semplice custode *fogl. 228. Parag. Il deposito.*

Depositario, che riceva depositi senza alcuna mercede non è tenuto, che del dolo, e colpa lata *fogl. 227. Parag. Il deposito, e Parag. seg.*

DEPOSITO.

Deposito, che cosa sia *fogl. 227. §. Il deposito.*

Deposito regolare, e vero, come differisca dall'irregolare, e improprio *fogl. 228. §. Presuppone.*

Deposito vero, e regolare consiste in specie da conservarsi e restituirsi nella medesima a somiglianza del comodato, *ivi Parag. Il deposito.*

Deposito irregolare consiste nel genere, il

il di cui dominio possa nel depositario, *ivi* Paragr. All' incontro.

DEPOSIZIONE.

Deposizione de' Testimoni sopra gli Articoli, diversa da quella sopra gl' interrogatorj s' attende questa degl' Interrogatori *fogl.* 295. Paragr. E dovendosi.

DEROGA.

Deroga de' fidecommessi può farsi dal Principe per giusta causa, legge d' onestà, o convenienza *fogl.* 182. Paragr. per quel che, nel fine.

DERUBANTE.

Derubante, e spogliante s' abbia per ipotecate le sue robe a favore del derubato *fogl.* 286. §. Le maggiori.

DISCENDENTI.

Discendenti sono preferiti nella successione ab intestato *fogl.* 213. Paragr. Il primo.

DIFFENSORI.

Diffensori necessarij quali, e di quante specie sieno *fogl.* 290. §. Li necessarij.

Diffensori voluntarij quali sieno, e come si distinguano, *ivi* §. li voluntarij, e Paragr. Questi.

Diffensori Giudiciali come differiscano, dalli estrajudiciali *ivi* detto Paragr. questi.

DILAZIONE.

Dilazione quinquennale, o altra moratoria ottenuta dal Principe, o dal Giudice se suffraghi al Principale, e al fidejussore in solido *fogl.* 246. Paragr. La stessa.

DILUVIO.

Diluvio fu mandato da Dio a cagione del gran lusso, e corrutela; onde bisogna che fino dall' ora fosse in uso il dinaro *fogl.* 251. Paragr. Deve circa il fine.

DIMINUZIONE.

Diminuzione di capo sopraggiunta se infermi il Testamento *fogl.* 195. Paragr. Il terzo.

Diminuzione di capo fa cessare la cura, e tutela *fogl.* 80. Paragr. E Perchè.

Diminuzione di capo, e sue specie, *ivi* Paragr. E la minima.

Diminuzione di capo oggidì è quasi Ideale *fogl.* 81. Paragr. Però *fogl.* 110. Paragr. Però, e seg. *fogl.* 195. Paragr. Il terzo.

Diminuzione, revocazione, o adenzione di Legato non si presume, e chi l' al-

lega ha il peso della pruova *fogl.* 206. Paragr. E lebbene.

DIO.

Dio ciò, ch' ha congiunto l' Uomo non separa *fogl.* 64. Paragr. Circa.

DISPENZA.

Dispensa degl' impedimenti di consanguinità, e affinità ne' Matrimonj, quando diafi dal Papa *fogl.* 58. Paragr. A questa.

DITTATORI.

Dittatori perpetui furono Silla, Mario, e Giulio Cesare *fogl.* 3. Paragr. Tratando.

DIVISIONE.

Divisione tra fratelli, ed altri, che prima vivessero in comunione, come deba regularsi circa li debiti da uno di loro contratti *fogl.* 273. Paragr. E quindi.

Divisione de' beni Ereditarij, come debba farsi, e se fatta riconosciuta erronea possa correggersi *fogl.* 170. Paragr. Dovendosi.

Divisione dell' antico Impero, e diversità di Principati ha fatti cessare molti costumi *fogl.* 38. Paragr. Cessano.

DIVORZIO.

Divorzio, che che cosa importi *fogl.* 64. Paragr. Circa.

Divorzio quando può assomigliarsi al repudio usato tra gl' antichi, *ivi* Paragr. Ma quando.

Divorzio in quali casi s' ammetta, *ivi* Paragr. Sono, sino al Paragr. degli effetti.

DOLO.

Dolo, fraude, inganno, forza, lesione, non adempimento, sopravvenienza de' figli, ingratitudine del donatario, assenza del medesimo rescindono la donazione fra' vivi *fogl.* 125. dal Paragr. Primieramente, sin' al Paragr. E perchè.

Dolo importa un mancamento vizioso, e fraudolento *fogl.* 81. Paragr. Cioè.

DOMINIO.

Dominio di quelle cose, che per l' avanti non fossero nostre, come s' acquisti *fogl.* 89. Paragr. Primieramente.

Dominio delle Strade, Piazze, e Teatri, a quanti spetti *fogl.* 88. Paragr. Sotto la terza.

Dominio diretto, ed utile sopra la cosa locata resta nel Locatore, non avendo il conduttore, che una semplice detenzione di fatto *fogl.* 267. Paragr. Imperciocchè.

DO-

DONARE

Donare se sia cosa lodevole, o di biasimo *fogl. 127. Paragraf. ad anche.*

DONATARIO.

Donatario non ha la stretta, e precisa necessità di prendere le robe donate di mano dell' Erede *fogl. 199. Paragraf. Ritenendo, circa il mezzo.*

Donatario ha il peso d' alimentare il donatore, in caso di bisogno, oltre gli obblighi convenzionali, e l' essergli grato; altrimenti perde la donazione *fogl. 124. Paragraf. Quanto.*

DONATIVI.

Donativi in denaro contanti, o in altre cose manuali non esigono le solennità, che richiedono le donazioni, che si fanno a forma di contratto *fogl. 127. Paragraf. Non lasciando.*

DONATORE.

Donatore se sia tenuto verso il donatario dell' Evizione, o mantenimento delle robe donate *fogl. 125. Paragr. all' incontro.*

DONAZIONE.

Donazione in quante specie dividasi *fogl. 120. Paragr. Quando.*

Donazione per causa di morte, oggidì è molto rara, *ivi Paragr. La prima.*

Donazione per causa di morte di sua natura è revocabile, *ivi Paragr. Primieramente.*

Donazione per causa di morte richiede la solennità di cinque testimonj *fogl. 121. Paragr. Secondariamente.*

Donazione tra Padre, e Figlio perchè non si dasse *fogl. 46. Paragr. E quindi.*

Donazione remuneratoria, quando esiga la pruova del merito, e se basti l' asserzione del donatore *fogl. 126. Paragr. E perchè, fino al Paragr. Sopra.*

Donazione remuneratoria quali effetti produca *fogl. 127. Paragr. Sopra.*

Donazione tra vivi come differisca dagli altri contratti *fogl. 124. Paragr. Quanto al terzo, e seg.*

Donazione divide in pura, o meramente lucrativa, ed in corrispettiva, ed onerosa, che dicesi ancora remuneratoria *fogl. 126. Paragr. E perchè.*

Donazione tra vivi come, ed in quanti modi si risolva, o rescinda *fogl. 125. dal §. Finalmente, fino al §. E perchè.*

Donazione per causa di morte non produce quegli obblighi, e pregiudizio, che produce l' altra fra' vivi *fogl. 121. Paragr. Terzo.*

Donazione per causa di morte ha la natura di Legato, e soggiace alla falcidia: non così l' altra fra' vivi, *ivi Paragr. Quarto.*

Donazione per causa di morte s' estingue con la morte del donatario, *ivi Paragr. E quinto.*

Donazione equivoca, quando debba dirsi fra' vivi, e quando per causa di morte *ivi Paragr. Quindi, e seg. fino al Paragr. Fermata.*

Donazione per causa di morte ancorchè non si permetta revocare, può revocarsi *fogl. 122. Paragr. Come anche.*

Donazione quando passi la somma di scudi cinquecento, e si assommessa l' insinuazione avanti il Giudice non si annulla, che in quello di più *fogl. 124. Paragr. Circa.*

Donazione proibita tra moglie, e marito, tra Soldati, Chierici, e Concubine; tra Padri, e figli Bastardi: ed agli Istrioni *fogl. 123. §. Sono dunque.*

Sua limitazione *fogl. 124. §. Bensì.*

DONNE

Donne appresso gli Romani incapaci alle Cariche pubbliche *fogl. 77. §. Circa.*

Donne oggi giorno sono capaci di succedere ne' Regni, e Principati, *ivi det. Paragr. Circa.*

Donne possono esser Tutrici, e Curatrici colla dispensa del Principe, *ivi §. Però.*

Donne, minori, figli di famiglia sono proibiti alienare *fogl. 130. §. Lo stesso.*

Donne lasciate usufruttuarie dal marito sotto la condizione di viduità, ed onestà, devono dare doppia sicurezza *fogl. 109. Paragr. E alle volte.*

Donne illustri quali dicansi *fogl. 215. Paragr. poi, circa il fine.*

DOROTEO.

Doroteo, Teofilo, e Triboniano composero l' Istituta d' ordine di Giustiniano *fogl. 2. Paragr. In quatto.*

DOTE.

Dote non solo non può alienarsi dal marito, ma neppure dalla stessa donna *fogl. 129. Paragr. Molto.*

Sua

Sua limitazione *ivi* Paragr. E nondimeno.

Dote quando debbasi subito restituire dal marito; benchè abbia un anno di tempo *fogl.* 215. Paragr. Quando.

Dote del Principato quale sia, e perchè si permetta *fogl.* 86. Paragr. Che però.

Dote delle femmine escluse, se succeda in luogo della legittima *fogl.* 214. Paragr. In questo.

Dote quando deve cavarfi alle figlie bastarde da beni paterni *fogl.* 215. Paragr. Ma rispetto.

E

EBREI.

Ebrei chiamavano genti quelli, che non erano della discendenza d' Abramo, Giacobbe, e della loro Religione *fogl.* 23. Paragr. Però tutto.

ECCEZIONE.

Eccezione di cosa non data dura solamente trenta giorni *fogl.* 248. Paragr. L' effetto.

Eccezione detta in latino cedendarum quando competa al fidejussore *fogl.* 246. Paragr. Questa, e Paragr. seg.

Eccezione biennale di non numerata pecunia cammina nel solo mutuo *fogl.* 248. Paragr. L' effetto.

Eccezione di non numerata pecunia, quando possa allegarsi dal debitore, *ivi* Paragr. Benchè, e Paragr. seg.

ECCEZIONI.

Eccezioni, che si oppongono contro l' Attore dal Reo, di quante specie sieno *fogl.* 293. introdotta, e Paragr. seg.

Eccezioni torbide, e che ricerchino altra ispezione non c' ammettono nel giudizio d'associazione *fogl.* 302. §. Paragr. Per ottenere.

EDUCAZIONE.

Educazione de' Figli, e loro propagazione non è Legge di natura; ma istinto naturale *fogl.* 22. Paragr. Non già.

EFFETTO.

Effetto principale del Matrimonio è la salute dell' Anima *fogl.* 63. §. Circa il secondo,

EGIDIANA.

Egidiana in materia della Appellazioni nelli Giudizj possessorj ordina l' osservanza della Legge Civile *fogl.* 304. Paragr. Passando.

Egidiana, come Costituzione Laicale, benchè confermata da' Pontefici, non lega le persone Ecclesiastiche, *ivi* det. Paragr. Passando.

EGIZI.

Egizj, e Assirj, e loro Monarchie non erano cognite a' Greci *fogl.* 251. Paragr. Deve.

EMULAZIONE.

Emulazione non si perfume nell' innovazione di fabbriche *fogl.* 96. Paragr. più di tutte.

Sua limitazione *fogl.* 98. Paragr. Si suol dare,

ENFITEUTECARJ.

Enfiteutecarj sono proibiti alienare ancora il dominio utile senza il consenso del Padrone diretto *fogl.* 129. Paragr. I Feudatarj.

EPICHEJA.

Epicheja deve essere la regolatrice di tutte le operazioni *fogl.* 82. Paragr. Come, e Paragr. seg.

EREDITA'.

Eredità giacente per non essere ancora nato l' Erede da chi debba essere amministrata in caso, che il Testatore non abbia provveduto *fogl.* 163. Paragr. Anche.

Eredità dalle Leggi si dividono in dodici oncie, e anche più secondo le regole aritmetiche per farne un giusto calcolo, *ivi* Paragr. Ma se.

Eredità riguardo le ragioni passive, e attive, come si distribuisca *fogl.* 164. Paragr. La stessa.

Eredità può ricusarsi anche in pregiudizio de' creditori, *ivi* Paragr. Non basta.

Eredità non adita non si trasmette, *ivi* Paragr. Le maggiori.

Sua limitazione, *ivi* det. Paragr. Le maggiori, circa il mezzo.

Eredità quando sia in tempo d'adirsi dall' Erede di quello che non ha deliberato d'adirlo avanti morire *ivi* d. §. Le maggiori.

Eredità una volta repudiata non è più in tempo d' eccettarsi *fogl.* 165. §. Se l' Eredità.

Eredità perchè si prenda col beneficio della

della Legge, e Inventario, e con quali solennità *fogl. 166.* dal Paragr. Ma perchè, e §§. segg.

Eredità giacente per lo più viene poco bene amministrata, *ivi* Paragr. Ma perchè, nel fine.

Eredità militare, o Castrense differisce dalla Paganica *fogl. 159. §.* Questa.

EREDE.

Erede può istituirsi dal Testatore sotto condizione purchè questa non sia turpe, illecita, e impossibile *fogl. 163.* Paragr. Non è necessario.

Erede facendo inventario difettoso quali pene incorra *fogl. 167.* Paragrafo. Il dubbio.

Erede beneficiato, come debba cautelarsi in pagare li creditori, *ivi* Paragr. Ma perchè.

Erede beneficiato nel rendimento de' conti se sia tenuto alla restituzione de' frutti percetti, e de' mobili consumati *fogl. 168.* Paragr. Nel rendimento.

Erede beneficiato, benchè creditore dell' Eredità non può appropriarsi que' beni, che fossero proporzionati al suo credito, senza Decreto del Giudice, *ivi* Paragr. E se il caso.

Erede beneficiato non può essere molestato ne' proprj beni per li debiti del defonto, contro del quale unicamente, e sua Eredità competano l' Azioni, *ivi* Paragr. Stante.

Erede beneficiato quando abbia il peso di provare essere tale, *ivi* detto Paragr. Stante, circa il fin.

Erede beneficiato mostrando l' Inventario, e Conti non può essere molestato in giudizio esecutivo; ma pretendendosi lo stesso Inventario illegittimo, e li conti alterati, devesi aspettare la Sentenza in Giudizio ordinario *fogl. 169.* Paragrafo. Ovvero.

Erede primiero del debitore, come possessore di mala fede, non può ricorrere al beneficio della Prescrizione *fogl. 116. §.* Anzi. Sua limitazione *ivi* Paragr. Però, e Paragr. seg.

Erede primo, ed immediato si presume infermato de' fatti del suo Autore, *ivi* Paragr. Ma se.

Erede almeno nella legittima deve istituirsi il figlio, o sia sotto la patria Potestà, o emancipato *fogl. 152.* Paragr. Si deve.

Erede necessario qual fosse anticamente, se sia tolta questa necessità della Legge novissima *fogl. 157.* Paragr. presupposto.

Erede suo, necessario, proprio, ed estaneo, come oggi si distingue, *ivi* Paragr. Che però.

Erede è di due specie altro legittimo, o intestato, altro Testamentario, *ivi* §. La distinzione.

Erede del sangue, e della roba qual sia, e quale la specie mista *fogl. 158.* Paragr. Si distingue, e Paragr. seg.

Erede universale come differisce dal particolare, *ivi* Paragr. In oltre.

Erede universale in astratto si finge un corpo solo formale, e intellettuale, che sia costituito di più persone materiali come tanti membri *fogl. 159.* Paragr. Non è necessario.

Erede universale, che non poss' essere più d' uno, quando si limiti, e in quali Persone, *ivi* Paragr. Questa regola fin' al Paragr. Lo stesso.

Erede altro dicefi vero, altro Putativo, altro Anomalo, ed altro obliquo, e come fra di loro differischino *fogl. 161.* Paragr. Si dà ancora.

Erede primo, e diretto quale sia, *ivi* Paragr. Avvertendo.

Erede libero quale sia, e quale il gravato, *ivi* detto Paragr. Avvertendo.

Erede particolare quando diventi universale *fogl. 162.* Paragr. Ma se.

Erede può istituirsi anche persona non conosciuta dal Testatore, e benchè non sia nata, ne concepita *ivi*, §. Non è, e §. seg.

Erede semplice s' identifica col defonto, e compete allo stesso le medesime Azioni non potendo impugnare il fatto del suo Autore *fogl. 168.* §. Stante.

Erede putativo, se sia tenuto scompitare, e restituire ciò che avesse consumato avanti lo scuoprimento del vero Errede *fogl. 170.* §. Occorrono.

Erede ab intestato ha il peso di restituire per fideicompresso l' Eredità a quello che fosse sostituito ancora volgarmente in un Codicillo, o Testamento nullo *fogl. 175.* §. Per questo.

Erede

Erede scritto non avendo voluto, o potuto adire l'Eredità, si fa luogo alla successione ab intestato *fogl. 211. Parag.* Ciò che.

Erede nell' adizione dell' Eredità, se debba dichiararsi di valersi del Testamento, oppure del Codicillo *fogl. 209. §. Venivano.*

Erede è tenuto redimere quelle robe, che fossero obbligate per darle libere al Legatario al quale fossero lasciate *fogl. 202. §. E lo stesso.*

Sua limitazione, *ivi* detto Parag. E lo stesso.

Erede gravato estraneo deve nella detrazione della Trebellianica scomputare li frutti precetti da' beni Ereditarij *fogl. 189. §. Si scorge.*

Erede istituito anche in cose particolari in un secondo Testamento viene preferito annullandosi la prima disposizione del Testatore a favore d' un' altro *fogl. 192. §. Anzi quando.*

Erede scritto nelle cose particolari, quando per finzione della Legge divenghi universale, e s' intenda gravato di restituire per fidecommesso l' Eredità, detratta la Trebellianica, *ivi* detto Parag. Anzi.

Erede ab intestato Istituito in un secondo Testamento vien preferito, benchè questo fosse men solenne del primo, *ivi* detto §. Anzi.

Erede quando sia tenuto restituire al Legatario li frutti percetti dalla cosa legata *fogl. 201. §. Giova.*

Erede se sia tenuto dare al Legatario la stima del prezzo di quelle robe legate, che non sono del privato commercio, o nel commercio libero, *ivi* §. Quindi.

Erede è tenuto cercare quelle robe, che fossero d' un terzo, per darle al Legatario e non trovandole, deve supplire col prezzo delle medesime *fogl. 202. Parag. Ma se.*

Erede fidecommessario, come differischi dal fiduciario *fogl. 181. Parag. Si deve.*

Erede fiduciario non è che un semplice Amministratore delle robe di quello a favore di cui il Testatore ha disposto, *ivi* detto §. Si deve.

Erede gravato, è vero, legittimo, e perfetto Padrone delle ragioni Ereditarie, e possessore s' intanto che si purifichi la con-

dizione voluta dal Testatore *fogl. 182. §. Ma l' Erede.*

Erede gravato ne' fidecommessi Universali detrae la legittima, e Trebellianica, benchè non li suffraghi il beneficio dell' inventario *fogl. 185. §. Questa.*

Erede gravato ne' Fidecommessi particolari conviene stia cauto per gl' effetti a se pregiudiciali, e quali siano, *ivi* §. Ma se.

Erede ab intestato quando venghi gravato restituire l' Eredità all' Erede malamente istituito, *ivi* §. La terza.

Erede gravato, o attinente, o estraneo detrae la Trebellianica dal Fidecommesso *fogl. 188. §. Questa.*

Erede gravato detrae dal Fidecommesso li miglioramenti, e tutte le spese fatte per conservazione della roba nella proprietà, *ivi* §. Come anche.

Sua limitazione, *ivi* §. Si limita.

Erede gravato non detrahe la Trebellianica da' Fidecommessi ordinarij a favore delle Chiese, e cause Pie *fogl. 180. §. E a rispetto.*

Erede gravato non deve aver maggior peso di quello che portino le forze Ereditarie, *ivi* §. Bensì.

Erede istituito ingiuriando il Testatore si rende inabile a conseguire l' Eredità *fogl. 286. §. Rispetto, nel fin.*

Erede Testamentario primo, e diretto, che rimedio abbia per ottenere il possesso de' Beni rimasti nell' Eredità del Testatore *fogl. 303. §. La quarta.*

Erede ab intestato come ottenga il possesso de' beni rimasti nell' Eredità, *ivi* §. La Terza.

EREDI.

Eredi se sieno tenuti a vivere in comunione possino sforzarsi vicendevolmente alla divisione *fogl. 170. §. Se faranno.*

Eredi se debbano nella divisione imputare ciò, che avessero avuto in vita del defonto, o consumato più de' coeredi compagni, *ivi* §. Con quest' occasione.

Eredi del Fidecommessario conseguiscano il Fidecommesso puro, perchè lo stesso sia sopravvissuto al Testatore *fogl. 186. §. Le differenze.*

Eredi gravati discendenti, come differiscano dagli estranei nella proibizione della Trebellianica *fogl. 189. Parag. Si scorge.*

ERETICI.

Eretici Oltramontani interpreti delle Leggi, negano la donazione fatta a S. Silvestro di tutta l'Italia da Costantino, e la facoltà del medesimo in farla *fogl. 10. §. In occasione.*

ERODE.

Erode il vecchio essinto il sangue di Giuda fu creato Re della Giudea da Ottaviano, si usurpò il dominio Monarchico *fogl. 4. §. Ma perchè, nel fin.*

ERRORI.

Errori degl' Antichi Giuriconsulti *fogl. 21. §. Primieramente fogl. 23. §. Però fogl. 28. §. A ciò.*

Errori sono fissarsi nella semplice lettera *fogl. 31. §. Circa fogl. 34. §. Stabiliti fogl. 44. §. Per la stessa fogl. 71. §. E nondimeno fogl. 82. §. E lo stesso, ivi §. Dispongono, e dappertutto.*

Errori quando impedischino il matrimonio *fogl. 61. §. L' altro impedimento.*

Errori sono quelli di credere la facoltà legale facile *fogl. 84. §. Nella mataria.*

ESECUZIONE.

Esecuzione nella Regiudicata, come debba farsi, e di quante specie sia *fogl. 297. §. Quando, e §. seg.*

Esecuzione Personale contro alcune Persone non può consumarsi *fogl. 298. §. Per quello.*

ESENTI.

ESENTI dal foro laicale quali sieno *fogl. 28. §. S' intende.*

ESEREDATO.

Eseredato, o ingiustamente preferito, non detrae, che la semplice legittima, e non la Trebellianica *fogl. 153. §. E all' incontro.*

Sua limitazione, *ivi §. Cammina bensì.*

Eseredazione de' figli se sia permessa *fogl. 152. §. Si deve.*

Eseredazione come differischi dalla preferizione espressa *fogl. 153. §. E all' incontro.*

Eseredazione del Figlio, o Nipote, se annulli la sostituzione pupillare *fogl. 128. §. Non è necessario.*

Eseredazione per quali cause possa farsi *fogl. 154. §. Quali sieno.*

ESTREMI.

Estremi viziosi si devono sfuggire, ed abborire *fogl. 82. §. E in somma.*

Estremi del Salviano quali sieno *fogl. 302. §. Quattro.*

Estremi della Legge finale dell' Editto del Divo Adriano *fogl. 303. §. Ciò supposto.*

ETÀ.

Età dell' oro vien riputata un tempo favoloso *fogl. 251. §. Deve, nel fin.*

Età degli Uomini quante sieno, e quali *fogl. 73. §. Con questa, fino al §. Anche in questa.*

Età d' anni 14. è sufficiente per poter regnare ne' Principati assoluti, e sovrani, *ivi §. La stessa.*

Sua limitazione, *ivi d. §. La stessa.*

Età capace di dolo qual sia, *ivi §. La seconda, e fogl. 240. §. Per la stessa.*

Età grave scusa dalla Tutela *fogl. 77. §. Molte.*

Età d' anni 14. ne' figli maschi, e 12. nelle femmine richiedesi quando vengano istituiti dal Padre, o Avo per la validità della sostituzione pupillare *fogl. 176. §. Per la validità.*

Età adulta del pupillo fa cessare la tutela *fogl. 80. §. Secondariamente.*

Età minore, ignoranza, infermità, Carcerazione, peste, guerra, assenza, rimedj tutti, e giuste cause contro la prescrizione *fogl. 115. §. Ma perchè.*

EVIZIONE.

Evizione che cosa sia, e quando competta al Compratore *fogl. 259. dal §. L' altro, al §. Oltre.*

Evizione se diasi per tutto il Corpo quando manchino alcuni membri *fogl. 260. §. Primieramente.*

F A B B R I C A .

Fabbrica se possa farsi nel suo in pregiudizio del vicino *fogl. 94. dal §. E tra, al §. Nè si deve.*

Fabbrica può alzarfi avanti quella del vicino, ancorchè si tolga l'aspetto del Mare, o altra vista, purchè non si levi in lume necessario *fogl. 95. §. L'altra, e §. seg.*

Fabbrica di S. Pietro, sua Congregazione, Giudici, e Commissarj, che facoltà abbino nel far eseguire i Legati Pii, *fogl. 207. §. Sotto.*

F A B B R I C A R E .

Fabbricare, o demolire nel suo, dicefi podestà facoltativa nella quale giammai si dà prescrizione *fogl. 97. §. Il volgo.*

F A B B R I C H E .

Fabbriche qual distanza debbino avere dal muro del vicino *fogl. 95. §. Che però.*

Fabbriche non possono pregiudicare all'Are, ove battefi il grano *fogl. 96. §. Aggiungono.*

Fabbriche nuove non possono alzarfi in pregiudizio di qualche Palagio, o altro edificio insigne, *ivi §. Per settimana.*

F A L C I D I A .

Falcidia detraesi dalla donazione per causa di morte *fogl. 121. §. Quarto.*

Falcidia è una detrazione della quarta parte competente all'Erede gravato di molti Legati *fogl. 207. §. Finalmente.*

Falcidia se competa contro i Legatarj privilegiati, *ivi d. §. Finalmente.*

F A M I G L I A .

Famiglia numerosa scusa dalla cura, e tutela *fogl. 77. §. Molte.*

F A T A L I .

Fatali, che cosa sieno, e quando non corrino *fogl. 297. §. Spedita, nel fin.*

F A T T I .

Fatti, e vita di Giustiniano perchè non si rapporti *fogl. 2. §. Sogliono.*

F A T T O .

Fatto o non fatto d'un'altro si con-

sidera fra quelle cose, che sono incapaci della stipulazione *fogl. 242. §. Il fatto.*
Sua limitazione *fogl. 243. §. Si suole.*

F E D E .

Fede mala, quando impedisca la prescrizione *fogl. 117. §. Bensì, e fogl. 119. §. Finalmente.*

Fede mala de' Genitori cosa operi in pregiudizio de' figli legittimati per susseguente matrimonio *fogl. 215. Par. Quel che.*

Fede buona, o mala quando si presuma *fogl. 117. §. Nell'altro, nel principio.*

Fede buona se scusi l'Erede dalla restituzione de' frutti precetti nella cosa legata *fogl. 201. §. Giova.*

F I D E I C O M M E S S A R I O .

Fideicommissario, che rimedio abbia per ottenere le robe soggette al fidecommissario, e quali dispute si sentino con l'Erede dell'ultimo morto, e con que' terzi possessori, alli quali il gravato avesse alienato *fogl. 303. Par. La quarta, e Par. seg.*

F I D E C O M M E S S I .

Fidecommessi con lungo perpetuo tratto successivi vengono biasimati da' savj Scrittori *fogl. 182. §. Anzi.*

F I D E C O M M E S S O .

Fidecommesso quale dicasi, e quale sia *fogl. 181. §. Finalmente.*

Fidecommesso in quante specie dividasi, e si distingua *fogl. 184. dal §. La prima, sino al §. Bensì.*

Fidecommesso tacito, e congetturale produce vizio nel possesso preso dal fideicommissario di propria autorità, *ivi d. §. La prima.*

Fidecommesso universale preserva l'Erede gravato nelle ragioni della detrazione della legittima, e Trebellianica, benchè non gli suffraghi il beneficio della legge, e l'inventario *fogl. 185. Par. Questa.*

Fidecommesso particolare siccome ha natura di Legato, quale effetto produca contro l'Erede gravato, *ivi §. Ma se.*

Fidecommesso puro quando obblighi il veniente ad intestato restituire l'Eredità al malamente instituito Erede, *ivi Par. La terza.*

Fidecommesso condizionale quale sii, e quali

quali effetti diversi produca, *ivi* d. §. La terza.

Fidecommesso puro si trasmette agli Eredi del fidecommessario purchè lo stesso sia sopravvissuto al Testatore *fogl.* 186. §. Le differenze.

Fidecommesso restitutorio, e conservatorio quale sia, *ivi* §. La quarta.

Fidecommesso momentaneo si purifica nel primo istituito, *ivi* §. La quinta.

Fidecommesso perpetuo quale s'ii, *ivi* d. §. La quinta.

Fidecommesso reciproco si distingue in lineare, e non lineare, *ivi* Parag. La sesta.

Fidecommesso semplice, e ordinario ammette il concorso contemporaneo di più persone all' uso della prima successione così ab intestato, come per Testamento, *ivi* §. E finalmente.

Fidecommesso singolare, e indivisibile, non ammette pluralità di successioni, volgarmente chiamato primogenitura, e Maggiorasco, *ivi* d. §. E finalmente.

Fidecommesso nel quale si dichiara il più prossimo se estendasi ad altro più prossimo, oppure si purifichi nel primo con rendersi libera l' Eredità *fogl.* 187. §. In due casi.

Fidecommesso abbraccia solamente le robe di libera disposizione del Testatore *fogl.* 188. §. Questa.

Fidecommesso in dubbio non si presume, ma piuttosto una sostituzione volgare *fogl.* 174. §. Questa.

Fidecommesso anticamente non era obbligatorio, ma era in arbitrio dell' Erede, se voleva adempire quello, che il Testatore desiderava *fogl.* 182. Parag. Per quel che.

FIDEJUSSORE.

Fidejussore non ha maggior obbligo del suo Principale; e quando ciò limiti *fogl.* 245. §. E quindi.

Fidejussore quando possa servirsi dell' eccezione detta in latino: *Cedendarum* *fogl.* 246. §. Questa.

Fidejussore in solido riporta dal creditore la cessione delle ragioni anche dopo seguito il pagamento, *ivi* Parag. Come anche.

Fidejussore anche senza la Cessione del creditore ha l' azione della rivelazione contro il debitore, e del contributo, *ivi* d. §. Come anche.

FIDEJUSSORI.

Fidejussori in solido rispetto al creditore diconsi principali, e possono anche sforzarsi a pagare il tutto *fogl.* 235. §. Ed è tanto.

Fidejussori siccome oggi giorno sogliono obbligarsi in solido, così rispetto al creditore sono come principale *fogl.* 245. §. Di questa.

Fidejussori semplicemente, non insolido diconsi obbligati in sussidio, nè possono essere molestati, se non dopo escusso il principale, *ivi* §. Che però.

FIDUCIA.

Fiducia, o Erede fiduciario, quali requisiti debba avere *fogl.* 181. Parag. Si deve.

FEMMINA.

Femmina Illustre dicesi una, che sia titolata, e Signora qualificata, e grande *fogl.* 215. §. Quando poi.

FEMMINE.

Femmine in competenza de' maschi escluse dalla successione quasi in tutta l' Italia per disposizioni statuarie *fogl.* 213. §. Anticamente.

Femmine escluse dalla successione, se facciano numero, e parte, e a favore di chi, e se sia necessaria la dotazione, e se questa si dia in luogo della legittima *fogl.* 214. §. In questo, nel fin.

FINESTRE.

Finestre possono aprirsi dal Vicino nel suo in pregiudicio dell' altro *fogl.* 94. dal §. E tra, e §§. segg.

Sua limitazione, *ivi* §. Sogiace.

FERDINANDO.

Ferdinando il Santo, ed Alfonso il savio giunto che fu il corpo delle Leggi nella parte superiore delle Spagne lo fecero tradurre in quella lingua con poche alterazioni, e come alterazioni, e come proprie dierongli il nome di partite *fogl.* 7. §. Seguita.

FEUDATARIJ.

Feudatarj senza il consenso del Padrone diretto non possono alienare, nè pure il dominio utile *fogl.* 129. Parag. I Feudatarj.

Feudatario ha due Eredità universali contraddistinte *fogl. 159. §. In pratica.*

Feudatario può avere ne' beni feudali un' Erede ab intestato, e negli Allodiali, o Paganici per testamento *fogl. 162. Parag. Ma se, circa il mezzo.*

FEUDI.

Feudi, Offizj, ed altre regaglie simili non possono trasferirsi da un' altro senza il consenso, e licenza del Principe *fogl. 201. §. Quindi, nel fin.*

Feudi, Offizj, e Luoghi de' Monti, Regali, e simili, sono incapaci della stipulazione *fogl. 242. §. Vi è in oltre.*

FIGLI.

Figli di famiglia sono incapaci di far Testamento, e come ciò limitasi *fogl. 147. dal Parag. L' altra specie, sino al Parag. L' altra.*

Figli hanno l'obbligo d' istituire Eredi i di loro Ascendenti *fogl. 153. Parag. E all' incontro.*

Figli bastardi legittimati, quando sieno ammessi alla successione ab intestato *fogl. 215. Parag. Quel che, e fogl. 216. Parag. Vi sono.*

Figli bastardi nella successione della Madre egualmente concorrono con i legittimi purchè non sieno d' un Coito positivamente dannato, e punibile, e che la stessa Madre non sia donna Illustre *fogl. 215. Parag. Quando poi.*

Figli bastardi poveri dal Padre conseguono li soli alimenti, e le femmine la sola congrua dote, *ivi Parag. Ma a rispetto.*

Figli adottati solennemente con l' autorità del Principe succedono egualmente co' legittimi, e naturali *fogl. 216. Parag. In oltre.*

Figli naturali legittimi in tutti gl' effetti s' hanno come legittimi *fogl. 48. §. Questa, circa il fin.*

Figli legittimi dal successivo Matrimonio quali sieno *fogl. 63. §. Anzi.*

Figli spirituali per il Battesimo, o Cresima, se sieno legittimi successori ad esclusione del Fisco *fogl. 218. Parag. Non essendovi.*

Figli di famiglia per l' introduzione del peculio avventizio stipulano, e negoziano

a proprio profitto *fogl. 237. Parag. Di presente.*

Figli di famiglia rassomigliati a' Servi, ed a' Religiosi professi *fogl. 45. §. Primieramente.*

Figli di famiglia hanno libera potestà ne' peculj Castrensi, e quasi Castrensi *fogl. 47. §. La differenza.*

Figli di famiglia benchè abbino robe proprie, e di libera disposizione, come dicansi intestabili *fogl. 212. Parag. Si deve, nel fin.*

Figli se abbino la doppia detrazione della legittima, e Trebellianica *fogl. 197. §. Pajono, nel fin. fogl. 198. Parag. E sebbene.*

Figli, e altri discendenti in infinito sono preferiti nella successione ab intestato *fogl. 213. §. Il primo.*

Figli seguono la condizione del Padre *fogl. 39. §. Quelli.*

Come ciò limitasi, *ivi d. §. Quelli.*

Figli non possono accasarsi senza licenza del Padre, senza pericolo di nullità, ed essere eferedati *fogl. 47. Parag. L' altro effetto.*

Sua limitazione *fogl. 48. §. Però.*

Figli erano dalla Legge antica astretti ad essere Eredi del Padre, *ivi Parag. Il terzo effetto.*

FIGLIO.

Figlio di famiglia ricusando d' adire l' Eredità prevenutagli, subentra in sue veci il Padre, *fogl. 164. §. Ma se.*

Figlio di famiglia Chierico anche in minori può disporre del peculio avventizio acquistato dopo il Chiericato *fogl. 47. §. E nondimeno.*

Figlio, che tempo abbia per adire l' Eredità repudiata *fogl. 165. Parag. Se l' Eredità.*

FINTO.

Finto non può essere di più del vero *fogl. 159. Parag. Si dice.*

FIRENZE.

Firenze si governava in forma Democratica, e Aristocratica, *fogl. 31. Parag. Circa.*

Firenze considera l' età minore sino all' anno decimottavo *fogl. 74. Parag. La medesima.*

FIRENTINI.

Firentini ebbero il Corpo delle Leggi ritrovato in Amalfi dall' Armata Pisana *fogl. 7. §. Si continuò.*

FISCO.

Fisco, Pupilli, Chierici, Comunità, e altri Corpi privilegiati rescindono li contratti di compre, e vendite per capo di lesione anche nella sesta parte *fogl. 261. §. Ma se.*

Fisco quando succede in mancanza degli altri successori *fogl. 218. Par. Non essendovi.*

Fisco nelle successioni diceasi Erede anomalo *fogl. 161. §. Vi è inoltre.*

Fisco benchè possieda roba in comune può venderla senza il consenso dell' altro Padrone *fogl. 256. §. Si danno.*

Fisco se abbino li Baroni, e altri Signori non Sovrani *fogl. 218. Par. Non essendovi, nel fin.*

FIUMI.

Fiumi navigabili sono del Principe sovrano, i non navigabili de' Baroni, o delle Comunità *fogl. 86. §. Lo stesso.*

Fiumi sono tra le cose pubbliche *fogl. 85. Par. Della seconda.*

FONDACHI.

Fondachi delle Merci, Speziarie, e altre simili Università devono conservarsi dagli Usufruttuarij, sorrogando le merci, o medicamenti secondo che vengono mancando *fogl. 107. §. Si dà, nel fin.*

FORESTIERI.

Forestieri se possono stipulare, e acquistare ragioni da sudditi di diverso Principe *fogl. 240. §. Si dà.*

FORMA.

Forma precisa quando richiedesi non ammette l' equipolente *fogl. 55. Par. Passando, circa il mezzo.*

FORMALITÀ.

Formalità Legali in astratto non devono essere la scorta del Giudice, ma il verisimile, e le circostanze del fatto *fogl. 82. Par. E in somma.*

FORNICAZIONE.

Fornicazione carnale è giusta causa del divorzio *fogl. 64. Par. Sono.*

FORTEZZA.

Fortezza, ed ornati pubblici possono

farli anche in siti, de' Padroni adjacem *fogl. 256. §. Terzo.*

FRATELLI.

Fratelli, che vivono in comunione, dovendo dividere come debbano regolare la divisione circa li debiti da uno di loro contratti *fogl. 273. §. E' quindi.*

Fratelli, e Sorelle congiunti per illato materno, o Paterno (o essi premorti li di loro figli del primo grado solamente) son' ammessi nella successione degli Ascendenti *fogl. 216. §. Il secondo.*

Fratelli di Giuseppe con la vendita di lui, comprarono il grano in Egitto da' Mercanti Madianiti, sicchè era fin da quel tempo in uso simil contratto di compra *fogl. 251. §. Deve, circa il mezzo.*

FRENETICI.

Frenetici inabili a stipulare *fogl. 241. §. In oltre, nel fin.*

FRUTTI.

Frutti percetti de' Beni dell' Eredità fanno presumere l' Adizione della medesima *fogl. 165. §. L' Adizione.*

Frutti percetti, e che potevansi percipere devonfi computare nel pegno convenzionale a favore del debitore *fogl. 229. §. Si deve, e seg.*

Frutti percetti dall' Usufruttuario senza aver data Idonea cauzione devonfi restituire al proprietario *fogl. 109. Par. Con lo stesso.*

Frutti diconsi quelli, che rinascono, salvo la sostanza, e la causa produttiva; Sua limitazione, *ivi §. Sopra.*

Frutti percetti dall' Erede quando debbanfi restituire al legatario *fogl. 201. Par. Giova.*

Frutti della cosa venduta se spettino al compratore, o al venditore *fogl. 257. §. L' altro.*

Frutti intellettuali d' onorifici preeminentziali nelle compre, e vendite molto s' attendono, giacchè non hanno stima d' interesse borsale da rifarsi, *ivi Par. E se bene.*

Frutti come debbono calcolarsi da quello, che è stato messo in possesso per il Giudicio Salviano *fogl. 302. §. Molte.*

FURTO.

Furto che cosa sia, e come distinguasi *fogl. 285. §. Per quello.*

FUSARIO.

Fusario nel Trattato delle Sostituzioni lodato, come elaboratissimo, ma in alcuni luoghi riprovato *fogl. 183. §. Fatte.*

G

GENERALITÀ.

Generalità poco giovano per la professione Legale *fogl. 205. Par. Quanto, nel fin.*

GENERE UMANO.

Genere Umano Complessivo d' Uomini, e Donne si distingue in due specie generali *fogl. 38. §. In questi.*

GENOVA.

Genova ha ristretta l' Età minore al solo Anno 18. *fogl. 74. Par. La medesima, nel fin.*

GENTI.

Genti chiamaronsi dagli Ebrei quelli che non erano della lor Religione *fogl. 23. Par. Però.*

GERARDO.

Gerardo, ed Uberto Dottori, che cosa abbino fatto *fogl. 25. §. La terza.*

GERMANI.

Germani, ed altri Oltramontani misurano tutti gli altri Paesi col proprio *fogl. 8. Par. E sebbene.*

GESUITI.

Gesuiti Professi semplici de' tre soli voti si dicono Scolastici, e per Indulto Apostolico sono reputati come Secolari anche all' effetto di testare *fogl. 150. Par. Riceve.*

GIATTANZA.

Giattanza, e diffamazione, che specie di Giudizio produca *fogl. 289. Par. Non però.*

GIUOCHI.

Giocchi, ed obblighi per cagione delli stessi fatti non tengono, nè producono alcuna azione in Giudizio *fogl. 243. Par. La terza, nel fin.*

GIOJE.

Gioje, e robe naufragate, se sieno di chi prima le occupi *fogl. 90. §. Si passa.*

GIOVANI.

Giovani invitati allo studio delle Leggi per renderli abili a regger la Repubblica *fogl. 2. §. E finalmente.*

Giovani ne' primi studj non devono confonderli col ricercare le questioni mature, quando anche sono digiuni de' termini, e delle regole Legali *fogl. 3. Par. Ma.*

Giovani principianti riflettino alle diffezioni, e non camminino alla cieca *fogl. 30. Par. Osservano, e fogl. 31. Par. Circa, nel fine.*

GIOVENTÙ.

Gioventù quando principj, e fino a qual anno duri *fogl. 75. Par. La quarta.*

GIUDICI.

Giudici devono sforzare li Padroni indiscreti a vendere li di loro Schiavi *fogl. 42. Par. E per quello.*

Giudici come devano regolarli nel distinguere l' età d' un Uomo *fogl. 75. Par. Anche, nel fin.*

Giudici sieno discreti, e si regolino colle circostanze del fatto, e non alla Giudaica *fogl. 82. §. E lo stesso, e Par. seguente.*

Giudici non si regghino colle semplici formalità Legali in astratto, *ivi §. E in somma.*

Giudici prudenti non devono fermarsi nella sola formalità delle parole all' usanza de' pedanti, e puri Grammatici *fogl. 112. §. Ma perchè.*

Giudici non devono fissarsi nella loro opinione, ed essere tenaci nella stessa *fogl. 14. §. E sebbene.*

Giudici nell' amministrare la Giustizia devono giudicare la volontà a ragione, e scorta dell' intelletto, *ivi detto §. E sebbene.*

Giudici, oltre la scienza devono avere prudenza regolata dal giudizio *fogl. 18. §. Tre cose nel fin.*

Giudici devono ben conoscere il retto dall' ingiusto *fogl. 19. §. E terzo.*

Giudici, e Pretori anticamente differivano *fogl. 238. §. Si dividono.*

Giudici diconsi qualunque determini, e conosca a' quali de' due contrahenti assista la ragione *fogl. 291. §. La terza.*

Giudici portandosi dolosamente nella
cari-

carica ch' esercitano, a che cosa sieno tenuti *fogl. 286. §. E questo.*

Giudici perchè debbano dar sicurtà di stare al Sindicato, *ivi d. §. E questo, nel fin.*

Giudici di quante specie sieno *fogl. 291. §. Si distinguono, e §§. legg.*

Giudici quando sieno competenti, o no, e quando possino recusarsi per causa di suspizione *fogl. 292. §. Tuttocid.*

Giudici che cosa debbino osservare nel dare la sentenza definitiva, e se possino revocarla *fogl. 297. Parag. Quest' ultima, e §. seg.*

Giudici quando reassumano la loro giurisdizione per l' appellazione diserta, *ivi Parag. Quando poi.*

GIUDIZIO.

Giudizio maturo conviene avere in ben' applicare le teoriche, e conclusioni al caso del quale si tratta *fogl. 183. Parag. E quindi.*

Giudizio esecutivo compete al Legatario contro l' Erede *fogl. 200. §. La reivindicazione, circa il fin.*

Giudizio civile intentato, se possa ricorrersi al Criminale, e all' incontro *fogl. 287 §. Quello.*

Giudizio, che cosa sia *fogl. 289. §. Il giudizio.*

Giudizio delle diffamazioni, e della Giattanza quale sia, e quando competa, *ivi §. Non però.*

Giudizio ordinario ammette l' appellazione, e termina con la Regiudicata, o con tre sentenze conformi *fogl. 200. §. La Regiudicazione, e fogl. 292. Parag. La prima.*

Giudizio sommario si spedisce brevemente senza alcuna tela giudicaria, e senza ammettere appellazione, *ivi d. §. La prima, nel fin.*

Giudizio quanti stati abbia *fogl. 293. §. Quattro.*

Giudizio anticamente non poteva introdursi se non colla solennità del Libello, *ivi §. Anticamente.*

Giudizio viene per alcune circostanze assicurato col sequestro *fogl. 295. §. Il Sequestro.*

Giudizio quando termini per la prevenzione dell' istanza, o revivisca con l' insufflazione *fogl. 298. Parag. Rispetto, nel fin.*

Giudizio possessorio dell' adipiscenda di quante specie sia, e quali effetti produca *fogl. 301. §. Trattando, e §§. legg.*

GIUDIZI.

Giudizj di quante specie sieno *fogl. 292. §. E ritornando, e §§. legg.*

Giudizj Possessorj di quante specie sieno *fogl. 301. §. Nella distinzione.*

Giudizj pubblici quali sieno *fogl. 306. §. Finalmente.*

GIULIO CESARE.

Giulio Cesare, Silla, e Mario, furono dettatori perpetui *fogl. 3. Parag. Trattando.*

GIURAMENTO.

Giuramento in Lite quando suffraghi al Pupillo fatto maggiore contro il Tutore, e Curatore *fogl. 82. Parag. Dispongono.*

Giuramento nelle donazioni fra' vivi supplisce a qualunque difetto, o solennità richiesta dalle Leggi Civili, purchè li Statuti, o altre provvisioni non annullassero lo stesso giuramento *fogl. 124. Parag. Bensì.*

Giuramento di Calunnia, ammesso, se cagioni la nullità del giudizio *fogl. 294. §. Del giuramento.*

Giuramento se debba darsi nelle posizioni *fogl. 296. §. Circa.*

Giuramento nelle stipulazioni de' minori, figli di famiglia, e donne, che cosa operi *fogl. 241. §. Gli Adulti.*

GIURISCONSULTI.

Giurisconsulti devono avere cognizione delle Storie Sacre, e profane per meritare un tal nome *fogl. 19. Parag. Secondariamente.*

GIURISPRUDENZA.

Giurisprudenza come venga deffinita *fogl. 18. §. Essendosi.*

GIURISTI.

Giuristi s' ingannano, se credono facile la di loro professione *fogl. 84. §. Nella.*

GIUS.

Gius, che cosa importi *fogl. 14. §. Con molto.*

Gius detto *accrefcendi* in pratica è una delle materie difficili della Legge *fogl. 203. §. Facendosi.*

Giur d' accrescere quando competa a Coeredi *fogl. 171. §. Molte.*

Giur rappresentativo cosa operi a favore de' Nipoti nella successione però degli immediati *fogl. 213. §. Il primo, e seg.*

GIUSEPPE.

Giuseppe Pronipote d' Abramo essendo stato venduto a' Mercanti Madianiti per venti monete d' Argento, vien si a provare l' uso del denaro a que' tempi, contro l' opinione di molti *fogl. 251. §. Deve, circa il mezzo.*

GIUSTINIANO.

Giustiniano quali titoli, e attributi gli convenissero *fogl. 2. §. Nel primo.*

Giustiniano riformò le Leggi, e le ridusse alli cinquanta libri de' digesti *fogl. 2. §. In quarto.*

Giustiniano ordinò a Doroteo, Teofilo, e Triboniano, che compilassero l' Istituta, *ivi d. §. In quarto.*

Giustiniano fortunato in aver avuto per suoi valorosi Capitani Bellisario, e Narsese *fogl. 6. §. E sebbene.*

Giustiniano per ovviare le fraudi, che si commettevano nell' adire l' Eredità inventò l' Inventario *fogl. 166. Parag. Per ovviare.*

Giustiniano dopo la compilazione di questa Istituta, fece una totale riforma, e innovazione dell' ordine di succedere *fogl. 211. §. Conforme.*

GIUSTIZIA.

Giustizia, che cosa sia *fogl. 13. §. Dell' ultima.*

Giustizia è praticata ancora tra' nemici, e tra gl' istessi Brutti *fogl. 14. §. Non si, e §§. segg.*

Giustizia distributiva, e commutativa qual sia *fogl. 16. §. Non è, fino al §. Essendosi.*

Giustizia perchè si dipinga colla Spada *fogl. 18. §. Vien.*

GLOSSATORI.

Glossatori, e primi Interpreti hanno fatto errore in ricevere nell' Italia la Legge nuova compilata in Grecia *fogl. 214. §. In questo.*

GRADI.

Gradi come si computino nella Legge Civile, e Canonica *fogl. 219. §. La computazione.*

GRAMATICI.

Gramatici sono li più superbi, che sieno nella Repubblica letteraria *fogl. 231. §. Da questo, circa il fin.*

GRANI.

Grani, e altri vittuali, e cose opportune al bisogno, e utile pubblico devono venderli ancora forzatamente da' particolari *fogl. 256. §. Secondariamente.*

GRAVATO.

Gravato dalla sentenza del Giudice ha come per specie di difesa la libertà di ricorrere ad altro superiore nel termine di dieci giorni *fogl. 297. §. Spedita.*

GRAZIANO.

Graziano raccolse più Costituzione, e ne formò il Libro, che si chiama Decreto *fogl. 7. §. Si continuò.*

GRECI.

Greci avevano superbia d' attribuire a se stessi l' invenzione di tutto quello di buono, che riguarda la vita Civile *fogl. 251. §. Deve.*

Greci confinati nell' Isole dell' Arcipelago non avevano notizia de' fatti, e delle storie delle potenti Monarchie degli Assirj, ed Egizj, *ivi d. §. Deve.*

GRECIA.

Grecia è il luogo ove fu compilata la Legge nuova *fogl. 214. §. In questo.*

GREGORIO.

Gregorio XIII. come provvedesse con sua Bolla all' ornamento di Roma *fogl. 256. §. Terzo.*

GOTTIFREDO.

Gottifredo, e Antonio Conzio quali Leggi abbino registrate ne' Codici di moderna impressione *fogl. 10. §. E quanto.*

GOVERNANTI.

Governanti devono regularsi col lume della ragione *fogl. 14. §. E sebbene.*

GOVERNO.

Governo delle Repubbliche si regge colla potenza dell' Armi, e coll' Autorità delle Leggi *fogl. 10. §. Sono.*

GUARANTIGIA.

Guarantigia, che cosa operi *fogl. 235. Parag. Quest' obbligo.*

Guerra dicefi ultima ragione delle cose *fogl. 34. §. Assegnano.*

Guerra, peste, infermità, carcerazione, minore età, ignoranza, titolo vizioso, rimedj tutti, e giuste cause contro la prescrizione *fogl. 115. §. Ma perchè.*

I

IGNORANZA.

Ignoranza, assenza, infermità, guerra, peste, carcerazione, titolo vizioso, minore età ec. rimedj tutti, e giuste cause contro la prescrizione *fogl. 115. Parag. Ma perchè.*

IMMEMORABILE.

Immemorabile efime dall' obbligo di provare il titolo ogni volta, che non apparisca dal principio vizioso, ed infetto *fogl. 115. §. Onde.*

IMMISSIONE.

Immissione quando compete al Legatario in vigore dell' Intreddeto, chiamato Salviano *fogl. 201. §. L' Ipotecaria.*

IMPEDIMENTI.

Impedimenti dirimenti del Matrimonio riprovati dagli Eretici *fogl. 22. Parag. Come anche.*

Impedimenti del Matrimonio ristretti a due specie *fogl. 57. Parag. Gl' Impedimenti.*

IMPERADORE.

Imperadore non solo deve essere ornato dalla perizia dell' Armi, ma armato dal vigore delle Leggi *fogl. 2. Parag. In terzo.*

Imperadore d' Oriente presso il Cristianesimo dicefi dignità svanita *fogl. 3. Parag. Per quello.*

Imperadore ad uso della Repubblica Romana voleva dire lo stesso, che Comandante, suddito del Senato, e de' Consoli; Come poi divenne dignità sì eccelsa, e superiore a' Regi, *ivi Parag. Trattando, e §§. segg.*

Imperadore della Germania perchè decorato col titolo di Cesare *fogl. 4. Parag. E perchè.*

IMPERIO.

Imperio Romano principiò a declinare per la foverchia licenza de' Soldati, e mali costumi degl' Imperadori *fogl. 5. §. E ritornando.*

Imperio ricevè gran discapito sotto Arcadio, e Onorio figli di Teodosio per l' incursioni de' Goti, Vandali, Franconi, ed altri *fogl. 6. §. Non era.*

IMPOTENZA.

Impotenza, o inabilità a Copula Carnale di quante forti sia; Come dividasi, ed impedisci il Matrimonio *fogl. 62. §. E finalmente.*

INNAMORATI.

Innamorati paragonati a' pazzi, ed a' frenetici *fogl. 241. §. Inoltre, nel fin.*

INCARNAZIONE.

Incarnazione del Verbo seguita sotto il Governo d' Ottaviano *fogl. 4. Parag. Ma perchè.*

INCURSIONE.

Incursione de' Goti, Vandali, Franconi, ed altri sotto Arcadio, ed Onorio fu di gran discapito alle principali Provincie dell' Europa Occidentale *fogl. 6. Parag. Non era.*

INDEBITO.

Indebito, che cosa sia, e che obbligazione produca *fogl. 225. §. La seconda.*

Indebito quando non compete, e come quello, al quale non fosse dovuto il pagamento si liberi dalla restituzione, *ivi Parag. Si richiede.*

Indebito come distinguasi, *ivi Parag. Vi cade.*

INEQUALITA'.

Inegualità nelle Società se possa darli *fogl. 273. §. Bensì.*

INFANZIA.

Infanzia dura fino all' Anno settimo compito *fogl. 73. §. La prima.*

INFERMI.

Infermi costituiti nell' agonia, e nell' articolo di morte come possino testare *fogl. 145. Parag. Quelli.*

INFERMITA'.

Infermità, ignoranza, guerra, peste, carcerazione, minore età, titolo vizioso, rimedj tutti, e giuste cause contro la prescrizione *fogl. 115. §. Ma perchè.*

In-

Infermità incurabile causa del divorzio *fogl. 65. §. E' quinto.*

INGENUI.

Ingenui quali sieno *fogl. 41. Parag. Gl' Ingenui.*

Come distinguasi *fogl. 42. §. Si dà.*

INGIUSTIZIA.

Ingiustizia gravissima è l' opprimere li Poveri, e degradare le Persone meritevoli *fogl. 14. §. Che però.*

INGIURIE.

Ingiurie fatte dall' Erede al Testatore lo rendono inabile a conseguire l' Eredità *fogl. 286. §. Rispetto.*

Ingiurie fatte al collitigante, Giudice, Avvocato, ed altri operaj della Lite cagionano la perdita di tutte le ragioni dell' ingiuriante, *ivi §. Quando poi.*

INGRATITUDINE.

Ingratitudine del Donatario, non adempimento, assenza del medesimo, dolo, fraude, inganno, forza, lesione, sopravvenienza de' figli tutte cause, che rescindono la donazione *fogl. 125. dal §. Finalmente fin' al §. E' perchè.*

INIMICIZIA.

Inimicizia, odio, o grave oltraggio, ed ingiuria sopravvenuta se faccia presumere mutazione di volontà nel Testatore *fogl. 194. §. Si dà ancora.*

Inimicizia sopraggiunta, rescinde li sponsali de futuro *fogl. 54. §. Molte.*

Inimicizia gravissima, e capitale, giustifica causa del divorzio *fogl. 65. §. Terzo.*

INNOBBEDIENTI.

Innobbedienti al suo Principe diconsi violatori della Giustizia *fogl. 15. E all' incontro.*

INNONDAZIONI.

Innondazioni circa li loro effetti *fogl. 90 Parag. Lo stesso.*

INNOVAZIONI.

Innovazioni non pregiudicano a' Monasterj, Conservatorj, Seminarj, Collegj, ed altri luoghi sacri *fogl. 94. Parag. Della prima, e §. seg.*

INQUILINI.

Inquilini diconsi li Conduttori de' Predj Urbani, e son preferiti specialmente in Roma a' nuovi Conduttori *fogl. 268. §. A quest' effetto.*

INQUISIZIONE.

Inquisizione, e suo Tribunale procede rigorosamente in delitti di poligamia *fogl. 61. §. E maggiore.*

INSINUAZIONE.

Insinuazione avanti il Giudice è una delle solennità della donazione fra' vivi, quando passi la somma di scudi 500. d' Oro *fogl. 124. §. Circa.*

INSOFLAZIONE.

Insolazione come revivisca l' istanza perenta *fogl. 520. §. Rispetto nel fin.*

ISTANZA.

Istanza quando dicasi perenta, e quando revivisca *fogl. 298. d. §. Rispetto.*

INSTRUMENTI.

Istrumenti, Testamenti, Atti giudicarij, estrajudicarij, specialmente di Donne, e Persone Idiote dovrebbero fare in lingua materna *fogl. 231. §. Da questo.*

Istrumenti s' abbino per requisiti sostanziale l' Invocazione del Nome di Dio, e del Principe regnante *fogl. 2. §. Che però.*

INTELLETTO.

Intelletto regola la volontà di cui è serva, e seguace *fogl. 14. §. E sebbene.*

INTERCAPEDINE.

Intercapedine, che cosa s'ii, e se ogni giorno s' osservi *fogl. 95. §. Non mancano.*

INTERDETTO.

Interdetto, che compete al Legatario qual sia, e che effetto produca *fogl. 200. §. La Reivindicazione.*

Interdetto della ricuperanda oggi in pratica non si sente, per usarsi l' altro della manotenzione *fogl. 303. §. Sopra.*

INTERDETTI.

Interdetti, o giudizj Possessorj di quante specie sieno *fogl. 301. §. Nella distinzione.*

INTERLOCUTORIA.

Interlocutoria come differischi dalla definitiva, e quali sieno li requisiti, ed effetti dell' una, e dell' altra *fogl. 297. §. Quest' ultima.*

INTERPRETI.

Interpreti, perchè devano condursi dalle parti nell' esame de' Testimonj *fogl. 295. §. E dovendosi, nel fin.*

Interrogatorj come debano darfi per l' esame de' Testimonj sopra gl' Articoli, *ivi* Parag. Per quello, e §§. segg.

INTRODUZIONE.

Introduzione della Lite quando sia seguita, deve avvertirsi per molti effetti *fogl. 293. Parag. Sopra.*

INTESTABILITA'.

Intestabilità per l' effetto della successione ab intestato, in quanti modi si consideri *fogl. 212. Parag. Si deve.*

INVENTARIO.

Inventario delle ragioni Ereditarie, come, ed in che tempo debbasi formare per goderne il beneficio *fogl. 166. Parag. Per ovviare.*

Inventario delle ragioni Ereditarie scoperto difettoso, come s' abbia per non fatto *fogl. 167. Parag. Ma se.*

Inventario solenne deve farsi da chi prende Cura, o Tutela *fogl. 78. Parag. Il quinto.*

INVOCAZIONE.

Invocazione del nome di Dio, e del Principe Regnante se sia necessaria negl' Istrumenti pubblici per loro validità *fogl. 2. §. Che però.*

Invocazione del nome del Nostro Signor Gesù Cristo richiedesi nelle Sentenze definitive *fogl. 297. Parag. Quest' ultima.*

IPOCENTAURO.

Ipocentauro, Satiri, e simili, diconsi cose ideali incapaci della stipulazione *fogl. 242. §. Circa.*

IPOTECA.

Ipoteca è la stessa, che il Pegno convenzionale improprio *fogl. 230. Parag. Si distingue.*

Ipoteca speciale, ed anche generale quando dicesi alienazione impropria, e remota *fogl. 131. §. Ma se.*

Ipoteca espressa tacita convenzionale, o Legale quale dicasi *fogl. 292. Parag. Il misto.*

Ipoteca dicesi principal fondamento del Salviano *fogl. 302. §. Quattro.*

Ipoteca se dicesi sopra le robe del derubante, e spoliante *fogl. 286. Parag. Le maggiori.*

Irnerio, e altri Letterati in quel tempo barbari, nel quale seguì l' invenzione del Corpo delle Leggi come principiarono ad esplicarsi, e li Popoli ad accettarle *fogl. 7. §. Seguita.*

ISOLE.

Isole, che nascono, o si scuoprono nel Mare a chi spettino *fogl. 90. Parag. Lo stesso.*

ISTITUTA.

Istituta compilata in tempo di pace *fogl. 20. §. Ancorchè.*

Istituta compilata in tempo, che si viveva colle massime degl' Antichi Gentili Greci, e Latini, *ivi d. §. Ancorchè.*

Istituta indirizzata unicamente a far conoscere li termini proprj *fogl. 24. §. Discorrendo.*

Istituta presente perchè s' accrescerà d' altri due Libri *fogl. 9. E quindi.*

Istituta presente perchè venga composta in lingua Italiana *fogl. 11. Parag. Della ragione.*

ISTITUZIONE.

Istituzione per la Clausula Codicillare, si risolve in fidecommesso *fogl. 153. Parag. E all' incontro, circa il mezzo.*

Istituzione dell' Erede come debba farsi *fogl. 162. §. Conosciuti.*

Istituzione dell' Erede può farsi anche di Persone non conosciute, e non nate, nè concepite *fogl. 163. Parag. Non è necessario, e Parag. segg.*

Istituzione dell' Erede può essere pura, o condizionata purchè la condizione non sia turpe *ivi d. Parag. Non è necessario.*

Istituzione prima, e diretta può dirsi la volgare sostituzione *fogl. 174. Parag. Non dimeno.*

KAVALLIERI.

Kavallieri, ed altre Persone nobili devono valersi di quest' Istituta compilata specialmente a di loro profitto *fogl. 70. §.* Essendo, nel fin.

Kavallieri di Malta non possono testare senza Indulto della S. Sede, o del Gran Maestro per li soli beni patrimoniali *fogl. 149.* E sebbene.

LADRONI.

Ladroni, e Masnadieri come dicansi osservanti della Giustizia *fogl. 15. Parag.* A tal segno.

LAUDAZIONE.

Laudazione, o approvazione d' uno per buon pagatore fedele, ed onorato se importi sicurtà, e fidejussione *fogl. 247. Parag.* Cadono.

LEGATARIO.

Legatario, che azioni abbi contro l' Erede *fogl. 200. §.* E indi.

Legatario, secondo l' opinione d' Angelo, contro l' Erede agisce con giudizio esecutivo, *ivi* Parag. La reivindicazione.

Legatario quando ripeta li frutti della cosa legata dall' Erede *fogl. 201. Parag.* Giova.

Legatario quando faccia suo l' aumento, o danno che seguisse dalla roba legata, *ivi* §. E all' incontro.

Legatario se debba conseguire dall' Erede la stima del prezzo di quelle robe legate, che non sono del privato commercio, o nel commercio libero, *ivi* §. Quindi.

Legatario quando gli venissero lasciate robe aliene, deve provare come fondamento della sua intenzione, che il Testatore sapesse benissimo, che simili robe non fossero sue *fogl. 202. §.* Cammina.

Legatario deve avere dall' Erede le robe libere, quando fossero impegnate, ed

obbligate ad un' altro, *ivi* Parag. E lo stesso.

Sua limitazione, *ivi* detto Parag. E lo stesso.

Legatario (benchè vivente il Testatore acquisti la roba legata per causa però onerosa, e corrispettiva) deve conseguire dall' Erede il prezzo della medesima, *ivi* §. E se il caso.

Legatario chiamasi propriamente l' Erede particolare *fogl. 158. §.* In oltre.

Legatario non può di propria autorità prendersi il Legato, ma solamente di mano dell' Erede *fogl. 199. Parag.* Ritenendo, circa il fin.

Legatario, e fidecommessario particolare per disposizione della Legge nuova ottengono il possesso delle robe soggette al Legato, o fidecommesso con giudizio del Salviano *fogl. 302. §.* Si concede.

LEGATI.

Legati sono equiparati alli fidecommessi particolari *fogl. 201. §.* Si dice.

Legati di Servi, e Serve, e de' loro parti se sieno più in uso *fogl. 204. §.* Già si è.

Legati come si considerino, e che cosa s' intendino comprendere, *ivi* §. Le maggiori.

Legati anticamente non potevano farsi se prima non seguiva l' istituzione dell' Erede *fogl. 205. §.* Anticamente.

Legati si sostengono benchè non vi sia l' istituzione dell' Erede, o Testamento perfetto, *ivi* d. §. Anticamente.

Legati quando s' intendono rievocati, o diminuiti, ed a chi spetti la prova, *ivi* §. Quanto, e §§. segg.

Legati quando non si possono tutti soddisfare, se li Legatarij pro rata debbano patire la diminuzione, e quali sieno esenti, e privilegiati *fogl. 206. §.* Occorre.

Legati vitalizj come regolansi nella detrazione della Falcidia, *ivi* Parag. Finalmente.

Legati ad oggetto che sieno adempiuti, v' invigila la Congregazione della Fabbrica di S. Pietro, e suoi Giudici *fogl. 207. §.* Sotto.

LEGATO.

Legato in genere, o in specie, che diversi effetti produchi *fogl. 204. Parag.* Già si è.

Lega.

Legato generale, e incerto se sia valido, e se a favore dell' Erede, o del Legatorio debbasi interpretare, *ivi* §. E lo stesso.

Legato fatto con qualche destinazione, e se s'intenda trattativamente, o dimostrativamente, *ivi* §. Come anche.

Legato fatto alla Moglie dal Marito con lasciarla Donna, e Madonna, e usufruttuaria, si risolve negl' Alimenti per la consuetudine di Bulgaro, e come ciò limitasi *fogl.* 105. §. Conosciuti.

Legato, che cosa sù, e se differischi dalla donazione *fogl.* 199. Paragr. Ritenendo.

Legato chiaro ha l'esecuzione parata *fogl.* 200. §. La reivindicazione.

Legato fatto sopra le robe dello stesso Legatario, sopra delle quali il Testatore avesse qualche ragione, opera la remissione di tal ragione, o pretensione *fogl.* 203. §. Se il Legato.

Legato può farsi anche di quelle robe, quali nel tempo del Testamento non fossero in essere, *ivi* §. Possono.

Legato lasciato a due, o più persone, come tra di loro si divida, *ivi* §. Facendosi.

LEGGE.

Legge nuova ha tolta la formalità di non potersi far Legato prima dell' istituzione dell' Erede *fogl.* 205. §. Addattandosi.

Legge nuova ha resa eguale la condizione de' maschi, e delle femmine nell' ordine di succedere *fogl.* 213. §. Anticamente.

Legge falcidia come preservi l' Erede gravato *fogl.* 206. §. Finalmente.

Legge nuova ha tolto via nelle sostituzioni quelle semplicità, e sciocchezze degli antichi *fogl.* 176. Paragr. Si crede.

Legge nuova, che azioni conceda al Legatario *fogl.* 200. paragr. E indi,

Legge nuova compilata in Grecia *fogl.* 214. Paragr. In questo.

Legge novissima ha derogato all' antiche circa la necessità d' essere Erede *fogl.* 157. Paragr. Presupposto.

Legge novissima di Giustiniano annulla li Testamenti per la preterizione, o esheredazione de' figli senza giusta causa *fogl.* 162. Paragr. Di presente.

Legge come deffinisca *fogl.* 26. Paragr. Per quel che.

Legge fondata nella ragione se sia obbligatoria in difetto di podestà del Legislatore, *ivi* Paragr. E ciò nel fine.

Legge benchè dura, e irragionevole deve osservarsi *fogl.* 27. Paragr. E sebbene:

Legge affomigliata ad una strada maestra, *ivi* Paragr. E la terza.

Legge toglie la varietà de' genj, *ivi* Paragr. Appunto.

Legge effetto della ragione, *ivi* Paragr. Giova.

Legge effetto della Podestà *fogl.* 28. Paragr. Primieramente.

Legge laicale non obbliga Ecclesiastici, *ivi* Paragr. S' intende e *fogl.* 74. Paragr. Stante.

Legge invalida per difetto di Podestà confermata dal Sovrano, resta in suo vigore *fogl.* 29. Paragr. Questo.

Legge di Natura ha per sua ministra, ed esecutrice la legge positiva *fogl.* 240. Paragr. Più frequente.

Legge di natura qual sia *fogl.* 21. Paragr. Sotto.

Legge in quante specie dividasi, *ivi* dal Paragr. Tralasciando, e Paragr. seguenti.

Legge mistica non obbliga li Cristiani, *ivi* Paragr. Di queste.

Legge Umana, perchè dicasi Civile *fogl.* 22. Paragr. Dicendosi.

Legge Canonica feudale statutaria si dice ancora Civile, *ivi* d. Paragr. Dicendosi.

Legge detta delle Genti se sia indispensabile, *ivi* Paragr. E quantunque.

Legge delle Genti se tenga il primo luogo dopo la Divina *fogl.* 34. Paragr. Assognano.

Legge d'onestà, che forza abbia *fogl.* 182. Paragr. Per quel che, nel fine.

Legge cede a' patti, e convenzioni delle Parti *fogl.* 259. Paragr. Molti.

Legge dev'esser perpetua *fogl.* 30. Paragr. L' altro.

Legge non scritta qual sia *fogl.* 31. Paragr. L' altra.

Legge non scritta richiede per suo principal requisito la Podestà *fogl.* 32. Paragr. E primieramente.

Legge Divina sovra ogni altra obbligatoria e indispensabile *fogl.* 34. Paragr. Il primo.

Legge di Natura se possa chiamarsi la Tutela *fogl.* 70. Paragr. Sopra.

Legge

Legge Cornelia intorno a' Servi, che operi *fogl. 43. §. Ma quando.*

Legge di necessità per il foro esteriore Giudiziale qual sia, e quale l'altra del Foro Interiore *fogl. 17. Parag. Bastando.*

Legge paragonata alla Spada *fogl. 18. §. Vien.*

Legge raccolta da Uberto, e Gerardo da chi sia stata ricevuta *fogl. 25. Parag. La Terza.*

Legge di Natura non viene a violarsi con la deroga de' fidecommessi, ma unicamente a limitarsi la legge positiva *fogl. 182. §. Anzi, nel fin.*

Legge Civile s'attende nella successione quando devonfi computare li gradi *fogl. 219. §. La Computazione.*

Legge Canonica s'attende nella Computazione de' gradi specialmente all'effetto dell'Impedimento del Matrimonio, *ivi detto §. La Computazione.*

Legge Canonica ricevuta da' Tribunali laicali circa il non potersi esiger la pena convenzionale, oltre quello, che porti l'interesse *fogl. 232. §. Si dice.*

Legge di convenienza, che cosa operi *fogl. 227. §. E in oltre.*

Legge Giulia proibisce l'alienarsi il Fondo dotale dal Marito, il quale non ha che un certo dominio improprio utile *fogl. 129. §. Molto.*

Legge Aquilia, che cosa disponghi *fogl. 267. Parag. Quando, e fogl. 286. Parag. E' inutile.*

Legge Canonica quando prevalga alla Civile *fogl. 35. §. Il sesto.*

Legge del Principato dicesi Comune, e più privilegiata della Comune de' Romani, *ivi §. Il quinto.*

Legge creduta facile, è inganno *fogl. 84. Parag. Nella.*

LEGGI.

Leggi si divine, che delle Genti, come prevalghino fra di loro *fogl. 34. §. Il primo, e §§. segg.*

Legge perchè obblighino, quali requisiti debbano avere *fogl. 28. §. Primieramente, e §§. segg.*

Leggi accettate da' Popoli, che non reclamino nel termine di due Mesi restano valide, ed obbligatorie *fogl. 30. Parag. Il terzo.*

Leggi antiche de' Romani in qual parte non sieno in uso *fogl. 31. Parag. Maggiormente.*

Leggi Papali se possino essere derogate dal non uso *fogl. 33. Parag. In proposito.*

Leggi Civili, che coartavano la libertà ne' Matrimonj, corrette dal Concilio di Trento *fogl. 58. Parag. Tutto ciò, e §. seg.*

Leggi contro la Viduità, perchè fatte da' Romani *fogl. 67. Parag. Era, nel fine.*

Leggi quando furono composte, tutto il Mondo consideravasi un sol Principato *fogl. 72. §. E nondimeno.*

Leggi Civili antiche diconsi quelle de' Digesti *fogl. 5. §. Onde.*

Leggi Civili nuove chiamansi quelle del Codice d. §. Onde.

Leggi Civili novissime sono quelle dell'autentico, *ivi d. §. Onde.*

Leggi riformate da Giustiniano furono ridotte in lingua Greca per gli Orientali, e in Latina per gli Occidentali *fogl. 6. §. E queste.*

Leggi de' Longobardi chiamansi Afinine *fogl. 7. §. Seguita.*

Leggi de' Longobardi col Codice d'Alarico nelle Provincie dell'Europa Occidentale durarono fin' al duodecimo secolo, *ivi §. Si continuò.*

Leggi, dopo che seguì l'invenzione in Amalfi, come fossero accettate da' Popoli barbari di quel tempo *fogl. 7. Parag. Seguita.*

Leggi de' Longobardi sono in uso nella Città di Bari in Puglia *fogl. 26. Parag. Vi è ancora.*

Leggi Laicali riguardano il mero fatto temporale *fogl. 28. §. Come anco, nel mezzo.*

Leggi Laicali, che riguardano il bene pubblico, se obblighino anche gli esenti *ivi §. Cade però.*

Leggi dette delle partite, perchè debbano attendersi *fogl. 7. §. Seguita.*

Leggi invalide per difetto di podestà quando si dicano confermate in forma comune, e quando in forma specifica *fogl. 29. Parag. E concorrendovi, e §§. seguenti.*

Leggi sono effetto più della ragione, che della podestà *fogl. 8. Parag. Nondimeno.*

Leggi

Leggi bisogna che sieno applicate con giudizio, e a proposito, *ivi* §. Queste.

Leggi Civili quando furono riformate, e compilate da Giustiniano erano uniche, e con esse solo si viveva non con tante altre, come oggi giorno *fogl. 9. §. Se-gue*.

Leggi nuove aggiunte al Codice quali sieno *fogl. 10. Paragr. E quanto*.

Leggi antiche de' Romani disponevano, che li mobili si prescrivevano nel termine di un' Anno; li stabili di due; Corrette poi da Giustiniano, e moderate *fogl. 114. Paragr. Appresso*.

Leggi Civili introdussero una prescrizione d'Anni trenta con li privati, di quaranta con le Chiese, e di quattro sopra le Robe concesse dal Principe, *ivi* §. Ma perchè, e Paragr. seg.

Leggi Canoniche proibiscono qualunque prescrizione a favore de' Possessori di mala fede *fogl. 115. Paragr. Ma perchè*,

Leggi antiche de' Romani siccome presupponevano tutto il Mondo un sol Principato; così non sono adattabili a tanti Popoli, e Paesi, ora distinti sotto diversi Principi *fogl. 160. Paragr. Però*.

Leggi Civili de' Romani non avevano il termine di Primogenitura, o maggiorasco *fogl. 186. Paragr. E finalmente*.

Leggi comuni Civili oggidì nella pratica vi hanno la minor parte *fogl. 129. Paragr. Vi sono*.

Leggi particolari non operano fuori del Territorio, e della Giurisdizione *fogl. 139. Paragr. La sesta*.

Leggi Antiche de' Romani non conoscevano la detta specie di stipulazione, che si dà ne' Feudi, enfiteusi, Livelli, e Censi *fogl. 242. Paragr. E nondimeno*.

Leggi particolari in Italia chiamansi Statuti *fogl. 211. Paragr. E sebbene*.

Leggi particolari, e Statutarie sono più adattate agli Antichi Costumi de' Romani, e dell' Italia, e conforme a quelle fatte in Roma *fogl. 214. Paragr. In questo*.

Leggi particolari che riguardino la successione, acciò lighino, richiedesi la podestà del Legislatore copulativamente, sì nelle Persone soggette, come nelle Robbe, *ivi* d. Paragr. In questo.

LEGISLATORE.

Leggislatore deve avere la podestà sì

nelle Persone soggette, come nelle Robbe, acciò tenghino le di lui Leggi, specialmente nella successione *fogl. 214. d. §. In questo*.

LEGGISTI.

Leggisti con le di loro nauseanti Inezie come pregiudichino alla Repubblica *fogl. 74. Paragr. Stante, e fogl. 75. Paragr. Lo stesso*.

Leggisti d' oggi giorno studiano da Papagalli, e da Musici d' aria, e il perchè *fogl. 11. Paragr. Primieramente*.

LEGITTIMA.

Legittima non può proibirsi, e sottoposta al Fidecommesso, si hà per non scritta *fogl. 189. Paragr. Quanto*.

Legittima dovuta alla Madre, quando gli venga giuridicamente impedita *fogl. 179. Paragr. Tra, e §§. seguenti*.

Legittima a chi compete, e che cosa, e quanta sia *fogl. 196. Paragr. E sebbene, e Paragr. seg.*

Legittima, e Trebellianica se possa unitamente detrarsi, *ivi* d. Paragr. E sebbene, circa il mezzo.

LEGITTIMAZIONE.

Legittimazione della Persona quando debba farsi *fogl. 294. Paragr. Per quello*.

Legittimazione fatta per mezzo del seguente Matrimonio, che cosa operi *fogl. 63. Paragr. Anzi*.

LEGITTIMI.

Legittimi Eredi come differiscano da Testamentari *fogl. 157. Paragr. La distinzione*.

LEGITTIMITÀ.

Legittimità de' figli e uno de principali effetti del Matrimonio *fogl. 63. Paragr. Circa*.

LEONE.

Leone III. il Santo sotto gl' Imperadori Irene, e Constantino dismembrò parte dell' Impero, erigendone uno nell' Occidente, che è quel di Germania *fogl. 7. Paragr. In questo*.

Leone Imperadore risecò quelle formalità; che prima osservavansi nelle stipulazioni *fogl. 231. Paragr. Queste*.

LESIONE.

Lesione dicesi enormissima quando sia oltre

oltre li due terzi *fogl. 260. Parag. La nullità.*

Lesione enorme dicesi quando passi la metà, e quando serva per far rescindere il contratto di compra, e vendita *fogl. 261. §. E l'altro.*

Sua ampliazione, *ivi §. Ma se.*

Lesione cade anche sopra la permutazione; che quando ecceda la metà rescinde il contratto *fogl. 252. §. Richiede.*

Lesione enorme, ed enormissima si dà nella donazione corrispettiva, ed onerosa *fogl. 125. §. Secondariamente.*

LETTERE.

Lettere di Cambio cadono sotto le stipulazioni, che diconsi tra gl' assenti *fogl. 243. §. Se la stipulazione.*

Lettere, e polizze di Cambio non ammettono l'eccezione di non numerata pecunia *fogl. 248. §. E nondimeno.*

LETTORI.

Lettori, e Maestri biasimati, ch' imbevono la Gioventù di molt' errori, perchè non vogliono attendere alla professione a dovere *fogl. 3. §. Giova.*

LIBELLO.

Libello anticamente richiedevasi per introduzione del Giudizio *fogl. 293. §. Anticamente.*

LIBERAZIONE.

Liberazione delle molestie deve procurare il compratore contro il venditore, quando non gli venga affatto tolto il dominio della roba comprata, e non l'azione dell'evizione *fogl. 259. §. Non si dice.*

LIBERI.

Liberi quali sieno, e come dividansi *fogl. 41. §. Quanto, e §. Si fogliono.*

LIBERTA'.

Libertà acquistasi per l'ultime volontà per grazia di Principe Supremo; Per il Senatore di Roma, e Conservatori del Popolo *fogl. 42. Parag. Sopra, e §§. seguenti.*

Libertà come si diffiniscasi *fogl. 39. §. che però.*

Sua dichiarazione, *ivi §. Sopra.*

Libertà, che ciascun tiene nel contrarre il Matrimonio come possa coatarsi da' Testatori *fogl. 59. §. Ma nelle disposizioni, fino al §. E per conseguenza.*

Libertà d'uno de' contraenti coartata da forza, o timore, annulla il Matrimonio *fogl. 60. Parag. Quel, e §. seg.*

Libertà del Commercio necessaria alla Repubblica, e vita Civile come venghi pregiudicata dall'Inedia de' Legisti *fogl. 74. §. Stante, e fogl. 75. §. Lo stesso.*

Libertà naturale se possa essere coartata dall'Autorità del Principe, e Legge Umana *fogl. 85. Parag. E ciò.*

LIBERTI.

Liberti, o Libertini, quali sieno *fogl. 42. Parag. Gl' Ingenui.*

LIBRARIE.

Librarie, e Pitture in tela diconsi mobili di lunga durazione, e per questo devono conservare dall'Usofruttuario *fogl. 107. Parag. Nell'altra.*

LIBRO.

Libro ben regolato deve tenersi da' Tutori, ed altri Amministratori *fogl. 78. §. Il quinto, e fogl. 82. §. Imperocchè.*

Libro trascuratosi dal Tutore cagiona presunzione di dolo, e fraude, *ivi Parag. Come.*

Sua limitazione, *ivi d. §. Come.*

LIDO.

Lido del Mare dicesi quello, che vien battuto dall'onde nell'Inverno, e questo è tra le cose comuni per leggi di natura *fogl. 85. §. Della prima.*

LINGUA.

Lingua latina nella Compilazione delle leggi era viva, e corrente, come ora morta, ed artificiale; Per questo gl'Atti specialmente di Donne, e Persone Idiote dovrebbero fare in Italiano volgare *fogl. 231. §. Da questo.*

Lingua latina creduta dal Volgo una scienza molto stimabile, *ivi d. Parag. Da questo.*

LIPSIO.

Lipio, che cosa dichi dell'Imperadore Lotario circa l'Editto col quale autorizzò le Leggi Civili *fogl. 8. §. E se bene.*

LITE.

Lite non diserta, o derelitta interrompendo la prescrizione *fogl. 117. §. Questa.*

Lite ha quattro stati, Introduzione, Durazione, Perfezione, e Cessazione *fogl. 293. §. Quattro, e §§. segg.*

LIVELLI.

Livelli, Censi riservativi, Collette, Canonici, e simili, diconsi pesi reali *fogl. 202. §. E lo stesso.*

LOCATORE.

Locatore deve soggiacere ad ogni pericolo, ovvero incomodo, aumento, o decremento della Cosa locata *fogl. 267. §. Seguendo.*

Sua limitazione, *ivi* detto Parag. Seguendo.

Locatore quando debba dare un disfalco alla Pensione del Conduttore per disgrazia accaduta, dalla quale ne sia restato notabilmente danneggiato *fogl. 269. §. Di maggior.*

Locatore ritiene il dominio diretto, ed utile sopra la cosa locata non avendo il Conduttore, che una semplice detenzione di fatto *fogl. 267. §. Imperciocchè.*

Locatore se possi impedire al Conduttore di subaffittare *fogl. 271. §. Molte.*

Locatore qual' Azione abbia contro il Sottoconduttore, *ivi d. §. Molto.*

LOCATORI.

Locatori, e Conduttori possono recedere a loro piacimento dal Contratto quando non abbino convenuto del tempo, che debba durare la locazione *fogl. 266. Parag. E oltre.*

Sua limitazione, *ivi d. §. E oltre.*

LOCAZIONE.

Locazione, e Conduzione è contratto vicino alla Compra, e Vendita, ed ha gl' istessi requisiti *fogl. 264. §. Si dice.*

Locazione finita secondo è convenuto da Contraenti quando s' intenda rinnovata, e fatta la relocatione, e in dubbio fino a che tempo *fogl. 268. §. Quando la locazione.*

Locazione per due Capi si risolve, e rescinde *fogl. 268. §. Nel rimanente.*

Locazione se duri anche nel Successore, che venghi in ragion propria indipendente dal predecessore *fogl. 269. Parag. Maggiori.*

Locazione a tempo quando permessa farsi anche da tutti quelli, che naturalmente sieno incapaci di Consenso *fogl. 264. §. Pare.*

Locazione quando debba dirsi, piuttosto che vendita *fogl. 265. Parag. Che però.*

Locazione a lungo tempo, cioè, che passi gl' Anni nove, o dieci, diceasi una

specie d' alienazione remota, ed impropria *fogl. 131. §. Ma se.*

LOCAZIONI.

Locazioni dell' opere, che diconsi miste, quando considerinsi tali, oppure Comprate, e Vendite *fogl. 270. Parag. E in oltre.*

Locazioni fatte senza determinazione di tempo, quando s' intendino durare *fogl. 266. §. E oltre, e §§. legg.*

Locazioni perpetue a tutta una linea, o discendenza vengono piuttosto reputate Enfiteusi *fogl. 267. §. E stante.*

LODE.

Lode divideasi in necessaria, utile, volontaria, e vana *fogl. 10. Parag. Si diffondono.*

Lode se convenga a se medesimo, *ivi* detto §. Si diffondono.

Lode merita quel Giudice, che non sia tenace della sua opinione, ma che la muti in meglio *fogl. 14. §. E sebbene.*

LONGOBARDI.

Longobardi furono chiamati in Italia dal Capitano Narsete, che la levarono a Giustino per le leggierezze dell' Imperadrice Sofia *fogl. 6. §. E sebbene.*

Longobardi venuti in Italia fecero le loro Leggi, *ivi §. Quindi.*

LOTARIO.

Lotario Imperadore autorizzò l' uso delle Leggi Civili con un suo Editto particolare *fogl. 8. §. E sebbene.*

LUCCA.

Lucca considera l' età minore fino all' anno decimo ottavo *fogl. 74. §. La medesima.*

LUCREZIA.

Lucrezia celebre, benchè violentata da Tarquinio superbo *fogl. 3. §. Trattando.*

LUCRO.

Lucro dotale tra gli effetti del Matrimonio *fogl. 63. §. Circa.*

LUOGHI DI MONTE.

Luoghi di Monte, Offizj, Feudi, Regali, e cose simili, sono incapaci della stipulazione *fogl. 242. §. V' è in oltre.*

MADIANITI.

Madianiti avendo comprato da' fratelli Giuseppe Pronepote d' Abramo, vienfi a provare anche anticamente l' uso delle monete *fogl. 251. §. Deve.*

MADRE.

Madre quando venghi esclusa nella legittima dalla sostituzione pupillare espressa, o tacita *fogl. 179. Parag. Tra queste, e §. seg.*

Madre, ed Avia, se vuole la cura, o tutela deve rinunciare alle seconde nozze *fogl. 78. §. Il quinto.*

MAESTRI.

Maestri, e Lettori di Legge biasimati, perchè imbevono li giovani di quelle dottrine erronee da essi imparate alla cieca *fogl. 3. §. Giova.*

MAGGIORASCO.

Maggiorasco, è lo stesso, che fidecomesso singolare, qual' è indivisibile, e non ammette pluralità di successori *fogl. 186. §. E finalmente.*

MAGISTRATI.

Magistrati, e altri Officiali inferiori possono sforzare li privati a concedere le proprie robe in caso di bisogno pubblico *fogl. 257. §. Secondariamente.*

Magistrati maggiori con autorità del Principe sovrano possono fare le Leggi *fogl. 28. §. Questa.*

MALEVADORE.

Malevadore quando non sia obbligato in solido non può essere molestato se non discusso prima il principale *fogl. 245. §. Di questa, e §. Che però.*

Malevadore quando ottenga la cessione del creditore *fogl. 246. §. Questa.*

Malevadore non ha maggior obbligo del suo principale *fogl. 245. §. E quindi.*

Sua limitazione, *ivi d. §. E quindi.*

Malevadore in solido riporta dal creditore la cessione delle ragioni anche dopo seguito il pagamento *fogl. 246. §. Come anche.*

Malevadore anche senza la cessione ha l' azione della rilevazione, e del costituito, *ivi §. Come anche.*

MANCIPJ.

Mancipj quali dicansi *fogl. 39. §. E l' altra, e fogl. 43. §. Circa.*

MANDANTE.

Mandante è tenuto a stare a quanto siasi fatto dal Mandatario ne' termini del mandato *fogl. 277. §. Presupposto il mandato.*

MANDATARIO.

Mandatario non deve cedere i limiti del mandato per non obbligarsi del proprio, e rendere l'atto invalido *fogl. 489. §. Presupposto dunque.*

Mandatario è in libertà d' accettare il mandato; ma accettatolo non adempiendolo è tenuto a danni, ed interessi per la sua colpa lata, e lieve, *ivi d. §. Presupposto.*

Sua limitazione, *ivi d. Parag. Presupposto.*

MANDATO.

Mandato è lo stesso, che procura, o commissione *fogl. 276. §. Il Mandato.*

Mandato diretto ad uno sopra le di cui robe dicesi propriamente consiglio, *ivi §. Diverse.*

Mandato quando non possa dirsi tale, ma piuttosto una specie di fidejussione, o assicurazione, *ivi d. §. Diverse.*

Mandato come differischi dalla locazione *fogl. 277. §. Come ancora.*

Mandato generale quando sia concepito con tali clausule, che includa anche il speciale, *ivi §. Presupposto il mandato.*

Mandato per revocarsi a chi debba essere intimato, *ivi §. In questo.*

Mandato se possa revocarsi reintegrato *fogl. 278. §. Eccetto.*

Mandato come si risolva, *ivi Parag. Si revoca.*

Mandato irrevocabile dicesi quello, il quale si dà da un contraente all' altro ne' contratti corrispettivi, *ivi §. Si dà.*

Mandato di Procura quando non appaisca come si provi, e si presumi *fogl. 291. §. Sopra.*

MANOMMESSIONE.

Manommissione, che cosa s' *fogl. 42. §. E quanto.*

Manommissione, che lascia titolo ereditario se possa farsi in pregiudizio de' creditori, *ivi §. Sopra.*

MANOMMETTERE.

Manommettere non possono li minori senza l'autorità de' Curatori *fogl. 42. Parag. Sopra.*

MANOTENZIONE.

Manotenzione, o sia interdetto della retinenda quando compete, quali sieno li suoi requisiti, ed effetti *fogl. 304. dal Parag. Passando, e §§. segg.*

MARC' ANTONIO.

Marc' Antonio si perdè nell' Egitto ne' celebri amori di Cleopatra *fogl. 4. Parag. Ma perchè.*

MARE.

Mare è tra le cose comuni per Legge di natura *fogl. 85. §. Della prima.*

MARIO.

Mario, Scilla, e Giulio Cesare furono dittatori perpetui *fogl. 3. Parag. Trattando.*

MARITO.

Marito quando possa far donazione alla moglie, e all' incontro, *fogl. 123. Parag. Sono dunque, e §. seg.*

Marito è tenuto ad alimentare la moglie *fogl. 62. §. E in oltre.*

Marito della Repubblica chiamasi il Principe *fogl. 4. Parag. Giova.*

Marito benchè abbia un' anno di tempo a restituire la dote di quantità, può essere forzato subito seguita la morte del Testatore, quando per Testamento gli venga lasciata *fogl. 215. §. Quando.*

Marito, e moglie rispettivamente tengono il primo luogo nella successione degli Estranei *fogl. 218. §. Non essendovi.*

MARTINO.

Martino, e sua consuetudine *fogl. 33. §. E in oltre.*

MASCHI.

Maschi quasi in tutta l' Italia per disposizione Statutaria escludono le femmine dalla successione *fogl. 213. Parag. Anticamente, nel fin.*

MATRIMONIO.

Matrimonio, che cosa sia *fogl. 51. §. Questo, e §§. segg.*

Matrimonio perchè introdotto *fogl. 54. Parag. Ma perchè.*

Matrimonio per sua forma non richiede la presenza de' Contraenti *fogl. 56. §. Non è però.*

Matrimonio contratto per forza, o timore purgato con la susseguente Copula, o altr' atto d' acquiescenza, induce ratificazione *fogl. 60. §. E in tal caso.*

Matrimonio putativo, che cosa operi a favore de' Figli *fogl. 63. Parag. Quest' effetto.*

Matrimonio degl' Infedeli, e loro pratica *fogl. 66. Parag. Tuttociò.*

Matrimonio politico del Principato siccome ha li suoi pesi, così al Principe è permesso la sua Dote *fogl. 86. Parag. Che però.*

Matrimonio quali solennità precisamente richieda *fogl. 55. §. Passando.*

Matrimonio quali effetti produca *fogl. 63. Parag. Circa, sino al Parag. E degl' effetti.*

Matrimonio susseguente quando non suffraghi al parto adulterino, *ivi §. Ma se.*

MATRIMONJ.

Matrimonj rati quali sieno *fogl. 53. §. Tuttavia.*

Matrimonj solenni, taciti, presunti, clandestini quali si chiamono, *ivi Parag. Espresso.*

Matrimonj celebrati senza certe solennità imposte dalli Decreti Appostolici non feriscono la sostanza dell' Atto, ma solo l' innobbedienza punibile de' contraenti *fogl. 57. §. Dal medesimo.*

Matrimonj restano specialmente impediti dalla Consanguinità, ed affinità, e dalla pubblica onestà, *ivi §. Gl' Impedienti, e §§. segg.*

Matrimonj de' servi, e figli di famiglia richiedevano anticamente l' assenso de' loro Padri, e Padroni *fogl. 58. Parag. Quanto.*

Matrimonj quali obblighi abbino *fogl. 62. Parag. Quanto.*

Matrimonj quando possino disciogliersi coll' Autorità del Papa *fogl. 65. Parag. Finalmente.*

Matrimonj presunti quali sieno, ed in che luogo s' attendino *fogl. 55. Parag. Passando.*

Matrimonj, che non sieno indegni possono celebrarsi da' figli senza consenso del Padre impunemente per correzione del Jus Canonico *fogl. 47. Parag. L' altro, e §. seg.*

Matrimonj sono liberi, onde per mancanza

canza del consenso s' annullano *fogl. 60. §. E in tal caso.*

Matrimonj restano nulli per errore , Religione , Poligamia , Voto , ed Impotenza *fogl. 61. §. L' Altro , fino al §. E finalmente .*

Matrimonj come disciolgansi , e perchè cause *fogl. 64. dal §. Circa il terzo , fino al Parag. E degli effetti .*

MEDICI.

Medici , Avvocati , Procuratori , Scrittori , Artefici , Soldati , Servidori , Operarj di Campagna , e Città , diconsi locare le di loro opere , e persone *fogl. 265 §. Circa .*

MERCANTI.

Mercanti stipulano anche essendo assenti ; per mezzo delle lettere di cambio , e delle commissioni , che sogliono dare a corrispondenti *fogl. 243. Parag. Se la stipulazione .*

Mercanti per lo più si regolano secondo l' uso della mercanzia , e però bisogna esser cauti in giudicarne le loro differenze *fogl. 258. §. In proposito .*

MERCEDE.

Mercede delle Opere locate , benchè non prestate , se devansi *fogl. 269. Parag. E perchè .*

Mercedi degl' Operaj , perchè si presumano più facilmente pagate , e prescritte , *ivi d. §. E perchè .*

MERCI.

Merci quando si mandano dal venditore al compratore , non essendovi patto espresso a pericolo di chi si trasportino *fogl. 258. §. In proposito .*

MERITI.

Meriti quando sieno tali , che obblighino civilmente alla dovuta remunerazione *fogl. 127. §. Sopra .*

Meriti se quando ricerchino il premio per giustizia , questa debba essere commutativa , o distributiva , *ivi Parag. E anche .*

MEGLIORAMENTI.

Meglioramenti sopra alcuni effetti particolari *fogl. 90. §. Di raro .*

Meglioramenti , e altre spese fatte per conservazione della proprietà dall' Erede gravato devonsi rifare , e detrarre dal

Fidecommesso *fogl. 188. Parag. Come anche .*

Sua limitazione , *ivi Parag. Si limita , e §. seg.*

MILANO.

Milano restringe l' età minore al solo anno decimottavo *fogl. 74. Parag. La medesima .*

MINORI.

Minori non possono manomettere senza l' autorità de' Curatori *fogl. 42. §. Sopra .*

Minori figliuoli di famiglia e donne come possono stipulare , e obbligarsi *fogl. 241. §. Gli Adulti .*

Minori sono inabili ad essere Tutori , e Curatori *fogl. 78. §. Li minori .*

MINISTRO.

Ministro alterando li Conti diceasi commettere furto *fogl. 285. §. Che però .*

MOBILI.

Mobili lasciati per Legato se comprendano anche li denari *fogl. 204. Parag. Le maggiori .*

Mobili di quante sorti sieno *fogl. 10. §. Nella seconda , fino al Parag. Nella terza .*

Mobili , che diconsi di soda materia , come sono Statue , Bronzi , Metalli ec. devonsi dall' usufruttuario conservarsi come da buon Padre di famiglia , ed usarsene discretamente *fogl. 107. §. Nell' altra , fino al §. Nella terza .*

Mobili per Leggi de' Romani prescrivonli nel termine d' un' anno ; li stabili di due e come queste furono poi corrette da Giustiniano *fogl. 114. §. Appresso .*

MOGLIE.

Moglie oltre gli ossequj maritali è tenuta ad alimentare col latte li figli *fogl. 62. §. E in oltre .*

Moglie se può chiedere il divorzio per troppa crudeltà del marito *fogl. 65. Parag. Quarto .*

MONASTERO.

Monastero , e Chiese , e altri luoghi Pii , come sieno privilegiati in materia di servitù *fogl. 94. §. Della prima .*

Monastero di Torre de' Specchj è di regola a tutti gli altri Conservatorj , *ivi detto §. Della prima .*

Monastero se possa direttamente , e indiret-

direttamente acquistare senza il consenso de' Religiosi a cui la roba proviene, benchè incapace di dominio privato *fogl. 123 §. Pendendo.*

Monasterio può adire l'Eredità recusata dal Religioso Professo *fogl. 164. Parag. Ma se.*

MORA.

Mora Regolare, o Irregolare privilegiata a favore dell'Erede gravato *fogl. 182. Parag. Ma l'Erede.*

MORIRE.

Morire ab intestato quando dicasi, e in quanti modi si verifichi *fogl. 211. §. Ciò che, §§. segg.*

MORTE.

Morte fa cessare la Cura, e Tutela *fogl. 80. §. Circa.*

Morte naturale, e civile d'uno de' Soci scioglie affatto la Società *fogl. 275. §. Con la morte.*

MURO.

Muro comune quale sia, e come si consideri per tale abitualmente *fogl. 98. §. Il primo, e §§. segg.*

Muro comune se faccia migliore la condizione di quello vuol fabbricarlo, o di quello vuol impedirlo *fogl. 99. §. Vi cade, e §§. segg.*

Muro comune come s'intenda, se per indiviso, oppure per la metà di ciascuno de' vicini *ivi Parag. Ammettendo.*

MUTO.

Muto, e Sordo quando possa testare *fogl. 145. Parag. Nel Muto.*

Muto, e Sordo, è inabile a stipulare *fogl. 241. Parag. Li muti.*

Muto come differisca dal mutaistro, *ivi Parag. Li muti.*

MUTUATARIO.

Mutuatario benchè amoroso a ricevere la consegna delle robe mutate si dice il contratto perfetto, ed è suo ogni danno, e utile, che siegua nella Roba medesima *fogl. 224. Parag. Ad effetto.*

MUTUO.

Mutuo, che cosa sia, e come differisca dal vero, ed interpretativo all'effetto dell'usura *fogl. 223. Parag. Per quel che, e fogl. 224. Parag. In occasione.*

Mutuo ha per sua essenziale qualità la

traslazione del dominio nel Mutuatario, *ivi §. Come anche.*

Mutuo solamente cammina coll'eccezione biennale di non numerata pecunia *fogl. 248. §. L'effetto.*

Mutuo esplicito, ovvero implicito, ed interpretativo per lo più suole mischiarsi nel contratto di Società *fogl. 273. Parag. Bensì.*

MUZIANA CAUZIONE.

Muziana cauzione da chi debba darla *fogl. 109. §. E alle volte.*

N

NAPOLI.

Napoli diceasi Capo della Sicilia Citra, poi della Puglia, e oggi del Regno, che da lui prende il nome *fogl. 31. Parag. Circa.*

Napoli, e suo Regno considera l'età minore fino all'Anno 18. compito *fogl. 74. §. Nelli Regni.*

Napoli, che Regia Prammatica abbia circa le locazioni *fogl. 226. §. E lo stesso.*

NARSETE.

Narsete, e Bellisario bravi Capitani dell'Imperadore Giustiniano *fogl. 6. §. E sebbene.*

Narsete sdegnatosi per leggerezze di Soffia, tolse a Giustiniano l'Italia per mezzo de' Longobardi, che lungo tempo la dominarono, *ivi d. §. E sebbene.*

NATURALI.

Naturali solamente nella successione ab intestato non ottengono, che un'oncia *fogl. 215. §. Ma a rispetto.*

Naturali di tale sorta se si verificchino ogni giorno a cagione del Concubinato proibito tra' Cattolici, *ivi d. §. Ma a rispetto, nel fin.*

NEGOZJ.

Negozi utili trattati per un assente senza mandati, che azioni produchino *fogl. 279. §. Siegue.*

NEPOTI.

Nepoti non entrano nella successione ab intestato quando vi sono li figli *fogl. 213. §. Il primo.*

Nepoti con li figli del primo grado, ed im-

immediati succedono in stirpi, e non in Capi, *ivi* §. Il primo.

Sua limitazione, *ivi* §. Cammina.

NOBILI.

Nobili devono valersi di quest' Istituta, perche specialmente compilata a di loro profitto *fogl.* 70. §. Essendo, nel fin.

NOBILTA'.

Nobiltà della Madre se s' estenda a' Figli *fogl.* 39. §. Quelli.

NOE'.

Noè non avrebbe potuto fabbricar l' Arca se non vi fosse stato l' uso del denaro *fogl.* 251. §. Deve, nel fin.

NOME.

Nome di Dio, e del Principe Regnante se debba sostanzialmente invocarsi negl' Istrumenti *fogl.* 2. §. Che però.

NOTIZIA.

Notizia de' termini, e loro distinzione è il fondamento della professione legale *fogl.* 34. §. Stabiliti.

NOVAZIONE.

Novazione quando vi sia e tolga l' obbligazione *fogl.* 283. §. Le maggiori.

Novazione seguita tra il Creditore, o principale debitore se liberi li Fidejussori, o Correi *fogl.* 246. §. Si suole.

Novazione quando dicasi veramente tale *ivi* d. §. Si suole.

Novazione tra il creditore e il principal debitore non si presume *ivi* d. Parag. Si suole.

NOZZE.

Nozze che cosa importino *fogl.* 51. §. Questo, e *fogl.* 52. §. Della parola.

NULLITA'.

Nullità delle Compre, e vendite da che specialmente risultino *fogl.* 260. Parag. La nullità.

O

OBLIGAZIONE.

Obbligazione antidotale quale sia *fogl.* 17. §. Ne' Privati *fogl.* 127. §. Sopra *fogl.* 222. Parag. E la quarta.

Obbligazione del quasi contratto in che modo si dica nascere *fogl.* 279. Parag. Essendo, e §§. segg.

Obbligazione per quali persone a noi s' acquisti *fogl.* 281. Parag. Questo.

Obbligazione dicesi un vincolo Legale, col quale si viene astretto adempiere ciò che si deve co' rimedj dalla Legge introdotti *fogl.* 221. §. L' obbligazione.

Obbligazione naturale senza la Civile non basta per l' azione all' effetto di forzare il debitore al pagamento, ma serve solo per l' eccezione *fogl.* 225. Parag. Vi cade.

Obbligazione delle parole come oggi contraggasi *fogl.* 231. Parag. Essendosi, e §§. segg.

Obbligazione delle parole in quante specie si distingua *fogl.* 232. Parag. Questa specie.

Obbligazione quando si sciolga rispetto all' obbligato, e resti tra' Correi del credere *fogl.* 234. §. Si distinguono.

Obbligazione in solido, che cosa operi a favore del creditore, *ivi* Parag. L' altra specie.

Obbligazione di quante specie sia *fogl.* 221. §. L' altra, e §§. segg.

Obbligazione come si tolga, e se si sciolga *fogl.* 282. §. Benchè, e §§. segg.

OBLIGO.

Obbligo de' Conjugati quale sia *fogl.* 62. §. Quanto, e §§. segg.

Obbligo in solido non si presume *fogl.* 235. Parag. Quest' obbligo.

Obbligo in solido deve provarsi espressamente da chi lo allega, *ivi* d. Parag. Quest' obbligo.

Obbligo in solido quando riceva la divisione, *ivi* §. Riceve.

Obbligo fatto per causa di gioco non tiene, nè produce alcun' azione in giudizio *fogl.* 243. §. La terza, nel fin.

Obbligo del Principale essendo invalido, come sostengasi quello del Fidejussore a favore del creditore *fogl.* 245. §. E quindi.

Obbligo del Fidejussore come si tolga per la transazione seguita tra il creditore, e il Principal debitore *fogl.* 246. §. Si suole.

Obbligo Fidejussorio quando si verifichi *fogl.* 247. §. Cadono.

OCCUPATORI.

Occupatori di Robe contro volontà del Padrone in qualunque modo siegua disconfi

confi commettere furto *fogl. 285. §. Che però.*

ODIO.

Odio, Inimicizia, o Ira sopravvenuta, se faccia presumere nel Testatore mutazione di Testamento *fogl. 194. Parag. Si dà ancora.*

OFFENDERE.

Offendere quando sia lecito *fogl. 15. §. In occasione.*

OFFESO.

Offeso, e ingiuriato anticamente otteneva la pena borfale, ch'oggi s' applica al Fisco *fogl. 285. Parag. Con ragione, nel fin.*

Offeso, e danneggiato oggi in pratica intenta piuttosto l'azione Criminale, come più comoda, che la Civile, *ivi d. §. Con ragione.*

OFFICJ.

Officj, Feudi, Luoghi di Monte, Regali, e simili sono incapaci della stipulazione *fogl. 242. Parag. V' è in oltre.*

ONORI.

Onori devono darli a quelli solamente, che li meritano *fogl. 14. Parag. Che però.*

ONORIO.

Onorio, e Adriano figli di Teodosio sotto de' quali l' Imperio ricevette gran scapito per l' incursione de' Gotti, Vandali, Franconi, ed altri *fogl. 6. Parag. Non era.*

OPERA.

Opera presente perchè s' accrescerà di due Libri *fogl. 9. Parag. E quindi.*

Opera presente perchè fatta in lingua Italiana *fogl. 11. Parag. Della ragione.*

OPERARJ.

Operarj, perchè più facilmente si presumano soddisfatti, e li di loro crediti prescritti *fogl. 269. Parag. E perchè.*

Operarj di Città, e Campagna, Medici, Avvocati, Procuratori, Soldati, Servitori, Scrittori, e simili, diconsi locare le di loro Persone, ed opere *fogl. 265. Parag. Circa.*

OPERE.

Opere altre diconsi meramente meccaniche, e altre dell' Ingegno, e dell' Animo, e altre miste *fogl. 270. Parag. Gran regolatrice, e §§. segg.*

OPINIONE.

Opinione de' Giudici, e Persone pubbliche che non dev' essere tenace *fogl. 14. Parag. E sebbene.*

ORNATI.

Ornati Pubblici, Fortezze, e simili quand' occorrono farsi, si possono sforzare li Padroni adjacenti a vendere le di loro Case, e siti *fogl. 256. Parag. Terzo.*

OTTAVIANO.

Ottaviano Augusto successore di Giulio Cesare suo Zio cessato l' Intermezzo del Triumvirato assunse il nome d' Imperadore, e regnò 44. Anni in circa in somma Pace *fogl. 3. Parag. Trattando, e seg.*

P

E A C E.

Pace di Roma sott' Ottaviano misteriosa per l' Incarnazione del Verbo *fogl. 4. Parag. Ma perchè.*

PADRE.

Padre sdegnato col figlio qual' escluda dall' Eredità, quando si presuma aver mutata opinione *fogl. 194. §. Si dà.*

Padre può moderatamente correggere li Figli, e in caso, ch' ecceda, il Giudice deve provvedere *fogl. 45. Parag. Che però.*

Padre quando possa fare donazione al Figlio; e se al Bastardo *fogl. 124. Parag. Bensì.*

Padre superstite quando conseguisci la legittima dalla sostituzione pupillare espressa, o tacita *fogl. 180. Parag. Quel che si dice.*

Padre, ed Avo ha la facoltà di Testare pel Figlio, o Nipote col mezzo della sostituzione pupillare *fogl. 176. Parag. Quant' all' altra.*

Padre può adire l' Eredità ricusata dal figlio *fogl. 164. Parag. Ma se.*

Padre ha l' obbligo d' Instituire Eredi i figliuoli, o figliuoli de' figliuoli, e pronepoti *fogl. 48. Parag. Molto, e fogl. 152. §. Si deve, e §. seg.*

Padre non ha l' usufrutto del peculio avventizio provenuto al figlio dopo il Chiericato ancorchè sia in minori, e in che

che altri casi *fogl.* 47. Parag. E nondimeno.

Padre è tenuto dotare la figlia, ed obbligarla per la dote del figlio *fogl.* 48. §. Molt' altre.

Padre è legittimo Amministratore ne' Beni del figlio *fogl.* 83. §. Dopo.

Padre come amministratore de' beni del figlio ha gli stessi obblighi, che li Tutori, e Curatori, *ivi d.* §. Dopo.

PATRIA PODESTA'.

Patria Podestà concessa solamente al Padre, ed altri Ascendenti Paterni per linea diretta *fogl.* 48. §. Questa.

Patria Podestà se leghi li figli naturali, *ivi d.* §. Questa.

Patria Podestà, che cosa s'ii, e se compete contro li figli bastardi *fogl.* 44. §. La Patria.

Patria Podestà come sciogasi *fogl.* 49. §. Cessa, e §§. segg.

Patria Podestà se sia in uso nella Francia, ed altri Paesi *fogl.* 50. Parag. Si disputa.

Patria Podestà richiedesi per la sostituzione pupillare *fogl.* 176. Parag. Per la validità.

Patria Podestà se sia stata introdotta da' Romani *fogl.* 45. §. E sebbene.

PATRIMONIO.

Patrimonio militare, o Castrense consiste in quelle robe quali si sono acquistate per causa delle Milizie *fogl.* 159. Parag. Questa.

PADRONATO.

Padronato nelle Leggi Civili diverso da quello delle Chiese, e benefizj *fogl.* 41. §. E sebbene.

PADRONE.

Padrone dando la Cura, o Tutela ad un Servo implicitamente se lo dichiara libero *fogl.* 77. §. Li servi.

Padrone quando possa essere forzato a vendere le proprie robe *fogl.* 256. §. Secondariamente, ed *ivi* §. Terzo.

Padrone può adire l' Eredità repudiata dal suo Servo *fogl.* 164. §. Ma se.

Padrone ha limitata oggidì la sua Podestà sopra li Servi *fogl.* 42. Parag. E per quello.

Padrone indiscreto verso li Servi può

essere sforzato a venderli, *ivi d.* Parag. E per quello.

Padrone se possa ricuperare le sue robe rubbategli senza la restituzione del prezzo, benchè passate in mano di terza persona *fogl.* 286. §. Le maggiori.

Padrone se sia tenuto per il Servo, o per quello, che egli abbia deputato ad un' Ufficio, *ivi* §. E sopra.

PAGAMENTO.

Pagamento fatto per errore può ripetersi con l' azione dell' Indebito, ma non quando seguisse scientemente, perchè allora si presume donato *fogl.* 225. parag. La seconda.

Pagamento fa sciogliere ogn' obbligo *fogl.* 282. §. L' altro modo.

Pagamento quando si dica fatto a persona legittima, *ivi d.* parag. L' altro modo.

Pagamento fatto da un che sia debitore per più cause, a quale si debba riferire, *ivi d.* §. L' altro modo.

Pagamento immaginario, diceasi l' accettilazione, che quando sia finto, e non vero, e reale non s' attende, *ivi* parag. Si dice.

PAGHERO'.

Pagherò non ammette l' eccezione di non numerata pecunia *fogl.* 248. §. Nondimeno.

PANDETTE.

Pandette perchè dicansi Fiorentine, quando il Corpo delle Leggi fu ritrovato in Amalfi *fogl.* 7. §. Si continuò.

PAOLO.

Paolo il Santo nelle sue Epistole, che cosa comprovi circa la Tutela *fogl.* 70. parag. Sopra, nel mezzo.

PAPA.

Papa suole per Indulto permettere a' Cardinali, ed alcuni Prelati famigliari il far Testamento per Schedules privata *fogl.* 139. §. E finalmente.

Papa quando possa disciorre Matrimonj *fogl.* 65. §. Finalmente, e §§. segg.

Papa come foglia dispensare ne' Matrimonj gl' Impedimenti di Consanguinità, ed Affinità *fogl.* 58. parag. A questa specie.

Papa non ha facoltà di dispensare nella Legge divina, ma solamente d' interpretare.

pretare li Casi dubbj *fogl. 21. Parag. Della Giudiciaria.*

Papa riceve la Podestà da Dio, e non dal Popolo *fogl. 30. Parag. Ma perchè.*

Come ciò intendasi, *ivi §. Osservano.*

PARATI.

Parati di Drappo, Arazzi, Cortinaggi, Padiglioni, e cose simili, sebbene col tempo si consumano, nondimeno diconsi di lunga durazione *fogl. 107. Parag. Il che.*

PARENTI.

Parenti per lo più sono li maggiori nemici, ch'abbia l'Uomo *fogl. 193. Parag. Sotto questa, nel fin.*

PARERE.

Parere mutato in meglio è cosa degna di lode *fogl. 14. Parag. E sebbene.*

PARROCO.

Parroco d'uno de' contraenti deve celebrare il Matrimonio alla presenza di due Testimonj *fogl. 55. Parag. Passando, circa il mezzo.*

Parroco, o di lui presenza necessaria per la validità del Matrimonio, ma non il Consenso *fogl. 56. Parag. Come anche.*

Parroco proprio di quelli che contraggono Matrimonj, quale dicasi, *ivi §. Sopra.*

Parroco, e Ordinario Confessore con due Testimonj serve per la validità del Testamento *fogl. 138. Parag. La quarta.*

PAROLE.

Parole dirette, oblique, e comuni, che effetto produchino nelle sostituzioni *fogl. 175. Parag. Si disputa.*

PARTITE.

Partite chiamaronsi le traduzioni fatte in Spagna nel Corpo delle Leggi fatte dal Re Ferdinando il Santo, ed Alfonso il Savio *fogl. 7. Parag. Seguita.*

PARTO.

Parto, aborto, o non atto a vivere si ha per non nato *fogl. 154. Parag. E quel che, circa il fin.*

Parto Postumo, che cosa operi rispetto a' Testamenti fatti avanti che venga alla luce, oppure in quelli, ne' quali si è stato preterito, *ivi d. Parag. E quel che, e fogl. 196. Parag. Oltre.*

Parto Adulterino, non si rende legittimo per il susseguente Matrimonio *fogl. 63. Parag. Ma se.*

PATTI.

Patti, e Convenzioni delle parti sono preferiti alle Leggi *fogl. 259. §. Molti.*

PAZZI.

Pazzi, e scimentiti sono inabili a stipulare *fogl. 240. Parag. Più frequente fogl. 143. Parag. Inabili, fin' al fogl. 144. Parag. E nel calo.*

PAZZIA.

Pazzia di quante specie sia, e quando renda inabile a testare *fogl. 143. dal Parag. Inabili, fin' al Parag. Quelli.*

PECULIO.

Peculio Castrense, quasi Castrense, Profettizio, e avventizio qual sia, e quando introdotto *fogl. 46. Parag. Cominciò, e §§. segg.*

PECUNIA.

Pecunia non numerata quando si pretende, a chi spetti la prova *fogl. 248. §. L'effetto.*

Pecunia ove abbia defunto tal nome *fogl. 251. Parag. Assumendo.*

PEDAGIO.

Pedagio, che cosa sia, e se il Principe Sovrano possa imporlo *fogl. 88. Parag. E nondimeno.*

PEGNO.

Pegno se debba dirsi, o dazione in soluto la roba, che diasi dal Debitore al Creditore senza esprimerli *fogl. 262. Parag. Tutto.*

Pegno altro diceasi Convenzionale, altro Pretorio, e come tra essi differiscino *fogl. 229. Parag. Si deve.*

Pegno convenzionale se perisse, a danno di chi vada, *ivi Parag. finalmente, e Parag. segg.*

Pegno Convenzionale distinguesi in vero, e proprio, e in finto, e improprio, che diceasi volgarmente Ippoteca *fogl. 230. Parag. Si distingue.*

PENA.

Pena del doppio se incorra l'Erede non facendo l'Inventario legittimo, con occultare le robe *fogl. 167. §. Il dubbio.*

Pena borsale a beneficio dell'offeso oggi giorno s'applica al Fisco *fogl. 285. Parag. Con ragione.*

PENE.

Pene convenzionali se possino essiggerli oltre

oltre il doppio di quello che porta il contratto *fogl. 232. §. Si dice.*

Pene contro li Temerarij litiganti non sono più in uso alla riserva della condanna delle spese *fogl. 305. §. Per una.*

Pene maggiori si danno a quelli, che commettono delitti nelle Piazze, e Porte delle Città, e altri Luoghi pubblici, *fogl. 89. Parag. Le maggiori, e §. seg.*

PENSIONI.

Pensioni Ecclesiastiche, Beneficj, Cose Sagre, Religiose, e simili, sono incapaci della stipulazione *fogl. 222. Parag. In secondo luogo.*

Pensioni nelle Locazioni, quando non fossero espresse, come debbanfi regolare *fogl. 265. Parag. Nel Terzo.*

PERICOLO.

Pericolo della roba legata quando vada a danno del Legatario *fogl. 201. §. E all' incontro, e fogl. 204. §. Già si è.*

Pericolo di ragioni, Azioni, e altre robe intellettuali per colpa dell' Usofruttuario non esatte vada a conto del medesimo *fogl. 108. Parag. Finalmente.*

Pericolo, che segue nel caso accidentale, e del Proprietario, non essendo tenuto l' usufruttuario, che alle deteriorazioni colpose nate dal suo fatto positivo, e negativo *fogl. 106. §. E quanto.*

Pericolo della diminuzione e deteriorazione della cosa mutuata o venduta, o locata a danno di chi cada *fogl. 224. §. Come anche, e fogl. 257. Parag. Presupposta §§. segg., e fogl. 267. Parag. Seguendo, e §§. segg.*

PERMUTAZIONE.

Permutazione distinguesi dalla compra, e vendita, e dalla dazione in soluto *fogl. 252. Parag. Si deve.*

Permutazione non richiede prezzo, o moneta, ma si rende perfetta con la roba, e consenso, *ivi Parag. Nella permutazione.*

Permutazione quando non sia eguale, e giusta, entra la lesione, e si rescinde il contratto, *ivi Parag. Richiede.*

Permutazione se debba dirsi a compra, quando per uguagliare il prezzo delle robe si supplisce da uno de' Contraenti con qualche quantità di denaro, *ivi Parag. Ma perchè, e seg.*

Permutazione privilegiata in materia d' evizione *fogl. 263. §. E in ciò.*

PERPETUO.

Perpetuo come si verifichi nelle cose mortali, e caduche *fogl. 13. §. Dell' ultima, e §§. segg.*

PERSONE.

Persone di diversa Religione se possono stipulare *fogl. 240. §. Si dà.*

Persone pubbliche non devono essere tenaci nel primo pensiero, ma correggerlo in meglio *fogl. 14. Parag. E sebbene.*

PESCA.

Pesca per ragione privativa può proibirsi dal Principe, e riservarsi a sè come regale *fogl. 85. §. Assumendo.*

Pesca alle volte è di persone private *fogl. 86. Parag. Anzi che.*

Pesca è di ragion pubblica *fogl. 85. §. Della seconda.*

PESI.

Pesi Reali passano al Legatario con le robe legate *fogl. 202. §. E lo stesso.*

PESTE.

Peste, Guerra, Assenza, Infermità, Carcerazione, minor età, titolo vizioso ec. rimedj tutti, e giuste cause contro la prescrizione *fogl. 115. §. Ma perchè.*

PIAZZE.

Piazze sono tra le cose dette dell' Università *fogl. 85. §. Della terza.*

Piazze, e strade pubbliche sono pregiudiziali alli rei, che in esse commettono delitti *fogl. 89. Parag. Le maggiori, e Parag. seg.*

Piazze, Teatri, e Strade pubbliche sono del Principe sovrano, quale può proibire il di loro uso *fogl. 88. Parag. E nondimeno.*

Piazze pubbliche, Teatri, Strade, e cose simili non sono capaci della stipulazione *fogl. 242. §. In secondo luogo.*

PISA.

Pisa considera l'età minore fino all' anno decimottavo *fogl. 74. Parag. La medesima.*

PISANI.

Pisani nel sacco dato ad Amalfi, circa il principio del duodecimo secolo ritrovarono il Corpo delle Leggi *fogl. 7. §. Si continuò.*

PITTURE.

Pitture, e Statue cadono sotto la materia del comodato *fogl. 226. Parag. Succede.*

Pitture in tela, e Librerie diconsi mobili di lunga durazione, e per questo devono conservare dall'usufruttuario *fogl. 107. Parag. Nell'altra.*

PODERI.

Poderi inferiori, ma annessi se vengono sotto il Legato del Poder principale *fogl. 204. parag. Le maggiori.*

POLIGAMIA.

Poligamia, che cosa s'ii, e come impedisci il Matrimonio *fogl. 61. parag. E maggiore.*

POLIZE.

Polize di cambio non mettano l'eccezione di non numerata pecunia *fogl. 248. §. E nondimeno.*

POPOLI.

Popoli, che costituischino la Repubblica se possono non accettare le Leggi, purchè reclamino nel termine di due mesi dalla pubblicazione *fogl. 30. §. E il terzo, e §§. segg.*

PORTE.

Porte, e Muri della Città diconsi san-
te *fogl. 89. §. Sotto la quarta.*

PORTI.

Porti, e Fiumi, con loro Ripe, e Lidi sono pubblici di ragion pubblica, non però per la proprietà *fogl. 85. parag. Della seconda.*

PORTORIO.

Portorio, che cosa s'ii, e quando spetti al Principe sovrano *fogl. 87. parag. Tutto ciò.*

POSIZIONI.

Posizioni, che cosa s'ieno, e se devono darfi con giuramento *fogl. 296. §. Circa.*

Posizioni devono darfi dal principale, e non dal procuratore, se non abbia mandato speciale, e lo stesso milita per la risposta, *ivi d. parag. Circa.*

PORZIONE.

Porzione virile qual sia *fogl. 234. parag. Quest'azione.*

POSSESSO.

Posseffo anteriore anche di un momento è manutenibile contro il posteriore, quantunque fosse solo civile *fogl. 304. §. Le questioni.*

Posseffo, e dominio della cosa venduta non si trasferisce al Compratore, se non dopo seguita la tradizione della stessa *fogl. 257. §. Presupposta.*

Posseffo dev'essere pacifico, e non interrotto, acciò suffraghi il beneficio della prescrizione *fogl. 118. §. Deve però.*

POSSESSORE.

Posseffore terzo si presume in buona fede, sicchè chi vuole negare la presunzione ha il peso di provare la mala *fogl. 117. §. Nell'altro caso.*

Posseffore di mala fede non è assistito dalla preferizione, benchè lunghissima *fogl. 115. parag. Ma perchè.*

POSTLIMINIO.

Postliminio; Che cosa sia *fogl. 53. parag. Circa.*

POSTUMI.

Postumi quali s'ieno, e come privilegiati nel render nulli li testamenti ne' quali s'ieno stati o preteriti, o eseredati *fogl. 196. Parag. Oltre questi.*

Postumi come s'ieno considerati ne' Testamenti fatti avanti la di loro nascita *fogl. 154. parag. E quel che.*

Postumi quando s'ieno aborti naturalmente non atti a vivere si hanno per non nati, *ivi d. parag. E quel che, circa il fin.*

PRECETTI.

Precetti della Legge quali s'ieno *fogl. 15. parag. Che però.*

Precetti del Testatore fatti agl'Eredi di vivere in comunione, se, e quando tenghino *fogl. 170. §. Se saranno, e fogl. 275. §. Con la morte, nel fin.*

PREDIO.

Predio Urbano dicesi quello, il quale sia manofatto per mezzo della Fabbrica *fogl. 94. §. Sotto.*

PREMIARE.

Premiare gl'Immeritevoli è atto vizioso *fogl. 17. §. Ne' privati, circa il fin.*

PRINCIPATI.

Principati, e Signorie diverse, come s'intro-

introduceffero nell'Europa Occidentale fogl. 7. parag. E per la stessa, e fogl. 86. parag. Lo stesso.

PRINCIPE.

Principe se possa prestare il suo consenso nella perfezione del contratto di Matrimonio de' sudditi fogl. 58. parag. E in alcuni.

Principe può sforzare li sudditi a vendere le Vettovaglie, ed altre cose appartenenti al bisogno, ed utile pubblico fogl. 256. parag. Secondariamente.

Principe sovrano con la sua presenza, ed autorità sana qualunque difetto del Testamento fogl. 139. §. E finalmente.

Principe sovrano può derogare, e dispensare la Legge Umana positiva; e se in pregiudizio de' non sudditi, *ivi* parag. Questa.

Principe se possa dispensare all' inabilità de' Muti, e Sordi che hanno nel testare fogl. 146. parag. Disputano.

Principe sovrano è padrone assoluto de' Fiumi navigabili fogl. 86. §. Lo stesso.

Principe può proibire la pesca, e riservarla, come dote del suo Principato, *ivi* parag. Che però.

Principe ha la facoltà di derogare a' fidecommessi fogl. 182. parag. Per quel che dunque.

Principe solamente presta il consenso, e licenza di trasferire Feudi, Uffici, ed altre Regalie simili da un' altro fogl. 201. parag. Quindi.

Principe non solo dev' essere ornato dell' Armi, ma ornato delle Leggi fogl. 2. §. In terzo.

Principe dev' essere non solo Trionfatore de' Nemici, ma osservatore religiosissimo delle Leggi, *ivi* d. §. In terzo.

Principe altro non importava, che l' essere il primo del Senato, e dippoi, che cosa significhi fogl. 4. §. Dallo stesso.

Principe dicesi marito della Repubblica, che ha il dominio, e sovrana Podestà per dote fogl. 4. §. Giova.

Principe allora rende giustizia, quando amministra bene la sua carica fogl. 14. §. Che però.

Principe, che distribuisce cariche, ed onori, deve bilanciare col merito fogl. 16. §. E venendo, e §. seg.

Principe può diminuire, ed accrescere le pene a proporzione però di Giustizia distributiva, *ivi* §. E lo stesso.

Principe, che faccia Leggi senza la ragione, deve chiamarsi Tiranno, e Uomo irragionevole fogl. 26. paragr. E all' incontro.

Principe dev' essere in servizio della Repubblica, come un buon Padre di famiglia, *ivi* d. §. E all' incontro.

Principe non deve dipendere dal giudizio de' sudditi, e soggiacere alle di loro Censure fogl. 27. §. Ma ciò.

Principe Sovrano ha il potere fare, e disfare le Leggi fogl. 28. §. Questa.

Principe, e suoi Magistrati possono forzare li privati a vendere quelle cose, che sieno opportune al bisogno fogl. 256. §. Secondariamente.

Principe assoluto può comunicare a' Magistrati maggiori facoltà di fare le Leggi fogl. 28. §. Questa.

Principe sovrano può donare, o in altro modo concedere le robe d' un' altro fogl. 130. Parag. Si danno.

Principe, che cosa rappresentava nell' antica Repubblica fogl. 4. Parag. Dallo stesso.

Principe chiamasi marito della Repubblica, *ivi* Parag. Giova.

PRESCRIZIONE.

Prescrizione rare volte si riduce in pratica, specialmente in materia di servitù fogl. 97. §. il volgo, e fogl. 115. §. Ma perchè, nel fin. fogl. 118. §. Ma quando.

Prescrizione non si dà senza possesso d. fogl. 97. Parag. Il volgo.

Sua limitazione, *ivi* Parag. Il volgo, circa il fin.

Prescrizione in materia di servitù anche col possesso non ha forza, se non apparischi, essere quello stato in ragione propria della medesima servitù fogl. 102. Parag. Mancando.

Prescrizione d' anni trenta, e quaranta introdotta dalla Legge civile, oltre la Triennale, e Decennale fogl. 114. Parag. Ma perchè.

Prescrizione di quelle cose che si possiedono per commissione del Principe è di quattr' anni, *ivi* Parag. Ed anche.

Prescrizione benchè di longhissimo tempo, non suffraga a' possessori di mala fede fogl. 115. parag. Ma perchè.

Prescrizione, e sua prova non si suol abbracciare dalli Savj, e prudenti professori, ma si ricorre al beneficio del tem-

po, e del possesso vero, *ivi* Parag. Onde per li Savj.

Prescrizione se giova al Debitore, e suo primo Erede, ed altri *fogl.* 116. parag. Anzi, per quel, e §§. segg.

Prescrizione de' crediti quando diafi, *ivi* parag. E sebbene.

Prescrizione in quacasi non corra *fogl.* 117. parag. Questa, e §§. segg.

Prescrizione è materia alta, e non proporzionata a' principianti *fogl.* 115. parag. Quindi però.

PRESENTI.

Presenti diconsi quelli, che sono in una stessa Città, o Provincia *fogl.* 214. parag. Appresso, nel fin.

PRETORE.

Pretore, e Giudice anticamente differivano *fogl.* 238. parag. Si dividono.

PREVENZIONE.

Prevenzione della causa *fogl.* 294. parag. Oltre.

PREZZO.

Prezzo certo in quantità stabilito da' Contraenti, e in denaro richiedesi per la validità, e perfezione della Compra, e Vendita *fogl.* 255. §. Quanto.

Sua limitazione, *ivi* parag. Si danno, e paragrafi segg.

Prezzo de' Vittuali, Mercanzie, e simili, viene tassato per lo più dall' uso comune di ciascun paese, *ivi* parag. Secondariamente.

Prezzo della Locazione esplicasi col vocabolo di Pensione, Censo, Risposta, o altro simile *fogl.* 265. §. Nel Terzo.

PRIMOGENITO.

Primogenito naturale è quello, che per natura, e di fatto tra li concorrenti è il maggiore d'età *fogl.* 182. parag. E finalmente.

Primogenito Civile qual sia, *ivi* detto parag. E Finalmente.

PRIMOGENITURA.

Primogenitura, o maggiorasco termini non conosciuti dalle Leggi de' Romani *fogl.* 192. parag. E Finalmente, circa il mezzo.

PRINCIPALE.

Principale deve prima escutersi dal Creditore quando il Fidejussore non sia obbligato in solido *fogl.* 245. §. Che però.

Principale se possa essere pregiudicato dal fatto dal Procuratore *fogl.* 291. parag. Sopra tali.

PRIVATI.

Privati possono essere sforzati non solo dal Principe sovrano, ma anche da' Magistrati inferiori a concedere la propria roba in caso di bisogno *fogl.* 256. parag. Secondariamente, e §. segg.

PRIVILEGI.

Privilegi si conquistano tra gli egualmente privilegiati *fogl.* 189. parag. E a rispetto.

Privilegi militari rispetto al sostituire ne' Testamenti quali sieno *fogl.* 181. parag. La quarta.

PROCESSO.

Processo pubblicato che sia, si nega la facoltà di fare altro esame de' Testimonj, quando per Privilegio non competa la restituzione in integrum *fogl.* 296. parag. Compito.

Processo in Contumacia come si formi *fogl.* 298. parag. Rispetto.

Processo Civile con quali formalità s'introduchi, e termini dal *fogl.* 289. fino al *fogl.* 299. parag. Il Giudizio, e tutti gli altri §§. segg.

PRODIGO.

Prodigo quando possa testare, e quando la di lui nullità pregiudichi alla causa Pia *fogl.* 146. dal parag. nel Prodigo, e §. segg.

PROCURATORE.

Procuratore è in libertà d' accettare il mandato, ma accettatolo, e non adempiendolo, è tenuto a' danni, ed interessi per la sua colpa lata, e lieve *fogl.* 277. parag. Presupposto dunque.

Sua Limitazione, *ivi* §. S' intende.

Procuratore come obblighi il mandante, e Principale, *ivi* parag. Presupposto il mandato.

Procuratore se possa col suo fatto pregiudicare al principale *fogl.* 291. parag. Sopra.

Procuratore non puol dare le posizioni, ne rispondervi senza mandato speciale, e preciso del principale *fogl.* 296. parag. Circa.

PROCURATORI.

Procuratori di quante specie sieno, e quale

quale il di loro peso *fogl. 276. parag. Sono, e fogl. 290. dal parag. Queste fino al §. Sopra.*

Procuratori a' negozj di quante specie sieno *fogl. 276. §. Diverse.*

Procuratori, Avvocati, Artefici, Soldati, Scrittori, Servitori, Corteggiani, Medici, Operarj di Città, Campagna, e simili, diconsi locare le di loro opere, e persone *fogl. 265. §. Circa.*

PROFESSIONE.

Professione Legale ha per fondamento la notizia, e cognizione de' termini *fogl. 34. §. Stabilità.*

Professione solenne non cagiona l' infermazione del Testamento *fogl. 195. §. A somiglianza.*

PROFESSORI.

Professori di Legge, che stile, e regola debbino tenere nello studio *fogl. 11. §. Si tralasciano.*

PROIBIZIONE.

Proibizione della detrazione della Trebellianica può farsi anche a' figli di primo grado *fogl. 189. §. E a rispetto.*

PROPRIETA'.

Proprietà acquistata cagiona la terminazione dell' usufrutto *fogl. 111. parag. Il divenir.*

PROPRIETARIO.

Proprietario quali cautele abbia contro l' usufruttuario *fogl. 108. dal §. In tutte queste, al §. E alle volte.*

Proprietario ha il peso di rifare li Muri, e quell' altre cose le quali riguardano la perpetua conservazione *fogl. 106. §. E quanto.*

Proprietario è tenuto del pericolo cagionato dal caso accidentale, *ivi d. §. E quanto.*

PROVA.

Prova per Testimonj è la più frequente, e come si pratici *fogl. 295. §. Per quel che, e §. seg.*

Prova migliore di tutte è quella della Confessione della parte *fogl. 296. §. Circa.*

Prova naturale quando suffraghi alli venienti ab intestato per far conoscere la mutazione della volontà del Testatore *fogl. 193. §. Sotto questa.*

Prova della quale si serve l' Attore, e il Reo per fondare la sua intenzione, di

quante specie sieno *fogl. 295. §. Sia dunque.*

Prova anco imperfetta basta nel giudizio della manotenzione, attendendosi il nudo fatto *fogl. 304. §. Due cose.*

PROVINCIE.

Province d' Italia, Francia, Spagna, Germania, e altre dell' Europa Occidentale ricevertero gran scapito sotto Onorio, e Arcadio dall' incursione de' Goti, Vandali, e Francioni *fogl. 6. §. Non era.*

PUBERTA'.

Pubertà principia dall' Anno ottavo, e quanto duri *fogl. 73. §. La seconda.*

PUBBLICAZIONE.

Pubblicazione del Processo seguita che s' ne' debiti modi, si nega la facoltà di far altro esame de' Testimonj, se per privilegio non entra la restituzione in integrum *fogl. 296. §. Compito.*

PUPILLO.

Pupillo paragonato al Servo *fogl. 70. §. Sopra questa, circa il mezzo.*

Pupillo minore quando fatto maggiore sia ammesso al giuramento in lite contro il Tutore *fogl. 82. §. Dispongono.*

PURGAZIONE DI MORA.

Purgazione di Mora, e scuse anche legiere, s' ammettono ne' contratti nominati per il non adempimento, ma non nelle donazioni *fogl. 124. §. Quanto.*

PUTTI.

Putti che non abbino l' uso della ragione sono inabili a stipulare *fogl. 240. §. Per la stessa.*

Sua limitazione *fogl. 241. §. Può nondimeno.*

Putti quando si dichino capaci di dolo *fogl. 75. §. E lo stesso.*

Putti sono intestabili per natura fino al decimo quart' Anno compiuto ne' Maschi, e al duodecimo nelle femmine *fogl. 142. §. Della prima specie.*

Q

QUASI CONTRATTO.

Quasi contratto quale obbligazione produca *fogl. 279. §. Essendo, e §§. segg.*

QUASI

QUASI DELITTO.

Quasi delitto, qual azione faccia nascere *fogl. 286. §. E* questo.

R

RAGIONE.

Ragione, che cosa sia per negazione *fogl. 27. §. E* la terza.

RAGIONI.

Ragioni, azioni, ed altre robe intellettuali esatte dall' usufruttuario devonfi restituire pagando il prezzo delle medesime finito l' usufrutto *fogl. 108. §. Finalmente*.

RAPINA.

Rapina quale dicasi, e come differisca dal furto, ed abigeato *fogl. 285. §. Il furto*.

RAPPRESENTAZIONE.

Rappresentazione della persona del Padre si dà a' discendenti in infinito *fogl. 213. §. Cammina, e §. seg.*

RATTO.

Ratto, che cosa sia, e come impedisca il Matrimonio *fogl. 61. §. Un' altro*.

REDIBITORIA.

Redibitoria, che cosa sia, e quando compete al compratore *fogl. 261. Parag. La rescissione*.

REGALI.

Regali non tanto conosciuti dalle Leggi civili de' Romani, come oggidì *fogl. 84. §. Anzi*.

Regali sopra li Porti, e Ripe de' Fiumi quali sieno *fogl. 87. §. Tuttociò*.

Regali, Officj, e Luoghi di Monte, Feudi, e simili, sono incapaci della stipulazione *fogl. 242. §. Vi è inoltre*.

REGAGLIA.

Regaglia di fare, e disfare le Leggi spetta al Principe assoluto *fogl. 28. §. Questa*.

REGOLA.

Regola generale quando assista spetta la prova dell' eccezione, o limitazione a chi l' allega *fogl. 239. §. La regola*.

Regola Legale stà per fondamento dell' Intenzione di quello se ne serve, e non ha bisogno d' altra prova, ma sarà peso dell' altro, che pretende la limitazione, provarla *fogl. 128. §. Nella prima*.

REGOLE.

Regole Legali cedono a' patti, e alle

convenzioni delle parti *fogl. 259. Parag. Molti*.

REGIUDICATA.

Regiudicata, che effetti produca, e quali sieno li rimedj contro la stessa *fogl. 298. Parag. Quando poi, e Parag. seg.*

Regiudicata, ovvero tre sentenze conformi richiedonfi per terminazione d' un Giudizio Ordinario *fogl. 200. Parag. La reivindicazione*.

RELIGIONE.

Religione diversa de' Contraenti rende nullo il Matrimonio *fogl. 61. §. Meno*.

RELIGIOSI.

Religiosi professi paragonati per modo di dire a' Servi *fogl. 41. §. Si dà*.

Religiosi incapaci d' avere niente del proprio, *ivi d. §. Si dà*.

Religiosi affatto privi del proprio volere dipendono totalmente dal Superiore, *ivi d. §. Si dà*.

Religiosi Professi diconfi morti al Mondo *fogl. 241. §. E finalmente*.

Religiosi Professi sono intestabili non solo de Jure, ma anco de fatto *fogl. 149. §. A somiglianza*.

Religiosi professi benchè per Indulto della S. Sede vivino fuori del Chiofiro in Abito di Chierico Secolare, e possedghino molti Beni tuttavia non possono testare *fogl. 150. §. Come anche*.

Quando ciò limitisi, *ivi §. Cammina*.

Religiosi professi ciò, che acquistano, v' a favore del Monastero *fogl. 41. parag. Si dà fogl. 133. parag. Quell' acquisto fogl. 237. parag. Si può*.

RELICUATO.

Reliquato devefi restituire dal Tutore, e Curatore *fogl. 81. §. Finalmente*.

REO.

Reo detto del dovere, e del credere qual sia *fogl. 234. parag. Si distinguono, e §. L' altra*.

Reo in fatti quando in sostanza dicasi Attore *fogl. 290. §. All' incontro*.

Reo dev' essere chiamato avanti il suo Giudice competente, *ivi §. Parlando*.

Reo non restringe le sue eccezioni, e gli basta vincere con render dubbia l' intenzione dell' Attore, *ivi §. Il Reo*.

REPUBBLICA.

Repubblica Romana sotto Ottaviano era in tanta grandezza, che la protezione

ne d'un Cittadino potente credeasi bastante a creare Regi *fogl. 4. §. Ma perchè.*

Repubblica Letteraria non ha persone più superbe de' Grammatici *fogl. 231. §. Da questo.*

Repubblica antica non aveva in uso li Codicilli *fogl. 208. parag. Anticamente.*

RIATTAMENTO.

Riattamento de' Muri, o delle Case, che riguardino la perpetua conservazione della roba, spetta al proprietario, e non all' usufruttuario *fogl. 106. §. E quanto.*

RIBELLI.

Ribelli, se possono stipulare *fogl. 240. parag. Si dà.*

RICORSI.

Ricorsi a' Magistrati Secolari *fogl. 294. parag. Oltre, nel fin.*

RIFFEZIONE.

Riffezione del Simplo si deve alla parte offesa, anche camminandosi Criminalmente *fogl. 285. §. Con ragione, nel fin.*

RILEVAZIONE.

Rilevazione da tutti li danni, ed interesse compete al fidejussore contro il principal debitore *fogl. 246. §. Come anche.*

RIMEDIO.

Rimedio della ricuperanda, ovvero della reintegrazione, si prescrive per lo spazio d'anni trenta *fogl. 303. §. Sopra.*

Rimedio introdotto dalle Leggi per sforzare li contraenti ad adempiere l' obbligazioni fatte, qual sia *fogl. 221. §. L' obbligazione.*

RINGHIERE.

Ringhiere, e fenestre possono aprirsi nel suo in pregiudizio del vicino *fogl. 94. §. E tra, sino al parag. Nè si deve.*

RIPATICA.

Ripatica come spetti al Principe Sovrano *fogl. 87. §. Tuttocò.*

RISPOSTA.

Risposta nella locazione, quando non siasi espressa, come si debba regolare *fogl. 265. §. Circa.*

RITI.

Riti, e Prammatiche delli due Regni di Napoli, e Sicilia chiamansi Leggi comuni *fogl. 25. §. La quarta.*

RITRATTO.

Ritratto prelativo, che cosa s'ii, e suo effetto *fogl. 257. parag. E quarto.*

RIVOCAZIONE.

Rivocazione, adenzione, o diminuzione di Legato non si presume, e chi l' allega ha il peso di provarla *fogl. 206. §. E sebbene, nel fin.*

ROBE.

Robe sono di più specie, cioè Stabili, Mobili, femoventi, ragioni, azioni, *fogl. 106. Parag. Diverse.*

Robe dalle quali se ne ricavi il solo frutto Civile, e non naturale, quando non siasi convenuto altrimenti, s' intendono locate a giorno per giorno *fogl. 266. §. E oltre.*

Robe rubbate se possono ricuperarsi dal Padrone, benchè passate in mano di Terza Persona ancora senza la restituzione del prezzo *fogl. 286. parag. Le maggiori.*

Robe Ereditarie possono venderli dall' Erede beneficiato *fogl. 167. parag. Tra gli Effetti.*

Robe legate, e privativamente impegnate, e obbligate ad un' altro se debbanli redimere dall' Erede per darle libere al Legatario *fogl. 202. parag. E lo stesso.*

Robe sagre, e Sante, e Religiose sono incapaci della stipulazione *fogl. 242. Parag. In secondo.*

Robe proprie se siano capaci della stipulazione attiva, e in che circostanza, *ivi parag. La roba, e Parag. seg.*

Robe di qualunque specie, purchè non proibite dalla Legge possono locarsi, anzi per li stessi Uomini liberi a differenza del Contratto di Compra, e vendita *fogl. 265. parag. Circa.*

ROMA.

Roma ha per stile ne' Testamenti far precedere li Legati, e altre disposizioni, e nel fine l' Istituzione dell' Erede *fogl. 205. §. Addattandosi.*

Roma ha una Legge particolare, che dà la prelazione alli Vecchi conduttori, Inquilini, e non alli Coloni *fogl. 268. §. A quest' effetto.*

Roma scacciato Tarquinio si mise in Stato libero di Repubblica *fogl. 3. Parag. Trattando.*

Roma Capo dello Stato Ecclesiastico *fogl. 31. parag. Circa.*

Roma, e altre Città dello Stato Ecclesiastico hanno rimessa l' Età minore all' Anno 20. *fogl. 74. Parag. E in Roma.*

Roma con suo Statuto dispone, che li Creditori prescrivano i loro crediti nel termine di Anni 16. *fogl. 116. parag. E* febbene.

Sua limitazione *ivi d. §. E* febbene.

Roma per Indulti particolari del Papa ha una forma particolare di Testamenti *fogl. 139. §. E* Finalmente.

ROMANI.

Romani per quiete della Repubblica, e libertà del Commercio, non volevano, che il Dominio delle robe fosse incerto *fogl. 114. parag. Appresso.*

Romani Antichi credevano, che Legge Civile fosse solo quella della Città di Roma *fogl. 23. parag. Però.*

Ruota Romana ha dato regola nelle materie Fidecommessarie, e tolte le dubbie, e intricate questioni *fogl. 183. parag. Però.*

Ruota Romana nelle sue decisioni opera lo stesso, che gl' Antichi *Giuriconsulti* co' loro Risponfi *fogl. 5. §. Continuando.*

S

SALARIO.

Salario non convenuto, quando sia dovuto, benchè l' opere locare non sieno state prestate *fogl. 269. §. E* perchè.

Salario dell' operarij perchè più facilmente si presuma pagato *ivi d. §. E* perchè.

SALVIANO.

Salviano, che cosa sia, quando compete, e suoi effetti *fogl. 302. parag. L' altra specie, e §. seg.*

Salviano compete anche al Legatario, e Fidecommessario particolare *fogl. 201. §. L' Ipotecaria, e fogl. 302. parag. Si concede.*

SARA.

Sara moglie d' Abramo per causa della quale ottenne tante ricchezze *fogl. 251. parag. Deve.*

SARDEGNA.

Sardegna, e suo Regno ha Leggi particolari sopra la forma de' Testamenti *fogl. 139. parag. La festa.*

SATIRO.

Satiro, Ippocentauro, e simili, diconsi

S

cofe favolose, e ideali incapaci della stipulazione *fogl. 242. §. Circa.*

SCALE.

Scale circa il lume, che dalle fabbriche non possa essere oscurato credesi errore *fogl. 96. §. La terza.*

SCIENZA.

Scienza senza prudenza non serve ad un Giudice *fogl. 18. parag. Tre cose.*

SCOMMUNICATI.

Scomunicati non sono intestabili *fogl. 151. parag. Nelli scomunicati.*

Scomunicati se possono stipulare *fogl. 240. parag. Si dà, nel fin.*

Scomunicati infermi non hanno proibito il commercio con Chirurghi, Barbieri, Speciali, Confessori, e simili *fogl. 151. parag. Nelli scomunicati, nel fin.*

SCRITTORI.

Scrittori, Servidori, Soldati, Cortegiani, Medici, Avvocati, Procuratori, Artefici, Operari di Campagna, Città, e simili, diconsi locare le loro opere, e persone *fogl. 265. §. Circa, nel fin.*

Scrittori ridicoli chiamansi quelli, che riempiono le carte fuor di proposito *fogl. 183. parag. E* quindi.

SCRITTURA.

Scrittura, o Pittura fatta sopra una Carta, o Tela d' un' altro, a chi spetti *fogl. 90. Parag. Di raro.*

Scrittura Sacra chiama Genti quelli, che non sono della discendenza d' Abramo, di Giacobbe, e della Religione Ebraica *fogl. 23. Parag. Però tutto.*

Scrittura se parli della Legge di natura *fogl. 22. Parag. Mentre.*

Scrittura, se, e quando sia necessaria per la perfezione del contratto *fogl. 249. Parag. Sotto, e Parag. seg. e fogl. 250. §. Essendo.*

SCUOLE.

Scuole non devono essere oscurate da Fabbriche *fogl. 96. §. La terza.*

SELVE.

Selve, e foreste sono di ragione comune, e pubbliche *fogl. 87. §. E* passando.

SEMINARIJ.

Seminarij, e Collegj, che privilegio godino in materia di servitù *fogl. 95. Parag. Stendono.*

SEMIRAMIDE.

Semiramide, e altri Re degl' Assirj non pote-

potevano adunare tanti Tesori, e sostenere tante guerre, e imprese senza l'uso del denaro *fogl. 251. §. Deve.*

SEMOVENTI.

Semoventi quali sieno, e circa l'obbligo dell'usufruttuario in mantenerli *fogl. 108. §. Nella terza, e §. seg.*

Semoventi cadono sotto la materia del Comodato *fogl. 226. §. Succede.*

SENATO.

Senato Romano giudicò valido un Testamento d'un pazzo, perchè era ragionevole, e ben regolato *fogl. 144. Parag. Come anche.*

Senato Consulto Liboriano annulla li Legati fatti dal Testatore a se medesimo *fogl. 205. §. Si dà però.*

Senato Consulto Trebellianico viene spiegato sotto il Titolo delle sostituzioni *fogl. 173. Parag. Essendo.*

Senato Consulto Tertuliano e Orficiano compresi nel Titolo dell'Eredità ab intestato *fogl. 211. §. Conforme.*

SENTENZA.

Sentenza quando si dica passare in giudicato *fogl. 298. §. Quando poi.*

Sentenza del Giudice non sussiste senza la Citazione per la stessa speciale *fogl. 296. Parag. Avanti.*

Sentenza in sua stretta significazione, significa quella determinazione del Giudice totale, e irretrattabile, che dà fine al Giudizio, e alla Giurisdizione dello stesso, *ivi §. Venendo.*

Sentenza definitiva come differisca dall'Interlocutoria, e che requisiti debba avere l'una, e l'altra, e che effetti produca *fogl. 297. §. Quest'ultima, e §. seg.*

SEPARAZIONE.

Separazione di Toro, che cosa sia *fogl. 64. Parag. Circa il terzo.*

SEPOLCRI.

Sepolcri diconsi cose Religiose *fogl. 89. §. Sotto la quarta.*

SEQUESTRATARIO.

Sequestratario se venghi affomigliato al Depositario, e se cadino le stesse Regole *fogl. 227. §. In occasione.*

SEQUESTRO.

Sequestro in alcune Circostanze si pratica per l'afficurazione del Giudizio *fogl. 295. §. Il sequestro.*

SERVI.

Servi se sieno tenuti in quelle mancanze, che riguardano l'offizio del Padrone, oppure se lo stesso Padrone *fogl. 286. §. Sopra.*

Servi sono intestabili, come incapaci d'aver dominio alcuno *fogl. 149. Parag. L'altra specie.*

Servi al dì d'oggi sono schiavi, che si fanno in Guerra tra diverse Sette *fogl. 38. §. In questi, e d. fogl. 149. §. L'altra.*

Servi di quante specie sieno *fogl. 39. §. Sono.*

Servi per causa, di natura, e nascita quali sieno, *ivi §. Quelli.*

Servi in quanti modi anticamente facevansi, *ivi §. Si facevano.*

Servi sono li forzati al Remo *fogl. 40. §. Il secondo.*

Servi sono li Feudatarij Coloni Censiti, Ascrittizj, e simili, oltre quelli, che vengono salariati, *ivi §. E sebbene.*

Servi sono li Banditi Capitali, e Condannati a morte, *ivi d. Parag. E sebbene, nel fin.*

Servi non conosciuti dalla Legge Civile de' Romani *fogl. 41. §. Si dà.*

Servi fatti liberi ritornano in servitù se si mostrano ingrati al Padrone, *ivi §. E sebbene.*

Servi come ricuperino la libertà *fogl. 42. Parag. E quanto, e §§. segg.*

Servi incapaci delle pubbliche Cariche *fogl. 77. Parag. Li Servi.*

SERVIDORI.

Servidori, Cortegiani, Artefici, Operaj, e simili, diconsi locare le loro opere, e persone *fogl. 265. Parag. Circa, nel fin.*

SERVO.

Servo può stipulare a favore però del suo Padrone *fogl. 237. Parag. Si dice.*

Servo, se ricusa l'Eredità, può questa adirsi dal suo Padrone *fogl. 164. Parag. Ma se.*

Servo strappazzato dal Padrone indiscretamente può implorare l'officio del Giudice per essere venduto *fogl. 42. parag. E per quello.*

Servo deputato Curatore dal suo Padrone, s'intende fatto libero *fogl. 77. §. Li servi.*

SERVIRE.

Servire ond' abbia avuta tale denominazione *fogl. 72. parag. Sono.*

SERVITU'.

Servitù, che cosa sù *fogl. 39. Parag. Che però.*

Servitù, e libertà come cose opposte non hanno mezzo *fogl. 40. Parag. Presupposta.*

Servitù di Fidecommesso in dubbio si esclude a favore della libertà *fogl. 174. parag. Questa.*

Servitù si devono esercitare con la dovuta discrezione, e col minor incomodo sia possibile *fogl. 102. parag. Sopra il modo.*

Servitù legale, che dicefi anco necessaria, qual sia *fogl. 103. Parag. Si dà.*

Servitù dicefi una specie d' alienazione impropria, e remota *fogl. 131. Parag. Ma se.*

*Servitù di quante specie sieno *fogl. 93. parag. Si dicono.*

Servitù reali come dividansi *fogl. 94. Parag. Di due specie.*

Servitù indotta, e provata dalla Legge dicefi una, e l'altra di fatto, *ivi parag. Sono queste.*

Servitù non si presume *fogl. 96. parag. E finalmente.*

Servitù come s' acquisti *fogl. 97. Parag. In più modi, e paragrafi legg.*

Servitù si sostiene, o colla prova estrinseca, o con la prescrizione, *ivi Parag. Ma quando.*

Servitù come si provi con presunzioni, *ivi parag. Migliore.*

Servitù del stillicidio, del Passo, delle Cloache, del Pozzo ec. quali sieno *fogl. 100. §. In questo stesso, e §. seg.*

Servitù rustiche quali sieno, e di quante specie, *ivi dal §. L' altro, fino al §. Si dà.*

Servitù le quali abbino la Causa Continua, vengono prescritte con la prescrizione ordinaria lunga, e le altre discontinue con l'Immemorabile, o almeno con la Centenaria *fogl. 102. §. Mancando.*

SICILIA.

Sicilia era un sol Regno con Napoli di qua, e di là del Faro, avanti il famoso Vespro Siciliano *fogl. 74. §. Nelli Regni.*

SIENA.

Siena considera l' età minore fino all' Anno decimo ottavo *fogl. 74. §. La medesima.*

SIGNORI.

Signori inferiori, e Baroni, se abbino Fisco *fogl. 218. §. Non essendovi, nel fin.*

Signori Sudditi, e Baroni s' abbino facoltà di fare, e disfare le Leggi, e l' uso de' Regali *fogl. 88. §. Cadendo.*

Signori di qualunque rango, devono valersi di questa Istituta, perchè compilata specialmente a di loro profitto *fogl. 70. §. Essendo, nel fin.*

SIGURTA'.

Sigurtà, o Cauzione di stare in Giudizio, e di pagare il Giudicato, quando debba darfi *fogl. 294. §. Fra le dette.*

Sigurtà di stare al sindacato deve dare qualunque prende ad amministrare giustizia *fogl. 286. §. E questo, nel fin.*

Sigurtà deve dare l' usufruttuario per indennità del proprietario, e alle volte raddoppiarla *fogl. 106. §. Presupposto, e fogl. 108. §. In tutte, e §§. legg.*

Sigurtà come debba darfi dall' Usuario *fogl. 112. §. Ma perchè.*

Si porta nelle Cause Criminali *fogl. 247. §. Le maggiori.*

SILLA.

Silla, Mario, e Giulio Cesare furono dittatori perpetui *fogl. 3. §. Trattando.*

SIMONIA.

Simonia, e suoi Requisiti, sì nel foro esteriore, come interiore *fogl. 227. §. E in oltre.*

SIMPLO.

Simplo deve rifarsi alla parte offesa ancora camminandosi Criminalmente *fogl. 285. §. Con ragione, nel fin.*

SINDICATO.

Sindicato perchè debba farfi da' Giudici, fornito il loro officio *fogl. 286. §. E questo, nel fin.*

SITI.

Siti, che servono per fabbricar Chiese, Conventi, e altri luoghi Pii devono cederfi da' Padroni, e possono sforzarsi a venderli *fogl. 256. §. Terzo.*

SUCCESSIONE.

SucceSSIONE ab Intestato quando abbia luogo *fogl. 211. §. Ciò che.*

Succeffione ab intestato de' legittimati per refcritto, o Privilegio del Principe, come si regoli *fogl. 216. §. Vi sono.*

Succeffione de' trasversali, come si regoli *fogl. 217. Parag. Il terzo.*

Succeffione de' Congiunti per un lato solamente, come siegua, *ivi Parag. Non ef-sendovi.*

Succeffione ab intestato in Capi, e non in Stirpi quando diasi a' Nepoti *fogl. 213. Parag. Cammina.*

SUCCESSORI.

Succeffori, che venghino in ragione propria indipendentemente dalli Predeceffori, se sieno tenuti a continuare nella locazione, o conduzione *fogl. 269. Parag. Maggiori.*

Succeffori ab intestato devono essere citati avanti il Giudice competente, prima dell' apertura, e pubblicazione del Testamento *fogl. 135. Parag. Ne ciò.*

Succeffori ab intestato si dividono in quattro Classi *fogl. 212. Parag. Fatti, e §§. fegg.*

SOCCHINO.

Socchino, o sua cautela circa la proibizione della legittima *fogl. 189. §. Quanto.*

SOCIDE.

Socide degl' Animali, Merci, ed altre cose come si regolino *fogl. 273. Parag. Bensì, nel fin.*

SOCIETÀ.

Società, che cosa sii, come dividasi *fogl. 272. Parag. La società.*

Società se richieda l' egualità *fogl. 273. Parag. Bensì.*

Società si perfeziona nello stesso modo, che gli altri contratti, e si pruova con le presunzioni, e congetture, quando non apparischi convenzione *fogl. 274. Parag. Il modo.*

Società fin tanto, che dura fa che tra' Socj vi sia un mandato reciproco *fogl. 234. Parag. Questa, e fogl. 274. Parag. Per il tempo.*

Società come sciolgasi, *ivi dal §. Si discioglie fino al Parag. E quel.*

SOCJ.

Socj quando vogliono disciorre la società devono denunziare li Corresponsali *fogl. 274. Parag. Si discioglie.*

Socj di Compagnia universale mettono

in comune ogni danno, ed utile *fogl. 273. Parag. Molti sono.*

Socj soggiacciono a' debiti contratti dall' altro Socio in cose spettanti al negozio *fogl. 235. §. Anche in questa.*

Socj a qual colpa sieno tenuti *fogl. 274. Parag. Sopra.*

SOLDATI.

Soldati, che privilegio godino circa li di loro Testamenti, e sostituzione *fogl. 154. Parag. Tra' Privilegj, e fogl. 181. §. La quarta.*

Soldati hanno due Patrimonj universali distinti *fogl. 99. §. Questa.*

Soldati, Scrittori, Servidori, Cortegiani, Artefici, Operarj di Città, e Campagna, e simili, diconsi locare le di loro opere, e Persone *fogl. 265. Parag. Circa, nel fin.*

Soldati de' nostri tempi se sieno essenti dalla querela d' Inofficioso Testamento *fogl. 197. Parag. Da questa.*

SOLDO.

Soldo antico corrisponde allo scudo d' oro presente *fogl. 124. Parag. Circa.*

SOLENNITÀ.

Solennità quale ricercasi nel deputare un Curatore *fogl. 78. §. Il quinto.*

Solennità, che richiedano li Testamenti in scritti, e l' apertura de' medesimi quali sieno *fogl. 135. §. La prima, e §. fegg.*

Solennità derivanti dalla Legge umana positiva può il Principe derogare *fogl. 139. Parag. Questa.*

Solennità del Testamento detto nuncupativo di nuncupazione implicita, quando venghino dispensate *fogl. 137. §. Primieramente fino al fogl. 139. §. Quando.*

Solennità, e formalità della Legge positiva non obbligano Cause Pie, ma non così in quelle cose che dipendono dalla Legge di natura *fogl. 194. Parag. Credono.*

Solennità ricercate nell' alienazione di robe di Chiese, Comunità, e simili, quali sieno *fogl. 129. Parag. Primieramente, e §§. fegg.*

Solennità, e cautele, che devono usarsi per la validità de' Testamenti de' Ciechi quali sieno *fogl. 146. Parag. La cecità.*

Solennità quali abbia introdotte il Concilio di Trento per la validità de' Ma-

trimonj *fogl. 54. Parag. Passando, e Paragrafi segg.*

Solennità della Scrittura, se ricercasi ne' Contratti di Compra, e Vendita, Locazione, Conduzione, Società, e Mandati *fogl. 251. §. Essendo, e §. seg.*

Solennità del giuramento ne' Contratti ogni giorno comunemente introdotta da' Notari *fogl. 129. §. E nondimeno.*

Solennità della presenza del Curatore, decreto del Giudice, e giusta causa, se sia d'essenza ne' contratti de' pupilli *fogl. 79. §. Sopra, e Paragrafi segg.*

Solennità dell' infinuazione avanti il Giudice ommesse, annullano la donazione, solo in quello, che vi fosse di più sopra li feudi cinquecento *fogl. 124. §. Circa.*

Solennità dell' Inventario non dev' ommettere l'Erede beneficiato, ad oggetto che gli suffraghi il beneficio dello stesso *fogl. 166. Parag. Quando.*

Solennità richieste dalle Leggi Civili nelle donazioni, vengono supplite ogni giorno dal giuramento *fogl. 124. §. Bensì.*

Solennità del Giuramento di Calunnie ommesse s'annullino il Giudizio *fogl. 294. Parag. del Giuramento.*

Solennità del Giuramento nelle stipulazioni de' Minori, Figli di Famiglia, e Donne, che cosa operino *fogl. 241. Parag. Gli Adulti.*

Solennità, che ricercavansi nel fare li Legati, e sostituzioni tolte via dalla Legge nuova *fogl. 176. Parag. Si crede, e fogl. 205. Parag. Addattandosi.*

Solennità di manomettere praticate in Roma nel Campidoglio *fogl. 42. §. S' acquista.*

Solennità, che deve osservare il Giudice nel dare sentenza definitiva, quali siano *fogl. 297. §. Quest' ultima, e §. seg.*

SOLIDO.

Solido opera, che li Fidejussori sieno riconosciuti come Principali *fogl. 245. §. Di questa, e Parag. seg.*

Solido non si presume, e deve si provare da chi l'allega *fogl. 235. §. Quest'.*

Solido, ch'effetti produchi specialmente nella società *fogl. 234. §. Questa, e Paragrafi segg.*

SUPELLETTILI.

Supellettili cadono sotto la materia del comodato *fogl. 226. Parag. Succede.*

SOPRAVVENIENZA.

Sopravvenienza de' Figli, dolo, fraude, inganno, forza, lesione, non adempimento del Donatario, sua assenza, ed ingratitudine, rescindono la donazione *fogl. 125 dal Parag. Finalmente, fino al Parag. E perchè.*

SORDI.

Sordi, e Muti se siano inabili a stipulare *fogl. 241. §. Li Muti.*

Sordi, e muti quando possino testare *fogl. 145. §. Nel muto.*

SOSCRIZIONE.

Soscrizione del Giudice ricercasi nella sentenza definitiva *fogl. 297. Parag. Quest' ultima.*

SOSPETTO DI FUGA.

Sospetto di fuga acciò entri, cosa ricercasi *fogl. 294. §. Fra, e §. seg.*

SOSTITUTO.

Sostituto pupillarmente acciò non s' infidi alla vita del Pupillo, com' abbia il Testamento provveduto *fogl. 177. §. Vi si richiede.*

Sostituto nel fidecommesso momentaneo, non ha alcun peso, restando nello stesso purificato *fogl. 186. Parag. La quinta.*

SOSTITUZIONE.

Sostituzione, che cosa s'ii, e sua divisione in Volgare, Pupillare, Esemplare, Militare, Fidecommessaria, e Compendiosa, Breviloqua *fogl. 173. Parag. La sostituzione.*

Sostituzione si regola dall' Istituzione, decadendo al Sostituto quella Porzione assegnata all' Istituito *fogl. 175. Parag. La sostituzione.*

Sostituzione se si dica caducata per la Corruzione d' un Grado antecedente, o pur abbia effetto negl' altri susseguenti *fogl. 187. Parag. E l' altro caso.*

SOSTITUZIONE ESEMPLARE.

Sostituzione esemplare, qual s'ii *fogl. 180. Parag. La terza.*

Sostituzione esemplare in che differischi dalla pupillare, *ivi* Parag. Differiscono, e Paragrafi segg.

Sostituzione esemplare quando si risolva in Fidecommessaria, *ivi* Parag. E secondariamente, nel fin.

Sostituzione esemplare quando effettivamente possa verificarsi *fogl. 181. Parag. Le maggiori.*

Sostituzione esemplare, come la pupillare,

lare, non si può fare in Codicilli, e Testamenti Invalidi, *ivi* §. Concordano.

Sostituzione esemplare fatta da più Maggiori, come debba essere preferita, *ivi* Parag. Quando.

SOSTITUZIONE FIDECOMMESSARIA.

Sostituzione Fidecommessaria differisce dall'altre specie, e può farsi ne' Codicilli, Testamenti, e anche ne' Contratti fra' vivi *fogl.* 184. Parag. Assumendo, e Paragrafi segg.

Sostituzione fidecommessaria qual sia, e se prima era obbligatoria dal *fogl.* 181. §. Finalmente, fin al *fogl.* 190. §. E per la stessa.

Sostituzione fidecommessaria era per l'avanti la materia più difficile della Legge *fogl.* 183. §. Fatte.

SOSTITUZIONE MILITARE.

Sostituzione militare qual sia, e come privilegiata *fogl.* 181. §. La quarta.

SOSTITUZIONE PUPILLARE.

Sostituzione Pupillare qual sia, che cosa abbracci, e suoi requisiti primarij *fogl.* 176. §. Quant'altra, e §§. segg.

Sostituzione pupillare se possa farsi dagli Eretici, Usuraj, e simili *fogl.* 177. §. Onde.

Sostituzione pupillare deve inserirsi nello stesso Testamento del Padre, e Avo, nel quale dispone della sua Eredità, *ivi* §. Vi si richiede.

Sostituzione pupillare se si sostenga, quando il Pupillo sia affatto preterito, o esereditato *fogl.* 178. §. Non è necessario.

Sostituzione pupillare se possa farsi in qualche porzione, o quota particolare del Pupillo, *ivi* parag. Si suol.

Sostituzione pupillare se giovi per trasferire l'Eredità all'Erede del sostituto premorto al Pupillo, *ivi* §. Si disputa.

Sostituzione pupillare si distingue in espressa, e tacita *fogl.* 179. parag. Nel medesimo modo.

Sostituzione pupillare tacita si risolve in volgare se il Pupillo muore in età pupillare, benchè il Tutore abbia a di lui nome adita l'Eredità, *ivi* d. §. Nel medesimo.

Sostituzione pupillare espressa, o tacita, quando escluda la Madre dalla legittima, *ivi* parag. Tra queste, e §. segg.

SOSTITUZIONE VOLGARE.

Sostituzione volgare se debba dirsi piuttosto una prima, e diretta Intenzione *fogl.* 174. parag. Venendo, e parag. segg.

Sostituzione volgare svanisce, e non ha alcun effetto, quando il primo Istituito, e chiamato adisce l'Eredità, *ivi* Parag. Nondimeno.

Sostituzione volgare può farsi da qualunque Testatore, anzi estraneo in Persona di chi si sia, *ivi* Parag. Questa.

Sostituzione volgare piuttosto si presume in dubbio, che fidecommessaria, *ivi* d. §. Questa.

Sostituzione volgare fatta in Codicillo, o Testamento nullo si risolve in fidecommessaria *fogl.* 175. Parag. Per questo.

Sostituzione volgare diretta se abbia luogo ne' Legati, e nelle Istituzioni particolari di certi beni, *ivi* §. Si disputa.

Sostituzione volgare anomala cade sotto la fidecommessaria *fogl.* 176. §. Vi è ancora.

Sostituzione volgare quando abbi luogo anche ne' fidecommessi *fogl.* 187. §. Si suole.

SOVRANI.

Sovrani da quali Leggi venghino astretti *fogl.* 34. parag. Assegnano.

Sovrani con loro autorità possono dare al finto forza di vero *fogl.* 67. parag. Basterà.

Sovrani. Vedi Principe.

SPEDIZIONIERI.

Spedizionieri della Dataria diconsi Procuratori *fogl.* 276. parag. Sono.

SPESE.

Spese, e miglioramenti fatti per conservazione della proprietà devono rifarsi all'Erede gravato, e rifarsi dal fidecommesso *fogl.* 188. parag. Come anche.

Sua limitazione, *ivi* §. Si limita.

Spese deve rifare alla parte il temerario litigante in pena del suo delitto *fogl.* 305. parag. Per una.

Spese della lite quando debbano somministrarsi al Collitigante dalla parte *fogl.* 294. parag. Oltre.

SPEZIARIE.

Speziarie, e Fondachi delle Merci, e simili Università devono essere conservati dagli usufruttuarij, con sorrogare li medicamenti, e le merci secondo che vengono mancando *fogl.* 107. §. Si dà in oltre.

SPOGLIANTE.

Spogliante non può essere sentito in giudizio, se non purgato lo spoglio *fogl. 285. Parag. Quando.*

SPOGLIE.

Spoglie de' Nemici quando possono occuparsi *fogl. 90. Parag. Si passa.*

SPOGLIO.

Spoglio, che cosa sia *fogl. 285. Parag. Quando.*

SPONSALI.

Sponsali quali siano, e come dividansi *fogl. 52. Parag. Equivoca.*

Sponsali de futuro contengono un semplice contratto Civile, ma non il Sagramento *fogl. 53. §. Per quel che spetta.*

Sponsali di futuro come obblighino li Contraenti, e non vi sia luogo al pentimento, *ivi Parag. Ed ancora.*

Sponsali di futuro come possano rescindere *fogl. 54. Parag. Molte scuse.*

Sponsali quando sono obbligatori, e validi, e che uno de' Contraenti ricusa effettuarli è tenuto a tutti li danni, ed interessi *fogl. 55. Parag. Ma quando.*

Sponsali in qualunque età possono effettuarsi, *ivi Parag. Per questi.*

Sponsali di presente quali siano, *ivi §. Passando.*

Sponsali di presente possono effettuarsi anco per Procuratori, Nunzi, e Lettere, senza la presenza de' Contraenti *fogl. 56. Parag. Non è però.*

Sponsali. Vedi Matrimonio.

STABILI.

Stabili prescrivonsi per Leggi antiche de' Romani nel termine di due anni, come poi queste furono corrette da Giustiniano *fogl. 114. §. Appresso.*

STATUE.

Statue diconsi di materia sode, e in certo modo partecipano de' stabili *fogl. 107. Parag. Nell'altra.*

Statue, e Pitture cadono sotto la materia del comodato *fogl. 226. §. Succede.*

Statue, Colonne, e altri ornamenti se s'intendono compresi sotto il Legato della Casa *fogl. 204. Parag. Le maggiori.*

STATUTI.

Statuti, e Leggi particolari prescrivono il modo, e forma di stipulare, quale non osservata, le stipulazioni si rendono inutili *fogl. 243. Parag. Le maggiori.*

Statuti, e Leggi particolari di molte Città, e Luoghi dell'Italia inabilitano li figli di famiglia, donne, e minori a stipulare senza certe solennità dalli stessi disposte *fogl. 241. Parag. Bensì.*

Statuti, che prescrivono li crediti come debbanli intendere *fogl. 116. §. E sebbene.*

Statuti, e Leggi particolari de' Luoghi che alterano l'ordine delle successioni se debbanli attendere *fogl. 218. §. Com' anche.*

Statuti d'Italia quasi tutti escludono le femmine dalla successione, essendovi li Maschi *fogl. 213. Parag. Anticamente.*

Statuti in Italia chiamansi le Leggi particolari *fogl. 211. Parag. E sebbene.*

Statuti de' luoghi sudditi quando obblighino *fogl. 26. Parag. E in ciò, nel fin.*

Statuti non obbligano fuori del Distretto, e Territorio *fogl. 31. §. Circa, nel fin.*

Statuti di Roma dispongono, che si osservi la Legge Civile in materia di Testamenti *fogl. 138. Parag. La quarta.*

STILE.

Stile di ciascun Tribunale, deve attendersi nell'introdursi il Giudizio, e nella spedizione dello stesso *fogl. 293. §. Anticamente, e fogl. 297. §. Quest'ultima, nel fin.*

STILICIDIO.

Stilicidio, che cosa s'ii, e a chi concessa *fogl. 100. Parag. In questo stesso.*

STIPULAZIONE.

Stipulazione, che cosa significhi *fogl. 231. Parag. Essendosi.*

Stipulazione può farsi senza l'antiche formalità tolte da una Legge nova di Leone Imperadore, purchè vi sia il consenso congiunto de' Contraenti, *ivi Parag. Queste.*

Stipulazione de' Religiosi si sostiene a favore del Monastero *fogl. 237. §. Si può.*

Stipulazione può farsi sopra tutte le robe, e da tutte le persone, che non siano inabilitate dalla Legge, e quali queste, e quelle siano *fogl. 239. §. La Regola, e §§. segg.*

Stipulazione attiva rare volte si annulla rispetto all'inabilità della persona *fogl. 240. Parag. La qualità, e Parag. seg.*

Stipulazione non conosciuta dalle Leggi Civili de' Romani circa li Feudi, Enfeuteusi, Livelli, e Censi *fogl. 242. §. E nondimeno.*

Stipulazione d'un fatto altrui, alle volte serve per obbligo fatto d'esser tenuto a' danni, ed interessi, *ivi §. Il fatto, e §. seg.*

Sti-

Stipulazione fatta per cosa illecita , e disonestà non tiene *fogl. 243. Parag. La terza , e §§. segg.*

Stipulazione tra gl' assenti ne' contratti corrispettivi è inutile , *ivi Parag. Se la stipulazione.*

Stipulazione altra dicesi convenzionale , altra legale , e come si divideffe anticamente *fogl. 238. Parag. Si dividono.*

Stipulazione fatta sotto condizioni impossibili , oppure disdicevoli non tiene *fogl. 243. Parag. Come anche.*

Stipulazione per lo più si rende inutile per difetto del modo , e forma di farsi secondo le Leggi particolari , *ivi §. Le maggiori.*

STORIA.

Storia Sacra come provi esser anche anticamente in uso il denaro *fogl. 251. Parag. Deve.*

STRADE.

Strade pubbliche , Piazze , Teatri , e cose simili non sono capaci della stipulazione *fogl. 242. Parag. In secondo.*

Strade , Piazze , e Teatri diconsi cose dell' Università *fogl. 85. §. Della Terza.*

SUBASTAZIONE.

Subastazione delle cose eseguite come debba farsi , e a chi le stesse robe si debbino aggiudicare *fogl. 298. §. Rispetto.*

Subastazione quando venga ritardata da un Terzo , il quale pretenda , che le robe eseguite siano di sua ragione , con quella cautela , che dicesi , sia dell' Angelo , *ivi detto Parag. Rispetto , circa il fin.*

SUDDITI.

Sudditi non devono farla da Giudice , ed essere Censori del proprio Principe *fogl. 27. Parag. Ma ciò.*

Sudditi d' un Principe sono proibiti alienare , e vendere robe all' Inimico *fogl. 130. Parag. Lo stesso.*

Sudditi d' un Principe quando dicansi non soggetti particolarmente per l' effetto delle successioni *fogl. 214. §. In questo.*

SUPERBIA.

Superbia de' Greci in attribuire a se stessi tutto quello di buono riguarda la Vita Civile degli Uomini *fogl. 251. §. Deve.*

Superbia de' Gramatici in crederli primi nella Repubblica Letteraria *fogl. 231. Parag. Da questo , circa il fin.*

T

TARQUINIO.

Tarquinio superbo fu scacciato da Roma per la violenza usata alla Celebre Lucrezia *fogl. 3. Parag. Trattando.*

Tarquinio fu il settimo , ed ultimo Re de' Romani , *ivi d. Parag. Trattando.*

TEATRI.

Teatri , Piazze , e Strade diconsi cose d' università *fogl. 85. Parag. Della terza.*

Teatri Pubblici , Piazze , Strade , e cose simili sono incapaci della stipulazione *fogl. 242. Parag. In secondo.*

TEMPO.

Tempo uno de' requisiti della prescrizione *fogl. 118. Parag. Verificati.*

TEODORA.

Teodora come volesse favorire al suo sesso , e toglierli l' Ingiuria , che dalle Leggi Romane se gli faceva *fogl. 211. §. E sebbene.*

TEODOSIO.

Teodosio fu Padre d' Arcadio , e d' Onorio a tempo de' quali l' Imperio ricevè gran scapito per l' Incurfioni de' Goti , Vandali , Franconi , e altri *fogl. 6. §. Non era.*

TEOFILO.

Teofilo , Doroteo , Triboniano , compofero l' Istituta d' ordine di Giustiniano *fogl. 2. Parag. In quarto luogo.*

TEORICA.

Teorica non serve quando non sia regolata da maturo giudizio , nell' essere ben' applicata al caso del quale si tratta *fogl. 18. §. Tre cose , e fogl. 183. §. E quindi.*

TERMINE PROSERVATO.

Termine proservato , che cosa sii , e che effetti produca *fogl. 296. Parag. Avanti.*

TERZO.

Terzo , che venga in causa *fogl. 294. Parag. Oltre.*

TESORI.

Tesori come s' acquistino , e occupino *fogl. 90. Parag. Si passa.*

A a a

TE-

TESTAMENTI.

Testamenti anticamente rare volte venivano alla perfezione, e il perchè *fogl. 136. §. Ma perchè, e §§. fegg.*

Testamenti circa il rigore delle solennità volute dalle Leggi Civili, in che casi si dispensano, e se dalle Leggi Canoniche *fogl. 137. dal §. Queste specie, fino al §. Tutto ciò.*

Testamenti fatti a favore di Chiese, o cause Pie non ammettono le solennità della Legge laicale civile, ma si sostengono colla sola prova naturale *fogl. 138. §. La quinta.*

Testamenti fatti secondo le Leggi statutarie tengono, *ivi §. La sesta.*

Testamenti, Istrumenti, e altri Atti Giudiciarij, e stragiudiciali, massime di Donne, e di persone idiote dovrebbero farsi in lingua materna *fogl. 232. Parag. Da questo.*

Testamenti per quali, e quante cause s'annullino dal *fogl. 191. §. Con ragione fino al fogl. 198. §. E sebbene.*

TESTAMENTO.

Testamento nullo per causa dell'Esere-dazione si sostiene nell'altre cose in esso contenute *fogl. 153. §. E all' incontro.*

Testamento che abbia condizioni turpi, illecite, e non permesso dalle Leggi si sostiene, e quelle s'hanno per non scritte *fogl. 163. §. Non è necessario.*

Testamento doppio, dicesi quello del Padre, o Avo, che sostituiscasi pupillarmente ne' beni del figlio, o Nepote *fogl. 176 Parag. Quanto, circa nel fin.*

Testamento nel quale vi sia la sostituzione pupillare come abbia una natura mista, e dicasi parte pubblico, e parte chiuso *fogl. 177. Parag. Vi si richiede.*

Testamento si annulla o per capo dell' inofficioso, o dell' esere-dazione per causa non giustificata *fogl. 192. §. Di presente.*

Testamento posteriore non solenne, se tolga il primo più solenne *fogl. 193. Parag. Sopra questa.*

Testamento posteriore quando non abbia alcun effetto a cagione della clausula derogatoria posta nel primo *fogl. 194. §. Bensì.*

Testamento posteriore fatto a favore del Principe se infermì il primo *fogl. 195. §. Si considera.*

Testamento annullato si fa luogo alla successione ab intestato *fogl. 211. §. Ciò che.*

Testamento non è altro, che un' attesta-

to della nostra mente, e una dichiarazione di quello s' ha a fare dopo morte *fogl. 134. Parag. Il Testamento.*

Testamento come si distingue dall'altre ultime volontà, *ivi d. §. Il Testamento.*

Testamento altro chiamasi solenne, e in scritto, l'altro senza scritti, e nuncupativo *fogl. 135. Parag. Trattandosi.*

Testamento solenne quali requisiti esigo, *ivi §. La prima, e §. fegg.*

Testamento nuncupativo è quello si fa a bocca dal Testatore alla presenza di sette testimonj abili disponendo apertamente della sua roba a favore dell'Erede, *ivi Parag. E l'altra specie.*

Testamento nuncupativo di nuncupazione implicita qual sia, da chi introdotto, e come praticarsi *fogl. 136. Parag. Le Persone.*

Testamento nuncupativo di nuncupazione implicita, chi assume a provare deve identificare la schedula, o sia foglio, del quale abbia parlato il Testatore *fogl. 137. Parag. Sopra questa.*

Testamento militare, e suoi requisiti, *ivi Parag. Primieramente.*

Testamento del Padre a favore del figlio, quando non soggiaccia a solennità *fogl. 138. Parag. L'altro caso.*

Testamento fatto in tempo di peste, quando scusi dalle solennità dovute, *ivi Parag. Il terzo.*

Testamento secondo il Gius Canonico non soggiace alle solennità della Legge Civile, *ivi §. La quarta.*

Testamento fatto secondo le disposizioni dello Statuto locale ha l'essenzione, e vale anche fuori della Giurisdizione, e Territorio *fogl. 139. §. La sesta.*

Testamento fatto alla presenza del Principe Sovrano, viene sanato d'ogni nullità, ed autorizzato, *ivi Parag. E finalmente.*

Testamento anco in caso privilegiato di Causa Pia ec. non si sostiene quando vi sia il difetto della volontà del Testatore, *ivi §. Tutto ciò.*

Testamento quando si dica imperfetto per ragione di solennità, e quando per ragione di volontà, *ivi §. Quando.*

Testamento, che pretendasi annullare, a chi allega il difetto, spetta la prova stretta, e concludente *fogl. 144. Parag. Ma nell'altre.*

Testamento regolato con la ragione, e pru-

prudenza benchè d'un fatuo si suppone seguito nello stato valido, e per questo tiene in dubbio, *ivi* §. E nel caso.

Testamento fatto avanti d'entrare in Religione, quando riceva la sua perfezione *fogl. 150. §. Per questa.*

Testamento si annulla, e rende inofficioso, quando non s' instituisca Erede il figlio almeno nella Legittima *fogl. 153. §. Si deve.*

TESTARE.

Testare è permesso a tutti quelli, che non sieno dalle Leggi proibiti, ed inhabilitati, e quali questi sieno *fogl. 142. dal §. Fatte queste, fin' al fogl. 151. Parag. V' è una.*

Testare è cosa lodevole, e deve permettersi *fogl. 142. §. Tuttavia.*

Testare è una facoltà, che deriva dalla benignità della Legge positiva, e non dalla Legge di natura, *ivi d. Parag. Tuttavia.*

TESTATORE.

Testatore non è necessario che abbia cognizione delle persone, che instituisce Eredi, e può farlo benchè non fossero nate *fogl. 162. §. Non è necessario, e §. seg.*

Testatore se possa imporre agli Eredi, che non dividino, ma vivino in comune *fogl. 170. Parag. Se faranno.*

Testatore sottomettendo li Beni dell' Erede gravato, non può detrarre li pagamenti, ed altre spese, e miglioramenti fatti anche per conservazione della proprietà *fogl. 188. §. Si limita.*

Testatore disigillando, aprendo, cancellando, interlineando il Testamento, se faccia presumere d' avere mutata la volontà *fogl. 194. §. Com' anche.*

Testatore se si presume aver revocato il Testamento per odio o inimicizia sopravvenuta, *ivi §. Si dà ancora.*

Testatore sdegnato col figlio, o altro Attinente, che per Testamento escluda dall' Eredità, quando si presume aver mutata opinione, e volontà, *ivi d. Parag. Si dà ancora.*

TESTIMONJ.

Testimonj d' un Testamento solenne devono essere in numero di sette maschi, persone libere, maggiori d' età, rogati, e degni di fede *fogl. 135. §. La prima.*

Testimonj devono riconoscere la sottoscrizione, figli, clausura fatta avanti il Giudice nell' aprirsi un Testamento solenne al quale furono rogati, *ivi Parag. Nè ciò basta.*

Testimonj del Testamento nuncupativo devono avanti la di lui pubblicazione esaminarsi dal Giudice con deporre d' accordo la disposizione del Testatore per ridurla in iscritto, *ivi §. Ed anche.*

Testimonj come debbino esaminarsi sopra gli Articoli *fogl. 295. Parag. Per quello, e §. seg.*

Testimonj, che ricusano di rispondere non son degni di fede, *ivi §. E dovendosi.*

Testimonj deponendo variamente sopra gli Articoli di quello, che abbiano deposto sopra gl' interrogatorj, s' attende la deposizione sopra gl' interrogatorj, *ivi d. Parag. E dovendosi.*

TIBERIO.

Tiberio successore d' Ottaviano fece passare con la tirannia la sua dignità d' Imperadore in dominio assoluto, e Principato Monarchico *fogl. 4. §. Ma perchè.*

TIMORE.

Timore che si alleggi per annullare il Matrimonio deve esser tale, che facci cessare l' animo, e volontà *fogl. 60. §. E in tal caso.*

TIRANNO.

Tiranno deve chiamarsi quel Principe, che fa Leggi non assistite dalla ragione *fogl. 15. §. E all' incontro.*

TITOLO.

Titolo giusto, uno de' requisiti della prescrizione *fogl. 117. §. L' altro.*

Titolo, o principio vizioso, Guerra, Peste, Assenza, Ignoranza, Infermità, Età minore ec. rimedj tutti, e giuste cause contro la prescrizione *fogl. 115. Parag. Ma perchè.*

TRADIZIONE.

Tradizione della cosa venduta, benchè non seguita, il pericolo della stessa è a danni del Compratore *fogl. 257. §. Presupposta.*

Tradizione della cosa venduta rende irretrattabile il contratto, non ostante, che la medesima cosa fosse stata da altri prima comprata *fogl. 258. Parag. Importa.*

Tradizione vera, e formale della cosa venduta se ricercasi acciò il compratore goda degl' effetti della stessa, *ivi* Parag. A questi, e §§. segg.

TRADUZIONI.

Traduzioni fatte in Spagna da Ferdinando il Santo, e d' Alfonso il Savio con poche alterazioni del Corpo delle Leggi furono chiamate Partite *fogl. 7. §. Seguita.*

TRANSITO.

Transito è una servitù, e facoltà di passar a piedi solamente per il podere del vicino *fogl. 100. Parag. La prima.*

TRASVERSALI.

Trasversali, e loro figli del primo grado occupano il terzo luogo nella successione ab intestato, dopo li discendenti, ed ascendenti *fogl. 217. Parag. Il terzo.*

TREBELLIANICA.

Trebellianica non può detrarsi ne' Fidecommessi fatti a favore di Chiese, e Cause Pie *fogl. 189. Parag. E a rispetto.*

Trebellianica può proibirsi anche a' figli di primo grado, e se basti la proibizione tacita, e congetturale, *ivi d. Parag. E a rispetto, e Parag. segg.*

Trebellianica, che detrae l'Erede gravato estraneo si computa co' frutti dallo stesso percetti ne' Beni Ereditarij, *ivi §. Si scorge.*

Trebellianica, e legittima se possa unitamente detrarsi *fogl. 198. §. E sebbene.*

Trebellianica non si detrae da quello, che è stato preterito, o ingiustamente eseredato, ma la pura legittima *fogl. 153. §. E all' incontro.*

Trebellianica è la quarta parte, che si permette detrarre dal fidecommesso all' Errede gravato, o sia attinente, o estraneo *fogl. 188. Parag. Questa.*

TRIBONIANO.

Triboniano, Teofilo, e Doroteo composero l' Istituta d' ordine di Giustiniano *fogl. 2. Parag. In quarto luogo.*

TRUFFA.

Truffa qual sia, e come differisca dal furto *fogl. 285. Parag. Che però.*

TUTELA.

Tutela non è altro che una podestà sovra un Uomo libero quale per mancanza d' età non vaglia a reggersi *fogl. 70. §. Si definisce.*

Tutela comprende solamente li Pupilli, *ivi Parag. Il primo.*

Tutela se sia invenzione de' Romani, e derivi dalla Legge Civile, o di natura, *ivi Parag. Sopra questa.*

Tutela de' Padroni di raro, e forse mai si mette in pratica *fogl. 76. §. Conforme.*

Tutela da quali Persone non possa esercitarsi *fogl. 77. dal §. Circa il quarto, fino al Parag. Circa la Podestà.*

Tutela può esercitarsi dalla Madre, ed Avia, *ivi Parag. Però.*

Tutela come cessi *fogl. 80. dal Parag. Circa, fino al Parag. Però conforme.*

TUTORE.

Tutore può essere sforzato ad esercitare tal' impiego *fogl. 77. Parag. Molte cose.*

Tutore attuale, ed onorario differiscono *fogl. 79. Parag. Circa la Podestà.*

Tutore in che caso possa far donativi, *ivi Parag. Dandosi.*

Tutore è obbligato rendere conto, e restituire il reliquato *fogl. 81. §. Finalmente.*

Tutore se non ha libro ben' ordinato come richiedesi può in altra maniera giustificare li suoi conti *fogl. 82. §. Imperocchè.*

Tutore trascurando tenere il libro ben' ordinato diceasi in fraude, e dolo, e quando venghi scusato, *ivi §. Come ancora.*

Tutore può deputarsi al Pupillo in ogni luogo egli abbia Patrimonj, purchè siano sotto diverso Principato *fogl. 71. Parag. E nondimeno.*

Tutore si dà specialmente alla persona, e in conseguenza alle robe, *ivi §. Onde.*

Tutore Testamentario qual sia *fogl. 76. Parag. Il testamentario.*

Tutore dativo è quello viene deputato dal Giudice, *ivi Parag. Il Dativo.*

Tutore legittimo qual sia, *ivi d. Parag. Il Testamentario.*

Tutore Testamentario da chi possa essere deputato, *ivi Parag. E il primo.*

TUTORI.

Tutori, e Curatori vanno egualmente trattati *fogl. 72. Parag. E l' altro.*

Tutori quando siano dispensati da tale Ufficio *fogl. 77. Parag. Molte.*

Tutori quali solennità, ed Atti debbono osservare nella di loro deputazione *fogl. 78. Parag. Il quinto.*

Tutori, e Curatori quale podestà abbiano *fogl. 79. §. Circa la podestà, e §. segg.*

Tutori debbono essere buoni Padri di fami-

famiglia senza l'obbligo di prudentissimi, ed esattissimi, *ivi* Parag. Dandosi.

Tutori se siano legittimi successori ad esclusione del Fisco *fogl.* 218. Parag. Non essendovi.

TUTRICI.

Tutrici possono essere anco le Donne con dispensa del Principe *fogl.* 77. §. Però.

V

UNIVERSITA'.

Università, Fisco, Pupilli, Comunità, e altri Corpi privilegiati rescindono li contratti di Compre, e Vendite per Capo di lesione anche nella sesta parte *fogl.* 261. Parag. Ma se.

USO.

Uso come differischi dall'usufrutto, e se sia anch'esso una servitù mista *fogl.* 112. Parag. L'Uso.

Uso importa quel che solamente riguarda il comodo proprio, e anche moderato, *ivi* d. Parag. L'Uso.

Uso del denaro se anticamente vi fosse, e sua prima introduzione *fogl.* 251. Parag. Assumendo.

USOCAPIONE.

Usocapione che cosa sù, e che effetto produca *fogl.* 285. Parag. Quando.

Usocapione nel modo comune di parlare non differisce dalla prescrizione *fogl.* 114. Parag. Che però.

USOFRUTTO.

Usufrutto differisce dalla comodità de' frutti, e produce da quella effetti diversi *fogl.* 105. Parag. Si deve inoltre.

Usufrutto s'acquista per atti tra' vivi, e per ultime volontà, *ivi* §. Conosciuti.

Usufrutto accidentale come differischi dal Legale *fogl.* 104. Parag. Benchè.

Usufrutto altro causale, altro formale, *ivi* Parag. Anche.

Usufrutto formale è una facoltà di godere, e servirsi delle robe d' altri, salva la loro sostanza, e proprietà al Padrone, *ivi* d. Parag. Anche, circa il fin.

Usufrutto si perde per la morte naturale, Civile, per alienazione, mala amministrazione, e non uso *fogl.* 110. dal §. Termina, sino al §. Il divenir.

USOFRUTTUARIO.

Usufruttuario non ha dominio, ma un certo possesso di fatto, il quale chiamasi detenzione *fogl.* 105. Parag. Imperocchè.

Usufruttuario è tenuto a dar cauzione di servirsi, e godere della roba da buon Padre di famiglia, specialmente per li mobili, e semoventi *fogl.* 106. §. Per quel che, e *fogl.* 108. §. In tutte, e §§. segg.

Usufruttuario non è tenuto, che alle diminuzioni colpose nate dal suo fatto positivo, e anche dal negativo per la sua negligenza, e trascuraggine *fogl.* 106. Parag. E quanto.

Usufruttuario ha il peso di far solamente quei risarcimenti, che sogliono farsi di giorno in giorno da' frutti correnti, e non quelli, che riguardano la perpetua conservazione della roba, *ivi* d. §. E quanto.

Usufruttuario non ha peso di mantenere li mobili de' quali il consumo è necessario, ed instantaneo, ma di restituire il prezzo corrente nel tempo, che le riceve, *ivi* §. Nella seconda.

Usufruttuario deve conservare, e servirsi discretamente di que' mobili, li quali si dicono di materia soda, e che sono di lunga durazione, e che hanno natura di perpetui *fogl.* 107. §. Nell'altra, sino al §. Nella terza.

Usufruttuario quando sia tenuto al mantenimento de' semoventi anche con la forrogazione *fogl.* 108. §. Nella terza, e §§. segg.

Usufruttuario finito l'usufrutto deve restituire il prezzo de' Luoghi de' Monti, Censi, Annue Prestazioni, Servitù, Giurisdizione, Nomi de' Debitori, *ivi* §. Finalmente.

Usufruttuario non può percipere li frutti se non dà idonea cauzione, e quando sia tenuto a doppia sigurtà *fogl.* 109. §. Con lo stesso, e §. seg.

USUARIO.

Usuario deve dare la sua cauzione, o sigurtà *fogl.* 112. §. Ma perchè.

USURA.

Usura come diasi nel mutuo *fogl.* 224. §. In occasione, e *fogl.* 273. §. Bensì, nel fin.

Usura mentale qual sia *fogl.* 227. §. E inoltre.

Usu.

Usura facilmente suol cadere ne' contratti di Società *fogl. 273. §. Bensì.*

Usura permessa per tolleranza agl' Ebrei *fogl. 151. §. Gli Usurarij.*

USURARIJ.

Usurarij pubblici sono intestabili *fogl. 151 §. Gli Usurarij.*

UTENSILI.

Utensili, mercanzie, e cose simili, hanno per lo più il prezzo tassato dall' uso comune di ciascun Paese *fogl. 255. Parag. E terzo.*

Utensili opportuni al bisogno pubblico devono venderli da' Padroni anco per forza, *ivi Parag. Secondariamente.*

UTILITÀ.

Utilità evidente richiedesi nell' alienazione de' beni di Chiesa *fogl. 129. §. Primieramente.*

VALERIO.

Valerio Massimo riferisce il Giudizio del Senato Romano, che giudicò valido il Testamento d' un Pazzo, perchè era ragionevole, e ben regolato *fogl. 144. §. Come anche.*

VECCHIAIA.

Vecchiaia quando principj, e termini, come dividasi *fogl. 75. §. E la festa.*

VENDITA.

Vendita fatta d' una cosa incerta, che non abbia l' abito della certificazione non può dirsi valida, e perfetta *fogl. 253. §. L' altro.*

Vendita fatta d' una cosa in generale quand' abbracci l' aderenze anche disgiunte *fogl. 254. Parag. In proposito.*

Vendita di beni, e cose proibite alienarsi se sussista *fogl. 255. Parag. Per la verificazione.*

Vendita come differischi dalla locazione *fogl. 264. Parag. Si dice, fino al fogl. 268. Parag. Nel rimanente.*

VENDITORE.

Venditore dev' essere denunziato dal Compratore al quale si muova lite sopra la cosa vendutagli, acciò in tempo possa difenderlo, e liberarlo *fogl. 259. §. Acciò.*

Venditore quando non sia tenuto dell' evizione, *ivi Parag. Molti casi, e §§. seguenti.*

Venditore soggiace al pericolo di quelle cose vendute, le quali si considerano più

come genere, che come specie *fogl. 257. Parag. Si limita.*

Venditore ricevuto il prezzo, e non consegnata la roba è tenuto a' frutti, *ivi Parag. L' altro.*

VENEZIA.

Venezia ha leggi particolari sopra la forma de' Testamenti *fogl. 139. Parag. La festa.*

VERBO.

Verbo incarnato al tempo d' Ottaviano *fogl. 4. Parag. Ma perchè.*

VERISIMILE.

Verisimile sia la scorta, e guida principale del Giudice *fogl. 82. §. E in somma.*

VERUNO.

Veruno può morire in una parte ab Intestato, e nell' altra parte per Testamento *fogl. 262. Parag. Ma se.*

Sua limitazione, *ivi d. §. Ma se.*

Veruno può morire con due Testamenti *fogl. 192. Parag. Anzi.*

VESCOVO.

Vescovo può dare il suo beneplacito alle Chiese per l' alienazione di robe di poco momento *fogl. 129. §. Primieramente.*

Vescovo, che facoltà abbia nel far eseguire li Legati Pii *fogl. 207. §. Sotto.*

Vescovo con la sua giurisdizione spirituale ordinaria, conosce le cause di divorzio *fogl. 65. Parag. Così all' uno.*

VESPRO SICILIANO.

Vespro Siciliano famoso per la divisione del Regno di Napoli *fogl. 74. Parag. Nelli Regni.*

VIA.

Via è una servitù, e facoltà di passare sopra li Beni del vicino, in quello stesso modo che si passa sovra una strada pubblica *fogl. 100. Parag. La prima.*

VIA ESECUTIVA.

Via esecutiva se compete al Depositario *fogl. 229. Parag. Si considerano.*

Via esecutiva tentata non siegue la tela Giudiciaria, ma senza ammettere l' appellazione si termina brevemente la causa *fogl. 292. Parag. La prima.*

VICARIO GENERALE.

Vicario Generale ha la facoltà di celebrare li Matrimonj *fogl. 55. §. Passando.*

VICINO.

Vicino quando goda la servitù dello Stillici-

licidio del Passo, del Pozzo, ed altre sopra li Predj urbani *fogl. 100. Parag. In questo, e §. seg.*

Vicino può aprire in pregiudizio dell' altro, Fenestre, Renghiere, alzar più alto la Casa, demolirla ec. *fogl. 94. dal §. E tra, sino al §. Nè si deve.*

VICOLO.

Vicolo cieco qual sii, e suoi effetti *fogl. 95. §. Non mancano.*

VIDUITA'.

Viduità proibita da' Romani *fogl. 67. §. Era frequente.*

VINTI.

Vinti in Guerra anticamente sforzavansi a servire nell' Arti, ed essercizj meccanici *fogl. 37. §. Nasce.*

Vinti in Guerra s' applicano oggidì al Rento, e fanno figura degli Antichi Servi, *ivi d. §. Nasce.*

VIOLATORI.

Violatori della Giustizia sono quelli, che danno cariche a persone immeritevoli, e all' incontro *fogl. 16. Parag. Come per esempio.*

Violatori della Giustizia chiamansi gl' inobbedienti al suo Principe *fogl. 15. §. E all' incontro.*

Violatori della Giustizia chiamansi tutti quelli che non fanno il dovere loro, *ivi d. §. E all' incontro.*

VIRILITA'.

Virilità quando principj, e termini *fogl. 75. Parag. La quinta.*

VITA.

Vita, e fatti di Giustiniano perchè non si rapportino *fogl. 2. §. Sogliono.*

VITTUALI.

Vittuali, ed altre cose opportune al bisogno, ed utile pubblico devono venderli da' particolari anco forzatamente *fogl. 256 §. Secondariamente.*

VIZIO.

Vizio intrinseco, e naturale dell' atto in generale, ovvero nella sostanza rende invalido l' obbligo del Principale, e del suo Fidejussore *fogl. 245. §. E quindi.*

VOLGO.

Volgo ignorante non ha notizie necessarie per discernere il retto *fogl. 27. §. Ma ciò.*

VOLONTA'.

Volontà perpetua come debba intendersi *fogl. 13. §. Dell' ultima, e §§. segg.*

Volontà del disponente, e sostanza della verità naturale dee attendersi nelle sostituzioni, e non le semplicità, e formalità degli Antichi *fogl. 176. §. Si crede, e fogl. 200. §. Si narrano.*

Volontà del Testatore dee chiaramente apparire, acciò li Beni dell' Erede gravato soggiaccino al Fidecommesso dallo stesso ordinato *fogl. 189. §. Bensì.*

Volontà del Testatore quando possa dirsi mutata all' effetto resti invalido il Testamento fatto *fogl. 193. §. Sotto.*

Volontà del Testatore mancando, si dice un difetto naturale non sanabile ancora a favore delle Cause Pie *fogl. 139. §. Tuttocid.*

UOMINI.

Uomini liberi diconsi locare le loro persone, e opere, come sono Cortegiani, Servitori, Soldati, Procuratori, Avvocati, Medici, Scrittori, Artefici, Operari di Città, e di Campagna *fogl. 265. §. Circa, nel fin.*

Uomini non hanno maggiori nemici de' suoi Parenti *fogl. 193. §. Sotto, nel fin.*

VOTO.

Voto di Castità implicita, e di Religione approvata dalla Santa Sede, annulla li Matrimonj *fogl. 61. §. Il Voto.*

Voto solenne di povertà, rende il Religioso incapace di possesso, e dominio privato *fogl. 133. §. Quell' acquisto.*

Z

ZENONE.

Zenone Imperadore, che cosa disponesse con sua Costituzione intorno alle Fabbriche, e se questa sia oggidì in osservanza *fogl. 95. §. Che però.*



13


13294


This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and a small brown stain near the center. A dark, irregular mark is visible along the bottom edge, possibly a shadow or a piece of tape.




13294

211







DE LUCA

ISTITUTA CIVILE

ISTITUTO
DI DIRITTO PRIVATO

SALA POLACCO

6
8
13

Università di Padova

Tuttavia quasi appresso tutte le nazioni, e in tutti li tempi è più comunemente ricevuta in pratica la prima opinione, che sia una cosa degna di lode, la quale si debba permettere, e praticare nella Repubblica, conforme, di fatto segue; Però, e più vero, e più comunemente ricevuto, che ciò derivi dalla benignità della Legge positiva, la quale possa negarlo, sicchè non sia una facoltà, la quale derivi dalla Legge della natura, conforme alcuni malamente credono, (1) posciachè sebbene alcune Leggi civili usano questo termine, nondimeno ciò ci dice per un modo di parlare improprio ad effetto di denotare, che un certo stimolo naturale lo persuada. (2)

Nè dovrà stimarsi inutile quella premessa, essendo piuttosto necessaria a molti effetti, e particolarmente all'ultima volontà, ovvero alla disposizione di natura non lo potrà fare alcuni intestabili, o in caso di del disporre, e indurvi a pensare, mentre quando ci sarebbe la Legge positiva, e fatta queste premesse, per titolo, cioè, quali persone lice la regola generale affare la Legge proibito, e inabili le quali di sotto si accennano. (6)

Sono dunque gl' intestabili
no dichiarati tali dalla Leg-
tiva non possa supplire, nè
testabili per accidente, per-
possi la medesima Legge dispe-
e testabili.

3 Della prima specie degl' In-
ti, come d'imperfetto giud
che a tal' effetto si stima n
l'età pupillare, la quale n
pito, e nelle femmine fin
litazione a quell' effetto no
no dell' anno suddetto de
benchè non sia compito, t

E sebbene frequentemente
putto minore dell'età sua
supplisca al difetto dell'età
ci, e sedeci anni sia incapace
perchè ciò produrrebbe del
quentemente segue, ha f



(1) De' Testament. discorso 72.
discorso 14. numero 16. de' Fideicommi.
disc. 141. num. 28. e 36. Relaz. della Cur.
discorso 20. num. 15. de' Fideicommiss.
nella Somma dal num. 1.

(2) In questa lib. 1. tit. 2. numero 3. 9.
Non già.

(3) De' Fideicommiss. nella Som. dal num.
2. discorso 295. e segg. de' Feud. discorso 9
nell' Annot. sotto il numero 9. discorso

quali alla medesima Legge soggetti sieno, si devono acquietare; ma quando si tratti di quelli che ad essa non soggiacciono direttamente, come per esempio è la Chiesa, e la causa pia, questa tassa Legale farà tuttavia la sua operazione dell'indurre una presunzione dell'imperfezione, finchè si provasse la sufficiente perfezione, e supplizione, che dalla malizia si facesse dell'età, in quel modo che segue nel matrimonio, posciachè altrimenti si potrebbe dire imperfezione della natura, quando questa veramente non vi sia, ma piuttosto della Legge positiva. (1)

Inabili a testare, o in altro modo disporre del suo per natura ancora sono quelli, li quali benchè sieno d'età maggiore, nondimeno abbiano la ragione in tal modo alterata, che non possono esserli la volontà sana, e i sensi, ovvero scemi. (2)

sequenza, e alla giornata
capacità in astratto, pre-
ora l'esistenza, e la qua-
fatta inabilità induca;
e distinguere più specie

nte tutti gli uomini del
n permette che vi sieno
che debolezza, perlocchè
minore, secondo la sua
na tale inabilità ; men-

la fantasia, ovvero dell'
che nel rimanente am-
ragione, e della volontà
a frequente, che s'imma-
e di star' infermo, quan-
mente questa specie non
se fatta con questo pre-
perciò restasse irragione-
essa infermità. (6)

debilitazione della men-
te renda la persona più
memoria, che li Giuristi
(7) e il discorso, ovvero
l'uso



(1) De' Testament. nella Somma numero 17. Dottor Volgar de' Testament. capitolo 5 numero 2.	(5) Detto cap. 5. vers. l'altra specie.
(2) De' Testament. discorso 38. e discorso 39 per tutto, nella Somma num. 18. e segg.	(6) De' Testament. discorso 40. nume- ro 8. Dottor Volgar nello stesso cap. 5. detto n. 5. vers. La terza specie.
(3) Dottor Volgar de' Testament. cap. 5. nu- mero 3.	(7) Dell' Alienaz. nella Somma n. 109. Dott. Volgar de' Testament. nel detto cap. 5. dal numero 3. vers. La quin- ta, e vers. segg.
(4) Detto cap. 5. sotto il numero 3. e vers. Ma perchè.	